Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

STATUTI
152
B3
42
BIB NAZ NAPOLI

BIBLIOTECA NAZ.
STATUTI
628
NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

ORDINAZIONI, E REGOLAMENTI DELLA DEPUTAZIONE DI NUOVE GABELLE PUBBLICATI NEL GOVERNO DE' SIGNORI

A

D. FRANCESCO M. STATELLA, NAPOLI, GRIFEO, E ZATI Principe di Cassaro, di Monte Grifone, Sabuci, Marchese di Spaccaforno, Conte Statella, Barone di Mongialini, S. Cataldo, Frasca, Casalvecchio, Pietre rosse, Soprana, e Sottana, Monasteri, Cugni, Graffalongo, S. Basilio, Calsura, delle Marine della Manza, e del Focalo, di Bamina, Casalotto, S. Andrea, Giambra, Tavano, e Mosca, Signore del territorio di Misilmeci &c. Signore delle Regie Segrezie della Città di Tavormina, Cavaliere del Sagro ordine Gerosolimitano di S. Giovanni, Gran Siniscalco Ereditario del Regno, Grande di Spagna, Deputato di esso Regno, Protomedico di questa Capitale, Capo della Suprema Generale Deputazione di salute del medesimo Regno, e sue Isole adjacenti, Pretore, e Capo della Deputazione.

D. LUIGI VENTIMIGLIA Conte di Prades Senatore Priore.

O

CAN. D. D. GIOVANNI ZERILLI Abbate di S. Giovanni degl' Eremiti.

PARROCO D. D. FRANCESCO NATALE dei Marchesi di Monterosato.

P. D. PIETRO URBISTONDO Abbate Olivetano.

D. MICHELE LANZA Barone di Marcatobianco, de' Duchi di Brolo, e Baroni di Longi.

BARONE D. PIETRO COGLITORE

DEPUTATI L' ANNO M. DCC. XCVI.

Palermo dalla Stamperia di Salvatore Sanfilippo.

Con Approvazione.

Digitized by Google

ORDINAZIONI,

E REGOLAMENTI

DELLA

DEPUTAZIONE

DI NUOVE GABELLE

PUBBLICATI

NEL GOVERNO DE' SIGNORI

D. FRANCESCO [illegible] A. [illegible] Napoli [illegible] Casa [illegible] di Sora [illegible] Monte [illegible] chio, [illegible] Pira, [illegible] di Roccapia, [illegible] Tavano [illegible] Nicola [illegible] della [illegible] Sinodo [illegible] Propaga [illegible] Gran Cancelleria [illegible] Generale [illegible] Reale [illegible] e Capo della Deputazione.

L'ABATE [illegible] Conte di Lades Senatore [illegible].

CAN.° D. D. [illegible] Abbate di S. [illegible] degl' Eremiti.

PA[illegible] D. D. FRANCESCO [illegible] di Monte[illegible].

P. D. [illegible] URISTONDO Abbate Cistercense.

D. [illegible] LANZA Barone di [illegible] di Frolo, e Baroni di Lo[illegible].

BARONE DI PIETRO COGLITORE

[illegible] MDCCXCVI.

[illegible] di Salvatore Sanfilippo.

[illegible] di produzione.

Digitized by Google

PREFAZIONE.

RA i tanti torbidi, che inſorſero sù la metà dello ſcorso ſecolo nei varj luoghi della dominazione Spagnuola; che ne diviſero per ſempre il Portogallo; che la Catalogna, e la Città di Napoli cambiarono in luttuoſi teatri di pubbliche calamità; toccò pure alla noſtra Sicilia riſentire le cattive influenze di queſto epidemico male. Sedizioſi tumulti, conſeguenza infelice della ſterilità delle raccolte, e del caro prezzo dei viveri, ſi eccitarono allora in Meſſina, Catania, Girgenti, in Morreale, in Randazzo, in altre popolazioni di minor conto, che però in breve tempo e ſenza immensa fatica, furon tutti dalla ſaggia condotta dei buoni Cittadini, e dalla provvidenza dei Governanti felicemente diſſipati.

Ma nella Capitale del Regno, in cui la numeroſità dei Cittadini ſovvertita era con varj modi da molti Eſteri in eſſa rifugiati da tutti i luoghi dell'Iſola, e dalla vicina Calabria, i quali fazioſi erano oltre ogni credere, e intraprendenti; e dove la enormità delle civiche impoſizioni lo ſcontento accreſceva della ſedotta plebaglia: ſiccome di giorno in giorno diveniva più ſerio il conflitto; esigeva altresì per

rimedio uno sforzo maggiore di attività, ed un raffinamento di destrezza.

Di tutti gli espedienti però, che si adoprarono per tranquillare la Città, quello che riuscì più opportuno, e che era in fatti il risultato della più accorta politica, fu l'abolizione delle imposte. Parve allora alla moltitudine di dover vivere in avvenire all'ombra della felicità, calmossi il bollore degli animi, si rimise il buon ordine, e la comune sicurezza.

Fratanto col sottrarsi al Senato il prodotto delle civiche imposte, mancarono insieme i modi di soddisfare ai tanti Soggiogatarj, che in altro tempo sborzate aveano ingenti somme, impiegate in servigio della Città e della Regia Corte. E il danno ne era vieppiù sensibile al Paese, perchè oltre all' impoverirsi moltissime famiglie, venivano a languire i Conventi, e Monisteri dell'uno e l'altro sesso, e tutte generalmente le Opere pie, delle quali il danaro si è sempre considerato come il proprio di ogni Paese, che circola, e rimane dentro i limiti del medesimo. E per seguela immancabile veniva anche meno il commercio, e la sussistenza degli Artisti, e delle mercenarie persone; non ricercandosi i di loro lavori e servigj da quei che eran soliti valersene; e che dopo già fatta l'abolizione delle antiche gabelle, non riscuotendo più il frutto delle di loro rendite, nemmeno aveano la voglia di richiedere ciochè non avrebbero avuto il potere di soddisfare.

Que-

Digitized by Google

Questo pernicioso incaglio di lavoro e d' interno commercio aprì finalmente gli occhi della minuta gente. Onde queglino stessi, che con veemenza maggiore dimandata avevano la soppressione dei civici dazii, conobbero la ingiustizia commessa contro i Creditori della Città; e che in vece di quella felicità che immaginavano, ne aveano anzi riportata la ignominia della Patria, e la miseria delle loro famiglie. Allora fu, che arrendendosi alle persuasive ed ai consigli ragionevoli della maggiore e sana parte dei Cittadini, volontieri divennero a sofferire, che si stabilissero delle nuove imposizioni, il peso delle quali agevole fosse a portarsi, ed il guadagno da ricavarsene, diviso dal patrimonio del Senato, e posto in particolare amministrazione, si erogasse con sicuranza in sodisfazione dei Creditori.

Adunque dopo matura deliberazione, e con la superiore intelligenza e volontà del Vicere Cardinal Trivulzio, l'Ordine della Città, ed i rappresentanti di ogni ceto in pubblico conseglio a 29. di Agosto del 1648. adunati, convennero unitissimamente, che, continuando sempre la fatta abolizione delle antiche gabelle, s'imponessero altre più discrete, non come surrogate all'estinte, ma come nuove, e volontarie; dal pagamento delle quali nessuno dovesse esserne liberato, qualunque si fosse la di lui dignità, professione o prerogativa di sangue, acciò l'importo annuale delle medesime potesse all'uopo

ef-

esser corrispondente. E gli Ecclesiastici per darne a tutti gli altri l'esempio, espressamente rinunziarono per questo effetto alle di loro immunità, comechè si riputassero inviolabili. Con la condizione bensì di dover soggiacere al pagamento di queste nuove gabelle, fintantochè nessun'altro ne sarebbe esentato; e con dover trattenere per la sola persona di ognuno di essi un qualche contrassegno delle immunità, alle quali rinonziavano, che fu determinato sul principio nella esenzione della gabella di farina, e poco dopo esteso a quella del vino.

Affinchè poi l'annuale prodotto delle gabelle da imporsi nuovamente s'impiegasse con sicurezza maggiore in soddisfazione de' Creditori soggiogatarj, e non si fosse per distrarre in qualunque altra urgenza del Senato, si convenne insieme, che le ridette nuove gabelle si sentissero date ad essi Creditori in solutum, e con tutte le clausole importanti traslazione di dominio e possessione; e che nell'amministrazione delle medesime non avrebbe il Senato ingerenza alcuna, ne altro ordinario e supremo Tribunale. Che perciò si formerebbe una Deputazione particolare, costante del Pretore che sarebbe in ogni tempo e del Senatore priore, di un Canonico della Cattedrale, un Paroco, un Regolare, di un Cavaliere, ed un Gentiluomo, amendue del numero di essi Soggiogatarj; e che costoro con la possibile indipendenza, e con gli onori di Magistrato, e la più ampia giurisdi-

zio-

zione civile e criminale, invigilar dovrebbero unicamente alla percezione delle gabelle da imporsi, e a corrispondere ai sovradetti Creditori soggiogatarj, ripartendo ad ognuno il rispettivo contingente di due in due mesi.

Ecco qual sia il nascimento, ecco le luminose prerogative e le leggi fondamentali della Deputazione delle nuove gabelle: istituzione la più giovevole al pubblico e privato bene della Metropoli del Reame; stabilita già nel più sonoro di tutti i civici Consegli; autorizzata nel momento da un largo diploma del Re di Spagna Filippo IV; aggraziata mai sempre dai successori Monarchi; dal glorioso Regnante Ferdinando III. nei pericoli della di lei costituzione sovranamente protetta.

Vero è, che ha dovuto ella patire in successo di tempo quelle alterazioni, che in qualunque sistema politico inevitabili sono, e che il divario delle circostanze, la moltiplicità degli avvenimenti, tante cose non prevedute nel Consiglio del 1648, han dato luogo alle molte ulteriori provvidenze, che formano la disciplina attuale della Deputazione. Ma queste ulteriori provvidenze o indrizzate sono a stabilire viemeglio la sussistenza di esso Consiglio, o se talun apparisca difforme dalle condizioni nel medesimo convenute, fin adesso però non ne è seguito verun pregiudizio nella soluzione ai Creditori della Città. Infatti non passa il giro di un anno, senza che in tesi paghe corrispondenti siano re-

resi a costoro interamente i stabiliti interessi, e siansi del pari interamente soddisfatti i Regnicoli, e gli Esteri. Si sarebbe eziandio pagata una parte degli arretrati, se le premure della Città, arrivate al non più oltre, non avessero inclinato l'animo del Monarca a temperare i rigori del Conseglio, e ad ordinare alla Deputazione che consegnasse al Senato i sopravanzi annuali della di lei amministrazione.

Sarebbe desiderabile, che siccome la Deputazione adempie fedelmente il pagamento annuale dei sei bimestri, potesse ugualmente soddisfarli con regolare esattezza di due mesi in due mesi. Nè mancano Creditori indiscreti, i quali non rifiniscono di querelarsi altamente per ogni dove dell'intervallo talvolta di soli pochi giorni, o tutto al più del brevissimo tempo che trascorre oltre al da essi prefissosi nella di loro fantasia. La superchianza di questi Creditori deriva dal fare ognuno i conti a modo suo, e da una capricciosa interpretazione che danno troppo letteralmente al Conseglio del 1648. Deriva dal non sapere, o piuttosto dal non volere persuadersi, che i fondi della Deputazione sono gabelle civiche, esposte a tutte le inclemenze delle vicende: che questi fondi sono anche obbligati a corrispondere a tante altre esazioni in tempi determinati, ed invariabili: che non ostante la irregolarità, con la quale nell'annuale corso si potranno girare i bimestri, non vi è però rendita al mondo, che sia pagata con la

uguale puntualità, e a similianza di alimenti; fino a mettersi in sollecitudine la Deputazione; ed implorare annualmente l'autorità del Governo, per avere il comodo di sovvenire a tutti, e massime ai Creditori di primo libro, che sono di essi la maggior parte e la più bisognosa, loro antecipando il pagamento del bimestre nella imminenza delle feste natalizie, e paschali quando è maggiore il flusso e riflusso del danaro. Deriva, per niente dire di più, dal non volere riflettere, che la Deputazione non ha un qualche cumulo a sua disposizione, che la faciliti a pagare con immancabile regolarità; e che non può averlo giammai, dopochè i sopravvanzi di ogni annualità cedono in favore del Senato, giusta il testè menzionato Real comando. Questa pretesa regolarità di pagamento poteva forse verificarsi, allora quando la Deputazione era in quella nativa semplicità, nella quale fu da principio stabilita. Adesso però che lo stato della di lei amministrazione è divenuto complicatissimo, non è possibile osservarsi nel giro dei bimestri quella fatta precisione di tempo, che si vorrebbe, e per la quale si sono inutilmente adoperati i sforzi più vigorosi.

Le varie cause in tanto, che hanno concorso a complicare il sistema della Deputazione, han dovuto produrre altresì l'effetto naturale di accrescere la mole dei documenti e delle leggi, concernenti all' interesse, al buon ordine, e alla retta amministrazione della me-

desima. Restava tuttavia inedita la maggior parte di questi nuovi documenti. Anche di quelli anteriori, che furono impressi per due volte, così rare erano divenute le copie, che non essendo più possibile ai Deputati di averle sotto gli occhi, erano astretti ad andar tentoni; e allora solo trovarsi a pieno giorno e interamente istruiti dello stato delle cose, quando erano già nel punto di disimpeghare la carica.

Per riparare a sì fatto inconveniente, che metteva a pericolo il buon governo della Deputazione, si è ordinata questa nuova ristampa, con aggiungervisi le carte, che sono di data posteriore alle già pubblicate nell' ultima edizione. E trattenendo anche in questa ristampa l'usato metodo di disporre i materiali per ordine di tempo; si sono però distribuiti in titoli distinti, acciò di ognuno di essi più facile ne riesca, anzi prontissima la ricerca. In fine poi di una raccolta, che forma il Codice disciplinare della Deputazione, si è riassonto in epilogo lo stato di essa nella sua origine, e la differenza nell' attuale progresso. Si è creduto in tal modo far cosa di maggior soddisfazione di ognuno, e di servigio di questa Capitale, alla di cui felicità tender debbono i voti di tutti i buoni Cittadini.

TA-

TAVOLA

DELLI CAPITOLI.

CAPITOLO I.

Origine, e progresso dell' Ill. Deputazione. f. 1.

CAPITOLO II.

Gabella delli tarì sei sopra ogni Botte di Vino, che si produce nelle terre di Parco, Partinico, Cinisi, Borgetto, Favarotta, Bosco, e sue Campagne f. 205.

CAPITOLO III.

Gabella sopra il Tabacco. f. 229.

CAPITOLO IV.

Possessori d' Accia, e Bagaria. f. 237.

CAPITOLO V.

Bandi. f. 243.

CAPITOLO VI.

Pagamento de' Creditori. f. 349.

CAPITOLO VII.

Giurisdizione. f. 383.

CAPITOLO VIII.

Cima de' Vini. f. 431.

CAPITOLO IX.

Scasciato, ossia franchigia Ecclesiastica. f. 459.

CAPITOLO X.

Franchigie ordinate dal Governo. f. 497.

CAPITOLO XI.

Intendenza Militare. f. 509.

CAPITOLO XII.

Nuovi regolamenti per lo buon governo dell' Ill. Deputazione. f. 570.

Corollario. f. 615.

Digitized by Google

TAVOLA

DELLI CAPITOLI.

CAPITOLO I.

Capitolo [illegible] Signoria. [illegible]

CAPITOLO II.

[illegible] Figure d'Uomo.
[illegible]
[illegible]

CAPITOLO [illegible]

[illegible]

CAPITOLO IV.

Possessi d'Andare a Regnare. [illegible]

CAPITOLO V.

Parole. [illegible]

CAPITOLO VI.

Fragmento del Credente. [illegible]

CAPITOLO VII.

Cose Divine. [illegible]

CAPITOLO VIII.

Cose d'Utili. [illegible]

CAPITOLO IX.

Scuola, cosa Famiglia del Uomo. [illegible]

CAPITOLO X.

Famiglia ordinata del Governo. [illegible]

CAPITOLO XI.

Imperadori [illegible] [illegible]

CAPITOLO XII.

Buoni [illegible] [illegible] buon governo dell'Il.

Di [illegible] [illegible]

Conchiuso [illegible]

Digitized by Google

CAPITOLO PRIMO

ORIGINE, E PROGRESSO DELL' ILL. DEPUTAZIONE DI NUOVE GABELLE.

MEMORIALE DEL PUBBLICO DI PALERMO

Al Cardinal Trivulzio Vicere per imporsi le nuove, e moderate Gabelle.

EMINENTISSIMO SIGNORE.

Consoli, e Consiglieri di tutte le Maestranze di questa Città di Palermo con il consenso, e volontà de' loro Maestri: nec non i Capitani delli quattro Quartieri delle Genti Nobili, ed Arrendate di essa; i Capitani dell' Avvocati, Proccuratori, e Capitani di tutte le Nazioni abitanti in questa predetta Città; come anco i Capitani degl' Uomini di Penna, e Capitani delli Notari di questa Città; i Capitani delli fori con il consenso de' loro Soldati, dicono a V. Em., che per rimediare le presenti turbolenze di questa Fedelissima Città, hanno supplicato più volte oretenus a V. Em., che voglia so-

ſopra ciò provedere di opportuno rimedio, eſſendo l' Eſponenti prontiſſimi ubbidire a tutto quello, che da V. Em. loro ſarà comandato, con ringraziarla della benignità ed affetto paterno, che hà moſtrato verſo questa Città, e Popolo di eſſa. E perchè, Eminentiſſimo Signore, S. E. Signor Marcheſe de los Veles (olim Vicere, e Capitan Generale in questo Regno,) per cauſa delli predetti rumori, abolì l' infraſcritte Gabelle, cioè della Farina, Vino, Carne, Olio, e Formaggio, con l' introiti delle quali eſſa Città andava pagando le loggiogazioni, che ſi doveano ſopra il Patrimonio di eſſa alli Soggiogatarj; e pure avendo Voſtra Eminenza più volte aſſicurato a detto Popolo, e dichiarato la ſua volontà, che in preſſuna maniera voleva alterare quel tanto, che il ſuo Predeceſſore avea fatto, e che in neſſun caſo avrebbe mai imposto impoſizione alcuna ſopra le ſudette Gabelle; ed avendo conoſciuto gli Eſponenti con eſperienza il danno notabile, che ha ſucceſſo per non eſſerſi più pagate dette ſoggiogazioni, poiche ſi hanno impoverito tutti i Monaſterj, Luoghi Pii, ed Opere, ed altri Cittadini di questa Città, che tenevano loro ſoggiogazioni ſopra il Patrimonio di eſſa, e conſequentemente ſono mancati i negozj, eſercizj, e magiſterj, che ſi ſolevano fare per le Maeſtranze di queſta Città in grandiſſimo danno e detrimento di eſſe Maeſtranze, e di tutto il Popolo; deſiderando eſſi Eſponenti con lo zelo, che tengono del ſervizio di Dio, di ſua Maeſtà, di V. Em., e del bene pubblico, che ſi vada rimediando, e dando quanto ſi può ſodisfazione a detti Soggiogatarj, e ſollevarſi in parte l' evidenti miſerie di queſta Città, quali ſono innumerabili, han preſo riſoluzione ricorrere umilmente a V. Em., e ſupplicarla, che reſti ſervita dar licenza all' Illuſtre Senato di queſta Città, che poſſi eligere per Deputati l' Illuſtre Pretore, li due Spettabili Giurati Cittadini, il Padre Priore ſeu Prepoſito di San Giuſeppe ſotto titolo de' Padri Teatini Chierici Regolari di queſta Città, il Padre Priore di Santa Tereſa, il Padre Priore di Santo Nicolò Tolentino, ed il Padre Priore ſeu Guardiano de' Padri Cappuccini di questa predetta Città, (parendo però coſsì a V. Em.) li quali ſi dovranno aggiuntare nel Palazzo di eſſo Illuſtre Senato, ad

eſ-

Digitized by Google

effetto di trovare modi, arbitrj, espedienti, ed altri meno dannosi, e più profittevoli alli Popoli di questa Città, e non rigorosi conforme sono stati per lo passato; affinchè i Popoli restino compiaciuti della grazia di V. Em. così sopra il consumo, sopra tutte le vittovaglie, che si sogliono consumare in questa Città, e suo Territorio, che sopra altre mercanzie, e negozj, che sogliono fare in questa Città, e suo Territorio, e sopra qualsivoglia altra cosa, dove potranno cascare detti arbitrj, espedienti, imposizioni, ed altri; ed avendo li sudetti Deputati fra loro risoluto quelle cose, che si dovranno imporre, le debbano rappresentare, conferire, e consultare con esso Illustre Senato, ad effetto di questo risolvere quel tanto gli parerà più opportuno per lo sollevamento de' Popoli di questa Città; e determinato quel tanto, che dovrà fare, debba imporre, more solito, quello, che sarà necessario per l' effetto sudetto. Supplicando però V. Em. umilmente, che li sudetti arbitrj, espedienti, imposizioni, ed altri si debbano mettere, ed imporre, nemine esente, per trattarsi di negozio così importante al servizio di Dio, e necessario al ben pubblico di tutta la Communità, e precise per sollevamento delli luoghi, e persone Ecclesiastiche, e luoghi Pii, ed Opere, con la confirma però, ed approvazione di V. Em., e Tribunal del Real Patrimonio, e di qualsivoglia altro Superiore, che fosse necessario; e questo non ostante la sudetta abolizione delle sudette Gabelle fatte per detto quondam Ecc. Signor Marchese de los Veles olim Vicere, e Capitan Generale in questo Regno, stante il consentimento, ed istanza, che gl' Esponenti per lo presente Memoriale fanno a V. Eminenza, e non ostante qualsivoglia altra cosa, che vi ostasse, o potesse ostare in contrario, della quale fosse bisogno farsene espressa menzione nel presente, alle quali tutte V. Em., de plenitudine potestatis legibus absoluta pro hac vice tantum auctoritate Viceregia, resti servita dispensare; rimettendosi però gl' Esponenti con ogni umiltà a tutto quello, che V. Em. con la sua prudenza giudicherà esser maggior servigio di Sua Maestà, e di questa Fidelissima Città. Ut Altissimus

Don Vincenzo Spatafora Capitano.
Giancardo Capitano.
D. Mariano Algarid Segreto, e Capitano della gente della Regia Doguna.
Il Dottor Don Benedetto Emmanuele Capitano de' Dottori.
Capitan Geronimo Vetrano.
Francesco Calnago Capitano della Nazione Milanesa.
Don Pietro Filangeri, e Notarbartolo Capitano di quartieri della gente Nobile, ed Arrendata.
Capitan Don Giuseppe Burghetti Capitano della gente di Penna del quartiero di S. Ninfa.
Corrado Barriera Alfiero della gente di Penna di Capitan Giuseppe d' Avera.
Don Simone Algaria Capitano di quartiero della gente Nobile, ed Arrendataria.
Francesco Gisuni Capitano della gente di Penna del quartiero di S. Agata.
Notar Ippolito Spanò.
Don Francesco Corbino Capitano della gente Nobile ed Arrendataria.
Stefano Cornacchia Capitano di tutte le genti di Penna del quartiero primo di Santa Cristina.
Don Francesco Lavaggi Capitano delli Procuratori, e Sollicitatori.
Il D. D. Giuseppe Caracciolo, Consule e Capitano della Nazione Napolitana.
Don Antonio Cavallo Alfiero della Compagnia del Tribunal del S. Officio.
Gio: Bartolomeo Salli Consolo della Nazione Genovesa.
Santoro Geraci Consolo degli Argentieri.
Giuseppe Sarrana Consolo degli Orefici.
Francesco Avignali Consigliero degli Argentieri.
Francesco Antonio di Parisi Consigliero degli Orefici, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.
Pietro Antonio Sanginisi Consolo delli Mezzani.
Carlo Barbici Consigliero, Michele Barone Consigliero, e Francesco Ritetta Consigliero, e per non saper scrivere, han fatto scrivere a me Francesco di Serio.
Tomaso Riccobeni Consolo delli Ziminatori, e per non saper scri-

Digitized by Google

ſcrivere, ha fatto ſcrivere a me Franceſco di Serio.
Pietro Vigilanti Conſolo delli Gipponari.
Franceſco Ragunisi Conſigliero delli detti. Nicolò Carbone Conſigliero delli detti.
Franceſco Rapuni Conſolo delli Frinzari, e per non ſaper ſcrivere, ha fatto ſcrivere a me Franceſco di Serio.
Giuſeppe Vellotta Conſigliero delli Gipponari.
Franceſco Santo Mariano Conſigliero delli Calſettieri di Seta vecchia, e per non ſaper ſcrivere, ha fatto ſcrivere a me Franceſco di Serio.
Gio: Leonardo Traina Conſigliero de' Calſettieri di Telà vecchia, e per non ſaper ſcrivere, ha fatto ſcrivere a me Franceſco di Serio.
Domenica Seranzo Conſolo.
Fronceſco Labruzzo, e Franceſco Puglisi Conſiglieri dell' Addaratori, e per non ſaper ſcrivere han fatto ſcrivere a me Franceſco di Serio.
Girolamo lo Re Conſolo delli Cintorari, e per non ſaper ſcrivere, ha fatto ſcrivere a me Franceſco di Serio, e Leonardo Mulè Conſigliere di detti.
Stefano Croce Conſolo delli Saponari.
Vincenzo Romano Conſigliere di detta arte, e per non ſaper ſcrivere, ha fatto ſcrivere a me Franceſco di Serio.
Antonio Ragona Conſolo delli Conciatori.
Rocco Lanziano Conſolo delli Corradatori, e per non ſaper ſcrivere ha fatto ſcrivere a me Franceſco di Serio.
Coſimo Latragna, Stefano Pinto, e Battiſta d'Aſaro Conſiglieri di detta arte, e per non ſaper ſcrivere, han fatto ſcrivere a me Franceſco di Serio.
Rocco di Liuni Conſigliero di detta arte.
Giuſeppe Mannica Conſolo degli Tiratori d'oro.
Giuſeppe Abbate Conſigliero di detta arte, e per non ſaper ſcrivere ha fatto ſcrivere a me Franceſco di Serio.
Nicolò Jocolano Conſigliero di detta arte, e per non ſaper ſcrivere, ha fatto ſcrivere a me Franceſco di Serio.
Giuſeppe la Gotta Conſolo de' Cappellari.
Corrao Cappello Conſigliero di detta arte.
Natale di Flori Conſigliero di detta arte, e per non ſaper ſcrivere, ha fatto ſcrivere a me Franceſco di Serio.

An-

Digitized by Google

Antonio Provenzale Consolo delli Sellari.

Agostino lo Re Consigliero di detta arte, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Antonio Ferrara Consolo delli Chiavetteri.

Stefino Verruca Consigliero di detta arte, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Filippo Castronuovo Consolo delli Scopettieri.

Carlo Stella Consolo delli Frenari, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Francesco Robbino Consolo delli Perreatori, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Agostino d' Amato Consolo.

Andrea Gravina, e Vincenzo Colloca Consiglieri de' Costorieri, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio, e Girolamo Tutino Consigliero di detta arte.

Gregorio di Marino Consigliero de' Barbieri, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Guglielmo di Leone Consolo.

Erasmo Liparoto, Mariano Bruno.

Matteo lo Buzzo, Antonino Ravuso.

Giuseppe Diliberto, e Giovanni Morenda Consiglieri de' Corviseri, e per non saper scrivere han fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Gio: Battista Bonanno Consolo delli Cordara, Pietro Tudelo Consigliero di detta arte.

Gio: Battista Santisi Consolo delli Tornari, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Marco di Serio Consolo delli Muratori, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Matteo Ferrera Consolo de' Marmorari, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Antonio Bofalino Consolo delli Stagnatari, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Giovanni Pignataro Consolo, Antonio Laliotta Consigliere delli Confettieri, e per non saper scrivere, han fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Giuseppe Battaglia Consolo delli Ricamatori.

Vincenzo Famularo Consolo delli Ferrari d' opera grossa.

Girolamo Polizzi Consigliero di detta arte, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Digitized by Google

Placido la Rosa Consolo, e Giuseppe Vento Consigliere de Tessitori di Tela, ed anco Gaspano Valluca altro Consigliere, e per non saper scrivere, han fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Giovanne Cacciuno Consolo delli Cutilleri, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Andrea Bicchetta Consolo delli Manischalchi.

Giuseppe Cerafiso Consigliero di detta arte e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Silvestro di Blasi Consolo delli Spatari.

Antonino Romeo Consigliero delli Spatari, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Gio: Battista Sorrentino Consolo delli Vellutari.

Salvadore Giannetta Consolo di Mercia minuta.

Francesco Martello Consigliero di detta.

Vincenzo la Marca Consolo delli Marinari, e Pescatori di Terracina, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Francesco Nicca Consolo delli Bottari.

Tomaso Puntaseri Consolo delli Guarnamentari.

Francesco Russo Consolo delli Passamanara, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Francesco Riitano Consolo delli Cocchieri, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Matteo di Liberto Consolo delli Pescatori della Porta de' Graci, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Pietro Pampilona Consolo delli Intagliatori.

Andrea Rubbiolo Consigliero delli Intagliatori.

Girolamo Carlino pro Consolo, e Consigliero dell' opera piana della Seta, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Antonino Costa Consolo delli Casciari, e per non saper scrivere, ha fatto scrivere a me Francesco di Serio.

Panormi vigesimo primo Julii 1648. facta relatione Eminentiæ Suæ habeat licentiam per Ill. de Sobremonte die 23. Julii 1. Ind. 1648.

Ex parte Ill. Senatus Pan. absente Spect. de Colnago Jur. fuit provisum, quod exequatur, & fiat actus electionis Deputatorum.

ATTO

ATTO DI ELEZIONE
FATTO DALL' ILL. SENATO

Alli Deputati ſupplicati dal Pubblico per l' impoſizione, e moderazione delle Gabelle.

Die 23. *Julii* 1. *Ind.* 1648.

Erchè ad istanza delli Conſoli, e Conſiglieri di tutte le Maestranze di questa Città di Palermo con il conſenso, e volontà di loro Maestri; nec non i Capitani delli quattro Quartieri delle Genti Nobili, ed Arrendate di eſſa; i Capitani delli Avvocati, e Proccuratori; e Capitano di tutte le Nazioni abitanti in queſta predetta Città; come anco i Capitani degl' Uomini di Penna; Capitano de' Notari di queſta Città, ed i Capitani delli fori, con il conſenso di loro Soldati, fu ſupplicato per un loro memoriale a Sua Eminenza, e ſotto quello ſottoſcrittiſi; indorſo del quale fù per Sua Eminenza a relazione del Tribunale del Real Patrimonio, fatta proviſta a 21. del preſente, per la quale fu detto, *Habeant licentiam*; e per l' Ill. Senato, aſſente lo Spett. di Colnago Giurato, oggi quella eſeguita, e fatta proviſta: *Quod exequatur, & fiat actus electionis Deputatorum*; e tra gl' altri in detto memoriale contenuti domandano, che Sua Eminenza reſtaſſe ſervita dar licenza all' Ill. Senato di poter eligere per Deputati l' Ill. Pretore, li due Spettabili Giurati Cittadini, il Padre Prepoſito di San Giuſeppe ſotto titolo de' Padri Teatini Chierici Regolari di queſta Città, il Padre Priore di S. Teresa, il Padre Priore di S. Nicolò Tolentino, il Padre Priore ſeu Guardiano de' Padri Cappuccini di queſta predetta Città, quali ſi poſſano aggiuntare nel Palazzo di eſſo Ill. Senato, ad effetto di ritrovare modi, arbitrj, eſpedienti, ed altri meno dannoſi, e più profittevoli alli Popoli di queſta predetta Città, e non rigoroſi, conforme ſono ſtati per lo paſſato, aſſinchè i Popoli reſtino compiaciuti della grazia di Sua Eminenza così

ſo-

sopra il consumo sopra tutte le vittovaglie, che si sogliono consumare in questa Città, e suo Territorio, come sopra altre mercanzie, e negozj, che si sogliono fare in questa predetta Città, e suo Territorio, e sopra qualsivoglia altra cosa, dove potranno cascare detti arbitrj, espedienti, impesizioni, ed altri; ed avendo li sudetti Deputati fra loro risoluto quelle cose, che si dovranno imporre, le debbano rappresentare, conferire, e consultare con esso Ill. Senato, ad effetto di questo risolvere quel tanto, che gli parerà più opportuno per sollevamento de' Popoli di questa Città; e questo per lo danno notabile, che ha succeso, per non essersi più pagate le soggiogazioni per causa delli passati rumori, che fecero abolire le gabelle della Farina, Vino, Carne, Olio, e Formaggio, con l'introiti delle quali essa Città andava pagando dette soggiogazioni, che si doveano sopra il Patrimonio di questa Città alli Soggiogatarj, perciò per esecuzione di detta provista l'Ill. Senato, assente detto Spett. di Colnago Giurato, in virtù del presente Atto ha eletto, ed eligge in Deputati, e per Deputati l'Ill. Pretore D. Stefano Riggio, li due Spett. Giurati Cittadini Vincenzo Curto, e Francesco Piola, il Reverendo Padre Preposito di detti Padri Teatini Chierici Regolari di questa Città Don Francesco Marchese, il Padre Guardiano de' Padri Cappuccini Fra Antonio di Castronovo, il Padre Priore di S. Teresa Fra Ferdinando di S. Domenico, il Padre Priore di S. Niccolò Tolentino Padre Raimondo di San Bernardo, li quali possano, e liberamente vogliano aggiuntarsi nel Palazzo di esso Ill. Senato per l' effetto sopradetto, e per le cause sopra narrate giusta la forma di detto memoriale; e terminato, che avranno, e fra loro risoluto qnelle cose, che si dovranno imporre, le debbano rappresentare, conferire, e consultare con esso Ill. Senato, ad effetto di questo risolvere quel tanto, che gli parerà più opportuno per sollevamento di detti Popoli di questa predetta Città; con tutti quelli onori, oneri, potestà, ed altri a detto effetto debitamente spettanti, e pertinenti in servigio di Dio, Sua Catolica Maestà, e questa felice, e fidelissima Città di Palermo.

De Serio Attuario.

ATTO DI CONSENSO

PER LE NUOVE GABELLE

Dato da' Regolari.

Die Decimo Auguſti primæ Ind. 1648.

UM ſit quod de ordine Eminentiſſimi Domini Theodori Cardinalis Principis Trivultii Proregis, & Capitanei Generalis hujus Siciliæ Regni zelo, & prudentia, quibus ſolet pro reparandis, & ſubveniendis miſeriis, & calamitatibus, in quibus tota Urbs Panormi ad præſens reperitur, fuerint unitæ, & congregatæ in Domo Ill. D. Aloiſii de los Cameros Iudicis Tribunalis Regiæ Monarchiæ hujus predictæ Siciliæ Regni infraſcriptæ Perſonæ Eccleſiaſticæ repræſentantes omnes eorum Religiones, Conventus, loca, Domus, & Eccleſias hujus Urbis, ejuſque Territorii videlicet.

Pater Magiſter Bonaventura Maſtrilli Guardianus Conventus Sancti Franciſci.

Pater Mag. Thomas Cannizzo Prior Conventus Sancti Dominici.

Pater Petrus Barracca Prior Conventus Sanctæ Zitæ.

Pater Fr. Antonius à Caſtronovo Guardianus Conventus Cappuccinorum.

Pater Mag. Ludovicus Portoleve Guardianus Conventus de Nuntiatella.

Pater Fr. *Angelus Rampulla Prior perpetuus Conventus, & Hoſpitalis Sancti Petri in Vincula Ordinis Beati Joannis Dei ſub titulo delli Benfratelli.*

Pater Franciſcus à Panormo Vicarius in capite Conventus Sanctæ Mariæ de Monte Santo.

Pater Joannes Baptiſta Sereno Præpoſitus Domus Sancti Joannes Evangeliſtæ.

Pater Don Joſeph Farinacci Viſitator Domus Sancti Jacobi de Mazzara.

Pater Melchion Balducci loco Patris Bernardini Bonici Præpoſiti Domus Profeſſæ Societatis Jesu.

Pa-

Digitized by Google

Pater Alexander à Sacto. Francisco de Paula Prior Conventus Sancti Gregorii,

Pater Ferdinandus à Sancto Domicico Prior Conventus Sanctæ Mariæ de Remediis Carmelitarum Discalceatorum sub titulo Sanctæ Theresiæ.

Pater Lucidus à Panormo Guardianus Conventus S. Mariæ Magdalenæ.

Pater Don Franciscus Marchese Præpositus Domus Sancte Joseph.

Pater Don Ferdinandus del Castiglio Procurator Generalis Domus Sanctæ Catherinæ d' Olivella Oratorii Sancti Ignatii.

Pater Fr. Thomas à Sancto Raymundo Comendator Conventus Sanctæ Mariæ de Populo Ordinis S. Mariæ de Mercede in Molo.

Pater Antonius à Jesu Maria Commendator Conventus Conceptionis Sanctæ Mariæ Mercedis.

Pater Benedictus à Monte Regale Rector Conventus S. Mariæ de Victoriæ.

Pater Joseph Bonetti Prior Conventus S. Mariæ de Remediis quarterii S. Annæ.

Pater Joseph Rizzo Commendator Conventus Santæ Agathæ Mercedis.

Pater Magist. Sigismundus Belli Prior Conventus Sanctæ Mariæ Montis Carmeli.

Pater Fr. Benedictus Agrignano Corrector Conventus S. Francisci de Paula.

Pater Placidus Agitta Præfectus Domus S. Nymphæ sub titulo Crociferi.

Pater Mag. Dominicus Zironzzi Minister Conventus Sanctissimæ Trinitatis Regii Palatii.

Pater Dominicus Mollica Præpositus domus Sanctæ Mariæ de Catena.

Pater Don Jacobus à Panormo Procurator Generalis Monasterii Sancti Martini de Scalis.

Pater Hieronimus Grignano Prior Conventus Sanctæ Mariæ de Succurso Carmelitanorum.

Pater Bonaventura Marrapodi Prædicator Provinciæ Conventus Sanctissimi Crucifixi Ordininis Sanctissimæ Trinitatis.

Pater Petrus Salerno Rector Collegii Societatis Jesu Cassani.

Pater Franciscus à Jesu Minister Scolarum Piarum.

Digitized by Google

Pater Vincentius à Panormo loco Patris Andreæ Cammarata Guardianus Conventus Ganciæ.

Pater D. Crispinus à Panormo Cellerarius Sancti Spiritus loco Abbatis dicti Monasterii.

Pater Mag. Athanasius à Panormo Prior Conventus Sanctæ Zitæ.

Pater Celidonius Marià à Drepano Prior Conventus Misericordiæ.

Pater Marbellis à Panormo Prior Conventus Sancti Nicolai.

Pater Donatus à Panormo Prior Conventus Sancti Augustini.

Pater Don Franciscus Princivalli Ordinis Cistercienſis Prior Conventus Sancti Gregorii.

Et Pater Magister Franciscus Clavarino Prior Conventus Sancti Nicolai Bononiorum.

QUibus quidem personis Ecclesiasticis fuit per dictum Ill. de los Cameros nomine, & pro parte, & de Ordine dicti Eminentissimi Domini Cardinalis Proregis facta propositio infrascripta, videlicet: Si propone alle VV.PP.MM. RR. da parte dell' Eminentissimo Signore Cardinal Principe Trivulzio Vicerè, e Capitan Generale per Sua Catolica Maestà in questo Regno, che, stante l' evidente necessità, e calamità, nella quale al presente si trova questa Città di Palermo, come è notorio, per causa di essersi levate le gabelle, per lochè han patito, e soffrono molte, ed estreme necessità tutti li Soggiogatarj, Monasterj, Luoghi Pii, Vedove, Pupilli, ed altri per non essersi potuto dalla Città pagare, e compire il bimestre delle rendite deve, ed essersi perduti anco li trafichi, e negozj di essa Città, per onde il Pubblico hà patito, e patisce notabile detrimento, nè la gente può vivere come prima, lochè volendosi rimediare non si è trovato altro rimedio dopo molti, e tanti, che s' hanno tentato, e pratticato, solo che l' imposizione d' alcune moderate gabelle, da pagarsi, nemine esente, così dalle persone Secolari, come anco da tutte le persone Ecclesiastiche, quali, dovendosi imporre per detta Città, seù Deputati sopra ciò eletti, si compiacesserò intervenire, e dare il loro consenso, che si mettano tali gabelle, ed imposizioni moderatamente, e si dovessero pagare esattamente così dalle persone Secolari, come anco da tutte le persone Ecclesiastiche, e Regolari come sopra.

Ideò omnes prædictæ personæ Ecclesiasticæ supranominatæ repræsentantes prædictas earum Religiones, Conventus,

Lo-

Loca, Domus, & Ecclesias hujus felicis Urbis Panormi, ejusque Territorii, omnes mihi Notario cogniti coram nobis, audita, examinata, & considerata per eas, & quamlibet earum bene, & diligenter propositio prædicta eis per dictum Ill. de los Camèros nomine dicti Eminentissimi Domini Cardinalis ut supra facta, attentisque quoque per eas, & quamlibet earum necessitatibus, & calamitatibus prædictis, in quibus ad præsens tota Urbs Pan. reperitur, cupientes in quantum possunt servitio Suæ Catholicæ Majestatis, publico beneficio hujus Urbis, & Civibus, & habitantibus in ea, se promptas reddere, earumque animum ostendere, præcedente tamen prius, & reservato assensu, & beneplacito Apostolico Summi Pontificis Domini Nostri Papæ, ut in censuras non incurrant, & cum pactis, clausulis, & conditionibus infrascriptis, & non aliter, nec alio modo, vigore præsentis se contentaverunt, & contentant, ac contenti fuerunt, & sunt, quod, stantibus prædictis præsentibus miseriis, & calamitatibus, in quibus ad præsens prædicta Urbs Panormi reperitur, possint, liberèque valeant per dictam Urbem Panormi ejusque Illustrem Senatum, seu per Aggiuntam super hoc deputatam, & personas, & Deputatos pro causa prædicta electos, & electas, imponi in hac Urbe Felici Panormi, ejusque Territorio illæ impositiones, & gabellæ, moderatæ tamen, & bene visæ Deputatis dictæ Aggiuntæ, seu Deputationis super hoc stabilitæ, & formatæ, solvendæ tamen exactivè, & puntualiter, tam per personas Seculares, quam per personas Ecclesiasticas, & Regulares, nemine esente, pro illo tamen tempore, in quantum tantùm spectat ad dictas personas Ecclesiasticas, determinando per Suam Santitatem Domini Nostri Papæ, & non aliter; & pro causa prædicta, eorum interventum, consensum pariter, & assensum dederunt & dant, ac præstaverunt, & præstant, & non aliter, &c.

Sub infrascriptis tamen pactis, & conditionibus, sub quibus, & eis præviis præcedentibus fuit per dictas personas Ecclesiasticas ad præsentem deventum, & non aliter, nec alio modo.

E primo, che per dette imposizioni, e gabelle, che si dovranno imporre, si riconoscesse qualche vestigio, e segno dell' immunità Ecclesiastica, con esimere d' alcuna gabella l'Ecclesiastico, benvista a Sua Eminenza.

Secondo, che per l' esigenza di dette imposizioni, e gabel-

belle, si debba eligere, e stabilire, una Deputazione di persone di eminente virtù, e prudenza, quali abbiano ad avere pienissima potestà, e giuridizione di amministrare le sudette imposizioni, e gabelle, stabilendo, ed eligendo gl' Officiali necessarj per la sudetta amministrazione; con l'obligo, che il danaro, che entrerà da detti imposizioni, e gabelle, si debba convertire successivamente in pagamento delli bimestri, e soggiogazioni; e poi per aggiustare la Tavola; ed il sopra più di detti bimestri serva per reluizione, ed estinzione di Capitali; ed in caso, che per qualsivoglia causa, quantunque urgentissima, detto danaro si convertisse in altro uso, siano obligati li Deputati, che protempore saranno, a pagarlo di loro propio Patrimonio.

Terzo, che delli detti Deputati, che saranno in detta Deputazione, ci abbiano da essere sempre tre persone Ecclesiastiche, cioè due Regolari, videlicet, uno di Berretta, ed altro di Cappuccio, ed altro Secolare, o almeno due Ecclesiastici, cioè uno Secolare, ed altro Regolare da eligersi per sua Eminenza.

Quarto, caso che qualsivoglia altra persona Religiosa Secolare, o Regolare, o qualsivoglia altro Consigliere, Gente di guerra di terra, o di mare sotto qualsivoglia titolo, o Privilegio ottenesse alcuna franchezza, o immunità di gabelle, che l'istesso s' intenda concesso a dette persone Ecclesiastiche, loro Religioni, Conventi, Luoghi, Case, Chiese di questa Città, e suo Territorio.

Quinto, ed ultimo, caso che l' imposizioni, e gabelle da imporsi non fossero per la Giunta, e Deputazione predetta stimate esser sufficienti all' intiero pagamento delli bimestri, e perciò fosse bisogno di fare discalo delle rendite, che deve la Città; in tal caso la quantità del danaro, che si cava dall' Ecclesiastico, si debba impiegare a questo effetto di non discalare le rendite dell' Opere, e luoghi Pii di Palermo, delli Cittadini, ed abitatori di essa, e particolarmente dell' Ecclesiastici, o almeno in questo caso si faccia il discalo in parte meno, quoniam sic voluerunt, & non aliter, nec alio modo. Et sic juraverunt omnes tacto pectore. Unde &c.

Testes Antoninus Caffarelli, & Don Carolus Lionti, & nonnulli, alii qui præsentes erant.

Ex actis meis Not. Petri Candone Panorm.

Regia, & Apostolica auctoritate.

Coll. Sal.

Digitized by Google

ATTO DI CONSENSO

PER LE NUOVE GABELLE

Dato dal Capitolo della Metropolitana Cattedrale.

Die vigesimo sexto Augusti prima Ind. millesimo sexcentissimo quadragesimo octavo.

Overint universi qualiter in Capitulo Majoris Panormitanæ Ecclesiæ detento in Thesauro, ubi similia, & alia fieri solent, fuit factus infrascriptus Actus, scriptus, seu adnotatus in libris Cancellariæ ipsius Ill. Capituli per Rever. D. Franciscum Caterina Cancellarium dicti Ill. Capituli sub tenore sequente, videlicet.

A dì 9. d' Agosto 1648.

Congregato legitimamente il Capitolo per ordine del Maggiore, e nel luogo solito del Tesoro Vecchio, ove intervennero li Signori seguenti Canonici, cioè:

Il Signor Don Francesco Caterina.
Il Signor Don Gio: Battista Vignolo.
Il Signor Don Andrea di Anna.
Il Signor Don Giovanni Magri.
Il Signor Don Francesco Denti.
Il Signor Don Francesco Romano.
Il Signor Don Vincenzo Como.
Il Signor Don Marco Gezio.
Il Signor Don Gerardo Spatafora.
Il Signor Don Francesco Russo.
Il Signor Don Mariano di Bologna.
Il Signor Don Fabbio Errante.
Il Signor Don Nicolò Friani.
Il Signor Don Geronimo Moncata.
Il Signor Don Filippo Brucato.

Si

Si propose per parte dell'Eminentissimo Signor Cardinal Trivulzio Vicerè, e Capitan Generale di questo Regno, che, stante la presente necessità, e calamità della Città di Palermo, per essersi levate le gabelle, per la qual causa pativano estrema necessità tutti i Soggiogatarj, e precise i Monasterj, Luoghi pii; come ancora per mancamento delle rendite, e bimestri s'è perduto il traffico, e negozj; per la qual causa il pubblico pativa notabile detrimento, nè poteva vivere, come prima; e che non vi fu altro rimedio dopo molti, che si erano tentati, che l'imposizione d'alcune moderate gabelle; che perciò volendosi rimediare alle sopradette miserie, si propone al Rev. Capitolo, che si contentasse di dare il suo consenso all'imposizioni, e che tutti gl'Ecclesiastici avessero da pagare le sudette gabelle da imporsi. Esaminata, e ponderata bene la giustizia della causa, si rispose nel modo seguente, videlicet: che quanto a dette imposizioni moderate, precedendo prima la licenza, e beneplacito di Sua Santità conforme alli sacri Canoni, e non altrimente, nè in altro modo, concorreva detto Capitolo alla detta imposizione, e che fossero per lo tempo, che Sua Santità determinasse.

E che di più in queste imposizioni si riconoscesse qualche vestigio, e segno dell'immunità Ecclesiastica, con esimere d'alcuna gabella l'Ecclesiastico, benvista a Sua Eminenza.

E detto Capitolo presta il sudetto assenso sotto le infrascritte condizioni, e non altrimenti; cioè, che debba eligere, e stabilire una Deputazione di Persone di eminente virtù, e prudenza, quale abbia ad avere pienissima potestà, e giurisdizione di amministrare le sudette gabelle, stabilendo, ed eligendo gl'Officiali necessarj per la sudetta amministrazione; con obligo, che il danaro, che entrerà in dette gabelle, si debba convertire in pagamento delli bimestri, e soggiogazioni; e poi per aggiustare la Tavola; ed il sopra più di detti bimestri serva per reluizione, ed estinzione di Capitale; ed in caso che per qualsivoglia causa, quantunque urgentissima, detto denaro si convertisse in altro uso, siano obbligati li Deputati, che pro tempore saranno, a pagare di suo proprio Patrimonio.

E più con condizione, che uno di detti Deputati abbia ad essere uno delli Rev. Canonici della Metropolitana Chiesa di questa Città di Palermo, da eligersi dal molto Rev. Capitolo di detta Chiesa, per voti secreti omni futuro tempore.

E con espressa condizione, che, in caso che qualsivoglia altra persona Religiosa Secolare, o Regolare, o qualsivoglia altro Consigliere, Gente di guerra, di terra, o di mare, sotto qualsivoglia titolo, o privilegio ottenesse alcuna franchezza, o immunità di gabelle, l' istessa s' intenda concessa al sudetto Capitolo, e Clero Secolare, e Regolare di questa Città, e suo Territorio.

E finalmente ancora con questo, che se per sorte le gabelle da imporsi non fossero per la Giunta, e Deputazione stimate sufficienti all' intiero pagamento delli bimestri; e perciò fosse necessario fare discalo delle rendite; in tal caso la quantità del denaro, che si cava dall' Ecclesiastico, si debba impiegare a questo effetto di non discalare le rendite dell' Opere, e Luoghi Pii di Palermo, e de' Cittadini, o abitatori di questa Città, particolarmente degl' Ecclesiastici, o almeno in questi si faccia il discalo in parte meno.

D. Francesco Caterina Primo Canonico, e

Canc. dell' Ill. Capitolo.

Coll. Sal.

AD quem præinsertum actum capitulariter factum, firmatum, & subscriptum per dictum de Caterina Cancellarium dicti Ill. Capituli plene habeatur relatio. Volentes propterea dicti Reverendi Canonici præinsertum actum approbare, & laudare, & confirmare, illumque in magis publicam formam reducere, deliberaverunt devenire ad infrascriptum actum ratificationis, modo quo infra sequitur.

Ideo hodie die quo supra prætitulato, congregato Capitulo dictæ Matricis Ecclesiæ hujus Urbis intus Thesaurum ipsius Ecclesiæ, ubi similia, & alia fieri solent, in

Digitized by Google

quo interveuerunt dicti, admodum Reverendi Canonici D. Franciſcus Caterina, D. Ioannes Baptista Vignolo, Don Andreas de Anna, D. Ioannes Magrì, D. Franciscus Denti, D. Franciſcus Romano, D. Vincentius Como, D. Marcus Gezzio, D. Gerardus Spatafora, D. Franciſcus Ruſſo, D. Marianus di Bologna, D. Fabius Erranti, Don Nicolaus Fiani, D. Hieronymus Moncata, & D. Philippus Brocato major pars Reverendorum Canonicorum dictæ Matricis Eccleſiæ, Capitulariter congregatorum, ut moris est, repræſentantes, & facientes dictum Ill. Capitulum, mihi Notario cogniti, præſentes coram nobis, ſponte præinſertum actum, omniaque, & ſingula in eo contenta à prima linea uſque ad ultimam ratificaverunt, & ratificant, laudaverunt, & laudant, & pleniſſimè confirmaverunt, & confirmant juxta ſui ſeriem, continentiam, & tenorem, & ſingula ſingulis referendo, quæ omnia præinſerti actus intelligantur, & ſint repetita, & recenſita in omni, & ſingulo verbo, & parte præſentis ratificationis, pro ut cum juramento, tactis pectoribus, dixerunt, & affirmaverunt, renunciantes &c.

Juraverunt, tactis pectoribus &c.

Unde &c.

Testes D. Ioannes Constantino, Hieronymus Bona,

Et Ioſeph Turnaturi.

Ex actis meis Not. Ioſeph Martini Moſcata Pan.

Coll. Sal.

Digitized by Google

ATTO DI CONSENSO

PER LE NUOVE GABELLE

Dato dal Capitolo della Regia Collegiata di San Pietro nel Palazzo.

Die Vigesimo septimo Augusti prima Ind. Millesimo sexcentesimo quadragesimo octavo.

NOverint universi, qualiter in Capitulo R.C. S. Petri Sacri R. Palatii hujus Urbis detento in Thesauro, ubi similia fieri solent, fuit factus infrascriptus Actus scriptus, seu adnotatus in libris Cancellariæ ipsius Ill. Capituli, per Reverendum Sacræ Theologiæ Doctorem D. Ioannem Baptistam Chiavetta Cancellarium dicti Ill. Capituli sub tenore sequente, videlicet.

A 12. Agosto 1648.

Si tenne Capitolo, ut moris est, presente
Il Signor Ciantro Don Antonino Coluraffi.
E l' infrascritti Signori Canonici, cioè:
Il Signore Don Rocco Pirri;
Il Signore Don Sebastiano Melazzo,
Il Signore Don Giuseppe Surrui;
Il Signore Don Pietro Montenegro,
Il Signore Don Giuseppe Bordoni.
Il Signore Don Gio: Battista Chiavetta.

Nel quale da parte dell' Eminentissimo Sig. Cardinal Trivulzio Vicere, e Monsignor Ill. de los Camèros Giudice della Regia Monarchia si propone di dover questo Reverendisimo Capitolo concorrere alle nuove gabelle, che si stan trattando d' imporsi in Palermo, per potersi pagare li bimestri, e soggiogazioni della Città, e Tavola di essa, nella forma aggiustata, e da aggiustarsi per Sua Eminenza, e per la Giunta delle Persone sopra ciò Deputate

Digitized by Google

delle quali ve ne sono quattro Religiose, con comprendervi anco tutti gl' Ecclesiastici Secolari, e Regolari, stante l'urgentissima necessità presente, ed il bene comune; e considerando, che questo aggiustamento delli bimestri è l'unico, e solo rimedio della quiete di questa Città; e che è impossibile conseguirlo con altro mezzo, che con l'imposizione di alcune gabelle, come s'è visto fin ora; che dalla quiete di questa Città, e dal sudetto pagamento delli bimestri dipende il bene universale del Regno, e ne resulta il vero servizio di Dio, e di Sua Maestà, il quale sempre starà in pericolo, mentre non si prende questo temperamento; che, restando esenti gli Ecclesiastici, non potranno le gabelle essere moderate, e competenti, di modo che si potessero dai popoli tolerare, anzi si potrebbe sempre temere di nuove alterazioni, come per lo passato; e che il non pagarsi detti bimestri il maggior interesse l'hanno i Monasterj, Conventi, Chiese, Ospedali, ed altri Luoghi, ed Opere pie. Parendo a detto Rev. Capitolo, che, se queste ragioni potranno mover ogni persona ragionevole, doveano principalmente aver forza in noi, li quali come Cappellani Regi dobbiamo più degl'altri mirare il servizio Reale, e mostrare in modo singolare la nostra divozione, e fedeltà, si determinò concordemente, & nemine discrepante, di darsi da parte nostra l'assenso alle gabelle, che per lo sudetto effetto s' imporeranno; precedendo però prima la licenza, e beneplacito della sede Apostolica, secondo li Sacri Canoni, e nella forma, modo, e tempo, che sua Santità concederà; con la qual espressa condizione si diviene al presente consentimento, e non altrimente.

E più con condizione, che, in caso che qualsivoglia persona Secolare, o Ecclesiastica di qualsivoglia grado, stato, dignità, o condizione fosse mai per ottenere sotto qualsivoglia titolo, o privilegio alcuna franchezza, o immunità di gabelle, l'istessa s' intenda concessa a noi, ed a tutto il Clero Secolare, e Regolare di questa Città.

E con questo ancora, che se per sorte le gabelle da imporsi non fossero per la Giunta, o Deputazione stimate suffetture all' intiero pagamento delli bimestri, e perciò

fos-

fosse necessario fare discalo delle rendite ; in tal caso la quantità del denaro, che si cava dall' Ecclesiastico, si debba impiegare a questo effetto di non discalare le rendite dell' Opere, e Luoghi Pii di Palermo, e de' Cittadini, o abitatori dell' istessa Città, particolarmente degl' Ecclesiastici, o almeno in questi si faccia il discalo in parte meno: onde per ordine dell' Ill. Capitolo s' è fatta la presente nota. Dottor Don Gio: Battista Chiavetta Canonico, e Cancelliere.

Ad quem præinsertum actum capitulariter factum, & firmatum, ac subscriptum per dictum Reverendum de Chiavetta Cancellarium dicti Ill. Capituli plena habeatur relatio.

Volentes propterea dicti Reverendi Capitulares præinsertum actum approbare, laudare, & confirmare, illumque in magis publicam formam reducere, deliberaverunt devenire ad infrascriptum actum ratificationis, modo, quo infra sequitur.

Ideo hodie die quo supra prætitulato, congregato Capitulo dictæ R. C. intus Thesaurum ipsius Ecclesiæ, ubi similia, & alia fieri solent, in quo intervenerunt dicti admodum Reverendi D. Antonius Colluraſi Ciantrus, D. Roccus Pirri, D. Sebastianus Milazzo, D. Ioseph Surrù, D. Petrus Montenegro, & D. Ioannes Baptista Chiavetta Canonici capitulariter congregati, ut moris est, repræsentantes, & facientes dictum Ill. Capitulum, mihi Not. cogniti, præsentes coram nobis sponte præinsertum actum, omniaque, & singula in eo contenta à prima linea usque ad ultimam ratificaverunt, & ratificant, laudaverunt, & laudant, & plenissimè confirmaverunt, & confirmant juxta sui seriem, continentiam, & tenorem, singula singulis referendo, quæ omnia, & singula præinserti actus intelligantur, & sint repetita, & recensita in omni, & singulo verbo, & parte præsentis ratificationis, prout cum juramento, tactis pectoribus, dixerunt, & affirmaverunt, renunciantes &c.

Juraverunt, tactis pectoribus &c.

Unde &c.

Testes D. Benedictus Piola, & D. Ioseph Alfonzo.

Ex Actis meis Not. Ioseph Martini Mascata Pan. Coll. Sal.

Digitized by Google

ATTO DI CONSENSO

PER LE NUOVE GABELLE

Dato da Parrochi di tutte le Parrocchie di Palermo.

Die vigesimo nono Augusti primæ Ind. milleſimo ſexcenteſimo quadrageſimo octavo.

CUM sit, quod per reverendos Magistrum Cappellanum, & Parochos hujus felicis Urbis Panormi fuerit, & sit factum quoddam rescriptum tenoris sequentis, videlicet: Considerando noi Maestro Cappellano, e Parrochi, quanto sia particolare il nostro obbligo verso questa Illustriss. Città, il cui urgentissimo bisogno in risarcimento delli danni patiti, e dell' Opere pie, non potendosi riparare in altra maniera, che con la moderata imposizione, e restituzione delle gabelle abolite, ci contentiamo per quel tempo, che a Sua Santità parerà conveniente, di contribuire alla sodisfazione di quello, precedendo la licenza della Sede Apostolica; con che d' alcuna, che parerà all' Eminentissimo Principe Cardinal Trivulzio, Vicere, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, siano esenti gli Ecclesiastici, in riguardo di conservare il rispetto dell' immunità Ecclesiastica: con condizione, che si abbia ad aprire conto a parte, ed eligersi Deputati idonei, i quali abbiano plenaria giurisdizione sopra l' amministrazione di dette gabelle, fra i quali Deputati abbia ad intervenire uno dell' Illustre Senato pro tempore, e tra gli altri uno de' Parrochi, eligendo dai medesimi Parrochi per voti secreti ogni tre anni: e l' introito delle sudette gabelle non si possa, nè debba in alcun tempo, nè in alcun modo applicare, nè convertire in altro uso, che in pagamento delli bimestri, e soggiogazioni legitimamente dovute dalla Città; ricordando all' Illust: Senato, o Deputazione eligenda, che abbiano ad aver principalmente riguardo alla sodisfazione della congrua, e sostentamento delle Chiese Parrocchiali, e luminaria del Santissimo Sagramento, con-

for-

Digitized by Google

forme all'obbligazione dell'Illust. Senato, imposta per la bolla di Clemente Ottavo, ed altri atti fatti dal detto Illust. Senato; e quello, che sopravanza di dette gabelle, la medesima Deputazione sia incaricata d'andare estinguendo il Posto con ridurlo in contanti, il quale estinto debba convertire l'avanzo in reluizione de' Capitali de' Soggiogatarj, ò bimestri; ed alle dette condizioni, ed applicazioni di danaro non possano li Signori Vicere, che pro tempore saranno, dispensare, ed immutare cosa alcuna, etiam de plenitudine potestatis: e non altrimente, nè in altro modo s'intenda da noi dato il detto consenso. Ed in caso che qualsivoglia persona di qualsivoglia Foro, Religiosa, Generale di Galere di qualsivoglia Squadra, eziandio Militare, o Ministro, eziandio la persona del Principe, che governa, e governerà questo Regno, ò persona Reale ottenessero qualche esenzione delle dette gabelle, ò in tutto, ò in parte, s'intendano le medesime concesse al Clero Secolare, e Regolare di questa Città. E quando si vedesse per li Deputati eligendi, che l'introiti delle gabelle da imporsi non fossero sufficienti di pagare intieramente le soggiogazioni, e bimestri al cinque per cento, come stanno, in questo caso la medesima Deputazione sia tenuta d'impiegare l'introito degl'Ecclesiastici, e persone franche in utile, e beneficio dell'Opere pie, e soggiogazioni, e bimestre delli Cittadini commoranti in questa Città, per quanto realmente si avranno comprato. In Palermo a 13. di Agosto 1648. il Dottor Don Antonino Sanzone Parroco di Santa Croce, Cancelliere delli Signori Parrochi di questa Città di Palermo.

IDeo hodie præsenti die prætitulato infrascripti Reverendi Magister Cappellanus, & Parochi Ecclesiarum Parochialium hujus felicis Urbis Panormi, videlicet:

Rever. Abbas Don Marcus Gezzia Magister Cappellanus.

Rever. Don Simon Rao Beneficialis Parochialis Ecclesiæ Sancti Nicolai de Kalsa.

Rever. Don Joannes Baptista Bongiorno Beneficialis Parochialis Ecclesiæ Sancti Antonii.

Rever. Don Joannes Baptista Salvago Beneficialis Parochialis Ecclesiæ Sancti Nicolai Albergariæ.

Rever. Don Hieronymus Danieli Beneficialis Parochialis Ecclesiæ Sancti Joannis de Tartaris.

Digitized by Google

Rever: Don Joannes Vincentius Maria de Termine, & Firreri Beneficialis Parochialis Ecclesiæ Sanctæ Margaritæ.

Rever, Don Marcus Serio Beneficialis Parochialis Ecclesiæ Sancti Hyppoliti.

Rever. Don Dominicus Mazzotta Beneficialis Parochialis Ecclesiæ Burghi.

Rever. Don Neofitus Diamante Beneficialis Parochialis Ecclesiæ Sancti Nicolai Grecorum hujus Urbis.

Et Rever. Don Antoninus Sansone Beneficialis Parochialis Ecclesiæ Sanctæ Crucis hujus Urbis.

OMnes, mihi Not. cogniti, coram nobis vigore præsentis laudando, approbando, & confirmando dictum præinsertum scriptum a prima linea usque ad ultimam prout jacet, sponte se contentaverunt, & contentant, ac contenti fuerunt, & sunt, quod, stantibus præsentibus miseriis, & calamitatibus, in quibus ad præsens prædicta Urbs Panormi reperitur, possint, libereque valeant per dictam Urbem Panormi, ejusque Ill. Senatum, seu Aggiuntam super hoc deputatam, & personas pro causa prædicta electas imponi in hac Urbe felice Panormi, ejusque territorio illæ impositiones, & gabellæ, moderate tamen, bene visæ Deputatis dictæ Aggiuntæ super hoc stabilitæ, & formatæ, solvendæ tamen exactive, & puntualiter tam per personas Sæculares, quam per personas Ecclesiasticas, & Regulares, nemine exonte, pro illo tempore, & eo modo, & forma, & cum condictionibus, pactis, clausulis, & aliis contentis, & expressatis in præinserto rescripto, ad quod in omnibus, & per omnia dicti Reverendi Parochi se referunt, & pro causa prædicta eorum interventum pariter, & assensum dederunt, & dant, ac præstaverunt, & præstant, cum condictionibus tamen contentis in rescripto prædicto, & non aliter, nec alio modo &c.
Juraverunt omnes, tacto pectore &c.
Unde &c.

Testes Don Carolus Lionti, & Antoninus Caffarelli.

Ex actis meis Not. Petri Candone Pan.
Regia, & Apostolica auctoritate.
Coll. Sal.

Digitized by Google

ATTO DELL' ILL. SENATO

Per la Determinazione del Pubblico Conſeglio

ad obbietto d'imporſi con l'obbligazione di tutti le Nuove Gabelle.

Die vigeſimo Nono Auguſti 1648.

Essendoſi d' ordine del Signor Marcheſe de los Veles olim Vicere, e Capitan Generale per Sua Maeſtà in queſto Regno, per le turbolenze paſsate, abolite quaſi tutte le Gabelle di queſta Città di Palermo, come di Farina, Vino, Carne, ed altri, ſopra il corpo delle quali ſi fondavano le ſoggiogazioni fatte da queſta Città à diverſi ſoggiogatarj, Chieſe, Monaſterj, ed altre Opere pie eſiſtenti in queſta Città, ed a molti altri Cittadini di eſſa, Regnicoli, ed altri Foraſtieri; e con l' introiti delle quali detti ſoggiogatarj ſi andavano ſodisfacendo di due in due meſi; e per detta abolizione non ſi han potuto più pagare dette ſoggiogazioni; da che ha ſeguito la povertà, miſeria, e rovina totale di detta Città, e quaſi di tutto queſto Regno, non potendoſi detti ſoggiogatarj ſoſtentare con le loro famiglie ſenza la ſodisfazione di dette loro ſoggiogazioni; ed anco per detta cauſa eſſendo ceſſato il pubblico commercio, contrattazione, e magiſterj in detta Città, con li quali i Popoli fedeliſſimi, e le Maeſtranze onorate di eſſa ſoſtentavano le loro perſone, caſe, e famiglie: Che perciò volendo detti Popoli, e Maeſtranze dare alcun rimedio à così urgentiſſimo, e grave inconveniente, per riparare à tante loro miſerie, avendo con replicate, continue, e gagliarde inſtanze ſupplicato per via del Trib. del Real Patrimonio al Sig. Cardinale Principe Trivulzio Luogotenente, e Capitan Generale per S. M. in queſto Regno con un loro memoriale ſottoſcritto da dette Maeſtranze, e Popoli per lo ſervizio di Dio, Sua Maeſtà, e bene pubblico, per provvedere alle loro medeſime neceſſità, che ſi formaſſe una Giunta di Deputati, à fin di trovar modo eſpediente, arbitrj, ed impoſizioni meno dannoſe ſoavi, e non rigoroſe ſopra il conſumo di tutte le Vittovaglie ſolite conſumarſi in detta Città, e Territorio, ò in altro miglior modo, che detta Giunta determinaſſe, giacchè detto Eminentiſſimo più e più volte ha dichiarato la ſua volontà, aſſicurando detti Popoli, che non ſarebbe mai per alterare, quanto avea fatto il ſuo Predeceſ-

Digitized by Google

sore, e che in nessun caso avrebbe fatto nuove impositioni sopra le sudette gabelle abolite; ma essendosi concessa, e formata detta Deputazione di Persone di conosciuta virtù, e conscienza, e da quella con matura considerazione deliberato l'imposizione d' alcune gabelle, ed arbitrj, conferito prima con l' Ill. Senato di detta Città, e datone parte a detto Eminentissimo, quali sono li contenuti nel Conseglio, che in brieve si dovrà conchiudere in detto Senato da detti Popoli con la forma solita; così avendo ordinato detto Eminentissimo à detto Ill. Senato, che si esseguisca la determinazione di detta Giunta di Deputati, per consolare detti Popoli, e sollevarli in parte di tante loro calamità, e miserie. E perchè dette gabelle imponende, deliberate da detta Giunta, si dovranno imporre in perpetuo, e da correre, ed avere il loro effetto dal primo di Settembre prossimo venturo, da pagarsi da tutti, e qualsisia persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che si fosse, come si voglia privileggiata, così Secolare, come Ecclesiastica Secolare, ò Regolare, & nemine penitus exente, avendo così consentito a dette imposizioni tutte le sudette persone Ecclesiastiche così Secolari, come Regolari; e perchè dette imposizioni debbano avere fissamente il loro desiderato fine, ed effetto; e perchè dette persone Ecclesiastiche siano sicure, che non sarà mai nessuno esente, ed immune dal pagamento di dette imposizioni: perciò l'Eminentissimo Principe Cardinal Trivulzio Luogotenente, e Capitan Generale per Sua Maestà in questo Regno, cum voto Tribunalis Regii Patrimonii, in virtù del presente atto in perpetuum valituro per lo servizio di Dio nostro Signore, S.M. Catolica, (che Dio guardi,) e bene pubblico di questa Città di Palermo, e suoi Popoli, e tutto questo Regno, e loro sollievamento, non avendo considerazione etiam al proprio interesse; e per dar norma ad ogn'altra persona, che fosse immune, a concorrere a questo tanto gran servizio di Dio, e S.M., ordina, provede, e comanda, che al pagamento di dette imposizioni non solo siano obbligate tutte, e qualsisiano persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che siano come si voglia privilegiate in genere, così Ecclesiastiche, come Secolari, e come meglio in detto Conseglio si conchiuderà; ma ancora atteso il loro spontaneo consentimento, debbano quelle pagare il medesimo Eminentissimo, e tutti li futuri Vicere, che pro tempore succederanno al governo di questo Regno, e loro famiglie, Generali di Galere della Squadra di questo Re-

Digitized by Google

gno, Caſtellano, Maeſtro di Campo; Generale d' Artiglieria, Inquiſitori, Arciveſcovo, Chierici, Canonici, etiam di queſta Real Cappella, che de preſenti ſono, e pro tempore ſaranno in perpetuum, Cavalieri d' Abito, e preciſe Geroſolimitani, Miniſtri, etiam Patrimoniali, Conſiglieri d' Infanteria, Gente di guerra, di terra, ò di mare, Cavalleria, e qualſivoglia altra perſona, comeſivoglia privilegiata, e di qualſivoglia dignità ſuperiore, etiam che foſſe perſona, la quale in qualſivoglia modo foſſe, ò pretendeſſe eſſere eſente, e gode qualſivoglia immunità, e franchezza; le quali perſone non ſiano in neſſun modo, nè s' intendano eſſerne franche, tanto delle ſudette nuove gabelle, ed arbitrj imponendi, e che ſi conterranno in detto Conſeglio, quanto degl' altri arbitrj, ò impoſizioni, che oggi al preſente ſi ritrovano; ed in particolare dell'arbitrio ſopra la neve, che entra, e ſi vende in queſta Città di Palermo, come anco del nuovo impoſto; e queſto, tanto per lo bene pubblico, quanto anco in riguardo della ſicurezza di dette perſone Eccleſiaſtiche, le quali in detta conformità han dato il loro conſenſo per lo pagamento di dette impoſizioni; contentandoſi per i loro medeſimi intereſſi, e per ſtabilimento della pace, e quiete pubblica non godere, ed uſare della loro immunità Eccleſiaſtica; e con eſpreſſa condizione, che in caſo, che alcuna delle ſudette, ò altre perſone privilegiate godeſſero in tutto, ò in parte dell' Immunità di dette impoſizioni, la medeſima ſi ſentiſſe conceſſa, e doveſſero godere dette perſone Eccleſiaſtiche; e queſto non oſtante qualſivoglia Legge commune, Prammatica, Conſtituzione, e Capitoli del Regno, Letters, e Privilegj Regj, Capitoli prammaticali di eſſa Città, Conſegli di eſſa Città, e preciſe il Conſeglio detenuto à 28. Gennaro 2. Ind. 1619. Atti Viceregj; e non oſtante qualſivoglia altra coſa, che vi foſſe in contrario, della quale foſſe biſogno nel preſente atto farne eſpreſſa menzione: alli quali tutti la prefata Eminenza Sua in virtù del preſente atto, e decreto, ſtante l' urgentiſſima neceſſità, nella quale ſi trova queſta Città, e Regno, e per lo bene pubblico l'ha diſpenſati, e diſpenſa, de plenitudine poteſtatis legibus abſoluta, & ſuo motu proprio, & ejus certa ſcientia.

Unde &c. Don Petrus Garofalo pro Magiſtro Not.

Die 29. Auguſti 1648.

Ex parte Illuſtris Senatus Pan. fuit proviſum, quod exequatur.

CONSEGLIO PUBBLICO

DE' NOBILI, E CITTADINI.

Die xxix. Auguſti prima Ind. 1648.

Die ultimo Auguſti 1648. *Confirmetur Per Spect. de Riggio.*

Die 12. *Sept.* 1648. *Regiſtretur, non obſtante lapſu termini.*

Regiſtretur per Spect. de Riggio.

Congregato Conſilio per Illuſtrem Senatum Panormitanum plena Sede, cum interventu infraſcriptorum Officialium, & Civium ejuſdem Urbis Panormi, in numero copioso, & ſufficienti, nemine diſcrepante, fuit per Illuſtrem D. Stephanum Riggio Prætorem ejuſdem Urbis propoſitum pro ut infra.

SIGNORI, ED ONORATI CITTADINI.

Conſoli, e Conſiglieri di tutte le onorate Maeſtranze di queſta Città di Palermo con il conſenſo, e volontà di loro Maeſtri; ed i Capitani delli quattro Quartieri delle Genti Nobili, ed arrendati di eſſa; Capitani di tutte le Nazioni abitanti in queſta Città di Palermo; come anco i Capitani d' Uomini di penna, e Capitani delli Notari, e delli Fori con il conſenſo di loro Soldati, per dar alcun rimedio alle preſenti neceſſità, cauſate dalle turbolenze paſſate in queſta Città di Palermo, avendo ricorſo con un loro memoriale ſottoſcritto da dette perſone, ed altri onorati Cittadini all' Eminentiſſimo Principe Cardinal Trivulzio Luogotenente, e Capitan Generale per S. M. in queſto Regno, rappreſentandogli, che, ſtante l' abolizione delle gabelle di Farina, Vino, Olio, Carne, e Formaggio, d' ordine dell' Eccmo Signor Marcheſe de los Veles olim Vicere, e Capitan Generale in queſto Regno, con l' introiti delle quali gabelle l' Ill. Senato di queſta Città di Palermo andava pagando, e ſodisfacendo le ſoggiogazioni, che ſi dovevano ſopra il Patrimonio di eſſa alli Soggiogatarj; e perchè detto Eminentiſſimo avea dichiarato più volte la ſua volon-

lontà, ed afficurato alli fedeliſſimi Popoli di queſta Città, che mai avrebbe alterato quel tanto, che avea fatto il ſuo Predeceſſore, e che in neſſun caſo avrebbe fatto nuove impoſizioni ſopra le ſudette gabelle abolite: e conoſcendoſi con l'eſperienza la rovina, e danno notabile ha ſeguito per aver ceſſato il pagamento, e ſodisfazione di dette ſoggiogazioni, avendoſi per detta cauſa impoverito, e ridotto in eſtrema neceſsità tutti i Monaſterj, ed altre Opere pie eſiſtenti in queſta Città, ed altri Cittadini di eſſa, quali tenevano le loro ſoggiogazioni ſopra il Patrimonio di detta Città; ed in conſeguenza avendo mancato quaſi tutto il commercio, negozj, e magiſterj, che ſi ſolevano fare per le Maeſtranze di detta Città in loro grandiſsimo danno, e detrimento, come anco di tutto queſto Popolo; deſiderando rimediare, e riparare à tante loro neceſsità, e miſerie, per rimetterſi il quieto vivere in ſervizio di Dio, Sua Maeſtà Cattolica, e bene pubblico, perchè ſi daſſe al poſsibile la dovuta ſodisfazione a detti Soggiogatarj, ſollevando in parte le preſenti calamità, quali ſono intolerabili, e innumerabili; ſupplicarono, che ſi daſſe licenza all' Ill. Senato di queſta Città di eligere per Deputati l' Ill. Pretore, e li due Spettabili Giurati Cittadini, il Padre Prepoſito di San Giuſeppe ſotto titolo de' Padri Teatini de' Chierici Regolari di queſta Città, il Padre Priore di Santa Tereſa, il Padre Priore di San Niccolò di Tolentino, ed il Padre Guardiano de' Cappuccini di queſta Città, a fin di trovar modo, arbitrj, eſpedienti, ed impoſizioni meno dannoſe à queſti fedeliſsimi Popoli, moderate, ſoavi, e non rigoroſe, e neſſuno eſente, così ſopra il conſumo di tutte le vittovaglie ſolite conſumarſi in queſta Città, e ſuo Territorio, come ſopra altre mercanzie, e negozj, che ſi ſogliono fare in queſta Città, e ſuo Territorio, o ſopra qualſivoglia altra coſa, che poteſſero caſcare detti eſpedienti arbitrj, ed impoſizioni. E per la gagliarda, e continua inſtanza, che i ſudetti continuamente fecero con detto loro memoriale, ſi compiacque detto Eminentiſsimo, per via del Tribunale del Real Patrimonio a 21. di Luglio proſſimo paſſato del preſente anno 1648., far decreto in dorſo

di

di detto memoriale: *Quod habeant licentiam*. Qual decreto a 23. dell'istesso fu esecuto per questo Ill. Senato, e fu ordinato, che si facesse l'atto di elezione di detti Deputati, come siegue. Ed avendo i sudetti Deputati della Giunta fra loro con matura considerazione discusso, e deliberato a 2. del presente mese di Agosto gl' arbitrj, e gabelle da imporsi, come si proporranno a voi altri Signori, ed onorati Cittadini, consultato prima, e conferito con questo Ill. Senato, e rappresentato al detto Eminentissimo. Questi con il suo zelo, carità, e prudenza desiderando, che questi fidelissimi Popoli restassero consolati, e sollevati di tante loro miserie, e necessità, si ha compiaciuto, che dette imposizioni, ed arbitrj deliberati da detta Giunta di Deputati, e consultati con questo Ill. Senato, dovessero avere il suo desiderato fine, ed effetto: in considerazione, che per le rivoluzioni passate del Popolo, i Cittadini di questa Città di Palermo, come anco i Regnicoli, ed altre persone Estere di questo Regno, tanto Laici, come Chierici, così Secolari, come Regolari, Chiese, Monasterj, Luoghi Pii, Pupilli, Vedove, ed altre persone miserabili, e privilegiate, le quali come Soggiogatarj, e Creditori sopra il Patrimonio di questa Città di Palermo in grossissime somme, oggi per causa dell' abolizione, che ha seguito per detta rivoluzione quasi di tutte le gabelle di detta Città, come Vino, Farina, Carne, ed altri, sopra il quale corpo di gabelle si fondavano, e sostentavano le loro soggiogazioni, e con l'introito delle quali si dava sodisfazione a detti Soggiogatarj, già sono ridotti in estrema necessità, in grado che appena possono vivere, e somministrarsi il necessario sostegno: e per detta causa anco avendo *penitus* cessato ogni pubblico commercio, e contrattazione in questa Città, e Regno, restando ancora *penitus* esausto per le cause sudette l' erario di questo Ill. Senato, e ridotto in estrema calamità, di modo che questi puochi effetti, che gli sono restati, appena sono suffetturi per somministrare le spese, ed occorrenze necessarie di essa Città, quali sono state già regolate, moderate, e reformate al sommo, ed anco sono stati aboliti molti salarj a molti Ministri di detto

Ill.

Illustre Senato, di maniera che quasi tutto lo stato pubblico resta confuso: conoscendo S. E. esser conveniente, e necessario riponersi l'antico commercio, e conservarsi la pubblica pace, e quieto vivere; essendo estinte, ed abolite le sudette antiche gabelle; giacchè hanno detti Deputati con matura considerazione esaminato i modi, e nuove imposizioni più facili, per poter dar sodisfazione, se non intieramente a tutti detti Soggiogatarj, e persone interessate, almeno in parte; e nella sudetta conformità detto Eminentissimo avendo ordinato a questo Illustre Senato.

Abbiamo perciò fatto convocare per l'effetto sudetto le Signorie vostre, e voi onorati Cittadini, tanto pronti, e fedeli Vassalli di S. M., amatori del giusto, del pubblico, e quieto vivere di questa Città, proponendovi quanto siegue; ch'è il resultato della deliberazione di detta Giunta di Deputati eretta in questa così urgentissima necessità, e ch'è di tanto importante servizio di S. M. da che risulta non solo la conservazione di questa Città, ma di tutto questo fedelissimo Regno; al quale servizio sempre questa Città, e suoi fedelissimi popoli si sono mostrati prontissimi; e Noi più d'ogn'altro conosciamo l'obbligo, che tenghiamo, come fedeli Vassalli d'impiegar la robba, e la propria vita per lo Real servizio di S. M. C. nostro natural Padrone (che Dio guardi). Come crediamo, e ci persuadiamo senza dubbio, che ognuno delle Signorie Vostre, e voi onorati Cittadini stiate disposti, e prontissimi per far questo, e maggior servizio; come pure per riparare alle pubbliche, e proprie necessità; e per aggiutare tanti luoghi pii, persone necessitose, miserabili, ed altri poveri Cittadini con la sodisfazione della robba loro, e delle loro soggiogazioni, in quel miglior modo, più efficacemente, ed effettivamente, che si potrà, con le quali si vanno sostentando le loro famiglie, e gl'Ecclesiastici possono vacare al servizio divino, senza della quale sodisfazione resulterebbe l'universal rovina di questa Città, e Regno; che perciò vi si propongono gl'infrascritti arbitrj, e nuove imposizioni deliberate, e resultate dalla Giunta delli sudetti Deputati, e conferite con questo Illustre Senato

per

per pagarsi fino all' estinzione di tutto il credito di detti soggiogatarj, così di decurrendi, come di capitale, fin' alla totale sodisfazione di quelli, da pagarsi dal primo di Settembre prossimo venturo da ogni persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che sia, nemine exente, con l' infrascritte clausule, modi, e condizioni; e con precedere l' infrascritta licenza, confirmazione, e beneplacito della Santa Sede Apostolica, di S. E., e Real Patrimonio; acciò possano liberamente dire il loro parere; affinchè questi popoli, ed i nostri posteri possano sicuramente godere della vera quiete, abbondanza, e felicità di questa Città di Palermo, qual oggi sta oscurata, ed oppressa dalle presenti necessità, e turbolenze; quali arbitrii, ed impositioni sono gl' infrascrirti, cioè:

In primis doversi pagare da tutti universalmente, & nemine exente, oncia una sopra ogni botte di vino, che sarà prodotto nel territorio di essa, e nelli luoghi, che di consuetudine si comprendono in detto territorio, ed è stato solito entrare il Vino, quando l' Illustre Senato di questa Città ha serrato la tratta del vino di fuori territorio, ed entrerà in questa Città di Palermo, e da esigersi nelle porte di essa nella conformità, che disporrà l' infrascritta Deputazione: nec non da pagarsi per ogni botte di vino, prodotta in detto territorio, e luoghi come sopra, che si consumerà a minuto nelle taverne, magazini, o altri luoghi esistenti nel territorio di questa Città, nelli quali si venderà a minuto detto vino; da pagarsi con il modo, che detta Deputazione ordinerà.

Item oncia una, e tarì ventiquattro da doversi pagare da tutti universalmente, nemine exente, sopra ogni botte di vino, che entrerà in questa Città di fuor territorio di essa, e da esigersi nelle porte di essa Città; come anco da pagarsi per ogni botte di vino di fuor territorio, che si consumerà a minuto nelle taverne, magazini, ed altri luoghi, dove si venderà detto vino di fuori territorio a minuto, ed esistente nel territorio di essa Città.

Item tarì dodici da pagarsi universalmente da ogni persona, come sopra, & nemine exente, per ogni salma d' orzo, che entrerà in questa Città di Palermo, avendosi

per

Digitized by Google

per abolita, e cancellata in virtù della presente impoſizione, e gabella di tari dodici, che oggi ſi paga per ogni ſalma d'orzo, che entra in queſta; quale gabella di tari dodici, noviter imponenda, ſopra ogni ſalma d'orzo come ſopra, s'intenda impoſta, e ſi abbia da pagare ancora per quella quantità di orzi, i quali ſi riposaſſero, e conſervaſſero in qualſivoglia magazino, ò luogo eſiſtente nel territorio di queſta Città: eſcludendo però da detto orzo ripoſtato, e conſervato come ſopra, quella quantità, della quale veramente, e realmente il Padrone dell' orzo ſi voleſſe ſervire per ſemenza, con precedere le dovute diligenze, verifica, e licenza del Senato.

Item grana tre da pagarſi da qualſivoglia perſona come ſopra, & nemine exente, ſopra ogni rotolo di Carne di Genco, Bove, Majale, e Troja, che entreranno, o ſi macelleranno nelli pubblici macelli di queſta Città, ò che entreranno macellati nelle porte di eſſa Città; ed in queſto ſecondo caſo ſi dovranno pagare detti grana tre per ogni rotolo di carne di qualſivoglia ſorte di animali, che ſono in uſo di mangiarſi, eziandio vacche; eccettuato però il Porco, che può entrare franco per ſervizio di qualſivoglia Cittadino di queſta Città, conforme l'antico coſtume e conſuetudine di eſſa.

Item s'avrebbe da tornare a pagare come prima la impoſizione della gabella, che ſi ſolea pagare ſopra il peſce, con la forma, e per la ſomma, che Sua Eminenza con il voto del Tribunale del Real Patrimonio ha ordinato per ſuo atto Viceregio oggi; l'introiti della quale ſi dovranno pagare, come prima, all' Ill. Senato, per non eſſere queſta nuova impoſizione.

Item tarì ſei da pagarſi, come ſopra, per ogni rotolo di Tabacco, così ch'entrerà in queſta Città di Palermo da qualſivoglia luogo e parte, tanto dentro, quanto di fuori Regno, così in pampina, ſeu in corda, come peſto, e polverizzato; e da pagarſi ancora per ogni rotolo di Tabacco, che forſe ſi componeſſe, e producelſe in queſta Città di Palermo, e ſi vendeſſe in qualſivoglia bottega, e luogo di eſſa; da eſigerſi con la forma, e diſpoſizione, che giudicherà facile e conveniente; del-

ordinerà l' infrascritta Deputazione .

Item oncie quattro, e tarì ventiquattro, da pagarsi da qualsivoglia persona come sopra, & nemine exente, sopra ogni Carrozza, che tiene e camina al presente, ò caminerà in futuro in questa Città di Palermo, e suo territorio tirata da cavalli, ò mule; purchè ogni carrozza, che camina, ò caminerà, il Padrone di esse tenga per ogni una di esse carrozze, e loro servizio due mule, ò cavalli, per tirarle, e condurle: e se alcuna persona terrà per suo servizio due, o più carrozze, e per servizio di quelle non terrà più, che due animali, dovrà solo pagare per una sola carrozza, che camina o caminerà, e così rispettivamente secondo la quantità di animali, e carrozze, che terranno, e tengono per lo servizio, e tiro di detta carrozza una, o più, tirate da dué, ò quattro animali, secondo la qualità, e dignità delle persone, che terranno il tiro di quattro animali, per servizio però di una carrozza.

Item tarì diciotto da pagarsi da tutte, e qualsisiano persone, nemine exente, sopra ogni cantaro di olio, che entrerà in questa Città, da esigersi alle porte ed entrate di questa; necnon da pagarsi per ogni cantaro di olio di quelli, che si caveranno nelli trappeti esistenti in questa Città con la forma, che sarà benvista a detta Deputazione; con questo però, che detta imposizione di tarì diciotto per quella quantità d' olio, che si venderà a minuto in questa Città, e suo territorio, si debba esigere con l' avanzo di piccoli tre per ogni oncia d' olio, che si venderà a minuto, come sopra più del prezzo, che si venderà detto olio; a fin di applicare l' avanzo sopra detti tarì diciotto, sino alla somma, che importeranno detti piccoli tre per oncia d' olio, alla sodisfazione di detti Soggiogatarj, come sopra; ed in quanto alle murghe, ed olio ammelato di detti olii, che entreranno in questa Città di Palermo, ò si consumeranno nel suo territorio, dovranno pagare, cioè: le murghe à ragione di tarì sei per cantaro, e l' olio ammelato tarì dodici per ogni cantaro: quale eccettuazione d' olio ammelato, e murghe si debba intendere dal primo di Gennaro di ciaschedun' anno per causa, che

dal

dal principio del raccolto dell' olii fino a detto tempo non si può discernere la differenza di essi.

E finalmente tarì dodici da pagarsi da tutti, e qualsisiano persone, nemine exente, sopra ogni salma di farina, così di forte, come di majorca, che entrerà in questa Città, e di quella, che si consumerà nel territorio di essa.

Con espressa proibizione, che nessuna persona di qualsivoglia stato e condizione, che sia, quantunque privilegiata, Ecclesiastica, ò Secolare possa tenere centimolo sotto nessun pretesto in questa Città di Palermo, e suo territorio, senza espressa licenza in scriptis della detta Deputazione, ò del Gabelloto, che pro tempore farà, di detta imposizione di farina.

E perchè, per detta imposizione di tarì dodici sopra ogni salma di farina come sopra, ne verrebbe per necessaria conseguenza a mancare il peso del pane dal peso, che oggi è; che perciò per sollievamento delli Popoli di questa Città si ha conchiuso, che ogni comperadore di ogni cucchia di pane, così di forte come di majorca, debba pagare la cucchia di grana otto, grana nove, cioè: quello, che oggi vale grana otto, si venderà grana nove. E perchè il pane, che oggi si vende grana due con detta regola, si verrebbe a vendere grana due, e piccolo uno, e mezzo, il che sarebbe inconveniente, ed interesse per il comperadore, non trovandosi oggi nel Regno la moneta sengola di piccolo uno, nè maggiormente di mezzo piccolo; e così il beneficio della moneta resterebbe in conseguenza al venditore; si ha determinato, che detto pane di grana due per ogni uno si cali di peso, quanto può importare il valore di detto piccolo, e mezzo; il che sarà per lo comperadore un peso quasi insensibile; ò veramente, quando parerà all' Ill. Senato più espediente ed opportuno di calare il peso del pane indifferentemente, per quanto potrà importare la somma della detta imposizione di dodici tarì, che lo possano liberamente; con questo però, che nel caso, che detto Ill. Senato non delibererà calare il peso di detto pane, come sopra, in tal caso, che non si abbia ad alterare il peso del pane della

quantità, che oggi si trova, nella quale dovrà continuare senza diminuzione per anni dieci continui; obbligandosi il Senato di questa Città di Palermo per servizio delli suoi Popoli mantenere detto peso di detto pane, come oggi si trova, con il prezzo di quello stabilito da comprarsi per la provisione, e sostegno delli Popoli; tanto se si comprasse a prezzi cari, come mercati. E in caso, che detto Ill. Senato scalerà detto peso di pane alla rata e quantità, che potrà importare la sudetta imposizione di tarì dodici sopra ogni salma di farina, sia parimente obbligato detto Ill. Senato mantenere il peso di detto pane discalato nella medesima forma per anni dieci come sopra, pagandolo, come oggi si paga.

E perchè si spera con il favor di Dio nostro Signore, che in questi anni dieci futuri, e seguenti dovremo tutti essere consolati con buone raccolte, e doversi fare le provisioni delli frumenti da esso Senato a' prezzi ragionevoli, o mercati; e con qualche arbitrio, che detto Senato facesse, potrebbe facilmente succedere, che detto Senato venisse a conseguire ed alcanzare maggior benefizio di tarì dodici; in questo caso si ha determinato, che di detto benefizio in primo luogo se ne dovranno cavare, ed alcanzare scudi cinquantamille, i quali si dovranno destinare, applicare, e servire, così per far compre di detti frumenti, il che è molto necessario, e profittevole a questi Popoli; e con il sudetto cumulo si verrebbero a fare le compre di detto frumento assai a minor prezzo di quello, che si comprerebbero senza detto cumulo: come anco per servirsene, quod absit, per risarcimento dell' interesse, che potesse patire detto Senato per le compre di frumenti, ed altre vittovaglie in tempo di qualche mala annata; e che per sostegno delli Popoli fosse forzato comprare il frumento a maggior prezzo di quello, che si consumerà alla giornata. E tutto il restante del guadagno, che si potesse conseguire di detti buoni raccolti, si dovrà depositare nella Tavola di questa Città di Palermo per conto a parte, ad effetto di ricattarne tanti capitali di soggiogazioni, che deve detta Città con le

medesime condizioni ed obbligazioni di Pretore, e Giurati nomine proprio, come infra si dirà. E ben vero però, che se qualsivoglia Cittadino, e abitatore di questa Città di Palermo volesse macinar frumento, e di quello far pane per uso suo proprio, possa liberamente farlo, e macinarlo, con pagare detti tarì dodici per ogni salma.

Quali sudette nuove imposizioni, ed arbitrj di sopra espressati non siano, nè s'intendano surrogati in luogo delle gabelle, abolite come di sopra, ma nuovamente e volontariamente imposte.

E perchè restano già abolite le sudette gabelle di farina, vino, carne, ed altri introiti, delle quali o maggior parte di quelle con altri introiti erano state assegnate, e trasferite in dominio delli detti soggiogatarj, e per la loro sodisfazione alli Deputati eletti in virtù di diversi atti Viceregi, e confirme fatte in virtù di lettere Reali, esecutoriate in Regno sotto diverse giornate; per la recuperazione e distribuzione di dette gabelle ed introiti, che si depositavano nella Tavola di questa Città di due in due mesi, avendo cessato l'introiti delle sudette gabelle, ed effetti, ha cessato in conseguenza la causa finale e sostanza, nelle quali si appoggiava detta Deputazione; quella per conseguenza s'intenda estinta, ed abolita, conforme furono estinte, ed abolite dette antiche gabelle.

E perchè tutte le sudette imposizioni, arbitrj, e gabelle di sopra espresse s'hanno da pagare universalmente da tutte, e qualsisiano persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che siano, le quali avessero privilegio in corpore iuris clauso, quanto Reale, o Imperiale, o acquistato per mezzo di qualsivoglia prescrizione, etiam immemorabile; ed ancora da tutte, e qualsisiano persone Ecclesiastiche, così Regolari, come Secolari, le quali hanno espressamente consentito a dette imposizioni, riservato il beneplacito Apostolico, come per atto di consenso di detti Ecclesiastici, cioè del Capitolo, e Clero della Cattedrale di questa Città in Notar Giuseppe Martino Moscata a 26. del presente; del Capitolo, e Clero della Cappella Reale in detto Notaro a 27. del presente,

te; delli Chierici Regolari in Notar Pietro Candone, Notar ordinario di esso Senato a dì 10. del presente; e delli Chierici Secolari, e Parrochi di questa Città in detto Notaro di Candone oggi; nec non da tutte quelle persone, che tengono privilegio particolare dalla Sede Apostolica, delle quali si dovesse fare espressa menzione: per tanto le sudette impositioni, arbitrj, e gabelle s' intendano, e siano imposte, e si abbiano da esigere universalmente da tutte, e qualsisiano persone, nemine penitus exente, con doversi supplicare quanto prima riverentemente la Santa Sede Apostolica, acciò voglia benignamente dispensare, che siano, e s'intendano compresi nel pagamento di dette impositioni, arbitrj, e gabelle tutte le sudette persone Ecclesiastiche presenti, e future, così Regolari, come Secolari, ed altri, che avessero qualsivoglia privilegio, tanto in corpore juris clauso, quanto che l' abbiano acquistato con qualsivoglia privilegio della Sede Apostolica, o con qualsivoglia prescrizione, etiam immemorabile, nemine penitus exente; e con le clausole derogatorie, e derogatorie di derogatorie.

E con tutto che si arbitri, che la somma delle sudette impositioni non sia sussettura a sodisfare i Soggiogatarj delli suoi bimestri; ad ogni modo se resultasse con l' esperienza, che fosse sussettura, ed avanzasse qualche somma delli detti introiti, si dovranno applicare detti avanzi per estinguere in primo luogo il conto di posto della Tavola di questa Città, e poi in estinzione de' capitali di dette soggiogazioni.

E per decoro e rispetto, che si deve all'immunità Ecclesiastica, perchè in queste impositioni resti alcun vestigio di quella, in ricognizione delli suoi amplissimi privilegj; si propone, ed esortano le Signorie vostre, e voi onorati Cittadini, acciò vi dobbiate contentare, che dette Persone Ecclesiastiche, e Stato Ecclesiastico di questa Città, così Regolare, come Secolare debba restare esente, ed immune in qualche parte di dette gabelle imponende, a dispositione però, e come vorrà, ed ordinerà il detto Eminentissimo Signore Cardinal Trivulzio, e non altrimenti; giacchè con tale condizione dette persone Ecclesiastiche han dato detto loro consenso.

E

E per la retta amministrazione dell' introiti di dette gabelle imponende, e perchè sempre si debbano applicare, e convertire al detto fine destinato di soddisfare detti Soggiogatarj, e suoi bimestri, si avrà da eligere, e formare una Deputazione di persone di eminente virtù, e prudenza, la quale sia penitus distinta, e separata dal corpo di questo Senato, e dell' amministrazione degl' altri effetti spettanti al Senato, e Patrimonio di questa Città; la quale dovrà costare dell'infrascritto genere di Persone Deputate, cioè: l' Illustre Pretore, e Priore delli Spettabili Giurati, li quali de presenti sono, e pro tempore saranno: Due, cioè un Cavaliere, ed un Gentiluomo nati in questa Città di Palermo, Soggiogatarj, ed interessati, da eligersi per le Signorie vostre, e voi onorati Cittadini, nella conchiusione del presente Conseglio: Due persone religiose, una eligenda per lo Reverendo Capitolo della Cattedrale di questa Città per voti secreti, omni futuro tempore, purchè sia uno delli Reverendi Canonici di detta Cattedrale e Capitolo: e l' altra persona Ecclesiastica da eligersi per sua Eminenza per conto delle persone Ecclesiastiche Regolari: E finalmente uno delli Reverendi Parrochi di questa Città, da eligersi per voti secreti dall' altri Parochi di questa Città, nella conformità di detti atti di consento.

I quali Deputati dovranno amministrare l' introiti di dette gabelle, e queste ingabellare; (non alterando però la ragione delli grani toccanti per dette ingabellazioni così all' Illustre Senato, come all' Ill. Pretore;) tenerle in credenzaria, come il caso porterà, ricuperando l' introiti e proventi di quelle, ed a detta recuperazione, ed amministrazione vacare con ogni esquisita diligenza. Quali introiti debbano depositare, e far depositare nella Tavola di questa Città a nome di detta Deputazione; e per ogni bimestre sia obbligato questo Illustre Senato fare spedire mandato generale a tutti i Soggiogatarj di quella somma, che importerà il bimestre, diretto a detta Deputazione, la quale in esecuzione di esso dovrà in piede di detto mandato far polizza diretta alli Governatori della Tavola dell'istessa somma contenuta in detto mandato, per pagare, e sodisfare detti Soggiogatarj in detto mandato

con-

contenuti; e così ſucceſſivamente oſſervare con ogni puntualità per ogni bimeſtre futuro.

E che in neſſun caſo, in neſſun tempo, ne ſotto qualſivoglia preteſto, e per qualſivoglia cauſa, benchè urgente, ed urgentiſſima, cogitata, incogitata, ed incogitabile, etiam di ordine di ſua Eminenza, e di qualſivoglia altro Reggitore, che pro tempore ſarà, l' introiti ed effetti delle ſudette gabelle, ed impoſizioni, ſi poſſano in altro uſo convertire, ed applicare, ne ſpendere, ne permettere detti Deputati, ne detto Senato, che ſi convertano, e ſpendano ad altro effetto, ſe non tantum, & dumtaxat ad effetto di ſodisfare detti Soggiogatarj, e non altrimenti, nè in altro modo. E per tal fine dette impoſizioni, ed introiti s' intendano, e ſiano in virtù del preſente, dati inſolutum a detti Soggiogatarj, con tutte le clauſole della traslatazione del dominio, e poſſeſſione di quelli omni meliori modo; ed in caso di controvenzione in tutto, o in parte, detti Deputati ſiano obbligati, e tenuti de proprio, & inſolidum, come anco l' Illuſtre Pretore, e Spettabili Giurati preſenti, e che pro tempore ſaranno.

Le ſudette gabelle da imponerſi nella forma come ſopra, & nemine exente, s' intendano, e ſiano impoſte; in quanto alle perſone Eccleſiaſtiche, così Secolari, come Regolari, con preciſa condizione che, in caſo che qualſivoglia altra perſona, tanto Religioſa, come Secolare, o Regolare, o qualſivoglia Conſigliere, e Miniſtro, Gente di guerra, di terra o di mare, come ſivoglia privilegiata, e di qualſivoglia dignità ſuperiore, etiam che foſſero l' Eccellentiſſimi Vicere preſente, e che pro tempore ſaranno, che governano, e governeranno queſto Regno; etiam che foſſero perſone diſcendenti di ſangue Regio, le quali in qualſivoglia modo foſſero eſenti, o che ſotto qualſivoglia titolo, o preteſto otteneſſero e godeſſero alcuna franchezza, o immunità di dette impoſizioni e gabelle in tutto, o in parte, l' iſteſſa immunità s' intenda, e ſia concessa al Capitolo, e Clero ſecolare, e Regolare di queſta Città di Palermo, e ſuo territorio; ed in questa conformità detto Eminentiſſimo ha fatto atto oggi per via del Tribunale del Real Patrimonio, e come meglio per quello ſi contiene.

Digitized by Google

Item, che gl' introiti della gabella di piscione, filetti, lingue di genco, e buoi, e di fegatali di porci, e troje, quali oggi si trovano assegnati dall' Ill. Senato alli Deputati di Piazza, per la sodisfazione del prezzo ed interesse de' loro officj; sodisfatti che saranno detti Deputati di Piazza in qualsivoglia maniera, l' introiti di detta gabella si dovranno applicare e convertire alla sudetta sodisfazione di Soggiogatarj; unendo detti introiti di detta gabella con l' introiti delle sudette nuove gabelle, ed impositioni.

E finalmente, che la sodisfazione e pagamento, che si avrà da fare a detti Soggiogatarj sopra detti introiti per ogni bimestre, si farà con l' infrascritta regola, ordinazione, graduazione, e discalo, cioè: alli Signori Cittadini di questa Città di Palermo, e tutti i Monasterj, Chiese, ed Opere pie esistenti in questa Città di Palermo, si dovranno pagare le loro soggiogazioni alla ragione del quattro per cento; ed a tutti gl'altri Soggiogatarj Regnicoli di questo Regno di Sicilia alla ragione del tre e mezzo per cento; e finalmente alli Forastieri, che non sono regnicoli, alla ragione del tre per cento; per giudicarsi dal calcolo, che gl'introiti di tutte le sudette gabelle ed effetti non possano essere suffecturi alla sodisfazione di tutti detti Soggiogatarj alla ragione del cinque per cento, conforme prima per ogni bimestre, innanzi l' abolizione di dette antiche gabelle, si pagavano, e sodisfacevano.

E parimente, che tutte quelle persone Soggiogatarie, tanto Ecclesiastiche, quanto Secolari, che dal primo di Settembre 6. Indizione mille sei cento trenta sei, per tutt' oggi a questa parte, avranno subintrato in luogo di altri Soggiogatarj; ed a cui la Città di Palermo avesse fatto le soggiogazioni, ad effetto di ricattare da potere delli Soggiogatarj antichi, subintrandoli in luogo di quelli; a questi tali Soggiogatarj si dovranno pagare le loro soggiogazioni, cioè: alli Cittadini di Palermo, ed alle Chiese, Monasterj, ed altre Opere pie, esistenti in questa Città di Palermo, e suo territorio, alla ragione del tre per cento; alli Regnicoli alla ragione del due e mezzo per cento; ed alli Forastieri alla ragione del due per cento;

Digitized by Google

E questo Senato si offerisce prontissimo a tutte e qualsivogliano persone, che volessero abitare in questa Città, spedirle privilegio di Cittadino; per dover poi godere del beneficio del meno discalo di dette soggiogazioni come sopra, e come lo gode ogn'altro Cittadino, conforme al solito; elasso però il quinquennio dell'abitazione.

Risposta del Sindaco, il Signor D. Francesco Zummo, letta da Francesco Serio Attuario.

ILLUSTRISSIMO SENATO.

L'Eminentissimo Principe Cardinal Trivulzio Luogotenente, e Capitan Generale in questo Regno per Sua Maestà, per riparare alle pubbliche calamità e miserie, in cui si trova tutto questo Regno, ed in particolare questa Città di Palermo, e questi fedelissimi Popoli; per causa dell'abolizione delle gabelle di Farina, Carne, Vino, ed altri, seguita per le turbolenze passate, avendosi benignamente compiaciuto consolare questi fedelissimi Popoli di questa Città di Palermo, per la continua, e gagliarda istanza gli han fatto per un loro memoriale, con concedergli, che si potessero eligere persone deputate di valore, e retta conscienza, perchè potessero maturamente deliberare l'imposizioni, arbitrj, gabelle, ed espedienti, che loro paressero moderate, e non rigorose, sopra il commestibile e potabile, che si consuma in questa Città di Palermo, o sopra altre mercanzie, che in quella si fanno, per riparare in parte il danno notabile, che ha seguito con universal penuria, e miseria per causa di detta abolizione; e non avendosi potuto più sodisfare alli Soggiogatarj di questo Illust. Senato, di che è seguita la povertà e miseria di tutte quasi le famiglie delli Cittadini, ed Abitatori, Monasterj, Conventi, e Opere pie di questa Città, e quasi di tutto il Regno; avendo cessato dell'intutto il pubblico commercio, contrattazione, e Magistrj, con i quali si sostentavano questi Popoli, e Maestranze onorate di questa Città. Ed avendo detta Giunta di Deputati delibetato l'imposizione delle gabelle ed arbitrj da

pa-

pagarsi da tutti, nemine exente, dal primo di Settembre proſſimo venturo, già propoſti, e da detta Giunta prima conſultati con queſto Illuſtr. Senato, e dato parte a detto Eminentissimo. Convenendo, ed eſſendo neceſſario darſi rimedio alli preſenti, ed urgentiſſimi biſogni, detto Principe Eminentissimo Cardinal Trivulzio ſpinto dallo zelo del ſervizio di Dio, di Sua Maeſtà, e bene pubblico, ha rimeſſo ed ordinato alle VV. SS. Ill., perſone altrettanto circoſpette, di ſomma ed eminente virtù, e zelanti del ſervizio di noſtro Signore Dio, di Sua Maestà, e di questa Città, la eſecuzione di quello ha riſoluto detta Giunta di Deputati, che han deliberato detti arbitrj, eſpedienti, gabelle, ed imposizioni proposti meno dannosi alli Popoli fedeliſſimi di questa Città, con le quali ſi poſſa dar ſodisfazione in tutto, o in parte alli ſudetti Soggiogatarj. Perciò ſono di parere, che s' impongano l' infraſcritte impoſizioni, ed arbitrj, ſeu gabelle del modo infraſcritto, cioè.

Che ſi debbano pagare univerſalmente, fino alla totale ſodisfazione di detti Soggiogatarj così de' decorrendi, come di capitale, da tutte, e qualsisiano perſone di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione, che ſia etiam Eccleſiaſtica, così Regolari come Secolari, ed altre persone franche, che avessero qualſivoglia privilegio, tanto in corpore juris clauſo, quanto ottenuto della Sede Apoſtolica, Reale, o Imperiale, o che l' aveſſero acquiſtato per mezzo di qualſivoglia preſcrizione di tempo, etiam immemorabile, & nemine exente, dal primo di Settembre proſſimo venturo; con doverſi quanto prima ſupplicare riverentemente a Sua Santità, per ottenere conferma licenza, e beneplacito delle ſudette impoſizioni, peſi, e gabelle, nemine penitus atque penitus exente, l' infraſcritte impoſizioni cioè: oncia una ſopra ogni botte di Vino, che ſarà prodotto nel territorio di eſſa Città, e nelli luoghi, che di consuetudine ſi comprendono in detto territorio, ed è ſtato ſolito entrare il Vino, quando questo Illuſtre Senato ha ſorrato la tratta del Vino fuori territorio, e che entrerà in questa Città di Palermo; e da

esigersi nelle porte di essa nella conformità, che disporrà l'infrascritta Deputazione; nec non da pagarsi detta gabella per ogni botte di Vino, prodotto in detto territorio e luoghi ut supra, che si consumerà a minuto nelle taverne, magazini, o altri luoghi esistenti nel territorio di questa Città, nelli quali si venderà a minuto detto Vino; da pagarsi con il modo, che detta Deputazione ordinerà.

S'impongano di più oncia una, e tarì ventiquattro, nemine exente, sopra ogni botte di Vino, che entrerà in questa Città di fuori territorio di essa, e da esigersi nelle porte; come anco per ogni botte di Vino di fuori territorio, che si consumerà a minuto nelle Taverne, Magazini, ed altri luoghi esistenti nel territorio di questa Città, dove si venderà detto Vino di fuori territorio a minuto.

Sono di parere, che di più s' impongano tarì dodici per ogni salma d' Orzo, che entrerà in questa Città, da pagarsi da ogn' uno, nemine exente; avendosi però prima per abolita e cancellata in virtù del presente Conseglio la imposizione, e gabella di tarì dodici, che oggi si paga per ogni salma d' Orzo, che entra in questa Città: quale gabella di tarì dodici, noviter imponenda, sopra ogni salma d'Orzo, come sopra, s' abbia da pagare anco per quella quantità d' Orzi, i quali si riposassero, e conservassero in qualsivoglia Magazino o luogo esistente nel territorio di questa Città; esclusa però da detta quantità d'Orzo riposata, e conservata come sopra, tutta quella somma e quantità d' Orzo, che veramente e realmente i Padroni di quello si volessero servire per semenza; ma con precedere prima le dovute diligenze, verifica, e licenza dell'infrascritta Deputazione.

Di più sono di parere, che s' impongano grana tré da doversi pagare per qualsivoglia persona come sopra, & nemine exente, sopra ogni rotolo di Carne di Genco, Bove, Majale, e Troja, che entreranno, o si macelleranno nelli pubblici macelli di questa Città: e di quelli ancora, che entreranno macellati nelle porte di questa Città; ed in questo secondo caso si dovranno pagare

Digitized by Google

gare detti grana tre per ogni rotolo di Carne di qualsivoglia sorte d' animali, che sono in uso di mangiarsi etiam di Vacca; eccettuando però il privilegio, e l' antica consuetudine e costume di questa Città a favore, e beneficio di qualsivoglia Cittadino di essa, che volesse entrare un Porco per ogn' uno, per uso e servizio proprio, e della sua famiglia.

Sono anco di parere, che si debba tornare a pagare come prima l' imposizione della gabella, che si solea pagare sopra il Pesce, con la forma e per la somma, che Sua Eminenza con il voto del Tribunale del Real Patrimonio ha ordinato per suo atto Viceregio oggi: l' introiti della quale si dovranno pagare, come prima, all' Illustre Senato, per non essere questa nuova imposizione.

Di più sono di parere, che s' impongano tari sei sopra ogni rotolo di Tabacco, da pagarsi come sopra, nemine exente, così di quello, che entrerà in questa Città di Palermo da qualsivoglia luogo e parte, tanto d' infra, quanto di fuori questo Regno, così in pampina seu in corda, come pesto e polverizzato: quale imposizione si avrà da pagare ancora per ogni rotolo di Tabacco, che forse si componesse, o si producesse in questa Città di Palermo, e quello si vendesse in grosso, o a minuto in qualsivoglia bottega, e luogo esistente in questa Città; quale esigenza si dovrà fare con la disposizione ed ordine, che giudicherà più facile e conveniente la detta Deputazione.

E di più sono anco di parere, che si debbano imponere oncie quattro, e tari ventiquattro, da pagarsi da qualsivoglia persona come sopra, & nemine exente, sopra ogni carrozza, che tiene, e camina al presente, o terrà o caminerà in futurum in questa Città di Palermo, e suo territorio, tirata da cavalli, o mule; purchè ogni carrozza, che camina, o caminerà, o che si tiene e si terrà, il Padrone, o quello, che la tiene, terrà e tiene per ogn' una di dette carrozze, e loro servizio due mule, o cavalli, per tirarle e condurle. E ben vero, che se alcuna persona tiene o

terrà per ſuo ſervizio, o per altro fine più carrozze, e per tiro di quelle non terrà più, che due animali, dovrà ſolo pagare per una ſola carrozza, che camina, o caminerà, e non per più carrozze; e così reſpettivamente avrà da pagare ſecondo la quantità d' animali, e carrozze, che terranno, o tengono per lo ſervizio, e tiro di detta carrozza una, o più, tirate da due, o quattro animali, ſecondo la qualità di quattro, o ſei animali per ſervizio di una carrozza. E per facilitare l' esigenza di detta imposizione, ed evitare le frodi, ogni perſona, che tiene o terrà una, o più di dette carrozze, sia obbligata quelle rivelare nell'officio delli Spettabili Giurati di queſto Illuſtre Senato infra termino; e ſotto la pena arbitranda per Sua Eminenza, di che si dovrà promulgare Bando pubblico.

Sono anche di parere, che s' impongano tarì diciotto da pagarsi per qualsivoglia perſona, nemine exente come ſopra, ſopra ogni cantaro d' Olio, che entrerà in queſta Città da qualsivoglia parte, così infra, come fuori di queſto Regno, quale imposizione si dovrà esigere nelle porte ed entrate di queſta Città; e si dovrà ancora pagare detta imposizione ſopra ogni cantaro d' Olio, che si caverà, o a piedi, o nelli trappeti esistenti in questa Città con la forma, che ſarà benvista a questo Illustre Senato: con questo però, che detta imposizione di tarì diciotto per quella quantità d' Olio, che si venderà a minuto in questa Città, e ſuo territorio, si debba esigere con l' augumento di piccoli tre più del prezzo, che si venderà detto Olio per ogn' onza d' Olio, che si venderà a minuto come ſopra; a fine d' applicare l' avanzo ſopra detti tarì diciotto, sino alla ſomma, che importeranno detti piccoli tre per oncia d' Olio, alla ſodisfazione di detti Soggiogatarj, come ſopra. Ed in quanto alle murghe di detto Olio, ed Olio ammelato, che entreranno nel ſuo territorio, dovranno pagare, cioè: le murghe tarì ſei per ogni cantaro, e l' Olio ammelato tarì dodici per ogni cantaro: qual eccettuazione d' Olii ammelati, e murghe si debba intendere dal primo di Gennaro di ciaſchedun anno per cau-

Digitized by Google

sa, che dal principio del raccolto degl' Olii sino a detto tempo non si puo discernere la differenza di essi.

E finalmente son di parere, che s' impongano tarì dodici da pagarsi, nemine exente, sopra ogni salma di farina, così di forte, come di majorca, che entrerà in questa Città; come anco di quella, che in qualsivoglia modo si consumerà nel territorio di essa.

Con espressa proibizione, che nessuna persona di qualsivoglia stato grado e condizione, che sia, quantunque privilegiata, Ecclesiastica, o Secolare, possa sotto nessun pretesto tenere centimolo in questa Città di Palermo, e suo territorio, senza espressa licenza in scriptis della sudetta Deputazione, o del gabelloto, che pro tempore sarà, di detta imposizione di farina. Di qualsivoglia proibizione si contenterà la Deputazione far buttare Bando pubblico, sotto pene rigorose, e con la disposizione, che meglio giudicherà convenire a detta Deputazione.

E perchè la sudetta imposizione di tarì dodici sopra ogni salma di farina verrà a portare necessaria conseguenza di doversi mancare il peso del pane della forma e peso, che oggi sta; perciò stimo conveniente per la consolazione, e sollievamento di questi fedelissimi Popoli, che ogni comperatore di ogni cucchia di pane, così di forte come di majorca, debba pagare in comprare la cucchia di grana otto, grana nove, cioè: quello pane, che oggi vale grana otto, si venderà grana nove, e quello pane, chè oggi vale grana quattro, si venderà grana quattro, e piccoli tre. E perchè il pane, che oggi si vende grana due, con detta regola, e prezzo si verrebbe a vendere grana due, e piccolo uno e mezzo, di che resulterebbe inconveniente ed interesse al comperatore, perchè non corre oggi la moneta singola di piccolo uno, nè vi è, nè vi fù mai moneta in questo Regno di mezzo piccolo, ma la più minima moneta, che corre, è di piccoli tre; e così il beneficio della moneta di un piccolo e mezzo sopra il pane, che oggi si vende grana due, resterebbe al venditore; come pure potrà resultare, che detto pane di grana due per ogn-uno si debba calare di peso per la rata, che potrà importare il valore di detto piccolo e mezzo, che così resterà per lo com-

pra-

peratore un peso quasi insensibile; o veramente son di parere, che quando stimerà questo Illustre Senato più espediente ed opportuno al beneficio di questi Popoli, e loro commodo, di minorare il peso del pane indifferentemente, per quanto potrà importare la somma della detta imposizione di tarì dodici, che lo possa liberamente fare. E con tutto questo son di parere, che nel caso, che questo Illustre Senato non deliberarà bassare il peso di detto pane, come sopra, in tal caso si averà da eseguire senza alterare e diminuire il peso del pane della quantità, e peso, che oggi si trova, e si vende in questa Città; qual peso, in che oggi si trova detto pane, son di parere debba continuare senza diminuzione alcuna per lo spazio di anni dieci futuri, e continui; con obbligo di questo Illustrissimo Senato di mantenere detto peso, come oggi si trova, e con il prezzo di quello stabilito, come sopra, per servizio di questo Illustre Senato in detti anni dieci prossimi futuri per la provisione, e sostegno di questi Popoli; così se si comprerà a prezzi mercati, come se si comprerà a prezzi cari. Ed in caso che, detto Illustre Senato discalerà detto peso di pane alla rata e quantità, che potrà importare la sudetta imposizione di tarì dodici sopra ogni salma di farina, sia parimente obbligato detto Illust. Senato mantenere il peso di detto pane discalato nella medesima forma per anni dieci, pagandolo, come oggi si paga.

E perchè si spera nella misericordia di Dio Nostro Signore, che in questi anni dieci prossimi futuri resteremo consolati con buone raccolte: Per tanto sono di parere, che le provisioni delli frumenti, da farsi per esso Senato per sostegno di questi Popoli, si faranno a prezzi ragionevoli, o mercati; e con qualche arbitrio, che si facesse da questo Illustre Senato con la vigilanza, diligenza, e zelo del servizio di Dio, S. M., e bene pubblico facilmente potrebbe risultare qualche avanzo, ed alcanzare alcun beneficio considerabile più di detti tarì dodici: parmi ragionevole e conveniente, che tutto quel beneficio ed avanzo, che si potrà cavare ed alcanzare, in primo luogo si debba applicare, e destinare, cioè: scudi cinquantamila, così per far compra di detti frumenti

per

per le provisioni necessarie di questi Popoli, qualisfaranno assai di minor prezzo di quello, che li frumenti si comprerebbero senza detto cumolo: come ancora per potersi servire di quelli per risarcimento degl'interessi, che questo Illustr. Senato potesse forse patire, per le compre fatte de' frumenti, ed altre vittovaglie, in tempo di qualche malo raccolto; e che per sostegno di questi Popoli fosse costretto questo Illustr. Senato comprare il frumento, ed altre vittovaglie, a maggior prezzo di quello, che si consumerà alla giornata. E tutto il restante del guadagno ed avanzo che si potesse conseguire dalli buoni ritratti, ed arbitrj, come si spera dalla gran misericordia di Dio, sono di parere si debba depositare nella Tavola di questa Città di Palermo, per conto à parte, e quelli applicarsi e convertirsi in esonerazione, e ricatto di tanti capitali di soggiogazioni, con le medesime condizioni, ed obligazioni dell' Ill. Pretore, e Spettabili Giurati, nomine proprio, come infra si dirà.

E ben vero, che son di parere, che quando qualsivoglia Cittadino, e abitatore di questa Città di Palermo volesse macinare frumento, e di quello fari pane per uso proprio, e della propria famiglia, possa liberamente farlo, e macinarlo; con pagare però detti tarì dodici d' imposizione, che si pagano sopra ogni salma di farina, come sopra.

Parendomi ancora giusto e conveniente, che li sopradetti arbitrj, e nuove imposizioni di sopra espressate, non siano, nè s' intendano mai surrogate in luogo delle sudette gabelle antiche di farina, carne, vino, ed altre già abolite, come sopra; ma s' intendano, e siano nuovamente e volontariamente imposte.

E per conseguenza avendo cessato, e restando abolite dette antiche gabelle, e fatte le presenti nuove imposizioni, ed arbitrj, si dia per abolita, ed estinta l' antica Deputazione, che fù eletta per atti Viceregj, e lettere Reali per l' amministrazione di dette antiche gabelle abolite, e distribuzioni dell' introiti di quelle. Sono anco di parere, e stimo necessario; giacchè dette gabelle, ed imposizioni, si dovranno esigere da tutte, e qualsisiano persone, co-

meſivogliano privilegiate, ed eſenti, Eccleſiaſtici, così Regolari, come Secolari, i quali per lo bene pubblico, come anco per conſeguire ed eſigere le loro ſoggiogazioni, che tengono ſopra il Patrimonio di questo Ill. Senato in groſſiſſime ſomme, ſenza le quali non ſi poſſono ſostentare, nè vacare al Divino Servizio, che quanto prima, e con la maggior ſollecitudine ed efficacia poſſibile da parte di questo Ill. Senato, e Deputazione, si rappreſentino alla Santa Sede Apostolica le urgentiſſime neceſsità e miſerie, in cui si ritrova questa Città, e ſuoi Popoli, e tutto il Regno, per l'abolizione di dette antiche gabelle, e revoluzioni di Popoli, già ſeguite, riverentemente ſupplicandola, che stante il conſenſo delle ſopradette perſone Ecclesiastiche, così Regolari, come Secolari, voglia benignamente inchinarsi, a concorrere come Padre univerſale al ſollievamento dell' oppreſſione di questi Popoli, e di tutto questo Regno, in diſpenſare con il ſuo beneplacito, che in queſte impoſizioni, arbitrj, e gabelle s' intendano, e ſiano compreſe, e non eſenti tutte le ſudette perſone Eccleſiaſtiche, Regolari, e Secolari preſenti, e future, e tutto lo ſtato Eccleſiaſtico di queſta Città, ed altri, che aveſſero qualſivoglia privilegio tanto in corpore juris clauſo, quanto dalla Santa Sede Apoſtolica, o per qualſivoglia preſcrizione, etiam immemorabile, nemine penitus exente, con le clauſole derogatorie, e derogatorie di derogatorie; e con quel più efficace modo e forma, che la benignità, carità, e paterno zelo, come anco lo Spirito Santo ci inſpirerà e detterà eſſer più conveniente, per poterſi riparare a tante noſtre miſerie.

E perchè ſi giudica, e ſi arbitra veriſimilmente, che la ſomma delle ſudette impoſizioni, gabelle, ed arbitrj non ſia ſufficiente a ſodisfare i Soggiogatarj delli ſuoi bimeſtri; ad ogni modo ſi potrebbe dar caſo, che con l'eſperienza riſultaſſe, che la ſomma foſſe ſufficiente, anzi che forſe avanzaſſe qualche ſomma delli ſudetti introiti; ſono perciò di parere, che gl' avanzi di detti introiti ſi debbano applicare, in primo luogo per l'eſtinzione del conto di poſto della Tavola di queſta Città; e poi in

estin-

destinazione di capitali di dette soggiogazioni.

Sono anco di parere, che attento il rispetto, che sempre ha avuto questo Ill. Senato al decoro, che si deve allo stato Ecclesiastico, ed alli privilegj della sua immunità, che in queste imposizioni, arbitrj, e gabelle debba restare, a favore di detto stato, e persone Ecclesiastiche, alcun contrasegno, ricognizione, e vestigio di detta immunità; e che le persone Ecclesiastiche, così Regolari, come Secolari di questa Città, debbano restare esenti ed immuni dal pagamento di qualche parte di dette gabelle ed imposizioni, conforme alle disposizioni volontà ed ordine dell' Eminentissimo Principe Cardinal Trivulzio, e non altrimenti; giacchè con detta condizione ancora dette persone Ecclesiastiche han dato il detto loro assenso.

E perchè possi sicuramente, con stabilimento e sicurezza risultare il fine delle sudette imposizioni, e sodisfazioni di detti Soggiogatarj per lo sollievamento, e risarcimento de' danni patiti da questi Popoli, e da tutto questo fedelissimo Regno; son di parere, che si debba formare ed eligere una Deputazione di persone di eminente virtù e prudenza per la retta amministrazione dell' introiti di dette imposizioni, gabelle, ed arbitrj; la qual Deputazione, sia, e debba essere, penitus distinta e separata dal corpo di questo Ill. Senato, e dall' amministrazione degl' altri effetti spettanti al Patrimonio di questa Città: la qual Deputazione sono di parere, che dovrà costare dell' infrascritto genere di persone deputate, cioè: l' Ill. Pretore, e Priore delli Spettabili Giurati, i quali de presenti sono, e pro tempore saranno in perpetuum: un Cavaliere, ed un Gentiluomo nati in questa Città di Palermo, Soggiogatarj, ed interessati, da eligersi da questi Signori, ed onorati Cittadini congregati nella conchiusione del presente Conseglio; ed a me pare, che debbano essere Don Alessandro Maria Vanni, e Pietro Crispo: due persone Religiose di virtù e prudenza, cioè: una al eligenda per lo Reverendo Capitolo della Cattedrale di questa Città, per voti secreti omni futuro tempore, purchè sia uno delli Reve-

rendi Canonici di detta Cattedrale, e Capitulare; ed altra perſona Eccleſiastica da eligerſi per Sua Eminenza per conto delle perſone Eccleſiastiche Regolari: e finalmente uno delli Reverendi Parrochi di questa Città, da eligersi per voti ſecreti in perpetuum dagl' altri Parrochi di eſſa, nella conformità di detti atti di conſenſo.

Li ſudetti Deputati, ſon di parere, dovranno amministrare l' introiti di dette gabelle, e queste ingabellare, non alterando più la ragione delli grani toccanti per detta ingabellazione, cosi all' Ill. Senato, come all' Ill. Pretore, o tenerle in credenzaria, conforme il caſo porterà; ricuperare gl' introiti, e proventi di eſſe; e vacare con ogni ſquisita diligenza, come si ſpera da perſone di tal qualità, alla recuperazione, ed amministrazione di quelle.

Quali introiti dovranno depositare, e far depositare dalli Gabelloti, e Collettori per ogni decina nella Tavola di questa Città a nome di detta Deputazione; e per ogni bimestre sia obbligato questo Ill. Senato fare ſpedire mandato generale a tutti li Soggiogatarj di quella ſomma, che importerà il bimestre, diretto a detta Deputazione; la quale in eſecuzione di eſſo dovrà in piede di detto mandato far polizza diretta alli Governadori della Tavola dell'iſteſſa ſomma contenuta in detto mandato, per pagare e ſodisfare detti Soggiogatarj in detto mandato contenuti.

Son anco di parere, che in neſſun caſo, ed in neſſun tempo, ne ſotto qualſivoglia preteſto, e per qualſivoglia cauſa, benchè urgente e urgentiſſima, cogitata, incogitata, e incogitabile, etiam di ordine di Sua Eminenza, o di altro qualſivoglia Reggitore, che pro tempore ſarà, l' introiti, effetti, e proventi delle ſudette Gabelle, impoſizioni, ed arbitrj ſi poſſano in altro uſo convertire, applicare, e ſpendere; ne permettere detti Deputati, ne queſto Illuſtre Senato, che ſi possano convertire, ne ſpendere ad altro effetto, ſe non tantum, & dumtaxat al fine di ſodisfare detti Soggiogatarj, e non altrimente, ne in altro modo.

E ſon di parere, che per tal fine le dette impoſizioni ed introiti di quelle ſi debbano, e s' intendano per lo presente date inſolutum a detti Soggiogatarj, con

tut-

tutte le clausole della translazione di dominio, e possessione di quelle omni meliori modo; come anco sono di parere, che in caso di qualsivoglia controvenzione dell' anzidetto li sudetti Deputati siano e s' intendano obbligati e tenuti de proprio, & insolidum, come anco l' Illustre Pretore, e Spettabili Giurati presenti, e che pro tempore saranno.

Sono anco di parere, che per corrispondenza e riguardo della pronta volontà, che han mostrato le persone Ecclesiastiche, Regolari, e Secolari di questa Città, per aver consentito alle dette imposizioni, habito beneplacito Apostolico, e per rimediare con la carità ordinata alli proprj loro interessi, come anco di tutti i Cittadini, e Popoli di questa Città, e di questo Regno; perchè siino sicuri, che dette imposizioni si dovranno sempre esigere indifferentemente da tutte, e qualsisiano persone in qualsivoglia modo privilegiate, e privilegiatissime, nemine penitùs exente, che, in caso che qualsivoglia altra persona, tanto Religiosa, come Secolare ò Regolare, ò qualsivoglia Ministro, ò Consigliere, Gente di guerra, di terra ò di mare, comesivoglia privilegiato e di qualsivoglia dignità superiore, etiam che fossero gl' Eccellentissimi Vicere, presente, e che pro tempore saranno, che governano ò governeranno questo Regno; etiam che fossero Persone dipendenti del sangue Regio, i quali in qualsivoglia modo fossero esenti, o che sotto qualsivoglia titolo o pretesto ottenessero, o godessero alcuna franchezza o immunità di dette imposizioni, ò gabelle, o in tutto, ò in parte; l' istessa immunità s' intenda, e sia anco concessa al Capitolo, e Clero Secolare e Regolare di questa Città di Palermo, e suo Territorio; ed in detta conformità detto Eminentissimo ha fatto atto oggi per via del Tribunale del Real Patrimonio, come meglio in quello si contiene.

E per facilitarsi la sodisfazione delli detti Soggiogatarj, ed accrescere altri effetti dell' introiti delle sudette imposizioni, sono anco di parere, che l' introiti della gabella di Piscioni, Filetti, e Lingue di Genco, e Buoi, e Fegatali di Porci, e Troje, quali oggi si trovano as-

aſsegnati da queſto Illuſtre Senato alli Deputati di Piazza, per la ſodisfazione degl' intereſsi, e prezzo, che hanno ſpeſo per compra di detti officj di Deputati di Piazza; ſodisfatti che ſaranno eſsi Deputati in qualſivoglia maniera, l' introiti di detta gabella ſi debbano applicare e convertire alle ſodisfazioni di detti Soggiogatarj; unendo detti introiti di detta gabella con l' altri introiti delle ſudette nuove gabelle, ed impoſizioni.

E perchè come ſi è detto di ſopra, per averſi fatto giudizio, che l' introiti di tutte le ſudette gabelle, ed effetti non poſſano corriſpondere alla total ſodisfazione di detti Soggiogatarj, alla ragione di cinque per cento conforme prima, per ogni bimeſtre, ed innanzi l' abolizione di dette antiche gabelle ſi pagavano, e ſodisfacevano: Perciò ſono di parere, che il pagamento, che ſi avrà da fare a detti Soggiogatarj ſopra detti introiti per ogni bimeſtre, ſi abbia da fare con l' infraſcritta regola, ordine, e graduazione, e diſcalo, cioè; alli Soggiogatarj, che ſono Cittadini di queſta Città di Palermo, e tutti i Monaſterj, Chieſe, ed Opere pie eſiſtenti in queſta Città e Territorio, si debbano pagare le loro Soggiogazioni alla ragione del quattro per cento, in riguardo che detti Cittadini ſono figli di queſta Città, e come anco, perchè queſti tali Cittadini ò hanno loro ſteſsi, ò ſuoi antenati per molto ſpazio di tempo ſoſtenuto il peſo delle gabelle paſſate, ò probabilmente, e veriſimilmente la maggior parte di eſsi lo ſoſterrà, e pagherà per l' avvenire. Agl' altri Soggiogatarj Regnicoli di queſto Regno di Sicilia, che si debbano pagare le loro Soggiogazioni a la ragione di trè e mezzo per cento. E finalmente alli Foreſtieri, che non ſono Regnicoli, ſono di parere, che ſi debbano pagare le loro Soggiogazioni, alla ragione del trè per cento.

E finalmente ſon di parere, che a tutte quelle perſone, Soggiogatarj Eccleſiaſtici, Secolari, che dal primo di Settembre ſeſta indizione mille ſeicento trentaſei per tutt' oggi a queſta parte avranno ſubintrato in luogo di altri Soggiogatarj, ed a cui queſto Ill. Senato avrà fatto le ſoggiogazioni ad effetto di ricattare da potere

del-

delli foggiogatarj antichi, subentrandoli in luogo di quelli; a questi tali Soggiogatarj, che si debbano pagare le loro foggiogazioni, cioè: alli Cittadini di Palermo Soggiogatarj, come sopra, e alle Chiese, Monasterj, ed altre Opere pie esistenti in questa Città di Palermo, e suo Territorio, alla ragione del trè per cento; alli Regnicoli alla ragione del due e mezzo per cento; ed alli Forestieri alla ragione del due per cento.

E sono anco di parere, che questo Ill. Senato debba prontamente spedire privilegio di Cittadino a tutte, e qualsisiano persone, che volessero abitare in questa Città, per poter poi godere del beneficio del meno discalo di detti Soggiogatarj, come sopra, e come gode ogni altro Cittadino conforme al solito; eccetto però il quinquennio dell' abitazione.

Francesco Conti.
Gio: Martino Longo Razionale
Capitan Carlo Cannella.
Capitan Giuseppe Xialabba.
Carlo di Bona Deputato di Piazza.
Raisi Matteo d'Alberto Deputato.
Mastro Giuseppe Titone Deputato.
Giuseppe la Rocca Deputato.
Simone Salerno Deputato.
Leonardo Barone Deputato.
Salvatore Adorno Deputato.
Isidoro la Donzella.
Andrea Volpe.
Giovanni Caccamese.
Nicolò Carbone. Giuseppe Carbone.
Francesco Ragonisi.
Stefano Capitelli.
Ignazio Perlingo.
Gabriele di Giovanni.
Tomaso Morgano.
Francesco Pagano.
Giuseppe Laudato.
Baldassare Pantano.
Francesco Brilla.
Geronimo Baldanza.
Antonino Fallacca.
Guglielmo di Leone Consolo.
Erasmo Liparoto.
Vincenzo di Messina.
Marino Bruno.
Tomasi di Liberto.
Matteo Labruzzo.
Cosimo Liparoto.
Antonio Bavuso.
Giovanni Celi.
Maestro Lorenzo di Amico.
Gio: Maculino.
Vincenzo Danieli.
Francesco Seminara.
Vincenzo Gentile Consolo.
Francesco la Villa.
Diego Serio Mastro Notaro.
Orazio la Cutrera Consigliere.
Domenico Soeri Consigliere.
Gio: Antonio Priulla.
Leonardo Priulla.

Car-

Carlo Burnò.
Filippo Taranto.
Franceſco di Mauro.
Vincenzo Mazzotta.
Franceſco Accetta.
Filippo Seminara.
Domenico Soranzo.
Geronimo Mataxia.
Franceſco Mataxia.
Franceſco Zimmaturi.
Carlo Guarnera.
Gaſpano Medici.
Laurenzo Medici.
Antonino Provenzale.
Matteò Perino.
Giuſeppe Tituni.
Paolo Fornaruni.
Franceſco la Villa.
Tomaſo Matraxia.
Giuſeppe Minardo.
Franceſco Pagano.
Giuſeppe Ganga.
Matteo Gattuſo.
Franceſco la Villa.
Andrea Longo.
Bernardo di Bernardo.
Giacomo Penna.
Vincenzo di Salvo.
Giacomo Liparoto.
Antonino Traina.
Andrea Cappa.
Franceſco di Meſſina.
Carlo Siraguſa.
Giacomo Marotta.
Giacomo la Mendola.
Gaſpano Judica.
Giuſeppe Montiverdi.
Nicolò Balduccio.
Franceſco la Bua.

Ambroſio di Pariſi.
Vincenzo Sapone.
Antonio Sapone.
Giovanni Guarneri.
Giovanni Spexia.
Geronimo Pariſi.
Vincenzo Corvitto.
Leonardo Corvitto.
Franceſco Carneſecca.
Antonino d' Angelo.
Salvatore lo Caxio.
Paolo Saguaſta.
Nicolò Militello.
Simone Giarratana.
Geronimo Pariſi.
Leonardo la Battiata.
Franceſco Truſiano Conteſſa.
Matteo Pagone.
Sigiſmondo Matraxia.
Santo Fieſco.
Nicolò Luminaria.
Baldaſſare Gonzales.
Onofrio Matraxia.
Giovanni Suppa.
Vincenzo Lombardo.
Carlo Conſolato.
Pietro Caxino.
Geronimo d' Arena.
Simone Salerno.
Giuſeppe di Fazio.
Mariano Strina.
Pietro Vigilanti.
Agoſtino di Majo.
Gabriele di Giovanni.
Vincenzo Xiacca.
Vito Cali.
Antonino Chiaramonte.
Jacopo Adamo.
Guglielmo di Lioni.

Car-

Carlo Rizzo.
Panuzio di Leo.
Matteo Scigliano.
Gaſpano di Meſſina.
Gaſpano d'Amato.
Andrea di Vita.
Mariano di Strina.
Matteo Bruno.
Geronimo Guido.
Paolo Tripodo, e Pavera.
Giuſeppe Ferraro.
Andrea Repuccia.
Franceſco Reitano Conſolo.
Franceſco Pipi.
Giovanni di Palermo.
Ceſare Caccamiſi.
Placido d'Angelo.
Giuſeppe Raguſa.
Giuſeppe Aucello.
Calogero Perollo Conſigliere.
Tomaſo Largia Conſigliere.
Domenico Galici Conſigliere.
Gaſpano Gonzales Muſici.
Giuſeppe Raguſeo.
Giuſeppe Teſta.
Carlo Zoccula.
Salvatore lo Monaco.
Antonino Cannatella.
Antonino di Leone.
Giacomo Biundo.
Marco Antonio Scigliano.
Antonino Chiaramonte.
Franceſco Mocera.
Antonino Sortinomo.
Placido d'Angelo.
Pietro di Luca.
Giuſeppe Candela.
Chriſtofaro di Chiara.
Franceſco Rinella.

Panutio di Leo.
Matteo lu Puzzu.
Alfio Tirno.
Vincenzo di Bona.
Marco di Leovinci.
Vincenzo Guarneri.
Santoro di Geraci.
Stefano Aucello.
Pietro Pixiotta.
Gio: Giorgio Stella.
Pietro di Vita.
Michele Donato.
Vincenzo di Vincenzo.
Antonino Baldanza.
Nicolò Delfino.
Giuſeppe Zarzana.
Franceſco Accetta.
Franceſco Ximeca.
Salvatore Graffeo.
Giuſeppe Graffeo.
Pietro Salamone.
Franceſco Antonio Pariſi.
Andrea di Vita.
Valerio Sapone.
Onofrio Romeo.
Vincenzo Reſina.
Alberto li Urſi.
Franceſco la Villa.
Baldaſsare Guarneri.
Franceſco Minutilli.
Franceſco di Fazio.
Marcello di Amuri.
Giuſeppe Gulì.
Giuſeppe Angleſi.
Antonino Caraſi.
Pietro Criſpo.
Pietro Caruſo.
Franceſco Campana.
Giuſeppe di Franceſco.

Digitized by Google

Gaſpano di Amato.
Don Gio: Zummo.
Giacomo Aucello.
Antonio Corvitto.
Antonio Sapone.
Vincenzo Bertolino.
Giuſeppe Raguſa.
Franceſco Noledo.
Don Gio: Zimmarò. num. 211.

Omnes ſupradicti fuerunt præſentes in ſupradicto Conſilio.

Fuit concluſum, votum & determinatum per omnes de ſupradicto Conſilio Juxtà votum, & parere datum per ſupradictum Don Franciſcum Zummo Sindacum, & Procuratorem Generalem hujus Urbis.

Digitized by Google

ASSIGNAZIONE

Di onze 5029. 4. 3. annuali fatta dall' Ill. Senato all' Ill. Deputazione ſopra diverſe Univerſità di queſto Regno.

Die Trigeſimo Aprilis 2. Ind.
Milleſimo Sexcenteſimo Quadrageſimo nono.

ILl. Sen. Pan., & pro eò Ill. D. Vincentius Landolina Prætor, & Spect. D. Marianus Leofanti, D. Hieronymus Grimaldi, D. Fidericus Sabbia, D. Thomas Vaſſallo, D. Franciſcus Piola, & Vincentius Curto Iurati ipſius Urbis fel. Pan., m. n. c. c.n., ſponte Prætorio & Iuratorio dict. nom., & pro computo Patrimonii ipſius Urbis fel. Pan. aſſignatariæ Deputationis Regni virtute, & juxta formam ſuarum literarum diebus &c. Ad cautelam tamen infraſcriptæ Deputationis, & non aliter, aſſignaverunt & aſſignant, ac ceſſerunt & cedunt Deputatis electis novarum gabellarum impoſitarum pro ſolutione Subjugatariorum, abſentibus, me Not. pro eis ſtipulante, & recipiente, omnia & ſingula jura, omnesque actiones & cauſas reales perſonales &c., quæ & quas dict. Ill. Sen. ſeu dict. Urbs Pan., uti aſſignataria R.C., & Trib. R. P. habuit habebat & habet, ac poteſt & ſperat habere in ..7 5029. 4. 3. p. g. quolib. anno a dicto primo Septembris p. p. in antea, durante tamen Deputatione prædicta, & dictarum gabellarum, & in earum petitione & conſequtione, contra & adverſus infraſcriptas Universitates infraſcriptarum Civitatum, & Terrarum quolibet anno pro ſummis, & rathis infraſcriptis videlicet:

Nicosia	7	901.	12. 14.
Caſtelbuono	7	384.	26. 11.
Geraci	7	134.	14. 2.
Santo Mauro	7	162.	11. 5.
Tuſa	7	202.	27. 9.
paſſa dietro	...7	1706.	2. 1.

Digitized by Google

Cefalù	7	248.	3.	15.
Gollesano	7	241.	4.	19.
Monte San Giuliano	7	161.	25.	6.
Sutera	7	178.	20.	14.
Caſtronovo	7	191.	25.	19.
Chiusa	7	334.	7.	18.
Burgio	7	235.	27.	16.
Vicari	7	104.	7.	8.
Prizzi	7	128.	20.	13.
Racalmuto	7	173.	23.	5.
Ciminna	7	187.	17.	18.
Tricona	7	367.	7.	19.
Cartabellotta	7	231.	10.	7.
Partanna	7	213.	9.	18.
Palazzo Adriano	7	133.	3.	
& Caltavuturo	7	191.	25.	7.
	7	5029.	4.	3.

Et tam contra dictas Univerſitates reſpectivè quolibet anno pro ſummis, & rathis prædictis, earumque Juratos, Depoſitarios, Theſaurarios, Solutores, & Pagatores, quam alias quaſvis perſonas, hæredes, & bona quomodolibet obligatas, & obligata virtuto & auctoritate quorumvis jurium contractuum, actorum, & ſcripturarum publicarum, privatarum & ſine, quomodocumque & qualitercumque. Conſtituentes &c. & ponentes &c. ut amodo.

Quam quidem aſsignationem, & pariter ceſſionem dicti Domini cedentes dict. nom. fecerunt, & faciunt dictis Deputatis ceſſionariis abſentibus, me Notario pro eis ſtipulante, & ad cautelam ut ſupra, ad opus, & effectum quod dicti Deputati teneant, & debeant, & obligati ſint cum dictis 7 5029. 4. 3. ut ſupra quolibet anno aſsignatis & ceſsis, & per eos realiter & effectivè exigendis & imburzandis, & non aliter, nec alio modo, dare & ſolvere, & girare in Tabula Panormi 7 2579. 11. 17. quolibet anno Gubernatoribus Tabulæ ob ſubjugationes fa-

Digitized by Google

factas per Urbem Panormi dictis Gubernatoribus Tabulæ pro satisfactione salariorum Officialium ipsius Tabulæ, & expensarum ejusdem Tabulæ ; & totum restans quod effectivè superdrit ad dicta summa, superius effectivè exigenda de dictis ...7 5029. 4. 3. superius assignatis, & cessis, dare realiter; & girare dicto Urbi Panormi pro computo sui Patrimonii ; & hoc de anno in anno, & in fine cujuslibet anni a dicto anno 2. infrantis ; & sic deinceps, & non aliter ; nec alio modo &c.

Cum pacto tamen, caso chè detti Deputati esigesserò meno somma di ...7 2579. 11. 17. ogn' anno colla presente cessione, in tal caso detta Città sia tenuta, ed obbligata tale somma meno, che mancherà per insino a detta ...7 2579. 11. 17. ogn' anno cederla, ed assignarla a detti Deputati contro altre Università del Regno, o altri effetti di essa Città più pronti ed esigibili di esso Ill. Senato ex pacto, & non aliter &c. Unde &c.

Et prædicta attendere &c.

Iuraverunt &c. Unde &c.

Testes D. Joseph. Carbone, & D. Antoninus Casarelli.

Ex actis quond. Not. Petri Candone olim Not. publici Ordinarii Excell. Senat. huj. felic. & fideliss. Urbis Panormi, conservatis in Officio Ill. R.M.N. dicti Exñi Sen. extracta est presens Copia.

Coll. Salva.

D. Antoninis Scorza pro M. N.

D. Iacobus Scorza ex Offic.

AT-

CONFERMA REALE DI S. M.

SOPRA IL CONSEGLIO

Per la Deputazione di Nuove Gabelle, e contenuto in esso.

PHILIPPUS ETC.

DON Ioannes ab Auſtria Magnus Prior Regni Caſtellæ, &c. & Legionis, Gubernator Generalis omnium armorum maritimorum Suæ Catholicæ Majeſtatis, Plenipotentiarius Italiæ, Vicerex, & Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, Ill. Spect. Mag., & Nob. Regni ejuſdem, Mag. Iuſtitiario, Præſidib. Regiorum Tribunalium, Iudicibus M. R. C., Magiſt. Rationalibus, Thæſaurario, & Conſerv. Regii Patrimonii, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiſcalibus, cæteriſque demum dicti Regni Officialibus majorib., & minorib. cui, vel quibus præſentes præſentatæ fuerint Conſ., & Fid. Reg. Dil. Sal. La Maestà del Re Nostro Signore con ſue Reali lettere ha comandato quel, che ſiegue:

Don Juan de Auſtria mi hijo Governador General de Todas mis Armas Matitimas, mi Virrey Lugart. y Cap. General en el Reyno de Sicilia. El Dotor Don Pedro Curti me ha preſentado en nombre de la Deputacion, que ſe formò en mi felix Ciudad de Palermo para la ymposicion, de las nuevas Gavellas el Memorial del tenor que ſigue. Señor el Dotor D. Pedro Curti en nombre de la Deputacion de las nuevas Gavellas de la Ciudad de Palermo,

D. Giovanni d'Auſtria mio Figlio, e Governadore Generale di tutte le mie armi maritime, mio Vicere, e Capitan Generale nel Regno di Sicilia. Il D. D. Pietro Curti mi preſentò in nome della Deputazione, che ſi formò nella mia felice Città di Palermo per l'impoſizione delle nuove gabelle, un memoriale del tenor, che ſiegue, „ „Signore „ Il D. D. Pietro Curti in nome della Deputazione delle nuove gabelle della Città di Palermo,

en

Digitized by Google

en virtud del poder, que tiene, dice que haviendo se determinado por las Juntas de unas, y otras Personas Seglares, y Eglesiasticas que para el efecto de buscar arbitrios se hizo, en dicha Giudad de imponer unas nuevas Gavellas con moderacion, que todos pudiessen llevar el peso de las en nel modo, que se refiere, en el notamento de dichas Gavellas, que viene en este Memorial, que fueren approvadas dal Senado, y dal Consejo, que se tuvo en dicha Ciudad en 29. de Agosto dell' anno passado 1648. y para que fuissen bastantes las entradas de dichas gavellas para la entiera satisfacion de los Subiugatarios, y de mas de haverse hecho una vaja de Todas las rentas en nel modo que à qui se riefiere, ha sido tambien obligar a la contribucion, de las dichas gavellas à todos, y qualesquier personas de qualquiere estado, grado, condicion y dignidad que siano assi Seglares, como. Eglesiasticos, los quales se obligaron ala contribucion de las dichas Gavellas con unas condiciones, entre las quales la una y mas principal fue, que fuessen obligados contribuir Todos sin exceppion de nadie aunque fuesse privilegiada hasta la misma Persona del Vir-

in vigor della facoltà che ha, dice; ch' essendosi determinato per la giunta delle Persone Secolari, ed Ecclesiastiche, che, ad obbietto di trovare arbitrj, s' avessero in questa Città ad imporre alcune nuove gabelle con moderazione, acciochè tutti potessero portare il peso di esse nel modo che si riferisce nella nota di dette gabelle, che s' acchiude in questo memoriale; quali furono approvati dal Senato, e dal Conseglio, che si tenne in detta Città a 29. Agosto dell'anno passato 1648. E perchè fossero bastanti gl' introiti delle dette gabelle per l'intiera sodisfazione dei Soggiogatarj, oltre di essersi fatto un ribasso di tutte le rendite nel modo che si riferisce, si ha pure obbligato alla contribuzione di esse tutte, e qualsisiano persone di qualsivoglia stato, grado, condizione e dignità sì Secolari, che Ecclesiastiche; le quali s' obbligarono al pagamento delle dette gabelle con alcune condizioni, tra le quali una, e la più principale fu, che fossero tenuti contribuir tutti senza eccezione di qualunque si fosse persona, come l' istesso Vicere ch' è, o sa-

rey,

rey, que es y ſera y qualquiere otra Perſona aunque fueſſe de la ſangre Real : y en caſo que alguno fueſſe exempto de pagar las dichas gavellas en todo, ò en parte, lo huvieſſen tambien de ſer por lo miſmo, los Egleſiaſticos, por lo qual el Cardinal Tribulcio en 29. de Agoſto de dicho anno de 1643. aſsi por aſsegurar los Egleſiaſticos, de que nadie ſeria exempto de la contribucion de dichas gavellas, como por la exequucion de lo que ſe havia apuntado con el acuerdo de dicho Conſejo de la dicha Ciudad, que fueſſen las de mas perſonas ſeglares privilegiadas tambien à contribuir a las dichas gavellas, le hizo un auto Viceregio, en virtud de lo qual obligo à todas las perſonas privilegiadas como Conſejeros General de las Galeras Maſtros de Campo, Sargentos Mayores, General de la Artellaria, Caſtellanos, Cavallieros de qualquier orden Militar, que ſea y aunque los de San Juan, todos los Soldados, y officiales, aſſi de tierra, como de mar del Terçio Eſpañol, ò de otras infantarias, que ſean y aunque ſea ſu miſma Perſona y ſu caſa, y todos los de mas Vyrreyes, que adelante fueſſen en

rà, o qualunque altra perſona, ancorchè foſſe di Sangue Reale : Ed in caſo che alcuno foſſe eſente di pagar le dette gabelle in tutto o in parte, lo foſſero pure gl' Eccleſiaſtici ; per lo che il Cardinal Trivulzio a 29. Agoſto dell' anno 1648., si per aſsicurare gl' Eccleſiaſtici, che neſsuno ſarebbe eſente della contribuzione di dette gabelle, come per l' eſecuzione di tuttociò che s'era appuntato con l'approvazione del detto Conſeglio della ſudetta Città, cioè: che foſſero le più privilegiate perſone pure obbligate à pagare le dette gabelle, ſciolse un Biglietto Viceregio, in virtù del quale obbligò tutte le perſone privilegiate, come Conſiglieri, Generali delle Galere, Maeſtri di Campo, Sargenti Maggiori, Generali d' Artiglieria, Caſtellani, Cavalieri di qualſiſia Ordine Militare che foſſe, e pure quelli di S. Giovanni, tutti i Soldati, ed Ufficiali, sì di terra, come di mare del terzo Spagnuolo, o d' altre Infanterie, e qualunque ſia la ſua perſona, e caſato, e tutti i Vicere, che in avvenire foſſero in queſto Regno

el

el dicho Reyno sin exemption de persona alguna, aunque fueſse de lo ſangre Real, que haya tambien de pagar las dichas gavellas todo lo qual ſe ha platicado, y raconoçido mucha utilidad, en ſervicio de Dios, y de Vueſtra Mageſtad, en beneficio de los pueblos y Vaſſallos de Vueſtra Mageſtad: y para que coſa tan juſta, y neceſſaria tenga ſu debido cumplimento, y ſe eſtableſca para ſiempre ſin occaſion de enſiorvas, que pudieran cauſar, y de la inobſervancia de dicho auto, dependiendo la quietud, y pacifico eſtado de aquella Ciudad, y de todo el Reyno de la contribuçion en General di dichas Gavellas ſin exempçion de persona alguna, en la conformidad, que en el ſobre dicho auto, ſe refiere; ſin la obſervancia del qual no ſe puede dar ſatisfacion a los Subiugatarios, y ſe vendria adiſcomponer el eſtado de aquella Ciudad, ſupplica a Vueſtra Mageſtad ſe ſirba confirmar el dicho auto, que hizo el dicho Cardenal Tribulcio en 29. de Agoſto del dicho anno 1648, y mandar con ſus Reales Cartas, que en el miſmo tenor ſe obſerva ſin exemption de persona alguna de qualquier grado, o cali-

ſenza eccezione di persona alcuna, ancorche foſſe di ſangue Reale, che pure debbono pagare le dette gabelle: Il che prattiçatoſi ſi riconobbe di molto utile al ſervigio di Dio e di V. M., e di beneficio de' ſuoi Popoli e Vaſſalli: Quindi accio una coſa si giuſta, e neceſſaria abbia il ſuo dovuto compimento; e ſi habiliſca per ſempre ſenza occaſione di torbidi, che potrebbero ovvenire molto piu, che dall'oſſervanza del detto ordine dipende la quiete e pacifico ſtato di quella Città, e di tutto il Regno; come dalla contribuzione generale di dette gabelle ſenza eſenzione di perſona alcuna, in eſecuzione di detto Biglietto, a cui ſi abbia relatione: ſenza l'oſſervanza del quale non potrebbeſi ſodisfare ai ſoggiogatari, e ſi verrebbe a ſconvolgere lo ſtato di quella Città, ſi ſupplica la M. V., che ſi degni confermare il detto Biglietto, che ſciolſe il detto Cardinal Trivulzio a 29. Agoſto del detto anno 1648; ed ordinare con ſue Reali carte, che nel deſcritto modo s'eſeguiſca ſenza eſenzione di perſona alcuna di qualſiſia grado o qualità, che

dad, que ſea; que ademas de ſer juſto reçiverà merced. Y conſiderando lo referido en el preinſerto Memorial, viſtos los papeles, que ſe an preſentado y reconoçido que el medio, que ſe ha tomado ſobre la forma, en que dovran correr eſtas Gavellas ha ſido para conſeguir la quietud, que hoy goza dicha Ciudad, y Todo el Reyno; y dar ſatisfaçion à tantos Acreedores, como tiene: y attendiendo alas conveniençias, que reſueltan deſto a mi ſervicio, y bien publico, he reſuelto conçeder por la preſente, à la dicha Ciudad confirmaçion del auto, que hizo en eſta materia el Cardinal Tribulçio en 29. de Agoſto dell' año proſſimo paſſado 1648. en la forma, que la pide, por lo que toca a la immunidad, que podrian pretender las perſonas, que ſolian ſer exemptas: y en quanto a los Eccleſiaſticos con la clauſula de la confirmaçion de ſu Santidad, como eſtà declarado en el Conſejo de la miſma Ciudad. Para lo qual mande, eſcrivir à mi Embaxador en Roma a 30. de Julio deſte año aſſiſta la perſona, que de parte d' ella y de dicha Deputaçion ſollicitarà eſte

eçi-

ſia; locchè, eſſendo di giuſto, lo riceverà a grazia. E conſiderando lo l'eſpoſto ſull' acchiuſo memoriale, viſte le carte preſentate, & riconoſciuto che il mezzo, che ſi è preſo ſopra la forma colla quale dovrebbero eſigerſi eſſe gabelle, è ſtato per continuare la quiete, che oggi gode la detta Città e tutto il Regno; e per ſodisfare a tanti creditori, che ha; Applicandomi ai vantaggi, che riſultano da ciò al mio ſervigio e bene pubblico, ho riſolto concedere per lo preſente alla detta Città la conferma del Biglietto, che ha ſu queſto aſſunto emanato il Cardinal Trivulzio a 29. Agoſto del paſſato anno 1648. in riguardo alla parte che tocca all' immunità, che potrebbero pretendere le perſone, che ſogliono eſſere eſenti; in quanto poi agli Eccleſiaſtici con la clauſola della conferma di Sua Santità, come è ſtato dichiarato nel Conſeglio della medeſima Città. Perlocchè ordinai di ſcrivere al mio Ambaſciadore in Roma a 30. Luglio di queſto anno, acciò aſſiſta alla perſona, che da parte di ella, e della detta Deputazione ſollicitera l' aſſen-

aciento : para que se configu-
en cuya conformidad os encar-
go , y mando deis las ordines,
que convengan , para que to-
do lo referido se cumpla , y
execute con puntualidad , y de
Vuestra atencion espero lo di-
spondreys de maniera , que la
Ciudad muy consolada , y sa-
tisfecha con la observancia de-
sto tan conbeniente para su
beneficio , y mi servicio .
Nostro Señor os guarde co-
mo deseo; de Madrid à cin-
co de Novembre de 1649.
Yo EL REY.

-so, perchè si conseguisca ;
nella cui conformità ho in-
caricato , e mandato degli
ordini , che convengono ,
acciò tutto il di sopra es-
pressato si compisca ed e-
siegua con puntualità ; Dal-
la vostra attenzione sperán-
do le disposizioni di manie-
ra , che la Città resti con-
solata e sodisfatta con l'
osservanza di tutto il con-
veniente per suo beneficio
e mio servigio . Nostro Si-
gnore vi guardi , come de-
sio . Madrid. 5. Nov. 1649.
Io il Re .

Vidit Salamanca Regens , Vidit Ramos Regens , Vidit D. Petrus Gregorius Regens , Vidit Brundolinus Regens , Vidit Sobremonte Regens : Tapia Segretarius , solvit tarenum unum Massones pro Taxiatore in partium Siciliæ Undecimo folio 148.

A Don Juan de Austria mi
Hijo Governador General de
todas mis armas maritimas ,
mi Virrey Lugartienente , y
Capitan General en mi Rey-
no de Sicilia .

A D. Giovanni d' Austria
mio Figlio , e Governadore
Generale di tutte le mie ar-
mi maritime , mio Vicere,
Luogotenente e Capitan Ge-
nerale nel mio Regno di Si-
cilia . Presentata &c.

Præsentata Panormi Quinto Martii 1650. & mandat Sua Celsitudo Serenissima , quod Spect. Regius Consiliarius Conservator Regii Patrimonii recognoscat , & referat : Vincentius Costa pro Magistro Notario . Eadem facta recognitione & relatione prædicta , Sua Altitudo Serenissi-

Digitized by Google

ma mandat, quod fiant exequutoriæ : Caſtello Conſervator. Perciò in esecuzione di quanto la prefata Maestà Sua ordina, ed in osservanza della preinserta nostra provista, vi ordiniamo, che dobbiate esseguire ed osservare le preinserte Regie Lettere puntualmente, secondo il loro tenore e contenuto ; non facendo il contrario, se la grazia Reale avete cara. Dat. Panormi Die Octavo Martii 1650.

DON IUAN

Sereniſſimus Dominus Don Joannes ab Auſtria Vicerex, & Generalis Capitaneus mandavit mihi Vincentio Coſta pro Magiſtro Notario viſa per de Caſtello Conſervatorem.

Ex Regiſtris Officii Spectab. Conſervatoris hujus Siciliæ Regni extracta eſt præſens copia.

Coll. Sal.

Franciſcus Cerverano Coad.

Digitized by Google

CONFERMA REALE DI S. M.

DELLO STABILIMENTO

Della Deputaz., ed ampia facoltà dei Deputati di nuove gabelle.

PHILIPPUS ETC.

DON Ioannes ab Auſtria Magnus Prior Regni Caſtellæ, &c. & Legionis, Gubernator Generalis omnium armorum maritimorum Suæ Catholicæ Majeſtatis, Plenipotentiarius Italiæ, Vicerex, & Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, Ill. Spect. Mag., & Nob. Regni ejuſdem, Mag. Iuſtitiario, Præſidib. Regiorum Tribunalium, Iudicibus M. R. C., Magiſt. Rationalibus, Theſaurario, & Conſerv. Regii Patrimonii, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiſcalibus, cæteriſque demum dicti Regni Officialibus majorib., & minorib. cui, vel quibus præſentes præſentatæ fuerint Conſ., & Fid. Reg. Dil. Sal. La Maestà del Re Nostro Signore con ſue Reali lettere ha comandato quel, che ſiegue:

Don Juan de Auſtria mi hijo Governador General de Todas mis Armas Maritimas, mi Virrey Lugart. y Cap. General en el Reyno de Sicilia. El Dotor Don Pedro Curti en nombre de la Deputacion, de las nuevas gevellas de mi feliz Ciudad de Palermo me ha preſentado un Memorial del tenor que ſigue. Señor el Dotor D. Pedro Curti en nombre de la Deputacion de las nuevas Gavellas de la Ciudad de Palermo,

D. Giovanni d'Auſtria mio Figlio, e Governadore Generale di tutte le mie armi maritime, mio Vicere, Luogotenente, e Capitan Generale nel Regno di Sicilia. Il D. D. Pietro Curti in nome della Deputazione di nuove gabelle della mia felice Città di Palermo mi ha preſentato un memoriale del tenor, che ſiegue „ Signore Il D. D. Pietro Curti in nome della Deputazione delle nuove gabelle della Città di Palermo,

Digitized by Google

en virtud del poder que tiene ; dice que entre las demas cosas, que se apuntaron en el Consejo, que se tuvo en 29. de Agosto 1648. en la dicha Ciudad , y una mas principal condicion con la qual los Eclesiasticos se obligaron a la contribucion de las dicha gavellas nuevamente impuestas , fue, que necesariamente la entrada de dichas guvellas se huviesse de aplicar , y emplear a la satisfacion de los Subjugatarios: por el qual fin principalmente se pusieron, nè a otro efeto se pudiesse aplicar , y paraque esto tuviesse el devito efeto, estuviessen todos seguros , de que assi se observaria, se apuntò , que se huviesse de hazer , y formar una Junta , ò Deputacion de personas , que todo lo complièsse: in exequucion de lo qual se formò la dicha Junta, en la qual han de entrar el Pretor, y Jurado Priolo que son , y seran de la dicha Ciudad , un Cavallero , un Gentilhombre subjugatarios, y entereßsados, que son D. Alessandro Maria Vanni, y Pedro Crispo, otro por el Gavildo de la Catredal de Palermo , que legio al Cnonigo D. Francisco Salerno , otro por parte de los Curas de las Paroquias , que nombraron à Don Simon Rao , y uno por parte de todos los Religiosos

in vigor del potere che ha , dice , che tra le molte cose che s' appuntarono nel Conseglio, che si tenne a 29. Agosto 1648. nella detta Città , una delle più principali condizioni , con le quali gli Eccl. s' obbligarono alla contribuzione delle dette gabelle nuovamente imposte , fù, che necessariamente gl' introiti di dette gabelle s'avessero ad applicare ed impiegare in sodisfazione de'Soggiogatarj ; fine principale di loro imposizione, ne ad altro effetto si vollero applicare. Ed affinchè ciò conseguisse il dovuto essetto, e fossero sicuri tutti, che così s' osserverebbe, s' appuntò, che s' avesse a fare e formare una Giunta, o Deputazione di persone , che tutto ciò eseguisse; in esecuzione del che si formò detta Giunta , nella quale intervengono il Pretore, il Giurato Priore, che sono, e saranno di detta Città; un Cavaliere, ed un Gentiluomo Soggiogatarj, ed interessati, che sono D. Alessandro Maria Vanni, e Pietro Crispo; altro pel Capitolo della Cattredale di Palermo , che elesse il Canonico D. Francesco Salerno ; altro per parte de' Parrochi , che nominarono D. Simone Rao ; ed uno per parte di tutti li Religiosi Regolari , che si con-

sten-

Reglares, que se contentaron fuesse, el que nombraria el Cardinal Tribulcio, el qual nombrò al Padre D. Francesco Marquez Clerigo Regular de los Theatinos de la Calça Blanca, la qual Junta de sette Deputados de los que en adelante lo fueren, confirmò el Cardinal Tribulcio, havendose concedido per auto, que hico en dos de Octubre del mismo anò 1648. autoridad, facultad, poder, y jurisdicion de administrar, cobrar, y pagar las entradas de dichas gavellas, y arrendarlas en la forma que se refiere en el dicho auto, en caso que fuere menester executar, y apremiar a los arrendadores, y deudores, y condendar las penas, y contrabando palatino modo, criar, y remover Ministros, y Officiales, y paraese efeto con la Jurisdicion necessaria, con clausulas abdicativas, desagregando, y apartando esta Jurisdicion de el Senado de Palermo, y los demas Tribunales del Reyno, y con las obligaciones, condiciones, y calidades, que en dicho auto se refiere, y haviendose visto con esperienza, que esta Deputacion es de grande satisfacion para los Pueblos, con que estan seguros del empleo, que se hase de las entra-

tentarono, che fosse a nomina del Cardinal Trivulzio, il quale nominò il Padre D. Francesco Marquez Chierico Regolare Teatino della Calza Bianca. La qual Giunta di sette Deputati, e quelli che in avvenire saranno, fù confermata dal Cardinal Trivulzio, essendosele conceduta per Biglietto in data de' 2. Ottobre dell'istesso 1648. autorità, facoltà, potere e giurisdizione d' amministrare, riscuotere, e pagare gl' introiti di dette gabelle, ed arrendarle nella forma che si riferisce in detto Biglietto. E caso che fosse bisogno obbligare e costringere gl'arrendatori, e depositori, condennar le pene e contrabandi palatinamente, creare, e rimuovere Ministri, ed Uffiziali, per questo effetto si concede la giurisdizione necessaria con le clausule abdicative, disaggregando ed appartando la sua giurisdizione dal Senato di Palermo, e dall' istessi Tribunali del Regno, e con le obbligazioni condizioni, e qualità che in detto Biglietto s' esprimono. Di ciò in seguito essendosi visto con esperienza, che quella Deputazione è di gran sodisfazione per lo publico, perchè sta sicuro dell'impiego che si fà degl' introiti di dette gabelle, importando

mol-

das de dichas gavellas, y que importa mucho a la recta administracion dellas, que tengan la referida Jurisdicion, suplica a Vuestra Magestad se sirva confirmar esta Deputacion, y mandar que se mantenga, y concederle tambien la dicha Jurisdicion confirmando el auto Viceregio, que hico el Cardenal Tribulcio en dos de Octobre del ano passato 1648, con todas aquellas clausulas, facultades, y poderes, que en el dicho auto se contiene, que demas de ser justo lo recivirà à particular merced de la Real benignitad, y grandezza de Vuestra Maestad. Y considerando lo referido en el preinserto Memorial, y que esta Deputacion se ha formado, para que lo que procede de dichas gavellas, se cobre con el mayor beneficio, que sea possibile, y para dar con ello satisfacion à los Subjngatarios de la Ciudad, He resuelto conceder para este efeto (como por la presente concedo) à dicha Deputacion toda la facultad, authoridad, y Jurisdicion necessaria para todo lo referido en la forma que lo dispuso el Cardinal Tribulcio por su auto de dos de Octubre del ano proximo passado 1648, y assi os encargo, y mando deis las ordenes, que convengan para el puntual complimiento, que

molto alla retta amministrazione di esse che abbia la riferita giurisdizione, si supplica la M. V., che si degni confermare quella Deputazione, ed ordinare, che si mantenga con concederle pure la detta giurisdizione, confermando il Biglietto Vicerègio emanato dal Cardinal Trivulzio a 2. Ottob. del passato anno 1648, con tutte quelle Clausule, facoltà, e poteri, che nel detto Biglietto si contengono, che oltre esser di giusto lo riceverà a particolar mercede della Real benignità e grandezza della Maestà Vostra. Considerando lo l' esposto nell' annesso memoriale, cioè ch' essa Deputazione si è formata, acciò tutto quello, che proviene delle dette gabelle, si riscuota con il maggior beneficio, che sia possibile, e s' impieghi in sodisfazione de' Soggiogatarj della Città: ho risolto concedere per quello effetto, (come per la presente concedo) a detta Deputazione tutta la facoltà, autorità, e giurisdizione necessaria per tutto l' anzidetto nella forma, che si dispose dal Cardinal Trivulzio per suo Biglietto de' 2. Ottobre del passato anno 1648. Anzi v' incarico e comando di dare gl' ordini, che convengono per lo suo puntuale adempimento,

assi es mi voluntad, y conviene a mi servicio, y bien publico. Nuestro Senor os guarde, como deseo. Dat. en Madrid à cinco Noviembre 1649. YO el Rey.

che così è la mia volontà, e conviene al mio servigio, e bene pubblico. Nostro Signore vi guardi, come desidero. Dato in Madrid a 5. Novembre 1649. Io il Re &c.

V. Salamanca R. V. Ramos R. V. Gregorius R. V. Brandolinus R. V. Sobremonte R. Tabia Secretarius; solutum tarenum unum Maffones pro taxa in partium Siciliæ xi. f. 148. Præsentatæ Panor. die 5. Martii 1650.; & mand. S. A. S. quod Illustris Conservator Consil. Regii Patrimonii recognoscat & referat: Vincentius Costa pro Magistro Notario. Eodem facta recognitione, & relatione prædicta S. A. S. mandavit quod fiant exequutoriæ: Castelli Cons. Perciò in esecuzione di quanto Sua Maestà comanda, ed osservazione della preinserta nostra provista, vi ordiniamo, che eseguiate, e facciate eseguire, ed osservare le sudette preinserte Regie Lettere puntualmente per quanto la grazia di Sua Maestà avete cara. Dat. Panormi die 8. Martii 3. Ind. 1650.

DON JUAN

Serenissimus Dominus Don Ioannes ab Austria Vicerex, & Generalis Capitaneus mandat mihi Vincentio Costa pro Magistro Notario: visa per Ill. de Castelli Conservatorem. V. Castelli C.

Nil quia solvit in Curia
Guarneri

Regist. in Cancellaria Castello

D. Giacomo Cacioppo F. P. Baldassare Guarneri Coad.
Gazara
R. Penes Trib. R. P. Vincentius Bonelli Coad.

Digitized by Google

Reg. tt. unum

Regiſtrata

Locus Sigilli
Registrata Ventura
tt. unum

Reg.Vinc.Filippone R.P.

gr. 10. Malendes

Reg. li Voſi
tt. duos, e gr. decem
Costa

Esecutoria delle Regie Lettere, approvando S. M. la facoltà, che il Cardinal Trivulzio concede alla Deputazione, che si formò per l'amministrazione del proceduto delle nuove gabelle di questa Città di Palermo.

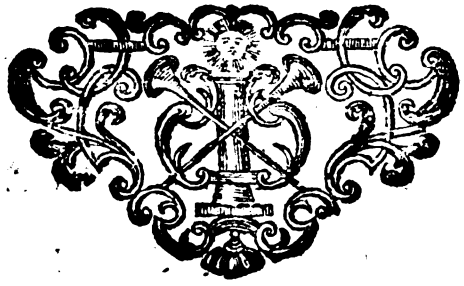

Digitized by Google

ASSEGNAZIONE

Di oncie 600. annuali fatta dall' Ill. Senato all' Ill. Deputazione ſopra la gabella della Neve.

Die Octavo Menſis Maji X. Ind. Milleſimo. Sexenteſimo quinquageſimo ſeptimo.

Illuſtris Senatus Panormi, & pro eo Ill. Don Joſeph Branciforti Comes Raccudiæ Prætor, & Sp. D. Joſeph Colnago Baro Sanctæ Veneræ, Marcus Antonius Paganetto, D. Marius Boccadifuoco, D. Petrus Criſpo Jurati ipſius Urbis felicis Panormi, m. n. c. c. n., ſponte Prætorio & Juratorio nominibus, & pro computo Patrimonii ipſius Urbis, ad cautelam tamen infraſcriptæ Deputationis, & non aliter, aſſignaverunt & aſſignant, ac ceſſerunt & cedunt Deputatis electis novarum gabellarum impoſitarum pro ſolutione Subjugatoriorum H.U., abſentibus, me Notario pro eis ſtipulante & recipiente, omnia & ſingula jura, omneſque actiones, rationes & cauſas reales perſonales &c. quæ, & quas dictus Illuſtris Senatus ſeu dicta Urbs Panormi, habuit, habebat & habet, ac poteſt & ſperat habere in unceis Sexcentum p. g. quolibet anno, numerando a prima die menſis Martii p. p. in antea, durante tamen Deputatione prædicta dictarum gabellarum, & in earum petitione, exactione & confecutione contra & adverſus adminiſtratores, partitarios, & caratarios, cui vel quibus fuit, & erit liberata obligatio Nivis H. U., tam presentes quam futuros, de ſumma illarum pæcuniarum dictæ Urbi debitarum, & debendarum tam per dictos adminiſtratores, partitarios & caratarios preſentes, quam futuros adminiſtratores, partitarios & caratarios vigore & juxta formam contractuum ſtipulatorum, & ſtipulandorum. Conſtituentes &c.

Et ponentes &c.

Digitized by Google

Quam quidem Assignationem & jurium cessionem dicti Domini cedentes, dictis nominibus, fecerunt & faciunt dictis Dominis Deputatis cessionariis absentibus, me Notario pro eis stipulante, & ad cautelam ut supra, ad opus & effectum quod dicti Domini Deputati teneantur & debeant, & obligati sint cum dictis ·7 600. supradictis quolibet anno assignatis & cessis, & per eos realiter & effective exigendis & imburzandis, & non aliter, nec alio modo, dare, solvere & girare in Tabula Panormi ·7 549. ☞ 15. de duobus in duobus mensibus, sicuti cæteris Subjugatariis, quolibet anno Gubernatoribus Tabulæ dictæ Urbis pro computo subjugationum factarum per dictam Urbem dictis Gubernatoribus Tabulæ pro satisfactione salariorum Officialium ipsius Tabulæ, & expensarum ejusdem Tabulæ, & non aliter, nec alio modo &c.

Cum pacto, in caso che detti Deputati esigessero meno somma di ·7 600. ogn' anno di sopra assignateli; in tal caso detta Città sia tenuta ed obbligata, tale somma meno che mancherà fino a dette ·7 600., ogn'anno cederla, ed assegnarla a detti Deputati contro altri effetti di essa Città più pronti ed esegibili di esso Ill. Senato.

Juraverunt &c.

Unde &c.

Testes Joseph. Cafora, & Sebastianus Stanziano.

Ex actis quond. Not. Ioseph di Giorgio, olim Not. Ordinarii Excell. Senat. huj. felic. & fideliss. Urbis Panormi, conservatis in Officio Ill. R. M. N. dicti Exmi Sen., extracta est presens Copia.

Coll. Salva.

D. Antoninus Scorza pro M. N.

D. Iacobus Scorza ex Offic.

(1)

(1) *Questa assegnazione fu sospesa come per Biglietto Viceregio de' 13. Gennaro 1790., che sta in questo a f.*

CON

CONCESSIONE

Di ... 7 13. 1. 11. annuali di bimestre fatta dalla Città di Palermo all' Ill. Deputazione di nuove gabelle.

Die nono Menſis Junii 14. Ind.
Milleſimo Sexcenteſimo Sexageſimo primo.

NOtum facimus, & teſtamur quod Univerſitas hujus felicis Urbis Panormi, & pro ea Spect. D. Joseph Alvarez Oſſorio Sindacus, & Procurator generalis ipſius predictæ Urbis, ac Ill. D. Ioſeph Montaperto & Uberti Princeps Raffaudalis Pretor, & Spect. D. Petrus Pilo, D. Petrus Gino, D. Ioſeph d' Eredia, D. Aloiſius Richisens Baro S. Iacobi, & D. Octavius Palminteri Jurati hujus felicis Urbis Panormi, m. n. etiam c., preſentes coram nobis, ſponte Pretorio, & Iuratorio nominibus ac & pro parte ipſius Urbis, & Univerſitatis per eos, & eorum in dicta Univerſitate, & Succeſſores in perpetuum facultatem tamen redimendi medietatem pro ut infra, vendunt, & ſubjugant ipſiusque venditionis, & ſubjugationis titulo, & cauſa habere licere conceſſerunt, & concedunt Ill. Deputationi novarum gabellarum pro ſolvendis ſubjugatariis, & pro ea Ill. D. Ioſeph Montaperto, & Uberti Principi Raffaudalis Pretori, D. Octavio Palminteri Priori, Rev. Sac. D. Franciſco Pizzi, Pat. D. Joanni Geſulfo, D. Thomæ Vassallo, & D. Ioanni Baptistæ Furno Baroni Fidei Deputatis dictæ Ill. Deputationis, m. n. etiam c. preſentibus ſtipulantibus, & pro ſe, & ſucceſſoribus in dicta Deputatione in perpetuum ementibus ... 7 tredecim tt. unum, & gr. undecim redditus ad rationem de quatuor pro cento annuales cenſuales, & rendales debitas, & quolibet anno ſolvendas pro ut infra ..... 7 13. 1. 11. Francas &c.

Quos quidem redditus ſuperius venditos, & ſubjugatos dicti vendentes, & ſubjugantes nominibus quibus ſupra impoſuerunt, & imponunt, oneraverunt

&

& onerant, ſubjugaverunt & ſubjugant dictis emptoribus dictis nominibus ſtipulantibus, & ſuis &c. juxta formam Bullæ Apoſtolicæ recolendæ memoriæ Papæ Nicolai Quinti datæ Romæ in anno 1452. & R. P. ſpecialiter individualiter & expressè ſuper toto patrimonio, & gabellis hujus Urbis tam impoſitis, quam etiam imponendis pro ſolvendis Subjugatariis, & generaliter, in & ſuper omnibus, & ſingulis aliis ipſius Urbis bonis, mobilibus, ſtabilibus, urbanis, rusticanis, allodialibus, & aliis univerſis, & ſuper toto patrimonio ipſius Urbis, & effectibus, nominibus debitorum, & aliis univerſis ipſius Urbis, ubique exiſtentibus, & melius apparentibus habitis, & habendis de præterito, preſenti, & futuro, acquiſitis, & acquirendis, ex nunc pro tunc; & è converso facta acquiſitione, & incorporatione quorumcumque, & quorumvis Jurium, actorum, & ſcripturarum publicarum, privatarum, & ſine ac etiam ſtante licentia S. A. S. vigore literarum datarum Matriti, & actus facti per E. S. registrati in officio Spectabilium Juratorum hujus Urbis, & ſuper unoquoque, & ſingulorum bonorum, gabellarum, & aliorum, & ſuper melioramentis anterioribus, & magis privilegiatis ipſius Urbis, a ſolo tamen ſeparatis penitus, & extractis. Ita quod ſpecialitas generalitati non deroget, nec e converſo, ſed una per aliam confirmetur, & corroboretur juxta eorum tenorem, & mentem dictarum Bullarum Apostolicarum, & Regiæ Pragmaticæ, & non aliter &c.

Quorum quidem reddituum ſuperius venditorum, & ſubjugatorum, & omnium reddituum, gabellarum, & aliorum ut ſupra obligatorum, & hipothecatorum poſſeſſionem vel quaſi ac, dominium, quam, & quod dicti Venditores, & Subjugantes nominibus jam dictis per eos, & eorum &c. in eorum animo habent, tenent, & poſſident, vel quaſi ab eis deponentes, & abdicantes in dictos Emptores, dictis nominibus ſtipulantes, & ſucceſſores in dicta Ill. Deputatione dederunt, ceſſerunt & tranſtulerunt dictos redditus ut ſupra venditos, & ſubjugatos, ac bona, & alia ut ſupra obligata, & hipotecata per conſtitutum, nomine & pro parte dictorum Emp-

pto-

Digitized by Google

ptorum dictis nominibus stipulantium, & eorum tenere, & poſſidere donec, & quousque &c.

Ad habendum per dictos emptores stipulantes, & succeſſores in dicta Ill. Deputatione dictos redditus ſuperius venditos, & ſubjugatos ut ſupra de cetero, & ex nunc in antea tenendum, possidendum, gaudendum, vendendum, alienandum &c.

Et hac ex cauſa dicti venditores, & ſubjugantes dictis nominibus promiſerunt & promittunt, ac ſe obligaverunt, & obligant dare, & ſolvere dictis emptoribus dictis nominibus stipulantibus pro ſe, & ſucceſſoribus in dicta Ill. Deputatione dictas ····7 13. 1. 11. redditus deſuper venditas, & ſubjugatas in mandatis generalibus expediendis per dictam Urbem Panormi de duobus in duobus menſibus postpoſitim, incipiendo ſolvere, & primam ſolutionem facere in primo die menſis Septembris p. f. anni 15. Ind. pro ratha dicti bimestri, & ab indè in antea de duobus in duobus menſibus pro integro bimestre quolibet anno continuare & perſeverare ſine aliqua exceptione in pace &c; Et in casu quod abſit, famis, pestis, belli, &c.

Mandantes omnibus, & ſingulis detentoribus, poſſeſſoribus, arrendatariis, gabellotis, & aliis quibusvis tertiis poſſeſſoribus, & conductoribus preſentibus, & futuris, & cuilibet eorum inſolidum dictorum bonorum, gabellarum, fructuum, introituum, & proventuum, & aliorum ipſius Urbis ut ſupra obligatorum & hipotecatorum, & aliis quibusvis perſonis quomolibet obligatis, ſolvere & dare debentibus vel volentibus, quatenus nullo alio a nobis expectato mandato, nec Curiæ licentia requiſita, habeant, velint, & debeant dare, & ſolvere dictis emptoribus, dictis nominibus stipulantibus, & ſucceſſoribus in dicta Ill. Deputatione dictos redditus ſuperius venditos, & ſubjugatos modo, forma, & temporibus ſupradictis omni contradictione ceſſante &c.

Contra quos omnes, ſingulos detentores, poſſeſsores, arrendatarios, gabellotos, conductores, aſſictatores, & alios quosvis tertios poſſeſſores preſentes, & futuros, & quoslibet eorum heredes, & bona, ac detentores

tores ; & poſſeſſores dictorum bonorum omnium , & ſingularum gabellarum , fructuum , introituum , & proventuum , & alias quasvis perſonas quomodolibet obligatas , & obligata , dicti venditores , & ſubjugantes dictis nominibus per eos , & corum ad majorem cautelam cum potestate variandi ceſſerunt & cedunt dictis emptoribus dictis nominibus stipulantibus pro ſe , & successoribus in dicta Ill. Deputatione recipientibus,omnia,& ſingula jura, omnesque actiones , rationes , & cauſas reales perſonales &c. quæ, & quas dicti venditores , & ſubjugantes dictis nominibus habueruut , habebant , & habent , ac poſſunt , & ſperant habere in dictis redditibus ſuperius venditis , & ſubjugatis, eorumque annua exactione & conſequutione , defenſione Iurium , & omni cauſa , virtute & auctoritate quorumvis Iurium , contractuum , actorum , & ſcripturarum publicarum , privatarum , & ſine , constituentes &c. & ponentes &c. ut amodo &c.

Et hoc pro pretio , & ſorte principale ...7 tercentum viginti ſex tt. 8. 15. p. g. ad rationem de 4. pro 100. pro ut dicti redditus stant & ſubjugati fuerunt . Quas quidem ...7 326. 8. 15. predicti venditores , & ſubjugantes dixerunt , & confeſſi ſunt ſe habuiſſe & recepiſſe a dictis emptoribus , dictis nominibus ſtipulantibus ad apodixam de computo Deputationis novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis Subjugatariis , clauſulatas, & conditionatas tamen quod non possint a dicta Tabula expendi , niſi ad opus & effectum de eis , & cum eis reluendi tot aliam ſummam redditus per dictam Urbem debitam Petro Criſpo, ad opus & effectum ipſa Ill. Deputatio novarum gabellarum , & pro ea dicti Deputati, & ſucceſſores in ea ſubintrandi & ſuccedendi in locum, jura , anterioritates , potioritates , & privilegia universa dicti de Criſpo, a posse cujus ſunt reluendi dicti redditus , & non aliter &c.

Promittentes , & ſollenniter convenientes ſupradicti venditores , & ſubjugantes per eos , & eorum dictis emptoribus , dictis nominibus ſtipulantibus , pro ſe , & ſuccessoribus in dicta Ill. Deputatione , de dictis redditibus ſuperius venditis , & ſubjugatis nec de eorum parte

ali-

Digitized by Google

aliqua nullam contra dictos emptores per se, & successores in dicta Ill. Deputatione inferre litem, questionem, nec molestiam aliquam, minime inferenti consentire aliquo jure, titulo, ratione, occasione, vel causa scita, vel ignorata, tacita vel expressa, de jure, vel de facto quomodocumque & qualitercumque, imo ab omni molestiante persona legitime defendere &c.

Et de quali, & quacumque evictione &c.

Et si quo venturo tempore &c.

Necessitate tamen &c.

Ita quod in casu cujusvis evictionis litis, vel simplicis molestiæ quomodolibet eveniendæ, inferendæ, & succedendæ in & superius dictis redditibus super venditis & subjugatis, ac bonis & effectibus desuper obligatis, hipotecatis, aut eorum parte aliqua utique liceat, & licitum sit dictis emptoribus, dictis nominibus stipulantibns, & Successoribus in dicta Ill. Diputatione nondum expectata sententia, nec interloquutoria lata, nec facta solutione, neque jurium cessione obtenta, sed ad simplicem molestiam dicta clausula si quo venturo tempore in aliquo non obstante contra dictam Urbem felicem Panormi ejusque bona, & effectus se dirigendi, & exequutionem unam seu plures causare, tam de ea summa pro qua talis lis & molestia evenerit & evictio sequeretur, quam de omnibus & singulis dannis, interesse, & expensis per dictos emptores dictis nominibus, & successores in dicta Ill. Deputatione quomodolibet patiendis, & substinendis in Iudiciis, & extra adversus quam esequutionem, & extremorum verificationem, & presentis contractus formam non possunt se opponere pro ut infra.

Item ex pacto processit sollemni stipulatione vallato, & juramento firmato quod si dicti venditores, & subjungantes dictis nominibus quandocumque depositabunt in Tabula predicta hujus Urbis Panormi predictas 7 326. 8. 11. pro pretio, & capitale dictorum reddituum ad nomen, & compotum dictæ Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis Subjugatariis una cum rata temporis franco dicto deposito ab omni empara, sequestro, & alio quovis impedimento in unica solutione, & mas-

Digitized by Google

sa, tali casu ex nunc pro tunc, & è converso ipsi emptores, & successores in dicta Ill. Deputatione teneantur & debeant, pro ut se obligaverunt, & obligant dictis venditoribus, dictis nominibus stipulantibus, suos redditus prædictos superius venditos, & subjugatos revendere, & prædictum contractum subjugatorium delere & cancellare, & contractum revenditionis in margine presentis vel extra fieri facere, & mandare, debitis clausulis & cautelis ex nunc pro tunc, & è converso dicta revenditio dictorum reddituum intelligatur, & sit facta dictæ Urbi Panormi, & pro ea dictis venditoribus dictis nominibus &c.

Ita quod presens contractus una cum omnibus, & singulis in eo contentis possit libereque valeat clausulari, corrigi, & emendari &c.

Ita quod si in presenti contractu &c.

Quam quidem venditionem, & subjugationem omniaque, & singula in ea contenta predictæ partes promiserunt ratham, & firmam, ac ratha, & firma habere &c. in omnem eventum &c. in pace &c.

Sub hipotheca &c.

Testes Marianus de Maria, Joseph Aversa, & Notar. Joseph Cafara.

Ex actis quond- Not. D. Joseph di Giorgio olim Notarii ordinarii Excell. Senatus hujus felicis, & fideliss. Urbis Panormi conservatis in Officio Ill. Reg. Mag. Not. dicti Eccell. Senatus, extracta est presens Copia.

Coll. Salva.

Solvit Leto &c.

D. Antoninus Scorsa pro M. N.

D. Salvator Scorsa de Offiicio.

Digitized by Google

LETTERE REALI

PER LE QUALI SI ORDINA,

Che neſsùna Perſona ſia eſente della contribuzione delle nuove gabelle.

El Rey, y la Rycna Governadora.

Il Ll. Duque de Sermoneta Primo Gentilombre de la Camara, Virrey Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Sicilia; En deſpacho de 5. Novembre 1649. ſedio a Don Juan de Auſtria governando eſse Reyno el orden cujo tenor ſe figue. El Rey: Don Juan de Auſtria mi hijo &c. El D. D. Pedro Curti me ha preſentado en nombre de la Diputacion, que ſe formò en mi feliz Ciudad de Palermo para la impoſicion de las nuebas Gabellas el Memorial del tenor ſiguiente; Señor el D. D. Pedro Curti en nombre de la Deputacion de las nuebas Gabellas de la Ciudad de Palermo en virtud del poder que tiene, dice, que haviendoſe determinado por las Juntas de unas Perſonas Seglares, y Religioſas, que para el efetto de buſcar arbitrios, ſe hico en dicha Ciudad de imponer unas nuebas Gavellas con moderacion, que todos pudieſen

Il Re, e la Regina Governatrice.

IL Duca di Sermoneta primo Gentiluomo di Camera, Vicere Luogotenente, e Gapitan Generale del Regno di Sicilia. Con Diſpaccio de' 5. Novembre 1649. diretto a D. Giovanni d' Auſtria, governando eſſo Regno, in cui s' ordinò, lo che ſiegue: Il Re: D. Giovanni d' Auſtria mio Figlio. Il D. D. Pietro Curti mi presentò in nome della Deputazione, che ſi formò nella mia felice Città di Palermo per l' impoſizione delle nuove gabelle, un memoriale del tenor che ſiegue: Signore. Il D. D. Pietro Curti a nome della Deputazione di nuove gabelle della Città di Palermo, in vigor del potere che ha, dice, ch' eſſendoſi determinato per l' unione di Perſone Secolari e Religioſe, che per l' effetto di trovare arbitrj, s' aveſſero in detta Città ad imporre alcune nuove gabelle con moderazione, acciò tutti poteſſero

Digitized by Google

llevar el peso dellas en el modo, que se refiere en el notamento de dichas Gavellas, que va en este memorial fueron aprovados del Senado, y del Consejo, que se tubo en dicha Ciudad en 29. de Agosto del Año passado de 1648. y paraque fuessen bastantes las entradas de dichas Gavellas para la entera satisfacion de los Subjugatarios ademas de haverse hecho una baja de todas las rentas en el modo, que aquì se refiere; ha sido menester obligar a la contribucion de las dichas Gavellas a todas y qualesquier Personas de qualquier Estado, grado, condicion, y dignidad, que sean anssi Seglares, como Eccleſiasticos, los quales se obligaron a la contribucion de dichas gavellas con unas condiciones; entre las quales la una y mas principal fue, que fuessen obligados a contribuir todos sin exception de nadie; aunque fuessen privilexiado hasta la misma persona del Virrey, que es y serà, y qualquier otra Persona; aunque fuese de la Sangre Real, y en caso, que alguno fuese exempto de pagar las dichas gavellas en todo, ò en parte, lo huviesen de ser por lo misino los Eccleſiasticos, por lo qual el Cardinal Tribulcio en 29. de Agosto de dicho año 1648. assi por asegurar los Eccleſiasticos

portar il peso di esse nel modo che si riferisce nella nota di dette gabelle, che furono approvate dal Senato, e dal Conseglio che si tenne in detta Città a 29. Agosto del passato anno 1648. Ed acciò fossero sufficienti gl' introiti di dette gabelle per l' intiera sodisfazione de' Soggiogatarj, oltre di essersi fatto un ribasso di tutte le rendite nel modo che qui si riferisce, si ha bisognato obbligare alla contribuzione di dette gabelle tutte e qualsisiano persone di qualunque stato, grado, condizione, e dignità che siano, così secolari come ecclesiastiche, le quali s' obbligarono alla contribuzione di dette gabelle con alcune condizioni, tra le quali una e la più principale fù, che fossero obbligati a contribuire tutti senza eccezione di persona, ancorchè fosse privilegiata, come la stessa persona del Vicere ch' è e sarà, o qualch' altra persona, ancorchè fosse di sangue Reale; ed in caso, che alcuna fosse esente di pagare le dette gabelle in tutto o in parte, si dovesse osservare l' istesso per gl' Ecclesiastici. Per lo che il Cardinal Trivulzio a 29. Agosto di detto anno 1648., così per assicurare gl' Ecclesiastici, che nessuno

fa-

Digitized by Google

de nadie seria exento de la contribucion de dichas gavellas, como por la execucion de lo que se havia apuntado con el acuerdo de dicho Consejo, de la dicha Ciudad, que fuesen las demas Personas Seglares privilexiadas tambien à contribuir à las dichas gavellas le hico un acto Viceregio; en virtud de lo qual obligo à todas las Personas privilegiadas como Consejeros General de las Galeras; Maestros de Campos, Sargentos mayores, General de le Artilleria, Castellanos, Cavalleros de qualquier Orden Militar, que sea y aun los de S. Juan todos los Soldados; y Oficiales assi de tierra, como de mar, y del tercio Espanol, o de otras Infanterias, que sean, y aun si misma Persona, y su casa y todos los demas Virreyes, que adelante fuesen en el dicho Reyno sin excesion de Persona alguna; aunque fuesse de la Sangre Real, que havea tambien de pagar las dichas gavellas; todo lo qual se ha platicado, y reconocido mucha utilidad en servicio de Dios y de V. Magestad en beneficio de los Pueblos, y Bassallos de V. Magestad, y paraque cosa tan justa, y necessaria tenga su devido cumplimiento, y se estableSen para siempre sin occasion de estorvos, que se pudieran cau-

sarebbe esente della contribuzione di dette gabelle, che per l' esecuzione di ciò, che s' era appuntato con l' accordio di detto Conseglio della detta Città, che fossero pure le più privilegiate secolari persone obbligate à contribuire le dette gabelle, sciolse un Biglietto Viceregio, in virtù del quale obbligò a tutte le persone privilegiate, come Consiglieri, Generali di Galere, Maestri di Campi, Sargenti Maggiori, Generali d' artiglieria, Castellani, Cavalieri di qualunque ordine militare che sia; e pure quelli di S. Giovanni, tutti i Soldati ed Ussiziali così di terra come di mare, e del Terzo Spagnuolo, o d' altre iufanterie che siano, e ancora la medesima persona del Vicere e sua famiglia, e tutti i Vicere che in avvenire saranno in detto Regno senza eccezione di persona alcuna, ancorchè fosse di sangue Reale, che pure dovessero pagare le dette Gabelle. Ciò pratticatosi, e riconosciutosi di molto utile per lo servigio di Dio, e di V. M., di beneficio de' Popoli e Vassalli della M. V.; ed acciò cosa sì giusta e necessaria abbia il suo dovuto compimento, e si stabilisca per sempre senza occasione di torbidi,

che

far de la inobſervancia de dicho auto dependiendo la quietud y pacifico eſtado de aquella Ciudad, y todo el Reyno de la contribucion en general de dichas Gavellas ſin exception de Perſona alguna en la conformidad, que en el ſuo dicho auto ſe refiere ſin la obſervancia del qual nò ſe pudiere dar ſatisfacion à los Subjugatarios, y ſe vendria à deſcomponer el eſtado de aquella Ciudad, ſuplica a V. Mageſtia d ſe ſirva de confirmar el dicho Auto, que hico el dicho Cardenal Tribulcio en 29 de Agoſto del dicho ano de 1648. y mandar con ſus Reales Cartas, que en el miſmo tenor ſe obſerve ſin exception de Perſona alguna de qualquier grado, o calidad, que ſea, que ademas de ſer juſto recivirà merced. Y conſiderado lo referido en el preinſerto Memorial viſtos los papeles; que ſe han preſentado, y reconocido, que el medio, que ſe ha tomado ſobre la forma, en que devian correr eſtas Gavellas haſido para conſeguir la huietud, que oi goca dicha qiudad, y todo el Reyno, y Car ſaiſfacion a tantos acrededores, como tiene, y atendiendo a las conveniencias, que reſultan deſto à mi ſervicio y bien puhlico. He reſuelto conceder por la preſen-

che ſi potrebbero cauſare dalla inoſſervanza del detto Biglietto; dipendendo la quiete e pacifico ſtato di quella Città, e di tutto il Regno, dalla generale contribuzione di dette gabelle ſenza eccezione di perſona alcuna, nella conformità che in detto Biglietto ſi riferiſce; ſenza l' oſſervanza del quale non ſi potrebbero ſodisfare i Soggiogatarj, e ſi verrebbe a ſconvolgere lo ſtato di quella Città; ſi ſupplica alla M. V., acciò ſi degni confirmare il detto Biglietto, ſciolto dal detto Cardinal Trivulzio a 29. Agoſto del detto anno 1648; ed ordinare con ſue Reali Carte, che nell' iſteſſo tenore s' oſſervi, ſenza eccezione di perſona alcuna di qualunque grado o qualità che ſia. Lo che, oltre eſſer di giuſto, lo riceverà a grazia. Conſiderando lo l'eſpoſto nell' avvolto memoriale, viſte le carte che ſi ſono preſentate, e riconoſciuto, che il mezzo che ſi ha preſo sù la forma come devono pagarſi le dette gabelle, è ſtato per conſeguire la quiete che oggi gode la Città e tutto il Regno, e ſodisfare a tanti creditori, che ha: Ed applicatomi ai vantaggi, che da ciò reſultano al mio ſervigio, e bene pubblico: Io riſol-

Digitized by Google

te a la dicha Ciudad confirmacion del auto, que se hico en esta materia el Cardenal Tribulcio en 29. de Agosto del ano proximo pasado 1648. en la forma, que la pide, por lo que toca a la immunidad, que podian pretender las Personas, que solian ser exsentas; y en quanto a los Eclesiasticos con la clausula de la confirmacion de Su Santidad, como esta declarado en el Consejo de la misma Ciudad, para lo qual mande escrivir a mi Embaxador en Roma à 30. de Julio de este ano assista a la Persona, que de parte della y de dicha Deputacion solicitare este assenso; paraque se consiga. En cuja conformidad os encargo, y mando deis las Ordenes, que convengan, paraque todo lo referido se cumpla, y execute cumplidamente, y de vuestra atencion espero lo dispondreis de manera, que la Ciudad, queda muy consolada, y satisfecha con la observancia desto tan conveniente para su beneficio, y mi servicio. Nuestro Senor os guarde, como desseo. Dat. en Madrid a cinco de Noviembre 1649. anos. Yò el Rey Tapia Secretarius con Senales del Cons. Y haviendose dado memorial agora por la Deputacion de las nue-

to concedere per lo presente alla detta Città la confirma del Biglietto sciolto su questa materia dal Cardinal Trivulzio a 29. Agosto dell' anno scorso 1648. per la parte che tocca all' immunità, che potrebbero pretendere le persone, che sogliono essere esenti; ed in quanto agli Ecclesiastici con la clausula della confirma di Sua Santità, come è stato dichiarato nel Conseglio dell' istessa Città: per lo che comandai di scrivere al mio Ambasciadore in Roma a 30 Luglio di questo anno, acciò assista alla persona che da parte di essa e della detta Deputazione solliciterà l' assenso, acciò si conseguisca: In qnal conformità io incarico, ed invio degl' ordini che convengono, acciò tutto l' esposto si compisca ed inviolabilmente s' esiegua; e spero dalla vostra attenzione le disposizioni di maniera, che la Città resti molto consolata è sodisfatta con l' osservanza di tutto il conveniente per suo beneficio, e mio servigio. Nostro Signore vi guardi, come desidero. Dato in Madrid a 5. Novembre 1649. Io il Re. Tapia Segretario con sigillo del Consiglio. Ed essendosi avanzato ora un memoriale dalla Deputazione di nuo-

ve

Digitized by Google

vas gavellas, refiriendo, que vos y vueſtros anteceſsores en eſse cargo haveis tenido carniceria en el Palacio, entrando ganado ſin pagar los derechos, que es obligacion, conforme ſe ajuſto en el Conſs. General del ano 1648. en el qual quedaron compreendidos los Virreyes; aunque fueſen Perſonas Reales ſuplicando mande ſe guarde, y obſerve puntualmente, nò permitiendo, que los Virreyes tengan carniceria, ſino que compren lo que huvieren meneſter de las publicas, que tiene la Ciudad, o en el matadero pagando los derechos devidos. Viſto todo y quan juſto es eſtar a lo capitulado para el aſſiento de dichas Gavellas os encargo, y mando hagais guardar, y cumplir lo contenido en el preinſerto deſpaco ſin alterar su diſpoſicion en coſa alguna como ſe deſde ſu principio, ſe os huviera derifido, y con vos tratado, que aſsì conviene a la buena, y recta adminiſtracion de Juſticia, y bien pubico de dicha Ciudad. Dat. en Madrid a 10. de Noviembre 1665.

YO LA REYNA.

ve gabelle eſponendo, che voi, ed i voſtri anteceſſori avete tenuto una carnezzaria nel Palazzo, entrato orzo ſenza pagare dazj, che ſono dovuti in ſeguito del Conſeglio generale del 1648., in cui s' obbligarono al pagamento delle gabelle impoſte pure i Vicere, ancorchè foſſero perſone Reali; e ſupplicando che lo ordini, che ſi oſſervi puntualmente quanto in eſſo Conſeglio ſi ſtabilì, non permettendo, che i Vicere tengano carnezzarie, e che la carne loro biſognerà la comprino nelle pubbliche carnezzarie, che mantiene la Città; o volendo macellare beſtiame per loro ſervigio lo facciano nelli publichi uccieditori con pagare il dovuto dazio. Viſto tutto, e conſiderato quanto giuſto è di ſtare al convenuto per lo ſtabilimento delle dette gabelle, v' incarico e comando che abbiate ad oſſervare e compiere il contenuto nel predetto diſpaccio ſenza alterare la ſua diſpoſizione in coſa alcuna, come ſe d'ora foſſe ſtato ſciolto, e ſe oggi ſi foſse con voi trattato, perchè così conviene alla buona e retta amminiſtrazione della giuſtizia e bene pubblico della detta Città. Dato in Madrid a 10. Novembre 1665.

IO LA REGINA.

Digitized by Google

Loco Sigilli.

Coloma Secretarius.

Vidit Gallarati R.
Vidit Capoblancus R.

In partium Siciliæ
23. fol. 201.

Solvit tarennm unum
Campuzano Tax.

Al Virrey de Sicilia a instancia de la Deputacion de las nuevas Gabellas de la Ciudad de Palermo, sobre que ninguna Persona sea exenta de pagarlas.

El Cons.

Al Vicere di Sicilia ad istanza della Deputazione delle nuove Gabelle della Città di Palermo, acciochè nessuna persona sia esente di pagarle.

Il Cons.

Præsentata Pan. die 21. Junii 1666. & mandat S. E. quod Spect. Reg. Cons. Regii Patrimonii recognoscat, & referat.

Don Franciscus Terracina Pro Regius Sigillator in officio Protonotarii.

Eodem

Facta recognitione, & relatione præsentis, E. S. mandat, quod fiant exequutoriæ.

Vidit Hoyo Cons.

All' Ill. Duque de Sermoneta Primo Gentilhombre de la Camera, Virrey, Logartheniente, y Capitan General del Reyno de Sicilia.

All' Ill. Duca di Sermoneta Primo Gentiluomo di Camera, Vicere, Luogotenente, e Capitan Generale del Regno di Sicilia.

Treinta y quatro maravedis.
Sello Tercero, Treinta y quattro Maravedis Año de Mil y seiscentos y sesenta y cinco.

Trentaquattro Maravedis.
Sigillo terzo, trentaquattro Maravedis, Anno 1665.

Digitized by Google

Dispaccio Patrimoniale, per cui s'ordina di farsi dall' Ill. Senato all' Ill. Deputazione diverse assignazioni per aumentarsi la franchigia agli Ecclesiastici di tt. 15. annuali ad tt. 1. 5. annuali.

CAROLUS REX, ET MARIA ANNA REGINA GUBERNATRIX, Reg. Cons. dil. sal. „ Visto quel tanto con la vostra de 21. Settembre p. p. ci avete rappresentato l'urgenze precise, che il Senato tiene, e l' istanze, che la Deputazione di nuove gabelle glie ne ha fatte, di pagare le Franchezze agl'Ecclesiastici, tanto della gabella della Farina, quanto di quella del Vino maturate a primo dell' istesso, e supplire il pagamento delli Bimestri, stante essere minorati l' introiti d' essa Deputazione per la causa, che con detta vostra si riferisce, non avendovi altra forma di sodisfarla se non con li seguenti tre mezzi. Primo, che oltre delli gr. 15. si pagano alla Deputazione sopra ogni salma di Farina, seu Frumento si va consegnando ai Fornari per panizzarlo, se l' abbiano da dare altri gr. 25. Secondo, che si debbano assegnare alla medesima le somme ed annualità dovute dall' Università debitrici; ed in vece d' applicarsi per la sodisfazione de' Regnicoli, ed Esteri, come sinora si ha fatto, impiegarne per l'avvenire in augumento dell' introiti delle gabelle per pagare le suggiogazioni e bimestri dei Cittadini, ed Ecclesiastici, e sodisfare dette franchezze. E terzo ed ultimo, che quella parte dell' Università debitrici, che si è trattenuta dal Senato per la sodisfazione del secondo, e terzo posto, si debba assegnare all' istessa Deputazione nel modo che si ritrova, con lasciare le assegnazioni fatte a Creditori, acciò con essa si potessero in primo luogo pagare dette franchezze, ed in secondo luogo li Soggiogatarj regnicoli ed esteri. In risposta siamo a dirvi, che non avendo altri modi, secondo voi ci significate, se non li referiti, e non controvenendosi con essi al disposto nelle Bolle Pontificie, come anche disponendosi nel Conseglio dell' anno 1648., che si abbiano primo luogo a pagare essi Ecclesiastici, e dopo li Cittadini; ci contentiamo e vi concediamo, in virtù delle presenti, licenza e facoltà di potere il tutto mettere in esecuzione, essendo però effettivamente necessaria tutta la som-

Digitized by Google

somma, che voi ci avete cennato; altrimente vi dovrete servire di quella, che meramente se ne ha di bisogno per l'effetto sudetto; con che tanto l'introiti delle gabelle, quanto gl'avanzi, che se l'aggiungono, come con detta Consulta ci rappresentate, si abbiano in tutti i modi da applicare al medesimo effetto, per lo quale furono imposte; non facendo nè permettendo, che in nessun conto si convertano in altri affari, benchè precisi ed inescusabili fossero: proccurando in ogni modo, che la Deputazione sudetta riscuota con la diligenza ed attenzione dovuta quel tanto deve avere, che per puoca cura di alcuni Officiali inferiori si tiene notizia esser somma di considerazione; non avendoci per ora parso conveniente concedere per detta riscossione la potestà plenaria di Capitan d'armi, e di revisione di conti, che voi ci domandate, così per le calamità presenti, come per non aggravare l'Università debitrici a spese esorbitanti, che con tal distinzione se le cagionerebbero, e si renderebbero vieppiù impossibilitate alla sodisfazione di quel tanto devono, potendo bene esigerlo essa Deputazione in virtù della potestà che tiene con quella diligenza, che dalla di loi attenzione ci promettiamo. Dat. Pan. Die decimo Novembris 1671. „ Il Principe di Legnè „ Denti Preses, Biggio M. R. Dominichi M. R. Anzalone M. R. Vela M. R. Abbata M. R. Ioppulo M. R. Aguirre Cons. La Lumia F. P. D. Carolus. Firmatura Mag. Not. Quæ quidem preinsertæ literæ fuerunt per dictum Ill. Senatum executæ die vigesimo Novembris 1671. Ex parte Ill. Senatus Pan., absente Spect. de Eredia Iurato, fuit provisum, quod præsententur, exequantur, & registrentur, & detur ordo opportunus. Ioseph Cannavò Pro Mag. Not. (1)

(1) *Dietro il sudetto Dispaccio Patrimoniale l'Eccmo Senato fece all'Ill. Deputazione le seguenti assegnazioni per gl'atti di Notar Giuseppe di Giorgio a 29. Novembre 1671.*

Grana 25. sopra ogni salma di Farina, che si consuma dai Fornari, Vermicellari, e Semolari, oltre delli gr. 15. precedentemente assegnati, e che doveano correre dal 22. Febraro 1671. ed onze quattro mille nove tt. 11. g. sopra diverse Università. Gl'anzidetti gr. 25. però furono sospesi di pagarsi dal Senato alla Deputazione come per Biglietto Reale del 20. Settembre 1769, che si legge a f.

E poscia dopo fù ordinato alla Deputazione di non esigerli affatto come per Biglietto Viceregio de' 13. Gennaro 1790. che sta a f.

LETTERE REALI

PER LA CONTRIBUZIONE DELLE NUOVE GABELLE

Imposte senza eccezione, nè esenzione di persone, con l' approvazione dell' altre lettere Reali.

CAROLUS ETC.

VIcerex, & Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, & Nobilibus Regni ejusdem, Magistro Iustitiario, Præsidibus Regiorum Tribunalium, Iudicibus M. R. C., Magistris Rationalibus, Thesaurario, & Conservatori Regii Patrimonii, Iudicibus Consistorii S. R. C., Advocatis quoque & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demùm dicti Regni Officialibus Majoribus, & Minoribus, præsentibus, & futuris, cui, vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint Cons. Reg. fidel. dil. salutem. La Sacra Cattolica Real Maestà del Rè nostro Signore (che Dio guardi) con sue Regie lettere hà ordinato quel che siegue:

EL REY &c. Ilustre Marques de Villafranca, Primo Gentilombre de la Camera, mi Vyrrei, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Sicilia. Por parte de Fray Juan Boca de fuego del Orden de Predicadores, se me dio en nombre de essa mi felix Ciudad de Palermo sobre la contribucion de sus gavellas, y abusos introducidos en contrabencion de lo dispuesto en ellas, un Memorial impreso, cuyo tenor es como se sigue:

IL RE &c. Ill. Marchese di Villafranca primo Gentiluomo di Camera, mio Vicere, Luogotenente, e Capitan Generale del Regno di Sicilia. Per parte di Fra Giovanni Bocca di fuoco dell' Ordine de' Predicatori mi si avanzò in nome della mia felice Città di Palermo sopra la contribuzione delle sue gabelle, ed abusi introdotti in controvenzione del disposto in esse, un memoriale in stampa, il cui tenore è il seguen-

Digitized by Google

Señor. El Padre Maestro Fray Juan Boca de fuego de la Orden de Predicadores, Calificador, y Consultor de la Santa Inquisicion del Reyno de Sicilia, embiado y residente en esta Corte de la Fidelissima, y muy Fiel Ciudad de Palermo, Cabeza de aquel Reyno, y su Procurador General en su nombre, y de la Real Deputacion de las nuevas Gavellas, puesto à los Reales pies de Vuestra Magestad dize, que aviendose esperimentado por el Pueblo, y demas vezinos de la Ciudad la singular combeniencia, que se les seguia de la contribucion de Govellas por estar en ellas situada la paga de las Subjugaciones, censos, y demas deudas, que deve la Ciudad, y ser lo mas de sus Acreedores, Subjugatarios, ò censualistas, diferentes Combentos de Religiosos, y Religiosas, Ecclesiasticos Minores, Viduas, Hospitales, Obras Pias, y la mayor parte de la Nobleza de la Ciudad, y Reyno, que cobrando con puntualidad sus rentas subministran immediatamente a los Gremios, y Maestranzas el sustento, dandole en que exercer sus oficio, y con que poder vivir, de que resulta unicamente el tranquilo estado, y conservacion

guente = Signore = Il Padre Maestro Fra Giovanni Bocca di fuoco dall' Ordine de' Predicatori, Qualificatore, e Consultore della Santa Inquisizione del Regno di Sicilia, inviato dalla fedelissima, e felicissima Città di Palermo, Capitale di quel Regno, e suo Procuratore Generale in suo nome, e della Real Deputazione delle nuove gabelle, al presente residente in questa Corte, posto a' piedi della M. V. dice, ch' essendosi sperimentato per lo pubblico, ed abitanti della Città il gran vantaggio, che ne seguiva dalla contribuzione delle gabelle, per esser in esse situato il pagamento delle soggiogazioni, censi, e grosse somme, che deve la Città, maggior parte delle quali sono dovute a diversi Conventi di Religiosi e Religiose, Ecclesiastici, Minori, Vedove, Spedali, Opere pie, ed a maggior parte della Nobiltà della Città, e Regno, ch' esigendo con puntualità le sue rendite, somministrano immediate a familiari, e maestranze il suo sostegno, prestandogli il mezzo, con che esercitare il loro mestiere, e così poter vivere, dal che risulta unicamente il tranquillo stato, e conserva-

zio-

de las Republicas, con este conocimiento el año pasado de 1648. a 21. de Julio governando aquel Reyno el Vyrrey Cardinal Tribulcio, pidieron los Capitanes de los quattro Quarteles de los Nobles, y que tienen rentas en ella, Pueblo, y Gremios de la Ciudad por su Memorial se formase Juntas de Deputados para la nueba imposicion de Gavellas, y disposicion de medios, y arbitrios, que combiniere, y que se diesse licencia al Senado de nombar para ello al Pretor, dos Jurados Ciudadanos, Padre Preposito de los Theatinos de la Calza blanca, Padre Prior de Santa Theresa de Carmelitas Decalzos, Padre Prior de San Nicolas de Tolentino de Augustinos Recoletos, y Padre Guardian de Capucinos. Conseguida la licencia, y notificado, y executado por el Senado este decreto, y hecha en su conformidad à 23. del dicho mes la eleccion de Deputados, los dichos juntaronse a dos de Agosto siguiente, y discurrieron, y resolvieron la nueba imposicion de Gavellas, que juzgaron necessaria para el alivio de las necessitades de las Ciudad, y para tener efecto lo dispuesto en la Junta, combocose el dia 29. publico Consejo en su Palacio, y

zione delle Repubbliche. Con tale conoscimento nell' anno passato 1648. a 21. Luglio, governando in quel Regno il Vicere Cardinal Trivulzio; chiesero i Capitani de' quattro quartieri de' Nobili e che hanno rendite in essa, il pubblico, ed i rappresentanti della Città per un loro memoriale, che si formasse una Giunta di Deputati per la nuova imposizione delle gabelle, e disposizione de' mezzi ed arbitrj, che convenivano; e che si dasse licenza al Senato di nominare perciò il Pretore, due Giurati Cittadini, il P. Preposito de' Teatini della Calza bianca, il P. Priore di S. Teresa de' Carmelitani Scalzi, il P. Priore di S. Nicolò Tolentino degli Agostiniani scalzi, ed il P. Guardiano de' Cappucini. Ottenuta la licenza, si notificò al Senato questo decreto, che lo eseguì con fare in conformità di esso a 23. di detto mese la elezione de' Deputati, i quali, aggiuntatisi a 2. del seguente Agosto, discorsero, e risolsero la nuova imposizione delle gabelle, che giudicarono necessaria per l'allevio de' bisogni della Città. E per avere effetto ciò che si dispose nella Giunta, si convocò il giorno 29. il pubblico Conseglio nel suo Palazzo, ove di comun

de comun parecer de los Nobles, Conſules, y Conſeſeros de los Gremios, Ciudadanos honrados, Naciones, y demas moradores de la Ciudad, y en ombre de todos, de su Sindico quedaron diſsentidas a pagarſe deſde primero de Setiembre proximo de dicho año diferentes Gavellas, con qualidad, que de ſu contribucion, y pagamiento ſe eſcuſase en ningun tiempo Perſona alguna por mas exempta, y privilegiada que fuese, aunque Real, y deſcendiente de la Sangre Real, e Imperial, o fus Virreyes, en conformidad del acto Viceregio del miſmo dia 29. ſujetandoſe a ella por el motivo del ſervicio de Dios, y de Su Mageſtad, y de la publica, y general utilidad el eſtado Eccleſiaſtico por conſentimiento, que dieron por eſcrito el Cabildo, y Clero de la Cattedral a dos del dicho mes de Agoſto, el de la Capilla Real a 27. los Eccleſiaſticos Regolares, y Conventuales a diez, con que entre los Deputados huvieſſe ſiempre tres perſonas Eccleſiaſticas, la una Seglar, y las dos Regulares, y de eſtas un Voneſe, y otra Capilla, o a lo menos dos Eccleſiaſticos, uno Seglar, y otro Regular de elecion de Virrey, los

piacere de' Nobili, Conſoli, e Conſiglieri ſeniori, Cittadini onorati, Nazioni, gran numero d' abitanti Cittadini in nome di tutti, e del Sindaco, reſtarono ferme a pagarſi dal primo di Settembre p. v. di detto anno differenti gabelle; con patto, che di ſudetta contribuzione, e pagamento non ſi ſcuſaſse in verun tempo Perſona veruna per più eſente e privilegiata che foſſe, ancorche Reale, e diſcendente di Sangue Reale o Imperiale, o Vicere, in conformità dell' atto Vicereggio del medemo giorno 29. ſoggettandoſi tutti ad eſſe gabelle per cauſa del ſervizio di Dio e di S. M. y, e del pubblico generale utile. Lo ſtato Eccleſiaſtico poi per ſuo conſenſo, che diede in ſcritto, rappreſentato dal Capitolo, e Clero della Cattedrale a 2. del detto Agoſto; da quello della Cappella Reale a 27. deſto ſteſſo; e dagli Eccleſiaſtici Regolari, e Conventuali l'iſteſſo giorno 27., volle per condizione, che tra i Deputati vi foſſero tre perſone Eccleſiaſtiche, cioè una Secolare, e due Regolari, e di queſte uno di Berretta, e altra Cappella, o almeno due Eccleſiaſtici uno Secolare, e l' altro Regolare, ad elezione

del

Clerigos Seglares, y Parocho el miſmo, dia veynte, y nueve del dicho con expreſsa clauſula, y condicion ſe entendieſse para evitar las cenſuras, precediendo licencia de la Sede Apoſtolica, y que en caſo que por qualquier perſona Religioſa, ò Seglar de qualquier grado, pueſto, ò dignidad que fueſse, ſe pretendieſse, y conſeguiſse exemcion alguna en todo, ò en parte de dichas Gavellas, ſe huvieſse de conceder la miſsma al eſtado Eccleſiaſtico, y quedarſe en la immunidad que ante, y que por derecho Divino le compete. Y porque era preciſo, que la cobrança, adminiſtracion, y diſpoſicion de lo procedidò de dichas Gavellas, y demas arbitrios corrieſse por la direccion de Sugetos de ſenalada virtud, zelo, y conciencia ſe erigio por el miſmo Conſejo una Deputacion, ò Junta de ſiete Miniſtros, y Deputados, que fueron el Pretor, y el Jurado Prior, o Priola de la Ciudad, y los que lo fueſſen adelante, un Cavallero, y un Gentilombre naturales de la miſma, Subjugatarios, y enteresados, un Canonico de la Catredal por parte de los Eccleſiaſticos Seglares, y por la de los Regulares, otro Eccleſiaſtico, y un de los Curas de la Ciu-

del Vicere: I Chierici Secolari, e Parrochi il giorno ventinove del detto diedero il loro aſſenſo con eſpreſſa clauſola e condizione, che s'intendeſſe, per evitare le cenſure, precedere la licenza della Sede Apoſtolica; e che in caſo, che da qualſivoglia perſona Regolare, o Secolare di qualſiſia grado, poſto, o dignità che foſſe, ſi pretendeſſe, e conſeguiſſe eſenzione alcuna in tutto o in parte delle dette gabelle, s'aveſſe da concedere l'iſteſſa allo ſtato Eccleſiaſtico, e reſtargli quella immunità che pria, e per diritto Divino gli competea. E perchè era neceſſario, che l'eſigenza, amminiſtrazione e diſpoſizione del prodotto di dette gabelle ed arbitrj paſſaſſe per direzione di Soggetti di ſegnalata virtù, zelo, e coſcienza, s'ereſſe per lo ſteſſo Conſeglio una Deputazione, o Giunta di ſette Miniſtri o Deputati, che furono il Pretore, ed il Giurato Priore della Città, che in avvenire foſſero, un Cavaliere, ed un Gentiluomo naturali della ſteſſa, ſoggiogatarj, ed intereſſati; un Canoniço della Cattedrale per parte degli Eccleſiaſtici Secolari; e per i Regolari, altro Eccleſiaſtico; ed uno de Parrochi della Città,

dad, que conozieſſen de los caſos, y coſas pertenencientes à la Gavellas, ſus arrendamientos, y dependencias con juriſdicion privativa, diſtinta, y ſeparada de la del Sinado, e inhivicion a los demas Tribunales de aquel Reyno, como de todo huvo acto Viceregio a dos de Octubre ſiguiente: confirmoſe la determinacion de eſte Conſejo, por el Virrey Cardenal a 31. del miſmo mes y ano, y por el Rey nueſtro Senor (que eſtà en Gloria) por via de eſte Sacro Supremo Conſejo de Italia en dos cedulas ſu fecha ambas de cinco de Noviembre 1649. executoriadas en aquel Reyno a 8. de Marzo 1650. que ſon las ſiguientes:

tà, che conoſceſſero i caſi, e coſe appartenenti alle gabelle, ſuoi arrendamenti, e dipendenze, con giurisdizione privativa, diſtinta o ſeparata da quella del Senato, è ſegregazione dagli ſteſſi Tribunali di quel Regno, come il tutto ſi rilieva dall'atto Viceregio de' 2. Ottobre ſeguente. Confermoſſi la determinazione di eſſo Conſeglio per lo Vicere Cardinale a 31. dello ſteſſo meſe ed anno; e per lo Re noſtro Signore (che ſia in gloria) per via di queſto Sacro Supremo Conſeglio d'Italia con due Biglietti, tutti e due in data de' 5. Novembre 1649., eſecuti in quel Regno a 8. Marzo 1650., che ſono li ſeguenti.

PHILIPPUS, &c. Don Ioannes ab Auſtria, Magnus Prior Regni Caſtellæ & Legionis, Gubernator Generalis omnium Armorum Maritimorum S. C. M., Plenipotentiarius Italiæ, Vicerex, & Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno. Illuſtribus, Spectabilibus, Magnificis, & Nobilibus Regni ejusdem, Magiſtro Juſtitiario, Præſidibus Regiorum Tribunalium, Iudicibus M. R. C., Magiſtris Rationalibus, Theſaurario, & Conſervatori Regii Patrimonii, Advocatis quoque, Procuratoribus Fiſcalibus, cæteriſque denique dicti Regni Officialibus Majoribus & Minoribus, cui, vel quibus præſentes præſentatæ fuerint Conſ. & fid. Regi dil. ſalutem. La Maeſtà del Rè noſtro Signore con ſue Reali lettere hà comandato quel che ſegue:

D. Juan de Auſtria mi Hijo, Governador General de to-

D. Giovanni d'Auſtria mio Figlio, Governatore Genera-

das, mis Armas Maritimas, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Sicilia. El Doctor D. Pedro Curti, me ha presentado en nombre de la Deputacion, que se formò en mi Feliz Ciudad de Palermo, para la imposicion de las nuebas Gavellas un Memorial del tenor que se sigue: Señor. El Doctor Don Pedro Curti, en nombre de la Deputacion de las nuebas Gavellas de la Ciudad de Palermo, en virtud del poder, que tiene que aviendose determinado por las Juntas de unas, y otras personas Seglares, y Ecclesiasticas, que para el efecto de buscar arbitrios se hizo, en dicha Ciudad de imponer unas nuebas Gavellas con moderacion, que todos pudiessen llevar el peso de ellas en el modo, que se refiere en el notamiento de dichas Gavellas, que viene en este Memorial, que fueron aprovadas del Senado, y del Consejo, que se tuvò en dicha Ciudad en 29. de Agosto del ano passado 1648. y paraque fuessen bastantes las entradas de dichas Gavellas para la entera satisfacion de los Subjugatarios, y demas de averse echo una Vaja de todas las rentas en el modo, que aquì se refiere, ha sido tambien obligar a la

le di tutte le mie armi marittime, mio Vicere, Luogotenente, e Capitan Generale nel Regno di Sicilia. Il D. D. Pietro Curti mi ha presentato a nome della Deputazione, che si formò nella mia felice Città di Palermo per l'imposizione delle nuove gabelle, un memoriale del tenor che siegue „ Signor „ Il D. D. Pietro Curti in nome della Deputazione di nuove gabelle della Città di Palermo in virtù della facoltà che tiene, dice, ch' essendosi determinato per la Giunta delle persone secolari, ed ecclesiastiche, che, ad obbietto di trovare arbitrj, s' avessero in detta Città ad imporre alcune nuove gabelle con moderazione, in guisa che tutti potessero portare il peso di esse nel modo che si riferisce nella nota di dette gabelle, acchiusa in questo memoriale, quali furono approvate dal Senato, e dal Conseglio, che si tenne in detta Città a 29. Agosto del passato anno 1648; ed acciò fossero bastanti gl' introiti di dette gabelle per l' intiera sodisfazione de' Soggiogatarj, oltre di essersi ribassate le rendite nel modo che quì si riferisce; si ha pure obbligato alla contribuzione

contribucion de las dichas Gavellas de todas y qualesquiera personas de qualesquier estado, grado, condicion, y dignidad, que sean, asi Seglares, como Ecclesiasticas, las quales se obligaron a la contribucion de dichas Gavellas, con unas condiciones, entre las quales la una, y mas principal fue, que fuessen obligadas à contribuir todos sin exempcion de nadie, aunque fuessen privilegiada, hasta la misma persona del Virrey, que es, y serà, y qualquiera otra persona, aunque fuesse de la Sangre Real, y en caso que alguno fuesse exempto de pagar las dichas Gavellas en todo, ò en parte, lo huviessen tambien de ser por lo mismo los Ecclesiasticos, por lo qual el Cardenal Tribulcio en 29. de Agosto de dicho ano de 1648. asi por asegurar los Ecclesiasticos, de que nadie seria exempto de la contribucion de dichas Gavellas, como por la execucion, de lo que se avia apuntado con el acuerdo de dicho Consejo de la dicha Ciudad, que fuessen las demas personas Seglares privilegiadas tambien, a contribuir a dichas Gavellas, se hizo un acto Viceregio, en virtud de lo qual obligò a todas las personas privilegiadas,

delle dette gabelle tutte e qualsiano persone di qualunque stato, grado, condizione e dignità che siano, così Secolari, che Ecclesiastiche, le quali si obbligarono alla contribuzione di dette gabelle con alcune condizioni, tra le quali una la e più principale fù, che fossero obbligati a contribuir tutti senza eccezione di persona, ancorchè fosse privilegiata, come lo è l' istessa persona del Vicere che è sarà, e qualunque altra persona, ancorchè fosse di sangue reale; ed in caso, che alcuno fosse esente di pagare le dette gabelle in tutto o in parte, lo fossero parimenti gl' Ecclesiastici; perlochè il Cardinal Trivulzio a 29. Agosto del detto anno 1648., sì per assecurare gl' Ecclesiastici che nessuno sarebbe esente dal contribuire le dette gabelle, che per l' esecuzione di ciò che s' era appuntato con il consenso del detto Conseglio della riferita Città, che fossero le persone secolari più privilegiate pure obbligate a contribuire alle dette gabelle; sciolse un Biglietto Viceregio, in virtù del quale obbligò al pagamento delle dette gabelle tutte le persone privilegiate, come

como Conſeſeros, General de las Galeras, Maeſtre de Campo, Sargentos Majores, General de la Artilleria, Caſtellanos, Cavalleros de qualquier Orden Militar, que ſean, y aun los de San Juan, todos los Soldados, y Oficiales, aſi de Tierra, como de Mar, del Tercio Eſpanol, ò de otras Ynfanterias, que ſean, y aunque ſea ſu miſma perſona, y ſu Caſa, y todos los demas Virreyes, que adelante fueſsen en el dicho Reyno ſin exempcion de perſona alguna, aunque fueſse de la Sangre Real, que haya tambien de pagar las dichas gavellas, todo lo qual ſe ha platicado, y reconoçido mucha utilidad en ſervicio de Dios, y de Vueſtra Mageſtad, en beneficio de los Pueblos, y Vaſsallos de Vueſtra Mageſtad. Y paraque cosa tan juſta, y neceſsaria tenga ſu devido cumplimiento, y re eſtableça para ſiempre ſin ocaſion de eſtorbos, que pudieran cauſar, y de la obſervancia de dicho Aucto dependiendo la quietud, y pacifico eſtado de aquella Ciudad, y de todo el Reyno, de la contribucion en general de dichas Gavellas ſin exempcion de perſona alguna en la conformidad, que en el ſobredicho Aucto ſe refiere, ſin la obſervancia de lo

Conſiglieri, Generali di Galere, Maeſtro di Campo, Sargenti Maggiori, Generali d' artiglieria, Castellani, Cavalieri di qualunque ordine militare, che quelli di S. Giovanni, tutti i Soldati ed Ufficiali sì di terra come di mare del terzo Spagnuolo, o d' altre infanterie, qualunque ſia la ſua perſona e caſato, e tutti gl' iſteſsi Vicè-re, che da oggi innanzi ſaranno in detto Regno, ſenza eccezione di perſona alcuna, ancorchè foſſero di ſangue reale; giacchè ſi riconobbe; che tutto ciò pratticatoſi era di molta utilità al ſervigio di Dio e di V. M., e di beneficio de' ſuoi popoli, e vaſſalli. Ed acciò coſa sì giuſta e neceſſaria abbia il ſuo dovuto compimento, e ſi ſtabiliſca per ſempre ſenza occaſione di diſturbi, che potrebbero ſuſcitarſi; dall' oſſervanza di detto Biglietto dipendendo la quiete e pacifico ſtato di quella Città e di tutto il Regno, e dalla contribuzione in generale delle dette gabelle ſenza eccezione di perſona alcuna, nella conformità che nel ſopradetto Biglietto ſi riferiſce; ſenza l' oſſervanza del quale non ſi poſ-

ſo-

Digitized by Google

qual no se puede dar satisfacion a los Subjugatarios, y se vendria a descomponer el estado de aquella Ciudad, suplica a Vuestra Magestad se sirva confirmar el dicho auctо, que hizo el dicho Cardenal Tribulcio en 29. de Agosto del dicho ano 1648. y mandar con sus Reales cartas, que en el mismo tenor se observe sin exempcion de persona alguna de qualquier grado, ò calidad que sea, que a demas de ser Justo, reciberà merced. Y considerando lo referido en el preinserto Memorial, vistos los papeles, que se han presentado, y reconocido, que el medio, que se ha tomado sobre la forma, en que dovian correr estas Gavellas, ha sido para conseguir la quietud, que oy goza dicha Ciudad, y todo el Reyno, y dar satisfacion a tantos Acreedores como tiene, y atendiendo a las conveniencias, que resultan de esto a mi servicio, y bien publico, he resuelto conceder por la presente a la dicha Ciudad confirmacion del Auctо, que hizo en esta materia el Cardenal Tribulcio en 29. de Agusto del año p. p. de 1648. en la forma, que la pide por lo que toca a la immunidad, che podrian pretender las personas, que solian ser exemptas, y en quanto

sono sodisfare i Soggiogatarj; anzi si verrebbe a sconvolgere lo stato di quella Città; supplica alla V. M., acciò si degni confermare il detto Biglietto, sciolto dal Cardinal Trivulzio a 29. Agosto del detto anno 1648.; ed ordinare con sue reali carte, che nell' istesso modo s' osservi senza eccezione di persona alcuna di qualunque grado o qualità che sia, che oltre esser di giusto, lo riceverà a grazia. E considerando lo l' esposto nell' acchiuso memoriale, viste le carte che si sono presentate, e riconosciuto che il mezzo che si è preso sù la forma, come devono erogarsi dette gabelle, è stato per conseguire la quiete, che oggi gode tutta la detta Città e tutto il Regno, e sodisfare a tanti creditori, che hà; ed applicandomi ai vantaggi, che resultano da ciò al mio servigio e bene pubblico; ho risolto concedere per lo presente alla detta Città la conferma del biglietto, che sciolse sù questa materia il Cardinal Trivulzio a 29. Agosto del passato anno 1648., pella forma che tocca all' immunità, che potrebbero pretendere le persone, che sogliono essere esenti; in quanto agl' Ecclesia-

a los Eccleſiaſticos con la clauſula de la confirmacion de Su Santitad, como eſtà declarado en el Conſejo de la miſma Ciudad, para lo qual mandè eſcribir a mi Embaxador en Roma a 30. de Julio de eſte año aſſiſta a la perſona, que de parte de ella, y de dicha Deputacion ſolicitarà eſte aſſiento, paraque ſe conſiga, en cuya conformidad os encargo, y mando deys las ordines, que conbengan, paraque todo lo referido ſe cumpla, y execute con puntualidad, y de vueſtra atencion eſpero lo diſpondreys de manera, que la Ciudad quede muy conſolada, y ſatisfecha con la obſervancia de eſto tan combeniente para ſu beneficio, y mi ſervicio. Nueſtro Senor os guarde, como deſſeo, de Madrid a 5. de Noviembre de 1649. YO EL REY.

ſtici poi con la clauſula della conferma di Sua Santità, come fù dichiarato nel Conſeglio della detta Città; perlo che comandai di ſcrivere al mio Ambaſciadore in Roma a 30. Luglio dell' iſteſſo anno, acciò aſſiſta alla perſona, che da parte di eſſa e della detta Deputazione ſolleciterà l'aſſenso, perchè ſi conſeguiſca; nella cui conformità ho incaricato e mandato degl' ordini che convengono, acciò tutto l' eſpoſto ſi compiſca ed eſiegua con puntualità; e ſpero dalla voſtra attenzione le diſpoſizioni, di maniera che la Città reſti conſolata, e ſodisfatta con l' oſſervanza di tutto il conveniente per ſuo beneficio, e mio ſervigio. Noſtro Signore vi guardi come deſidero. Madrid 5. Novembre 1649. IO IL RE.

V. Salamanca R. V. Ramos R. V. D. Petrus de Gregorio R. V. Blandolinus R. V. Sobremonte R. Tabia Secretario ſolvit tarenum unum Mezzones pro taxa in partium Siciliæ xi. f. 148.

A D. Juan de Auſtria mi Hijo Governador General de todas mis Armas Maritimas, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Sicilia.

A D. Giovanni d' Auſtria mio Figlio, Governatore Generale di tutte le mie armi maritime, mio Vicere, Luogotenente, e Capitan Generale nel mio Regno di Sicilia.

Præſentatæ Panormi 5. Martii 1650.; & mandat S. C. S., quod Spectabilis Regius Conſiliarius, Conſervator Regii Patri-

trimonii recognoscat & referat: Vincentius Costa pro Magistro Not. Eodem facta recognitione & relatione prædicta S. A.S. mandat; quod fiant exequtoriæ: Castello Cons. Perciò in esecuzione di quanto la prefata Maestà Sua ordina, e per osservazione della nostra preinserta provista vi ordiniamo, che debbiate eseguire ed osservare le preinserte Regie Lettere puntualmente secondo il loro tenore e continenza, non facendo il contrario, se la grazia Regia avete cara. Dat. Panormi die 8. Martii 1650.

DON JUAN. DON GIOVANNI.

Serenissimus Dominus Don Ioannes ab Austria Vicerex, & Generalis Capitaneus mandavit mihi Vincentio Costa pro Magistro Notario: visa per de Castillo Cons. Ex Registris Spect. Cons. hujus Siciliæ Regni extracta est præsens Copia coll. sal. D. Franciscus Cerverano Coad.

PHILIPPUS, &c. Don Ioannes ab Austria Magnus Prior Regni Castellæ, & Legionis, Gubernator Generalis omnium Armorum Maritimorum Suæ Catholicæ Majestatis, Plenipotentiarius Italiæ, Vicerex, & Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno. Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, & Nobilibus Regni ejusdem, Magistro Iustitiario, Præsidibus Regiorum Tribunalium, Judicibus M. R. C. Magistris Rationalibus, Thesaurario, & Conservatori Regii Patrimonii, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum dicti Regni Officialibus Majoribus & Minoribus, cui, vel quibus præsentes præsentatæ fuerint Cons. & fid. Reg. dil. salutem. La Maestà del Re nostro Signore con sue Reali lettere ha comandato quel, che siegue,

D. Juan de Austria mi Hijo, Governador General de todas mis Armas Maritimas, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Sicilia. El Doctor D. Pedro Curti en nombre de la Deputacion de las nuevas Gavellas de mi Felix Ciudad de Palermo me ha presentado un Memorial del tenor,

D. Giovanni d' Austria mio figlio, Governatore Generale di tutte le mie armi marittime, mio Vicere, Luogotenente, e Capitan Generale nel Regno di Sicilia. Il Dot. D. Pietro Curti in nome della Deputazione di nuove gabelle della mia felice Città di Palermo mi ha presentato

un

que se sigue. Senor. El Doctor Don Pedro Curti en nombre de la Deputacion de las nuebas Gavellas de la Ciudad de Palermo, en virtud del poder, que tiene dize, que entre la demas cosas, que se appuntaron en el Consejo, que se tuvò en 29. de Agosto de 1648. en la dicha Ciudad, y una mas principal condicion, con la qual los Eclesiasticos se obligaron a la contribucion de las Gavellas nuevamente impuestas fue, que necesariamente la entrada de dichas Gavellas se huviesse de aplicar; y emplear a la satisfacion de los Subjugatarios, por el qual fin principalmente se pusieron, ni a otro efecto, se pudiessen aplicar, y paraque esto tubiesse el devido efecto, y evubiessen todos seguros, de que asi se observeria, se apuntò, que se huviesse de hazer, y formar una Junta ò Deputacion de Personas, que todo lo cumpliesse: en execucion de lo qual se formò la dicha Junta, en la qual han de entrar el Pretor, y Jurado Priolo que son, y seran de la dicha Ciudad, un Cavallero, un Genthilombre, Subjugatarios, e interesados, que son Don Alessandro Maria Vanni, y Pedro Crispo otro por

un memoriale del tenor, che siegue „Sig. „ Il D.D. Pietro Curti a nome della Deputazione delle nuove gabelle della Città di Palermo in vigor della facoltà che ha, dice, che tra le più cose che s' appuntarono nel Conseglio, che si tenne a 29. Agosto 1648. nella detta Città, una delle più principali condizioni, con la quale gl' Ecclesiastici s' obbligarono alla contribuzione delle gabelle nuovamente imposte fù, che necessariamente gl' introiti delle dette gabelle si dovessero applicare ed impiegare in sodisfare i Soggiogatarj, per lo qual fine principalmente s' imposero, ne ad altro effetto si potessero applicare; ed acciò tutto questo avesse il dovuto effetto, e fossero tutti sicuri che s' osserverebbe, si appuntò, che s'avesse a costituire e formare una Giunta o Deputazione di persone, le quali tutto ciò eseguissero. Dietro a che si formò la detta Giunta, nella quale hanno ad intervenire il Pretore, e Giurato Priore che sono e saranno della detta Città, un Cavaliere, ed un Gentiluomo soggiogatarj ed interessati, che sono D. Alessandro M. Vanni, e Pietro Crispo

er Cabildo de la Catedral de Palermo, que elegio al Canonico Don Francisco Salerno y otro por parte de los Curas de las Paroquias, que nombraron a Don Simon Rao; y uno por parte de todos los Religiosos Reglares, que se contentaron fuesse el que nombrarìa el Cardinal Tribulcio, el qual nombrò al Padre Don Francisco Marques Clerigo Reglar de los Teatinos de la Calça blanca, la qual Junta de siete Deputados de los que en adelante, lo fueren, confirmò el Cardinal Tribulcio aviendose concedido por auctò, que hizo en dos de Octubre de mismo anno de 1648. authoridad, y facultad, poder, jurisdicion de administrar, colrar, y pagar las entradas de dichas Gavellas, y arrendarlas en la forma, que se refiere ed el dicho aucto, en caso que fuere menester executar y apretar a los Arrendadores, y deudores, condenar las penas, y contrabandos palatino modo, crear y remover Ministros, y Officiales, y para este efecto con la jurisdicion necessaria, con clausulas abdicativas desegregando, y apartando esta jurisdicion del Senado de Palermo, y los demas Tribunales del Reyno, y con la obligaciones, condiciones y calidades, que en dicho aucto

po; altro per lo Capitolo della Cattedrale di Palermo, che elesse al Canonico D. Francesco Salerno; altro per parte de Parrochi, che nominarono a D. Simone Rao; ed uno per parte di tutti i Religiosi Regolari che si contentarono, che fosse a nomina del Cardinal Trivulzio, il quale nominò al Padre D. Francesco Marquez Chierico Regolare de' Teatini della Calza Bianca la qual Giunta di sette Deputati e di quelli che in avvenire saranno confermò il Cardinal Trivulzio, avendole concesso per Biglietto di 2. Ottobre 1648. l'autorità, facoltà, potere e giurisdizione d'amministrare, esigere e pagare gl' introiti delle dette gabelle, ed arrendarle nella forma che si riferisce nel detto Biglietto: In caso che fosse bisogno costringere ed obbligare gl' arrendatori e debitori, condennar le pene e contrabandi palatino modo, creare e rimuovere Ministri ed Officiali, per questo effetto le concesse la giurisdizione necessaria con clausole abdicative, disgregando ed appartando la sua giurisdizione dal Senato di Palermo, e dagli altri Tribunali del Regno con le obbligazioni, condizioni e qualità che in detto atto si ri-

se refiere. Y avienlose visto con esperiencia que esta Deputacion es de grande satisfacion para los Pueblos, con que estan seguros del empleo, que se hace de las entradas de dichas Gavellas, y que importa mucho a la recta administracion de ellas, que tengan la referida Jurisdicion, suplica a Vuestra Magestad se sirva confirmar esta Deputacion, y mandar, que se mantenga, y concederle tambien la dicha jurisdicion, confirmando el auto Virreregio, que hizo el Cardinal Tribulcio en dos de Octubre del año passado de 1648. con todas aquelas clausulas, facultades, y poderes, que en dicho auto se contiene, que demas de ser justo lo recibirà a particular merced de la Real benignidad, y grandeza de Vuestra Magestad.

Y considerando lo referido en el preinserto Memorial, y que esta Deputacion se ha formado paraque lo que procediere de dichas Gavellas se cobre con el mayor beneficio, que sea possible, y para dar con ello satisfacion a los Subjugatarios de la Ciudad, he resuelto conceder para esto efecto, como por la presente concedo a dicha Deputacion toda la facultad, authoridad, y jurisdicion necessaria para todo lo referido en la for-

riferiſcono. Ed eſſendoſi viſto con eſperienza, ch' eſſa Deputazione è di gran ſodisfazione del pubblico, acciò queſti reſti ſicuro dell' impiego che ſi farà dell' introiti di dette gabelle, e che molto importa alla retta amminiſtrazione di eſſe che abbia la Deputazione la riferita giurisdizione, ſupplica la M. V., acciò ſi ſerva confermare eſſa Deputazione, ed ordinare che ſi mantenga, con concederle pure la detta giurisdizione, confermando il biglietto Viceregio dato dal Cardinal Trivulzio a 29 Ottobre del paſſato anno 1648 con tutte quelle clauſole, facoltà e poteri, che in detto biglietto ſi contengono. Lochè oltre eſſer di giusto lo riceverà a particolare grazia della Regia benignità e grandezza della M. V.

E conſiderando lo l'eſpoſto nell' acchiuſo memoriale, e ch' eſſa Deputazione ſi è formata, acciò le provenienze di dette gabelle s' eſigano con il maggior vantaggio che ſia poſſibile, e per darſi ſodisfazione ai Soggiogatarj della Città; ho riſolto concedere per quest' effetto, come per la preſente concedo a detta Deputazione tutta la facoltà, autorità, e giurisdizione neceſſaria per tutto l' eſpoſto

nel-

ma, que lo dispensò el Cardinal Tribulcio por su auto de dos Octubre del anno prossimo passado de 1648. y assi os encargo y mando dexs las ordenes, que combengan para su puntual cumplimiento, que assi es mi voluntad, y conbiene a mi servicio, y bien publico. Nuestro Senor os guarde come deseo. De Madrid a 5. de Noviembre de 1649. YO EL REY.

nella forma, che dispose il Cardinal Trivulzio per lo biglietto del due Ottobre del passato anno 1648., ed in ugual guisa io v' incarico e mando degl' ordini, che convengono per lo suo puntuale adempimento, perchè questa è la mia volontà, e così conviene al mio servigio e bene pubblico. Nostro Signore vi guardi, come desidero. Madrid 5. Novembre 1649.

IO IL RE.

Vidit Salamanca R. Vidit Ramos R. Vidit Gregorius R. Vidit Brandolinus R. Vidit Sobramonte R. Tapia Secr. solvit tarenum unum Messones pro Taxatore in partium Siciliæ 11. fol. 148. Præsentatæ Panormi die quinto Martii 1650., & mandat Sua Altitudo Sereniſſima, quod Illustr. Conservator Consiliarius R. P. recognoscat, & referat; Vincentius Costa pro Mag. Not. Eodem facta recognitione & relatione, prædicta S. A. S. mandavit, quod fiant executoriæ: Castello Cons. Perciò in esecuzione di quanto Sua Maestà comanda, ed osservazione della preinserta nostra provista v' ordiniamo, che eseguiate e facciate eseguire, ed osservare le sudette preinserte Regie lettere puntualmente, per quanto la grazia di Sua Maestà avete cara. Dat. Panormi die octavo Martii 3. Ind. 1650.

Don Juan &c.

D. Giovanni &c.

Sereniſſimus Dominus Don Joannes ab Austria Vicerex, & Generalis Capitaneus mandavit mihi Vincentio Costa pro Mag. Not. Visa per Illustr. de Castello Cons. nil quia solvit in Curia: Guarneri. Registrata in Cancellaria: Castello. Don Giacomo Cacioppo F. P. Baldassare Guarneri Coad. Gazzara. Registrata penes Trib.

Regii Patrimonii: Vincentius Bonelli Coad. Honuphrius Scichili, & Cato Reg. tarenum unum registrata: locus Sigilli: registrata Ventura tarenum unum: Reg. Vincentius Filippone R. P.: Registrata Livosi tarenos duos, & gr. decem: Costa gr. decem Maleredes.

Observose esta orden pura, e inviolablemente largos años pagando en su virtud las Gabellas el mismo Cardenal en su govierno, y el Señor Don Juan en el suyo, cumpliendose al mismo paso por la Ciudad, y Deputacion con la puntual satisfacion de los Bimestres, y Subjugatarios con particular alivio de aquel Publico, y sossiego, y beneficio de sus Vassallos en aquel Reyno hasta que se pervirtio por la corruttela de los tiempos, e interes particular de algunos sujetos, que por la obligacion de sus puestos devieran preferir el Real servicio de Vuestra Magestad a qualquier combeniencia, y provecho, ocasionando infalliblemente la ruina de la Ciudad, cuya conservacion, y quietud consiste unicamente en la cimetria, y disposicion referida, y el mudarla, y perturbarla es su evidente perdida, y destrucion; viniendo por este medio a minorarse y dificultarse los arrendamientos de Gabellas, y a empenarse mas, y mas la Ciudad quedando imposibilitada a ser-

Osservossi esso ordine puro ed inviolabile per molti anni, pagando in virtù di esso le gabelle l' istesso Cardinale nel suo governo, ed il Signor D. Giovanni nel suo; compiendosi nel tempo stesso da parte della Città, e Deputazione il puntuale pagamento a' bimestranti e soggiogatarj, con particolare sollievo di quel pubblico, pace e beneficio de' Vassalli di quel Regno: Ma depravatosi per la corruttela de' tempi, ed interessi particolari di alcuni sudditi, i quali, per l' obbligazione de' loro impieghi, dovrebbero preferire il Real servigio di V. M. a qualunque interesse e vantaggio, cagionando infallibilmente la rovina della Città; la cui conservazione e quiete consiste unicamente nella simmetria e disposizione esposta; ed il mutarla e perturbarla è la sua evidente perdita e distruzione; venendo così a minorarsi e difficoltarsi gli arrendamenti delle gabelle, ed indebitarsi più e più la Città; restando impossibilitata a servire nelle occa-

sio-

uir en las occasiones a Vuestra Magestad y a cumplir con la paga de sus deudas, y por lo consiguiente los Ciudadanos, y Regnicolos perjudicados en su creditos, los Eccleſiasticos quejoſos, los Nobles bien apurados los gremios ſin exercicio, y el Pueblo neceſſitado. Estos motivos Senor, y la innata fidelidad y deſeo de la Ciudad de ſu mayor ſervicio traben al Suplicante a los Reales pies de Vuestra Magestad a repreſentar, quan preciſo es al remedio al amenazado precipizio, y quan importante la ſolicitud de la cura à la imminencia de los males, que unidos a las circunstancias de los tiempos, como no dexan de influir deſconſuelo, aſi eſperan da la Real clemencia de Vueſtra Magestad el alivio proporcionado, y la oportuna providencia a los abuſos ſiguientes.

Es el primero averſe introducido en el Palacio Real, en que reſide el Virrey una tabla, ò chanca de carne, en que ſe mata un Yenco cada dia demas de otros muchos, y terneros en gran numero en contravencion de las Pragmaticas, y repetidas ordenes de Vuestra Magestad ſin pagarſe gavella, ni cerrarſe en auſencia de los Virreyes, como con efecto dura oy en dia esta

ſioni alla M.V.; ed a compiere il pagamento de' ſuoi debiti; e per conſeguenza i Cittadini e Regnicoli pregiudicati ne' ſuoi crediti, come pure gl'Eccleſiaſtici ſcontenti, i Nobili ſommamente avviliti, le Maeſtranze ſenza eſercizio ed il Pubblico biſognoſo: Queſti motivi, Signore, e l'innata fedeltà e deſiderio della Città del ſuo maggior ſervigio portano il Supplicante a' Reali piedi della M.V. a rappreſentare, che quanto preciſo è il rimedio al minacciato precipizio, e quanto importante la ſollecitudine della cura all' imminenza de' mali, che uniti alle circoſtanze de' tempi, non laſciano d' influire affliggione, così ſperano dalla Real clemenza della M. V. il ſollievo proporzionato, e l'opportuna provvidenza agl' abuſi ſeguenti.

E' il primo, eſſerſi introdotto nel Real Palazzo, ove riſiede il Vicere, un macello o una chianca di carne, in cui ſi macella un Genco ogni dì, oltre di molti altri, e vitelli in gran numero in controvenzione delle prammatiche, e replicati ordini della M.V.; ſenza pagarſi gabella, nè ſerrarſi in aſſenza de' Vicere, come in fatti dura oggi giorno eſſo macello, quantunque

il

tabla, aunque se halle el Virrey fuera de la Ciudad, en la de Melazo; resultando solamente el beneficio de ella para los de Palacio, sacandose de ella las carnes, y llevandose sin reparo a vender a la carneceria publica de la Ciudad en muy grave danno de la Deputacion de las Gavellas, por lo que pierden sus arrendamientos, y de la Ciudad, y su Senado por el menos consumo de la carnes, a que es obligado por razon de la Administracion de Vituallas que està a su cargo.

Segundo. En las Casas del Tribunal de la Inquisicion, y General de las Galeras de la Esquadra de aquel Reyno, se han abierto asimismo puesto, y tablas de carne gastandose gran cantitad de ganado en perjuycio de las Gavellas, su Deputacion, y Senado, como va dicho, vendiendose con el pretexto de sus familias publicamente las carnes a qualquier vezino, y quedandose con la ganancia tan solamente sus Duenos.

Tercero. Por el Tribunal del Real Patrimonio se senala el numero de Vacas para el gasto de las naciones Espanola, Alemana, y Borgoñona cada semana en conformidad de las ordenes de Vuestra Magestad, y sin embargo se matha mucha

il Vicere si ritrovi fuori della Città, e sia a Melazzo; restando il beneficio solamente per la gente del Palazzo, la quale, cavando dal macello la carne, la porta a vendere nelle pubbliche carnezzarie della Città con grandissimo danno della Deputazione di nuove gabelle; perlochè perdono i suoi arrendamenti la Città ed il Senato per lo minor consumo della carne, a ch'è obbligato per l'amministrazione delle Vittovaglie che è a suo carico.

Secondo. Nelle case del Tribunale della Inquisizione, e Generale delle Galere della squadra di quel Regno si sono aperti allo stesso posto macelli di carne, scannandosi in essi gran quantità di bestiame in pregiudizio delle gabelle, della Deputazione, e Senato, come s'è detto, vendendosi col pretesto di sua famiglia pubblicamẽte la carne a qualche Cittadino, pagando col guadagno solamente i padroni de' fondi.

Terzo. Per lo Tribunale del Patrimonio si specificò il numero delle Vacche, che per servigio delle Nazioni Spagnuola, Tedesca e Borgognona si devono macellare per ciascheduna settimana in esecuzione degl' ordini di V. M.; francamente sene macel-

la

mas cantidad, y vende asi toda la carne a los vezinos con grande utilidad, de sus Dueños, y fraude de las Gavellas; pues no pagandola las Vacas señaladas por el Patrimonio a este efecto, siendo mas las que se matan, es manifesto su daño.

Quarto. Ay otra tabla de carne diputanda para la Guarda Alemana, y vende toda la de Vaca a los vezinos con el perjuycio, que va ponderado en los demas.

Quinto. La Cavella de la zevada, como las demas se pagà, y deve pagar por las razones referidas por todos sin exempcion, y sin embargo: a pura fuerza como se ha experimentado en diferentes lames dieron los Cavallerizos de los Virreyes en entrar la zevadas, que quisiessen, con pretexto de la provision de la Cavalleriza de Palacio, sin pagar Gavella, y de algunos años a està parte hasta en cantidad de mill salmas de aquella medida; que importan al año de derechos de Gavellas mill escudos de Plata moneda de aquel reyno, y a su exemplo la Compañia de Cavallos de Borgonones, que està alojada fuera de los muros con el motivo de su gasto se toma asi toda

la moltissima quantità, e si vende tutta la carne ai paesani con grande utilità de' suoi padroni e frode delle gabelle; poiche non pagando gabella le vacche specificate dal Tribunale del Patrimonio per l' effetto sudetto, essendo più quelle che si macellano, è chiaro il danno della Deputazione.

Quarto. Un altro macello di carne, designato per la Guardia, Tedesca vende carne ai Cittadini con pregiudizio grandissimo della Deputazione.

Quinto. La gabella dell' Orzo, come tuttora si paga, deve pagarsi per le dette ragioni da tutti senza eccezione e senza ritardo; a gran forza, come si è sperimentato in differenti occasioni, usata dai Cavallerizzi de' Vicere in entrar l' orzo con pretesto della provvisione della cavallerizza del Palazzo, non pagano gabella; e da alcuni anni a questa parte ne anno entrato in quantità di mille salme di quella misura, che importano all' anno di diritto di gabella mille scudi di moneta d' argento di quel Regno; ed al suo esempio la Compagnia di Cavalleria de' Borgognoni, che sta alloggiata fuori le mura, con il prete-

sto

la que produce el distrito de la Ciudad, metiendola despues furtivamente en ella, y vendiendola libertadamente a los vezinos con notable ganancia de su Capitan, y con otro tanto perjuicio de la Gavellas, y su Deputacion.

Sexto. Los Generales de aquella Esquadra de algunos años haya pagado antes por muchos la Gavella de la cevada se proveen de ella de diferentes partes del Reino, y entran con gente armada por puerta, en que no ay guardas, ni registros para no pagar la Gavella:

Septimo. Por algunos Soldados Españoles, Alamanes, y Borgonones se mete de secreto por las puertas de la Ciudad de azeyte vendiendole despues con libertad, y por menudo en sus casas a los vezinos con las medidas ordinarias, logrando para si la Gavella de dos escudos, y medio de plata en cada quintal de azeyte, siguiendosele de esto a la Ciudad notable daño, asi por lo que pierde en cada quintal, como por lo que dexa de gastar de sus azeytes, que compra para avastezer aquel publico: demas del que resulta a las gavellas, y su Deputacion alienta con todo empeño este abuso sin embargo de repetidas ordenes de los Virreyes.

lio del suo consumo si piglia tutto l'orzo che produce il distretto della Città, immettendolo dopo furtivamente in essa, e vendendolo liberamente ai paesani sotto la notabile garanzia del suo Capitano, e con sommo pregiudizio della Deputazione.

Sesto. I Generali di quella squadra da alcuni anni in quà anno pagato la gabella dell'orzo; sene provedono ora da differenti parti del Regno, e lo entrano con gente armata per la porta ove non vi sono guardie o registro, per non pagar gabella.

Settimo. Da alcuni Soldati Spagnuoli, Tedeschi, e Borgognoni s'immette di nascosto per le porte della Città dell'Olio, vendendolo dopo con libertà, ed a minuto nelle case de' paesani con le misure ordinarie, rubando così la gabella di due scudi e mezzo di argento in ciascun quintale d'olio: seguendo da ciò notabile danno alla Città, sì per lo dritto che perde in ciascun quintale, che per lasciare di consumare de' suoi oli, che cõpra per la sufficienza di quel pubblico; risultando alle gabelle ed alla Deputazione molto vantaggio, se con tutto impegno si toglie questo abuso in derisione de' replicati ordini dei Vicere.

Digitized by Google

El Capitan D. Vincente del Bosco vendiendo en su dispensa cantidad de aceyte, tocino, queso, y otras diferentes cosas comestibles, como assimismo el General de las galeras en la suya, ocasionando estos sujetos, el valerse de semejante trato con el escandalo, que se dexa considerar.

Octavo. El mismo General con pretexto de exemption de gavellas, que no tiene en virtud de la referida cedula de Vuestra Magestad, en confirmacion de lo resuelto por la Ciudad, y de la observado tantos años, mete a pura fuerza cinco barriles de vino cada un dia, entregandolos luego al dispensero para venderle publicamente a los vezinos sin pagar derecho alguno.

Nono. En el Castillo a Mar de la Ciudad tiene su Castellano una tabla de carne, y una taverna, y horno, vendiendose en aquella cantidad de ganado a los vezinos en perjuycio de la Ciudad, gavella, y Deputacion con beneficio al Castellano de veynte reales de plata cada dia, y panizandose en la taverna tan considerable maquina de pan, que de esto solo trato por concierto suya del Hornero cada dia diez escudos de plata el

Il Capitano D. Vincenzo del Bosco vende nella sua dispenza moltissimo olio, carne di porco salata, cacio, ed altre differenti cose di comestibile; il che parimenti pratica il Generale delle Galere nella sua; dando esempio con ciò ad altri soggetti di fare un somiglievole traffico con scandalo, che si lascia considerare.

Ottavo. Lo stesso Generale con pretesto d'esenzione di gabelle che non ha, ne in virtù della riferita cedola della M. V., ne in conferma della risoluzione della Città, e di ciò che s'è pratticato per tanti anni, immette colla forza cinque barrili di Vino in ogni giorno, passandoli subito al dispensiere per venderli pubblicamente ai paesani senza pagare diritto alcuno.

Nono. Nel Castello a mare della Città ha il Castellano un macello, una taverna e forno ove si vende pane ai Cittadini in pregiudizio della Città, gabelle, e Deputazione; essendo ciò di beneficio al Castellano di venti reali d'argento per ogni dì; e si panizza poi nella taverna tanta quantità di pane, che di questo solo traffico per concerto il tavernaro dà in ogni giorno dieci scudi d'ar-

Castellano, dispensandose la mayor parte del pan entre los vecinos de la Ciudad.

Este abuso Señor es de los mas sensibles, y perniciosos a la Ciudad, para cuya intelligencia se pone en la Real noticia de Vuestra Magestad, que el mismo año de 1648. que se dio forma a la nueva imposicion de gavellas con el seguro de su inviolable cumplimiento, y que correria su paga sin excepcion de persona alguna, como lo assentò en su auto Viceregio a 20. de Agusto referido el Virrey Cardenal, que confirmò despues Vuestra Magestad, se obligò el Senado para su mayor servicio, y quietud de sus Vassallos, a que por espacio de diez años siguientes continuantia el peso de cada pan en la misma conformidad, que tenia entonces, sin diminucion, ni alteracion alguna por mas subidos, que anduviessen los trigos, y aunque su precio fuesse muy rigoroso, y estando despues para cessar esta obligacion el dia 31 de Agusto del año 1658. en que acabava el decenio, por lo que instaron los gremios, y demas del Pueblo, Nobleza, Ciudadanos honrados, y Naciones en un Consejo, que huvo a este efecto a 18. Marzo del mismo año governando a quel Reyno el Arçobisco D. Pedro Martines Ru-

gento al Castellano, dispensandosi la maggior parte del pane ai Cittadini.

Questo abuso, Signore, è de' più sensibili e pernicioli alla Città, per la cui intelligenza si espone alla M.V., che nell' istesso anno 1648., in cui si diè forma alla nuova imposizione delle gabelle con la sicurezza del suo inviolabile compimento, e che correrebbe il suo pagamento senza eccezione di persona alcuna, come lo stabilì nel suo Biglietto Viceregio a 29. Agosto sudetto il Vicerè Cardinale, che confermò dopo V.M., s'obbligò il Senato per suo maggior servigio e quiete de' suoi Vassalli, che per lo spazio di dieci anni seguenti continuerebbe il peso d'ogni pane nell'istessa conformità, che era allora, senza diminuzione ne alterazione alcuna, quanto alto che fosse il prezzo de' grani e molto rigoroso. Ed a 31. Agosto 1658. stando per cessare questa obbligazione, perchè compiva il decennio, instarono le Maestranze, la maggior parte del Popolo, la Nobiltà, i Cittadini onorati, e le Nazioni in un Conseglio che si tenne a questo oggetto a 18. Marzo dell' istesso anno, presedendo in quel Regno l' Arcivescovo D. Pietro Martines

Digitized by Google

bio, bolvio a encargarse el Senado de mantener el mismo peso, para otros diez años, y corre oy con lo mismo solo por el deseo de evitar desconsuelo en aquel Pueblo, y conservarle en la tranquilidad, que es possible empeyandose los años de esterilidad en summas esorbitantes en la compra excesiva de los trigos por no saltar a esta obligacion, aviendose experimentado, que en tiempo de general penuria, en lo demas del Reyno como lo fueron los años passados del 1673. solo en la Ciudad ha havido pan en abundancia, aunque con muy grande intereses, y perdida del Senado, que la tubo dichos dos años de mas de medio millon de escudos de plata, y aguarda para restaurarla los años de mas fertilidad, en que valien los trigos baratos: en estos pues panizando la tahona del Castillo, es querer directamente embarazarar a la Ciudad el consumo de sus trigos, y pan cozido, y usurparla el provecho, que le toca para reçarcirse de los daños padecidos en años esteriles, en que por cessar la ganancia, y pasar caros los trigos, cessa tambien de panizar la tahona del Castillo, como se vio los dichos años de setenta, y dos, y setenta y tres proveyendose entonces

Rubio, acciò s' incaricasse il Senato di mantenere lo stesso peso nel pane per altro decennio come si mantiene al presente per lo desiderio d' evitare afflizioni a quel pubblico, e conservarlo nella tranquillità ch' è possibile, impiegandosi negl' anni di sterilità somme esorbitanti nella compra eccessiva de' granì, per non mancare a questa obbligazione; essendosi sperimentato, che in tempo di general penuria il più del Regno scarseggia di pane, come si fu negl'anni andati del 1673., che solo nella Capitale vi fu pane in abbondanza, quantunque con grandissimo interesse e perdita del Senato che in detti dieci anni fu più di mezzo milione di scudi d' argento; e per ristorarsene attende gl' anni di molta fertilità, in cui i frumenti vadano a baratto. A' si fatto tempo panizando la taverna del Castello, è voler direttamente imbarazzare la Città sì nel consumo de' suoi grani e pane, che nell' usurparle il profitto, che le tocca per risarcirsi dai danni sofferti negl' anni sterili; domentrechè cessando il guadagno nel fare il pane per l' augumento de' grani, cessa subito di panizare la ta-

de pan el Castellano, y Soldados de los puestos, y plazas publicas de la Ciudad, que comprava los trigos a mas de diez, y ocho escudos de plata cada salma, conducendolos de otros Reynos y panizando al mismo precio, que oy vale a tres escudos, y medio la salma: de manera que sirve solo esta tahona para utilizar al Castellano, y Tahonero en desservicio muy notorio de Vuestra Magestad, y dano, e interes considerable del Senato.

Decimo. La Regia Corte para el sustento de las Galeras de aquella Esquadra entrega en su tahona, ò horno entrandola por las puertas de la Ciudad la harina necessaria para el bizcocho y por la Gabella de que non esta exempta, y deve pagar à razon de doze reales cada salma se despaca por el Tribunal del Patrimonio las libranças, y mandatos al Tesorero General, esto es solo en aparencia, y propter formam, porque non ha sido posible cobrar la Deputacion libranza alcuna, quedando por esta razon acrehedora de la Corte en muchas summas, que le hazen muy gran falta para la paga de Subjugaciones, y mas estos tiempos en que se alla muy

taverna del Castello, come si practicò ne' detti anni del 72, e 73. provvedendosi pure il Castellano, e Soldati del pane de' posti e piazze pubbliche della Città, la quale comprava i grani a più di diciotto scudi d' argento a salma, pigliandoli dagl' altri Regni, e panizando allo stesso prezzo, come se fossero costati a tre scudi e mezza a salma; in guisachè serve solo questa taverna per utilizzare al Castellano, o Tavernaro in svantaggio notabilissimo di V.M., e danno ed interesse considerabile del Senato.

Decimo. La Regia Corte per sostegno delle Galere di quella Squadra introduce nella sua taverna e forno la farina necessaria per fare biscotto, entrandola per le porte della Città; e per la gabella, della quale non è esente, e deve pagare due reali a salma, con un Dispaccio del Tribunale del Patrimonio ottiene la licenza e mandato al Tesoriere generale, e ciò solo in apparenza, e per forma, giachè non è stato possibile recuperare la Deputazione licenza alcuna, restando perciò essa creditrice della Regia Corte di molte somme, che le hanno attrassato

Digitized by Google

alcançada, porque por la repetida auſencias de aquella Ciudad de los Virreyes con occaſion de la reſidencia, e incidentes de Mecina han deteriodado mucho los arrendamientos de Gabellas, y por lo motivos de la guerra los tratantes, y hombres de Nogocios, que tenian dinero en Tabla le han ſacado, faltando la Deputacion el alivio de valerſe de ella en las urgencias para algun preſtamo, como aſi miſmo por aver los años atras perezido mucha gente an aquel Reyno en la careſtia, que huyo, y deſpobladas las univerſitades dificultar la ſatisfacion de ſus deudas.

Se añade a eſto, que demas del biſcoco, que fabrica eſta tahona, y cueſe en ſu horno para las Galeras deſcacha tambien en los vezinos de la Ciudad cantidad con conſiderable de pan con ygual beneficio del Partitario, como con perdida muy grande de la Deputacion, y Senado por el menos conſumo de ſu pan.

Undecimo. La gente de las Galeras cobra ſus raciones de vino, y acoſtumbrando entrarle por las puertas de la Ciudad, pagando los derechos de Gabel-

pato il pagamento delle ſoggiogazioni, le quali da puochi anni in quà ſono stati arretrati sì per la replicata aſſenza de' Vicere da quella Città in occaſione della loro reſidenza in Messina, per la quale incidenza ha deteriorato moltissimo l' introito delle gabelle; che per i motivi della guerra i trafficanti e negozianti che aveano danaro nel Banco pubblico, lo han ritirato, mancando così alla Deputazione il follievo di valerſene nelle urgenze per prestamo; come pure per eſſere negl' anni ſcorſi perita molta gente in quel Regno a cauſa della careſtia, che ha ſpopolate le Univerſità, e reſa difficile la ſodisfazione de ſuoi debiti.

S' aggiunga a ciò, che oltre del biſcotto, che fabbrica questa taverna, cuoce nel ſuo forno per le Galere pane di grano d' india, che vende ai paeſani della Città in quantità conſiderabile di pane con ugual beneficio del Partitario; ma con molta perdita della Deputazione e Senato, per lo minor conſumo del ſuo pane.

Undecimo. La gente della Galere riſcuote le ſue razioni di vino, e coſtumando entrarle per le porte della

Cit-

las, le mete de alguno años a esta parte per fuerza, y violencia sin pagarlas.

Duodecimo: Los Pescadores de aquellos Mares deviendo en conformidad de ordenes, y pregones del Senado en particular en tiempo de Quaresma levar toda la pesca a la pescadaria publica de la Ciudad para venderse a la postura, y precio, que combeniere, sale a la Mar y se la quita a pura fuerza la gente de las Galeras, y trayendola a tierra la venden mas de la postura, y a precio muy subido, graneando de este trato muy particular beneficio, de que se originan dos incombenientes bien pesados, el uno de menos precio de las ordenes, y pregones con escandalo general de los vezinos, y otros que los pobres Maestros, y demas gengente de menor esfera non pueden alcanzar cosa de pesca, quedando con muy sensible desconsuelo en tiempo de ayuno, quejandose, y murmurando, de que se pueden temer mayores incombenientes, y aunque se ha acudido al Virrey, y General de las Galeras, no se ha logrado el rimedio, que se promete unicamente de su Real mano la Ciudad. Esto Señor algunos de los abusos, que necessitan

Città paga i diritti delle gabelle; da alcuni anni in quà le rimette per forza e violenza senza pagarle.

Duodecimo. I Pescatori di quei mari dovendo in seguito degl' ordini e bandi del Senato, particolarmente nella quaresima, portar tutta la pesca alla publica pescaria della Città per venderla alla meta e prezzo che converrà; la gente delle Galere, portandosi a mare, si piglia a forza la pesca, e tirandola a terra la vende oltre della meta ad un prezzo molto eccessivo, cavando da un tale traffico molto utile, da cui provengono due inconvenienti molto gravi, uno è il disprezzo degl' ordini e bandi con general scandalo de' Cittadini; l' altro, che i poveri maestri, e la gente di bassa estrazione, non potendo avere il pesce, resta sconsolatissima in tempo di digiuno, querelandosi e mormorando; lochè dà timore di maggiori inconvenienti; e quantunque s'abbia ricorso al Vicere, e Generale delle Galere, non si ha potuto ottenere il rimedio; che solamente dalla Città si spera dalla Real mano della M. S.: Questo è, Signore, uno degl' abusi, che

ne-

zan de mas pronto reparo, por lo que importa la conservacion de la Ciudad de Palermo, que a vista de los accidentes de la Guerra ha pasado, que desea desentrañarse en el Real Servicio de Vuestra Magestad, como siempre asistiendo con hazienda, y sangre de sus vizinos a las occurrencias de sus Rey, y Señor, queda con indecible sentimiento de verse por causa de estos abusos imposibilitada a lograr su deseo en cantidades mayores de las, con que ha servido asta oy para soccorro de su Real Armada, entregando las al Virrey Marques de Villafranca, y que por la cortedad de sus fuerzas, y peso de sus empeños no pueda manifestar el anelo, con que aspira asistir a sus Reales Ministros en esta ocasion, aviendo ultimamente manifestado el amor, que tiene al Real Servicio de Vuestra Magestad en el regalo, y agasajo, que hizo al General Ruyter, y en otras demonstraciones de su lealtad, de que estará Vuestra Magestad bastantemente informada: solicitando con todo desvelo, y aplicacion el Senado mantener en la Ciudad el evasto y provision precisa para la quietud de aquel Pueblo, y bolver a

necessità del più pronto riparo, e da cui dipende la conservazione della Città di Palermo, che, non ostante le disgrazie sofferte per la guerra, desidera sviscerarsi per lo Real servizio della M. V.; come sempre ha assistito co' beni, e sangue de' suoi Cittadini alle occorrenze del suo Re, e Signore. Resta quindi con ineſplicabile sentimento di vedersi per causa di questi abusi impossibilitata a compiere vieppiù a quel desiderio, con cui ha servito sin oggi al sovvenimento della Real armata della M. V., consegnandolo al Vicere Marchese di Villafranca, e che per la debolezza delle sue forze e peso delle sue obligazioni non può manifestare quel fervore, col quale anela di assistere in questa occasione i Reali Ministri della M. V., avendo ultimamente palesato l' amore che ha al suo Real servigio con il regalo, che diè al Generale Ruiter, ed in altre demostrazioni di lealtà, delle quali sarà la M. V. bastantemente informata. La priega perciò di sollecitare il Senato acciò con tutta vigilanza ed ap-

pli-

su Tabla el credito, y reputacion en que se halla oy por la irregular diligencia del Pretor Duque de Santa Lucia, y Senadores presentes, perdida en muy gran parte el año pasado de 1675. con general desconsuelo de todo el Reyno, todo lo qual espera el Suplicante, moverà en la Real, y santa mente de Vuestra Magestad la depida, y mas prompta aplicacion de remedios, paraque obviados estos abusos pueda con mas facilidad, y solicitud servir la Ciudad à Vuestra Magestad, y la Deputacion de las Gabellas cumplir con la obligacion de su instituto, en que estava unicamente el consuelo, y tranquilidad de aquellos Vassallos, que apretados de la necessidad viendo dilatarse la satisfacion de sus rentas, de que sacan el sustento, y de sus casas, dan justificadas quejas a la Deputacion, y Senado, a que es justo se remedie.

Y porque en los demas estos abusos van principalmente interesados los Virreyes, y Mayores Ministros de Vuestra Magestad en aquel Reyno, y dexandole, en sus manos la disposicion del remedio seria infa-

plicazione mantenga nella Città la necessaria e precisa provisione per la quiete di quel pubblico, e rimettere il suo Banco in quel credito e reputazione in cui si trova oggi per l'eccessiva diligenza del Pretore Duca di S. Lucia, e Senatori presenti; perduto in grandissima parte nel passato anno 1675. con generale pena di tutto il Regno. Tutto ciò spera l'Oratore, che muoverà la Reale e santa mente della M. V. a quella dovuta e più che pronta applicazione a' rimedj, i quali facciano evitare questi abusi; quindi con maggior facilità e sollecitudine poter la Città servire alla M. V., e la Deputazione di nuove gabelle compiere a quell'adempimento del suo istituto, in cui è riposto unicamente il consuolo e la letizia di quei Vassalli; che stretti dalla necessità, vedendo differirsi il pagamento delle sue rendite, dalle quali cavano il sostentamento della sua Casa, e Famiglia, si lagnano altamente con la Deputazione e Senato, al che è giusto che si rimedj.

E perchè in molti di questi abusi hanno dell'interesse i Vicere, e Maggiori Ministri della M. V. in quel Regno, lasciãdosi nelle loro mani la disposizione

del

libilmente eternizarse los males en muy particular diservicio de Vuestra Magestad, y perjuycio de la Ciudad, y Reyno, suplica a Vuestra Magestad se sirva de aplicar desde ayallos lenitivos, y medios mas proporcionados a los inconbenientes propuestos, a que podrà obviarse con las ordenes, y resoluciones siguientes al 1. 2. 3. 4. y 9. mandando Vuestra Magestad no aya mas tablas de carne, que la de las carnizerias publicas de la Ciudad, de donde se proveyan los Generales de las Galeras, Inquisidores, Castellanos, y sus familias, y Soldados, y los demas de las Guardias Espanola, Alemana, y Borgonana, y conbeniendo se senale alguna tabla particular para los Virreyes: ordenarse al Senado la haga en las dichas carnizerias, diputando una tan solamente para este efecto, y que se escoja para ella el mejor ganado pagangandose la acustumbrada Gavella al Colector.

Al 5. toccante a la zevada ordenando Vuestra Magestad a los Virreyes paguen por la provision de sus Cavallerizas la Gavella, a que estan obligados, y para la de la Compania de Cavallos Borgonones se asiente, y liquide la

del rimedio sarebbe l' istesso, che eternarsi infallibilmente i mali con particolarissimo disservigio della M. V. e pregiudizio della Città e Regno; si priega la M. V. acciò si degni applicare da quì i più plausibili mezzi e proporzionati ai proposti inconvenienti, i quali potranno ovviarsi con gl' ordini e risoluzioni seguenti, cioè: al primo, secondo, terzo, quarto, e nono ordinando V. M., che non vi siano più macelli, che solo le carnezzarie pubbliche della Città, da dove si provvedano i Generali delle Galere, Inquisitori, Castellani e sue famiglie, e soldati, e quei della Guardia Spagnuola, Tedesca, e Borgognona; e convenendo, che s' assegni un macello particolare per i Vicere, s' ordini al Senato, che di dette carnezzarie ne fissi una sola per questo oggetto, ed ove si macelli il miglior bestiame, pagandosi la solita gabella al Collettore.

Al 5. toccante all' orzo, ordini la M. V. ai Vicere, che paghino per la provvisione delle sue cavallerizze la gabella, della quale sono obbligati; e per la compagnia de' cavalli borgognoni s' accordi e liquidi la quantità d'orzo necessaria per essi loro, e

Digitized by Google

cantidad de zevada neceſsaria y fuera de ella no pueda cobrar otra ninguna.

Al 6. y 8. mandandoſe por Vueſtra Mageſtad ſe cumpla por el General con la paga de Gavellas del vino, y zevada, a que eſtà obligado como los demas.

Al 7. ordenandoſe a los Virreyes caſtiguen con rigor los Soldados controventores, y multen ſeveramente los poderoſos, porque no tengan en ſus caſas ſemejantes dispenſas, ni vendan coſa alguna comeſtible, dexando la total y libre adminiſtracion de Vituallas al Senado, dandole facultad, como la tiene con los demas para conocer en caſos de contrabencion de las perſonas, que ſe cogieren en fraganti de qualeſquier fuero y grado, que ſean en la forma, que por derecho ſi diſpone, y que mas combenire al ſervicio de Vueſtra Mageſtad.

Al 9. mandandoſe por Vueſtra Mageſtad, que aviendo echo proviſion el Caſtellano del trigo, que ſe juzgare neceſsario a la ſeguridad del Caſtillo en ocaſiones de guerra, pueda ſuolo panizar en ſu tahona el pan baſtante al ſuſtento de ſus Soldados

fuori di quella accordata, non poſſa riſcuoterne niſſuna altra.

Al 6. ed 8. si ordini dalla M. V., che il Generale delle Galere compiſca il ſuo dovere con pagar le gabelle di Vino ed orzo, conforme ſono obbligati tutti gl' altri.

Al 7. s' ordini ai Vicerè, che caſtighino con ſeverità i ſoldati controventori; e facciano pagar la pena in danari con l' ultimo rigore ai potenti, acciò non tengano nelle ſue caſe ſimili diſpense, ne vendano coſa alcuna di commeſtibile: reſtando la totale e libera amminiſtrazione delle vittovaglie al Senato, dandogli la facoltà, come la ha, della conoſcenza delle perſone in caſo di controvenzione, che ſi coglieſſero ſul punto del controbando, di qualunque foro o grado che ſiano, nella forma in addietro diſpoſta; domentrechè ciò molto conviene al ſervigio della M. V.

Al 9. la M. V. diſponga, che il Caſtellano, fattaſi la provviſione del frumento che ſi giudicherà neceſſaria alla ſicurezza del Caſtello in occaſione di guerra, poſſa ſoltanto panizzare nella ſua taverna quel pane ſufficiente al ſoſtegno de' ſuoi ſoldati; ne poſſa vendere alcun pane

ai

dos, y no mas, ni venderle a ninguno de los vezinos.

Al 10. ordenando Vueſtra Mageſtad al Tribunal dal R. Patrimonio diſponga luego la ſatisfacion de las libranzas paſadas por deverſe a Subjugatarios de la Deputacion de las Gavellas, ni ſer exempta de ellas por ningun caſo la Regia Corte, y que en adelante ſe ſatisfaza con puntualidad pagandoſe efectivamente, y por entero el derecho, que toca de la entrada de las harinas para hazer biſcocbo, y que de baxo de graves penas no puedan en dicho horno, ò tahona fabricarſe pan para vender a nadie por ſer ſolo de ſu obligacion la fabrica de biſcocho, y no de pan, y neceſitando de el los de las Galeras, le compren de los pueſtos publicos de la Ciudad.

All' 11. dandoſe por Vueſtra Mageſtad las ordenes mas preciſas, que combengan, paraque en caſo de entrarſe vino por la gente de las Galeras ſea pagada la Gavella acuſtumbrada.

Al 12. mandando Vueſtra Mageſtad en eſte punto lo que fuere mas de ſu Real ſervicio, y por quanto nuevamente los Partitarios de las Galeras de Eſpana, que ſe

ai Cittadini.

Al 10. ordini V.M. al Tribunale del Real Patrimonio, che diſponga ſubito il pagamento de' mandati paſsati, per eſſer dovuti ai Soggiogatarj della Deputazione di nuove gabelle, ne s' eſenti dal pagamento di eſſe per verun caſo la R. C; che in avvenire li ſodisfi con puntualità ed effettivamente li paghi; che depoſiti per intero il diritto che tocca all'entrare delle farine per farſi biſcotto; e che s' impongano delle gravi pene, ſe in detto forno o taverna ſi fabbrichi pane per venderſi a veruno, per eſser ſolo della ſua obbligazione la fabbrica del biſcotto e non del pane, il quale, necessitando per le galere, lo comprino ne' pubblici poſti della Città.

All' 11. ſi diano dalla M. V. gl' ordini più preciſi che convengono, acciò in caſo d' entrarſi vino per la ciurma delle galere ſi paghi la ſolita gabella.

Al 12. comandi V. M. sù di eſſo, lochè ſarà inoltre di grandissimo ſuo Real ſervigio, che quantunque nuovamente i partitarj delle Galere di Spagna, che ſono in quel

halla en aquel Reyno, y ſurgidas, por mas de un ano en el puerto de aquella Ciudad, en cuyo tiempo han pagado llenamente el derecho de Gavella por la harina, que han han entrado para la fabrica de biſcohos, pretenden eximerſe de ſu contribucion con el pretexto de que no hay razon, que oblique a quella Eſquadra a pagar en aquel Reyno, lo que no paga en los otros, y es preciſo, que en punto de tanta conſequencia no haya novedad, ſirviendo de baſtantiſſima razou para recazarſe la injuſta inſtancia de los Partitarios averſe reſuelto el ano de 1648. y aſentado la general contribucion de Gavellas aun por las miſmas perſonas Reales, y de Sangre Real, e Imperial comonico, y ſingular remedio de las calamidades de la Ciudad y Reyno, y con eſte preſupueſto, y ſeguridad aver venido los Eccleſiaſticos en ſugetarſe a ſu paga, y a ſnbſiſtir la pretencion de los Partitarios, y declararſe formalmente por exempta perſona alguna ſeria arruvinarſe del todo la maquina; que ſe ſuſtenta tantos años, interrumpirſe eſta preſcripcion, y de-

Regno, e che arrivarono nel porto della Città ha più di un anno, in qual tempo han pagato ſenza interruzione il diritto di gabella per la farina, che è entrata per la fabbrica del biſcotto, pretendono eſimerſi da una tal contribuzione, ſul pretesto, che non v' è ragione che obblighi quella ſquadra a pagar in quel Regno ciò, che non ſi paga negl' altri. Sembra, che sù di un punto di tanta conſeguenza non ſi faccia novità, potendo ſervire di ſufficientissima ragione per rifiutare l' ingiuſta iſtanza de' partitarj, l' eſſerſi riſolto nell' anno 1648. coll' univerſale conſenſo la generale contribuzione delle gabelle, ove reſtarono pure obbligate le ſteſſe perſone Reali e di ſangue Reale o Imperiale; reputato ciò l' unico e ſolo rimedio alle calamità della Città e Regno; che sù tali premeſſe e ſicurezza era divenuto l' Eccleſiaſtico a ſoggettarſi al pagamento di eſſe; e che ſuſſiſtendo la preteſa de' partitarj, e dichiarandoſi qualche perſona eſente, ſarebbe lo ſteſso che rovinare dell' intutto la macchina che s' è ſoſtenuta in tanti anni, interrompersi queſta preſcrizione, e diſcomporſi l' ordine delle

coſe

Digitized by Google

ſcomponerſe, el orden de eſas, que ha conſervado haſta oy la qnietud en aquellos Vaſſallos, dando juſto motivo a los Eccleſiaſticos en conformidad de lo aſentado con ellos, y Breves de Su Santidad de pretender la miſma exempcion, que de jure divino les compete, y bolverſe otras del conſentimiento condicional, que dieron, que ſeria por la ſola razon de la utilidad de pochos traſtantes, ſin beneficio alguno de la Real hazienda; antes en muy e ſpecial dano, y perjuycio aventurar la paz de una Republica, y de un Reyno entero; mayormente ſiendo la Gavella de la harina el miembro mas principal de que ſe compone la ſatisfacion de ſubjugationes, y alterandoſe ſu contribucion ſerà forçoſo rebazarſe el arrendamiento preſente, y minorarſe los futuros en caſo de hallarſe Arrendadores, que ſerà dificultoſo, y quedando en Credenzaria ſin arrendarſe, faltando eſte efecto, ſe retarderà inpoſſibilitarà la puntual ſatisfacion de Bimeſtres con el

coſe, che ha conſervato ſin oggi la quiete a quei Vaſſalli; dando giuſto motivo agl' eccleſiaſtici, in conformità del convenuto con essi e bolle di sua Santità, di pretendere la ſteſſa eſenzione che di diritto divino gli compete; e rivoltarſi altre perſone dal preſtato conſenſo condizionale che dierono su la ſola ragione, che ciò potrebbe essere di utilità di puochi trafficanti, ſenza beneficio alcuno della Real Azienda; anzi in molto e ſpeciale danno e pregiudizio avventurare la pace di una Repubblica e di un Regno intero. Molto più, che la gabella della farina è il più forte introito, su cui è appoggiato il pagamento delle soggiogazioni, ed alterandoſene la contribuzione, sarebbeſi obbligato a ribaſſare l' arrendamento preſente e minorarſi i futuri in caſo di rinvenirſi affittatori, che ſarà difficile; vieppiù maggiore ſarebbe il danno, ſe ſi manteneſſe in economia ſenza gabellarſi, dapoichè mancando in qualſiſia picciola parte l' introito, ſi ritarderebbe, ed impossibilitarebbe la puntuale ſodisfazione de' bimeſtri con afflizione che ſi la-

desconsuelo, que se dexa considerar de un Pueblo, que se sustenta meramente con lo que se valen de sus exercicios los Nobles, y Ciudadanos Subjugatarios, y estos con los creditos de sus Subjugaciones en cuya atencion suplica a Vuestra Magestad, mande paguen los Partitarios referidos el derecho, de la Gavella de la harina como estan obligados, y que el Tribunal del Patrimonio en conformidad de lo resuelto en otros casos seguidos, y en virtud del auto Viceregio arriba mencionado, y confirmado por Vuesta Magestad, no se entrometa en la Jurisdicion de la Diputacion de Gavellas en este ni en otro, que pueda ofrecerse en adelante con estos reparos, Señor quedarà desde oy afianzado el servicio de Vuestra Magestad, sus Reales ordenes, y cedulas obedezidas, el Reyno de Sicilia aliviado la Real Deputacion de Gavellas restaurada, los Eclesiasticos sosegados en sus justas pretentiones de immunidad, la Ciudad de Palermo consolada favorezido su Senado, aletados a quellos Vasallos, y el Embiado suplicante muy singolarmente honrado, como lo esperan todos de la Real Clemencia de

scia considerare di un pubblico, che si sostiene solamente col prestare le sue fatighe ai Nobili e Cittadini soggiogatarj, e questi coi crediti delle loro soggiogazioni. Sopra tutto il predetto si priega la M. V. acciò ordini, che si paghi dai partitarj riferiti il diritto della gabella della farina, come sono obbligati; e che il Tribunale del Patrimonio, in esecuzione del risolto in altri casi seguiti, ed in virtù del Biglietto Viceregio di sopra espressato e confermato dalla M. V., non s' intrometta nella giurisdizione della Deputazione di nuove gabelle, ne in questo ne in altri casi che da oggi innanzi accadessero. Con questi ripari, Signore, che darà da quì in poi, si assicurerà il servigio di V. M.; i suoi Reali comandi e Biglietti ubbiditi; il Regno di Sicilia alleviato; la Real Deputazione di nuove gabelle ristorata; gl'Ecclesiastici acchetati dalle sue giuste pretese d' immunità; la Città di Palermo consolata; favorito il Senato; allettati i Vassalli; e l' Inviato supplicante singolarmente onorato, come lo sperano tutti dalla Real Clemenza di V. M.

Ed

Digitized by Google

Vueſtra Mageſtad.

Y aviendoſe viſto el contenido de todoslos puntos, que enuncia el Memorial referido con la circumſpecion, que pide ſu gravidad, y conſultandome ſobre ello eſte mi Conſejo Supremo de Italia, reconoziendoſe la juſtificada pretenſion de la Ciudad; Y quan conforme a ſu obligacion, y atencion ha ſido el repreſentarla, como tan de mi Real ſervicio, y con reflexion a lo que ha paſado deſde la inſtitucion de dichas gavellas, y ordenes Reales, que han procedido en ſu aprovacion dadas el año 1649. que quedan inſertas en dicho Memorial, y que la Ciudad ha echo ſiempre inſtancia ſolecitando, ſu cumpliniento, ſobrire, que he mandado dar diferentes deſpachos a ſu favor paraque mis Virreys executaſen las ordenes dadas con toda preciſion a fin que nadie fueſse exemptò del pagamento de eſtas Gavellas, ni permitieſen defraudarlas por ſer en grave perjuicio de ellas, y de los empleos; a que ſe deſtinaron con tan maduro acuerdo, y conveniencia publica, y conveniendo, que eſto corra en la devida forma, pues de lo contrario reſultaria, que la Ciudad no pueda cumplir los

Ed eſſendoſi da me viſto il contenuto di tutti i punti, che riferiſce il memoriale, colla circoſpezione che porta la gravità del negozio; e conſultato su di ciò queſto mio Conſeglio Supremo d'Italia, che riconobbe per giuſta la preteſa della Città, la quale uniforme alla sua obbligazione ed attenzione rappreſentò il mio Real ſervigio, facendo riflettere tuttociò ch' è paſſato dalla, impoſizione delle dette gabelle, ed ordini reali precedenti emanati in conferma di eſſe nell' anno 1649., che ſi trovano inſeriti nel detto memoriale; e che la Città ha fatto ſempre inſtanza, ſollecitandone il ſuo compimento, molto più che io ho mandato de' differenti diſpacci in ſuo favore, acciò i miei Vicere eſeguiſſero gl' ordini dati con tutta preciſione, affinchè neſſuna perſona foſſe eſente dal pagamento delle dette gabelle, ne permettaſi di fraudarla con grave pregiudizio di eſſe e del loro impiego, deſtinato con sì maturo conſeglio e vantaggio pubblico: Convenendo quindi che ciò corra nella dovuta forma, dapoicchè dal contrario riſultarebbe, che la Città non ſodisfarrebbe i creditori bimeſtranti delle loro

Bimeſtres de los cenſos con univerſal deſconſuelo de los Cenſualiſtas, en que entran Yglesia, Obras Pias, Conventos, Viduas. y perſonas neceſitadas, que no tienen otra coſa de que alimentarſe, y que aſi miſmo falte a la Ciudad para mantener el abaſto de las victuallas expecialmente el pan de peſo. y precio uniforme, de que ſe ſiguirian los graves perjuycios, que ſe dexan conozer causados de los que por ſu utilidad controvienen a lo diſpueſto, y mandado, y que executando el abuſo en los años abundantes con la gran ganancia, que aſeguran en eſtas negociaciones, deſpues en los eſteriles hazen ſus proviſiones del publico, con que agravan mas el daño de la Ciudad, ſobre quitarle el aprovechamiento, que devia precibir, y paraque eſto tenga el prompto remedio, que pide materia de tal importancia; he reſuelto con entero conocimiento de las circumſtancias de ella, ſe acuda al eficaz, y prompto reparo de los deſordenes, que huviere avido, y que contiene la repreſentacion echa por parte de mi Feliz Ciudad de Palermo, en cuya conformidad quiero, y es mi voluntad, que en confirmacion, y exe-

ſoggiogazioni con univerſale afflizione de' soggiogatarj, tra i quali entrano Chieſe, Opere pie, Conventi, Vedove, e perſone biſognoſe, che su di ciò cavano la loro ſuſſiſtenza; ed ugualmente alla Città mancherebbe l' abbondanza delle vittovaglie, ſpecialmente per lo pane mantenendolo al peſo e prezzo attuale, dal che ne ſeguerebbero de' gravi pregiudizj, che ſi devono conoſcere cagionati da quei, che per loro vantaggio controvengono alle già date diſpoſizioni; e che eſſeguendo l' abuſo negl' anni abbondanti con il ſommo guadagno che ſono ſicuri di ricavare da questi traffichi, dapoi negl' anni sterili ſi provvedono dal pubblico con graviſſimo dāno della Città, con torle l' utile che dovrebbe percepire: Ed affinchè ciò ſia prontamente riparato, come richiede affare di tal' importanza; ho riſolto con pieno conoſcimento delle ſue circostanze, volendo dare un efficace e pronto riparo ai diſordini inteſi e contenuti nella rappreſentanza fatta dalla felice mia Città di Palermo, nella cui conformità ordino ed è mia volontà, che in conferma ed eſe-

cu-

Digitized by Google

execucion de lo ajustado, establezido, y dispuesto por las ordenes dadas dicho año 1649. y las demas, que despues se han repetido para su observacia, ninguna persona por de mayor excepcion que sea, ni mis Virreyes Generales de Galeras, Castellanos, Cabos Militares, ni Tribunal alguno se exceptue, ni exima de pagar dichas Gavellas, pues siendo el estado Ecclesiastico, por derecho divino, exempto de pagarlas se ajustò voluntariamente a contribuir en ellas con validad, que nadie lo dexase de hazer por el bien pnblico, y conservacion de la Ciudad, no permitiendose la violacion de dichas ordenes, sino es que se observan, guarden, cumplan, y executen indispensablemente segun su serie, y tenor, y como si desde su principio se os huvieran dirigido, approvandolas, y confirmandolas de nuevo, como por la presente las aprueuo, y confirmo, y que se observen sin faltar a ello en cosa alguna: pues de la contravencion resulteria el grave reparo, de que defraudandose al Senado de este efecto con la franqueza, en que subreticiamente se han entrado los que en dicho Memorial se re-

cuzione dell' aggiustato, stabilito e disposto dagl' ordini del detto anno 1649. e posteriori replicati per la loro osservanza, nessuna persona di grandissima eccezione che sia, ne i miei Vicere, Generali di Galere, Castellani, Capi militari, ne Tribunale alcuno s' eccettui ed esima di pagar le dette gabelle; dapoicchè, essendo lo stato Ecclesiastico per diritto divino esente di pagarle, divenne volontariamente alla contribucione di esse con condizione, che nessuno lo lasciasse di fare per lo pubblico bene, e conservazione della Città; non permettendosi la violazione de' detti ordini, anzi che s' osservino, custodiscano, compiano, ed eseguano indispensabilmente secondo la loro forma e tenore, e come se da me fossero tutti sul principio diretti; approvandoli e confermandoli di nuovo, come per la presente li approvo e confermo, e voglio, che s' osservino senza mancare ad essi in cosa alcuna: dapoi dalla inosservanza risultarebbe grave inconvenient, quando fraudandosi al Senato di questo effetto con la esenzione, nella quale furrettiziamente si sono entrati i generi che in detto me-

fteren, no solo no podra subvenir al alivio comun del Pueblo, però faltarà el medio de satisfacer a los Subjugatarios, y demas Acrehedores, y obligaciones publicas, siendo por todo tan conveniente, que por ningun caso, ni pretexto a Ciudad tan bene merita, que tan singulares demonstraciones de afectos a echo siempre en el Real servicio, y continua con exemplar fineza en las ocurrencias presentes, se alteren, ni violen sus capituladas condiciones, que con muy justos motivos fue servido el Rey mi Señor, y Padre (que santa gloria haya) aproaar por sus Reales ordenes, que yo por la presente confirmo, y apruevo de nuevo en la forma, que lo pide, y suplica la Ciudad, y asi os encargo, y mando, que sin excepcion de persona alguna de ningun grado, y calidad que sea, las hagays observar inviolabilmente, y que se guarden, y executen sin faltar en cosa alguna, que a demas de ser vuestra obligacion, me dare por muy servido devos, y me deverà la prompta observancia, y puntual execucion, pusiereys en todo lo referido la mayor gra-

moriale si rapportano, non solo non potrà sovvenire all' allegerimento comune del pubblico, anzi mancherà il mezzo di soddisfare ai soggiogatarj, suoi creditori ed obbligazioni pubbliche : Essendo intanto necessario, che in nessun caso ne pretesto ad una Città cotanto benemerita, e che sì singolari atti d' affetto ha dimostrato sempre nel Real servigio, e continua vieppiù a dimostrarne con esemplar finezza nelle attuali occorrenze, se le alterassero o violassero le sue accordate condizioni, che con giustissime ragioni furono approvate dal Re mio Signore e Padre (che santa gloria abbia) per i suoi reali ordini, ch' io per la presente confermo ed approvo di nuovo, nel modo che lo priega, e supplica la Città; ed in tal guisa v' incarico e comando, che senza eccezione di persona alcuna di qualsisia grado e qualità che sia, s' abbiano inviolabilmente ad osservare, e che si custodiscano ed eseguano senza mancare in cosa alcuna, lo che, oltre di esser vostra obbligazione, mi servo di voi, acciò prontamente s' eseguissero ed osservassero; sperando sù tutto l'espressa-

titud, como lo eſpero de vueſtra atenſion, y zelo di mi Real ſervicio, y de los que ſucedieren en esse cargo, y en qualquiera Miniſtro de qualquiera calidad, que ſea, que pueda intervenir en ello, ſera ſu omiſion, ò contravencion punto de viſita, en cuya conformidad proveereys, y dareys las ordenes combenientes por la parte donde tocare, a fin que ſe note, regiſtre, e intima la orden referida, paraque conſte de ella, y ſea publica, y notoria, y ſe tenga tan preſente, que no ſe contrabenga a ſu cumplimiento por ningun caſo de mayor æxemption, que pueda ocurrir, que aſi conviene a mi Real ſervicio, y me aviſareys del recibo; porque quiero tener lo entendido. Dat. Madrid a dos de Agoſto 1676. EL REY. Con ſeñal del Conſejo Preſidente.

fato la maggior gratitudine, come mi compromotto dalla voſtra attenzione e zelo pel mio real ſervigio, da' voſtri ſucceſſori e da qualunque Miniſtro di qualſiſia qualità, che poſſa intervenirvi; eſſendo la ſua omiſſione o controvenzione un punto di viſita, nella cui conformità provvederete e darete gl' ordini convenienti per la parte dove tocca; a qualfine ſi noti, regiſtri ed intimi il ſopradetto ordine, acciò coſti in avvenire, e ſia pubblico, e notorio e ſi tenga tanto preſente, che non ſi controvenga al ſuo compimento per neſſun caſo di maggior eccezzione che poſſa occorrere perchè così conviene al mio real ſervigio; e mi avviſerete del ricevo, perchè in qualſiſia modo voglio eſſerne inteſo. Dato in Madrid a 2. Agoſto 1676. Il Re. Col ſuggello del Conſeglio Preſidente.

Vidit Toure R. Vidit Monghe R. Vidit Dente R. Vidit de Clericis R. Angulo Secret. In partium Siciliæ 29. fol. 16. ſolvit tarenum unum Uriarte Taxator. Præſentatæ Panormi die vigeſimo octavo Ianuarii 1677. & mandat E. S., quod Spect. Reg. Conſ. Conſi R. P. recognoſcat, & referat. Don Iacobus Chiaravello Secret. Die 9. Februarii 1677. Facta recognitione, & relatione prædictis E. S. provides, & mandat, quod fiant executoriæ Hoyo Conſ. Perciò in eſecuzione di quanto la prefata Maeſtà Sua ordina, ed oſſervazione della noſtra preinſerta proviſta vi diciamo, ed ordiniamo, che vogliate e dobbiate eſeguire ed oſſervare, e fare da chi ſi deve

esseguire ed osservare ad unguem le preinserte Regie lettere giusta la loro serie, continenza; e tenore, guardandovi di fare il contrario, per quanto la grazia della prefata Maestà Sua tenete cara. Data Panormi die 16. Februarii 1677.

EL MARQUES DE CASTEL RODRIQUES.

IL MARCHESE DI CASTEL RODIQUEZ.

Dominus Vicerex & Generalis Capitaneus mandavit mihi Francisco Rocco Palma Sec. visa per de Hoyo Consl.

V. Hoyo Consl.

Nihil quia solvit in Curia; & quod ad Officiales solvit tarenum unum.

Literas taxator.

Esecutorie di Regie lettere sopra l' osservanza dello stabilito ed aggiustato per la contribuzione delle gabelle di questa Felice Città di Palermo senza esenzione di nessuno, ad istanza del Senato di questa predetta Città.

D. Franciscus Cerverano Coad. D. Honuphrius Scichili R. Det. Vincentius de Alexandro secundus Reg. Cancel. Notar.

Registrata

Locus Sigilli.

Marraffa tarenum unum.

Vincentius Battaglia Coad.

Registrata in officio Spect. Consl. Regii Patrimonii in libro mercedum citat. Ill. Prior Deputationis Regni, & Paulus Fiorisi Fiscalis ejusdem.

Scichili Detentor.

Die vigesimo Februarii 1677.

Fuerunt citati supradicti D. Ioseph Canali Port.

Idem de Scichili Det.

Die vigesimo secundo Februarii 1677.

Ex parte Illustrissimi Senatus Panorm., absente Spect. de Retane Iurato, fuit provisum, quod exeq; & registr.

D. Giuseppe Sitajolo & Gianguercio Reg. Mag. Not.

Stephanus Balthassar Sineni Att.

AL-

Digitized by Google

ALTRE LETTERE REALI

Confermanti il disposto, che nessuno sia esente della contribuzione delle nuove gabelle, e che s' eseguisca ciò indispensabilmente senz' altra consulta.

CAROLUS ETC.

VIcerex & Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, & Nobilibus Regni ejusdem, Magistro Iustitiario, Præsidibus Regiorum Tribunalium, Iudicibus M.R.C., Magistris Rationalibus, Thesaurario, & Conservatori Regii Patrimonii, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demùm dicti Regni Officialibus Majoribus, & Minoribus præsentibus, & futuris, cui, vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint Consi. Reg. fid. dil. salutem. La Sacra Cattolica Real Maestà del Re nostro Signore (Dio guardi) con sue Regie lettere ordina il seguente.

EL REY

Illustre Marques de Castel Rodrigo, Primo mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Sicilia. Por el Maestro Fray Juan Boca de fuego se me dado el Memorial, que se sigue: Señor el Maestre Fray Juan Boca de fuego de la Orden de Predicadores embiado de la Ciudad de Palermo, Cabeca del Reyno de Sicilia, en su nombre dize, que aviendo los meses passados representado a Vuestra Magestad, quan com-

IL RE

Illustre Marchese di Castel Rodrigo, mio primo Vicere, Luogotenente e Capitan Generale del Regno di Sicilia. Dal Maestro Fra Giovanni Bocca di fuoco mi si avanzò il memoriale che siegue. Signore. Il Maestro Fra Giovanni Bocca di fuoco dell' ordine de' Predicatori inviato dalla Città di Palermo Capitale del Regno di Sicilia espone, ch' essendosi ne' mesi passati rappresentato alla M. V. quan-

co

beniente era a ſu Real ſervicio, y quan preciſa para la conſervacion de aquella Ciudad, conveniencia, y alivio de ſus Ciudadanos, quietud de ſu Pueblo, y ſoſiego de los Eccleſiaſticos, la general contribucion de Gavellas, de que ſe ſaca unicamente la paga pe los cenſos, y Subjugaciones, que deve la Cindad con benſicio univerſal de todo el Reyno, cuyo procedido reparte la Real Deputacion de Gavellas con la, yguaidad, y razon, que en otro Memorial impreſo quedan expreſadas, a que ſe refiere en todo, y por todo el Suplicante, ſue Vueſtra Mageſtad ſervida por ſu Real cedula pe diez, y ſeys de Auguſto paſado de eſte año de ordenar no ſe alteraſen, ni violaſen las capituladas conditiones de la Ciudad, que con muy juſtos motivos fue ſervido el Rey mueſtro Señor (que ſanta gloria haya) aprovar por ſus Reales ordenes, confirmandolas Vueſtra Mageſtad, y aprovandolas de nuevo en la forma, que lo pedia, y ſuplicava la Ciudad: ecnargando juntamente, y mandando al Virrey, que ſin excepcion de perſona alguna a de ningun grado, y calidad que ſea, las hizieſſe obſervar inviolablemene

to era conveniente al ſuo real ſervigio, e quanto neceſſaria alla conſervazione di quella Città, al vantaggio e ſollievo de' ſuoi cittadini, alla quiete del ſuo pubblico ed al ripoſo degli eccleſiaſtici, la contribuzione generale delle gabelle, colla quale ſi pagano unicamente i cenſi e ſoggiogazioni, che deve la Città con univerſale vantaggio di tutto il Regno; l' introito della quale diſtribuiſce la Real Deputazione di nuove gabelle con uguaglianza e ragione che in altro memoriale in iſtampa reſtano ſpiegate, ed a cui s' abbia relazione. Delche in ſeguito l' Oratore ottenne dalla M.V. real cedola in data de' 16. Agoſto, ſcorſo di queſto anno, nella quale fu ordinato di non alterarſi ne violarſi le convenute condizioni della Città, che con giuſtiſſimi motivi furono approvate dal Re noſtro Signore (che abbia ſanta gloria), per i ſuoi Reali urdini e dopo confermate da V. M., ed approvate di nuovo nella maniera che chieſe, e ſupplicò la Città: Incaricando unitamente ed ordinando al Vicere, che ſenza eccezione di perſona di qualſiſia grado e qualità li doveſſe fare invio-

Digitized by Google

te, y que se guardassen, y executassen sin faltar en cosa alguna, y que se daria Vuestra Magestad por muy servida de la prompta observancia, que pusiesse en todo lo referido el dicho Virrey, y los que sucediesen en aquel cargo, y que qualquiera Ministro que fuesse, que pudiesse intervenir en ello seria su omission, ò controvencion punto de visita, como consta todo del Real despacho referido, cuyo tenor ha aqui por inserto el Suplicante, y porque Señor por cartas del Senado se le avisa, qne aviendose de su parte presentado el dicho Real despaco en el Tribunal del Patrimonio para executoriarse, y cumplirse, se ha echo por sus Ministros Consulta al Virrey pretendiedo no esten comprehendidos en el la Armada Real, y otro, que es embarazar del todo el servicio de Vuestra Magestad y eludir, y frustar sus Reales ordenes tomadas con tan santo zelo, y superior acuerdo y justificacion, de la qual se promete el Senado no permetirà Vuestra Magestad fussistan semejantes esforvos en tan singular disservicio de Vuestra Magestad, y perjuycio de la Ciudad, se suplica con todo rendimiento, se sirva de mandar

labilmente osservare; che si custodissero ed esseguissero senza mancare in cosa alcuna; che s' intendeva la M. V. molto ben servita della pronta osservanza; e che inoltre in tutto l' espressato al detto Vicere, e a quelli che succedesse-ro in quella carica, ed a qualsivoglia Ministro che fosse, che potesse intervenirvi, sarebbe reputata la sua omissione, o contravenzione come un motivo di visita, come rilevasi dal menzionato real dispaccio quì annesso. E perchè, Signore, per lettere del Senato s' avvisa, ch' essendosi presentato il detto Real dispaccio nel Tribunale del Patrimonio per esseguirsi e compirsi, si consultò per i suoi Ministri al Vicere, pretendendosi non esser compresa in esso la Real Armata o altro, lochè imbarazzarebbe del tutto il servigio di V. M., ed eluderebbe e renderebbe vani i suoi Reali ordini presi con sì santo zelo, superiore consiglio e giustificazione, onde si spera dal Senato, che la M. V. non farà sussistere somiglievoli disturbi in tanto particolare disservigio di Vostra Maestà, e pregiudizio della Città; quindi si supplica la Maestà Vostra con tutto impegno,

ac-

con toda especificacion, individualidad, que sin embargo de la consulta referida, y de otras qualesquiera hayan de contribuir, y contribuyan en dichas Gavellas los Virreyes, Armadas Reales, Generales de Galeras de qualesquiera Esquadras, Castellanos, Inquisidores, y demas Ministros, y personas de qualesquiera grado, fuero, y calidad que sean, sin excepcion alguna por combenir asi al Real servicio de Vuestra Magestad; y a la general utilidad, y beneficio de a quel Reyno, y Ciudad, que en ello recibiran de la Real grandeza de Vuestra Magestad, merced particolar.

. . . . . .

Y visto teniendo presente, que en despacho de dos de Agusto del año pasado de 1676. (que se sobrecartò para vos en diez, y seys del mismo) tuve por bien de mandar, que en confirmacion de lo dispuesto por las ordenes dadas el año de 1649. y las demas, que despues se han repetido, ninguna persona por de mayor excepcion que fuese, ni mis Virreyes, Castellanos, Cabos Militares, ni Tribunal alguno se exceptuasse, ni eximise de pagar dichas Gavellas por las circumstancias, y motivos, que se exacciò ordini con tutta chiarezza ed individualità, che senza ritardo della riferita consulta o di altre, tutti debbano contribuire le dette gabelle; e le contribuiscano pure i Vicere, Armate Reali, Generali di galere di qualsivoglia squadra, Castellani, Inquisitori, o altri Ministri e persone di qualunque grado, foro e qualità che siano, senza eccezione alcuna, giachè così conviene al Real servigio di V. M.; ed alla generale utilità, e beneficio di quel Regno e Città: lochè riceverebbesi dalla grandezza Reale di V. M. a grazia particolare.

Qual memoriale da me visto, e ricordandomi che con dispaccio de' 2. Agosto del passato anno 1676. (che fi soccartò a voi a 16. dello stesso) si ordinò, che in conferma degl' ordini dati l' anno 1649. ed altri dopo replicati, nessuna persona di maggiore eccezione che fosse, ne i miei Vicere, Castellani, Capi Militari, ne Tribunale alcuno s' eccettuasse, ed esimesse di pagar le dette gabelle per le circostanze e motivi spie-

Digitized by Google

preſsaron en dicha orden, y que ſe executaſse ſin faltar a ello en coſa alguna por ningun caſo, ni preteſto, ſin excepcion de perſona de qualquier grado, que fueſse.

Y atendiendo ahora a la nueva repreſentacion, y ſuplica, que ha echo el Maeſtro Fray Juan Boca de Fuego en nombre de la Ciudad de Palermo he reſuelto ordenaros, que preciſa, e indiſpenſablemente proveays ſe execute el deſpacho mencionado de dos de Aguſto de 1676. ſin que ſe contravenga a lo en el diſpueſto por motivo alguno, no obſtante las repreſentaciones, que refiere el Suplicante hizo el Tribunal de eſse mi Real Patrimonio a cerca de los devian ſer exemptos de la contribucion de dichas Gavellas, por ſer contra lo diſpueſto, y ordenado por mi, como va referido, y ſer mi Real animo, que ninguna perſona por ningun titolo, cauſa, ni preteſto ſea exempta, ni que el Tribunal del Patrimonio pueda bolver a conſultar en contrario en eſta materia, que por los motivos referidos, y lo que conviene no defraudar al Senado de eſtos efectos procede aſi de mi voluntad. Dad. en Buenretiro a 2. de Febrero 1677. YO EL REY. Con rubrica del Preſidente.

gati in detto ordine; e che s' eſſeguiſſe ſenza mancare in eſſo in coſa alcuna per neſſun caſo, preteſto o eccezione di perſona di qualunque grado che foſſe.

Che perciò applicatomi oggi alla nuova rimoſtranza e ſupplica innoltratami dal detto Fra Giovanni Bocca di fuoco in nome della Città di Palermo, ho riſoluto ordinare, che ſenza ritardo ed indiſpenſabilmente s' eſegua il teſtè citato diſpaccio de' 2. Agoſto 1676, ſenza che per neſſun motivo, ſi controvenga a tutto ciò, che in eſſo è ſtato diſpoſto non oſtante le rappreſentanze, che riferiſce il ſupplicante; fatte dal Tribunale del mio Real Patrimonio, ad oggetto di eſſer eeſente della contribuzione delle dette gabelle; e ciò per eſſer contrario alle diſpoſizioni ed ordini miei, come s' è rapportato: eſſendo mia Real volontà, che neſſuna perſona per verun titolo, cauſa, o preteſto ſia eſente; ne il Tribunale del Patrimonio poſſa conſultare in contrario sù queſto aſſunto, giacchè per le eſpreſſate ragioni non conviene, che reſti fraudato il Senato de' ſuoi effetti, eſſendo queſta la mia volontà. Dato in Buonritiro a 2. Febraro 1677. Il Re. Con rubrica del Preſidente.

Digitized by Google

Vidit Dux S. Germani. Vidit Dentr R. Vidit Gaeta R. Vidit Clericis R. Angulo Secret. In partium Siciliæ 29. fol. 202. ſolvit tarenum unum. Uriarte Taxator.

Præſentatæ Panormi die nono Aprilis 1677. Et mandat E. S., quod Spectabilis Regius Conſ. R. P. recognoſcat & referat D. Carolus Firmatura M.N. Eodem facta recognitione & relatione prædictis E. S. mandat, quod fiant exequtoriæ. Hoyo Conſ. Perciò in eſſecuzióne di quanto la prefata Maeſtà Sua ordina, ed oſſervazione della noſtra preinſerta provviſta vi diciamo ed ordiniamo, ed a chi ſpetta incarichiamo, che vogliate e dobbiate eſſeguire ed oſſervare le preinſerte Regie lettere ad unguem giuſta la loro ſerie, continenza e tenore pleniore, ac de verbo ad verbum, & à prima linea uſque ad ultimam proùt jacet, guardandovi di fare il contrario per quanto la grazia di Sua preſata Maeſtà ſi tiene cara. Dat. Panormi die decimo Aprilis 1677.

EL MARQUES DE CASTEL RODRIQUES.

IL MARCHESE DI CASTEL RODRICO.

Dominus Vicerex, & Generalis Capitaneus mandavit mihi Don Iacobo Chiavarello Sec. viſa per de Hoyo

Vt. Hoyo Conſ.

Eſſecutorie delle Regie lettere ad iſtanza dell'Illuſtr. Senato di queſta Città acciòneſsuno ſia eſente dalla contribuzione delle gabelle di queſta predetta Città.

Ex regiſtro officii Sp. Conſ. h. S. R. extracta eſt præſens copia.

Coll. ſal.

D. Franciſcus Cerverano Coad.

Die ſexto Maii 1677.

Ex parte Illuſtr. Senatus Panormi ſede plena fuit proviſum quod exequantur & regiſtrentur.

Joſeph Canino pro Mag. Not.

Stephanus Balthaſsar Sineni Act.

BI-

Digitized by Google

BIGLIETTO DI S. E.

Per la proibizione di macellar carne, e fabbricar pane per venderſi nel Caſtello della Ziſa.

EN Villete de la fecha de eſte ſe da orden al Principe de Caſtel-Real, paraque deſde ahora en adelante ſe abſtenga de mucelar carne, y fabricar pan para vender, y que ſolo ſe le permite la fabrica de pan para uſo de ſu Caſa, y Familia, precediendo la ſolita licencia, y pagamento de Gabella ſegun lo diſpueſto por el Conſejo del año 1648. S. E. me manda dar a V. S. noticia de eſta reſolucion, a fin que en caſo de contravenirſe a ella paſe a executar contra el Principe las penas contenidas en los Bandos. Guarde Dios a V. S. muchos años. Palermo 2. Diciembre 1689.

D. Felix Lucio Eſpinoſa.

Al Senado de eſta Ciudad de Palermo.

CON biglietto in data d' oggi s'ordinò al Principe di Caſtel Reale, acciò da oggi innanzi s' aſtenga di macellar carne, e far pane per vendere; e che ſolo ſe gli permetta la fabbrica del pane per uſo di ſua caſa e famiglia; precedendo la ſolita licenza e pagamento della gabella, a ſeconda del Conſeglio del 1648. S. E. mi comandò di notificare a V. S. queſta riſoluzione, acciò in caſo di controvenzione paſsi ad eſſeguire contro eſſo Principe le pene contenute nelli bandi. Guardi Iddio a V. S. molti anni. Palermo 2. Decembre 1689.

D. Felice Lucio Eſpinoſa.

Al Senato di queſta Città di Palermo.

Die quinto Decembris 13. Ind. 1789.

Ex parte Ill. Senatus Panormi, abſente Spect. de Gari Senatore, fuit proviſum, quod exequatur & regiſtretur.

D. Ferdinandus de Affliſto M.N.
Franciſcus Angleſi Promag. Not.

Digitized by Google

BIGLIETTO VICEREGIO

PER CUI SI ORDINA

D'assegnarsi dal Senato alla Deputazione di nuove gabelle.

La gabella del tarì sei sopra ogni botte di vino, che si produce nelle Terre di Parco, Partinico, Ciniſi &c.
Gabella delle polizze d' armi.
Diritto delle oncie 2. 15. per cento.
7 500. sopra il partito del Formaggio,
E Diritto delle oncie 2. per 100.

EN Conſulta de 27. de Julio p. p. rappreſentò V. S. al Duque mi Señor el atraſso conſiderable que padevan los Acreedores Subjugatarios de eſta Ciudad, en los pagamentos de rentas de Vimeſtres, y que combenia dar oportuna providencia, para preſervar los incombenientes, que podrian producirse en lo futuro. Y havendole conſiderado S. E. (con reflexion de los repetidos reclamores de los Intereſados) y aplicandose con el cuidado y deſuelo que pide eſta importancia para eſtablezer, y aſegurar los medios mas proporcionadas, que suplen entèramente eſte pagamento, que oyse halla atrasado en la paga de los Vimeſtres y dos Libros de mas de faltar 10V493. eſcudos al año

COn conſulta de' 27. Luglio p.p, rappresentò V. S. al Duca mio Signore l' attrasso conſiderabile, che pativano i creditori ſoggiogatarj di queſta Città ne' pagamenti delle rendite de' bimeſtri; e che conveniva dare opportuna provvidenza per preſervare gl' inconvenienti, che potrebbero prodursi in futuro. Ed eſſendoſi conſiderato da S. E. (con riſleſſione de' replicati reclami degl' intereſſati) ed applicatoſi colla diligenza ed attenzione che porta queſta importanza per ſtabilire ed aſſecurare i mezzi più proporzionati, che ſuppliſcano interamente a queſto pagamento, che oggi s' è attraſſato nella paga de bimeſtri e due libri di più di mancamento in dieci mille quattrocento novantatre ſcudi

di

para la ſatisfacion de los corrientes, ha reſuelto (con parezer de Miniſtros de la major integridad y celo) que en primer lugar se excluian del pagamento de Vimeſtres dos partidas una de la Regia Corte de 264. onzas, 28. tarinos, 16. granas; y la otra de 146. onzas de la caſsa de Oneto pues percibiendolas eſtos intereſsados con titulo de Ciudadanos, quando las partidas no ſon de eſta Claſse, deva correr ſu pagamento en el Lugar y forma, que diſpone el acto de la Ciudad, y inſtituto de la Deputacion de nuebas Gavellas, ſin que a el pueda contribuirſe por ningun preteſto ni interpetracion, con que importando eſta rebaza 1025. eſcudos viene à faltar paro la entera paga de Vimeſtres 9V468. eſcudos.

Para ſuplemento manda S. E. ſe eſiguen del Patrimonio de la Ciudad (quedando en adelante efectos a la paga de Vimeſtres y tra que puedan aplicarſe a otra coſa por preciſa y indiſpenſable que ſea) los efectos que ſiguen.

Las 332. onzas, 29.

di all' anno per la ſodisfazione de' correnti; ha riſoluto (col parere de' Miniſtri della maggiore integrità e zelo) che in primo luogo s' eſcludano dal pagamento de' bimeſtri due partite; una della R. C. di oncie duecento ſeſſantaquattro, tarì ventotto, e gr. sedeci, e l' altra di oncie cento quarantaſei della caſſa di Oneto; poichè percependoli queſti intereſſati col titolo di cittadini, quando le partite non ſono di queſta claſſe, deve correre il ſuo pagamento nel luogo e forma che diſpone l' atto della Città, ed inſtituto della Deputazione delle nuove gabelle, ſenzache a ciò poſsa contribuirſi per neſſun preteſto ne interpetrazione; dapoichè, importando queſta ribaſſa mille e venticinque ſcudi, vengono a mancare per l' intero pagamento de' bimeſtri nove mille quattrocento ſessantotto ſcudi.

Per lo quale ſupplemento comanda S. E. s' eſigano dal patrimonio della Città (reſtando intatti gli effetti deſignati al pagamento de' bimeſtri, e che non poſſano applicarſi ad altra coſa per preciſa ed indiſpenſabile che ſia) gl' effetti ſeguenti.

Le oncie treçento trenta-

due

tarinos 5 14. granas que paga cada año la Deputacion de nuebas Gavellas al Patrimonio de la Ciudad para ſatisfacer ſubjugatarios las quales ſe han de rebazar deſde aora del exito de las nuebas Gabellas quedando a ſu favor eſte beneficio para ſuplir Vimeſtres.

El producto de la taſsa de ſeis tarines por cada vota de vino que paga Partinico y otros Territorios ſugetos à eſte Ciudad, que eſta regulado oy por 2V260. eſcudos cuja cobranza, haviendoſe con la diligencia que combiene y poniendola à cargo de dos Perſonas atentai. y juſtificadas que den legal quenta, que no hagan experimentar fraudes, en la chima, ni ſe approprien (como la experiencia ha moſtrado) quaſi buena parte de eſte efecto importerà mucho mas de lo que fructado por lo paſado, dando para ello ſeguridad moral, algunas Perſonas praticas, comodas y de reguardo de aquel Pais a cujo fin ſe ordena lo combeniente a la Deputacion de nuebas Gavellas para que diſpute dos Sugetos, tengan eſtos requiſitos con la preciſa religacion de in e hacer la Chima antes de S. Martin cada año

due tt. 29: 14. che paga ogn' anno la Deputazione di nuove gabelle al patrimonio della Città per ſodisfare i ſoggiogatarj, le quali ſi hanno a ribaſſare dal giorno d' oggi dall' eſito delle nuove gabelle, reſtando a ſuo favore queſto beneficio per ſupplire i bimeſtri.

Il prodotto della taſſa del tarì ſei per ogni botte di vino che paga Partinico ed altri Territorj ſoggetti a queſta Città, che ſta regolato oggi per duemille ottocento ſeſſanta ſcudi, il quale eſigendoſi colla diligenza che conviene, e mettendoſi a carico di due perſone attente e giuſtificate, che diano legale conto, e che non facciano ſperimentare frodi nella cima, ne s' appropiano (come l' eſperienza ha dimoſtrato) quaſi buona parte di queſto effetto, importerà molto più che ha fruttato per lo paſſato; dando perciò in ſicurezza morale alcune perſone pratiche, comode e di riguardo di quel paeſe: a qual fine s'ordina il conveniente alla Deputazione di nuove gabelle, acciò deputi due ſoggetti, che abbiano queſti requiſiti, colla preciſa obligazione di far la cima pria di S. Martino

ogn'

Digitized by Google

dandoles por esta diligencia una condecente merced.

La Gabella de las polizas de armas que se deve computar por 2V500. escudos, pues aunque al presente està reducida à 850. escudos (segun la relacion que ha presentado al Pretor) se darà por S. E. oportuna providencia, para que este efecto, tenga su antiguo valor en intelligencia de no ignorar, que quando fue asignada el año de 1653. de la R. C. a la Ciudad importava 4V250 y que esta minorativa depende de excesivo numero de provisionados de la G. C., Corte Capitanial, y otros fueros, cuyo abuso deve areglare a lo que disponen las Pragmaticas y Vandos del Reyno.

ogn' anno, dandogli per questa diligenza una condecente mercede.

La gabella delle polizze d' armi, che si deve computare per due mille cinquecento scudi, sebbene al presente sia ridotta a scudi ottocento cinquanta (secondo la relazione che ha presentato al Pretore) si darà da S. E. opportuna provvidenza, acciò questo effetto tenga il suo antico valore; nell' intelligenza di non ignorare, che, quando fu assegnata nell' anno 1653. dalla R. G. alla Città, importava quattro mille duecento cinquanta scudi, e che questa minorativa dipende dall' eccessivo numero de' provvisionati della Regia Corte, Corte Capitaniale ed altri fori, al quale abuso deve darsi regola a seconda del disposto nelle prammatiche e bandi del Regno. (1)

(1) *Le polizze d'armi furono ricattate dalla R.C., ed il Capitale in somma di ···7 2000. fu girato all' Ill. Deputazione a 24. Marzo 1772. come per revendizione per l' atti di Ufficio di Luogotenente di Protonotaro a 4. Marzo 1773.*

L' Ill. Deputazione col sudetto Capitale di ···7 2000., unitamente ad ···7 118. di denari di suo conto, comprò le seguenti rendite, cioè ···7 96. annuali per Capitale di ···7 1920. alla ragione del 5. per 100. dovute all' Ill. Principe di Niscemi dalla Città di Palermo per conto del suo Patrimonio conto a parte delle assegnazioni del tarì tre sopra ogni salma di frumento, e tarì 2. sopra ogni salma d' orzo, che s' estraggono dalli Caricatori del mare infra Regno; come per due partite di Tavola a 10 Settembre 1772. Quale diritto però del tarì 3. sopra ogni salma di frumento, e tarì 2. per ogni salma d' orzo, che s' estrae dal Regno fu reintegrato all' Amministrazione Fiscale del Tribunale del Real Patrimonio come per Biglietto Reale

Digitized by Google

El producto de dos y medio por cbento de los reſtantes de la renta de los Vinegres que ſe hazen por comodidad de los Vendedores y Compradores que eſta reglado un año con otro a 682. eſcudos.

La Gabella del queſo que oy eſtà arrendada en 1V250. eſcudos, y reſpecto a que los cinto efectos referidos importerà 8V124. eſcudos, viniendo a faltar para ygualar el introito con el exito 10344. eſcudos. Paſsa S. E. a concedir permiſſion a V. S. ſe valga del adiutorio para poder ſobera los dos por ciento de los trygos que ſe extraen de eſta Ciudad, y ſon de las que tienen particulares fueros del Cargador, y los merezen por eſte Reyno o fuera del, en la conformidad que ſe eſtila y cobra en todas los Cargadores d' eſte Reyno, cuya extracion ſe ſabe, que de tres años

Il prodotto del due e mezzo per cento delli reſtanti della rendita delli bimeſtri, che ſi fanno per commodità delli venditori e compratori, che ſta regolato un anno per l'altro ſeicento ottanta dueſcudi.

La gabella del cacio, che oggi è arrendata per mille duecento cinquanta ſcudi.(1)

Quali cinque effetti riferiti importeranno ottomille centoventiquattro ſcudi; venendo a mancare per ugualare l' introito coll' eſito dieci mille trecento quarantaquattro ſcudi. Paſsa S.E. a permettere a V.S. che ſi valga dell' ajuto per poter ſopra il due per cento de' frumenti che s' eſtraggono da queſta Città, e di quelli che tengono i particolari fuori di caricadore, e li navicano per queſto Regno o fuori, nella conformità che s' uſa ed eſige in tutti i caricadori di queſto Regno. Quale estrazione ſi

---

a 10. *Agosto* 1790., e *Lettere Patrim. a* 4. *Sett.* 1790. . . . . ···7 1920.
Ed ···7 8.12. *per Capitale di* ···7 168. *alla ragione del* 5. *per* 100. *dovute già dalla detta Città, ed al preſente dal Tribunale del Real Patrimonio, a D. Vittoria Ciminnita e Gervaſi come per partita di Tavola a* 23. *Agosto* 1774. . . . ···7 168.
Le reſtanti ···7 30. *complimento di dette* ···7 2118. *furono ſpeſe per l'aſſenti ſudetti come per Diſpaccio Patrimoniale a* 31. *Agosto* 1773. . . . . ···7 30.

Sommano . . . . . ···7 2118.

(1) *Fu ſoſpeſa la ſudetta aſſegnazione come per Biglietto Viceregio de'* 13. *Gennaro* 1790. *che sta a* 1.

a eſta parte ha importado uno con otro 11V469. ſalmas, y al dos por ciento 229. ſalmas, que razonandolo a cinco eſcudos cada una conforme la ultima obligacion de la Ciudad, importa el precio 1V146. eſcudos y granas. Y paraque eſta diſpoſicion ſe amininiſtre con la ſeguridad, que ſe requiere, ha ordenado S. E. al Maeſtre Portulano del Reyno no expida licencias de extraciones ſi primero no le conſta haber pagado al dos por ciento las Perſonas que extraen, ſiendo los trigos mercantibles, y receptibles però aviendoſe el cargo de ellos de la Ciudad, que fueren de que hayan depoſitado en la Tabla el precio de ellos por la razon del dos por ciento, reglandoſe el valor de eſtos trigos conforme a lo que los habran comprado, los que los extraen, juſtificandolo con fè de la Perſona que hiciere la mezania, como ſe pratica en el Oficio de Maeſtre Portulano, para la cobranza de los tres tarines, que ſe pagan de las extraciones del Reyno a eſta Ciudad, y con la diſtincion referida de los Trigos mercantibles, y receptibles, y

sa che da tre anni a questa parte ha importato un per l' altro undecimille quattrocento ſeſſantanove ſalme; ed il due per cento duecento ventinove ſalme, che raggionandolo a cinque ſcudi per ſalma, conforme all' ultima obbligazione della Città, importa il prezzo di mille centoquarantaſei ſcudi e più. Ed acciò questa diſpoſizione s' amministri colla ſicurtà che ſi richiede, ha ordinato S. E. al Maeſtro Portulano del Regno, che non ſpedisca licenze d' eſtrazione, ſe prima non gli coſti di eſſerſi pagato il due per cento dalle perſone ch' eſtraggono, eſſendo i frumenti mercantibili e recettibili; però faeendoſi il carico di quelli della Città, foſſero obbligati depoſitare nella tavola il prezzo di eſſi per la ragione del due per cento, regolandoſi il valore di eſſi frumenti conforme a quello che li avranno comprati quei che li estraggono, giuſtificandolo con fede della perſona che faceſſe la mezzania, come ſi pratica nell' ufficio di Maestro Portulano per l' eſigenza delli tarì tre che ſi pagano dalle estrazioni del Regno a questa Città; e con la distinzione riferita de' frumenti mercantibili e recetti-

de aquellos tales, quales fueron pagan el dos por ciento en los Regios Cargadores advertiendo a V. S. que por lo que toca a las expediciones, que se ponen à cargo del Maestre Portulano y de todo aquello que mirare a esta disposicion le ha ordenado S. E. lo esecute, sin percibir Derecho alguno, con que asignandose esta suma a la Diputacion, viene a faltar solamente para el intero pagamento del Vimestres 198. *escudos.*

Para suplir esta falta, manda S. E. se asignen a la Diputacion las cien onzas de Subjugacion del Principe della Gran Montana con lo qual queda ygualado el introito con el exito, y aun sobren 52. *escudos.*

Y haviendose preciso que este establecimiento se execute en la forma que ha expresado respecto a la gravedad de la materia, ya que los efectos referidos se hallan sin fissa asignacion, y ser de la obligacion de V. S. satisfacer enteramente a los Acreedores Subiugatarios me manda S.E. decirle, que desde aora han de correr por quenta de Vimestres, quedando al Cuidado

bili, e di quelli tali, quali furono, pagano il due per cento nelli regii caricatori, Avvertendo a V. S., che per ciò che tocca alle spedizioni che si mettono a carico del Maestro Portulano, e di tutto quello che riguardo a questa disposizione gli ha ordinato S. E., lo esegua, senza percepire diritto alcuno. Conchè assegnandosi questa somma alla Deputazione viene a mancare solamente per l' intero pagamento de' bimestri la somma di cento novantotto scudi.

Per supplire questo mancamento comanda S. E., che s' assegnino alla Deputazione le cento oncie di soggiogazione del Principe della Gran Montagna, con la quale resta ugualato l' introito coll' esito, anzi avanzano cinquantadue scudi.

Ed avendosi premura che questo stabilimento s' esegua nelle forme espressate rispetto alla gravità della materia, giacchè gl' effetti riferiti si trovano senza fissa assegnazione, ed esser dell' obbligazione di V. S. sodisfare interamente i creditori soggiogatarj; mi comanda S. E. di dirle, che da oggi han da correre per conto de' bimestri; lasciando alla cura

di

de V. S. ſu cumplimiento, y a ſu cargo del Pretor la indiſpenſable puntualidad de eſta importancia, como areglada al mayor ſervicio de ſu Mageſtad; y Beneficio de eſte Publico. Pues por lo que toca a la Diputacion de nuebas gabellas, ſe le previene lo conveniente para ſu obſervancia. Guarde Dios a V. S. muchos años. Palermo 30 de Enero 1697. D. Franciſco de Obreſta &c. Al Senado de eſta fideliſsima Ciudad de Palermo.

di V. S. il ſuo compimento, ed alla ſua carica e del Pretore la indiſpensabile puntualità di queſta importanza, come conducente al maggior ſervigio di S. M. e beneficio di queſto pubblico. Poi, per ciò che tocca alla Deputazione di nuove gabelle ſe le previene il conveniente per la ſua oſſervanza. Guardi Iddio a V. S. molti anni. Pal. 30. Gennaro 1697. D. Franceſco de Obreſta. Al Senato di queſta fedelissima Città di Palermo.

In pede cujus fuit per dictum Illuſtrem Senatum facta proviſio tenoris ſequentis videlicet: Die ſexto Februarii 1697.; Ex parte Illuſtris Senatus Panormi, abſentibus Spectabilibus de Uzeda, Notarbartolo, & Pariſi Senatoribus, fuit proviſum, quod exequatur & regiſtretur, & fiat actus; ac notificetur Illuſtri Deputationi, & reſpondeatur opportunè, dando notitiam E. S. exequtionis præſentis repræſentando dictæ E. S. motiva in dicto Senatu repreſæntata. (1)

(1) *In ſeguito di ſudetto biglietto Viceregio e provvista ſi fece dal Senato alla Deputazione l' aſſegnazione di tutte l' eſpreſſate partite per l' atti di Notar Pietro Privitera a 6. Febraro 1697.*

Digitized by Google

DISPACCIO REALE

DI SUA CESAREA CATTOLICA MAESTA'

In conferma di quanto aveano ſtabilito i precedenti Monarchi intorno alla Deputazione di nuove gabelle.

CAROLUS, DIVINA FAVENTE CLEMENTIA, ROMANORUM IMPERATOR SEMPER AUGUSTUS, HISPANIARUM ET SICILIÆ REX, &c.

VIcerex & Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno Ill. Spect. Mag. & Nob. Regni ejusdem, Magiſtro Iuſtitiario, Præſidibus Reg. Trib., Iudicibus M. R.C., Magiſtris Rationalibus, Theſaurario, & Conſervatori R. P. Iudicibus Conciſtorii S. R. C. Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiſcalibus, cæteriſque demum dicti Regni Officialibus majoribus & minoribus, præſentibus & futuris, cui vel quibus ipſorum præſentes præſentatæ fuerint, aut quomodolibet pervenerint Conſil. fid.Reg.dil.ſal. La C. C. R. M. del Re nostro Signore (che Dio guardi) con ſue Regie lettere ordina quel che ſiegue.

El Rey, Ill. Duque de Monteleon Primo Cavallero de l' Inſigne Orden del Tuiſon de oro de mi Conſejo de eſtado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en interim del Reyno de Sicilia. En viſta de ſuplica que ſe me ha heco por parte de los Diputados de las nuevas gavellas deeſſa mi fideliſſima Ciudad de Palermo, paraque ſea ſervido dar las ordenesque eſtimare mas proprios para la puntual obſervancia de los Reales Deſpacos, que ſe expe-

Il Re. Ill. Duca di Monteleone primo Cavaliere dell' inſigne ordine del toſon d' oro del mio conſeglio diſtato, mio Vicere, Luogotenente e Capitan generale interino del Regno di Sicilia. In viſta della ſupplica, che mi ſi ha fatto per parte de' Deputati delle nuove gabelle di eſſa mia fedelissima Città di Palermo, acciò ſia ſervito dare gl' ordini, che ſtimassi più proprj per la puntuale oſſervanza de' Reali diſpacci,

che

dieron en tiempo de los Señores Reyes Felipe Quarto, y Carlos Segundo en dadas de ocho de Marzo de Mil Seiscientos y Cinquenta dos de Agosto de Mil Seiscientos, y sesenta y siete, y dos de Febrero de Mil Seiscientos y settenta y siete dirigidos a Don Juan de Austria, y Marques de Castelrodrigo vuestros Antecesores en essos cargos en razon de que tubiesen su devido efecto, y observancia los actos Viceregios, que el Cardenal Trivulzio hizo en 29 de Agosto, y dos de Octubre de 1648. tocantes a la imposicion de las Nuevas Gavellas, y formazion de la Junta, y Diputacion a cuyo Cargo esta la cobranza de dichas Gavellas, y aplicacion de su producte al pagamento de los subjugatarios, y con reflexion a lo Mucho, que se interesa mi Real servicio, y bien publico en la muy efacta observancia de quanto se halla preferipto en los citados Reales despacos; He venido a encargar, y mandaros (como lo hago) deis las ordenes combenientes, paraque indispensabilmente se guarden, cumplan, y executen las que contienen puntual, y interamente segun su serie, y tenor zelando vos con la mayor atençion, y cuidado en que no haya la menor contrabencion

che si spedirono in tempo de' Signori Re Filippo quarto e Carlo secondo in data degl' otto di Marzo 1650., due di Agosto 1667., e due di Febraro 1677. diretti a D. Giovanni d' Austria e Marchese di Castel Rodrigo vostri antecessori in esse cariche, affinchè avessero il suo dovuto effetto ed osservanza gl' atti Viceregj che il Cardinal Trivulzio fece a 29. Agosto e 2. Ottobre 1648., toccanti all' imposizione delle nuove gabelle, e formazione della Giunta e Deputazione, al cui carico sta l' esigenza di dette gabelle, e l' applicazione del suo prodotto al pagamento de' soggiogatarj; e con riflessione al molto che interessa il mio Real servigio e bene pubblico, nella grande esatta osservanza di quanto si ha prescritto nelli citati Reali dispacci: Son venuto ad incaricare e mandare (come lo fo) degl' ordini convenienti, acciò indispensabilmente si guardino, adempiano ed eseguano quelli puntualmente ed interamente in ciò che contengono, e secondo la loro serie e tenore: zelando voi colla maggiore attenzione e cura che non si faccia la minima contro-

en eſta materia, que aſsi es mi vuluntad abſolutamente, y que eſte deſpaco ſe regiſtre, y note en las partes donde tocare para ſu mayor efectivo cumplimiento, y inviolable obſervancia; y de averlo executado me dareis cuenta, porque preciſamente quiero tenerlo entendido de Viena, a 20. de Diziembre de 1721. Yo el Rey.

venzione in questa materia, perchè così è la mia volontà assolutamente; e che questo dispaccio si registri e noti nelle parti ove tocca per lo suo migliore effettivo compimento ed inviolabile osservanza: e di averlo eseguito mi darete conto, perche precisamente voglio esserne inteso. Di Vienna a 20. Dicembre 1721. Io IL RE.

Vidit Fr. Antoninus Archiepiscopus Valentiæ Præses. Vidit Marchio Rossoni Reg. Vidit Positanus Reg. Alvardo, y Coloma Secret.

Al Virrey de Sicilia renovando las ordenes espedidas por los Señores Reyes Felipe Quarto, y Carlos Segundo a favor de la Deputacion de las nuevas gavellas consultado.

Al Vicere di Sicilia rinnovando gl'ordini spediti per li Sig. Re Filippo quarto e Carlo secondo a favore della Deputazione di nuove gabelle consultato.

Præsentata Panormi die 4. Februarii 1722. E.S. mandat, quod spect. Regius Consiliarius Conservator R. P. recognoscat & referat. Don Vincentius Bertolino Secr. Mag. Not. Eodem facta recognitione & relatione prædictis E. S. mandat, quod fiant exequtoriæ. El Marques de Valera Conservator. Perciò in esecuzione di quanto la prefata M. S. ordina, ed osservanza della nostra preinserta provvista, vi diciamo ed ordiniamo, ed a chi spetta incarichiamo, che vogliate e dobbiate, e per chi si deve facciate eseguire ed osservare le preinserte Regie lettere ad unguem juxta sui seriem, continentiam & tenorem, ac de verbo ad verbum, & a prima linea usque ad ultimam, prout jacent; guardandovi di fare il contrario per quanto la grazia di S. M. C. C. tenete cara. Dat. Pan., die quarto Februarii 1722.

Digitized by Google

EL DUQUE DE MONTELEON.

IL DUCA DI MONTELEONE.

D. Vincentius Bertolino Secr. pro Mag. Not.

Vid. Valera Conf.

Essecutoria di Regie lettere, per le quali S.C.C.M.; che Dio guardi, rinnova gli ordini spediti per li Serenissimi Re Filippo Quarto e Carlo Secondo a favore della Deputazione di nuove gabelle.

Die 9. Mensis Aprilis 1722.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis fuit provisum, quod registretur & insinuetur in Consilio Ill. Deputationis.

D. Vincentius Sapientia M. N.

BIGLIETTO DI S. E.

In cui s' ordina all' Avvocato Fiscale, che nel Bando proibitivo dell' Armi non s' includano le polizze d' armi dell' Ill. Deputazione.

CONformandose S. E. con la representacion di V. S. de primo del corrente ha ordenado al Abogado Fiscal D. Francesco Gaston nò haga comprehender en el Bando las Polizas des Armas, que tiene V. S. compradas de la R. C., como observerà V. S. del incluso Billete, que de orden de S. E. remito a V. S. Cuya vida guarde Dios muchos años Siracusa 20. Junio 1734.

D. Bernardo de Ugalde.

CONformandosi S. E. alla rappresentanza di V. S. del primo del corrente, ha ordinato all' Avvocato Fiscale D. Francesco Gaston, che non faccia comprendere nel bando le polizze d' armi, che ha V. S. comprate dalla Regia Corte, come ella osserverà dall' acchiuso biglietto, che d'ordine di S.E. le rimetto la di cui vita guardi Dio molti anni. Siracusa 20. Giugno 1734.

D. Bernardo de Ugalde.

Die trigesimo Junii 1734.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis fuit provisum, quod præsens Chyrographum exequatur & registretur.

Ex actis officii Magistri Notarii Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis extracta est præsens.

D. Vincentius Sapientia Mag. Not.

A la Deputacion de nuebas gabellas

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Cavarretta de Off.

Digitized by Google

BIGLIETTO VICEREGIO

Per le armi che deve usare l' Ill. Deputazione.

EN consequencia de lo que el Rey ha resuelto, que me comunica de orden de su Magestad con fecha a 13. al corriente, prevengo a V. S. que en los sellos de las Reales armas, que se usan, y deven usar en qual se sea despacho, bando, y orden, que por essa via se expedieren, se impriman y pongan las insignias y Collan de la Real orden de San Gennaro, sin que en manera alguna se omita. Guarde Dios a V.S. muchos años. Palermo a 23. de Junio del 1739.

IN conseguenza di quello che il Re ha risoluto, e che mi si comunicò d'ordine di S. M. in data de' 13. del corrente, prevengo V.S., che nei suggelli delle Reali Armi, che si usano e si devono usare in qualsisia dispaccio, bando, e ordine, che per sua strada si spedisca, s' imprimano, e pongano le insegne ed il collare del Real ordine di S. Gennaro, senza che in modo alcuno si trasgredisca. Guardi Dio V. S. molti anni. Palermo a 23. Giugno 1739.

El Principe Corsini.

Il Principe di Corsini.

A la Deputacion de nuevas gabellas.

Alla Deputazione delle nuove gabelle.

Die 1. Julii 1739.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis, absente Rev. Can. D. Mariano Mauriggi Deputato, fuit provisum, quod supradictum chyrographum exequatur, & registretur.

D. Vincentius Sapientia M. N.

Registrata

Caccamisi de Off.

APPUNTAMENTO

Dell' Ill. Deputazione, per cui gl' Avvocati, ai quali si rimette un affare per esaminarlo, non possano decidere, ma riferire il loro parere in iscritto o in voce.

A 28. Gennaro 1743.

Fu provvisto ed ordinato per l' Illustre Deputazione di nuove gabelle imposte per pagare li soggiogatari oggi detenuta, e per essa l' Ill. D. Bernardo Montaperto ed Uberti Principe di Raffadali Pretore, il Marchese D. Giuseppe Lascari Senatore Priore, il Rev. Canonico D. Mariano Mauriggi, il Rev. Beneficiale D. Giovanni Mastrilli e Lanza, il Rev. Padre D. Tommaso Andars dell' Ordine di S. Benedetto, D. Salvatore Gambacurta, e D. Nicolò Antonio Bertolo Deputati, che essendo sempre uniforme alla primiera instituzione, e per conseguenza alla retta ragione, quell' osservanza, ch' è alla medesima più vicina e prossima; pertanto essendosi maturamente discussi in Deputazione per evitare gl' abusi novamente introdotti in gravissimo disvantaggio della medema, s' è votato e conchiuso, che qualora un affare si rimetterà all' esame di qualche Avvocato di essa Deputazione, questi non passi a decisione, come da alcuni anni in quà si è per abuso praticato, ma esponga il suo sentimento in una consulta: essendosi giudicato necessario doversi rimettere in piedi l' antica osservanza per mantenere intatta la giurisdizione della Deputazione, e sradicare quelle novità che si sono introdotte in pregiudizio della medesima. Intanto nella sessione oggi tenuta si è determinato, votato e conchiuso, che in esecuzione del solito decreto quod se informent & referant in scriptis, non possa l' Avvocato designato decidere; ma debba riferire il suo parere alla Deputazione o in iscritto o in voce, come si giudicherà conveniente; e questa sola facoltà e non altra s' intende concessa agli Avvocati della Deputazione in virtù del cennato decreto; ed il presente vaglia come legge perpetua da osservarsi inviolabilmente; ed il Maestro Notaro non possa dare esecuzioni a dette riferende sotto la pena di once venti, da applicarsi alli bimestranti, osservando il contrario. Unde &c.

D. Vincenzo Sapienza Maestro Notaro.

Cavarretta de Off.

Digitized by Google

BIGLIETTO VICEREGIO

Per cui si conferma l' appuntamento fatto dall' Ill. Deputazione, che gl' Avvocati designati non possano decidere, ma riferire in scritto o in voce il loro parere.

RItrovomi informato, che da qualche tempo a questa parte siasi introdotto l' abuso dagl' Avvocati di codesta Deputazione di voler definire e decidere gl' affari, che dalla medesima a taluni di loro si commettono, con il decreto del se informet & referat in scriptis, contro la giurisdizione di V. S. e dal tenor delle forme dal Conseglio prescritte. Ed avendo la Deputazione (uniformandosi a detto Conseglio), per toglier una sì pernicioſa introduzione, risoluto con suo decreto de' 23. corrente in pieno congresso, che s' esseguisse puntualmente e religiosamente da' riferiti Avvocati quel tanto che s' è osservato per lo passato; vale a dire, che i medesimi ed ognuno di loro rispettivamente s' astenesse in avvenire di decider con sentenza gl' affari ed incombenze, che V. S. l' incarica col menzionato decreto se informet & referat in scriptis, aut in verbo, senza framischiarsi in altra cosa: ho considerata molto plausibile questa determinazione della Deputazione, e di maggior accerto all' amministrazione della giustizia; per quali riflessioni ho divenuto ad approvarla, e confermare il decreto de' 23. del corrente già espressato. E per tanto prevengo a V. S; che lo faccia registrare insieme con questo biglietto alla parte dove tocca e sarà conveniente per la puntuale esecuzione ed osservanza in ogni futuro tempo. E nostro Signore la feliciti. Palermo 26. Gennaro 1743.

IL PRINCIPE CORSINI.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Die vigesimo nono Januarii 1743.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis fuit provisum, quod præsens chyrographum exequatur & registretur.

D. Vincenzo Sapienza Maestro Notaro.

Digitized by Google

BIGLIETTO VICEREGIO

PER CUI S' ORDINA,

Che l' esigenza de' fondi degl' espulsi Gesuiti sopra varie Università passati in Azienda Gesuitica, si curi dall' Ill. Deputazione di nuove gabelle.

TRovandosi le Università, assegnate per conto della Deputazione di nuove gabelle agli aboliti Collegj degli Espulsi Gesuiti, debitrici per materia di attrassi; e convenendo, che ne venghi in oggi rimborzata l' Azienda Gesuitica; lo prevengo a V.S., acciò in questa intelligenza diponga gl' ordini convenienti, curandone l' esigenza, e dia conto dello adempimento. Nostro Signore la feliciti Palermo 12. Novembre 1768.

IL MARCHESE FOGLIANI.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Die Vigesimo quinto Novembris 1768.

Ex parte Illustris Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis fuit provisum quod præsentetur, exequatur et registretur: ac detur ordo ad mentem chyrographi E. S.

Salvator Sapienza M. N.

Copia
D. Ioannes Baptista Caccamisi.

Digitized by Google

BIGLIETTO VICEREGIO

PER CUI S' ORDINA,

Che l' esigenza de' fondi degl' aboliti Collegi Gesuitici sopra varie Universitù si dovesse fare dall' Ill. Deputazione a petizzi di sua Officina, con dover far notare le partite di Tavola nella General Contadoria dell' Azienda Gesuitica per aversene notizia.

GOdendo gli aboliti Collegj degli espulsi Gesuiti di questo Regno la proprietà di varie somme dalle Università del Regno medesimo, come assegnatarj di codesta Deputazione; e convenendo aversi notizia nella general contadoria gesuitica, quando sieguono i pagamenti, e quali somme esistono depositate; prevengo V. S., che prescriva agli Ufficiali destinati pelle bonifiche de' pagamenti di non adempiere le stesse, se prima dalle stesse Università debitrici non si facessero notare le partite di Tavola nell' Ufficeria di significatorie nella generale contadoria delli pagamenti, che sieguono per via di cotesta Deputazione e delle somme depositate; E Nostro Signore la feliciti. Palermo 11. Dicembre 1768.

IL MARCHESE FOGLIANI.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Die 14. Decembris 1768.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis fuit provisum, quod praesentetur, exequatur & registretur.

Salvator Sapienza M. N.

Copia
D. Joannes Baptista Caccamisi.

Digitized by Google

BIGLIETTO REALE

Per cui li gr. 25. a ſalma dovuti dalli fornari, vermicellari e ſemolari reſtino ſospeſi di pagarſi dall' Eccmo Senato all' Ill. Deputazione ſino alla fine d' ogn' anno; e quando ceſſi di essere ſtate pagate l' intere annualità a tutte le claſſi de' creditori.

ECCMO SIGNORE.

RIferitaſi al Re la consulta dei Ministri Togati del Tribunale del Real Patrimonio da me rimeſſagli con Lettera de' 30. Giugno scorſo per la via di Stato; Azienda e Commercio, con la quale di risulta all' esame praticato sul disgravio preteso dal Senato di sei partite, per applicarne l' importo in rimplazzo della colonna frumentaria, opinano di poter il medeſimo sospendere da ora innanzi il pagamento alla Deputazione di nuove gabelle dell' importo delli gr. 25. a salma per li frumenti che ſi consumano dalli fornari e ſemolari, ſtante l' avanzamento dell' introiti di eſſa Deputazione, quali minorando foſſe tenuto il Senato alla soddisfazione; e di non corriſpondere più alla ſteſſa Deputazione le ••7 1080. che le tiene aſſegnate per bonificarle ai Vicere a titolo di franchiggia di gabelle, con rimanere tal pagamento a carico della Deputazione, per essere un peso intrinseco di quelle gabelle di cui essa ne percepiſce i frutti. Stimando poi che non possa aver luogo il di più che ha sollecitato il Senato, cioè: che la Deputazione medeſima, la quale più non corriſponde le ••7 600. l' anno ai Vicere, come anticamente praticava per eſſere ſtate aſſegnate sopra il Regio Erario, soddisfacceſſe in vece di tal partita le ••7 549. e tt. 15. che esso Senato è tenuto corrispondere ai Governatori del banco; che se li accordasse il sospenſivo del pagamento delle ••7 200. l' anno aſſegnate al Monte della pietà in eſtinzione del debito, senza interesse contratto nel 1708. di ••••7 11671.; di non sodisfare le ••7 850. che paga mettà al detto Monte, e mettà alla Casa de' figliuoli diſperſi, ed

ai

al Monistero di S. Maria di tutte le grazie. Ed interatasi la M. S. del tutto; ha risoluto, come mi si previene con Real dispaccio de' 9. corrente per la via cennata, che le 7 1080., le quali a titolo di franchigia di gabelle si sono pagate dal 1714. a questa parte alli Vicerè dal Senato, si comincino da ora in poi a soddisfare dalla Deputazione delle nuove gabelle, e l' equivalente somma, della quale il Senato va ad alleviarsi, venga rimessa a ristorare il fondo della colonna frumentaria: e che l' importo della gabella di gr. 25. sopra ogni salma di frumento, che in forza dell' assegnazione dell' anno 1671. è stato solito il Senato di girare annualmente alla Deputazione medesima, si metta nello stesso fondo della colonna da oggi innanzi fino a nuovo Real ordine; restando in piedi l' assegnazione per li futuri tempi, ma sospeso da ora in poi fino ad altra sovrana disposizione l'effetto della medesima. Bene inteso però che l' importo non debba toccarsi ne convertire ad uso e bisogno della stessa colonna, se non finito l' anno; e quando costi prima che avrà la Deputazione soddisfatto con li suoi introiti l' intera annualità a tutte le classi de' creditori. E rispetto alle altre quattro partite enunciate, per le quali sono stati di parere negativo alle pretenzioni del Senato li mentovati Ministri; ha determinato la M. S. di doversene riservare il miglior esame in altre circostanze di necessità che potesse avere codesto ridetto Senato. Quindi lo comunico così di Real ordine a V. E. per sua intelligenza e adempimento. Iddio Nostro Signore la feliciti per molti anni come desidero. Palermo 20. Settembre 1789.

ECC. SIG.

IL MARCHESE FOGLIANI.

Ecc. Senato di questa fedelissima Capitale.

Die vigesimo tertio Septembris 3. Ind. 1769.

Ex parte Excellentissimi Senatus Panormi fuit provisum quod exequatur & registretur: & copia praesentis transmittatur ad Ill. Deputationem novarum gabellarum pro sua exequtione.

D. Carolus Filippone M. N.

D. Gaspar Cardari de Osb

BIGLIETTO REALE

Per cui si permettono i quinti negl' affitti de' fondi dell' Ill. Deputazione; ed in riguardo a remissione di mercede o escompeti debbano avanzarsi direttamente alla M.S. i ricorsi per dare quelle provvidenze che stimerà di giustizia.

ECCMO SIGNORE.

TRa gli altri Reali dispacci, che a me sono pervenuti con il Corriere di questa settimana in data de' 19. del caduto pella via della Real Secretaria di Stato e di Azienda, ho trovato il seguente = Ecc: Sig: Ha osservato il Re la consulta della Giunta Pretoria, che V.E. rimise con sua Lettera de' 22. Dicembre dell' anno passato per via della Segretaria del Dispaccio di Stato e Casa Reale, toccante alle tre provvidenze che ha implorato il Senato di codesta Capitale, come necessarie per fare ritornare nello stato primiero le gabelle delli fondi del suo patrimonio, quali sono le seguenti. La prima, che la Deputazione di nuove gabelle, il Senato e tutte le sue Opere filiali si dichiarino sciolti per l'arrendamento delli di loro fondi di eseguire la determinazione dell' anno 1770., proibente d' accordarsi li quinti agl' oblatori. La seconda, che la stessa Deputazione, Senato ed Opere filiali non siano obbligati all' esecuzione del paragrafo quinto della prammatica del 1769., che vieta d' ammettersi nuove offerte dopo il giorno della possessione; e l' accorda nel solo caso, in cui le persone restituibili fossero state lese nella festa rispetto all'antecedente stato della gabella. E la terza, che venissero assolutamente proibite le remissioni di mercedi e difalchi a favore degli affittatori, per tutti gli arrendamenti delli corpi della citata Deputazione e Senato amministrati. Or la M.S., nella piena intelligenza di quanto dalla enunciata Giunta si è addotto sopra gl' indicati assunti, in quanto alli quinti ha risoluto uniformamente alla istanza del Senato, che non se ne osservi la proibizione, ma si permettano negl' affitti delli suoi fondi e di quelli dalla Deputazione di nuove gobelle e di tutte le sue opere filiali. Toccante alla revocazione del paragrafo quinto della prammatica del 1769. comanda la M. S., che la Giunta

ta de' Presidenti e Consultore informi dell' occorrente sopra tale articolo, inteso il Senato e la Giunta Pretoria. E riguardo alle remissioni di mercedi ed escompoti, vuole S.M. per sistema da doversi inviolabilmente praticare in avvenire, che qualora gl' arrendatarj delli fondi della Deputazione di nuove gabelle, del Senato, e delle sue opere filiali credessero, essere nel caso di poter loro di giustizia competere remissione di mercede o escompoto, debbano avanzarne direttamente alla M. S. i ricorsi per dare quelle particolari provvidenze che stimerà di giustizia. Tutto ciò d' ordine di S. M. comunico a V. E; affinchè dia li correlativi alla sua puntuale esecuzione. Napoli &c. E però io comunico a V.E. questo Real ordine per la coerente sua intelligenza e governo: E nostro Signore la feliciti come desidero. Palermo 2. Novembre 1776.

Ecc: Sig:

Il Principe di Stigliano Colonna.

Ecc: Pretore e Senato di questa Capitale.

Die decimo tertio Novembris X. Ind. 1776.

Ex parte Excñi Senatus Panormi fuit provisum, quod exequatur & registretur: ac detur notitia pro sua exequutione.

D. Carolus Filippone M. N.

D. Aloysius Leto ex Off.

Die decima septima Decembris X. Ind: 1776.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum imposisitarum pro solvendis subjugatariis in sessione hodie detenta, absente Sp. D. Salvatore Trabucco Dep., fuit provisum quod registretur & exequatur.

D. Salvator Sapienza M. N.

BIGLIETTO VICEREGIO

Per cui si proibisce all' Ecc: Senato, Ill: Deputazione ed Opere filiali di provvedere impieghi, la di cui elezione spetterebbe alle sedi future.

PEr comando del Re con dispaccio speditomisi per la via di Giustizia mi si scrive, come siegue. = Eccmo Signore. = Avendo considerato il Re il pernicioso abuso, che da taluni ambiziosi frequentemente si è fatto, della generosa Real munificenza, colle importune dimande di esser vita durante provveduti d'impieghi appartenenti alla elezione del Senato di Palermo, tuttocchè fosser quegli di lor natura, o per legge di esso Senato, o annali o biennali o triennali, onde ne è provenuto, che in seguito di favorevoli consulte del Senato il pietoso animo di S. M. si sia mosso a concedere per grazia la dispensa alle leggi di quel Magistrato, colla concessione a vita degli impieghi dello stesso Senato e delle sue Opere filiali: e da ciò essendo andato a riflettere allo sconvolgimento della economia dello stesso Senato e della osservanza delle sue leggi, e con pregiudizio del diritto delle future sue sedi e di coloro, che per merito nelle rispettive loro vacanze di tal natura ne devono esser provveduti; ne avendo scorto sufficiente il riparo, che volle la M. S. dare a codesti disordini coll' ordine dato nel 1772. al detto Senato di non metter mano a quegli impieghi, che venivano a vacare in tempo delle sedi future, e di non informare sopra simili dimande; ha sovranamente di moto proprio risoluto, che da oggi in avvenire tutti gl' impieghi di cotesto Senato di Palermo, e quegli addetti alle Opere filiali dello stesso Senato, che sono per leggi e di quello e di queste temporali, si debbano conferire per lo rispettivo tempo alla loro temporale durata; osservandosi inviolabilmente le leggi dello stesso Senato e delle riferite Opere soggette al medesimo; e che ne il Senato, ne i rispettivi Deputati e Rettori delle dette Opere filiali si faccian più leciti di consegliare ed informare per accor-

Digitized by Google

cordarsi conferme, o intestazioni vitalizie di tali impieghi per qualunque motivo di servigj o meriti che si potessero addurre da' ricorrenti. Questa provvida Sovrana deliberazione mi ha imposto S. M. di comunicare a V.E., per parteciparla non solo a codesto Senato di Palermo e ai Deputati delle sue Opere dipendenti e filiali per la sua esatta inviolabile osservanza; ma anche per via di codesto Tribunale del Real Patrimonio a tutti gli altri Senati ed Università di codesto Regno, acciocchè generalmente osservandosi, egualmente si rimettano in buon ordine le cose, ed egualmente si evitino cotanti assurdi ed inconvenienti, quanti se ne sono giornalmente sperimentati e notati e provveduti dalla vigilantissima cura della M. S. Napoli &c. Comunico a V. S. questa Real determinazione per la sua intelligenza, e per la parte che viene a lei indossata. Nostro Signore la feliciti. Palermo 6. Dicembre 1777.

IL PRINCIPE DI STIGLIANO COLONNA.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Die Tertia Februarii x. Ind. 1778.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis in sessione hodie detenta, absente Sp. D. Salvatore Trabucco Deputato, fuit provisum, quod reg. & exeq.

D.Salvator Sapienza Mag.Not.

Digitized by Google

BIGLIETTO VICEREGIO

Per cui s' ordina l' abolizione delle beccherie aperte vicino il territorio di questa Capitale.

IN conſiderazione a quanto mi ha V. S. rappresentato con rimostranza de' 21. del passato, ho con biglietto d' oggi incaricato il Tribunale del Real Patrimonio, che a tenore della istanza di codesta Deputazione per l' abolizione delle beccherie aperte vicino il territorio di questa Capitale, dia le più celeri e convenienti dispoſizioni per la esatta e religiosa esecuzione delle sue lettere de' 16. Settembre 1757., appoggiata al Real ordine de' 16. Luglio dello stesso anno, e confermato da un altro Real ordine de' 29. Ottobre di detto anno, dalle Viceregie lettere de' 9. Febbrajo 1767., dal Viceregio biglietto de' 29. Aprile, e dalle seguenti patrimoniali lettere de' 28. Maggio dello stesso anno; come pure da molti altri consimili dispacci, acciò con tal mezzo possano evitarsi tutte le frodi, che attualmente si fanno in pregiudizio delle civiche gabelle. Di questa mia dispoſizione ne passo a V. S. l' avviso, affinchè accudisca presso il riferito Tribunale per ottenere le implorate provvidenze. E nostro Signore la feliciti. Palermo 19. Settembre 1780.

CORTADA Y BRU.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Die vigeſima quinta Septembris xiv. Ind. 1780.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis ſubjugatariis in ſessione hodie detenta, abſente Sp D. Joſeph Anfossi Deputato, fuit proviſum, quod reg.: & Sp. Syndacus assistat in Tribunali R.P. pro exequtione literarum Regalium ac Viceregium.

D.Salvator Sapienza M.N.

Registrata
D. Marcus Rivera.

Digitized by Google

BIGLIETTO VICEREGIO

In cui si prescrivono le regole da osservarsi nel rimettere i libelli dei gabelloti al Consultore dell' Ill. Deputazione.

NOn contenti li gabellieri delle principali cliviche gabelle, che amministra codesta Deputazione, dei leciti lucri, che loro apporta il maneggio delle gabelle stesse, da essi volontariamente imprese, si fanno a pretendere, come è a mia notizia, ora iscomposti, ora remissioni di mercede, ora interpetrazioni in favor loro de' contratti di fitto, ed altre somiglianti cose, all' unico oggetto di ottenere illegitimamente il sospensivo del pagamento di quanto debbono. E solendo in tale circostanza V. S. rimettere simili istanze al Consultore, che all' uopo designa per riferire l' occorrente, ha dato l' esperienza a conoscere, secondo resto informato, che incaminato in tal guisa l' affare, per lo più succede che si ammettono le petizioni, quantunque insussistenti, de' sudetti gabellieri, e codesta Deputazione perciò va costretta a dispendiarsi ne' Tribunali per prosseguire la causa fino alle tre conformi, ed intanto il gabelliere debitore ottiene l' intento di sospendere il pagamento della pigione, o carpisce qualche bonaria composizione in danno de' pubblici fondi.

Avendo io considerato proprio di provvedere ad esorbitanza cotanto perniciosa, son venuto in risolvere i seguenti ripari.

I. Che codesta Deputazione debba rimettere le pendenze contenziose, e che meritano un giudiziario arresto, al suo Consultore ordinario, che lo è attualmente il Presidente D. Giovanbattista Asmundo Paternò, il quale ben istrutto com' è de' sistemi della Deputazione saprà prevenire i vantaggi della medesima; nè dalle parti può dichiararsi sospetto senza la cognizione della causa della sospezione a tenore delle carte Reali.

II. Che nelle provviste di remissione al sudetto Consul-

ſultore ſi debba apporre la ſeguente eſpreſſione = *Inteſo il Sindaco, anche nel coſtito del libello* = affinchè esso Sindaco, come quello che invigila ſopra gl' intereſsi de' pubblici fondi, reſti abilitato a far le ſue incombenze, e a produrre l' eccezioni che poteſſe mai allegare per non ammetterſi la petizione, e venir così liberata la Deputazione dal ſostenere un giudizio che altr' oggetto non ha, che quello di differire il pagamento della gabella; e perchè una tale diſpoſizione non venga traſcurata, ſia in obbligo il Maeſtro Notaro della Deputazione, ſotto la pena di onze 7. 200. in caso di trasgressione, di apporre in tutti i sudetti decreti la necessaria circostanza di essere inteso il Sindaco, anche nell' ammissione del libello.

III. Che ne' congressi ſi tengono dalla Deputazione debbano ſempre intervenirvi i ſuoi Avvocati e Procuratori per ſuggerire i loro legali ſenſi, e conſultare nelle materie che occorrono. Ciò che non vulnera punto la giuriſdizione della Deputazione, la quale resta sempre in libertà di riſolvere quel che crederà conveniente alla giuſtizia; ed al tempo ſteſſo render vieppiù accertati i gravi interessi della Deputazione medeſima.

Comunico a V. S. l' eſpreſſate mie riſoluzioni, perchè l' eſeguiſca in avvenire religioſamente come una legge perpetua inviolabile. E nostro Signore la feliciti. Palermo 19. Ottobre 1782.

IL MARCHESE CARACCIOLO.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Die Decima Iulii 1. Ind. 1783.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis ſubjugatariis, deficiente, stante ejus ſequta morte, Illſmo & Revmo de Rivalora Parocho Deputato, ſuit proviſum, quod ſupraſcriptum chyrographum pr., reg. & exeq.

D. Salvator Sapienza Mag. Not.

Regiſtrata

D. Marcus Rivera.

Digitized by Google

CONSULTA

DELLA GIUNTA DI SICILIA

Per non rimuoversi i Deputati Ecclesiastici nell' Ill. Deputazione.

S. R. M.

Sig.

CHiese nell' anno 1777. il P. D. Francesco Oneto Chierico Regolare Teatino figlio del defunto Principe di S. Lorenzo, che, in considerazione de' servigj prestati dalla sua famiglia alla Reale Corona, si fosse la M. V. degnata di elegerlo Deputato perpetuo della Deputazione di nuove gabelle della Città di Palermo; ed ottenne la grazia dell' elezione per un sol triennio quanto è la durata della carica. Venendo ora a spirare sudetto triennio, ha con nuova supplica, umiliata al Real Trono, implorato la proroga nella carica insino a nuova disposizione di V. M.; e rimesso il di lui memoriale al Vicere per informe volle quel Viceregnante sentirne il parere della Deputazione. Riferì questa, che l' elezione di Deputato Regolare in forza delli solenni Comizj del 1648., ne' quali fu istituita la Deputazione delle nuove gabelle, s' appartenga a' Vicere pro tempore; sia soggetta alla legge del triennio; ne per quanto prescrisse la M. V. nel 1766. possa esser altra volta conferita all' istesso soggetto, se non dopo l' interstizio di un sessennio. In quanto poi alla domanda del P. Oneto disse, che avendo egli nella carica dato riprove di onoratezza e di applicazione e zelo per lo vantaggio de' creditori, siasi reso degno della Sovrana munificenza.

Or il Vicere nell' atto di rassegnare a V. M. l' enunciato informe della Deputazione, per meglio far conoscere l' origine e la natura della carica di cui si tratta, rappresentò coll' avvolta sua carta, che essendo state per una mozion popolare abolite nel 1643. tutte le gabelle civiche di Palermo ne fu indi a poco reimposta

per

per via di un pubblico Conſeglio porzione delle medeſime, colla condizione di non doverne eſſere eſenti gli Eccleſiaſtici così Secolari come Regolari . E ſiccome era allora in vigore l' opinione, che per aſſoggettarſi gli Eccleſiaſtici alle gabelle era neceſſario il permeſſo del Pontefice ; perciò nel coſtituirſi la Deputazione per amministrarſi ſudette gabelle compoſte dal Pretore e dal Senatore Priore pro tempore, e da un Cavaliere e un Gentiluomo Palermitani ed intereſſati, fu riputato conveniente il fare in quella intervenire tre Eccleſiaſtici , cioè : un Canonico della Cattedrale da eligerſi dal Capitolo , un Parroco da eligerſi dal Collegio de' Parrochi, ed un Regolare la di cui elezione ſi riſerbò al Vicere. E fu inoltre reputato neceſſario lo ſtabilirſi , che in ogni decennio s' impetraſſe l' aſſenſo Pontificio, per l' obbligo di corriſponderſi dagli Eccleſiaſtici le riferite gabelle .

Supponendo dietro tutto ciò il Vicere, che l' intervento nella Deputazione delli eſpreſſati tre Eccleſiaſtici ſia ſtato allora appoggiato alla opinione ripugnante alla primitiva diſciplina della Chieſa , ed ingiurioſa alla Sovranità di competere agli Eccleſiaſtici la eſenzione dalle gabelle ; e facendo menzione del Real Diſpaccio de' 23. Marzo dell' anno ſcorſo, emanato per la prima Real Segretaria di Stato, con cui preſcriſſe V. M., che ne' generali parlamenti non ſi doveſſe più interporre la ſolita abuſiva proteſta di ottenerſi il permeſſo Pontificio per la rata del contributo ſopra i fondi degli Eccleſiaſtici; propone per ſuo ſentimento, che, per cancellarſi la memoria de' vecchi pregiudizj leſivi della ſuprema podeſtà , ſarebbe neceſſario , in luogo di confermre il P. Onetoo di elegere altro Deputato Regolare , rimuovere tutti e tre i Deputati Eccleſiastici ; e ſurrogarvi altrettanti Laici del Collegio de' Ministri di Toga perpetua , anche a rifleſſo de' ſtabilimenti Canonici , i quali vietano agli Eccleſiastici d' ingerirſi in affari ſecolareſchi .

Dovendo questa Giunta in esecuzione del Real comando , a lei comunicato con diſpaccio per via del ſupremo Conſeglio delle Reali Finanze in data de' 24. del caduto Maggio, ſommettere a V. M. l' occorrente col proprio

prio parere sovra tutto l'anzidetto, si reca a debito di umiliarle per quanto riguarda alla proroga implorata dal P. D. Francesco Oneto, che essendo triennale di sua natura la carica di Deputato delle nuove gabelle, ed ostando alla proroga il Real ordine del 1766., che prescrive l'interstizio di due trienni per poterla l'istesso soggetto altra volta occupare, crede questa Giunta, che non debba aver luogo la dimanda di esso ricorrente.

Rispetto poi alla rimozione delli tre Deputati Ecclesiastici, ed alla surrogazione in luogo di essi di tre Togati perpetui, che spinto il Vicere dal solito suo zelo ha proposto, secondando anche in ciò la sua lodevole premura di sradicare gli antichi pregiudizj lesivi della Sovranità; deve questa Giunta far presente alla M.V., che lo stabilimento di tre Deputati Ecclesiastici nella Deputazione delle nuove gabelle non fu appoggiato, com'egli si da a credere, all'opinione che allora era in vigore d'esser gli ecclesiastici esenti dal pagamento delle gabelle. Basterebbe leggere i pubblici Comizj del 1648., celebrati colle più solenni formalità, ed autorizzati dal Governo, per riconoscersi evidentemente che assai diverso da quello, che il Vicere suppone, fu l'oggetto per cui si costituirono fra i membri della Deputazione tre persone ecclesiastiche.

Uop'è sapere, che, ritrovandosi allora il popolo gravato da intolerabili gabelle civiche, il Vicere di quel tempo Marchese de los Veles, per riparare all'impetuoso disordine cagionato da' malcontenti, stimò a bene di abolire interamente nel 1648. quelle della farina, del vino, dell'olio, e del formaggio; ed il Cardinal Trivulzio, che successe immediatamente nel Viceregnato al Marchese de los Veles, confermò solennemente la stessa abolizione.

Ma resosi indi a poco avveduto il pubblico, che, colla mancanza delle espressate civiche gabelle, mancarono al Senato gl'introiti destinati al pagamento delle soggiogazioni dovute sopra il patrimonio urbano, e mancò in conseguenza il sostentamento non meno alle innumerabili famiglie de' particolari creditori, ma anche a moltissimi Conventi, Monisterj, Opere pie, ed Ecclesiastici

della ſteſſa Città, i quali poſſedeano ſoggiogazioni; avanzò le iſtanze allo ſteſſo Cardinal Trivulzio per la reimpoſizione delle gabelle, con doverſi però aſſoggettare alle medeſime anche gli eccleſiaſtici. E per via di un pubblico Conſeglio, detenuto coll' autorità del Governo e nelle forme le più valide e ſolenni, ſotto li 29. Agoſto dell' eſpreſſato anno 1648. furon reimpoſte quelle gabelle, che ſi riputarono meno ſenſibili al popolo. Fu però il tutto ſolennemente convenuto ſotto le condizioni, che il prodotto di tali nuove gabelle doveſſe unicamente applicarſi al pagamento de' creditori ſoggiogatarj ſul patrimonio urbano; e che non doveſſe il Senato aver ingerenza alcuna nell' amminiſtrazione di dette gabelle, ma doveſſe ſempre queſta reſtare in mani di una Deputazione compoſta dal Pretore e Senatore Priore pro tempore, e da cinque altri Deputati, che foſſero del ceto de' ſteſſi creditori ſoggiogatarj; e ciò al fine, come ſi ſpiega nell' iſteſſo Conſeglio del 1648., di non poterſi mai convertire in altro uſo gl' introiti delle nuove gabelle, ma di doverſi unicamente applicare alla ſoddisfazione de' creditori ſoggiogatarj, che fu l' oggetto, per cui furono impoſte. Perciò ſi fu, che nel medeſimo pubblico Conſeglio ſi convenne, che due di detti cinque Deputati doveſſero eſſere un Nobile ed un Gentiluomo amendue cittadini palermitani e creditori di ſoggiogazioni. E come ſi conſiderò che i principali intereſſati nelle ſoggiogazioni ſudette ſono Chieſe, Conventi, Moniſterj, Opere pie, ed Eccleſiaſtici, le di cui partite formontano alle oncie 61090. annuali, ſi convenne pure, che per parte di dette Chieſe, Conventi, Moniſterj, Opere pie ed Eccleſiaſtici doveſſero, come rappreſentanti il di loro intereſſe, intervenire nella Deputazione colla veſte di Deputati un Canonico della Cattedrale, uno de' Parrochi, ed un Religioſo.

Da queſti fatti riſulta incontraſtabilmente, che lo ſpirito del ſolenne Conſeglio del 1648. nel voler compoſta la Deputazione da sì fatti Deputati, fu unicamente di amminiſtrarſi le nuove gabelle, alle quali ſpontaneamente aſſoggettoſſi il popolo, da un Collegio, i componenti

del

Digitized by Google

del quale, oltre del Pretore e del Senatore Priore, dovessero esser persone interessate in quelle soggiogazioni, che doveansi soddisfare col prodotto delle gabelle medesime. E questo appunto fu il motivo dell' intervento nella Deputazione delli tre Deputati Ecclesiastici, e non già l' opinione, che correva allora, d' esser gli Ecclesiastici esenti dal pagamento delle gabelle nuovamente imposte.

Deduce ciò il Vicere come una conseguenza dello stabilimento che si fece nel Consiglio medesimo, d' impetrarsi dalla Sede Apostolica la licenza per corrispondersi le gabelle medesime anche dagli Ecclesiastici; ma questo stabilimento non ebbe, nè potè aver per mira le persone, che doveano amministrare gl' introiti delle gabelle per convertirli nel pagamento de' creditori soggiogatarj; ebbe soltanto per mira le persone, che doveano corrisponder le gabelle; vale a dire coloro che si credeva allora doverne esserè esenti; e quindi per autorizzare la rinuncia ch' essi fecero alla creduta loro esenzione, si giudicò, secondo i sistemi abbracciati in que' tempi, opportuna cosa l' impetrarne la licenza dal Pontefice.

Se dunque si riflette al modo con cui nei solenni Comizj furon istituiti i summenzionati tre Deputati Ecclesiastici, si vedrà chiaramente d' esser tutto proceduto da un patto convenzionale, stabilito col consenso nelle più valide e rituali forme datol da tutti gli ordini della Città, nell' atto che spontaneamente si assoggettarono alla contribuzione delle nuove gabelle. E se si riflette alla cagione, si conoscerà d' esser questa la più ragionevole, la più plausibile e la più conducente all' oggetto di soddisfarsi li creditori soggiogatarj; poichè si volle prevenire ogni occasione di potersi in danno de' medesimi convertire in altro uso gl' introiti delle gabelle, con affidarsene l' amministrazione ad un consesso composto dalle persone interessate.

Un così salutare stabilimento meritò allora l' approvazione del Serenissimo Re Filippo quarto, il quale con due Reali carte, emanate sotto di 5 Novembre 1649., non solo approvò il Consiglio solenne del 1648., ma confer-

mò ben' anche l'erezione della Deputazione composta dagli espressati sette Deputati, fra' quali tre ecclesiastici; e confermò le facoltà e le giurisdizioni alla medesima attribuite; ed indi varie altre posteriori carte Reali e non pochi biglietti Viceregi hanno approvato nel progresso e confermato le medesime facoltà; alle quali Reali carte, e dispositioni Viceregie è correlativo il Real dispaccio del 1766., con cui V. M. nell' atto che diede alcuni Sovrani regolamenti per lo buon governo della stessa Deputazione, e per la riforma di alcune spese, che furon credute superflue, vietò le conferme de' Deputati tanto secolari che ecclesiastici; e prescrisse non solo, che la durata della carica di Deputato così secolare come ecclesiastico dovesse esser triennale, ma anche, che non potesse l' istesso suggetto conseguire altra volta la carica di Deputato, se non dopo l' interstizio di due triennj.

Il dispaccio de' 23. Marzo dell' anno scorso, che vietò d' interporsi nell' avvenire ne' generali Parlamenti la clausola di ottenersi il permesso Pontificio per l' esazione del contributo su i fondi degl' ecclesiastici; e che il Vicere produce come un argomento ed una ragione per abolirsi i Deputati ecclesiastici della Deputazione delle nuove gabelle; sembra alla Giunta, che sia totalmente estranco dall' assunto. Se nulla ha di commune lo stabilimento delli sovradetti Deputati colla pretesa esenzione degli ecclesiastici dalle gabelle civiche; e se il Consiglio del 1648. stabilì di doversi in ogni decennio impetrare la licenza del Pontefice, non per la continuazione de' Deputati ecclesiastici, ma per autorizzare la rinuncia, che tutti gli Ecclesiastici fecero della loro creduta esenzione; quello che al più potrebbe conchiudersi dall' allegato Real dispaccio farebbe, di non permettersi per l' avvenire il ricorso in ogni decennio al Pontefice per la licenza surriferita; ma giammai potrà dal medesimo trarsi per conseguenza l' abolizione delli Deputati Ecclesiastici, istituiti al solo oggetto d' esservi fra' membri della Deputazione coloro, che rappresentassero i maggiormente interessati, che sono i Conventi, i Monistarj, le Opere pie, e gli Ecclesiastici. Da

Digitized by Google

Da quanto dunque si è fatta debito questa Giunta di rassegnatamente umiliare alla M. V. viene a rilevarsi, che il derogare al solenne Conseglio del 1648. nell' articolo delli tre Deputati ecclesiastici sarebbe una novità, non solo direttamente opposta alla legge della convenzione riconosciuta ragionevole, ed approvata e confermata da molte carte Reali, e Viceregj biglietti; ma contraria eziandio al fine di doversi le nuove gabelle amministrare per la sicurezza de' soggiogatarj da' Deputati interessati nelle stesse soggiogazioni. Ne la Giunta in ciò, che ha fatto presente il Vicere, trova motivo plausibile per mutarsi un sistema con tanta avvedutezza stabilito, e dal quale per quasi un secolo e mezzo sen' è conosciuta l' utiltà. Iddio prefervi. &c.

S. R. M.

Napoli 20. Giugno 1783.

Gandolfo Archiv.

BIGLIETTO REALE

Per cui si ordina di non rimuoversi i tre Deputati Ecclesiastici nell' Ill. Deputazione.

ECCMO SIGNORE.

HO fatto presente al Re non meno la relazione della Deputazione delle nuove gabelle di codesta Capitale, relativa all' istanza del P. D. Francesco Oneto Chierico Regolare Teatino per la conferma nella carica di Deputato della stessa Deputazione, che tutto il contenuto nella carta di V. E. in data del primo Maggio passato, colla quale, accompagnando la cennata relazione, ha stimato opinare negativamente alla richiesta conferma del ricor-

ren-

rente Oneto; e di rimuoversi ben anche tutti e tre li Deputati Ecclesiastici, surrogandovi altrettanti laici dal Collegio delli Ministri di Toga perpetua. Or S. M. di risulta ha dichiarato, che non ha luogo la domanda del Padre Oneto, trattandosi di carica triennale, la quale a tenore delli Sovrani stabilimenti non può lo stesso soggetto altra volta occupare, se non dopo l' interstizio di due triennj. E siccome poi non ha trovato motivo plausibile per mutare il sistema di esservi li tre Deputati ecclesiastici, nella cennata Deputazione, che con avvedutezza fu stabilito in tempo della istituzione della medesima, ad oggetto di curare essi per gl' interessi di quelle soggiogazioni, che sono dovute alle Chiese, Conventi, Opere pie, ed Ecclesiastici; così comanda la M. S., che si faccia la nuova elezione tanto del successore del Padre Oneto, quanto di D. Francesco Vanni. E lo partecipo a V. E. di suo Real ordine per l' adempimento. Napoli 26. Luglio 1783.

Eccmo Signore.

Il Principe di Cimitile.

Sig. Marchese Caracciolo.

BIGLIETTO VICEREGIO

Per cui si rimette all' Ill. Deputazione l' atto in vim Pragmaticæ del discalo del 5. al 4. per 100. da eseguirsi per le 7 27124. 5. 1. annuali, assegnate sopra le Università.

Poicchè si sta con sollecitudine imprimendo nella Regia stamperia l' atto in vim Pragmaticæ da me disposto in seguito di Real ordine del 14. dello scorso Giugno; e convenendo, che V. S. ne resti prevenuta, giacchè lo deve eseguire per le 7 27124. 5. 1. annuali, che tiene assegnate sopra le Università a pro de' suoi creditori soggiogatarj pel Donativo di 300. mila scudi, le rimetto

di

di esso una copia originale estratta dall' officio di Protonotaro, incaricandola di praticare religiosamente quanto in esso si prescrive per le dette ℔ 27124. 5. 1. Nostro Signore la feliciti. Palermo 1. Agosto 1783.

IL MARCHESE CARACCIOLO.

Alla Deputazione di Nuove gabelle.

Panormi die vigesimo primo Julii 1783.

CUm per Excellentiam Suam, instante Spect. U. J. D. D. Joseph Maria Guggino Magistro Rationali Fisci Patrono Tribunalis Regii Patrimonii, ac præhabita favore Regii Fisci consultatione Ill. consessus Præsidum & Consultoris, sancitum fuerit, vigore chyrographi ejus Regalis Secretariæ sub die 30. Maji 1783. directi, nedum dicto Ill. consessui, verum & Tribunali Regii Patrimonii, & Ill. Regni Deputationi, quod omnes subjugationes debitæ per Regiam Curiam, atque per eam sive directè, sive indirectè per viam Universitatis hujus Urbis efformatę anno 1612., assignatę super Donativo scutorum tercentum mille, & anno 1623. ad rationem quinque pro centum discalatæ nonnullis ex justis causis in prælaudato chyrographo indicatis, reducantur ab hodie in antea ad rationem quatuor pro centum; quodque summa, quæ ex hujusmodi reductione resultat in ℔ 12747. 23. 2. 2. annualibus super omnibus prædictis subjugationibus sive assignatis, sivè non assignatis ad ℔ 63738. 25. 12. 1. ascendentibus, deponatur de tanda in tandam per Deputationem Regni in Tabula nummularia hujus Urbis ad nomen Regiæ Curiæ pro usu, suæ Regali Majestati beneviso & quod fieret actus in vim Pragmaticæ; advenerunt inde Regiæ literæ die 14. Junii excriptæ, ac per chyrographum sub die 23. Junii consessui Præsidum & Consultoris, ac Tribunali Regii Patrimonii comunicatæ, relatam Excellentiæ Suæ sanctionem adamussim confirmantes hujusmodi sub tenore.

„ Con dispaccio segnato il dì 14. del corrente per via

del

„ del Supremo Consiglio di Azienda di Real ordine mi
„ si scrive come siegue. = Eccmo Signore. = Ho fatto
„ presente al Re le rimostranze avanzate a V. E. dall'
„ Avvocato Fiscale del Real Patrimonio D. Giuseppe Gug-
„ gino, e dalla Giunta de' Presidenti e Consultore, sol-
„ lecitando il primo sull' appoggio di giustificati motivi
„ di farsi il discalo dal 5. al 4. per cento di quelle sog-
„ giogazioni dovute direttamente dalla Regia Corte, o
„ indirettemente per via di codesta Città di Palermo, e
„ sostenendo l' altra di essere una tale riduzione ragio-
„ nevole e conveniente, non meno agl' interessi della Re-
„ gia Corte che a quelli della Nazione, onde doversi
„ alla medesima deferire; come altresì la copia del biglet-
„ to dall' E. V. spedito, e che mi diresse unitamente col-
„ le accennate rimostranze in suo foglio del 29. Maggio
„ passato, prescrivendo il discalo sudetto alla mentovata
„ Giunta de' Presidenti e Consultore: e che ancora ri-
„ sultando da un tale sbassamento l' avanzo in annue
„ 27 on 2747 23. 2. 2. si debba depositare dalla Depu-
„ tazione del Regno di tanda in tanda nella Tavola di
„ codesta Capitale a nome della Regia Corte, per farsene
„ da S. M. quell' uso, che farà del suo Reale aggrado,
„ subdendosene intanto un atto in vim Pragmaticæ. E
„ la M. S. intesa pienamente del tutto, siccome ha ap-
„ provato quanto si è proposto, ed ha di già disposto V.E.
„ su questa dipendenza, così mi ha comandato, di co-
„ municargliele per sua intelligenza, e perchè spedisca
„ quelli ulteriori ordini che convengano, ove corrisponda
„ per la osservanza. Napoli &c. Comunico a V. S. que-
„ sto Real ordine per la sua intelligenza, ed uso che con-
„ venga per la osservanza. Nostro Signore la feliciti. Pa-
„ lermo 23. Giugno 1783. „ Il Marchese Caracciolo. „
„ Alla Giunta de' Presidenti e Consultore „. Ut igitur
Excellentiæ suæ Chyrographum sub die 30. Maji per Re-
gium Diploma confirmatum debitæ executioni demandetur,
fuit præhabita matura discussione, & Regiorum Ministro-
rum singulari zelo, & prudentia præditorum consilio,
unanimi eorum accedente voto, per Excellentiam suam
conclusum, mandatum, & præscriptum, quod utique a

pri-

prima die præteriti menſis Junii in anthea & in perpetuum, omnes & quæcumque ſubjugationes per Regiam Curiam debitæ cuicumque vel nationali, vel exteræ perſonæ, ac quibuſcumque Operibus piis, Eccleſiis, Monaſteriis, Montibus, Hoſpitalibus, aliisque quovis privilegio gaudentibus, etiam ſi de eis ex lege, pacto, ſtatuto, vel decreto ſpecialis mentio fieri oporteret, & ſive aſſignatæ ſint, ſive non aſſignatæ ſuper Regni Univerſitatibus, & tam illæ quæ directè per Regiam Curiam fuerunt conſtitutæ ſuper fundis Regii Patrimonii, quam aliæ, quæ indirectè per Univerſitatem hujus Urbis ſuper ejus Patrimonio in beneficium Regiæ Curiæ fuerint efformatæ, modificentur, reformentur & reducantur, ac modificatæ, reformatæ & redactæ cenſeantur ad rationem quatuor pro centum ex quinque, in quibus extiterunt ab anno 1623. uſque ad menſem Maji 1783.; pro ut Excellentia ſua vigore præſentis actus ad præcitatam rationem quatuor pro centum modificat, reformat & reducit; ac pro inde præfata Excellentia ſua decrevit & decernit, ac mandavit & mandat, quod a prima die præſentis Junii 1783. in antea omni futuro tempore in perpetuum Ill. Deputatio hujus Siciliæ Regni, & quæ pro tempore fuerit, ex tandis, quæ cauſa Donativi tercentum mille ſcutorum ex Parlamentis annorum 1612. 1615. 1624., & 1635. per omnes Regni Univerſitates debentur & debebuntur, retinere debet unum pro centum, quod ſuper prædictis omnibus ſubjugationibus in ſumma ··7 63738. 25. 12. 1., ſcilicet in ··7 36614. 20. 11. 1. per Regiam Curiam immediatè debiti, & in ···7 27124. 5. 1. mediatè per viam Univerſitatis hujus Urbis, ac Deputationis novarum gabellarum, importat ſummam ··7 12747. 23. 2. 2. annuatim; atque ipſasmet ··7 12747. 23. 2. 2. annuales deponere debeat in Tabula nummularia hujus Urbis de tertio in tertium, incipiendo a currenti maturando in prima die proximi futuri menſis Septembris 1683., & ſic deinceps in perpetuum ad nomen Regiæ Curiæ pro uſu, qui Sacræ Regiæ Majeſtati beneviſus fuerit; & præſens actus habeat vim legis perpetuæ, ac Pragmaticæ omni tempore duraturæ, & valiture. Unde de mandato præfatæ Excellentiæ ſuæ, dato mihi

Digitized by Google

D. Petro Papè Principi Valdine Vice-Prothonotario hujus Siciliæ Regni, factus eſt præſens actus redactus & regiſtratus in Officio Prothonotarii ſuis die, loco & tempore valiturus.

Papè Vice Prothonotarius.

Ex Officio Ill. Regni Siciliæ Prothonotarii extracta est.

D. Joſeph Barbici Reg. Coad.
Coll. Sal.

Die tertia Augusti 1. Indi 1783.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impoſiſitarum pro ſolvendis ſubjugatariis in ſeſſione hodie ſede plena detenta, fuit proviſum quod Ill. Syndicus ſe informet & referat in ſcriptis.

Salvator Baro Sapienza M. N.
D. Marcus Rivera.

Folium intercluſum documentis munitum prius ab Ill. Syndici viſis motivum Fiſci exhibet.

Dux Camaſtræ Synd.

Die ſecunda Septembris 2. Ind. 1783.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis ſubjugatariis in ſeſſione hodie ſede plena detenta fuit proviſum, quod in omnibus exequatur ad mentem interclusæ Conſultationis Ill. Syndici; quapropter quam citiùs certioretur E. S. ad mentem ejusdem pro nova aſſignatione, ſivè permutatione Univerſitatis Caſtrirealis, & transmittantur copiæ Excmo Senatui pro eius intelligentia; ſicuti pariter Magnifico Rationali pro eo, quod ad ſuum munus pertinet & ad effectum congruentes expediendi per eum ſignificatorias Ill. Procuratori Generali ejusdem Ill. Deputationis, aliiſque quibus convenit.

D. Salvator Sapienza M. N.
Registrata
D. Marcus Rivera.

Digitized by Google

BIGLIETTO VICEREGIO

In cui ſi calenda il Real ordine di darſi per un altro decennio gl' avanzi dell' Ill. Deputazione all' Eccmo Senato di queſta Capitale.

IL Conſeglio delle finanze con diſpaccio de' 25. caduto mi previene di Real ordine ciò, che ſiegue = Eccmo Sig. = In veduta il Re dell' iſtanza fatta del Senato di codeſta Capitale, e che il paſſato Vicere Signor Marcheſe Caracciolo quì rimiſe con ſua lettera de' 22. Dicembre dell' anno paſſato, unitamente con una rimoſtranza della Giunta Pretoria, s' è degnato accordare al Senato ſudetto, a riguardo delle ſue circoſtanze, la proroga ad un altro decennio della grazia riportata in Maggio dell' anno 1775., di dover cedere a ſuo beneficio gli avanzi della Deputazione di nuove gabelle; E lo partecipa a V. E. il Supremo Conſeglio d' Azienda d' ordine di S. M., acciò ne diſtribuiſca li corriſpondenti all' eſecuzione. Napoli &c. Ed io ne prevengo V. S. per l' eſſecuzione nella parte, che le tocca. Noſtro Signore la feliciti. Palermo 7. Marzo 1786.

GEN. DE FONSDEVELA.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Panormi die trigeſimo primo Iulii 4. Ind. 1786.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impoſitarum pro solvendis subjugatariis fuit proviſum, quod præſentetur, registretur & exequatur; & certioretur E.S. ad finem certiorandi S. R. M..

Salvator Baro Sapienza M. N.

Regiſtrata

 D. Vincentius Baſſo.

Digitized by Google

BIGLIETTO VICEREGIO

Per cui si fa intesa l'Ill. Deputazione d'esserſi ordinato all' Avvocato Fiſcale del Tribunale del R.P. di firmare il Bando, per la gabelle del tari 12., che ſi vende a minuto in queſta Capitale.

INteſo io, che la gabella delli tarì dodeci a quintale ſopra l' olio, che ſi vende a minuto in queſta Capitale, non è nuova, e che fu impoſta nel Conſeglio dell' anno 1648., con eſſerſi eſſeguita ſino al 1771., dopo qual tempo ſi ſoſpeſe per facilitare il partito di tal genere, cui era tenuto il Senato, e perchè il patrimonio urbano non era nello ſtato attuale d' indigenza, per cui è preciſamente neceſſaria la continuazione di detta gabella, la quale per altro ſi ſta da V. S. eſigendo ſin da Settembre ſcorſo; ſiccome ho riſoluto rimettere con biglietto d' oggi all' Avvocato fiſcale Barone Vagginelli il bando a tal fine diſpoſto con incarico di firmarlo, così ne ſo inteſa V. S., per far accudire ſua perſona preſſo al riferito Miniſtro pel disbrigo di detto bando; e frattanto continui ella la ſcoſſione di detta gabella. Noſtro Signore la feliciti. Palermo 18. Aprile 1786.

GEN. DE FONSDEVELA.

Alla Deputazione di nuove Gabelle.

Die Vigeſimo Aprilis 4. Ind. 1786.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis ſubjugatariis fuit proviſum, quod præſens chyrographum præſentetur, regiſtretur & exequatur; & detur notitia Ill. Dep. adminiſtratori pro exequutione ejuſdem.

Salvator Baro Sapientia M. N.
Regiſtratum
D. Vincentius Baſſo.

Digitized by Google

BIGLIETTO VICEREGIO

PER CUI S' ORDINA ALL' ILL. DEPUTAZIONE

Di assegnare alla R. C., ed al pubblico Banco di questa Capitale ...7 3056. 1. 4. annuali, che l' Ill. Dep. tenea assegnate sopra le Universitá per soddisfarsi i debiti, che l'Ecc. Senato avea con la R.C., e Banco; e si prescrivono di Real Ordine le convenevoli providenze per il monte della pignorazione frumentaria.

PEr via delle finanze con dispaccio de' 24. dello scorso di Real ordine mi si dice loechè siegue. = Eccmo Signore. = Dal tenore di tutte le relazioni del Senato e della Giunta Pretoria di codesta Capitale, del Presidente del Tribunale del Concistoro D. Gio: Battista Asmundo Paternò qual Delegato del Banco pecuniario e del Monte della pignorazione frumentaria, e della Giunta de' Presidenti e Consultore, quì ricevutesi con lettere del Presidente interino del Regno, e di V. E. sotto le date de' 23. Marzo e 25. Maggio del corrente anno, concernenti alli due debiti del Senato sudetto, uno d' oncie ventimille e più, per tanti arretrati sù i donativi ordinarj e straordinarj, per cui trovansi sottoposti a sequestro i migliori suoi fondi; altro di oncie cinquanta tre mille quattrocento cinquantacinque e tarì sedici contratto col Banco e col Monte della pignorazione frumentaria, ha veduto il Re, che rispetto al debito delle oncie ventimille e più la Giunta Pretoria ha proposto, che la Deputazione delle nuove gabelle, come cessionaria del Senato, congiuntamente col medesimo assegnassero alla Regia Corte altrettante tande dovute dalle communità del Regno al Senato e per esso alla Deputazione, quante coprissero l' indicato debito; e che, quando la medesima recuperar volesse contante il suo credito, potrebbe comperarsi le tande stesse coll' avanzo de' fondi dell' Azienda Gesuitica, a cui cedersi le dette tande. Che per lo secondo debito col Banco e col Monte della pignorazione frumentaria il Delegato Presidente Paternò ha trovato, che conveniss far cedere dalla Deputazione sudet-

Digitized by Google

detta, delle nuove gabelle al Senato, e da questo al Banco, tante tande, quante corrispondessero all' interesse delle oncie cinquanta tre mile quattrocento cinquantacinque e tarì sedici, cioè annue oncie due mile cento trentotto, tarì sei e grana otto sù dette gabelle, e sù l' altra di tarì dodici sopra ogni quintale d' olio, che si vende a minuto; potendo il Banco, volendo, procurarne la vendita. E non riuscendogli, cambiarle con altrettanti crediti bimestrali, che possiede in oncie tremille duecento trentasei; e quando neppure sollecitamente ciò fosse eseguibile; dovessero tali rendite delle dette gabelle rimaner per fondo impiegato del Banco, dal quale somministrarsi al Monte il capitale, per rimetterlo nel pristino stato. E per preservare per l' avvenire non meno il Monte che il Banco da simile disordine, è stato di sentimento di prescriversi la fermezza inalterabile delle leggi del Monte, e specialmente quella de' pagamenti da farsi dopo i 15. Maggio e a tutto Agosto, la vendita de' grani non pagandosi a' tempi prefissi; onde perciò memeglio eseguirsi e col fatto, non potesse bastare la firma di un un solo Deputato negli ordini da spedirsi, come si trova stabilito nella fondazione del Monte; ma che riformandosi questo stabilimento, dovessero concorrere le firme di tutti, e con esse aggiungersi quella del Delegato, il quale intervenisse in tutti li congressi; e controvvenendosi alle leggi o a tale polizìa, dovessero in nome proprio i Deputati essere responsabili di qualunque disordine, ed ugualmente coloro che eseguissero gli ordini senza la soscrizione del Delegato, e di tutti i Deputati: ed ha trovato, che questo progetto viene appoggiato dall' uniforme sentimento delle due Giunte Pretoria e de' Presidenti e Consultore, se non che quest' ultima soggiunge, di ridursi il fondo del Monte della frumentaria pignorazione alle sole oncie ventimille, secondo che era stata la sua istituzione. E finalmente la mentovata Giunta de' Presidenti e Consultore soddisfacendo a due quesiti: il primo, se coll' assegnamento delle dette rendite sulle nuove gabelle potesse resultarne pregiudizio alli Reali interessi, e che a questo effetto dovesse sentirsi

l'

l' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio: Il secondo, se il detto Monte fosse utile o dannoso al pubblico; ha rappresentato, che inteso l' enunciato Avvocato Fiscale, niun pregiudizio risulta alli Reali interessi, tanto per lo progetto da soddisfare il Banco col Monte, che per l' altro di pagar la Regia Corte. E che sia utile al pubblico l' opera del Monte, perchè così si esimono i proprietarj de' grani dalle fauci degli avidi avari, che ne esigevano interessi esorbitanti, dove al Monte non si corrisponde altro però che il quattro per cento; soggiungendo, che un interesse sì moderato rende più agevole l' immissione de' grani nel Caricatore di codesta Capitale, ed in conseguenza più sicura la sussistenza annonaria della stessa e più bassi i prezzi; motivo per cui, non solamente trovasi dichiarato Regio il mentovato Caricatore, ma per facilitarvisi una più larga immissione, si prescrisse il ribasso dell' interesse, che si paga al Monte, dal quattro al tre e mezzo per coloro, che nello stesso Caricatojo immittessero i loro grani.

Or osservato avendo S. M. regolare quanto si è proposto dal Delegato Presidente Asmundo Paternò e dalle due Giunte Pretoria, e delli Presidenti e Consultore, ha risoluto, che si eseguа colle seguenti condizioni.

La prima, che per la soddisfazione del debito, che ha il Senato colla Regia Corte, delle oncie ventimille e più arretrate, si debbano assegnare le contribuzioni delle Communità più solventi e opulente a scelta del Fisco Patrimoniale, quante coprono il sudetto debito o maggiore, per mettersi in corrente il Senato. E poichè si considera, che manchi l' opportuno fondo per presto rimpiazzare il detto debito, vuole S. M., che nell' incontro suddetto debba esseguirsi l' assegnamento, pendente la restituzione della detta somma per lo frutto corrispondente del quattro per cento, netto di qualunque spesa, secondo che la Regia Corte ne fa la percezione de' suoi crediti dal Senato e per esso dalla Deputazione delle nuove gabelle; e che tal assegnamento s' intenda in luogo di più facile esazione, e colla facoltà di variare in caso di ritardata esazione sù gli altri fondi

di

di del detto Senato e Deputazione; e che da ciò non s'intenda recato qualunque pregiudizio agl' interessi e ragioni fiscali, che rimangono intatti ed illesi.

Secondo, che si debba incaricare il Tribunale del Patrimonio ad esaminare, se vi sono distrazioni delle Reali rendite che si potessero ricomprare, e che dassero il prodotto maggiore del quattro per cento; perchè in vista possa deliberare S. M., se convenga valersi del denaro di avanzo de' fondi Gesuitici per tali ricompre, assegnando all' azienda de' detti fondi le espressate contribuzioni, che alla Regia Corte si dovranno cedere in luogo delle cennate oncie ventimille e più. E quando sia eseguita detta cessione alla Regia Corte, si tolga il sequestro eseguito per detto debito sulle rendite del Senato.

Terzo, che il detto Tribunale del Real Patrimonio proponga i mezzi e le cautele da preservarsi la Regia Corte da ulteriori e simili arretramenti di ciò che se le dee dal Senato.

E quanto al progetto del debito contratto col Banco e col Monte della pignorazione frumentaria, comanda S. M., che si debba eseguire secondo la modificazione fattane dalla Giunta delli Presidenti e Consultore, cioè di ridursi il fondo della detta pignorazione ad oncie ventimille a norma della sua istituzione; e ciò fino a nuova sua Sovrana risoluzione da adattarsi alle circostanze del bisogno.

Che inoltre ne' casi d' inesigibilità delle rendite, che si cederanno al Banco ed al Monte, abbiano il Banco ed il Monte il regolare regresso, pro ut de jure, sia contra il Senato, sia contra la Deputazione delle nuove gabelle.

Di vantaggio, che l' approvazione di S. M. della enunciata cessione non possa pregiudicare in qualunque caso i suoi legitimi Reali diritti ed interessi, così come non si fosse mai accordata la medesima.

E finalmente oltre la responsabilità delli Deputati del Monte della pignorazione frumentaria, nel caso, che contravvenissero al nuovo stabilimento di doversi dal Delegato e da tutti essi soscrivere gli ordini da spedirsi; e

dell'

Digitized by Google

dell' altra delli eſſecutori, che ſenza tutte le dette firme adempiſſero gli ordini loro diretti, debba eſſervi la reſponſabilità del Delegato e delli Deputati ſteſſi, quando contravveniſſero alle altre leggi della iſtituzione del detto Monte e a ciaſcuna di eſſe; e con queſte riſpettive aggiunzioni e modificazioni doverſi eſseguire li detti progetti per la ſoddisfazione dell' uno e dell' altro debito, e darſene conto a S. M.

E poichè tra le carte, in cui ſi indica il debito del Senato verſo il Banco e il Monte della frumentaria pignorazione, ha pure ſcorto S. M., che il Senato è ſtato obbligato a dare il ſuo conto innanzi alla Giunta Pretoria ſulla inverſione del danaro del Banco e del Monte, e di tutto il dippiù che ſi accenna dal Delegato Paternò; è eſpreſſa ſua Real volontà, che l' E. V. faccia ſpeditamente eſaminare il detto conto; e dell' eſito ne prenda, e ne dia notizia alla M. S., con quanto ſe le poteſſe offerire ſul medeſimo ſoggetto.

Comunica tutto ciò a V. E. il ſupremo Conſeglio di Azienda in Real nome per ſua intelligenza e adempimento. Napoli &c.

Comunico intanto io a V. S. tutto l' anzidetto per ſua intelligenza e per lo adempimento della parte che le ſpetta; prevenendola di eſſerſi paſſato il corriſpondente avviſo alla Giunta de' Preſidenti e Conſultore, alla Giunta Pretoria, al Tribunale del Real Patrimonio, al Senato, al Delegato Paternò, all' Avvocato Fiſcale Vagginelli, alla Deputazione del Regno, ed ai Deputati del Monte della pignorazione frumentaria. E noſtro Signore la feliciti. Palermo 22. Luglio 1786.

IL PRINCIPE DI CARAMANICO.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Panormi die decimo ſexto Auguſti 4. Ind. 1786.

Ex parte Illuſtris Deputationis novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis ſubjugatariis fuit proviſum, quod præſentetur, regiſtretur & exequatur.

Salvator Baro Sapienza M. N. (1)

BIGLIETTO VICEREGIO

Per cui ſi ordina all' Ill. Deputazione di non eſigerſi diritto veruno ſopra le ulive paſſoline e per ſalare, che s' immettono in Città.

DOlutoſi D. Ferdinando Diana con ſuo ricorſo al Tribunale del Real Patrimonio, che entrando in queſta Città ulive paſſoline e per ſalare, viddeſi obbligato dai gabelloti o dal proprietario della gabella de' tarì ſei ſopra l' olio a pagare piccoli due a rotolo, ed altresì dal gabelloto delle nuove gabelle piccoli quattro a rotolo; reſto in-

(1) *Dietro questo biglietto l' Ill. Deputazione assegnò dal 1. Sett. 1788. innanzi* ···7 3056. 1. 4. *annuali, sopra il resto delle* ···7 27124. 5. 1. *di tande del conto non assegnato come a f.* *cioè* ···7 917. 24. *annuali alla R. C. per soggiogazione al 4. per cento delle* ···7 22944. *donativi arretrati, ed* ···7 2138. 3. 4. *annuali al Baneo Pecuniario di questa Capitale per soggiogazione al 4. per 100. delle* ···7 53455. 16. *dovutegli dalla Città di Palermo, come per due atti d' assegnazione, il primo a 9. Settembre 1786. per l' atti della R. C. nell' officio dell' Ill. Regio Luogotenente di Protonotaro, ed il secondo per l' atti di Notar D. Francesco Lionti a 11. Settembre dell' anno sudetto, alli quali s'abbia relazione. Quali* ···7 3056. 1. 4. *annuali la detta Città s'obbligò pagarle sopra i primi introiti della gabella delli tarì 12. dell' olio, prima dovuti sopra la sola vendita dell' olio a minuto come per l' assegnazione del 1648. a f. 34., ed in seguito del qui appresso Real ordine sopra ogni cantaro d' olio, che s' immetterà per le porte della Città ed in tutti i borghi, come per la consulta delli 3. Ministri per la riforma dell' Eccmo Senato de 2. Marzo 1788. che sta a f. 188., e biglietto Reale che confermò detta riforma a 2. Settembre 1788., che sta a f. 194.*

Digitized by Google

informato d' essersi dal detto Tribunale sciolto dispaccio al Regio Segreto per la osservanza, anche per le ulive, dell' ordine emanato dal Governo nel 1747. per la immissione delle uve, per lo sospetto che potessi estrarre vino; e ciò per quel, che riguarda la regia gabella, avendone anche curata l' esecuzione il Pretore Duca Luccheſi per quanto riguarda la civica gabella; la quale esigendosi da V. S., ho perciò risoluto incaricarla di vietare al suo gabelloto tale esigenza, come si praticò nel 1747. colle ulive; dovendo riguardarsi, che se il Tribunale l' ha impedito al suo gabelloto delli tarì sei per una regia gabella, maggiormente la deve ella vietare, per essere una esorbitanza, per colorirne il gabelloto l' esorta fin' ora esigenza. Nostro Signore la feliciti. Palermo 20. Gennajo 1788. (1)

IL PRINCIPE DI CARAMANICO.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

CAPITOLO

Della consulta della riforma dell' Eccmo Senato per quel che tocca all' Ill. Deputazione, acciò quello esigga da tutti alle porte li tt. 12 sopra l' olio, che pria si pagavano all' Ill. Deputazione sopra la vendita dell' olio a minuto; e che il surrogato dell' abolita gabella del Tabacco s' esigesse dall' Ill. Deputazione con pagare all' Eccmo Senato la corrispondente somma.

TRe sono, Sig. Eccmo, li mezzi, che, fra li tanti da molti soggetti proposti, abbiamo di accordo prescelti coll' annuenza del Pretore, che l' ha suggeriti, li quali,

(1) A 7. Luglio 1792. fu proferita sentenza dal Consultore ordinario dell' Ill. Deputazione Presidente Asmundo Paternò, per la quale fu obbligata l' Ill. Deputazione a ristorare all' arrendatario delli tarì 18. sopra ogni quintale d' olio la perdita, che avea sofferta per non aver potuto esigere il detto diritto sopra le ulive, che entrarono, per salarsi, che per schiacciarsi, a cui era tenuta l' Ill. Deputazione, perche in forza del settimo articolo del suo contratto di gabelle, gli avea arrendato sudetta esigenza. Quale patto nel susseguente affitto non fu apposto, e perciò non più esatto.

ci diamo l'onore di sommetterli ai saggi lumi dell'E. V. colla maggiore possibile brevità.

Per intelligenza del primo proggetto conviene, che noi pria d'ogn'altro sommettiamo all'E. V., come nel rinomato Pubblico Civico Consiglio del 1648. fra l'altre gabelle e dazj imposti vi fu quello delli tt. 12. sopra ogni quintale d'Olio, che si vende a minuto in Città ed in territorio, si da'lordoni del Senato, che da' particolari nelle loro botteghe: Questo dazio si esigeva un tempo dalla Deputazione di nuove gabelle; indi divenuta questa opulenta si sospese nel 1771. per facilitare il partito dell'Olio a prezzo fisso, a cui era in quel tempo tenuto il Senato. Ma poi togliendo il Sovrano la legge de' prezzi fissi alli capi d'annona, legge salutare per evitare in maggior parte le gravi perdite del Senato, il medesimo ripigliò la scossione delli tt. 12. di questa moneta per ogni quintale d'Olio.

Siccome però nell'anno passato 1786., a causa che la Deputazione suddetta assegnò sopra le Università di questo Regno ....7 3056. 1. 4. a favore di questo pubblico peciniario Banco, ed a favore della Regia Corte, alli quali era debitore il Senato; così da questi fu alla Deputazione assegnato l'accennato dazio delli tt. 12. per ristorarla dell'ugual somma di 7 3056. 1. 4.; e quando non fusse per bastare, pella somma mancante ne promise il rimplazzo, da pagarsi sopra la gabella della Neve.

Or noi per dar sistema al disordinato Civico Patrimonio, al rimplazzo dello sbilancio, a formare una colonna o sia peculio per le occorrenze del Senato, e compra delle vittovaglie; e per impedire altresì i contrabbandi, che tutt'ora si commettono da' venditori di tal genere per non pagare il divisato dazio di tt. 12., riuscendo molto difficile a chicchessia di impedirli; siamo di parere doversi esiggere alle porte della Città, ed in tutti li borghi; coll'intelligenza però, che questo dazio devesi riscuotere colla differenza di tt. 12. sopra ogni quintale d'Olio lampante, di tt. 8. sopra ogni quintale d'Olio ammelato, e di tt. 4. sopra ogni quintale di morghe di sifta-

ta maniera praticandosi, si eviteranno in buona parte le frodi e contrabandi: si otterrà da tal dazio un assai maggiore introito, che senza meno prudenzialmente da noi arbitrato, importerà in un anno 7.7000. all'incirca. E però non tralasciamo di far riflettere all' E. V. essere questo uno de' migliori e più pronti espedienti niente lesivo a questo pubblico, per la ragione che la povera gente e la maggior parte del popolo lo sta pagando in tutte le botteghe di questa Capitale, e ne' borghi: onde quando l' esigenza si farà alle porte, verrebbero soltanto a soffrirlo li Monasterj, Conventi, ed altre Comunità tanto Ecclesiastiche, che secolari, ed altri pochi che sogliono farsi la provvista in casa. Ma siccome il maggior numero di queste Comunità da più tempo in quà si è maggiormente arricchito colla vendita del pan fino, ove concorrono a folla li comperatori, con profittare della impotenza del Senato in danno del pubblico pella picciolezza del pane che vendono a loro talento, sopra di cui profittano molto, ricavandone un incredibile guadagno; così non è gran cosa stabilire, che anch' essi paghino il dazio delli tt. 12. sopra l' olio, rimplazzando al Senato in piccola parte quelle perdite che ha sofferte e soffre: trattandosi per altro di dar sistema al Civico Patrimonio, ed alla Colonna pella compra delle vittovaglie, la quale servir deve per servigio e sovvenimento di questa Capitale, in cui loro formano parte della popolazione. E poichè questo dazio ritrovasi assegnato alla Deputazione delle nuove gabelle per soddisfarsi le 7.3056. 1. 4. che assegnò di tande al Banco ed alla R. C. per soddisfare i debiti del Senato, questi soddisfarà la Deputazione, o sopra lo stesso cespite, o sopra altro, e tutto l' avanzo resterà a suo vantaggio.

Il secondo mezzo da noi opinato si è appunto quello di doversi dalla Maestà del Sovrano ordinare, che tutte le gabelle civiche, tanto quelle che fin dal 1648. sono state assegnate alla Deputazione delle nuove gabelle imposte per pagare li soggiogatarj, quanto quelle che sta esigendo il Senato, si dovessero d' oggi innanzi riscuotere

re-

ce in tutti i borghi della Città; così convenendo al buon ordine delle cose. E per dar sistema non solo all'urbano Patrimonio, che si renderà con questi nuovi introiti capace a poter sostenere e adempire gl'annuali pesi, e quel che più c'interessano sono li Regj donativi; ma ancora di al fatta maniera praticandosi verrà a formarsi la colonna sopra cennata, che servirà per l'economico meccanismo dell'amministrazione di vittovaglie, ch'è il principale scopo ed istinto del Senato, come pure per occorrere a tutte le urgenze della Città, come sopra abbiam all'E. V. sommesso.

Ci rimane soltanto adesso per conchiusione di questo secondo nostro espediente far riflettere all'E. V., come egli è un progetto che non lede affatto gl'abitatori di questa Città, giacchè costoro han sempre pagato, e tutt'ora pagano le civiche gabelle; soltanto in parte è di peso a quelle persone, che abitano fuori le porte di questa Capitale, le quali pagano solo le polizze del macino, quelle delli due nuovi dazj di Vino ed Orzo, surrogati fin dal 1781. all'abolito jus proibitivo del Tabacco a seconda de' Reali ordini, ed in tutto il resto sono stati immuni per una osservanza; tuttavia però in oggi meraviglia non è, se pagar devono queste stesse persone tutte le altre gabelle civiche, attese le critiche circostanze nelle quali ritrovasi il Senato; dovendo per altro tai nuovi introiti servire non solo per ugualare lo sbilanciato patrimonio, ma pure dagl'annui avanzi cumularsi un peculio, che servir deve da una mano per la compra de' tre generi necessarj, come sopra da noi si è rassegnato, e dall'altra servir dovrà per erogarsi in qualche inopinato caso a seconda delle urgenze della Città. Cose tutte, che profittano ancora a quelli Cittadini che abitano fuori le porte e ne' borghi; poicchè come loro godono de' vantaggi uguali a quelli che soggiornano in Città, perchè dalla Città si provvedono e sono parte di essa, così giusto è, che sentano i pesi, e concorrano al bisogno del Senato, nè debbano esserne esenti, solo perchè abitano poco distante dalla Città.

il

Il beneficio che si ricaverà da questo secondo mezzo, da noi all' E. V. umiliato, sicuramente che da nessuno si potrà esattamente calcolare, se pria il tutto non si porrà in esecuzione, e si deteggeranno gli effettivi introiti; ma prudenzialmente noi arbitrandoli col più o meno, crediamo dover ascendere ad altre ···7 3000. all' anno. E siccome tutto ciò, che si dovrà esigere ne' borghi, tenendosi in demanio del Senato, reca allo stesso molto interesse per li salarj e spese, che abbisogneranno per la scossione de' diritti, e per impedire le frodi, che commetter si potranno da' contravventori, così da noi si è opinato di gabellarsi a quei rispettivi gabelloti di quel tale ed individuale genere, che oggi pagasi in Città, sopra il quale devesi esigere il diritto; e ciò qualora li accennati gabbellori gli vorranno attendere; altrimente fa di mestieri tenersi in economia del Senato, fintantocchè terminerà la gabella di ogni rispettivo genere, ed allora sarà il caso di potersi dare per intera, e per tutti li borghi.

E prevedendo il Senato, che li Corpi Lucrosi o sia il fondo di separazione, dietro alla Reale approvazione di questo nostro secondo espediente, potrebbe forse pretendere di allargare il suo recinto, qualora non avesse effetto la transazione tra il Senato, e Corpi Lucrosi pendente alla Regia Corte, che oggi trovasi in forza di molti Reali ordini fissato e stabilito; ne ha egli avanzata a noi l' istanza, affine di sommettere all' E. V. sù di ciò il nostro parere. Ond' è, che, conoscendo noi ragionevole l' istanza del medesimo, siamo d' avviso che, S. M. potrassi benignare ordinare, che, ponendosi in esecuzione dal Senato questo nostro proggetto, dovransi mantenere li Corpi Lucrosi nel recinto in cui oggi ritrovansi senza poterlo in menoma parte dilatare, ancorchè si elargasse il circuito della Città dal Senato. Così convenendo per potersi venire a capo di ugualare lo sbilanciato civico patrimonio.

Il terzo proggetto finalmente, che noi ci diamo l' onore di sommettere all' E. V. tende totalmente ad una

per-

perfetta economia bisognevole molto al Senato . Egli in oggi possiede li due anzidetti nuovi dazj di vino ed orzo, sorrogati all' abolito diritto del tabacco : per la scossione de' medemi e pella custodia di evitare li contrabbandi spende il Senato ···7 1826. 23. 10. all' anno, a tenore del piano presentatoci dal Razionale di sudetti nuovi dazj segnato di n. 8.

Or siccome trovasi la Deputazione delle nuove gabelle data in arrendamento l' antica gabella del vino, orzo e farina, per la quale gl' arrendatarj pagano gl' officiali necessarj per l' esigenza e custodia della medema, così da noi si è opinato di assegnarsi l' accennati due nuovi dazj di vino ed orzo alla Deputazione di nuove gabelle, affinchè questa l' arrendasse a suo conto coll' antica gabella di vino ed orzo ; e gabellandosi l' una e l' altra si custodisse ed esigesse insieme, ed il Senato frattanto risparmiarebbe le summentovate ···7 1826. 23. 10. annuali, ch' è precisato erogare per salarj e spese da una mano, e dall' altra potrà profittare del di più, che potrebbe convenire colla Deputazione delle nuove gabelle.

Qualora si benignerà l' Augusto Sovrano approvare questi nostri sentimenti e tre proposti mezzi, che all' alta cognizione dell' E. V. sommettiamo, onde sistemarsi non solo lo sbilanciato civico patrimonio, ma pure formarsi un peculio, o sia colonna pelle vittovaglie ed urgenze della Città ; crediamo noi d' aver debolmente soddisfatti i Sovrani comandi, ed adempiuti insieme i nostri doveri.

Questo è quanto dobbiamo sommettere all' E. V., e pieni del maggior ossequioso rispetto ci raffermiamo.

Eccmo Signore

Palermo li 2. Marzo 1788.

Di V. E.

Di-

Divmi, ed Obblmi Serv. veri Ofsmi
Gio:Battiſta Aſmundo Paternò P. della G.C.
Saverio Simonetti Conſultore.
Saverio Maria di Andrea Conſervad.

Ex libro proviſionum anni 7. Indict. 1788. & 1789. exiſtente in Off. Ill. Regii Magiſtri Notarii Excellentiſſimi Senatus hujus felicis & fideliſſime Urbis Panormi extracta eſt præſens Copia.

Coll. Salva.

D. Vincentius Caruſo Pro Mag. Not.

D. Marianus Milone de Off. (1)

BIGLIETTO REALE

Che conferma la ſudetta conſulta delli tre Miniſtri che ſta a fogl.

Eccellentiſſimo Signore.

COn diſpaccio de' 16. dell' or caduto per via del Supremo Conſeglio delle Finanzē mi ſi ſcrivē come segue. = Eccmo Signore. = Uniformandoſi il Re a quanto gli è ſtato raſſegnato dalla Giunta compoſta dal Preſidente Asmundo Paternò, dal Conſultore Marchese Simonetti e dal Conſervadore d'Andrea nella rappreſentanze de' 2. dell' andato Marzo, ſpinta da V. E. a 6. dello ſteſſo meſe, ha ordinato ē vuole, che V. E. medeſima diſponga di metterſi in pratica con ogni ſpeditezza

(1) *Gl'anzidetti due nuovi dazj di vino ed orzo ſurrogati all'abolito diritto del tabacco, in vigor della ſeguente carta Reale de' 5. Settembre 1788., furono aſſegnati all'Ill. Deputazione, con obbligo di questa pagare onze 23600. annuali di meſe in meſe all'Eccmo Senato, il quale le trasferì il ſuo diritto, come per aſſegnazione in Not. D. Franceſco Lionti a 12. Febraro 1791. de'quali dazj l'Ill. Deputazione ne stipulò il contratto di gabella, per l'ugual ſomma di onze 23600. in perſona di D. Gio: Battista Ceraulo nominatario di D. Raffaele Florio in detti atti a 17. Marzo 1791., e bando pubblicato a 27. Febraro 1795. che sta a fogl.*

Digitized by Google

i mezzi ſuggeriti dalla ſteſſa Giunta in vantaggio del Senato di cotesta Capitale, coll' eſcluſione del fondo di ſeparazione, e degli altri corpi lucroſi dal prodotto delle gabelle; da eſtenderſi ne' borghi della ſteſſa Capitale; e con tutte le altre avvertenze dalla riferita Giunta propoſte. Napoli &c. = Comunicando io a V. E. queſto Real ordine, ne le rimetto tanto la rappresentanza de' tre diviſati Miniſtri del 2. Marzo, quanto tutti i piani di riforma e de' nuovi regolamenti da loro viſati; coll' ordine, che nè l' attuale, nè il Senato pro tempore poſſano ſotto qualunque colore o motivo diſpenſare in tutto o in parte al diſpoſto e preſcritto ne' citati piani e consulte, dal Re approvati, quali dovran religioſamente mantenerſi nella loro inviolabile e perpetua oſſervanza. E frattanto l' E. V. in adempimento del detto Real ordine ponga con la maggior poſſibile ſollecitudine in pratica i mezzi nella ſteſſa conſulta e piani ſtabiliti, facendoli regiſtrare nell' Officio del ſuo Maeſtro Notaro, il quale abbia l' obligo di notificarli a' riſpettivi officiali, con dar loro le copie originalmente eſtrattate per non poter niuno allegare ignoranza, Nostro Signore la feliciti come deſidero. = Palermo 5. Settembre 1788.

Eccmo Signore.

IL PRINCIPE DI CARAMANICO.

Eccmo Senato di qneſta Capitale.

Die decimo tertio Septembris 1788.

Ex parte Excmi Senatus Panormi fuit proviſum, quod regiſtretur & exequatur una cum intercluſis; & plana originalia ſuantur in Libro proviſionum anni currentis.

D. Vincentius Caruſo Pro Mag. Not.

Ex Libro proviſionum anni 7. Indict. 1788. & 1789. *exiſtente in Off. Ill. Regii Magiſtri Notarii Excellentiſſimi Senatus hujus felicis & fideliſſimæ Urbis Panormi extract. eſt preſens copia.*

Coll. Salva.

D. Vincentius Caruſo Pro Mag. Not.
Scorſa de Offi.

RI-

BIGLIETTO REALE

Per cui nuovamente s' ordina, che non s' aboliſcano i tre Deputati Eccleſiaſtici nell' Ill. Deputazione.

HO dato conto al Re Noſtro Signore di quanto V. E. ha fatto preſente col ſuo foglio de' 25. dello ſcorſo Aprile circa tutti gl' articoli, che riguardano il buon regolamento di codeſta Deputazione di nuove gabelle; e quanto ha propoſto ancora per l' abolizione de' Deputati Eccleſiaſtici, con ſurrogarſi agl' iſteſſi Miniſtri togati perpetui. E la M. S. di tutto informata, nell' atto iſteſſo che ſi riſerba ad emanare le ſue riſoluzioni per gl' indicati articoli, ha dichiarato, che per l' abolizione de' Deputati Eccleſiaſtici non ſi faccìa la menoma novità. Ne prevengo di Real ordine V. E. per ſua intelligenza e governo. Napoli 31. Maggio 1788. (1)

Il Principe di Cimitile.

Il Principe di Caramanico.

BIGLIETTO REALE

Per cui ſi nega all' Ill. Deputazione il quarto rimedio nella cauſa tra eſſa e i creditori aſſegnatarj, per la quale con tre uniformi ſentenze fu deciſo di cedere a lei danno l' uno per cento di ribassa diſpoſtaſi nel 1783. di Real ordine.

PEr via di Aſienda con Real diſpaccio de' 25. del caduto mi ſi partecipa locche ſiegue .= Eccmo Signore . = Si è dato conto al Re della relazione della Giunta de' Preſidenti e Conſultore, che V. E. quì direſſe con lettera de' 3. Luglio del corrente anno, concernente al ricorſo

(1) *Non oſtante la real determinazione del 26. Luglio 1783. che sta a fogl. 175. il Vicere Principe di Caramanico era stato ſpinto ad avventurare un' altra volta il proggetto della rimozione de' Deputati Eccleſiaſtici, e la ſurrogazione di tre Miniſtri di toga perpetua, già improvato al Vicere Caracciolo. Tutti i Ceti eccleſiaſtici, eziandio le Monache, e maſſime il Capitolo Cattedrale ſi oppoſero ad una novità, che tendeva alla infrazione del Conſeglio del 1648., e alla rovina della Deputazione, e della Città. E la Maestà del Re, intese le di loro ragioni, nuovamente reſcriſſe per lo mantenimento de' Deputati Eccleſiaſtici.*

Digitized by Google

del Procuratore della Deputazione delle nuove gabelle, in cui chiese il quarto rimedio nella causa agitatasi tra la medesima e li creditori soggiogatarj del Senato di codesta Capitale, assegnatarj della detta Deputazione, per cui con tre uniformi sentenze ed altri tanti Assessori fu deciso di cedere a di lei danno l'uno per cento di ribassa dispostasi nel 1783., e non a conto de' cennati creditori. Ed informata la M. S. di quanto ha manifestato la espressata Giunta in sostegno, che dalla mentovata Deputazione non è più lecito di provocare con qualunque rimedio, in circostanza di non potersi avere per persona privilegiata, cui appartener potrebbe la restituzione; ha dichiarato di non competerle la straordinaria revisione dell' implorato quarto rimedio; e che debbano passare in cosa giudicata le tre uniformi sentenze profferite da tre Assessori della Deputazione medesima a favore de' creditori soggiogatarj: ordinando S.' M. a V.E. l' interposizione del perpetuo silenzio sulle medesime. Locchè di suo Real ordine partecipa a V. E. il Supremo Consiglio di Azienda per sua intelligenza e adempimento. Napoli. Comunico a V. S. questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza; prevenendola di avere con altro biglietto d' oggi partecipato la medesima all' Avvocato Fiscale della G. C. D. Domenico Grassellino, perchè qual' ultimo decidente interponga nella detta causa il perpetuo silenzio. Nostro Signore la feliciti. Palermo 5. Novembre 1788.

IL PRINCIPE DI CARAMANICO.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Panormi die vigesima quarta Novembris 7. Ind. 1788. Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis in sessione hodie detenta, absentibus Rev. Canonico D. Francisco Salesio Leone, & Rev. Paroco D. Jacobo de Mendietta Leone Deputatis, fuit provisum, quod conservetur. (1)

(1) *Dopo il sudetto Reale ordine il detto quinto discalato dal primo Maggio 1783. innanzi s' assentò a quei creditori assegnatarj, che libellarono, e ne riportarono le tre uniformi sentenze. Tutto il resto de' cennati creditori rilasciò all' Ill. Deputazione i decorsi dovutegli dal primo Maggio 1783. a tutto Agosto 6. Ind. 1787., e ne conseguì l' assento dall' anno 7. Ind. 1787. e 1788. in poi, come per i loro rispettivi atti di contentamento recuperati in Ufficio di Controscrittore di detta Ill. Deputazione.*

Digitized by Google

BIGLIETTO VICEREGIO

PER CUI SI ORDINA

All' Ill. Deputazione di non esigere dall' Eccmo Senato le ···7 600. dovute sù la gabella della neve; li gr.25. a salma dovuti dalli fornari, vermicellari e semolari; e le ···7 500. soprail partito del formaggio.

FAcendomi presente V. S. con sua rimostranza de' 22. Settembre dell' anno scorso, che i creditori soggiogatarj furono da lei soddisfatti interamente per tutto Giugno 1788. per aver avuto bastanti introiti per pagar loro le corrispondenti annualità, soggiunge, che nel passato anno Pretorio del Conte San Marco le mancarono ···7 2280. 12. 15. per supplire il pagamento delle prime tre Classi de' creditori soggiogatarj, oltre dell' annualità dovuta alla nuova classe de' creditori soggiogatarj; e prevedendo ella, che tai Creditori attrassati potessero ricorrere al Governo, tacciandola di non curante a riscuotere dal Senato le ···7 600. annuali assegnate a V. S. sin dal 1657. su la gabella della Neve, li grana 25. a a salma assegnatile sin dal 1771. sopra li frumenti, che si smaltivano dalli fornari, e vermicellari, e le ···7 500. annuali, che percepiva la Deputazione sin dal 1697. sopra il partito del formaggio; ha chiesto obbligarsi il Senato al pagamento di tai somme, e di poter fare la scossione del diritto sul formaggio nelle porte di questa Capitale, con obbligar quelle persone, che vorrebbero vendere tal genere.

Informato io sulle domande di sopra espressate, devo dirle in risposta, che riguardo alle ···7 600. sulla gabella della Neve, siccome nell' anno 1787., tempo in cui si fece la riforma, non si pagava più dal Senato questo peso, perchè la Deputazione avea bastanti introiti, onde soddisfare tutte le Classi de' creditori soggiogatarj; così nella cennata riforma, dal Re approvata, non ebbe il Senato indossato tal peso. Toc-

Digitized by Google

Toccante li grana venticinque sopra ogni salma di grani che si smaltiva da' fornari e vermicellari, non può farsi buona questa dimanda, perchè sarebbe lo stesso, che far soffrire ai particolari e per conseguenza al pubblico un tal peso, per la ragione che prima del 1781., tempo in cui di Real ordine s' introdusse la libertà della vendita de'generi, facevasi dal Senato la provvisione de' grani per il sostegno di questa popolazione, che per ordinario le compre facevansi a prezzi dolci, a segno che nulla importava il gravarsi detto genere di gr. 25. a salma, ne il pubblico veniva leso, perchè trovavasi il pane e la pasta d' un peso e d' un prezzo sempre fisso e costante, a seconda de' partiti che allora dava il Senato. In oggi però questo sistema è totalmente diverso, dappoichè il maggior numero de' fornari e vermicellari, che godeano della libertà, non fanno le compre ne' tempi opportuni, nè sono obbligati a dare al pubblico un peso ed un prezzo fisso, e per ciò, gravandoli delli grana 25., farebbero minore il peso del pane, ed aumenterebbero il prezzo delle paste, e per conseguenza ne soffrirebbe questa popolazione il peso, che in nessun conto devo io permettere.

Per le onze 500. annuali dal Senato assegnate alla Deputazione sin dal 1697. sopra il partito del formaggio, dico a V. S., che regge la stessa di sopra espressata difficoltà, non avendo il Senato più partito di formaggio; e però non divengo alla dimanda da lei fatta.

Siccome però nel Conseglio del 1648. si prescrive, che mancando alla Deputazione gli introiti, onde soddisfare li creditori soggiogatarj, deve il Senato rimplazzarla qual principale debitore, il quale non può in nessun conto esimersi dal ristoro; così la incarico di unirsi col detto Senato all' oggetto di formare un giusto ed esatto conto d' introito ed esito, che deve far la Deputazione in questo secondo anno Pretorio del detto Conte di San Marco, onde deteggersi l' effettiva mancanza del danaro, che le abbisogna per soddisfare le classi de' creditori soggiogatarj; ed indi pensi il Sena-

Digitized by Google

to la maniera di ſollecitamente rimplazzarla, per non dare più motivo di nuovi ricorſi a' creditori aſſegnatarj, che ſoffrirono la ribaſſa, e per prontamente eſſeguirſi le tre ſentenze profferite a prò de' medeſimi creditori. Noſtro Signore la feliciti. Palermo 13. Gennaro 1790.

IL PRINCIPE DI CARAMANICO.

Alla Deputazione di nuove Gabelle.

Panormi die Vigeſima quarta Ianuarii 8.Ind. 1790.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis ſubjugatariis in ſeſſione hodie detenta, abſentibus Ill. D. Petro Lanza Principe Trabiæ Senatore Priore, Ill. Barone D. Conrado Lanza, & Spectabile D. Cajetano de Giorgio Deputatis, fuit proviſum, quod præſentetur, regiſtretur & exequatur.

Salvator Baro Sapienza M. N.

APPUNTAMENTO

DELL' ILL. DEPUTAZIONE

Per lo quale il Rev. Canonico Deputato fu eletto Amministratore della gabella di vino, e farina rimaſta in economia.

NElla Seſſione tenuta dall' Ill. Deputazione il giorno 17. Febraro 1791. ſede plena, preſente l' Ill. Sindaco, frà gl' altri ſi riſolſe quanto segue:

Che indorſo del biglietto di S. E. Signor Vicere de' 8. Febraro 1791; diretto alla detta Ill. Deputazione, di non eſſer divenuta l' E. S. a diſcalare lo ſtato della gabella di vino, orzo e farina, e di non accettarſi offerta, che ſia unita alli nuovi dazj; e che per quella di vino farina ed orzo non ſia minore allo ſtato preſente, e quando

Digitized by Google

do non vi siano attendenti di restare in economia a carico di detta Ill. Deputazione, con scieglière per Amministratore dell' una e l' altra gabella un soggetto diligente, onesto, disinteressato, da proporsi a S. E. per ottenersi la di lui approvazione, faccia lo Spett. Maestro Notaro di detta Ill. Deputazione provista, quod præsentetur & registretur & exæquatur; ed in conformità di detto biglietto fu prescelto per tale amministrazione il Revmo Deputato Canonico D. D. Gaetano Emmanuele Conti, ed ordinato di farsi consulta a S. E. per l' approvazione.

D. Domenico Basso ussiziale.

BIGLIETTO VICEREGIO

Per cui si prescrivono le partite, per le quali deve accedere il Delegato sopra le Università di questo Regno, e sopra quali il Portiere, o l' Attuario come pratica la Deputazione del Regno.

LI Giurati di Librizzi del 1790., e 1791. esposero a me le di loro doglianze per le destinazioni sofferte di ordine di V. S. per la tenue somma di oncie 2. 6. dovute a S. Placido Colonerò di Messina, e per altre oncie 18. a lei medesima spettanti. Con biglietto de' 12. Maggio corrente anno le dirizzai il ricorso de' sudetti Giurati, prevenendola, che fra quindici giorni dicesse quel che le occorreva in suo discarico. In adempimento mi ha fatto ella tenere la sua rappresentanza del dì 25. del sudetto mese, nella quale, partitamente divisando le occorse circostanze, proccura di render ragione della tenuta condotta nel disporre sì fatte destinazioni. Or avendo io tutto visto e maturamente esaminato, considero che la direzione presa da V. S. in questo rincontro non può meritare biasimo, essendosi ella regolata a norma della osservanza, e del sistema da lei sempre osservato, di non aver riguardo nelle coerzioni ad alcuna differenza di somma. Dall' altra parte però ben mi avvedo, che un sì fatto sistema è di gravi disordini funesta cagione, dappoichè usando indiscriminatamente di tali destinazioni

sen-

senza por mente alla diversità delle somme del debito, altro non si fa, che inabilitar maggiormente i debitori al pagamento, aggravandoli di ingenti spese; e trovo certamente più plausibile l' ordine osservato dalla Deputazione del Regno, la quale, per li crediti che non ascendono alle oncie quaranta, ne commette la scossione ai Regj Segreti delle rispettive Comarche, ai Regj Proconservatori, o ad altri probi soggetti. Dal che ben ravviso la necessità d' introdursi ne' procedimenti di V. S. un sistema di equità, che senza ritardare le esazioni, le renda anzi più agevoli, risparmiando ai debitori il grave interesse che loro si reca per l' accesso de' Delegati. Quindi ho risoluto di stabilire per modo di regola, che rimanga abolito l' antico sistema finora da lei tenuto, di chiarandolo oppressivo e contrario a tutte le leggi dell' equità; e al tempo stesso prescriverle, che da quì avanti osservi costantemente il sistema adottato dalla Deputazione del Regno contro i debitori di somme minori delle oncie 40.; e che per la scossione di tali somme si vaglia, o de' Regj Segreti delle Comarche, o de' Proconservadori, o d' altri probi soggetti a lei ben visti; e questi debbano esattamente osservare il medesimo regolamento, che si pratica per i debitori della Deputazione del Regno. A qual effetto incarico V. S., che per l' avvenire si astenga di procedere a destinazione di qualunque Delegato per tenue somma, e per ogn' altra che fosse minore delle oncie quaranta. Nostro Signore la feliciti. Palermo 11. Luglio 1793.

IL PRINCIPE DI CARAMANICO.

Panormi die vigesima septima Julii XI. Ind. 1793.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum imposi-

tarum pro solvendis subjugatariis in sessione hodie detenta, absente Spect. D. Cajetano de Giorgio Deput., fuit provisum, quod registretur, & certioretur E.S. ad mentem Ill. Deputationis prædictæ.

Bar.o D. Hjeronimus Fatta & Oddo Mag.N.

Registrata

D. Dominicus Basso M. A.

Digitized by Google

CAPITOLO SECONDO

GABELLA DELLI TARI' SEI

SOPRA OGNI BOTTE DI VINO, CHE SI PRODUCE NELLE TERRE DI PARCO, PARTINICO, CINISI, BORGETTO, FAUAROTTA, BOSCO D' ALCAMO E SUE CAMPAGNE.

ORIGINE DELL' IMPOSIZIONE

Della gabella delli tarì sei sopra ogni botte di vino per le terre di Parco, Partinico, e Cinisi.

Dalli Capitoli dell' Eccmo Senato impressi l' anno 1727. f. 341. Cap. XXXVIII.

Die 27. Martii XV. Ind. 1692.

ESsendo per l' Ill. Senato di questa felice e fedelissima Città di Palermo in più occasioni rappresentato a S.E. lo stato e forma, con cui si governano Parco, Partinico e Cinisi, quali, per essere borghi, pertinenze e membri costituenti questa fedelissima Città

non ſolo non ſoffrono gabella alcuna gli abitanti di eſſe, come cittadini di Palermo, ma ne vivono aſſolutamente eſenti e liberi ſenza contribuire a peſo e carico di qualſivoglia ſorte, godendo nulladimeno tutti i privilegj, franchezze, e prerogative nel medeſimo modo e forma, che godono gl' altri noſtri cittadini; ed effendo di già in eſſe accreſciuta l' abitazione di migliaja d' anime, potrebbero dare qualche ſollievo alle anguſtie in cui queſta Città ſi trova, come ſi proccurò per alcune volte contribuire con qualche taſſa, con la permiſſione di S. E., e di farſene un' altra in queſt' anno; non avendo queſta Città per mancamento d' effetti ſoſtanza, ne vigore di compire con le ſue preciſe obbligazioni al ſervigio di S. M. C., e ſoddisfare la parte, che le tocca del donativo ſtraordinario dell' ultimo Parlamento generale detenuto in questa Città a 26. Giugno 1690., nel quale fu la Città di Palermo taſſata in ſcudi ventimille per decima parte delli ſcudi duecentomille del ſudetto donativo: E però giudicò di ricorrere alla benignità di S. E., ſupplicandola di permettere, che s' imponga qualche mite gabella ſopra la farina e vino di detti borghi, acciò, come godono ſempre le eſenzioni, e franchezze, così vengano a ſoffrire qualche peſo per l' avvenire in aggiuto delle pubbliche neceſſità; e come meglio esso Illustrissimo Senato con più conſulte ha rappreſentato a S. E., in riſposta delle quali ultimamente fu ſervita ordinare con l' infraſcritto biglietto della ſua Segretaria del tenor, che ſeegue.

EN conſulta de 5. Enero p. p. propone V. S. la forma, con que eſtima conveniente imponer gavela en el Parco, y Partinico para alivio de los conſiderables peſos, que tiene a ſu cuydado eſta Ciudad, y enterado

CON conſulta del 5. Gennaro p.p. propoſe V.S. la forma, con la quale ſtima conveniente imporſi una gabella in Parco e Partinico per ſollievo de' conſiderevoli peſi, che ha alla ſua cura questa Città. Informata S. E. del

pe-

S. E. de su contenido ha resuelto, se imponga solamente la de seys tarines sobre cada bota di Vino, que se produce, y recoje en los territorios del Parco, Partinico, y Ciniſi, que esta se exija de los dueños de los vinos de la consecha futura en adelante por todo el mes de Mayo, en la introducion, y se exija de contado, ò con tiempo, como a las partes pareciere, como no pase del referido mes de Mayo, que de esta imposicion sta exempto el vino proprio de los Ciudadanos de Palermo, y de los que gozaren del privilegio de tales, que avitaren en essa Ciudad, y tambien la cantidad de siete botas a bajo que cada uno de los audadores de aquellos Territorios recojerà, en sus proprios efectos; y de siete botas arriva, se le ha de rebajar el diez por cientos a demas de las siete referidas por una vez tantum a cada uno; de que me manda S.E dar noticia a V. S., y decirle disponga, que en esta conformidad, se observe, sin obligarle al pagamento de otra tasa en lo venidero por qualquiero motivo, que pueda pedirse, y paraque prontamente se pueda jun-

contenuto ha risoluto, che s' imponga solamente quella di tarì 6. sopra ogni botte di vino, che si produce e raccoglie nei territorj di Parco, Partinico, e Ciniſi; che questa si esigga dai padroni de' vini della raccolta ventura in poi per tutto il mese di Maggio; che nella introduzione s' esigga di contanti, o con respiro come alle parti piacerà, purchè non passi il detto mese di Maggio; e che di questa imposizione sia esente il vino proprio de' cittadini di Palermo, e di quei che godono del privilegio di tali, perchè abitanti in questa Città; come pure la quantità di sette botti a basso, che ognuno degl' affittatori di quei territorj raccoglierà ne' suoi proprj effetti; e delle sette botti in sù, segli deve rilasciare il dieci per cento, oltre delle dette sette botti per una sola volta a ciascheduno. Del che mi comanda S. E. dar notizia a V.S., e dirle, acciò disponga, che a corrispondenza s' osservi, senza obbligare ad altra tassa il venditore per qualunque motivo, che possa pensarsi. Ed acciò prontamente possa cumularsi il dana-

tar el dinero necessario para la porcion del donativo, que deve satisfaeer esta Ciudad, pasará V.S. a hazer tasa sobre los vinos, y producidos come propone en dicha consulta. Guarde Dios a V.S. muchos años. Palermo 26. de Marzo 1692.

D. Felix de la Cruz Haedo.

Al Senado de esta Ciudad de Palermo.

ro necessario per la porzione del donativo, che deve soddisfare la Città; passerà V.S. a fare la tassa sopra li vini e prodotti, come propone in detta consulta. Guardi Iddio a V.S. per molti anni. Palermo 26. Marzo 1692.

D. Felice della Croce Haedo.

Al Senato della Città di Palermo.

Die XXVII. Martii 1692.

Ex parte Ill. Senatus Panormi, sede plena, fuit provisum, quod exequatur & registretur.

Franciscus Anglesi pro M. N.

2. E per rendersi conforme all'ordine dato da S. E. nel precitato biglietto esso Ill. Senato, sede plena, in virtù del presente atto perpetuo valituro, ha ordinato ed ordina imporre solamente tarì sei sopra ogni botte di vino, che si produce e cima nelli territorj di Parco, Partinico, e Cinisi; da esigersi sopra quelli, che si produrranno nella vendemmia e raccolto prossimo futuro innanzi, da pagarsi per tutto il mese di Maggio nell' introduzione che si farà in questa Città.

3. E per quello che non s' introdurrà, o non costerà essersi introdotto per contanti, o con tempo, come alle parti piacerà, purche non ecceda il mese di Maggio d' ogn' anno: eccettuando però da detta imposizione il vino proprio tantum de' cittadini Palermitani abitanti,

de' commoranti in questa Città, dopo fatti cimadiar nelle forma necessaria e solita.

4. Facendosi ancora esente la quantità di botti sette a basso, che ciascheduno di quegli abitanti di detti territorj raccoglierà nelli propri effetti, e da botti sette sopra, se gli debba dedurre il diece per cento, oltre le sudette botti sette per una sola volta ad ogn' uno; ed in tale conformità si dedba osservare.

5. Senza esser obbligati a pagare altra cosa per l'avvenire per qualunque motivo, che si potesse dimandare.

6. E per apprestarsi la somma necessaria per lo pagamento del donativo esso Ill. Senato ha ordinato ed ordina, che si abbiano e debbano esigger sopra li vini prodotti nell' ultima vendemmia prossima passata tarì sei per botte, da pagarsi prontamente dalli padroni abitanti, che tengono vigne nelli territorj sudetti di Parco, Partinico e Cinisi, per la prontezza d' aver la somma ordinata da S. E. per l' adempimento del donativo sudetto.

7. E per facilitare l'esazione delli sudetti tarì sei sopra ogni botte di vino, che si produce e si cima in tutti i territorj di Parco, Partinico, e Cinisi, cominciando dalla futura vendemmia innanzi, esso Ill. Senato ordina, che prima di S. Martino si debba ogn' anno mandar persona benvista con un Attuario dell' Officio dello Spettabile Maestro Notaro, ad effetto di far la cima per ogni magazzino del vino prodotto dalle vigne delli sudetti territorj delle persone, che sono obbligate come sopra.

8. E tenersi un libro apparte della sudetta cima colla deduzione sudetta; ad effetto, che fatta la sudetta cima si trasferisca nell' officio del Maestro Razionale per formarne significatoria al Tesoriere, quale dopo dovrà far esigere li sudetti tarì sei sopra la quantità delle botti di vino prodotto e cimato come sopra, nel tempo stabilito come sopra, pubblicandosi bando penale per li contravvento-

tori del presente ordine sotto le pene benviste ad esso Ill. Senato, e quello ogn' anno rinnovare. Unde &c.

D. Laurentius Celesia Reg. Mag. Not.

Franciscus Anglesi pro Mag. Not

Carolus Rex &c.

9 Viceres & Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno Ill. Senatui hujus felicis & fidelissimæ Urbis Panormi Reg. Consi. dil. sal. Siamo stati supplicati, e da noi provisto, come segue. = Eccño Sig. = L° Ill. Senato, e Spett. Sindaco come Proccuratore Generale di questa felice e fedelissima Città di Palermo espongono, che in esecuzione dell' ordine di V. E. dato in virtù di bigliet-to di sua segretaria a 26. Marzo p. p. 1692., esso Ill. Senato ha imposto solamente tarì sei sopra ogni botte di vino, che si produce e si cima nelli territorj di Parco, Partinico, e Cinisi; da esigersi sopra quelli, che si produrranno nella vendemmia e raccolto prossimo futuro innanzi; da pagarsi ogn' anno per tutto il mese di Maggio; e da esigere sopra li vini prodotti nell' ultima vendemmia prossima passata tarì sei per botte, da pagarsi prontamente dalli padroni, che tengono vigne nelli sudetti territorj di Parco e Partinico, per la prontezza d' aver la somma ordinata da V. E. per l' adempimento del Donativo straordinario, a sodisfare la parte, che tocca dell' ultimo Parlamento generale, come meglio e più distintamente si contiene nell' acchiuso atto fatto a 27. di detto mese di Marzo; quale per maggior legitimazione, e corroborazione dell' osservanza di esso, ed avere in ogni tempo la dovuta e puntual esecuzione, intende quello far approvare e confermare dalla suprema autorità di V. E., per via del Conseglio Patrimoniale. Perciò supplicano V. E.

che

cho resti servita approvare, lodare e confermare di nuovo la sudetta imposizione delli tarì sei sopra ogni botte di vino, come sopra fatta in virtù del precalendato atto fatto da esso Ill. Senato giusta la sua serie, continenza e tenore, de verbo ad verbum, & a prima linea usque ad ultimam, prout jacet in eo: ad effetto d' aversi inviolabilmente ad osservare da qualsivoglia persona obbligata, nemine exempto, non ostante qualsivoglia disposizione contraria, che li potesse ostare; quale sia e s' intenda da V. E. dispensata ex plenitudine potestatis, legibus absoluta, & ita supplicant ut Altissimus. Panormi die 18. Aprilis 1792. Fiant literæ observatoriales. Perciò incarichiamo, che dobbiate, e da chi si deve, facciate eseguire ed osservare il citato atto d' imposizione di gabella delli tarì sei per botte di vino nelle terre e territorj di Parco, Partinico e Cinisi con le claufole e condizioni in esso espressate, e giusta la sua serie, continenza e tenore di parola in parola, e dalla prima linea fino all' ultima, prout jacet, che noi così lodamo, ed approvamo; facendolo mettere in esecuzione, e registrare le presenti dal vostro Maestro Notaro; e così eseguirete. Dat. Pan. die vigesimo nono Aprilis 1692.

EL DUQUE DE UZEDA CONDE DE MONTALBANO.

R. Joppulo P.

Non me impedio Ioppulo M.R. — Riggio M.R.

D. Petrus Cirafisio Secret.M.N. — Torre M.R.

Gastone M.R.

Giusino M.R.

Retune Cons.

La Plaça F. P.

Digitized by Google

All' Ill. Senato di questa felice e fedelissima Città di Palermo. Osservatoria d' atto d' imposizione delli tarì sei por ogni botte di vino nelle terre, e territorj di Parco, Partinico, e Ciniſi.

Die XXX. Aprilis 1692.

Ex parte Ill. Senatus Panormi, abſ. Sp. de Giglio ſenatore, fuit proviſum, quod præſentetur, regiſtretur & exequatur.

D. Laurentius Celeſia M.N.

Franciſcus Angleſi pro Mag. Not. (1)

B A N D O

CHE OBBLIGA LE APPOSTE TERRE

Del Territorio della Città di Palermo e ſuoi abitanti alla gabella delli tarì ſei per ogni botte di vino.

PErchè fra l' altre gabelle, che tiene l' Ill. Deputazione di nuove gabelle, vi è quella delli tarì ſei ſopra ogni botte di vino, che ſi produce in Partinico, Boſco d' Alcamo, Ciniſi, Favarotta, Borgetto e Parco, con tutte le loro campagne, aſſegnatale dall'Eccmo Senato; ed eſſendovi alcuni poco timoroſi di Dio e della Giuſtizia, li quali con varie invenzioni cercano fraudare detta gabella, in tanto detrimento dell' introiti dell' Ill. Deputazione e ſuoi gabelloti, con li quali ſi pagano i bimeſtri con tanto beneficio di queſto pubblico; onde S. E., per dare opportuno rimedio, in virtù del preſente bando ordi-

(1) *Fu fatta aſſegnazione dall' Eccmo Senato all' Ill. Deputazione di detta gabella per l' atti di Notar Pietro Privitera a 6. Febbraro 1697., in ſeguito di biglietto Viceregio de' 30 Gennaro 1697., che ſta a fogl.* 140.

na,

na, provvede e comanda a tutte e qualsifiano persone di qualsivoglia stato, grado e condizione, tanto se siano commoranti, quanto che non abitassero nelli sopradetti luoghi, li quali in detti abbiano vigne, statim & incontinenti, & ad altius fra il termine di giorni quattro, dopo che avranno vendemmiato, abbiano e debbano rivelare, ancorchè fossero venditori, o comperatori, la quantità del musto, che avranno raccolto ed inchiuso, venduto o comperato, incominciando dalla presente vendemmia dell' anno settima; in quanto a quelli, che anno inchiuso il musto nelli magazzini di Partinico, Bosco d' Alcamo e Borgetto, nell' Officio del Maestro Notaro in detta Terra di Partinico; in quanto a quelli, che hanno inchiuso nelli magazzini di Cinisi e Favarotta e sue campagne, nell' atti del Maestro Notaro di detta Terra di Cinisi; e quelli, che hanno inchiuso nelli magazzini del Parco, nell' Officio del Maestro Notaro dell' Ill. Deputazione; e non rivelando nel termine di sopra designato, o pure rivelando elasso detto termine, siano e s' intendano incorsi nella pena di pagare oncie trenta, e di perdere il vino non rivelato; da applicarsi la terza parte al rivelante, l' altra terza parte alla detta Ill. Deputazione, e l' altra terza parte al gabelloto di detta gabella; da esigersi detta pena indispensabilmente, non ostante che mostrassero aver rivelato all' Attuario dell' Eccmo Senato, che va per esaminare li riveli per l' imposizione della meta, dovendo precisamente fare il rivelo all' annotati Maestri Notari, e non ad altri.

1. Di più S. E. ordina, provede e comanda, che nessuna persona, nemine excepto, possa estrarre uva, musto, o vino da un luogo esistente nelle sopradette Terre, e campagne, e ripostarlo in altro luogo delle medesime Terre, e sue Campagne come sopra; nè meno li possa trasportare in altri territorii giurisdizionali, senza che prima non ottenesse la licenza in scriptis dal Deputato Amministratore di detta gabella di tari sei, seù dal gabelloto; e contravvenendo, sia e s' intenda ogni trasportatore incorso nella pena di pagare oncie venti, e di perdere l' uva, musto, o vino; ed in quanto al Bordonaro o Cancelli, di perdere le bestie, da applicarsi come sopra, e sotto l' istessa pena

na si proibisce il trasporto delle uve, o musti da un luogo ad un' altro in tempo di notte, senza l' espressa licenza del Deputato Amministratore, o Gabelloto.

2 Di più S. E. ordina, provvede, e comanda, che nessuna persona di qualsivoglia stato e condizione sotto qualsivoglia pretesto o colore possa, ne debba trasportare dalli sopradetti luoghi soggetti a pagare la gabella delli tarì sei; uva, musto, o vino per portarlo fuori del territorio, tanto dalli sopradetti luoghi, quanto dall' altri territorii giurisdizionali, se prima non paghi la gabella delli tarì sei, con portare il trasportatore dell' uva, musto, o vino la fede del pagamento: e contravvenendo, sia e s' intenda ognuno in pena di pagare oncie venti, e perdere l' uva, musto, o vino; ed in quanto alli Cancelli o Bordonari, di perdere le bestie.

3. Di più S. E. ordina, provvede e comanda, perchè alcuni Padroni di luoghi e vigne, non ostante le proibizioni sudette, trasportano, o vendono uve a persone Ecclesiastiche e franche; pertanto S. E. ordina, che tali Padroni, delli quali non si avesse notizia ove avessero trasportate le uve, musti, o vino, e per altro non si vedesse averle inchiuse in proprio magazzino, in tal caso siano e s' intendano obbligati, e si possano costringere a pagare la sudetta gabella; e questo con riconoscersi la quantità, che più o meno avessero prodotto in detti luoghi, e vigne, intendendosi parimente incorsi nelle pene sudette.

4. Di più S. E. ordina, provvede e comanda, che tutte quelle persone, che venderanno uva, o musto di botti sette, o carrozzate sette a basso delle sopradette Terre e Territorj, debbano pagare detta gabella delli tarì sei; e sia ad elezione della detta Ill. Deputazione, seù Gabelloto, ad esigere detta gabella o dalli venditori, o vero dalli comperatori.

5. Inoltre ordina S. E. provvede e comanda, che nessuno possa inchiudere i musti in magazzini d' altri Padroni, che inchiudono per conto loro, sotto nessun pretesto; ed inchiudendo in magazzini d' ecclesiastici o palermitani siano incorsi nella pena di pagare oncie trenta, e perdere li musti; e quelli, che vorranno inchiudere in magazzini non soggetti, debbano prima alcanzare licenza scritta

dal

dal Deputato Amministratore, o Gabelloto, altrimente siano incorsi nella pena stessa.

6. Ordina pure S. E. provvede e comanda, che nessuna persona, per privilegiata che fosse, possa vendere uva, o musti ad ecclesiastici o Palermitani, se prima non si sarà concertato il pagamento delli tarì sei della gabella col Deputato Amministratore, o Gabelloto, e da quello dovrà esigere la licenza scritta: e contravvenendo, sia e s' intenda incorso ogni contravventore alla pena di oncie trenta, e di perdere l' uva, ed i musti venduti, d' applicarsi dette pene come sopra; ed i Bordonari, o Cancelli siano in pena di perdere le bestie, ed altre pene ad arbitrio di S. E. e dell' Ill. Deputazione;

7. E finalmente ordina S. E. provede, e comanda, che tutti li padroni di vigne, li quali non inchiudono, ma vendono le loro uve, o musti, siano obbligati di pagare statim la tassa delli tarì sei, e lasciarne l' importo al comperatore, il quale sia obbligato a S. Martino pagarlo all' Ill. Deputazione, o suo Gabelloto; e lo stesso s' intenda per quelli, che volessero pagare i loro censi sopra le vigne, che possedono in uva, o musti, dovendo farne il rivelo alli soscritti Magistri Notari, e contravvenendo, siano in pena di oncie trenta d' applicarsi come sopra, e non altrimente, ne in altro modo.

SENTENZA

DEL TRIBUNALE DEL REAL PATRIMONIO

Che obbliga con decisione le sudette Terre, ed Inquilini alla gabella delli tarì sei per ogni botte di vino.

Die Primo Aprilis 1716.

Facto ex parte Bartholomæi Storaci, Nicolai Valenti, Vincentii Pellerito, D. Jacobi Caprile, Augustini & Antonini Venuta Fratrum, Magistri Ioannis Baptistæ Lunetta fabri lignarii, Antonini Cavataio quondam Nicolai Cavatajo, Dominici Zangara, Thomæ Cottone, Sebastiani Vitale, Leonardi Casimiri & Nicolai Vitale fratrum, Hieronymi Giaymo, Vincen-

centii lo Duca, Hieronymi Finazzo, Petri Pulcio, Caroli Honuphrii, Joseph & Ioannis Avola fratrum, Antonini Grillo, Cæsaris, Vincentii, & Alexandri Marinello fratrum, Cæsaris Cavatayo, Francisci, & Michaelis Palazzolo quondam Vincentii fratrum, Ioseph Lupo quondam Simeonis, Vincentii, Antonii Rocci, & Jacobi Fiordimondo fratrum, Caroli Fiordimondo, D. Ignatii Azzolini, Iacobi & Marii Firillo fratrum, Antonini di Maggio, Philippi Zirillo, Philippi Migliore, Antonini & Petri Tropiano Patris & Filii, Philippi Bonmarito, Hieronymi de Maggio quondam Ioseph, Hieronymi de Maggio, Vincentii Antonini Fazio, Cesaris Cottone, Lucæ de Giorgi, Francisci de Cristina quondam Francisci, Matthæi & Benedicti lo Chirco Fratrum, Magistri Antonini Lupo Ferrarii, Petri de Maggio, Epiphanii & Ioannis Cavatayo Patris & Filii, Hieronymi Delisi, Petri Salamone, Francisci Rubbino, Vincentii Badalamenti, Gasparis & Sebastiani Passalacqua Patris & Filii, Gratiani Fiorello, Vincentii Pizzo, Michaelis & Sancti Galati Fratrum, Blasii, Vincentii & Antonini Saputo fratrum, Ioseph Galati quondam Antonini, Matthæi Orlando quondam Leonardi, Vincentii, & Antonini Palazzolo fratrum, Philippi & Dominici Finazzo fratrum, Vincentii Peralta, Vincentii Gelosо, Gasparis Mansella, Antonii de Lorenzo, Dominici Palazolo, Antonini Paulino, Dominici Burgarello, Procopii, Petri & Vincentii Cucivella Patris & filiorum, Magistri Augustini & Bernardini Agrusa fratrum, Procopii Leone, Dominici, Petri & Vincentii Vitale quondam Ioseph fratrum, Antonini Calì minoris, fratelli Norello Benedicti Monteroso, Antonii Longo, Epiphanii & Ioannis Baptistæ Briguglio Patris & Filii, Antonini & Ioannis Saputo quondam Petri Fratrum, Ioannis Baptistæ Palazzolo, Francisci, & Andreæ Pizzo Fratrum, Petri & Antonini Cavatayo Fratrum, Magistri Petri & Epiphanii Ingarsia Patris & Filii, Magistri Andreæ Spucches Muratoris, Nuntii la Scola, Ippoliti Agnello, Hieronymi & Joannis Baptistæ Zappa Fratrum, Francisci de Maggio, Magistri Nicolai Armando, Ioseph & Ioachim Gaglio Fratrum, Stephani Bozzo, Ignatii Grillo, Ioannis Ayello, Antonini & Petri Lupo Patris & Filii

Digitized by Google

Filii, Vincentii, Franciſci, Barthoſomei & Sancti Vitale Patris & Filiorum, Vincentii Andreæ, Michaelis & Stephani Biondo Patris & Filiorum, Hieronymi, & Rocci Caruſo Patris, & Filii, Petri Vitale quondam Ioannis Battiſtæ, Antonini & Vincentii Leone Patris & Filii, Dominici Pellerito, Magiſtri Angeli, & Antonini Cuſimano Fabrilignarii, Vincentii & Filippi Lupo fratrum, Vincentii & Petri Grillo fratrum, Antonini Pellerito, Rocci Cottone, Bartholomei & Vincentii Abbate fratrum, Sancti Curcurù & Vincentii Salamone Inquilinorum, & habitantium Ciniſia. Nec non Vincentii Triolo, Natalis Leto, Andreæ Suriſi, Leonardi Vicari, Magiſtri Vincentii Gemma, Benedicti Raccuglia, Petri di Salvo, Ioſeph Arcabaſcio, Dominici Bono, Vincentii Triolo, Joſeph Miano, Benedicti Barretta, Joſeph Barretta, Andræ Barretta, Sebaſtiani d' Orlando, Ippoliti Dulluro, Nicolai Riccione, Thadei Rizzone, Cajetani Salvaggio, Dominici Rappa, Gaſparis Cirimondo, Ioſeph Rappa, Michaelis Drainito, Benedicti Sarvia, Iacobi, & Leonardi Furnari fratrum, Franciſci la Perna, Vincentii Migliuri, Joannis Iovino, Vincentii Randazzo, Jacinthi, & Benedicti de Valentia avunculi & nepotis, Benedicti Rappa, Pauli Raccuglia, Benedicti Panſica, Vincentii Circhè, Pauli Roccia, Benedicti Roccia, Benedicti Corſo, Coſmæ Coſta, Auguſtini Vicari, Stephani Vicari, Antonini Calauria Patris & filii, Philippi Migliore, Joſeph di Paula, Antonini Lucchiſi, Philippi Muſſo, Nicolai Tudiſco, Ioſeph & Caroli Barretta fratrum, Philippi Crippi, Ioannis Antonii lo Iacono, Petri Baro, Nicolai Friſina, Antonii Melodia, Petri Suvaro, Ambroſii & Dominici lo Iacono fratrum, Guglielmi Franſella, Antonini & Nicolai Drainito fratrum, Natalis Raccuglia, Ioſeph Randazzo, Ioſeph Celano, Vincentii Genoa, Antonii de Arriga, Franciſci Cuciletta, Caroli Petruſo, Dominici Petruſo quondam Petri, Ioannis Baptiſtæ Leto, Caſimiri Baccarella, Angeli Rappa, Franciſci Rappa, Benedicti Lombardo, Petri & Dominici Marù fratrum, Andreæ di Salvo, Antonini Germano, Benedicti Sanſone, Franciſci Salvia, Ioſeph Cannova, Pauli Drainito quondam Hieronymi, Ioſeph Surrili, Benedicti Pizzino, Franciſci Salamone, Dominici & Hippoliti Occhipinti fratrum, Franciſci Randazzo

dazzo, Petri Miano, Colonorum inquilinorum, Emphyteutorum & habitantium Burgetti, nec non Iconimi, & Procuratoris, & Cellerarii Venerabilis Monasterii Sancti Martini de Scalis hujus Urbis ad coadjuvandum jus dictorum Inquilinorum, & habitantium Ciniſis, & Burgetti, eorumque Territoriorum & cujuslibet ex eis tàm conjunctim quam diviſim nominibus inſcripturis, & omni alio meliori nomine, & modo petentium contra & adverſus Spectabilem D. Julium Benzo Sindacum & Procuratorem Generalem hujus Felicis & fideliſſimæ Urbis Panormi, ejusque Ill. Senatus, quod utique Territoria Ciniſis & Burgetti, & omnes Incolæ & habitatores Ciniſis & Burgetti non moleſtentur ex cauſa aſſertæ & nullius impoſitionis gabellæ tarenorum ſex pro qualibet cupa meri, quæ producitur in territoriis prædictis, nulliter prætenſæ, impoſitæ in anno 1692., quæ exigi prætenditur a dicto Ill. Senatu hujus Urbis pro ſolvendis ſubjugatariis, imò declarentur a ſui principio exempta, & immunia; ac exempti, & immunes ab impoſitione prædicta; & dictus Illuſtriſſimus Senatus teneatur reſtituere omnes fructus a principio indebitè exactos, Juribus, rationibus, capitibus, & cauſis in ſcripturis, ad effectum, ad inſtantiam dictarum perſonarum, dictique Venerab. Monaſterii Sancti Martini, miſſis, adductis, & aliis quamplurimis in voce dictis & allegatis frivolis ex parte dicti Spectabilis Sindaci dicti Illuſtriſſimi Senatus dictique Illuſtriſſimi Senatus, in voce nulliter dictis & allegatis in aliquo non obſtantibus; & hoc per Tribunal Regii Patrimonii.

Ieſus.

Proviſum eſt per magnam Curiam Rationum, & per Illuſtrem de Valguarnera M. R. B. T. vigore Regii reſcripti exequuti die &c. & per Spectabiles de Bonifatio, Giſmondi, Amico & Emanuele M. R. J. P. dicti Tribunalis Regii Patrimonii, quod, ſtante interloqutoria paulò ante lata, iſti Inquilini & Habitantes actores, & Venerabile Cænobium Sancti Martini de Scalis, ac territoria Ciniſis & Burgetti moleſtentur ex cauſa gabellæ tarenorum ſex pro qualibet vegete meri producti ex dictis Territoriis, imò Territoria prædicta & Inquilini, ac Habitatores declarentur ſubjecta & ſubjecti impoſitioni tarenorum ſex, & Illuſtris Senatus non teneatur reſtituere fructus; expenſis hinc inde compenſatis. D. Honuphrius Iannò Secr. M. N.

D. Innocentius Guerreri Archivarius.

Digitized by Google

SENTENZA

DELL' ILL. PRESIDENTE DRAGO

Consultore dell' Ill. Deputazione di nuove gabelle, per la quale s' obbligano gli Abitanti di Parco e Partinico al pagamento delle gabelle impoſte nell' anno 1648.

ILL. SIGNORI.

LO Spett. Sindaco e Procuratore generale dell' Eccmo Senato di queſta Città, e dell' Ill. Deputazione di nuove gabelle nominibus in ſcripturis, & omni alio meliori nomine & modo, dice alle VV. SS. Ill., che avendoſi nell' anno 1648. a 29. Agoſto detenuto e conchiuſo un Conſeglio per imponerſi, come in effetto furono impoſte, molte gabelle, e fra l' altre di pagarſi oncia una univerſalmente & nemine exempto, per ogni botte di vino prodotto nel territorio di queſta Città, e che ſi conſumerà a minuto nelle taverne magazzini ed altri luoghi eſiſtenti nel territorio di queſta Città. Item oncia 1. 24., da pagarſi da tutti univerſalmente nemine exempto, per ogni botte di vino, che entrerà in qneſta Città. Item tt. 12. da pagarſi univerſalmente da ogni perſona, ſopra ogni ſalma di farina così di forte, come majorca, che entrerà in queſta Città, di quella che ſi conſumerà nel territorio di eſſa, ed altre gabelle, come ſi vede per ſudetto Conſeglio detenuto e conchiuſo ſotto li 29. Agoſto 1648. e confermato dal Tribunale del R. P. ſotto li 31. dell' iſteſſo meſe d' Agoſto 1648; e finalmente confermato per la Maeſtà Cattolica di Filippo Quarto per tre lettere date in Madrid a 5. Novembre 1649., eſecute in queſto Regno a 5. Marzo 1650; ed avendoſi promulgato li ſoliti bandi per l' eſazione di dette due gabelle di vino e farina, ed altre gabelle, per toglière tutte le frodi nella Terra di Partinico e Terra del Parco, che ſono del territorio di queſta Città di Palermo, licet nulliter, ſi hanno oppoſto i Popoli di dette Terre di Partinico e Parco, con dimandare, che non s' eſeguiſſe il ſudetto bando, ed ultimamente fu ottenuta provviſta in dorſo d' un loro memo-

riale, per la quale fu sotto li 10. Agosto p. p. detto. El Presidente Marques Don Casimiro Drago Juez competente provea; E perchè Ill. Signori non si può dubitare, che le sudette Terre di Partinico e Parco sono comprese nel territorio di questa Città, e come tale devono pagare tutte le gabelle contenute ed espressate nel sopradetto Conseglio detenuto e conchiuso; ricorre per tanto l' Esponente alle VV. SS. Ill., che detto Ill. Marchese Drago Presidente del Trib. della R. G. C. Consultore di detta Ill. Deputazione, avesse da provvedere, in fare eseguire ad unguem il sudetto Conseglio come sopra detenuto in detto giorno 29. Agosto 1648.; e parimente il sudetto bando come sopra pubblicato nelle sudette Terre di Partinico, e Parco, giusta il loro tenore di parola in parola dalla prima linea per insino all' ultima; e questo senza pregiudizio di tutte e singole ragioni, azioni e rimedj, ed altri a detta Ill. Deputazione competenti e competituri, tentati e tentandi, dalli quali non s' intenda aver recesso, discesso, nè innovato, ma quelli tutti restino illesi ed intatti, e di quelli se ne possa servire e letare in Iudiciis & extra tanto in agendo, quanto in excipiendo, & replicando & se defendendo; removendo sempre circa le cose pregiudiziali il consenso dall' atto, e l' atto dal consenso e non altrimente che oltre esser di giusto lo riceverà a grazia ut Altissimus.

Die decimo sexto Decembris 1729.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis fuit provisum, quod idem Ill. Præses Marchio D. Casimirus Drago Consultor providcat.

Die vigesimo octavo Februarii 1730.

JESUS.

Stante ista commissione Ill. Deputationis novarum gabellarum, vocatis pluries, ac auditis partibus & Spect. Sindaco dictæ Ill. Deputationis exequatur consilium detentum die 29. Augusti 1648., pro modo à naturalibus & ha-

Digitized by Google

habitantibus sæcularibus earumdem juxta dictum Consilium; pro aliis verò personis ecclesiasticis, obtento prius beneplacito Apostolico: ita quod, data effectiva exequtione dicti Consilii, cessèt exactio gabellæ tt. sex pro qualibet vegete vini imposita anno 1692. & quo ad exequtionem banni jam fuit provisum super incartamento habitantium Parci & Partinici, & præsens cum visa nostra stet penes acta officii Ill. Deputationis.

P. Drago.

Ex scripturis decisis existentibus in officio Magistri Notarii Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis extracta est præsens.

D. Vincentius Sapientia Mag. Not.

Cavarretta de Off.

SENTENZA

DEL SUDETTO ILL. DI DRAGO

Per la quale s' obbligano li sudetti Popoli al pagamento di dette gabelle, in esecuzione del bando promulgato sotto li 30. Agosto 1729. d' ordine di S.E. ed Ill. Deputazione.

ECCELL. SIGNORE.

I Popoli ed Abitanti delle Terre di Parco e Partinico prostrati a piedi di V.E. umilmente l' espongono, che ritrovandosi detti Esponenti, da che non c' è memoria d' uomo in contrario, nella loro quiete e pacifica possessione d' essere totalmente esenti di pagare qualunque imposizione, e precisamente le gabelle di farina, vino ed altri disposti nel Conseglio dell' anno 1648. detenuto in questa Città di Palermo per li soli Cittadini abitanti di essa, vengono ultimamente licet nulliter & indebitè in-

quietati, e perturbati da parte della Deputazione di nuove gabelle, quale indebitamente pretende obbligare detti esponenti al pagamento di dette gabelle, ed altri disposti in detto Conseglio dell' anno 1648; ed in effetto ha d' ordine di V. E. licet nulliter & indebitè fatto affissare li bandi in dette Terre, come meglio per detto asserto bando, al quale impugnative s' abbia relazione. E non essendo di giusto E. S. che gl' Esponenti restino di si fatta maniera aggravati pagare dette gabelle, quando mai, e da che non vi è memoria d' uomo in contrario, han soluto pagarle; quin imo sono stati totalmente esenti da ogni e qualsivoglia imposizione di gabelle, ed altri, conforme è notorio, e die sua faranno constare; che però l' Esponenti ricorrono a V. E. e la supplicano acciò si degni restar servita ordinare, che, non ostante detto bando, il merito di detta esenzione si rimetta a giustizia, e quello si conosca dal Tribunale e Giudice a chi spetta, dummodo che non sia sospetto nè bimestrante, e per conseguenza interessato, e che sopra la cancellazione di detto bando dovesse provvedere, e che nell' interim, attela l' immemorabile possessione in che detti Esponenti sono stati, non siino molestati per dette pretese gabelle e bando come sopra promulgato; e la presente petizione sia e s' intenda fatta con la clausola omni meliori modo all' Esponenti più utile e proficua, e che non manchi per difetto di petizione, e senza pregiudizio di tutte e singole ragioni, azioni, pretenzioni, rimedj ed altri a detti Esponenti più utili, e proficui; quali tutti restino interi, intatti ed illesi e di quelli si possano l' Esponenti servire e levare in Iudiciis & extra, tam in agendo quàm in excipiendo, replicando & se defendendo, removendo nelle cose pregiudiziali ogni consenso dall' atto, & è converso dispensandosi da V. E. al tutto de plenitudine potestatis, legibus absoluta, & ita supplicant ut altissimus.

Palermo y Agosto a 10. de 1728.

El presidente Marques D. Casimiro Drago Juez competente provea.

El Conde de Quiros.

Præ-

Digitized by Google

Præsentetur citato Spect. Sindaco

P. Drago.

Præsentata Panormi die septimo Januarii 1730. in officio Magistri Notarii Ill. Deputationis novarum gabellarum h. U. citato Sp. D. Francisco Roffelli Sindaco & Procuratore generali Ill. Deputationis h. U., constat per Gasparem Curro Algozirium.

Die vigesimo octavo Februarii 1730.

IESUS.

Stante ista commissione E. S., vocatis pluries, ac auditis partibus & Spect. Sindaco Ill. Deputationis novarum gabellarum, fiet & exequatur bannum promulgatum de ordine præfatæ E. S. sub die 3. Augusti p. p. in Terris Parci & Partinici pro solutione gabellarum farinæ, & Vini in dicto banno contentarum, pro modo à naturalibus & habitantibus sæcularibus earumdem juxta Concilium anni 1648.; pro aliis verò personis ecclesiasticis exequatur, obtento prius beneplacito Apostolico; ita quod, data effectiva exequtione dicti banni, cesset exactio gabellæ tarenorum sex pro qualibet vegete vini imposita 1692.; & præsens cum contrario incartamento cum visa nostra fiet penes acta.

P. Drago Cons.

Ex actis officii Magistri Notarii Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis extracta est præsens.

D. Vincentius Sapientia Mag. Not.

Cavarretta de Off.

Supradictæ duæ sententiæ fuerunt confirmatæ sub die 6. Februarii 1732 ab Ill. Regente Rifos Judice Delegato E. S., & sub die 5. Aprilis 1734. ab Ill. de Regibus Consultore E. S.

Digitized by Google

BIGLIETTO VICEREGIO

IN CUI SI CALENDA IL REAL BIGLIETTO,

Ove la M. S. conferma le tre ſentenze profferite a favore dell' Ill. Deputazione, e Partinico.

HAviendoseme comunicado con despacho de 21. del caydo per la Secreteria de el de Hacienda las reſoluciones que el Rey se ha servido tomar en viſta de las repreſentaciones que se citan sobre el punto delas tres sentencias uniformes proferidas a favor de V. S. para la inposicion de las gabelas de los caſales del Parco y Partinico, paso adjunta à manos de V. S. copia authentica del menzionado Despacho, para su inteligencia, y para las disposiciones que en resulta debiere dar. Dios guarde a V. S. muchos anos. Palermo 6. de Abril de 1739.

El Principe Corsini.

A la Diputacion de nuevas gabelas.

ESsendomi comunicate con Diſpaccio de' 21. dello caduto per la Segretaria di Azienda le riſoluzioni, che il Re ſi è ſervito pigliare in viſta delle rappreſentanze, che si citano ſopra il punto delle tre ſentenze uniformi profferite a favore di V. S. per le impoſizioni delle gabelle delli caſali di Parco e Partinico; paſſo a mani di V. S. l' anneſſa copia autentica dal mentovato Diſpaccio per ſua intelligenza, e per le diſpoſizioni che in ſeguito deve dare. Dio guardi V. S. molti anni. Palermo 6. Aprile 1739.

Il Principe Corſini.

Alla Deputazione delle nuove gabelle.

Digitized by Google

BIGLIETTO REALE

CHE CONFERMA LE SENTENZE PROFFERITE

A favore dell' Ill. Deputazione come ſopra contro i caſali di Parco e Partinico.

Excmo. Senor

Remitio V. E., con Carta del 6. de Genero de eſte año la conſulta, con que la Junta deſtinada para informar ſobre los dos puntos de la moderacion, y riforma de ſueldos, y gyſtos de la Diputacion de nuevas gabellas de essa Capital, y del motivo de no haver tenido execucion las ſentencias proferidas a favor de la miſma para la impoſicion de las gabelas en los caſales de Parco y Partinico, ſatisfaciendo por ahora a eſte ultimo, incluſe copias autenticas de las tres ſentencias uniformes pronunciadas en los anos 1730., 1732., y 1734., en contradictorio Juicio a favor de dicha Diputacion, y refiere no haver tenido efecto a motivo, que no durando el Pretor, mas de un ano en ſu empleo, no puede entender, y concluſir todas las dipendencias de ſu cargo, ninguno de ellos haſta ahora ha podido applicarſe al cumpliniento de eſta dependencia

Eccmo Sig.

Rimiſe V. E. con carta delli 6. di Gennaro di queſto anno la conſulta, colla quale la Giunta deſtinata per informare ſopra i due punti della moderazione e riforma de' ſoldi e ſpeſe della Deputazione di nuove gabelle di queſta capitale, e del motivo di non aver avuto eſecuzione le ſentenze profferite a favore della medeſima per l'impoſizione delle gabelle ne' caſali di Parco e Partinico. Soddisfacendo per allora a queſto ultimo, acchiuſe copie autentiche delle tre ſentenze uniformi pronunziate negl' anni 1730., 1732, e 1734., in contradittorio giudizio a favore della Deputazione ſudetta, ſoggiungendo di non aver avuto effetto a motivo, che, non durando il Pretore più di un anno nella ſua carica, non poſſa intender per conchiuse tutte le dipendenze di ſuo carico; neſſuno di eſſi ha finora potuto applicarſi al compimento di queſta dipen-

Digitized by Google

al mismo tiempo, y con la citada carta acompano V.E., la representacion del Principe S. Joseph Abad de la Real Abadiade Santa Maria de Altofonte, que se opone a la exigencia de las mencionadas imposiciones, como perjudiciales al derecho prohibitivo, que tiene y ha gozado la Abadia, en virtud de varias resoluciones de vender en dichos Casales los comestibles, y potables pidiendo ser mantenido en el y oydo ensus razones con la asistencia del Fisco Patrimonial por tratarse de Abadia del Real Patronato, y aviendo puesto en la Real intelligencia el contenido de ambas representaciones, y sus documentos. Ha venido S.M. en risolver que las citadas tres sentencias conformes proferidas contra los Abitantes de los Casales de Parco, y Partinico, como fa pasadas in causa judicada tengan su devida execucion, y en el caso esta no se las pueda dar, por no ser attualmente exequibles respecto haver expirado el ano, deva la Diputacion pedirla con las formalidades que prescriven las leges ante el Juez competente que nombrara V. E. precedente parear de la Junta de Presidentes, y Consultor, bien contedida, que la

denza. Al tempo stesso e con la citata carta accompagnò V.E. la rappresentanza del Principe di S.Giuseppe Abbate della Real Badia di S.M. d'Altofonte, che s'oppone all'esigenza delle mentovate imposizioni, come pregiudizievoli al diritto proibitivo che ha, ed ha goduto la Badia in virtù di varie risoluzioni di vendere in detti casali commestibili e potabili, chiedendo esser mantenuto in esso e nelle sue ragioni coll'assistenza del Fisco Patrimoniale, per trattarsi di Badia di Regio Padronato. Ed avendo posto nella Reale intelligenza il contenuto di tuttte due le rapresentanze ed i suoi documenti, è venuta S. M. a risolvere, che le citate tre sentenze conformi profferite contro gl' abitanti de' casali di Parco e Partinico, come già passate in cosa giudicata, tengano la sua dovuta effecuzione, ed in caso che questa non possa darsi per non essere attualmente essequibili, per essere spirato l' anno, debba la Deputazione dimandarle colle formalità, che prescrivono le leggi innanzi il Giudice competente, che nominerà V. E., precedendo parere della Giuntà de' Presidenti e Consultore: ben inteso, che la Badia d'

Digitized by Google

Abadia de Altofonte, no obstante las imposiciones referidas, devera ser mantinida, y conservada en la possesion del derecho prohibitivo de vender a menuda los generos de comestible, y potable en conformidad a las determinaciones anteriores, y specialmente la de la mencionada Junta de Presidentes, y Consultor de 25. de Octobre 1734. y que si el Abad entiende, que la Abadia tenga interez para oponerse a las mencionadas imposiciones, ya sea por que de ellas resulte perjuicio al derecho proibitivo de vendar o por otras qualesquiera razones, y motivos, recurra a V. E., quien tomando el dictamen de essa Junta de Presidentes, y Consultor, nombrarà tambien el Juez competente, que devcrà tratar, y decidir el merito de la causa, en la qual, si concurriere efectivamente el interez de la Abadia, dispondrà V. E. que assista el Abogado Fiscal Patrimonial, y el Juez referido, que se nombrare, proceda a todos aquellos autos, y providencias, que Juzgare y erechiere a Justicia. Y de Real orden prevengo a V. E. de esta Soberana deliberacion a fin que expida las correspondentes, que resultan para el

Altofonte, non ostante le imposizioni riferite, dovrà essere mantenuta e conservata nel possesso del diritto proibitivo di vendere a minuto i generi di commestibile e potabile in conformità delle determinazioni anteriori, e specialmente della mentovata Giunta de' Presidenti e Consultore de' 25. di detto 1734. E che se l'Abbate intende, che la Badia tenga interesse per opporsi alle anzidette imposizioni, e ciò sia perchè da esse risulta pregiudizio al dritto proibitivo di vendere, o per altre qualsiano ragioni, ricorra a V. E. che, pigliando il parere da essa Giunta de' Presidenti e Consultore, nominerà pure il Giudice competente, che dovrà trattare e decidere il merito della causa, nel quale, se concorrerà effettivamente l' interesse della Badia, disponga V. E. che assista l' Avvocato Fiscale Patrimoniale; ed il Giudice riferito, che si nominerà, proceda a tutti quei atti e provvidenze, che giudicherà portare alla giustizia. Io di Real ordine prevengo V. E. di questa sovrana deliberazione, affinchè spedisca i corrispondenti, che risultano per lo puntuale adempimento delle medesime tutte le sue parti,

cumplimiento de la misma en todas sus partes. Dios guarde a V. E. muchos años como deſseo. Neapoles a 21. a Marzo 1739. = Eccmo Senor = D. Juan Brancacho = Senor Principe Corſini.

Concuerda con el original que ſe conſerva en eſta Real Secretaria de que certifico yo el infraſcripto Secretario de Eſtado y Guerra del Govierno de eſte Reyno. Palermo a 6. de Abril a 1739.

Pedro Procobelli.

Dio guardi a V. E. molti anni come deſidero. Nap. 21. Marzo 1739. = Eccmo Signore. D. Giovanni Brancaccio = Sig. Principe Corſini. =

Concorda coll' originale, che ſi conſerva in queſta Real Segretaria, del che certifico io infraſcritto Segretario di ſtato e guerra del Governo di queſto Regno. Palermo 6. Aprile 1739.

Pietro Procobelli.

SENTENZA

DEL TRIBUNALE DELLA G. C. CRIMINALE,

E CC. DD. e del Reverendiſſimo d' Eſpos Giudice Eccleſiaſtico con il voto delli Spett. d' Arena, Paternò, e Gaſtone, per la quale s' obbligano gl' Eccleſiaſtici al pagamento della taſsa delli tarì ſei ſopra ogni botte di vino.

IN NOMINE DOMINI AMEN.

PRovidendæ ſunt ſcripturæ via reviſionis devolutæ ab Officio Rev. de Teſta Judice Eccleſiaſtico Tribunalis Conciſtorii S. R. C. & CC. DD. Tribunalis Regiæ Monarchiæ ad Tribunal M. R. C. Sedis Criminalis, & CC. DD. Eccleſiaſticarum cum voto Spectabilium Judicum Tribunalis prædicti M. R. C. Sedis Criminalis, & ibidem collectæ, vertentes inter Spectabilem Sindacum & Procuratorem generalem Ill. Deputationis novarum gabellarum h. U., nec non Notarium Antoninum Greco, & Nuntium

Aler-

Alercia nominibus, revidentes ex una: & Rev. Sacerdotem D. Petrum Campo, D. Antoninum Gullotta, D. Vincentium Patti, & alios, revisos parte ex altera petitionis ex parte prædicti Spect. Sindaci, Greco, & Alercia; quod utique sententia nulliter prolata per Rev. de Testa Judicem Ecclesiasticum Trib. Concistorii & CC. DD. R. M. cum voto Spectabilium Judicum Tribunalis prædicti Conciſtorii contra prædictos Spectabilem Sindacum, Greco & Alercia, per quam fuit nulliter dictum sub die 11. Decembris 1739. = Iesus = Sinte supplicatione adhesionis, quæ cum visa nostra fuatur, Litteræ de quibus agitur revocentur, salvis juribus Gabelloto & Sindaco, probata coram Tribunali, & pro ut juris est, fraude aut simulatione: espensis hinc inde compensatis via & remedio revisionis, sorsim tamen a nullitate semper & quandocumque tentanda revocetur juribus, rationibus, capitibus, & causis in scripturis collectis, adductis, & aliis in voce & in scriptis, dictis, & allegatis; petitionis vero ex parte prædicti de Campo, Gullotta, Patti & aliarum personarum, quod utique sententia predicta confirmetur juribus, rationibus, capitibus & causis in dictis scripturis collectis, aliisque scripturis ab extra præsentatis, & aliis in voce, & in scriptis dictis & allegatis, & hoc per dictum Tribunal M. R. C. Sedis Criminalis, & CC. DD. Ecclesiasticarum, & per Reverendissimum de Espos Judicem cum voto Tribunalis prædicti, sive Spectabilium de Arena, Paternò & Gastone Judices ipsius Tribunalis, vigore provisionis obtentæ in dorso memorialis prædicti Spectabilis Sindaci, Greco, & Alercia nominibus in scripturis causæ prædictæ collectis, & non aliter. Unde &c.

JESUS.

Provisum est per nos Judicem Ecclesiasticum, qui supra, cum voto & Consilio Tribunalis M. R. C. Sedis Criminalis & CC. DD. Regiæ Monarchiæ, quod sententia prædicta, die quo supra, lata per dictum Rev. de Testa Judicem Ecclesiasticum cum voto & consilio prædicti Tribunalis Conciſtorii M. R. C., & CC. DD. dictæ Regiæ Monarchiæ, quatenus concurrit cum præsenti, confirmetur, & quatenus non concurrit, corrigatur; & ni-

Digitized by Google

hilominus dicatur, quod literæ, de quibus agitur, emanatæ contra istos RR. de Campo, Patti, Gulotta & alios, quoad exemptionem, seu franchigiam meri producti ex vineis patrimonialibus, cum quibus ad sacros ordines promoti fuerunt, & ex aliis vineis justo titulo & ex successione necessariis possessis, vel alio titulo Ecclesiastico, quò ad cupas viginti septem pro quolibet, inclusis illis septem concessis esemptis a gabella, ut in instructionibus gabellæ, non sigillentur, quoad excessum dictarum cuparum viginti septem sigillentur; ita quod pro præterito ante litem contestatam in hoc Tribunali non molestentur, pro fructibus verè non esactis a Gabellotis ac in misuratione meri quolibet anno per Gabellotos faciènda ab hodie intervenire debeat persona per nos designanda pro indemnitate dictarum personarum Ecclesiasticarum: expensis hinc inde compensatis.

Hanc nostram &c.

Pronunciata Panormi die vigesimo quarto Martii 3. Ind. 1740. in Judicio.

D. Antoninus dell' Arte pro Mag. Not.

Digitized by Google

CAPITOLO TERZO

GABELLA SOPRA IL TABAGCO

FURONO IMPOSTE NEL CONSEGLIO DEL 1648.

Tarì ſei ſopra ogni rotolo di tabacco, come sta in queſto a f. 33.

CONSEGLIO

PER LA DISCALAZIONE

Della gabella del tabacco e determinazione di esso.

Est ſciendum, qualiter in Conſilio detento & concluſo per Ill. Senatum Panormitanum cum interventu Officialium & Civium Urbis ejuſdem ſub die 11. Auguſti 3. Ind. 1750. inter alia adeſt infraſcripta propoſitio, & reſponſum tenoris ſequentis videlicet.

Di più ſi propone alle Signorie Voſtre, che eſſendo ſtata impoſta per queſta Città tra le altre gabelle per pagare li soggiogatarii la gabella del tabacco, per ogni cantàro di quello ſi doveſſe pagare oncie venti, come dal Conſeglio detenuto e conchiuso per queſto Senato a 29. Agoſto 1648., confermato per Sua Eminenza allora Vicere in queſto Regno, e Tribunale del Real. Patrimonio

Digitized by Google

a 30. di detto mese d'Agosto; e perchè si ha visto con esperienza nelle cose di detto tempo, che, per eccedere detta gabella di oncie venti il cantaro più della metà pel prezzo e valore di ogni cantaro di tabacco, essendo, che il miglioré che fosse non arriva oncie dieci il cantaro, per la qual causa detta gabella è stata, e sarà sempre fraudata, siccome si ha visto, che dal primo di Settembre 2. Ind. 1648. per tutto Agosto di esso anno non hanno entrato più di oncie 141., avendosi ragionato detta gabella per oncie 2000. l'anno; ed avendosi visto e praticato, che tutte quelle persone del Regno, che venivano a comperare tabacco in questa Città di Palermo, per l'esorbitanza della detta gabella non vengono più a comperarne, anzi li Mercatanti non l'entrano in questa Città, ma lo mandano in Monreale, ed in altre Città e luoghi del Regno, dove non vi è detta gabella; e li venditori del tabacco di questa Città andano in detti luoghi, e lo comperano senza gabella, e l'entrano furtivamente con grave danno non solo della gabella della Deputazione, ma della Dogana e gabella del nuovo imposto di questa Città, conforme evidentemente s'ha visto e toccato con mani; ed all'incontro, quando detta gabella di oncie 20. si riducesse ad oncie 10. il cantaro, le frodi cesserebbero, e le persone del Regno verrebero a comperare, e li Mercatanti avrebbero facilità di vendere la loro mercazia di tabacco, e si facilitarebbe il pagamento di quello, e l'introiti si stimerebbero di maggior valore. E perchè da parte delli Deputati eletti delle nuove gabelle per pagare detti soggiogatarli, fu supplicato a S. A. S. che essi Deputati potessero rilasciare oncie 10. per ogni cantaro di tabacco di detta gabella di oncie 20., ed accordarsi con le persone, che entreranno detto tabacco; e per S. A. S. fu per sue lettere, date in questa Città a 12. di Marzo prossimo passato, ordinato, che nel primo Conseglio, che si terrà per questa Città, si dovesse proporre quanto si ha detto alle VV. SS., per esecuzione delle quali per questo Senato a 16. di detto mese di Marzo prossimo passato, fu fatta provvista, quod proponantur in primo Consilio; perciò si propone alle VV. SS. quanto si ha detto, acciò diano il loro parere.

Ri-

Risposta del Sindaco di questa Città.

Quello che da questo Ill. Senato con tanta prudenza è stato proposto circa alla discalazione della gabella del tabacco, e ridursi ad oncie 10. il cantàro, per causa che detta gabella non rende quelli frutti, quali si giudicava rendere alla ragione di oncie 2000. l' anno, e che con l' esperienza si ha visto che per la esorbitanza della detta gabella non vengono le persone del Regno a comperare in questa Città tabacco, e che li Mercatanti non l' entrano in questa Città; ma lo mandano in Monreale, ed in altre Città, e luoghi del Regno, dove non vi è detta gabella; e li venditori di esso tabacco di questa Città andano in detti luoghi, e lo comperano senza gabella, e l' entrano furtivamente; per la qual causa e frodi sudette detta gabella dal primo di Settembre 2. Ind. 1648. per tutto Agosto di esso anno non ha fatto più di oncie 141., son di parere, che detta gabella del tabacco si discali alla ragione di oncie 10. il cantaro, e questo è il mio parere.

Eodem

Fuit Concluſum, notatum & determinatum per omnes de ſupradicto Conſilio juxta votum & parere datum per ſupradictum D. Joſeph de Caſtiglio Sindacum & procuratorem generalem hujus Urbis. Unde &c.

Panormi die 8. Auguſti 1650. Confirmetur per Ill. de Caſtelli.

BIGLIETTO VICEREGIO

IN CUI SI CALENDA LA REALE RISOLUZIONE

Che i diritti dovuti alla Deputazione ſopra l' arrendamento del tabacco ſi ſtabilissero in ſomma ſicura e certa per ...7 576. annuali.

HAviendo venido el Rey en resolver ſe le paguen a V. E. los derechos que le pertene con ſobre el arrendamiento del tabaco, conſiſtentes en un

ESsendo venuto il Re a riſolvere, che ſi paghino a V. E. i diritti, che le appartengono ſopra l' arrendamento del tabacco, conſiſtenti in

uno

tarin por cada onza del precio de dicho genero, que se introduce en esta Ciudad, y tres tarines por cada rotulo del mismo segun los ha pervenido en todos tiempos, con deverse excutar dicho pagamiento desde que empezò la administracion del referido arrendamiento por quenta de Real Acienda, correspondiendosele por lo que mira el derecho de tres tarines por rotulo las quencentas setenta y seis onzas al año que se establecieron por suma fixa y cierta en lugor del enunciado derecho; Paso de Real encargo enfecha de 24. del caido a participar a V. E. esta soberana deliberacion a fin que este entendido de ella y de aver Yo distribuido los ordenes convenientes para su cumpliniento Guarde Dios a V. E. muchos años como deseo Palermo 5. de Septiembre 1737.

Eccmo Señor

El Principe Corsini.

un tarì per ogni oncia del prezzo di detto genere, che si introduce in questa Città, e tre tarì per ogni rotolo del detto tabacco, secondo lo ha percepito in tutti i tempi, con doversi effettuare detto pagamento dal principio di detta amministrazione del riferito arrendamento per conto della Reale azienda, corrispondendosele per quello che riguarda al diritto delli tre tarì per ogni rotolo, le ...7 576. all' anno, che si stabiliscono per somma fissa, e certa in luogo dell' enunciato diritto, passo di Reale incarico, in data del 24. del passato, a partecipare a V. E. questa Sovrana deliberazione; ad oggetto, che resti interata di essa e di avere Io distribuito gli ordini convenienti per lo suo adempimento. Guardi Dio V. E. molti anni come desidero Palermo 5. Settembre 1737.

Eccellentissimo Signore

Il Principe Corsini.

Eccmo Senado de esta Ciudad

Eccellentissimo Senato di questa Città.

Digitized by Google

DISPACCIO PATRIMONIALE

PER CUI LA REGIA CORTE

S' obbliga pagare all' Ill. Deputazione le ···7 576. annuali, che avea ſopra la gabella del tabacco per eſſere ſtata abolita .

FErdinandus (Dei gratia) Rex utriusque Siciliæ Hyeruſalem, Infans Hyſpaniarum, Dux Parmæ, Placentiæ & Caſtri, Magnus Hæreditarius Etruriæ Princeps = Ill. Conſ. dil. = Con altre noſtre della data d' oggi abbiamo diſpoſto locchè ſegue = Ferdinando &c. Ill. Reg. Conſ. dil. = A voi Ill. Marcheſe D. Luigi Antonio de Laredo Conſ. Generale del Real Patrimonio incarichiamo, perchè nei libri di aſſento, che ſi conſervano nel voſtro officio, facciate notare il ſeguente cioè = All'Ill. Deputazione di nuove gabelle paga la Regia Corte ogn' anno e di terzo in terzo poſpoſtamente la ſomma di ···7 cinquecento ſettantasei dal giorno 24. Gennaro 1781. in poi, cogl' introiti pervenuti e da pervenire nella Tavola di queſta Capitale per conto dell' abolito gius proibitivo della vendita del tabacco; a quale Ill. Deputazione le riferite ···7 576. ſpettano ed appartengono in eſcambio di quelli tarì ſei impoſti nel Conſeglio del 1648. ſopra ogni rotolo di tabacco, che da qualunque luogo entraſſe in queſta Città, e che ſi componeſſe o produceſſe entro la medeſima, e ſi vendeſſe in qualunque luogo e bottega, ad oggetto di poterſi con detta impoſizione ſoddisfare li creditori ſoggiogatarj della medeſima; quali tarì ſei furono nel 1650. per altro pubblico Conſeglio diſcalati a tarì tre per cauſa della minorazione dello ſmaltimento di detto genere, che affittavanſi dall' Ill. Deputazione ſudetta. Ma datoſi ſucceſſivamente dalla Regia Corte in arrendamento il diritto proibitivo del tabacco, e richieſtaſi dal Regio aſſentista la prelazione della gabella ſudetta di tarì tre come ſopra fatta dalla riferita Deputazione, vennegli la medeſima ac-

Digitized by Google

cordata con esserſi aggregato il diritto ſudetto all' intero principale arrendamento, coll'obbligo di ſoddisfare a detta Ill. Deputazione l' annuale penſione di dette ···7 576., per quanto trovavaſi data in affitto la menzionata gabella, e così ſucceſſivamente praticarſi dai ſucceſſivi arrendatarj; e nel 1737. ancora dalla Regia Corte per cauſa dell' economia di detto arrendamento in ſeguela di Real ordine de' 5. Settembre di detto anno, e per tutti li 23. Gennaro del corrente anno 1781. eſsendo ſtata la cennata Ill. Deputazione della riferita ſomma ſoddisfatta dalla Regia Corte, e per eſſa dal di lui arrendatario, conforme è ſtato dallo Spett. Sindaco di queſta Capitale con parecchi documenti giuſtificato, e del pari aſſecurato dal Mag. D. Andrea Pomar Razionale del voſtro officio con certificato de' 18. del corrente meſe di Agoſto. Ed eſſendoſi di Real ordine abolito l' enunciato gius proibitivo della vendita del tabacco dal 23. Gennaro del corrente 1781. in poi, cossì devono le diviſate ···7 576. annuali di terzo in terzo poſpoſtamente, e dallo eſpreſſato giorno 23. Gennaro 1781. in poi corriſponderſi e pagarſi alla riferita Ill. Deputazione di nuove gabelle dalla Regia Corte ſopra gl' introiti ſudetti; ed avendoci lo Spet. Sindaco ſudetto ſupplicato con ſuo memoriale per ſpedirſi l' aſſento e pagamento di detta ſomma, provviddimo dietro lo ſteſſo = Panormi die 14. Auguſti 1781. detur ordo pro aſſentu & ſolutione, & detur notitia Ill. Senatui = Qual memoriale, provviſta, certificato e documenti ha recuperato il Maestro Notaro di questo Supremo Tribunale; e stante la ſpedizione del preſente aſſento, farete cancellare per lineam & Crucem Sancti Andreæ qualunque altro aſſento, che per cauſa di dette ···7 576. ſi trovaſſe forſe precedentemente ſpedito per conſeguire dupplicato pagamento, conforme dal vostro ſperimentato zelo ci compromettiamo, e non altrimenti. Datum Panormi die 19. Augusti 1781. = Cortada y Brù = Leone P. = de Neapoli M. R. = Laredo Conſ. = Perremuto M. R. F. P. = Dominicus Merlo & Ducci Sec. Mag. Not. = Aſſento di ···7 576. annuali a favore dell' Ill. Deputazione di nuove gabelle = Nell' atto

dun-

dunque di passarvi del preinserto assento la notizia per vostra intelligenza, siamo colle presenti ad ordinarvi di dovere coll' introiti della Regia Corte, pervenuti e da pervenire nella Tavola di questa Capitale per conto dell' abolito gius proibitivo della vendita del tabacco, corrispondere e pagare annualmente di terzo in terzo posposto dal divisato giorno 23. Gennaro 1781. in poi alla divisata Ill. Deputazione di nuove gabelle la menzionata somma di ···7 576. annuali a vostre polizze, autorizzate dalla firma dell' Ill. Presidente di questo Supremo Tribunale per la causa di sopra espressata; ritirandovene d' ogni pagamento per cautela della Regia Corte e vostra la corrispondente partita di Tavola in un colle presenti, che notar si devono nell' Officio della Real Conservadoria, e non altrimenti = Dat. Pan. die 20. Augusti 1781. = Cortada y Brù. = Leone P. = de Neapoli M. R. = Laredo Conf = Perremuto M. R. F.P. Dominicus Merlo Sec. Mag. Not. = All'Ill. Principe della Catena Tesoriere generale per S. M. = vi passiamo in tanto delle preinserte lettere la notizia per vostra intelligenza e regola, e per curare dal vostro canto il pieno e puntuale adempimento, e non altrimenti. Dat. Panormi die vigesimo Augusti 1781.

Cortada y Brù.

Leone P.

De Napoli M.R.

Laredo Conf.

Perremuto M.R.F.P.

Dominicus Merlo & Ducci Sec. M.N.

All' Ill. Senato di questa Capitale

Die vigesima secunda Augusti 1781.

Ex parte Excmi Senatus Panormi fuit provisum, quod

exequatur & registretur; & notificetur Ill. Deputationi novarum gabellarum pro sua exequutione.

Die vigesima tertia Octobris 15. Ind. 1781.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis fuit provisum, quod registretur & exequatur.

Salvator Baro Sapientia M. N.

Copia
D. Marcus Rivera 7

CAPITOLO QUARTO

POSSESSORI DELLI FEUDI DI ACCIA E BAGARIA.

SENTENZA

DELL' ILLUSTRE PRESIDENTE DRAGO.

Consultore dell' Ill. Deputazione di nuove gabelle, per la quale si obbliga il territorio della Bagaria a pagare le gabelle impoſte nell' anno 1648.

IN NOMINE DOMINI AMEN.

PRovidendæ ſunt ſcripturæ collectæ via reviſionis & appellationis vertentes inter Ill. D. Mariam Annam Ventimiglia & Statella Principiſſam Villædoratæ, & Reverendum Patrem Rectorem Societatis Jeſus h. U. in Caſſaro nominibus in ſcripturis, & omnibus aliis melioribus titulis & modis, revidentes & appellantes ex una; & Spectabilem Sindacum, & Procuratorem generalem Ill. Deputationis novarum gabellarum h. U. reviſum & appellatum ex altera; petitionis ex parte dictæ Ill. Principiſſæ Villædoratæ, & Patris Rectoris Venerabilis Collegii, quod utique interloquutoria, ſive proviſio deciſiva facta per Ill. Marchionem de Drago Præſidem Tribunalis M.R.C. & Conſultorem dictæ Ill. Deputationis, per quam fuit dictum ſub die 11. Au-

Auguſti 5. Ind. 1727. = Jeſus = ſtante iſta commiſſione Ill. Deputationis novarum gabellarum, & ex quo partes fuerunt pluries vocatæ & auditæ, ac Spect. Sindacus, injunctiones, de quibus agitur, ſcribantur, & ſcriptæ non deleantur; & incartamenta utriuſque partis cum viſa noſtra ſient penes acta: revocetur, & dicatur injunctiones, de quibus agitur, non ſcribantur, & ſcripte deleantur, juribus, rationibus, capitibus, & cauſis in dictis ſcripturis collectis adductis, & aliis quamplurimis in voce dictis & allegatis frivolis ex parte dicti Spectab. Sindaci & Procuratoris generalis dictæ Ill. Deputationis nullíter in dictis ſcripturis collectis, adductis, & allegatis in aliquo non obſtantibus; petitionis verò ex parte dicti Spect. Sindaci & Procuratoris generalis dictæ Deputationis novarum gabellarum, quod utique dicta interloqutoria ſive proviſio deciſiva, modo quo ſupra lata per dictum Ill. de Drago, confirmetur juribus, capitibus, & cauſis in dictis ſcripturis collectis, adductis, & aliis quamplurimis in voce dictis, & allegatis frivolis ex parte dictæ Ill. Principiſſæ Villædoratæ, dictique Reverendi Patris Rectoris in dictis ſcripturis collectis, adductis, & aliis in voce dictis, & allegatis in aliquo non obſtantibus; & hoc per Ill. D. Joſeph Rifos Judicem Regiæ Monarchiæ, Judicem datum in cauſa vigore proviſionis obtentæ in dorſo memorialis dictæ Ill. Principiſſæ Villædoratæ, dictique Reverendi Patris Rectoris dicti Ven. Collegii, per quam fuit ſub die 26. Februarii 1728. = Nombraſe por Juez de la cauſa, de que trata al Conſultor, y Juez de la Regia Monarquia D. D. Joſeph Rifos en quen han confruntado las toblas por ambas partes preſentadas præſentati in officio Magiſtri Notarii dictæ Ill. Deputationis, citato Spect. D. Joſeph la Placa Sindaco & Procuratori generali dictæ Ill. Deputationis ſub die 12. Februarii 1728.

JESUS.

Proviſum eſt per me Judicem qui ſupra, quod utique interloqutoria ſive proviſio deciſiva, modo quo ſupra lata, quatenus concurrit cum præſenti confirmetur, & quatenus non concurrit, corrigatur; & nihilominus dicatur,

ſcri-

ſcribantur injunctiones ; verum quòad Patres non exequantur, niſi prius ab omnibus laicis in eodemmet Territorio habentibus fundacos talis prohibitio obſervetur ; expenſis hinc inde compenſatis

Pronunciata Panormi die decimo quarto Junii 7. Ind. 1729. in officio Magistri Notarii Ill. Deputationis

D. Vincentius Sapientia Mag. Not.

Milotta Act.

BIGLIETTO VICEREGIO

PER CUI I POSSESSORI D' ACCIA E BAGARIA

In forza del possessorio ſono obbligati a pagare le gabelle civiche .

Dietro un maturo eſame, che ſi è fatto delle conſulte di codesta Deputazione e del Real Patrimonio, che verſano ſulla competenza giuriſdizionale, eccitataſi pelle istanze avanzate de' poſſidenti de' fondi e luoghi eſistenti nella contrada dell' Accia, e Fontana della Fico, che credono non eſſer soggetti alle gabelle, come eſistenti fuori il territorio di questa Capitale; ſon venuto, precedente conſulto della Giunta de' Preſidenti e Conſultore de' 2. del corrente, a riſolvere, che per tutto quello concerne al giudizio poſſeſſorio, cioè di poter obbligare i Poſſeſſori de territorio ne' luoghi, che ſi controvertono, ſe ſiano de territorio, vel in territorio, per cui ne pende la cauſa innanzi il Conſultore della Deputazione, poſſa e debba procedere codesta Deputazione di nuove gabelle : Pel giudizio però petitorio, ſe detti controverſi luoghi ſiano de territorio, vel in territorio, di cui n' è pendente la petizione nel Tribunale del Real Patrimonio fin dall' anno 1750., ne debba eſſere il Giudice competente ſudetto Tribunale del Real Patrimonio ; coll' intelligenza però, che codeſta Deputa-

Digitized by Google

zione poteſſe procedere, ſenzacchè le foſſe d' oſtacolo alcuno la pendenza del petitorio, tanto nell' eſame della cauſa poſſeſſoria, che in tutti i ſuoi effetti ed eſſecuzioni; e tutto ciò ſintantochè ſarà propoſta la ſentenza dal Tribunale del Real Patrimonio ſulla qualità territoriale di ſudetti controverſi luoghi, deciſa la quale poſſa forſe produrre diverſo effetto. Quindi è, che comunico a V. S. l' anzidetta mia riſoluzione pella ſua intelligenza, e pel corriſpondente adempimento nella parte, che le tocca. Noſtro Signore la feliciti. Palermo 16. Settembre 1758.

IL MARCHESE FOGLIANI.

Alla Deputazione delle nuove gabelle di queſta Capitale.

Die 24. Msnſie Septembris 1758.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis ſubjugatariis hodie detemptæ fuit proviſum quod præſens preſentetur, registretur & exequatur, ac detur ordo pro exequtione cauſæ pede ntis, ac regiſtretur in margine conſultationis.

Baro Salvator Sapienza Mag. Not.

Registrata

D. Ioſeph Baptista Caccamiſi.

SENTENZA

DELLO SPETT. D. D. ANTONINO M.a SPINOTTO

Sotto li 28. *Settembre* 1759., *per la quale i possessori d' Accia e Bagaria ſono obbligati a pagare le gabelle*

JESUS.

STante iſta commiſſione Illuſtris Deputationis, Spectabili Sindaco & partibus auditis, petitiones iſtius de Celeſti Marchionis S. Crucis non procedant; ſalvis juribus in petitorio; & præſens incartamentum cum incartamento Spectabilis Syndaci & Gabelloti ſtet penes officium Magiſtri Notarii Deputationis.

Spinotto Consultor.

Digitized by Google

Essendosi posteriormente richiesta da' Possessori d'Accia e Bagaria la rinocazione della predetta sentenza, ed assegnato nuovamente il Giudice Consultore, pronunciò in favore dell' Ill. Deputazione la seguente.

SENTENZA

DELLO SPETT. D. D. GIUSEPPE GIURATO

Avvocato Fiscale del Tribunale della R. G. C. a favore dell' Ill. Deputazione, che conferma sudetta sentenza di Spinotta a 28. Febraro 1767.

IESUS.

STante ista commissione Illustris Deputationis, jam auditis Spectabili Syndaco & parte via revisionis & restitutionis in integrum, sententia de qua agitur non revocetur. Expensis hinc inde compensatis.

Iura'q. F. P. (1)

BIGLIETTO VICEREGIO

PER CUI S' OBBLIGANO

I Possessori d' Accia e Bagaria a pagare la gabella delli grana tre sopra ogni rotolo di carne.

ESseguendo V. S. con sua rappresentanza de' 4. Dicembre dell' anno scorso il mio incarico sul ricorso del Duca d' Angiò, Marchese Lungarini, e Duca Branciforti, che quai proprietarj di alcune beccherie nella contrada della Bagaria e dell' Accia pretendono essere esenti dal dazio delli grana tre sopra ogni rotolo di carne di qualunque specie, che nelle medesime si macella: riferì le ragioni, per le quali crede insussistenti le pretenzioni de' ricorrenti.

Informato Io sull' assunto, le dico in risposta, che per tutto ciò che riguarda al giudizio possessorio, pro-

[1] *In seguito di quali due sentenze si fece transazione per l' atti di Notar D. Girolamo Lionti a 20. Settembre 1768. tra l' Ill. Deputazione, ed i sudetti possessori d' Accia e Bagaria, di pagare tarì sei sopra agni salma di farina, che si consumerà nelle loro casine, e per l' altre gabelle osservarsi come per lo passato.*

Digitized by Google

ceda a ſeconda delle leggi, con obbligare li Padroni o Gabelloti delle riſerite beccherie della Bagaria e dell' Accia al pagamento de' detti grana tre per ogni rotolo di carne, giuſta le tre mediateſi uniformi ſentenze; reſtando alle parti ſalve le ragioni nel giudizio petitorio, quando credono aver giuſto diritto di poterlo contestare avanti al Conſultore ordinario della Deputazione. Noſtro Signore la feliciti. Palermo 15. Gennaro 1790.

IL PRINCIPE DI CARAMANICO.

Alla Deputazione delle nuove gabelle.

Panormi die vigeſima quarta Ianuarii 8. Ind. 1790.

Ex parte Illustris Deputationis novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis ſubjugatariis in ſeſſione hodie detenta, abſentibus Illustri D. Petro Lanza Principe Trabiæ Senatore Priore, Ill. Barone D. Conrado Lanza, & Spectabili D. Cajetano de Giorgio Deputatis, fuit proviſum, quod præſentetur, registretur & exequatur.

Salvator Baro Sapientia M. N.

Digitized by Google

CAPITOLO QUINTO

FORMOLE DE' BANDI,

Che sogliono promulgarsi per ordine Viceregio sopra le gabelle, introiti e pertinenze della Deputazione.

BANDO DELLI TARI' DODICI

sopra ogni salma di Farina.

Perchè fra l' altre gabelle ultimamente imposte per pagare li foggiogatarj, assegnate all' Illustre Deputazione delle nuove gabelle, da pagarle tutti universalmente nemine exempto, vi è la gabella delli tarì dodici sopra ogni salma di farina, che entra in questa Città, e si consuma nel territorio di essa; desiderando S. E. di provvedere d' opportuno rimedio per evitare le frodi che giornalmente si commettono, in virtù del presente Bando ordina, provvede, e comanda da oggi innanzi, ed a tutti universalmente, e qualsivoglia persona nemine exempto così Ecclesiastica come Secolare, di qualsivoglia foro, stato, grado e condizione che sia, giusta la forma del Conseglio detenuto e conchiuso per l' Eccmo. Senato di questa felice, e fedelissima Città di Palermo, per l' imposizione di dette nuove gabelle a

29. Agosto 1648., confermate per S. E. e Tribunale del Real Patrimonio a 31. Agosto dell' istesso, al quale s' abbia relazione, si debba offervare quanto nel presente si contiene.

1. Pertanto S. E. in virtù del presente Bando ordina, provvede e comanda, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione che sia, nemine exempto, Cittadino, o abitante, tanto in questa Città quanto nel suo territorio, possa andare a macinare frumenti forti e roccelli, tanto per dovere entrare le farine in questa Città, quanto nel territorio di essa, che solamente nelli Molini che sono nel territorio di questa Città, alli quali Molini non possa andare, se prima non avrà pigliato la polizza, seù licenza di macinare dalla cassa di detta gabella, con pagare li diritti delle quantità di frumenti, così forti come roccelli, che vorranno andare a macinare, a ragione di tarì dodici per salma; quale polizza tanto li fornari, vermicellari e semolari, e borghesi, ed altre qualsisiine persone dovranno portare alle Porte di spedizioni, cioè Porta Nuova e Porta di Vicari, e quelle consegnare al Collettore per barriarle, e metterci la giornata e contrassegno per potere uscire col frumento: E che li Collettori e Guardiani non permettano, che escano le polizze barriate, nè quelle consegnino alli Padroni del frumento, se prima detto frumento non sarà interamente arrivato sotto la Porta, e numerati li sacchi dalli Guardiani, acciò escano unitamente le polizze col frumento, corrispondente la polizza con detto frumento, ed andare alli Molini a macinare; e li Molinari abbiano da riconoscere detta polizza, seu licenza se sarà barriata e firmata dal Collettore della Porta: e trovandola barriata e firmata, dopo averla visto e rivisto, e fatta vedere e riconoscere nel modo di sopra, siano obbligati quella affissarla alla canna, e mentre il frumento sta dentro il Molino, non possa levare detta licenza dalla suddetta canna. Dopochè sarà ridotto in farina il sudetto frumento, l' abbia da levare da detta canna, lacerarla in parte e murgarla, come è solito; e venendo poi li sudetti panettieri, fornari, semolari, vermicellari, borghesi ed altra qualsisia persona a pigliarsi detta farina,

Digitized by Google

na, allora l' abbia da levare dalla canna, e consegnarla alli Padroni di essa, acciò la farina e la polizza escano unitamente da detti Molini.

2. Che li molinari, Garzoni o altra persona, che assistesse in detti Molini, non possano ricevere la detta polizza seu licenza, ancorchè barriata dalli Collettori, senza il frumento; nemmeno possano ricevere frumento senza la polizza, ma abbiano sempre da ricevere il frumento unitamente con la polizza, e la polizza unitamente con detto frumento; e vista e riconosciuta la sudetta polizza nel modo di sopra, l' abbiano da tenere come sopra alla canna; e macinata che sarà detta farina, l' abbiano da portare per la via pubblica, retta e più vicina; e per la strada sudetta non possano, ne debbano quella in parte alcuna benchè minima darla, accommodarla, o venderla a nessuna persona; nemmeno possano quella dividere dal sacco dove la portano in altro sacchetto d' altra parte; ed all' entrare che faranno alle dette porte di spedizioni, le polizze sudette l' abbiano nel modo sudetto da lasciare alli Collettori delle porte sudette, dalli quali in quanto a detti fornari, semolari, vermicellari e panettieri, riceveranno il bollettino.

3. Ed in quanto alli borghesi, che vorranno portarsi le farine fuori di questa Città e nel territorio di essa, l' abbiano da portare con le dette polizze lacerate e murgate, che saranno date e consegnate da detti molinari, quali polizze l' abbiano da tenere nelle stanze, dove abiteranno, per cautela loro quando passeranno li Ministri di detta Ill. Deputazione per far le diligenze per l' esigenza delli diritti di detta gabella; e contravvenendo qualsivoglia delle prenominate persone al sudetto ordine e continenza del presente bando o parte di esso, li fornari, panettieri, molinari, vermicellari, o borghesi, come sopra, siano e s' intendano avere incorso alla pena di pagare oncie cinquanta per ogni contravvenzione, e di perdere le farine e bestie, da applicarsi la metà a chi li rivelerà e metterà in chiaro simili contravvenzioni, etiam che fossero Ministri ed Officiali salariati di detta Ill. Deputazione, e l' altra metà a detta Ill. Deputazione in sus-

sidio

fidio di ſpeſe; e non eſſendo abili a pagare dette oncie cinquanta, incorrano nella pena d' anno uno di carcere e quattro tratti di corda.

4. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che neſſuna perſona, nemine exempto come ſopra, abitante e commorante in queſta Città, poſſa entrare quantità neſſuna, benchè minima foſſe, di farina e ſemola macinata dalli Molinari del territorio, tanto ſe ſia a nome di borgheſe, quanto di fornari, ſeu panettieri, vermicellari e ſemolari, che prima non avranno pagato le ragioni di detta gabella alla caſſa d' eſſa, e recuperato le polizze, ſeu licenze di macinare, e ſolamente per le due Porte di ſpedizione, cioè, Porta Nuova e Porta di Vicari; e la perſona, che porterà ed entrerà detta farina, ſia tenuta ed obbligata portarla, recto tramite, alla caſa, forno e bottega, a nome di cui l' avrà entrato nelle dette Porte; e che l' entrata l' abbia da fare di ſole in ſole nel tempo, che ſono preſenti alle dette Porte li Collettori e Controſcrittori dell' Ill. Deputazione; ed entrando per altre Porte tanto pubblicamente, quanto naſcoſtamente e furtivamente con carrozze, ſeggette, o altra qualſivoglia copertura a piedi o a cavallo, ancorchè aveſſero pagato li diritti di detta gabella, e preſo la polizza della caſſa e licenza di poter macinare, ovvero entrando per dette Porte di ſpedizione, cioè; Porta Nuova o Porta di Vicari, ſenza aver fatto il rivelo di dette farine, tanto ſe entraſſero pubblicamente, quanto naſcoſtamente come ſopra, ſiano e s' intendano aver incorſo nella medeſima pena di ſopra, ed altre pene benviſte a detta Ill. Deputazione.

5. E venendo farina, ſemola, ò coſe di paſta di qualſivoglia parte fuori del territorio di queſta Città, non ſi poſſano entrare, ſe non per le dette porte, cioè Porta Nova e Porta di Vicari, e per le Porte di Greci, Doganella e S. Giorgio, in tempo che ſono preſenti a tutte dette Porte li Collettori e Controſcrittori della Deputazione, con rivelare tanto le dette farine e ſemole macinate, quant' ancora il pane, ſemole e coſe di paſta, che verranno fuori territorio, alli detti Collettori e Controſcrittori; la vera ed intera quantità delle farine

Digitized by Google

ne, semole, pane, o cose di pasta che avranno ad entrare, per pagare la rata della gabella, che entrerà sopra le cose sudette a detta ragione di tarì dodici per ogni salma; ed entrando per dette porte, ò per altre porte, tanto publicamente, quanto nascostamente, e furtivamente con carozze, seggette, o altra qualsivoglia copertura, a piedi o a cavallo senza pagare il diritto di detta gabella, e senza aver fatto il detto rivelo, ogni contravventore sia in pena non solo di perdere le farine, semole, pane, e cose di pasta che si ritroverà, come ancora di perdere le carrozze, seggette, bestie, o altre coperture, con le quali avesse entrato, o preteso entrare dette farine, semole, pane, o cose di pasta, e di pagare oncie cinquanta; e ritrovandosi e provandosi che dette carrozze, bestie, ed altri, non fossero di dette persone, ed asseriissero averle locato o accommodato, o per altro effetto, con tutto ciò siano e s' intendano avere cascato ed incorso nella sudetta pena, e siano confiscati per la contravvenzione del presente bando; restando l' azione alli principali padroni di ripetere l' interessi contra delle persone, alle quali avranno prestato o locato le sudette carrozze, bestie, ed altri, alle persone, che entreranno dette farine, semole, pane e cose di pasta. E non essendo abili alla pena pecuniaria, siano e s' intendano incorsi alla pena d' anno uno di carcere, e della frusta, e quattro tratti di corda: da applicarsi le pene pecuniarie, e le dette robbe confiscande la metà alle persone, che piglieranno le contravvenzioni, e metteranno in chiaro la contravvenzione, etiam che fossero Ministri Regii di giustizia, o Offiiciali e Ministri salariati di detta Ill. Deputazion, e l' altra metà a detta Deputazione; ed essendo schiavi siano e s' intendano acquistati alla R. C. per servigio delle Regie Galere.

6 Item S. E. ordina, provvede e comanda, che qualsivoglia imbarcazione, tanto se sono Schifi, Barche di pescare, Tartane, Vascelli, Galere, ed altra qualsivoglia forte che fossero, tanto piccoli quanto grandi, che venissero tanto dal territorio di questa Città quanto da questo Regno, come pure di fuori Regno, in arrivare che

faran-

Digitized by Google

faranno, tanto nel Porto di questa Città quanto in qualsivoglia lido e parte, etiam nella cala e compreso del Molo vecchio, cioè da Porta felice fino alla Chiesa di nostra Signora di piè Grotta, quanto nella spiaggia di S. Erasimo, e portassero pane, biscotto, farina, o altra qualsivoglia sorte di pasta, in arrivare che faranno, siano tenuti ed obbligati rivelare tutta quella quantità di pane, biscotto, farina, o altra qualsivoglia sorte di cose di pasta, ad uno delli collettori delle Porte più vicine di mare, che sono Porta di Doganella e Porta di Greci, acciocchè se ne avesse da detta Ill. Deputazione la notizia, e non potere dopo quelle entrare furtivamente in questa Città, senza che pagassero la solita gabella; alias contravvenendo al presente capitolo siano e s' intendano incorsi nella pena di perdere le barche, e di pagare oncie cinquanta da applicarsi come sopra.

7 Item S. E. ordina, provvede e comanda, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione, che sia, quanto si voglia privilegiata e privilegiatissima, nemine exempto come sopra, ardisca, ne presuma entrare in questa Città e suo territorio, sotto nessun pretesto nè colore, farina, semola, pane, e cose di pasta, che verranno dalla Città di Morreale e suo territorio, alle quali totalmente d' oggi innanzi si proibisce l' ingresso ed entrata d' esse in questa Città e suo territorio, e similmente che verranno da S. Martino; eccettuato il pane, che i Padri d' esso Monastero volessero entrare per elemosina, il quale non si possa nemmeno entrare senza licenza firmata dall' Ill. Pretore, ed uno delli Spettabili Giurati, eligendi per l' Ill. Senato, pagando però la gabella del pane, che s' entrerà, alla sudetta ragione di tarì dodici per salma; e contravvenendo al sudetto bando, ogni contravventore sia in pena di perdere le farine, semole e cose di pasta, che si ritroverà nelle carrozze, seggette, bestie o altre coperture, con le quali avesse entrato, o preteso entrare dette farine, semole, pane o cose di pasta; ed essendo schiavi, sia in pena il Padrone di perdere detti Schiavi e di pagare oncie cinquanta, e di perdere ancora dette carrozze, seggette,

Digitized by Google

te, bestie, ed altri: ancorchè fossero da terze persone locati, o accommodati, o per altro effetto, con tutto ciò s' intendano aver cascato ed incorso nella detta pena, e s' intendano confiscati per la contravvenzione del presente bando, restando l' azione alli principali Padroni di ripetere l' interessi contro delle persone, alle quali avranno dato dette carrozze, seggette, bestie, ed altri: e non essendo abili alla pena pecuniaria, siano e s' intendano avere incorso nella pena della frusta, o quattro tratti di corda; d' applicarsi le pene pecuniarie e le robbe confiscande la metà alle persone, che piglieranno li contravventori, o metteranno in chiaro le contravvenzioni, etiam che fossero Ministri Regj di giustizia, ed officiali salariati di detta Ill. Deputazione, e l' altra metà alla detta Ill. Deputazione in fussidio di spese di detta Ill. Deputazione; ed in quanto alli schiavi siano e s' intendano acquistati alla R. C. per servigio delle R. Galere.

8. Item S.E. ordina, provvede e comanda, che occorrendo venire da qualsivoglia parte fuori del territorio di questa Città, eccettuato da detta Città di Monreale, e S. Martino del modo detto di sopra, farine, semole, pane, e cose di pasta, non si possano lasciare in loro case, stanze, nè in altra qualsivoglia parte del territorio di questa Città, ma quelle debbano portarle direttamente in questa Città, ed entrarle per le dette Porte di spedizione, cioè Porta Nova e Porta di Vicari, ò per l' altre Porte, cioè Porta di Greci, Porta Doganella e Porta di S. Giorgio di sole in sole, ed in tempo che sono presenti à tutte dette Porte li Collettori e Controscrittori dell' Illustre Deputazione, con rivelare alli detti Collettori e Controscrittori la vera ed intera quantità di farine, semole, pane, e cose di pasta che avranno ad entrare, per pagare la rata della gabella, che entrerà per le cose sudette, a detta ragione di tari dodici per ogni salma: ed entrando per altre porte ò pubblicamente, ò furtivamente, non per le sudette Porte di spedizioni, senza fare il sudetto rivelo, con le carrozze, seggette, bestie, ò altra copertura a piedi o a cavallo, ogni contravventore sia e s' intenda avere incorso nella pena di pagare oncie cin-

quanta, e di perdere le sudette farine, ed altri che ritroverà; come ancora le carrozze, ed altri, con le quali avesse entrato, o preteso entrare dette farine, nella forma come si è detto di sopra; ed essendo Schiavi sia in pena il Padrone di perdere detti Schiavi, e di pagare oncie cinquanta, ed altre pene come sopra; ed in quanto alli Schiavi siano e s'intendano acquistati alla R. C. per servigio delle Regie Galere.

9. Item, perchè si possano fare le diligenze per la consecuzione ed intera esazione delli diritti di detta gabella dalli Ministri d' essa Ill. Deputazione, che manderà per evitare le frodi, che in molti modi si sogliono commettere, così per li molinari, come per li garzoni, borgesi, ed altra qualsivoglia persona, ordina S. E., che li molinari, garzoni ed altri, che assistono a macinare nelli molini esistenti nel territorio di questa Città, abbiano e debbano e siano obbligati a tenere aperte di sole in sole le porte di essi molini, acciò senza batterli le porte possano entrare detti Ministri d' essa Ill. Deputazione a rivedere e cercare la quantità di farine macinate, e frumenti da macinare, e riconoscere le polizze di spedizione, bollettini, seù licenze di macinare, sotto pena d' oncie venticinque da applicarsi come sopra; e sonata l'Ave Maria in poi per tutta la notte, come anche per tutto il giorno, non possano uscire, nè debbano permettere, che da dentro detti molini si possa uscire quantità nessuna, benchè minima fosse, di farine, semole, ed altre cose macinate per vendersi, ne per darsi per cosa nessuna, e non possano detti molinari e garzoni, ed altri come sopra occultare cosa alcuna, ma siano tenuti ed obbligati rivelare intieramente la quantità delli frumenti, farine e semole a detti Ministri; e se alcuno di detti molinari, garzoni, ed altri, che assistesse in detti molini, uscisse o occultasse dette semole e farine in tutto o in parte, siano tenuti li Padroni di detti molini, seù molinari per li garzoni ed altre persone siano incorse nella pena di pagare oncie venticinque per ogni volta, che contravverranno a qualsivoglia delle cose predette, e di perdere dette farine, semole e frumenti, ed altri, che si troveranno in detti

mo-

molini. E detti molinari siano obbligati quelli uscire da detti loro molini ad ora, che possano entrare per le sudette Porte di spedizione in tempo, che vi saranno presenti li Collettori e Controscrittori, e prima dell' Ave Maria; ed essendo di borghesi non possano lasciarsi uscire da detti molini, se non ad ora congrua, che possano fare l' entrata prima dell' Ave Maria; altrimente ritrovandosi qualsivoglia molinaro, o persona con farine fuori le porte di questa Città dopo l' Ave Maria, incorrano alla pena, cioè detti molinari di perdere le farine e bestie, con le quali porteranno dette farine, e di pagare oncie venticinque; e li borghesi e persone particolari di perdere dette farine, e di pagare oncie venticinque d' applicarsi come sopra; e li molinari, che avranno lasciato uscire dalli loro molini ad ora, che non potranno fare l' entrata prima dell' Ave Maria, di stare anno uno nelle carceri e di quattro tratti di corda.

10. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che le polizze, che li borghesi pigliano dalla cassa per andare a macinare, siano e s' intendano durature per giorni quattro; ed in quanto all' altre delli fornari e panettieri per giorni tre; e quelli delli semolari e vermicellari per giorni cinque; essendo dette polizze tanto di detti borghesi, quanto di detti fornari, panettieri, vermicellari e semolari barriate dalli tre Collettori di detta Porta, non abbiano più vita, ne siano durature, se non per ore ventiquattro, da contarsi dall' ora e giorno, che detti Collettori le barrieranno; quali termini elassi le sudette polizze siano e s' intendano di nessun vigore, e non si possa con quelle per detti molinari macinare il frumento; restando bensì la facoltà al Deputato Amministratore di potere prorogare dette polizze di macinare, ovvero all' Amministratore di detta gabella, riconoscendo esserci giusta causa, per non darsi luogo alle frodi, senza però pagamento d' altri diritti per la sudetta prorogazione; e li detti molinari, quante volte li detti borghesi, fornari, panettieri, vermicellari e semolari anderanno per macinare, e non porteranno le dette polizze nel termine d' ore ventiquattro, termine prefisso, o pure della prorogazione, che se li farà da detto Deputato Amministratore

miniſtratore di detta gabella; e non potendo fra detto termine d'ore ventiquattro, li detti fornari, panettieri, ſemolari e vermicellari, e macinatori di frumento, ſiano obbligati andare dal Deputato Amminiſtratore per farſi il ſolito pezzino, acciò, dopo laſciato in detto molino il ſudetto pezzino, poſſano di nuovo andare a prorogare dette polizze in quel termine benviſto a detto Deputato Amminiſtratore, ſe vi farà pur giuſta cauſa; e prorogate dette polizze nel modo detto di ſopra, abbiano da lacerare detto bollettino, e quello dopo con dette polizze di farine e ſemole, portarli alli Collettori delle Porte; e ricevendo detti molinari nelli loro molini li frumenti dalle prenominate perſone con le polizze paſſate, in quanto alli molinari incorrano nella pena di pagare oncie venticinque, ed altre pene corporali ad arbitrio di S.E., ed il Padrone ſia obbligato per lo garzone, ed il garzone per lo Padrone; e li Padroni delli frumenti e farine, di perdere dette farine e frumenti, e di pagare oncie venticinque d'applicarſi come ſopra.

11. Item, che neſſuno molinaro, garzone, nè altra qualſivoglia perſona come ſopra, che aſſiſtono a macinare, o macinano in detti molini, non poſſano, nè debbano cernere ſeu ſcanigliare le farine ſeu ſemole, nè permettere, che ſi cernano nè ſcaniglino in detti molini per loro, nè per le ſommeſſe perſone; ma quelle abbiano e debbano, e ſiano obbligati portarle ed uſcirle dalli detti molini interamente ſenza cernerle nè ſcanigliarle, e nello modo che cadono di ſotto li molini ſeu mole; nè meno eſſi molinari, garzoni ed altra qualſivoglia perſona poſſa, nè debba tenere, nè uſare, nè permettere che ſi tengano ed uſino in detti molini ſpecie alcuna di crivi, ne rotti nè ſani, ſacchetti, nè altro qualſivoglia ordigno, nè inſtrumento alcuno atto a cernere farine e ſemole; e che non permettano, che ſi faccia pane dentro detti molini, nè per loro mangiare, nè per vendere, nè per conſumare farine per neſſuna cauſa, benchè minima foſſe; nè meno in detti molini e ſtanze contigue a detti molini poſſano fabbicare nè tenere forno, nè alcuna ſpecie di poter cuocere pane,

sotto pena di perdere le farine e semole, che si ritroveranno in detti Molini, e di perdere le bestie, che porteranno dette farine e semole scanigliate, li molinari e garzoni, oltre le dette pene, incorrano nelle pene di quattro tratti di corda o della frusta, ed altre pene ad arbitrio di S. E..

12. Item, che detti molinari, tanto se sono Padroni, quanto gabelloti di tutti li molini esistenti nel territorio di questa Città, siano obbligati macinare il giusto peso dello scandaglio, e macinando più di tumulo uno di quelli che hanno nelle polizze, siano in pena detti molinari d' oncie cinquanta, e per essi li Padroni delli molini, e li Padroni delle farine e semole di perdere dette farine e semole, ragionandosi il peso di detto tumulo uno, in quanto alli fornari semolari, e vermicellari secondo sarà lo scandaglio dell' Eccell. Senato, ed in quanto alli borghesi alla ragione di rotoli sedici per tumulo di netto; e debbano tenere in ordine i detti molini, così di notte come di giorno, atti a macinare i frumenti di tutte le persone, che anderanno per tale effetto con le polizze della cassa, e non possano quelli ricusare, nè scusarsi di macinare sotto qualsivoglia pretesto. Ed in caso che mancassero l'acque, o avessero qualche legitimo impedimento, debbano darne notizia in scriptis alli Collettori d' una delle dette due porte di spedizione fra termine di ore quattro, e frattanto non possano ricusare detti frumenti per macinarli, volendoli lasciare per detto effetto la persona, che anderà a macinare; e siano obbligati e debbano dare dette farine e semole buone macinate, e senza alterare la forma solita e consueta, sotto pena di pagare oncie cinquanta d'applicarsi come sopra.

13. E perchè l' esperienza fa vedere, quanto detrimento porta all' Ill. Deputazione non venire al peso nelle porte di spedizione la farina delli Borghesi di fuori, portandosela dalli molini alli loro luoghi di campagna a dirittura; e per lo più li molinari non pagano detti frumenti alli borghesi di fuori, e l' Ill. Deputazione perde tutti li minuti; pertanto da oggi innanzi ordina S. E., che tutti li molinari non possano macinare a' borghesi suletti, se

non

non che il giusto peso a ragione di rotoli sedici per tumulo; e per accertarsi la giustizia, trovandosi le dette farine più del giusto peso, si debbano portare ad una delle porte di spedizione, cioè Porta nova e Porta di vicari, e quelle pesare, per riconoscere se dette farine sono di giusto peso: e contravvenendo siano in pena di pagare detti molinari oncie venticinque, e detti borghesi perdere le farine e bestie, con le quali si trasportano.

14. Item, in caso che al presente si ritrovasse alcun molino esistente nel territorio di questa Città e non atto a macinare, siano obbligati e debbano li Padroni principali e gabelloti di quello aprirlo, e tenerlo atto a macinare fra il termine di mese uno da contarsi d' oggi innanzi; altrimente siano in pena di pagare oncie cinquanta da applicarsi come sopra, e potendo allegare giuste cause di non potere, o non volere detto molino aprire e tenerlo atto a macinare, debbano fra detto termine comparire e fare petizione in scriptis innanzi la detta Ill. Deputazione, seù all' Amministratore di detta gabella; altrimente, facendo il contrario, incorrano nella pena sudetta, da applicarsi come sopra.

15. E acciocchè dalli detti molinari e padroni delli molini non si possa allegare impedimento alcuno a non tenere detti molini aperti, atti a macinare, come sarebbe per mancamento d' acqua, il che non può avvenire per mancanza d' essa, attesa l' immenza quantità di fiumi e correnti d' acqua, delle quali sufficientemente, per la Dio grazia, abbonda tutto questo territorio, e particolarmente nelli luoghi e contrade, dove sono situati detti molini; ma potrà forse avvenire per malizia o per mala cura, così delle molte guardie di dette acque, che con tante spese sostiene l' Eccmo Senato, come delli stessi molinari, garzoni, ed altri, che assistono a macinare in detti molini. Pertanto S. E. ordina, che le guardie di dette acque, che tiene detto Eccmo Senato per la conservazione e giusta distribuzione d' esse, diligentemente e continuamente abbiano e debbano assistere alla cura, guardia e distribuzione d' esse acque, secondo l' ore e quantità solita e consueta, e precise d' essi molini, come all'

obbli-

obbligazione loro, e nessuna persona di qualsivoglia grado come sopra possa pigliare, o servirsi d' esse acque, o parte di esse per minima quantità che fosse, senza espressa licenza, e presenza di detti guardiani; come ne anco possano, ne debbano dette guardie e sopraguardie dare, ne permettere quantità, benchè minima fosse, di dette acque, ne a persone, ne a padroni, ma la giusta quantità a loro competente nelle ore solite e consuete, e non possano posporre, ne anticipare: e che detti molinari, e qualsivogliano persone, che assistono a macinare in essi molini, siano obbligati, e debbano tenere li portelli d' acque d' essi molini di giusta misura, e non lasciare spandere di sopra di detti portelli, ne commettere alcuna frode di molinari con dispendio d' esse acque, e danno di detti molini, sotto pena di oncie cento, da applicarsi come sopra; includendoci tutte le altre contravvenzioni, ed altre pene benviste a S.E. per ogni volta che contravverrassi, da applicarsi come sopra.

16. Item, perchè l' esperienza mostra, che li fornari avendo l' arte de' molinari, e il molinaro di fornaro, partorisce molte frodi d' essa gabella di farina, pertanto S. E. ordina, che d' oggi innanzi nessuna persona, che fa l' esercizio di fornaro possa fare l' esercizio di molinaro, tanto per esso, quanto per altra persona sommessa per esso, e nessuna persona, che fa l' esercizio di molinaro, possa fare l' esercizio di fornaro, ne per esso ne per altra sommessa persona: dichiarando, che nemmeno possano li fornari e vermicellari, e semolari intercedere pleggi nelle gabelle di detti molini, ne li molinari pleggiare li fornari, vermicellari, e semolari; e facendo il contrario, siano incorsi nella pena di pagare oncie cinquanta, e di perdere lo stiglio, animali ed altri, da applicarsi come sopra, ed altre pene benviste a Sua Eccellenza.

17. Item, perchè facilmente si può cagionare frode a detta gabella, così per la farina che entra in questa Città, come per quella che si consuma fuori le porte e territorio d' essa, con vendere e comperare pane in detto territorio; perciò S. E. ordina, che nessuna persona, quanto sivoglia privilegiata che sia come sopra, ardisca,

ne

ne presuma d' oggi innanzi fabbricare, o far fabbricare, ne far vendere, tanto in questa Città quanto in detto territorio pane, farina, e semola; ma solamente possano venderli i fornari, e panettieri che pigliano a consumare il frumento di detta Città; e che in detta Città e territorio non si possa vendere altro pane, se non quello fabbricato per li detti fornari, e panittieri di detta Città; e se qualsivoglia persona, che vendesse, o facesse vendere, fabbricasse, o facesse fabbricare, comprasse, o facesse comprare tanto in questa Città, quanto in detto territorio, o in qualsivoglia luogo d' essa, che non fosse territorio, pane della farina della Città, non lo possa vendere, fabbricare, o comperare, se non abbia la polizza della compra della farina dal magazzino della Città; ogni controvventore del presente sia e s' intenda aver incorso nella pena di pagare oncie cinquanta, da applicarsi come sopra; ed essendo inabile in detta pena pecuniaria, sia in pena d' anno uno di carcere, e quattro tratti di corda.

18. Item, S. E. ordina, provvede e comanda, che nessuna persona di qualsivoglia stato, sesso e condizione che sia, quantosivoglia privilegiata, etiam Officiale Regio, ardisca ne presuma tenere centimoli, o altro qualsivoglia instrumento di macinare, così a mano come con bestie, e di qualsivoglia altro modo, così in questa Città di Palermo, come in tutto il territorio d' essa; ed in caso che qualsivoglia persona come sopra, al presente si ritrovasse in suo potere simili centimoli, o instrumento di macinare frumenti, atti a macinare, o scanigliare, quelli abbiano e debbano rivelare in scriptis nell' Officio di Maestro Notaro di detta Ill. Deputazione, con distinzione, modo, forma e quantità d' essi centimoli, o instrumenti, fra il termine di giorni dieci, da contarsi dal giorno della promulgazione del presente bando: e contravvenendo al presente capitolo, siano incorsi nella pena di pagare oncie cinquanta, e di perdere li detti centimoli, instrumenti, e bestie, da applicarsi la metà a chi rivelerà, e metterà in chiaro simili contravvenzioni, etiam che fossero Ministri Regj, e di giustizia salariati di detta Ill. Deputazione, o qualsivoglia altro Ministro; e l' altra metà all' Ill. De-

pu-

Digitized by Google

putazione in ſuſſidio di ſpeſe di eſſa.

19. E per avere effetto la detta proibizione ed abolizione de' centimoli ed inſtrumenti di macinare come ſopra, neſſuna perſona ardiſca, ne preſuma di fabbricare ſimili centimoli ed inſtrumenti di macinare frumenti, ne quelli addirizzare, ne acconciare ad uſo di fabbricare ſtigli per ſervigio d' eſſi centimoli ed inſtrumenti, ſotto l' iſteſſa pena da applicarſi come ſopra, ed altre pene ad arbitrio di S. E.

20. Item S. E. ordina, che li guardiani, collettori, e controſcrittori, ed altri qualſiſiano officiali, miniſtri che aſſiſtono, o ſi trovaſſero alle porte di queſta Città, abbiano e debbano riconoſcere le carrozze, ſeggette, zimmili, cartelle, rutoni di paglia, ed altre coperture, con le quali s' entraſſe furtivamente farina; e quelli che la porteranno, non poſſano, ne debbano impedire, ne denegare alli detti officiali, che non entrino, o non facciano le ſudette diligenze per l' indennità di detta gabella, ne con fatti ne con parole, ne eſſi ne altre perſone, ancorchè foſſero in loro compagnia; e ſi poſſa riconoſcere e cercare ogni ſorte di perſona ſenza eccettuazione alcuna o ſia a piedi o a cavallo, e li contravventori incorrano, ed ognuno di loro incorra nella pena di pagare oncie cinquanta, e di perdere dette carrozze, ſeggette ed altre coperture, ſchiavi, beſtie, e la farina, che porteranno nel modo di ſopra; da applicarſi detta pena conforme è diſpoſto nelli precedenti Capitoli del preſente bando; e l' iſteſſo s' intenda per li ſchiavi: non eſſendo abili alle pene pecuniarie, ſia in pena ogni contravventore d' anno uno di carcere e quattro tratti di corda; e ſe foſſero femmine, o panettieri inabili a pagare detta ſomma, incorrano alla pena di cento ſtaffilate in pubblico, e d' anno uno di carcere; e caſo che le perſone, che voleſſero entrare le farine furtivamente in qualſivoglia delli modi di ſopra o altro, non voleſſero laſciarſi riconoſcere dalli detti officiali e miniſtri, e quelli ributtaſſero, o con minacce, ed ingiurie, o con fatti e con armi, ed altri inſtrumenti, ovvero eſimeſſero detti contravventori le beſtie e farine, o le dette co-

perture come sopra, qualsivoglia contravventore sia, e s' intenda incorso nella pena, se sarà nobile, di stare carcerato anni tre in un castello benvisto a S. E., ed essendo ignobile di remigare per lo medemo tempo sopra le Regie Galere, ed altre pene ad arbitrio di S. E.

21. E perchè potrebbe succedere, che la toleranza e partecipazione delli portari, guardiani ed altri ministri così di detta Ill. Deputazione, come di giustizia, che sogliono assistere nelle porte di questa Città, cagionasse danno alla presente gabella; perciò S. E. ordina, provvede e comanda, che in caso le furtive immissioni di farine si facessero con tolleranza, consenso e partecipazione d' essi portari, guardiani, ministri, collettori e controscrittori, siano in pena, cioè, li padroni principali d' esse porte, essendo essi delinquenti, di privazione e confiscazione di esse porte da applicarsi e rivolgersi alla R.C., e di stare carcerati nelle carceri eligende da S. E. per lo tempo d' anni tre; ed essendo sustituti o gabelloti di dette porte, o ministri, che assistono, ed hanno cura di dette porte delli padroni principali, o d' altri sustituti, o ministri di giustizia, ovvero collettori e contrascrittori, e qualsivoglia altro ministro, siano in pena di remigare sopra le Regie Galere per anni cinque, ed altre pene riserbate ad arbitrio di S. E. a relazione di detta Ill. Deputazione.

22. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che da oggi innanzi le farine, così di forte, come di majorca, e le semole che s' entreranno per conto ed a nome delli fornari seu panettieri, e delli semolari e vermicellari, che sogliono comprare dell' Amministrazione di vittovaglie dell' Ill. Senato, s' abbiano e debbano entrare al peso che avrà dato & in futurum darà ogni scandaglio, che farà detto Ill. Senato, e secondo quello entrasse ogni sacco di mezza salma. E perchè con entrare detti frumenti, così di forte come di majorca, e li detti vermicellari e semolari secondo l' intero peso d' ogni sacco di mezza salma che darà lo scandaglio, viene a cessare la causa del pagamento delle crescimogne, che l' Ill. Senato per lo passato è stato solito pagare a detti fornari, vermicellari e semolari, che verrà ad entrare, e se gli facea buono

nel-

Digitized by Google

nelli scandagli per causa di dette crescimogne, ed alla detta Ill. Deputazione mancherà l'introito della gabella, che è stato solito esigere da dette crescimogne, e non potrà corrispondere a pagare li soggiogatarii S. E., stante l'appuntamento fatto tra detto Ill. Senato, e li Deputati delle dette nuove gabelle, e la provvista fatta per via del Tribunale del Real Patrimonio sotto li 14. del mese di Febraro, in cui fu detto: *Ill. Senatus provideat cum interventu Deputationis*; e per detto Ill. Senato a 20. del medemo fu fatta provvista, *quod stante ista commissione E. S. per viam Tribunalis Regii Patrimonii, & appuntamento facto in Deputatione novarum gabellarum die octavo dicti mensis Februarii, fiat actus in forma*, ordina, provvede e comanda, che la gabella delle crescimogne, che per lo passato s'ha osservato farsi buona alli detti fornari, vermicellari, e semolari, l'abbia detto Ill. Senato da oggi innanzi a pagare a detta Ill. Deputazione, per pagarsi alli detti soggiogatarj, ragionandola per sempre a ragione di grana quindici per ogni salma di frumento, tanto di forte, quanto di majorca, che si darà a detti fornari, e panettieri, ed a detti vermicellari e semolari nella forma più sicura, e che sempre entrerà per ogni salma. E la persona, che fa o farà di Cassiere dell'Amministrazione di vittovaglie di detto Ill. Senato, li detti grana quindici per salma di frumento, così di forte, come di majorca, e l'abbia da trattenere in suo potere dal prezzo d'ogni salma di frumenti forte e majorche, che piglieranno li detti fornari, vermicellari e semolari, o panettieri, li detti grana quindici s'abbiano da deporitare da detto Cassiere nella Tavola di questa Città ogni sabato a nome di detta Ill. Deputazione, e che lo scandagliere o persona, che suole fare li detti scandagli di detto Ill. Senato con li detti fornari, vermicellari e semolari, sia tenuto ed obbligato per ogni scandaglio, che pro tempore si farà, dare nota a detta Ill. Deputazione, e presentare fede, in iscritta di sua mano nell'officio di Razionale di detta Ill. Deputazione, di quanto avrà uscisi il peso d'ogni sacco di mezza salma di farina, così di forte, come di majorca, e quello della semola, per avere notizia detta

Ill. Deputazione, e suoi ministri del peso, che dovranno fare entrare alle porte di questa Città per le farine, che dovranno entrare li fornari seu panettieri; così di forte, come di majorca, e li vermicellari e semolari, durante il tempo d' ogni scandaglio, che per tempore si farà; e contravvenendosi al presente bando, ogni persona, che contravverrà, incorra nella pena di pagare oncie venticinque, da applicarsi come sopra, e della privazione d' officio irremissibilmente.

23. E stante la permissione sudetta, di potere li sudetti fornari seu panettieri, e li detti vermicellari e semolari entrare il peso delle farine e semole, secondo avrà renduto ogni scandaglio; S. E. ordina; che nessuno fornaro, seu panettiere, semolaro, vermicellaro possa nelli suoi sacchi portare, ne far portare ed entrare, se non il giusto peso di detto scandaglio, e tutto il sopra più che si troverà per ogni sacco, s'intenda confiscato ad utile di detta Ill. Deputazione; e li collettori e contrascrittori siano tenuti ed obbligati esigere dalli contravventori il prezzo di quanto importerà il sudetto sopra più, che si troverà in ogni sacco anco con la gabella, senza commutazione o compensa d' un sacco ad un altro; di più siano in pena, e debbano pagare tarì dodici per ogni rotolo, che si ritroverà di più del detto giusto peso dello scandaglio, da applicarsi la terza parte all' amministrazione di vittovaglie di detta Città, altra terza parte alla detta Ill. Deputazione, e l' altra terza parte alli officiali che piglieranno la contravvenzione; con obbligo d' avere detti Officiali a tenere conto particolare, e depositare la rata toccante a detta amministrazione il lunedì d' ogni settimana, e quella della Deputazione conforme all' altri minuti, che si esigono per conto della gabella. E contravvenendo i detti collettori e contrascrittori oltre d' essere privati d' officio non possano più concorrere a nessuno officio di Città, ne di detta Ill. Deputazione, siccome in virtù del presente bando l' ha privato e priva irremissibilmente, e senza potere mai essere aggraziati; incorrano di più nella pena di pagare oncie dieci, da applicarsi la terza parte a chi rivelerà e metterà in chiaro la contravvenzione,

l' al-

l' altra terza parte alla detta amministrazione di vittovaglie, e l' altra terza parte all' Ill. Deputazione.

24. E perchè le frodi più grandi ed interessi si fanno alla detta gabella nelle immissioni furtive in questa Città, procedono dal tenersi tante porte d' essa Città aperte non solo il giorno, ma buona parte della notte, e dalla facoltà, che hanno le persone di fare aprire di notte dette porte dalle persone che assistono in esse, le quali per lo più non sono i principali padroni, ma gabelloti, ed alcuni d' essi molte volte partecipano delli frodi, per essere poveri uomini. Pertanto S. E. a per evitare tante frodi, ordina che d' oggi innanzi le porte di Castro, Montalto, S. Agata, di Termine, d' Ossuna e di Macqueda, si debbano tenere al più tardo a mezz' ora di notte aperte, e li guardiani d' esse porte siano obbligati di portare le chiavi alle persone deputate, che gliele consegnarono, e la mattina regireranno a pigliarsele fatto giorno chiaro, ed aprire dette porte, e dal detto tempo fino a mezz' ora di notte non serrare per qualsivoglia causa, sotto pena alle persone sustitute, seu padroni di dette porte di perderle, e s' intendano ipso jure, & ipso facto acquistate alla Regia Corte, e di pagare oncie venticinque per ogni volta che contravverranno, o altre pene benviste a S. E., perchè per entrare le persone e loro robbe in questa Città, dal tempo di mezz' ora di notte innanzi, bastano sufficientemente l'altre porte, le quali sono più esposte alli ministri della giustizia: avvertendo alli detti padroni delle porte, che non sono finora proibite, che, dando qualsivoglia sospetto di frode di dette immissioni furtive, si procederà contro loro a castigo esemplare.

25. Item ordina Sua Eccel. per riparare alle continue frodi, che si commettono dalli borgheſi di fuori, che questi non possano più andare a macinare con la sola polizza pigliata dalla cassa, barriata e firmata dalli collettori, ma con un altro bollettino stampato e firmato dal Deputato amministratore, nel quale gli verrà designato il molino, dove detti borgheſi dovranno macinare, e detto bollettino abbia da stare unitamente con la polizza alla can-

canna nella forma detta di sopra; e portandosi detti borghesi la loro farina, se l'abbiano da trasportare con la solita polizza lacerata e murgata, e tenerla nelle loro stanze di campagna per loro cautela come sopra si è detto, e detto bollettino abbia da restare in potere delli molinari murgato e lacerato a fine di poi consegnarlo ogni giorno alla persona, che assisterà da parte dell' Illustre. Deputazione, per riportarlo ogni sera in potere del Deputato amministratore; e contravvenendo al presente capitolo, siano li detti borghesi in pena non solo di perdere dette farine e bestie, ma anche di pagare oncie dieci per ogni volta che contravverranno, e li molinari seu garzoni, e per la loro inabilità li gabelloti principali e padroni delli molini, sotto la pena d' oncie cinquanta, ed altre pene benviste, da applicarsi come sopra.

26. Item S. E. ordina, provvede e comanda a tutte e qualsisiano persone di qualsivoglia grado, stato, sesso e condizione, che siano, nemine exempto, che non possano nè presumino trasportare nessuna quantità di farina, pane, e cose di pasta da un luogo all'altro luogo nel territorio di questa Città, ancorchè asserissero d' entrare per le porte di spedizioni con carrozze, sedievolanti, seggette e volantini, o con altra sorte di covvertture: ma volendo quelli caricare e trasportare così per lo territorio, come per entrare in questa Città, abbiano quelli da caricare con le solite licenze sopra le bestie in palese, per pagare la sudetta gabella, che è stata imposta conforme agl' ordini e bandi promulgati; e contravvenendo alcuno al presente ordine, sia e s'intenda avere incorso nella pena di pagare oncie cinquanta, e di perdere le carrozze, sedievolanti, ed altri, nelle quali si ritrovano caricate la farina, pane e cose di pasta sudette, da applicarsi le due terze parti alla sudetta Ill. Deputazione, ed una terza parte al rivelante, che piglierà le sudette contravvenzioni, ed altre pene benviste e riserbate ad arbitrio di S. E. e non altrimenti.

27. Item S. E. per evitare le frodi, perchè con esperienza si ha prattricato che molte persone poco timorose di Dio, e della giustizia invigilano con varie invenzioni

di

di fraudare le gabelle di detta Illustre Deputazione, e per essere la più considerabile gabella di detta Ill. Deputazione quella della farina, e la maggior parte delli contrabbandi sono commessi dalli molinari, li quali per evitare le condanne, o per non essere condannati alle pene, che commettono nelli molini, vi tengono una persona miserabile, nè vi tengono robba; e così dopo che si ha dichiarato e condannato la pena, non v' è dove conseguirla; per rimediare a tali inconvenienti S. E. ordina, provvede e comanda, che fra il termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente, nessuna persona possa esercitare l'officio di molinaro in qualsivoglia modo e maniera, ne macinare qualsivoglia benchè minima quantità fosse di frumenti così forti come roccelli, nè tenere molino nessuno aperto, se prima fra il termine sopradetto non venga a prestare pleggeria di oncie dieci per l' atti del Maestro Notaro di detta Ill. Deputazione, acciò ogni qualvolta il molinaro, seu padrone del molino atto a macinare, ovvero il garzone del detto molino, che assistesse in detto molino per macinare, qualsivoglia di loro venisse a contravvenire al presente bando ed in ogni capitolo di esso, e fosse condannato a pagare qualche somma, e non avesse modo il detto molinaro seù garzone di pagare la pena, alla quale sarà condannato per la contravvenzione sudetta, in tal caso la sudetta Ill. Deputazione e suo gabelloto possa costringere il pleggio à pagare quel tanto sarà condannato il molinaro seù garzone, con che avendo pagato la detta pleggeria della somma di oncie dieci, il pleggio fosse liberato, ed esimuto da detta plegeria, ed il molinaro, volendo seguitare ad esercitare l' officio di molinaro, sia tenuto di prestare nuova pleggeria d' altre oncie dieci, quante volte succederà il caso: non derogando S. E. per lo presente le pene contenute nelli capitoli di sopra espressati; e non esimendo per la presente pleggeria, da darsi dalli molinari, il padrone principale dalle pene espressate nel sopradetto bando, e non altrimente.

BAN-

Digitized by Google

BANDO DELLA GABELLA DELLI TARI' DODICI sopra ogni salma d' Orzo.

PErchè fra l' altre gabelle imposte in virtù del Conseglio detenuto e conchiuso per l' Eccmo Senato della Felice e Fedelissima Città di Palermo a 29. Agosto 1648., confermato dall' Eminentissimo Cardinal Trivultio, allora Luogotenente e Capitan Generale per S. C. M. in questo Regno di Sicilia, per iva del Tribunale del Real Patrimonio a 31. Agosto sudetto, vi è la gabella delli tarì dodici sopra ogni salma d' ozro, che si riposta e consuma in qualsivoglia magazzino e luogo esistente nel territorio di questa Città, in virtù del sudetto Conseglio, ed in virtù d' atto fatto per detto Eminentissimo Signor Cardinale a 2. Ottobre di detto anno 1648., confermato da S.C.M. in virtù di sue lettere Reali date in Madrid a 5. Novembre 1649., esecute in questo Regno a 5. Marzo 1650. E perchè sono varj i modi, con li quali molte persone si sforzano di fraudare detta gabella, per tanto S. E. in virtù del presente bando ha ordinato ed ordina quel, che siegue.

1. E primo S. E. in virtù del presente bando ha ordinato ed ordina, provvede e comanda, che nessun apersona di qualsivoglia stato, grado e condizione che sia, quantunque privilegiata, possa nè debba entrare qualsivoglia sorte d'Orzo, benchè minima quantità fosse, per nessuna delle porte di questa Città, eccetto per le porte di spedizioni, che sono Porta nova, Porta di vicari, Porta di greci, Porta doganella e Porta di S. Giorgio, e per l' orzo che verrà per mare, per la Porta della pinnata della marina; che prima d' entrare abbia da rivela re alli collettori delle sudette porte la quantità dell'orzo, che avrà ad entrare, pagando la gabella a detta ragione di tarì dodici per salma; e nel caso che entrasse senza rivelare, o pure rivelasse meno somma della quantità che porta, o vero entrasse per altre porte, e non di quele di spedizione sopra nominate senza pagare la sudetta abella, sia e s' intenda incorso nella pena di pagare oncie

Digitized by Google

cie cinquanta, e di perdere detto orzo, le bestie, carrozze, seggette ed altre coperture, con le quali entrerà detto orzo, ancorchè costasse che le dette carrozze, seggette ed altre qualsisiino coperture non siano proprie, ma locate, e di qualsivoglia modo essere accommodate; restando l'azione alli padroni contra li delinquenti; da applicarsi le dette pene, cioè, la metà a chi prenderà e metterà in chiaro simili contravvenzioni, e l' altra metà a detta Ill. Deputazione; ed i bordonari, cancelli, ed altre persone, che contravverranno, siino in pena di quattro tratti di corda, ed altre pene ad arbitrio di detta Ill. Deputazione.

2. Come che da alcuni mali intenzionati si proccura per tutte le vie di fraudarsi detta gabella, facendo venire l' orzo di fuori territorio, e introducendolo nel territorio di questa Città, e ripostandolo nelli magazzini e stanze de' sudetti luoghi esistenti nel territorio sudetto; come anche quelli che si raccolgono nel territorio di questa Città, lo ripostano nel modo di sopra, e dopo con molte fraudolenti invenzioni l' entrano furtivamente in questa Città nelle carrozze, seggette, ed altre, soffrendo mirabilmente la detta Deputazione per detta gabella, quale frutta così poco per ragione delle sudette frodi, ed è quasi costretta a non poterla esigere più; onde viene ad impossibilitarsi il pagamento delli bimestri, che tanto importa al servigio di S. R. M., ed alla quiete di questo pubblico: Per tanto per delucidazione del sudetto conseglio, S. E. in virtù del presente bando ordina, provvede e comanda a tutte e singole persone di qualsivoglia stato, grado e condizione che siano, nemine exempto, che non possano entrare l' orzo che viene di fuori territorio nel territorio di questa Città, se prima non avranno ottenuti la licenza in scriptis da detta Ill. Deputazione, seu dal Deputato amministratore di essa; e questo ripostato abbia da pagare la gabella di tarì dodici per ogni salma, conforme si dispone per lo conseglio sudetto; come ancora di qualsivoglia quantità d' orzo che si raccoglie nel territorio di questa Città, e si ripone nel modo sudetto; intendendosi per lo presente bando, di tutto

detto orzo ripoſtato che ſarà nel territorio ſudetto, tutto dover pagare il diritto competente di tarì dodici per ogni ſalma d' orzo; eccettuandoſi però dal pagamento ſudetto quella quantità d' orzo, che li padroni delli luoghi eſiſtenti nel territorio di queſta Città, voleſſero realmente riſervarſi per ſemenza per ſarſi il ſeminerio neceſſario e per vitto delli ſuoi animali, con precedere prima le ſolite licenze e diligenze da farſi; e queſto ſotto pena alli contravventori del preſente bando di pagare oncie cento, e di perdere detto orzo, da applicarſi la metà a quelli che lo piglieranno, e l' altra metà alla Deputazione in ſuſſidio delle ſpeſe, che fa detta Ill. Deputazione.

3. E ſimilmente in virtù del preſente bando s' ordina a tutte, e qualſiſiano perſone, nemine excepto, che hanno orzo ripoſtato nel territorio di queſta Città, o in qualſivoglia luogo, ſtanza, magazzino, ed altri eſiſtenti in queſto territorio, che fra termine di giorni otto, da contarſi dal giorno della pubblicazione del preſente bando, abbiano da rivelare detta quantità d' orzo che hanno ripoſtato nell' officio di Maeſtro Notaro di detta Ill. Deputazione, acciò ſi poſſa eſigere detta gabella come ſopra; e queſto ſotto pena alli contravventori del preſente bando di perdere detto orzo, che ſi troverà non eſſere rivelato, e di pagare oncie venticinque, da applicarſi come ſopra.

4. Item s' ordina, provvede e comanda, che detto orzo che ſi troverà ripoſtato, e che ſi ripoſterà fuori detta Città, per tutto il territorio di detta Città come ſopra, neſſuna perſona quello poſſa in tutto o in parte trasportare da un luogo ad un' altro, tanto ſotto preteſto d' entrarlo in queſta Città per venderlo, quanto per qualſivoglia altra cauſa, ſe prima non avrà licenza in ſcriptis dall' Amminiſtratore d' eſſa gabella, quale licenza conterrà la ſomma dell' orzo che ſi avrà da traſportare, il nome del padrone, ed il nome di quello che riceverà detto orzo, con il luogo da dove ſi leva e dove ſi traſporta; e ſia detta licenza duratura per lo medeſimo giorno, che ſarà ſtata fatta; e contravvenendo al preſen-

ſente capitolo, ſia in pena detta perſona che traſporterà, di perdere detto orzo e le beſtie, e di pagare oncie cinquanta, da applicarſi come ſopra; e queſto ancorchè s' aſſeriſſe, che dette beſtie ſiano locate ed accommodate; reſtando l' azione al padrone delle beſtie da indirizzarſi contra detti delinquenti.

5. Item S. E. per ovviare le frodi, che ſi poſſono commettere dalli padroni di barche che portano orzo in queſta Città e ſuo territorio, in diſcaricare il ſudetto orzo ſenza che prima aveſſero fatto il giuſto rivelo, e ſenza che vi foſſe l' aſſiſtenza del Collettore, o della perſona deſignata da detta Ill. Deputazione: Pertanto ordina, provvede e comanda, che neſſuno padrone di barca poſſa, ne preſuma ſcaricare orzo nella cala di queſta Città e ſuo compreſo, ſe prima non avrà fatto il giuſto e legale rivelo a detta Ill. Deputazione, o ſuo Deputato amminiſtratore, e ſe non vi ſarà l' aſſiſtenza del Collettore deſignato da detta Ill. Deputazione, o altra perſona deſignanda; e queſto ſotto la pena di oncie 25. da applicarſi come ſopra, ed altre pene benviſte a detta Ill. Deputazione.

6. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che neſſuna perſona come ſopra non poſſa, ne debba vendere, o ſotto qualſivoglia altro pretesto dare quantità, benchè minima foſſe, d' orzo tanto in groſſo quanto a minuto per conſervarſi in detto territorio, quanto per qualſivoglia altra cauſa, ſe prima il comperatore non prenderà il bollettino, ſeù licenza firmata dal Collettore delle porte, il quale Collettore non concederà detta licenza, ſe prima detto comperatore non gl' avrà pagato la gabella di quella ſomma che avrà da comperare: quale bollettino dovrà contenere la quantità dell' orzo, il nome e cognome delli venditori e del comperatore; e detto venditore, dopo che avrà conſegnato l' orzo al detto comperatore, lacererà in parte detto bollettino, e quello reſtituirà al detto comperatore, quale ſia obbligato di rivelarlo, e conſegnarlo mezzo lacerato, ad effetto d' averlo a dimoſtrare alla detta Deputazione, o vero al Deputato amminiſtratore, quando vorrà fare diligenza di detta ga-

bella; quale vendita e trasporto d' orzo l' abbia da fare il medesimo giorno, che sarà stato fatto detto bollettino; e contravvenendo al presente capitolo, sia in pena tanto il venditore quanto il comperatore di perdere l' orzo, che compreranno o venderanno, e di oncie venticinque detto comperadore, e di oncie venticinque detto venditore, da applicarsi come sopra, e di perdere le bestie, ancorchè costasse non essere proprie, ma essere state accommodate e locate, restando l' azione alli padroni contra li delinquenti per lo prezzo d' esse.

7. Item S. E. ordina, provvede e comanda a tutte e qualsisiano persone, e precise a fondacari, tavernari ed altri che tengono o teneranno fondachi, seu alloggiamenti fuori della Città per tutto il territorio d' essa, che non possano, ne debbano tenere in detti loro fondachi, seu alloggiamenti, ed altri luoghi, benchè minima somma fosse d' orzo; ne meno possano comperare dalli padroni, e da qualsivoglia altra persona, ne quello possano vendere; e contravvenendo, siano in pena tanto li venditori quanto anche detti comperatori di perdere tutto l' orzo, e di pagare oncie venticinque per ognuno di loro, da applicarsi come sopra. Benveroche volendo detti tavernari, fondacari ed altri, tenere in detti loro fondachi, seu alloggiamenti, o in altri luoghi orzo per consumarlo per provvisione delle bestie che riceveranno in detti loro fondachi, siano obbligati di pagare alla detta Ill. Deputazione la gabella conforme l' accordio, che farà il Deputato amministratore di detta gabella, dal quale ne esigeranno la licenza in scriptis. Come ancora nessuno bordonaro, che viene di fuori territorio, possa passare per lo territorio di questa Città, e portare orzo nella Città di Monreale; ne meno l' orzo prodotto nel territorio di quella Città, o ripostato in detto territorio, possa portarlo in detta Città di Monreale, sotto pena di perdere detti bordonari le bestie, l' orzi, e di pagare oncie dieci; e per questo si possa procedere con due testimonii singolari, avendo portato in detta Città di Monreale, e fosse pigliato per strada, e mentre lo ripostano, stante che lo debbano portare ad una delle dette porte di spe-

di-

Digitized by Google

dizione, ad effetto di pagare la gabella della giusta quantità dell' orzo che si troveranno.

8. Item proibisce a tutti, e qualsivogliano cancelli, bordonari ed altri, che non possano trasportare orzo da uno all' altro luogo fuori della Città per tutto il territorio d' essa, se prima le persone, che vorranno trasportare, non avranno avuto la licenza in scriptis dell' Amministratore di detta gabella, sotto pena di pagare oncie dieci, e di perdere le bestie ed orzo, da applicarsi come sopra.

9. Item S. E. ordina, provvede e comanda, per evitare le frodi, che continuamente sogliono commettere li bordonari, entrando orzi per frumenti, così per le porte senisglie che non sono di spedizione, come per quelle che sono di spedizione. Per tanto S. E. ordina, provvede e comanda, che nessuno guardiano, ne portaro possa lasciare entrare redine, cavalli o muli, uno o più, con bestie piene di frumento per la porta senisglia, così di notte come di giorno, ma quelli debbano entrare per le quattro porte di spedizione, cioè Porta Nuova, Porta di Vicari, Porta di Greci, Porta di S. Giorgio, sotto pena di privazione d' officio, ed altre pene benviste a S. E. ed a detta Ill. Deputazione; non derogando per lo presente il bando promulgato d' ordine di S. E. per detta gabella dell' orzo sotto li ventidue Giugno passato mille sei cento ottanta, al quale ad unguem s' abbia relazione, e non altrimente.

BAN-

Delli tarì ventiquattro per botte di vino, che entra di fuori territorio.

PErchè fra l' altre gabelle, ultimamente impoſte per pagare li ſoggiogatarj, fu aſſegnata all' Ill. Deputazione di nuove gabelle, da pagarſi da tutti univerſalmente, nemine exempto, la gabella delli tarì ventiquattro ſopra ogni botte di vino, che viene di fuori territorio; e deſiderando S. E. per evitare le frodi e furti, che giornalmente ſi commettono, provvedere d' opportuno rimedio, in virtù del preſente bando ordina, provvede e comanda a tutte, e qualſivogliano perſone di ſtato, grado e condizione che ſiano, quantoſivogliano privilegiate e privilegiatiſſime, nemine exempto, che vorranno entrare vino in queſta Città di fuori del territorio, così per ſmaltimento e vendita che fanno e faranno li facchini e venditori di vino a minuto, come ancora li tavernai e paſticcieri, e pure per uso di particolari, e per qualſivoglia effetto, non poſſano quello entrare, ne immettere in queſta Città, eccetto per le quattro porte di ſpedizione che ſono, Porta Nuova, Porta di Vicari, Doganella, e Porta di S. Giorgio, e non per altre porte; e ſolamente ſi concede poterſi entrare a minuto di mezzo barrile a baſſo dalla porta di Greci, con avere prima pagato il diritto di detta gabella a ragione di tarì ventiquattro per botte, oltre dell' oncia una, che ſpetta all' Ill. Deputazione; ed alla detta ragione avranno da pagare li diritti di quelli vini, che verranno per mare, o ſaranno portati per terra fuori le mura di queſta Città per ſmaltimento e vendita, così di facchini, come d' alcuni venditori di vino, paſticcieri, tavernai, o per uſo di particolari, e per qualſivoglia effetto da quelli che abitano, o vendono alla marina di queſta Città, e nel compreſo della cala del molo vecchio, ſcu di Porta Felice ſino alla Porta di noſtra Signora di Piedigrotta, e di tutto il vino, che ſi conſumaſſe nel territorio di queſta Cit-

Digitized by Google

Città a minuto; e questo sotto pena di perdere il vino, e di pagare oncie cento per ogni volta che contravverranno; e la detta pena da applicarsi come sopra, la metà a chi la piglierà, e metterà in chiaro la contravvenzione, e l'altra metà al gabelloto; e li cancelli, bordonari ed altre persone, che porteranno detto vino, siano in pena di perdere le loro bestie, di quattro tratti di corda, ed altre pene riserbate ad arbitrio di S. E.

1. E perchè nell'istesso modo, alla predetta ragione di tarì ventiquattro per botte come sopra, si deve pagare detta gabella da tutti i facchini ed altri venditori di vino, che viene di fuori territorio, che si vende a minuto fuori di questa Città, e per tutto il territorio d'essa, escludendo il nuovo molo, e stanze della Zisa, ed il molo vecchio, seu di Porta Felice fino alla Porta di Piedigrotta; pertanto S. E. ordina, provvede e comanda in virtù del presente bando, che nessuna persona, nemine exempto come sopra, non possa, ne debba vendere vino di fuori territorio a minuto fuori le porte di questa Città, e per tutto il territorio di essa Città, se prima non abbia suggellato li vasi e pagati li diritti a detto gabelloto a ragione di tarì ventiquattro per botte; o vero venderà il sudetto vino con licenza dell' accordo in scriptis fatta dall' Amministratore di detta gabella, il quale venditore, avuta detta licenza, dovrà prima pagare alla cassa la somma che sarà accordata, oltre che si debba accordare con il gabelloto della gabella dell' oncia una per botte, recuperandosi ancora la licenza sottoscritta dell' Amministratore di detta gabella, quale venditore la dovrà tenere in suo potere per mostrarla alli Ministri, quando verranno a fare le diligenze; e volendosi suggellare, prenderà da polizza di detta cassa, e quella lascierà ad una delle quattro porte di spedizione ad uno delli Collettori, il quale si farà la polizza continente la giornata, e la quantità del vino, ed il suggellatore riconoscendo detta polizza suggellerà detto vino, quale polizza di detto Collettore resterà attaccata alla botte, seu vaso, dove suggellerà detto vino, contrasegnata da detto suggellatore, con ponerci la giornata, che avrà suggellato, ad effetto, che nessu-

ſuno poſſa vendere vino di fuori territorio a minuto fuori le mura e territorio di queſta Città, ſenza pagare li diritti di detta gabella; e contravvenendo al preſente capitolo, ſiano incorſi nella pena di pagare oncie cento, da applicarſi come ſopra.

2. Item che neſſuno paſticciere, tavernajo, facchino o venditore di qualſivoglia ſpecie di vino, o qualſivoglia altra perſona ne' luoghi proprj, da quì innanzi non abbiano e debbano preſumere entrare, ricevere, imbottare ne vendere nelle loro botteghe, caſe, ſtanze ed altre parti tanto in queſta Città, quanto per tutto il territorio di eſſa, quantità alcuna benchè minima foſſe di vino di fuori territorio, ſe prima loro non coſti, che per detti vini ſia ſtata effettivamente pagata la ſudetta gabella alla detta ragione di tarì ventiquattro, come ſopra, per botte, oltre della gabella dell' oncia una per botte ſpettante alla detta Ill. Deputazione; e debbano entrarlo pelle ſudette quattro porte di ſpedizione, e portarlo recto tramite nelle botteghe, caſe, ſtanze ed altre come ſopra; ed in quanto alli facchini, venditori di vino, tavernai e paſticcieri, per certezza d' avere pagato la ſudetta gabella ſe gli farà la contropolizza dalli ſugellatori, nel tempo che avranno a ſuggellare il ſudetto vino, continente la giornata, la ſomma del vino, ed il nome e cognome del ſigellatore; la quale polizza ſtarà attaccata alla medeſima botte, o vaſo che imbotterà detto vino; e contravvenendo al ſudetto capitolo, ſiano incorſi nella pena di pagare oncie cento, tanto i padroni e venditori di detti vini, quanto quei che entreranno furtivamente i detti vini di fuori territorio, da applicarſi come ſopra.

3. E più S. E. ordina, provvede e comanda, che neſſuno facchino o altro venditore di vino a minuto, tavernajo, e paſticciere, così grandi come piccoli, ed altri che vendono vino in queſta Città, marina e cala d' eſſa incominciando dalla porta del molo vecchio per infino a noſtra Signora di Piedigrotta, includendoſi il nuovo molo, borgo e ſtanze della ziſa, caſtello del molo, e tutti gl' altri luoghi di queſto territorio, non poſſano ne debbano imbottare, o permettere che entrino nelle loro bot-

botteghe, case, stanze, taverne e pasticcierie, ed altrò qualsivoglia luogo, nessuna quantità, benchè minima fosse, di vino fuori territorio, che prima non sia presente uno delli sigillatori di detta Ill. Deputazione a questo effetto eletti; quali sigillatori non possano quelli sigillare, se prima non abbiano riconosciuto le contropolizze delli Collettori delle porte di spedizione, e dopo quelli sigillare, tanto per quelli che abitano in questa Città, quanto quelli di fuori le porte e territorio di essa, con la medesima somma e quantità di vini fuori territorio, che in dette contropolizze si contiene; e questo sotto pena alli trasgressori del presente capitolo, che di qualsivoglia modo fraudassero detta gabella, di perdere li vini, bestie, carrozze ed altre, e di pagare oncie cinquanta, da applicarsi come sopra; ed alli cancelli, bordonari ed altri, oltre di dette pene, di perdere le bestie, di quattro tratti di corda, ed altre pene benviste a S. E.

4. E perchè non ostante la sudetta cautela, che fanno i sigillatori, s' ha sperimentato che detti facchini, venditori di vino a minuto, pasticcieri, tavernaj ed altri frodano la detta gabella, con mettere nelle botti, o vasi sigillati dalli detti sigillatori, acqua, vini entrati furtivamente, ed altre mescolanze, con astuzia levando i sudetti sigilli, improntati dalli sigillatori, e quelli mettendo altre volte; falsificando quelli, ovvero per spinoccie, cannelle, ed altri varj modi da loro inventati. Pertanto S. E. ordina e comanda, che nessuno pasticciere, tavernajo, facchino, o altro qualsivoglia venditore di vino di fuori territorio a minuto, eccettuati i padroni de' luoghi Cittadini, che vendono i loro vini nelle loro case, possa ne debba muovere, levare ne mettere, contrafare, o altra qualsivoglia maniera falsificare i sigilli, che saranno improntati dalli sigillatori sopra le botti, o vasi di vino; ma quelli debba lasciare, mantenere e conservare nella propria forma e maniera, che da essi sigillatori saranno lasciati improntati, insino a tanto, che dalli medesimi sigillatori li saranno levati, e scopuniati per nuova immissione di vini; ne parimente anche possa, ne debba immettere vini, acque, ed altre qualsi-

sivogliano mescolanze in essi vasi e botti sigillati per cannella, pirone, o qualsivoglia altro modo, in augumento, o alterazione delli vini fuori territorio in dette botti, e vasi siggillati da essi siggillatori, ma quelli abbia, e debba vendere nella medesima quantità, che sono stati immessi in dette botti e vasi sigillati, senz' alterazione alcuna di quantità per insino alla fine di quelli; sotto pena di pagare oncie cinquanta, ed altre pene benviste a S. E., nella quale pena pecuniaria s' intendano incorsi i padroni principali, ancorchè costasse, che detti padroni non fossero consentienti.

5. E per quanto sia possibile, che detti facchini ed altri venditori di vino fuori territorio a minuto non commettano frode alcuna in detrimento di detta gabella, S. E. ordina e comanda, che nessuno facchino, o altro qualsivoglia venditore di vino fuori territorio a minuto, eccetto i padroni dei luoghi Cittadini, che fanno vendere nelle loro case, conforme alla consuetudine, esistenti in questa Città e territorio di essa, inclusi il nuovo molo, cala di questa Città, borgo di S. Lucia, stanze, seu castello della Zisa, e tutti e qualsisiano altri luoghi del territorio, non possa, ne debba tenere nelle sue botteghe, stanze e magazzini, nelli quali vi sia ripostato detto vino, nessuna sorte d' acqua, benchè minima quantità fosse, ovvero pozzi, fontane, cisterne, catusi, ne artificj, ne ordigni da potere pigliare acqua, e metterla nelle botti e vasi di vino, ne meno possa avere, ne tenere aperture, finestre, porte, ed altre corrispondenze a luoghi, dove possano con canne, o altre industrie e modi pigliare acqua, ma quelli abbia, e debba d' un subito, che sarà pubblicato il presente bando serrare e murare con calce ed arena, sotto pena di pagare oncie cinquanta, e di perdere il vino; e caso che alcun cancello, bordonaro o altra persona introducesse in dette botteghe, magazzini, e stanze detta acqua, sia pure in pena di perdere le bestie, e privazione di non fare più detto officio, ed altre pene benviste ad arbitrio di S. E., da applicarsi la sudetta pena come sopra.

6. E perchè alcuni bordonari, e cancelli non possano-

no ſcaricare vino alli luoghi di fuori; ed altre perſone, che caricano vino di fuori territorio, hanno ritrovato una nuova invenzione di frodare detta gabella di fuori territorio, che quando portano detto vino per li luoghi, con preteſto di portarlo in Palermo, lo introducono e portano nelli luoghi del territorio, e dopo l'entrano per vino del territorio in grandiſſimo intereſſe di detta gabella; S. E., per rimediare tali inconvenienti, ordina e comanda a tali perſone, le quali portano detto vino, che abbiano e debbano andare per le ſtrade e vie pubbliche, e non pe' luoghi, ed abbiano da venire in Palermo, recto tramite, per le ſtrade, vie pubbliche e più vicine; ed eſſendo arrivate nelle porte di queſta Città, non poſſano entrare detti vini, ancorchè ſiano per le dette porte di ſpedizione, ſe prima non avranno preſentato la polizza del pagamento di detta gabella, per quello che è di barrile mezzo in ſopra, e di mezzo barrile a baſſo pagare la detta gabella al Collettore delle porte; ed eſſendo più d'un barrile e mezzo, abbiano ad andare a fare la polizza alla caſſa, e ſiano obbligati laſciare le beſtie con il ſudetto vino fuori la porta, e non entrare detto vino, ſe prima non avranno licenza d'entrare detto vino dalli Collettori, ſotto pena di pagare oncie venticinque, di perdere detto vino, ed altre pene benviſte e riſerbate ad arbitrio di S. E.

7. E più perchè ſi proibiſce all'inchiuditori, padroni di luoghi, o altri i quali inchiudono nelli loro magazzini, ripoſti, ſtanze ed altre del territorio di queſta Città le uve, e muſti, che pervengono da detto territorio, di comperare e traſportare uva, muſti e vino, reſiſi di fuori territorio nel territorio di queſta Città, per non miſchiarli coi vini e muſti del territorio di queſta Città, e conſeguentemente verrà ad eſſere defrodata detta gabella, con entrare per vini di queſto territorio. Perciò S. E. ordina, provvede e comanda, che neſſuna perſona di qualſivoglia ſtato come ſopra, poſſa entrare ne fare entrare, ne introdurre uva, muſti e vini reſiſi di fuori territorio, ſe prima non abbia ottenuto la licenza in ſcriptis dal gabelloto, ſeu ſuo Amminiſtratore, facendoſi

pagare prima la sudetta gabella di fuori territorio, a ragione di tarì ventiquattro la botte; ed elasso il termine contenuto in detta licenza, da darsi per detto Amministratore, o non avendo detta licenza, ed entrando dette cose, siano incorsi nella pena di pagare oncie cento, di perdere la uva, musto e vino, e soffrire altre pene ad arbitrio di S. E.: i cancelli, poi bordonari, e carrettieri di perdere le carrozze con l' animali, cavalli, muli, ed altre bestie, e di stare anni diece a remigare sopra le Regie Galere.

8. E perchè la gabella delli tarì ventiquattro sopra ogni botte di vino, che viene fuori territorio, si deve pagare da tutti universalmente, nemine exempto, escluse quelli luoghi che si comprendono nel territorio di questa Città, che possano entrare i vini prodotti in essi di quel tempo che sono serrate le tratte, eccetto l' infrascritti, cioè Solanto, Risalaymi, la Scala di Gibilrussa, la Fontana della fico, del Parco, di Monreale, la Scala di S. Anna, la Scala di Carini dalla Torre di Sferracavallo verso Palermo e non d' altre parti, conforme si dispone per lo sudetto privilegio: Perciò S.E. ordina, provvede e comanda che non si venda detto vino fuori territorio a minuto nelle botteghe delli facchini, tavernaj, pasticcieri, ed altri come sopra, e questo sotto pena di pagare oncie trenta, da applicarsi come sopra, e di perdere detti vini; ed in quanto alli cancelli e bordonari siano in pena di perdere le loro bestie, di quattro tratti di corda ed altre pene corporali ad arbitrio di S. E.

9. E per evitare maggiormente le frodi e furti d' alcuni ministri ed officiali d' essa gabella, e che si potessero commettere dalli contravventori del presente bando, S.E. ordina, provvede e comanda, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione che sia come sopra, e nessuno bordonaro, cancello, o altro possa trasportare vino, musto, o uva di fuori territorio; e volendola trasportare nelli territorii di questa Città, non lo possa fare senza licenza in scriptis dell' Amministratore di detta gabella di tarì ventiquattro fuori territorio; nè anche i padroni d' essi vini, musti, e uve li possano ripostare in detto territorio senza la licenza di detto

Digitized by Google

to Amministratore; e questo sotto pena di pagare oncie trenta, e di perdere il musto, ed uva, da applicarsi come sopra; ed in quanto alli cancelli, bordonari, ed altri trasportatori siano in pena di più di perdere le bestie, quattro tratti di corda, ed altre pene corporali ad arbitrio di S. E.

10. E vedendosi con esperienza, che alcune persone non ostanti gl' ordini e bandi, che per lo passato s' hanno pubblicato, con le pene in essi contenute ed espressate, hanno entrato e vogliono entrare vino di fuori territorio furtivamente in questa Città, e nella cala del molo vecchio e nuovo, e per tutto il compreso come sopra s' è dichiarato, e per sopra le muraglie, ed in molti altri varj modi furtivi, così di notte come di giorno, dentro carrozze, seggette, bestie, zimmili, rotoni di paglia, cartelle con frasche, ed altri vasi, tanto con persone a piedi, quanto a cavallo, e con diverse invenzioni e pretesti, per le porte che non sono di spedizione, ed alle volte per l' istesse quattro porte di spedizione senza rivelare al Collettore la quantità del vino, nè meno pagare la gabella per forza, ed alle volte con consenso, e tolleranza dell' istessi portari, collettori, guardiani, e ministri, che assistono in esse porte; Pertanto S. E. ordina, provvede e comanda, che nessuna persona di qualsivoglia stato, come sopra quantosivoglia privilegiata, e privilegiatissima, da quì innanzi possa, nè presuma entrare, introdurre in questa Città, e suo territorio, e nel compreso della cala, incominciando dalla Porta del molo vecchio, seù di Porta Felice fino a nostra Signora di Piedigrotta ed il nuovo molo, quantità, benchè minima fosse di vino di fuori territorio per nessuna delle porte di quesia Città, nè per terra nè per mare, nascostamente nè pubblicamente, nè con detto e qualsivogliano altre frodi e modi furtivi, eccetto per le sopradette quattro porte di spedizione, come sopra nominate, con avere prima pagato la gabella sudetta, e rivelato il vino alli Collettori di dette porte, prima d' entrare in questa Città e suo territorio, e dentro la sudetta cala; che volendo li detti Collettori e ministri di dette porte ricerca-

re

re le carrozze, ſeggette, barche, ed altre coperture, non poſſano dette perſone denegarlo, impedirlo con fatti e con parole, nè eſſi, nè altre perſone, che foſſero in loro compagnia; che detti collettori, ministri, e guardiani di dette porte, ed altre porte di questa Città abbiano e ſiano obbligati cercarli, e riconoſcerli, e debbano aſſiſtere in dette porte; che ſimilmente i ministri di giustizia, che ſi trovaſſero preſenti in dette porte, poſſano viſitare e cercare a tutte ſorti di perſone, ſenza eccezione di perſona alcuna nell' entrare d' eſſe porte, così a piedi come a cavallo, in ſeggetta o in qualſivoglia altro modo che ſiano; e ritrovandoſi, che entrino vino di fuori territorio per le ſudette quattro porte, o altre porte di queſta Città, ſenza avere pagato la ſudetta gabella, e rivelato come ſopra, ed altri modi proibiti come ſopra, ſiano e s' intendano avere incorſo nelle ſudette pene di pagare oncie cento, e di perdere il ſudetto vino, carrozze, ſeggette, beſtie, e qualſivoglia altra copertura, ed invenzioni, con le quali vengono ad occultare detti vini; e che eſſendo ſchiavi ſiano in pena di perdere detti ſchiavi; ed ancorchè aſſeriſſero, e diceſſero, che dette carrozze, ſeggette, beſtie, ed altre gli ſiano ſtate accommodate, e non eſſere delli medeſimi contravventori, che commettono dette frodi; reſtando l'azione al padrone principale d' indirizzarſi contro i detti contravventori, per conſeguire il prezzo della coſa confiſcata. Ed in caſo, che tali perſone nell' entrare delle porte d' eſſa Città, e per ſopra le mura, e con altri modi furtivi faceſſero reſiſtenza alli miniſtri di detta Illuſtr. Deputazione, e di giustizia, che li voleſſero riconoſcere, rifiutandoli con fatti, o parole di minaccie ed ingiurie, ed armi, ed altri inſtrumenti; ovvero eſimeſſero li contravventori da loro potere, e li vini, beſtie, carrozze, ſeggette, e ſchiavi; ſiano e s' intendano incorſi, eſſendo nobili nella pena di ſtare anni tre carcerati in un Caſtello, ed eſſendo ignobili di ſtare per lo medemo tempo in galera, ed altre pene riſerbate ad arbitrio di S. E., ed eſſendo ſchiavi s' intendano acquistati alla Regia Corte per ſervigio delle Regie Galere: in quanto alle pene pecuniarie poi ſi ſentano

Digitized by Google

tano come ſopra, da applicarſi come ſopra.

11. E per essere la corruttela, toleranza e partecipazione delli portari, guardiani ed altri ministri, così di detta gabella, come di giustizia, che permettono immissioni furtive di detti vini, alli quali se li deve dare il più severo castigo, etiam all' interessati medesimi, per lo quale S. E. ordina, provvede e comanda, che in caso, che dette immissioni furtive di detti vini li facessero con toleranza, consenso e partecipazione delli padroni di dette porte, guardiani e ministri, provandosi per S. E. con testimonj, etiam singolari, sia in pena il padrone principale d' esse porte, essendo delinquente, della privazione e confiscazione di dette porte, da applicarsi e volgersi alla R. Corte, e di stare carcerato ad arbitrio di S. E.; e li ministri, tanto quelli che assistono ed hanno cura in dette porte, come di giustizia, che per corruttela e simulazione toleraſſero dette furtive immissioni, siano in pena di remigare per anni cinque sopra le Regie Galere, ed altre pene riserbate ad arbitrio di S. E.

12. E perchè buona parte di dette frodi consiste tanto in ripostare detti vini di fuori territorio in case e botteghe, o altre stanze vicine, e sotto le mura di questa Città, e nel compreso della cala come sopra s' ha detto, quanto nel territorio di questa Città, a causa delle furtive immissioni d' essi vini in questa Città, e delli smaltimenti d' essi in detta cala, senza pagare al detto Gabelloto la gabella; ordina S. E., che nessuna persona di qualsivoglia grado come sopra, quantosivoglia privilegiata, possa, nè debba ripostare vini di fuori territorio, che siano venuti, tanto per mare quanto per terra, ancorchè minima quantità fosse, in qualsivoglia casa, magazzino, bottega, stanza, convento, ed altri sotto e vicino le mura di questa Città, e per tutto il compreso della cala, incominciando dalla porta del molo vecchio, seu di Porta Felice fino alla Chiesa di nostra Signora di Piedigrotta, e per tutto il territorio d' essa, se prima non abbia pagato la gabella a ragione come sopra s' ha detto, in potere di detto gabelloto, dal quale ne dovrà ricuperare il bollettino, che resterà in potere delli Collettori

tori d' una delle porte di spedizioni, e da quello ne riceveranno una contropolizza; e questo sotto pena di pagare oncie cinquanta, da applicarsi come sopra; quale pena si dovrà pagare tanto da quelli che lo riceveranno e lo riposteranno, quanto da quelli che lo porteranno; e di perdere le carrozze, cavalli, seggette, ed altri, con li quali porteranno a ripostare detti vini: da applicarsi come sopra, non ostantechè venissero di notte, e che il padrone allegasse non saper niente di detto riposto.

13. E per evitare ed ovviare quanto sia possibile l' occasione di commettere frodi in danno e detrimento di detta gabella, così per li vini di fuori territorio, che entrano in questa Città, come di quelli che si vendono a minuto fuori le porte di questa Città, e nel territorio di essa, tanto da tavernai, pasticcieri, come d' altri venditori; Pertanto S. E. ordina, che tutte quelle persone di qualsivoglia stato come sopra, quantosivoglia privilegiate, che porteranno qualsivoglia specie e quantità di vino, così per mare nella cala e molo, e suo compreso, borgo di Santa Lucia, scaro di Santo Erasimo, e per tutta la marina del territorio di questa Città, innanzi di sbarcare abbiano, e siano obbligati di manifestare nell' officio di Detentore di detta Illustr. Deputazione, dove siano obbligati di portare li loro responsali, acciochè se gli dia l' espedizione necessaria, e rivelare in detto officio il luogo d' onde viene, e la giusta quantità del vino: con che venendo il vino per mare con la fede d' essere del territorio, e si ritroverà più quantità di quello si contiene nella fede del territorio, scaricandolo per vino del territorio, siano in pena di perdere il vino e di oncie cento, e di perdere le barche sopra delle quali è venuto detto vino, non ostante essere tutto della medesima qualità, stante il sopra più del vino aversi per vino di fuori territorio; e volendo detti vini entrare in questa Città, come ancora il vino che viene sopra le bestie volendosi scaricare, e ripostare sopra qualsivoglia barca, o darlo in vendita, o per uso di particolari nella cala e suo compreso, o vero nel molo come sopra, prima di sbarcarsi detto vino, e scaricarsi dalle bestie, ed entrarsi

in

in detta cala e molo, ne abbia d' ottenere le licenze in scriptis da detto gabelloto, seu dal suo Amministratore, il quale secondo ad esso parerà, gli farà pagare la gabella delli tarì ventiquattro per botte; e se vorranno riposiarlo in magazzini, barche ed altri fuori della Città e nello borgo di S. Lucia, o in altre parti del territorio, non possano farlo se prima non hanno ottenuto la licenza come sopra, conforme è stato sempre solito, e s' ha osservato per lo passato: proibendo ancora S. E. che nessuno delli sopradetti magazzinieri, ancorchè magazziniere della Reggia Corte, possa uscire vino di fuori territorio dalli suoi magazzini, ed altri, per entrarlo nella Città, se prima non avrà pagato la gabella del fuori territorio, e con la presenza del Collettore del borgo; ed in quanto a quelli delle Galere, almeno con li pezzini delli padroni delle Galere; quale vino, che alcanzano dette persone di Galera, non lo possano vendere, nè dare a nessuna persona, ancorchè fosse con titolo d' elemosina, ma solamente se ne abbiano da servire per uso proprio; uscendosi detto vino dal magazzino delle Regie Galere, e non entrasse per la porta con li soliti pezzini delli padroni di galera, e detto vino andasse ad altra persona di quella designata nel pezzino dell' entrata della porta; il detto magazziniere delle Regie Galere sia in pena di pagare oncie cinquanta, e di perdere il vino.

14. E si proibisce ancora a tutte le barche, vascelli, feluche ed altre, non entrare in detta cala quantità nessuna, benchè minima fosse, di vino fuori territorio, se prima non abbiano ottenuta la licenza di detto gabelloto, seu suo Amministratore, pagando la gabella a ragione di tarì ventiquattro per botte come sopra; e contravvenendo al presente capitolo, siino incorsi nella pena di pagare oncie cento, e di perdere detto vino, da applicarsi come sopra; e di quello viene per terra perdere il vino.

15. Item che nessuno cancello, bordonaro, o altra qualsivoglia persona, li quali portano vino di fuori territorio di Carini, tanto in grosso, quanto di mezzo barrile a basso, non possano, ne presumano entrarlo per altre porte, se non per la porta di S. Giorgio; e l' abbiano da por-

tare recto tramite, con pagare la gabella come ſopra, ſotto pena ad arbitrio di S. E.

16. Ed acciò da detti miniſtri e guardiani, che manderà detto gabelloto, ſeu ſuo Amminiſtratore, ſi poſſano in ogni tempo fare le dovute diligenze per oſſervanza del preſente bando, e per evitare, che non ſi commettano frodi; ordina S. E., che tanto di giorno quanto di notte, finito che ſarà il tocco, poſſano fare le ſudette diligenze a tutti e qualſivogliano venditori di vino a minuto di fuori territorio dentro queſta Città, quanto fuori la porta e territorio d' eſſa; e ſiano tenuti ed obbligati, quante volte ſaranno richieſti, aprire le porte delle loro taverne, paſticcierie ed altri luoghi, dove ſi vende detto vino, a'li ſudetti miniſtri e guardiani, che da detto gabelloto ſeu Amminiſtratore ſaranno mandati: con che di notte non ſiano meno di due miniſtri, e due ſuggellatori, ad effetto di fare le diligenze, che vorranno per chiarificazione, eccettuati però li padroni de' luoghi Cittadini, che vendono il loro vino nelle loro proprie caſe. Nec non che ſiano tenuti ed obbligati di tenere dette taverne, paſticcierie ed altri luoghi, dove ſi vende detto vino di fuori territorio a minuto, aperti dal far del giorno inſino ad ore due di notte, dopo che ſarà finito il tocco, conforme alla conſuetudine di queſta Città; ed in caſo che per alcuno accidente prima di detta ora ſi trovaſſero ſerrate, contravvenendo, ſiano in pena di pagare oncie venti come ſopra, ed altre pene benviſte a S.E.

17. E perchè la buona parte delle frodi l' eſperienza ha dimoſtrato, che viene commeſſa non ſolo dalli detti venditori, ma pure da tutti coloro, che con le loro invenzioni e con l' operazione degl' altri le commettono; S.E. ordina, che neſſuna perſona di qualſivoglia ſtato come ſopra, quanto ſi voglia privilegiata, poſſa ne debba pigliare, ne entrare vini dalle caſe, ſtanze, ripoſti, magazzini ed altri eſiſtenti in queſta Città, e farli portare in altra caſa, bottega, magazzino di facchini, venditori, tavernai, paſticcieri ed altri, e farli vendere a minuto, ne per altra qualſivoglia cauſa, ſenza licenza in ſcriptis dell' Amminiſtratore di detta gabel-

Digitized by Google

bella; ne i cancelli, bordonari ed altra qualsivoglia persona possa pigliare simili vini, ne portarli da dette case, stanze e riposti, ed altri in dette botteghe di venditori, come sopra senza la sudetta licenza, ma siino obbligati dette persone in entrare dalle porte di spedizione portarli, recto tramite, alle case de' particolari o alle botteghe, secondo il conseglio di detta imposizione detenuto e conchiuso a 29. Agosto 1. Ind. 1648., confermato da S. E., e Tribunale del Real Patrimonio a 30. detto. Ed avendosi con esperienza praticato, che in frode di detta gabella alcuni entrano i detti vini di fuori territorio nelli luoghi che si comprendono nel principio, e dopo mescolandoli con i vini prodotti da' detti luoghi, conseguentemente li entrano in Palermo per vini di territorio e prodotti in detti luoghi, in grave danno di detta gabella. Pertanto S. E. ordina e comanda, che nessuna persona, quantosivoglia privilegiata che sia, nemine exempto, possa ne debba entrare, ne permettere che altri per loro entrino uva, musti ne vini prodotti fuori territorio in questa Città, ed in detti luoghi come sopra si è dichiarato, cioè Solanto, Risalajmi, Muncilebre, scala di Gibilrussa, la fontana del Parco di Monreale, con tutte le sue vigne, attorno della scala di Carini dalla Torre di Sferracavallo verso Palermo e di Capace, e nelli luoghi e terre abitate, Torretta, Falconeri ed altri luoghi che si comprendono di territorio, se prima non otterranno la licenza in scriptis dal gabelloto, seu dal suo Amministratore, e che prima non abbiano pagato la gabella a ragione di tarì ventiquattro per botte, e questo sotto pena di perdere i vini, musti ed uve, e di pagare oncie cinquanta; ed il padrone delli vini, musti e uve, che trasporta dal suo luogo ad altre parti oncie cinquanta, e quello, che riceve in detti luoghi detti vini, uve e musti, sia in pena di pagare altre oncie cinquanta, come sopra. I bordonari, e trasportatori d' esse uve, musti e vini di perdere le bestie e cavalli, ancorchè allegassero, e provassero non essere di loro, ma locati ed accommodati, restando al padrone principale l' azione contra li delinquenti, da applicarsi detta pena come sopra.

Digitized by Google

18. E più S. E. per ovviare le frodi, che si fogliono commettere dalli padroni de' luoghi, che sono soggetti alla cima, rivelando in detta cima non solo il vino chiamato acquata, che serve per servigio degl' operarii de' loro luoghi, ma anche l' aceto, ed altre sorti di vini, che non sono atti a smaltirsi in questa Città, rivelandolo per vino di buona condizione, in molto danno, pregiudizio, ed interesse di detta Ill. Deputazione. Pertanto S. E. ordina, provvede e comanda, che tutti i padroni de' magazzini, li quali cima la detta Ill. Deputazione, siano tenuti ed obbligati rivelare tutta quella quantità d' acquata, aceto, vini grossi, ed altri come sopra, o altri, che tenessero in detti loro magazzini, che non sono atti ad entrare in questa Città; e non rivelando, e trovandosi dopo stipe d' acquata, ed aceto, ed altri come sopra, siano e s' intendano incorsi nella pena d' oncie venticinque, perdere tutto il vino, ed altre pene benviste a detta Ill. Deputazione.

19. E perchè parimente detti padroni di luoghi entrano tutto il vino, che l' è stato cimato da detta Illustr. Deputazione, non deducendoci, non solo il consumo che ne fanno per proprio servigio, ma nè meno quello che vendono, donano, o consumano, tanto per servigio de' loro luoghi, quanto quello che vendono a minuto; Pertanto S. E. ordina, provvede e comanda, che tutti i padroni de' luoghi siano tenuti ed obbligati rivelare ad altius fra il termine di giorni otto al Collettore, che esisterà in partibus; ed in quelle parti, dove non vi farà Collettore, siano tenuti ed obbligati fra il termine di mese uno di rivelarlo e darne notizia al Deputato Amministratore di detta Ill. Deputazione, o al suo gabelloto; e questo sotto pena d' oncie venticinque, ed altre pene benviste a detta Ill. Deputazione.

Il seguente bando della oncia una sopra ogni botte di vino di territorio, sfuggì all' Impressore nel comporlo, equivocando con l' altro di tt. 24. sopra ogni botte di vino di fuori territorio, e perciò si è bisognato qui imprimere, contrassegnato con abaco Romano. Con questa occasione si è impresso pure con abaco Romano il bando dell' orzo pel nuovo dazio, che per quanto siasi ricercato nell' officio del Maestro Notaro del Senato nel tempo della compilazione, non fu possibile allora ritrovarsi.

Digitized by Google

BANDO DEL VINO.

Perchè fra l'altre gabelle ultimamente imposte per pagare li soggiogatarii, fu assegnata all'Ill. Deputazione di nuove gabelle, da pagarsi da tutti universalmente, nemine exempto, la gabella di oncia una sopra ogni botte di vino, che entra in questa Città, e di quello che si vende a minuto per tutto il territorio di questa Città, oltre della gabella delli tarì 24. sopra ogni botte di vino, che viene di fuori territorio; e desiderando S. E., per evitare le frodi e furti che giornalmente si commettono, provvedere d'opportuno rimedio; in virtù del seguente bando ordina, provvede e comanda, che d'oggi innanzi da tutti universalmente e da qualsivoglia persona, nemine exempto, tanto Ecclesiastica quanto Secolare, di qualsivoglia stato, sesso e condizione, quanto si voglia privilegiata e privilegiatissima che sia, giusta la forma del Conseglio detenuto e conchiuso per l'Eccmo Senato di questa Città per l'imposizione delle nuove gebelle a 29. Agosto 1648., confermato per via del Tribunale del Real Patrimonio a 31. dell'istesso, confermato per S. C. M. (che Dio guardi) per tre Regie lettere, date in Madrid a 5. Novembre 1649., esecute in questo Regno a 5. Marzo 1650., alle quali s'abbia relazione, s'abbia ad osservare tutto quello e quanto si contiene nel presente bando.

1. In primis s'ordina e comanda, che nessuna persona, nemine exempto come sopra, che vorrà entrare vino in questa Città, in grosso d'un barrile ad alto, quanto a minuto, possa nè voglia entrare, se non per le porte di spedizione, cioè Porta Nuova, Porta di Vicari, Porta Doganella e Porta di S. Giorgio, ed a minuto meno di mezzo barrile, oltre delle Porte sudette, per la Porta de' Greci di sole in sole, in tempo che vi sono presenti a tutte dette Porte li Collettori e Contrascrittori; e se prima per lo vino in grosso non avrà pagato al Cassiere, che distribuisce le polizze sei licenze di detto vino, la

la gabella di quel vino che vorrà entrare, a detta ragione di oncia una per botte, e con la polizza che detto Cassiere le darà: la quale polizza, la persona che l' avrà pigliato, o Cancello o Bordonaro, o altro che porterà o vorrà entrare detto vino, la presenterà alli detti Collettori e Contrascrittori delle Porte, e con rivelare la giusta quantità del vino che vorrà entrare; con lasciare le bestie, che porteranno il vino fuori la Porta; ed essendo vino, che avranno da portare a bottega di venditore a minuto, cioè Facchini, Tavernai, Pasticcieri ed altri venditori, l' abbiano da consegnare alli detti Collettori e Contrascrittori, e da quelli abbiano da ricevere una contropolizza seù bollettino, il quale conterrà il nome e cognome del Padrone del vino, la quantità, e dove l' avrà da portare, ed il nome del Cancello, Bordonaro o altro che porterà detto vino; il quale bollettino il detto Cancello, Bordonaro o altra persona dovrà consignare ad uno delli Suggellatori; ed in quanto al vino a minuto, se prima non avrà rivelato la giusta quantità delli quartucci che vorrà entrare, e pagato la gabella che toccherà sopra detto vino alli Collettori delle Porte: ed entrando per altre Porte, che non sono di spedizione, ancorchè avesse la polizza della Cassa, e per dette Porte di spedizione, tanto in grosso quanto a minuto, e non avesse consegnato alli detti Collettori la sudetta polizza o licenza, o pure entrasse detto vino, tanto per dette Porte di spedizione quanto per altre Porte, senza aver pagato la detta gabella con carrozze, seggette o altra qualsivoglia copertura, a piedi o a cavallo, sia in pena ogni contravventore, per quante volte contravverrà, di perdere il vino che porterà la carrozza, seggetta, o qualsivoglia altra copertura, con la quale si entrasse detto vino, e di pagare oncie 50.; ed essendo schiavi, siano in pena i padroni di perdere detti schiavi, e di pagare oncie 50.; tanto se dette carrozze, seggette, bestie o altre fossero di dette persone, o locate ed accommodate per altro effetto, con tutto ciò s' intendano avere cascato nella detta pena, e siano confiscati per li contravventori

tori del presente bando, restando l'azione al principal padrone di ripetere gl' interessi contro delle persone, alle quali avranno prestato o locato; e le persone, che porteranno dette carrozze, seggette ed altri, con li quali si porterà o entrerà detto vino, siano e s' intendano incorsi nella pena della frusta o quattro tratti di corda; da applicarsi le pene pecuniarie e le robbe confiscande, la metà a chi piglierà e metterà in chiaro la contravvenzione sudetta, etiam che fossero Ministri Regii, di giustizia, Officiali e Ministri salariati di detta Ill. Deputazione; e l'altra metà depositarla in Tavola, a nome di detta Ill. Deputazione, per sussidio di spese; ed in quanto alli schiavi, siano e s' intendano acquistati alla Regia Corte, per sussidio delle Regie Galere.

Item S. E. ordina, provvede e comanda, che nessuna persona come sopra, alla marina di questa Città, e nello compreso della cala del Molo vecchio, seù di Porta Felice fino a nostra Signora di Piedegrotta, possa ricevere, nè portare, nè scaricare, nè far scaricare nelle case e botteghe esistenti in detta marina quantità nessuna di vino per fuori le mura di questa Città, o per mare venuto o per terra, se prima non avrà pagato il diritto di detta gabella, cioè essendo a minuto al Collettore della Porta Doganella, ed essendo in grosso al Cassiere di detta gabella, con prendere le polizze, le quali dopo presenteranno al Collettore di detta gabella, che assiste alla detta Porta della Doganella, rivelandogli la giusta quantità del vino che vorranno sbarcare e scaricare, o entrare in dette case e botteghe, per potere fare le diligenze necessarie, per l' indennità della gabella; e contravvenendosi al presente bando da qualsivoglia persona, nel modo detto di sopra, incorra ognuno delli contraventori nelle seguenti pene: ed in quanto alli Marinari di perdere la barca, sopra la quale s' ha portato detto vino, e di pagare oncie 50. come sopra; ed essendo di quantità meno di mezzo barrile, di pagare oncie 10., di perdere il vino, anno uno di carcere e quattro tratti di corda, da applicarsi le pene pecuniarie come sopra;

pra; ed in quanto alli Bordonari di perdere le bestie, ed altre pene come sopra.

3. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che nessuno Cancello, Bordonaro o altra persona, che avrà da portare vino alle botteghe che sono obbligate suggellare, l'abbia da portare con un Suggellatore, senza la presenza ed assistenza del quale, li Facchini, Tavernai, Pasticcieri e venditori come sopra non possano nè debbano lasciare entrare nè imbottare nelle sopradette botteghe, ripossi, stanze, pasticcierie o taverne qualsivoglia minima quantità di vino; i quali Suggellatori, conforme alle loro istruzioni, dovranno prima riconoscere le sudette polizze, fatte dalli sopradetti Collettori delle porte di spedizione; e li barrili del vino di uno in uno se corrispondenti alla medesima quantità delle contrapolizze, e se non vi sia alterazione; come pure riconoscere i vasi dove si dovrà imbottare detto vino, se vi sia alterazione alcuna, e trovandosi detti barrili giusti e corrispondenti a dette contrapolizze, ed i vasi senza alterazione, allora imbotteranno e suggelleranno le botti o vasi, nelle quali avranno imbottato detto vino, con suggelli consegnatili dalli Ill. Deputazione: quali Suggellatori, imbottato e suggellato detto vino in ogni botte o vaso, avranno da pigliare una carrabbella, la quale non sia meno d'un quarto, che pure l'avranno da suggellare; dovendosi far pagare detti Suggellatori dalli venditori, ogni volta che suggelleranno, conforme si ha pagato per lo passato; e non suggellando, s'intendano incorsi nella pena di oncie 50, e di perdere il vino come sopra; ed in quanto alli detti Tavernai, Pasticcieri, Facchini o altri venditori di oncie 25.: e di quelli che terranno le loro botteghe fuori le mura di questa Città, ed in tutto il territorio di essa, incluso il nuovo Molo, le stanze della Zisa, e tutti e qualsisiano luoghi esistenti in questo territorio, non possano nè debbano lasciare entrare in dette botteghe, nè imbottare quantità nessuna di vino, se prima non l'avranno accordato con detta Ill. Deputazione, e di avere a pagare un tanto il mese anticipatamente, conforme

mè si ha osservato per lo passato, ricevendone le sue solite licenze, per via dell' officio di Razionale di detta Ill.ma Deputazione, firmate di mano del Deputato Amministratore; e non volendosi accordare, siano tenuti ed obbligati suggellare del medesimo modo delli venditori di vino di questa Città, con avere pagato li diritti di detta gabella alla Cassa, e pigliata la polizza, la quale s' avrà da presentare al Collettore d' una di dette porte di spedizione, ed in essa avrà da ricevere una contrapolizza, della medesima maniera che si fa con li venditori di dentro, con la medesima solennità e diligenza; e che nessuno Facchino, Tavernajo, Pasticciere o altro qualsivoglia venditore di vino a minuto, possa nè debba muovere nè spicciare, e di nuovo inspicciare, controfare ed alterare, o in altro qualsivoglia modo falsificare i suggelli, che una volta saranno improntati da detti Suggellatori sopra le botti e vasi, ma quelli debbano lasciare, manutenere e conservare nella propria forma e licenza che da essi Suggellatori saranno stati improntati, per insino a tanto che dalli medesimi Suggellatori li saranno levati alla fine del vino, o per altro giusto e legitimo effetto; e parimente, nè anche possano immettere in detti vini acqua, o qualsivoglia altra mescolanza e materia in dette botti e vasi suggellati per cannella, pirone, spinoccia, o altro qualsivoglia modo, in agumento ed alterazione delli vini già immessi in dette botti e vasi suggellati, ma quelli abbiano e debbano vendere fino alla fine della medesima qualità, che da principio l' avranno immessi, e quelli debbano essere conferenti alla mostra della carrabbella che si prenderanno i detti Suggellatori, insino alla fine di quello, sotto pena alli contravventori del presente capitolo, di pagare oncie 50, da applicarsi come sopra, ed altre pene benviste a S. E., a relazione di detta Ill. Deputazione; nella quale pena s' intendano incorsi li padroni principali, ancorchè non fossero consentienti a detta contravvenzione, e non essendo abili a detta pena pecuniaria, incorranno alla pena di anno uno di carcere e quattro tratti di corda.

Digitized by Google

4. E perchè alcuni che vendono o fanno vendere vino a minuto fuori della Città, venderanno li vini ſudetti al meno prezzo della meta ſtabilita dall' Eccmo Senato di queſta Città, per allettare li comperatori; dal che ſeguirà, che detti comperatori entreranno detto vino tra fraſchi ed altri vaſi naſcoſtamente per le porte, che non ſono di ſpedizione, e verrebbe defraudata la detta gabella; pertanto s' ordina a tutte e qualſivogliano perſone che venderanno vino a minuto fuori le porte di queſta Città, tanto ſe ſuggelleranno quanto ſe ſaranno accordati, che ſiano obbligate venderlo alla meta stabilita per detto Eccmo Senato, conforme ſi vende nella Città, che al preſente è gr. 6. per quartuccio, e così ſucceſſivamente alle mete, che per l'avvenire s' imponeranno per detto Eccmo Senato: e contravvenendo, ſiano in pena di pagare oncie 25. e di perdere il vino, da applicarſi nel modo che ſi ha detto di ſopra; reſtando però la libertà alli padroni de' luoghi Cittadini, di vendere il loro vino più della ſudetta meta, conforme la conſuetudine della Città; e non eſſendo abili alla pena pecuniaria, ſiano nella pena d' anno uno di carcere, e quattro tratti di corda.

5. Item s' ordina, che neſſuna perſona, poſſa nè debba eſtrarre vino da neſſuna caſa, ſtanza, magazzino, ripoſto ed altri luoghi eſiſtenti in queſta Città e ſuo territorio, nè quello poſſa portare in altra caſa, ripoſto, ſtanza, magazzino, botteghe di Facchini, Tavernai, Paſticcieri e taverne groſſe come piccole, e di qualſiſiano altri venditori, nè farle vendere a minuto, nè per altra qualſivoglia cauſa, nè ſotto qualſivoglia preteſto, ancorchè ſi pretendeſſe che detti vini ſi foſſero fatti aceti, guaſti e mutati di condizione, ſenza licenza in ſcriptis del Deputato Amminiſtratore di detta Ill. Deputazione ſeù Amministratore di detta gabella; nè neſſuno Cancello, Bordonaro nè altra perſona poſſa eſtrarre ſimili vini, nè portarli dalle dette ſtanze, caſe, magazzini, ripoſti, in altre botteghe di venditori, Tavernai, Paſticcieri ſenza la ſudetta licenza; ſotto pena cioè, alli padroni de' luoghi, magazzini, ſtanze ed altri, dove ſi piglia il vino, d' oncie 25.,

ed

Digitized by Google

ed alli padroni delle ſtanze, magazzini, ripoſti ed altri, dove ſi ripoſta detto vino, d' altre oncie 25., da applicarſi come ſopra; ed in quanto alli Cancelli, Bordonari ed altri che li porteranno, di perdere le beſtie, ed altre pene etiam corporali ad arbitrio di S. E. a relazione dell' Ill. Deputazione.

6. Item s' ordina, che li Collettori e Contraſcrittori, ed altri qualſivogliano Officiali e Miniſtri, che aſſiſtono e ſi trovaſſero alle porte di queſta Città, poſſano e debbano riconoſcere le carozze, ſeggette, zimmili, cartelli, rotoni di paglia ed altre coperture, con le quali s' entraſſe furtivamente vino; che quelli che, lo porteranno, non poſſano nè debbano impedire nè denegare alli detti Officiali, che cerchino e facciano le ſudette diligenze, per l' indennità di detta gabella, nè con fatti nè con parole, nè eſſi nè altre perſone, ancorchè foſſero in loro compagnia; che ſi poſſa riconoſcere e cercare ogni ſorte di perſone ſenza eſenzione alcuna, ed a piedi o a cavallo; e che li contravventori ſiano incorſi alla pena di pagare oncie cinquanta, e di perdere dette carrozze, ſeggette ed altre come ſopra, da applicarſi detta pena nel modo diſpoſto ne' precedenti capitoli; ed ancora, che porteranno nel modo come ſopra; l' iſteſſo s' intenda per li ſchiavi, che non eſſendo abili alla pena pecuniaria, ſiano in pena d' anno uno di carcere e di quattro tratti di corda, e ſe foſſero donne o ragazzi inabili a pagare detta ſomma, incorrano alla pena di 100. ſtaffilate in pubblico, e d' anno uno di carcere. E caſochè le perſone, che voleſſero entrare detti vini furtivamente, di qualſivoglia delli ſudetti modi di ſopra o altro, non voleſſe laſciarſi riconoſcere dalli detti Officiali e Miniſtri, e quelli imbuttaſſero con minaccie ed ingiurie, in fatti, con armi o altri iſtrumenti, ovvero eſimeſſero i contravventori, le beſtie, vini e le ſudette coperture, ſiano e s' intendano incorſe, ſe ſaranno nobili ad anni tre di carcere in un Caſtello benviſto a S. E., ed eſſendo ignobili di ſtare a remigare per lo medemo tempo ſopra le Regie Galere, ed altre pene riſerbate ad arbitrio di S. E.

Digitized by Google

7. E perchè con la toleranza e partecipazione delli Collettori, Guardiani ed altri Miniſtri di eſſa Ill. Deputazione, come di giuſtizia, che ſogliono ſtare alle porte di questa Città, potrebbe ſuccedere qualche furtiva immiſſione di vino: perciò S. E. ordina, provvede e comanda, che, caſochè dette furtive immiſſioni di vino ſi facessero con toleranza, conſenso e partecipazione di eſſi Collettori, Portari, Guardiani, Miniſtri e Contraſcrittori, ſiano nella pena, cioè il padrone principale d' eſſe porte, essendo esso delinquente, di privazione e confiſcazione di eſſe porte da applicarſi e voluerſi dette porte alla Regia Corte, e di ſtare carcerato nelle carceri eligende da S. E., per lo tempo d' anni tre; ed eſſendo ſoſtituti o gabelloti di dette porte, e Miniſtri che aſſiſtono ed hanno cura di dette porte dalli padroni principali, ed altro ſoſtituto, Miniſtro di giuſtizia o altro Collettore, Contraſcrittore, Guardiani ed altri di detta Ill. Deputazione, ſiano in pena di remigare ſopra le Regie Galere per anni cinque, ed altre pene ad arbitrio di S. E., a relazione di detta Ill. Deputazione.

8. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che li Cancelli, Bordonari ed altri, che fanno l' eſercizio di portare ed introdurre vino in queſta Città, abbiano e debbano tenere li barrili giuſti di miſura, tanto alli timpagni quanto alle doghe, e non poſſano eſtrarre barrili ed altri vaſi di vino, nè in collo nè ſopra le beſtie, ancorchè foſſero vuoti, ſe non che per le quattro porte di ſpedizione. E perchè alcuni cancelli, bordonari ed altre perſone, per ſchermire il caſtigo, e potere avere facoltà di commettere qualche frode, ſi paſſano per ſutterfugio di patente di provviſione di qualche Miniſtro di giuſtizia; pertanto S. E., per ovviare tali frodi, ordina, provvede e comanda, che neſſuna perſona, che vorrà fare l' arte di Cancello o Bordonaro, poſſa eſſere provviſionato, o officiale di giuſtizia; e ſe qualcheduno aveſſe provviſione, o atto di provviſionato, o miniſtro di giuſtizia, s' intenda incorſo nella contravvenzione del preſente bando, ed incorra ogni contravventore nella pena di oncie 10., e di

per-

Digitized by Google

perdere i cavalli ed il vino che porteranno nel modo detto di ſopra; e non eſſendo abili alla pena pecuniaria, ſiano in pena d'anno uno di carcere, e quattro tratti di corda.

9. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che nessuno Facchino poſſa, nè debba nelle ſue botteghe, arbitrii ed altre ſtanze, Magazzini, botteghe collaterali e vicine, corriſpondenti con le ſudette botteghe ed arbitrii, tenere ſe non che due ſtipi tantùm & dumtaxat, e volendo vendere vini di legnaggi differenti, poſſa tenere d'ogni legnaggio due quartalori per ogni ſorte di vino, ma non poſſa tenere più d'uno pieno con la cannella per vendere il vino, l'altro però ſportellato e vuoto, il quale ſolamente abbia facoltà di empierlo, quando quello del quale ſta vendendo, sarà ridotto alla fine di vendere, conchè non ve ne foſſe più d'un barrile, non oſtante l'ingiunzione fatta d'ordine dell'Eccmo Senato a detti Facchini, ſuggellando le dette ſtipe, nel modo detto di ſopra; e dette ſtipe abbiano da eſſere a viſta delli comperatori, e contravvenendo, ſia in pena di oncie 50. per ogni volta che contravverrà, e di perdere il vino, da applicarſi come ſopra; e non eſſendo abile alla ſudetta pena pecuniaria, ſia in pena d'anno uno di carcere, e quattro tratti di corda.

10. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che tanto detti Facchini, quanto qualſivoglia venditore di vino alla meta nelle ſtipe e qualſivoglia carratello, che ſarà nelle loro botteghe, non vi poſſa tenere più d'una ſpinoccia ſopra della cannella, ſeù pirone alta più di 4. dita; e che non poſſano tenere pozzi, ciſterne, fontane dentro delli magazzini, ripoſti e ſtanze, tanto in queſta Città, quanto fuori di eſſa un miglio circum circa, incluſo il nuovo molo, dove tengono e vendono loro vini, nè ſi poſſano ſervire di magazzini, ripoſti, caſe, botteghe ed entrate, che abbiano porte, fineſtre, ed altre aperture corriſpondenti in altre ſtanze, cortigli, entrate, ed altre caſe, dove ſiano detti pozzi, fontane, ciſterne, catuſi, acqua con catuſi ed altri ingegni e modi; nè

possano in dette botteghe, magazzini, riposti tenere altra acqua, se non la quantità che se li permette con le solite licenze delli Spett. Giurati; e casochè vi fossero pozzi, cisterne, catusi d' acqua, e luogo dove si potesse avere commodità di pigliare acqua, quella abbia da stoppare e murare con calce ed arena fra termine di giorni 2. dopo la pubblicazione del presente bando, e contravvenendo ogni contravventore incorra alla pena di pagare oncie cinquanta, e di perdere il vino che gli troveranno, da applicarsi detta pena come sopra; e non essendo abili alla sudetta pena pecuniaria, siano in pena d' anno uno di carcere, e quattro tratti di corda.

11. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che i Pasticcieri e Tavernai siano tenuti ed obbligati, di tenere le stipe e quartaloni conforme agl' altri venditori di vino con sua spinoccia tantùm, altra più di 4. dita sopra la cannella seu pirone. E perchè alli sudetti Tavernai e Pasticcieri è permesso di tenere acqua e fontane, perciò non le possano tenere nelle stanze e magazzini dove sarà riposato il vino, ma solamente ne' luoghi pubblici; e le stanze dove terranno detto vino, abbiano da stare senza porta, sotto pena di oncie 50., e di perdere i vini per ogni volta che contravverranno, da applicarsi come sopra; e non essendo abili alla pena pecuniaria incorrano alla pena d'anno uno di carcere, e quattro tratti di corda.

12. Item s' ordina, provvede e comanda, che nessuno Inchiuditore, Magazziniere, Mercatante di vino, Facchino che tiene magazzino, tanto al borgo di S. Lucia quanto nel territorio di questa Città, non possa nè debba vendere a minuto d' un barrile a basso, etiam con pretesto di darlo seu presentarlo, e di non averlo venduto, sotto pena di pagare oncie 100., intendendosi incorsi in detta pena i padroni principali di detti vini, etiam che allegassero e provassero di non averlo venduto, e solamente dato loro stessi, ma i loro figluoli, garzoni o altra qualsivoglia persona dentro i loro magazzini, esimendosi averlo dato o venduto di loro consenso; e casochè alcuno volesse comperare da detti Magazzinieri qualche

fias-

fiasco di vino per entrarlo e consumarlo in Palermo, dummodo che sia meno d' un barrile, e senza che detti Magazzinieri tengano in detti loro magazzini misure, possano vendere con la presenza del Collettore del Borgo, che esigerà la gabella da parte del Gabelloto, e dare al detto Comperatore un bollettino, che dovranno presentare alli Collettori delle porte, all' entrare che faranno nella Città; e quando alcuno volesse comperare per non entrarlo in Palermo, ma per consumarlo fuori della Città e per lo territorio di essa, dummodo che sia meno di mezzo barrile, glielo potranno pure vendere con la presenza di detto Collettore; quale consegnerà alli Comperatori un bollettino, che se lo conserveranno, acciò sopragiugendo i Guardiani dell' Ill. Deputazione lo possano riconoscere; ed in caso di contravvenzione del presente capitolo, i detti Magazzinieri, Inchiuditori, seù Facchini, siano incorsi nella pena di pagare oncie 100. come sopra, e li Comperatori di perdere il vino; e non essendo abili alle sudette pene pecuniarie, siano in pena d' anno uno di carcere, e quattro tratti di corda.

13. E perchè dalli sudetti Magazzinieri, Mercatanti, Facchini e Venditori di vino, si suole tenere dentro i loro magazzini cannate o altri vasi, che, ancorchè non fossero di giusta misura, sono però dalli detti Magazzinieri ad occhio conosciuti e misurati, e con tali cannate e vasi nelli detti loro magazini vendono il vino sudetto, a cannatella chiamato, a qualunque persona che vada in detti magazzini, in tanto pregiudizio della sudetta gabella; pertanto S. E. ordina, provvede e comanda, che nessuno Magazziniere, Mercatante di vino, Facchino o altro Inchiuditore potesse vendere nè dare nessuna quantità di vino misurato con dette cannate o altri vasi ad occhio da loro misurati e conosciuti a qualsivoglia persona, etiam sotto pretesto di darlo gratis alli loro amici o altre persone, le quali vanno a bere in detti magazzini, o fuori le porte di detti magazzini; e contravvenendo al presente capitolo, siano e s' intendano incorsi alla pena di oncie 100., e perdere il vino esistente in det-

to magazzino; e solamente gli sia lecito, se vogliono vendere detto vino a minuto con dette cannate o altri vasi, d' aggiustarsi o accordarsi con l' Ill. Deputazione, di pagare un tanto il mese, secondo parerà al Deputato Amministratore, seù Gabelloto, e non altrimenti.

14. E parimente S. E. ordina, provvede e comanda, che qualsivoglia bordonaro, cancello o altro, che va a caricare vino in qualunque parte, tanto se sia nel territorio di questa Città soggetto alla cima, quanto fuori del territorio, quello non possano portarlo e ripostarlo in nessuna parte, ma in caricarlo, diretto tramite di dove lo caricano, l' abbiano da portare in questa Città; e nel caso che lo volessero portare in altro luogo per ripostarlo, quello possano fare con la licenza di detta Ill. Deputazione seù del Deputato Amministratore o suo Gabelloto, con presentare la fede del territorio ed il vino; e questo sotto la pena di oncie 50., di perdere le bestie ed il vino, ed altre pene benviste a detta Ill. Deputazione, da applicarsi come sopra, e non altrimenti.

15. E più S. E. per evitare le frodi, che giornalmente si commettono ne' luoghi, nelli quali si cima il vino prodotto in questo territorio, dalli Mercatanti, Padroni proprii di detto vino ed Inchiuditori di vino, con accommodarsi l' uno con l' altro la cima che gli è stata fatta dall' Ill. Deputazione; pertanto ordina, provvede e comanda, che nessuno Mercatante, Inchiuditore o Padrone di vino, possa nè debba accommodare la propria cima che gli è stata fatta da detta Ill. Deputazione, o ad altro Mercatante, Padrone di vino ed Inchiuditore di vino o ad altra qualsivoglia persona; come pure, che nessuno Bordonaro, Cancello o altra persona non possa caricare detto vino con detta cima accommodata; e caricandolo siano in pena tanto detti Bordonari ed altri, come detti padroni di oncie 50., di perdere il vino e le bestie da appliçarsi come sopra, ed altre pene benviste a detta Ill. Deputazione, e non altrimente.

16. Ordina di più S. E., che nessuno Magazziniere, Mer-

Digitized by Google

Mercatante, Inchiuditore di vino seù Facchino di questa Città, non debba in grosso vendere vino d' un barrile in sù per entrarlo e consumarlo in questa Città, se prima non avrà riconosciuto, che il comperatore avrà pagato la gabella della medesima quantità che vorrà comperare, facendosi mostrare la polizza del Cassiere di detta Ill. Deputazione; e volendo alcuni comperatori conoscenti delle loro case e famiglie, commoranti fuori della Città e del territorio di essa, non possano nè debbano detti Magazzinieri venderli, se prima detti comperatori non mostreranno la licenza in scriptis, che avranno avuto dall' Amministratore di detta gabella di poterlo trasportare; e contravvenendo siano incorsi alla pena medesima di oncie 100. come sopra, e li comperatori di perdere il vino; e non essendo abili alla pena pecuniaria, siano in pena di anno uno di carcere e quattro tratti di corda.

17. Item che nessuno Bordonaro, Cancello o altra qualsivoglia persona possa entrare vino, ancorchè sia per dette quattro porte di spedizione, se prima non avrà presentato a' Collettori la polizza del Cassiere del pagamento della gabella, come nell' antecedente capitolo si dispone; e sia obbligato lasciare li Cancelli le bestie nelle porte, e non entrare se prima non avrà avuto l' espedizione e licenza di detti Collettori e Contrascrittori, sotto pena di perdere il vino, le bestie ed altre pene ad arbitrio di S. E., a relazione di detta Ill. Deputazione da applicarsi come sopra; e non essendo abili alle pene pecuniarie, sia in pena d'anno uno di carcere e quattro tratti di corda.

18 Ed acciocchè dalli Ministri e Guardiani di detta Ill. Deputazione, si possano in ogni tempo fare le debite diligenze per l' indennità di detta gabella seù osservanza del presente bando, S. E. ordina, provvede e comanda, che tutti li venditori di vino a minuto, cioè Facchini, Tavernai, Pasticcieri, così dentro di questa Città come quelli esistenti nel territorio, siano tenuti ed obligati tenere dette loro botteghe, taverne, pasticcierie ed altri luoghi ove vendono detto vino, aperti dal principio

del

del giorno fino ad ore due di notte, che sarà finito il tocco conforme alla consuetudine di questa Città; ed anche siano obbligati così di notte come di giorno, aprire le porte delle loro taverne, botteghe pasticcierie ed altri luoghi dove vendono vino a minuto, alli detti Ministri e Guardiani di detta Ill. Deputazione, ed alli Ministri ed Officiali di detto Ill. Senato, purchè di notte non siano meno di due Ministri ed un Suggellatore. Della medesima maniera tutti li Magazzinieri, Facchini, Tavernai ed altri, che terranno magazzino di vino al Borgo di s. Lucia ed altre parti del territorio, siano pure tenuti ed obbligati lasciare fare le diligenze necessarie ne' loro magazzini; proibendo a qualsivoglia altro Officiale e Ministro, che non sia di detto Ill. Senato e di detta Ill. Deputazione, da potersi ingerire nelle cose concernenti all' esigenza di detta gabella, se non in caso che fossero chiamati da detti Ministri ed Officiali di detto Ill. Senato, o mandati da detto Ill. Pretore, Spett. Giurati, e Deputati o Ministri di detta Ill. Deputazione; e contravvenendo al presente bando, ogni Contravventore sia in pena di pagare oncie venti; e non essendo abili alla pena pecuniaria, siano in pena d' anno uno di carcere e quattro tratti di corda.

19. S' ordina di più, che nessuna persona possa nè debba far esercizio d' uscire acquavite fuori della Città per venderla e fare mercanzia, così a minuto come in grosso, se prima non s' accordi con la Deputazione, dalla quale ricupereranno licenza di potere uscire detta acquavite; e contravvenendo al presente capitolo, siano incorsi nella pena di pagare oncie 25. e di perdere l'acquavite che si troverà ne' magazzini, da applicarsi come sopra; e non essendo abili alla pena pecuniaria, siano in pena d' anno uno di carcere e quattro tratti di corda.

20. E parimente S. E. ordina, provvede e comanda, che qualsivoglia Bordonaro, Cancello o altro, che va a caricare vino in qualunque parte, tanto se sia nel territorio di questa Città soggetto alla cima, quanto fuori del

ter-

territorio, quello non possano portare e riposare in nessuna parte, ma in caricarlo diretto tramite di dove lo caricano, l' abbiano da portare in questa Città; e nel caso che lo volessero portare in altro luogo per riposarlo, quello possano farlo con la licenza di detta Ill. Deputazione seù del Deputato Amministratore o suo Gabelloto, con presentare la fede del territorio; e questo sotto pena di oncie 50., di perdere il vino e le bestie, ed altre pene benviste a detta Ill. Deputazione, da applicarsi come sopra.

21. E perchè si ha nuovamente sperimentato d' alcuni mali intenzionati di fraudare con nuove invenzioni la gabella sudetta del vino, con introdurre in questa Città, quantità di racina nominata greca, la quale, nell' entrare dalle porte in racina, non paga gabella nessuna, ma entrando ridotta in vino dovrebbe pagare la sudetta gabella di oncia una per botte; quale oncia una per fraudare dette persone detta Ill. Deputazione, e non pagare la sudetta gabella, s' introducono detta racina greca per le porte di questa sudetta Città, e dopo entrata, se la riducono in vino con tanto danno e detrimento di detta gabella; pertanto S. E. per evitare le frodi sudatte ordina, provvede e comanda, che tutte quelle persone, le quali introducono detta racina per ridurla in vino in questa Città, entrata che sarà detta racina, siano tenuti ed obbligati andare dal Deputato Amministratore di detta Ill. Deputazione o suo Gabelloto a rivelare ad altius fra il termine di giorni otto, che avrà entrato la quantità del vino che l' avrà prodotto detta racina, e pagare la sudetta gabella di oncia una per botte, con depositarla in Tavola di questa Città, a nome di sudetta Ill. Deputazione; e contravvenendo alcuna persona al presente capitolo, sia e s' intenda incorsa nella pena di oncie 50. e di perdere tutto detto vino, da applicarsi come sopra, ed altre pene benviste a detta Ill. Deputazione, e non altrimente.

22. E parimente, perchè si commettono molte frodi d' alcune persone poco timorosi di Dio e della giustizia,

con

con cercare d' esimersi di pagare le gabelle sudette imposte per pagare li soggiogatarii in grave danno ed interesse di detta Ill. Deputazione, che le sta amministrando ed invigila al pagamento di esse, e cercano il beneficio del pubblico, ritrovando varie formalità ed invenzioni di quelle fraudare, siccome si ha visto e prattcato, non ostante le proibizioni e bandi promulgati; e volendo S. E. col suo santo zelo che tiene al commun beneficio, riparare alle sudette frodi e disordini, ordina, provvede e comanda a tutte e qualsivogliano persone di qualsivoglia grado, stato, sesso e condizione che siano, nemine exempto, che non possano nè presumano trasportare nessuna quantità di vino, ancorchè minima, d' un luogo ad un altro luogo del territorio di questa Città, ancorchè asseriscero d' entrarlo per le porte di spedizione con carrozze, sedie volanti, volantini, seggette, zimmili, rotoni di paglia o altre qualsivogliano coperture; ma volendo quello caricare e trasportare, così per lo territorio come per entrarlo in questa Città, abbiano quello da caricare con le solite licenze sopra le bestie in palese per pagare le sudette gabelle, che sono state imposte conforme agl' ordini e bandi promulgati; e contravvenendo al presente capitolo, siano e s' intendano incorsi nella pena di oncie 50. e di perdere le carrozze, sedievolanti ed altri come sopra, nelli quali si ritrova caricato detto vino, da applicarsi cioè le due terze parti alla sudetta Ill. Deputazione, e l' altra terza parte al rivelante che piglierà la sudetta contravvenzione, ed altre pene benviste e riserbate ad arbitrio di S. E., e non altrimente.

Digitized by Google

BANDO DELL'ORZO

Pel nuovo dazio.

Dovendo ognuno di questo Regno, ed in qualunque parte, in esecuzione del Real ordine de' 10. Luglio del 1779., godere della libertà nella vendita e compera del tabacco, il di cui gius proibitivo per un effetto delle sovrane paterne premure restar deve abolito da' 23. Gennaro del 1781. in poi, fè con altro Real Dispaccio de' 2. Ottobre dell' anno scorso, comunicato con Viceregio biglietto de' 16. dello stesso mese disposto, che si esigga la gabella dell' orzo, secondo la sua imposizione di tarì dodici a salma e non più a tarì nove, come per costumanza da più tempo si è pratticato; che nessuno fosse esente di questi novelli dazii senza esclusione o eccezione di persona, sia Secolare o Ecclesiastica, ma tutti gl' Individui della Capitale, e della nuova Città, i Conventi e Monisterj, dentro e fuori di essa, gl' Ecclesiastici, Secolari e Regolari, i Padri Onusti, e tutti in somma i Cittadini e gl' abitanti di Palermo anche di passaggio, ancorchè godessero privilegio d' esenzione con causa oneroſa, tutti restar dovessero soggetti al pagamento di questi nuovi dazii, perchè tutti ritraggono vantaggio dall' abolizione del diritto proibitivo del tabacco; e fu determinato insieme, che questi altri tre tarì sull' orzo coll' altri due dazii di tarì 24. sopra ogni botte di vino, e d' un altro tarì per oncia sul diritto del nuovo imposto, servir dovessero per fondo destinato a pagar il Contigente di oncie 3790.

tarì

tarì 20. 10.; che in essecuzione de' Reali comandi dee pagare ogn' anno questa Città alla Regia Corte per surrogazione all' abolito ius proibitivo del tabacco sudetto.

1. Dovendo quindi in seguito del Real Dispaccio de' 14. del mese di Settembre di questo anno esser da' 23. Gennaro 1781. in poi principiata la esazione di questi altri tre tarì sopra ogni salma d' orzo, oltre li nove tarì che si esiggono attualmente dalla Deputazione di nuove gabelle, e per essa dall' Amministratore delle gabelle di vino, farina ed orzo, in forza del presente Editto l' Eccmo Senato nel rendere note al pubblico l' anzidette Reali deliberazioni, ordina, provvede e comanda, che dal sudetto giorno 23. Gennaro in poi nessuna persona di qualsisia stato, grado e condizione che sia, quantunque privilegiata, nemine exempto, possa ne debba entrare qualsivoglia sorte d' orzo all' ingrosso d' otto fumoli in sù, tanto che venga per mare, che per terra, per nessuna porta, eccetto quelle chiamate di spedizione, e designate a tal effetto dalla Deputazione di nuove gabelle se prima d' entrare non avrà rivelata a' Collettori delle sudette porte la quantità d' orzo che porterà, e non presenterà la polizza segnata dall' Ill. Senatore Amministratore dei due nuovi dazii del vino e dell' orzo, con cui mostrerà di aver pagato la porzione di gabella spettante a questo Eccmo Senato, oltre di quella, che si appartiene alla detta Ill. Deputazione. Ognuno che avrà trasgredito in menoma parte la disposizione di questo bando s' intenda incorso, oltre le pene attinenti alla surriferita Deputazione, di quella ancora di altre onze 50.; da applicarsi la terza parte al Denunciante, e l' altre due terze parti in beneficio della Cassa di questa nuova Amministrazione; ed inoltre di perdere le bestie,

car-

carrozze, sedie ed altre qualsivoglano vetture, tanto se fossero proprie, che affittate, prestate o in qualunque altro modo altrui spettanti; restando pure soggetti i Bordonari, Cancelli ed altri Immissori alla pena di quattro tratti di corda, ed altre pene all' Eccmo Senato benviste.

2. E siccome questi tre tarì non sono effettivamente un nuovo dazio, ma parte della gabella appartenente alla riferita Ill. Deputazione; così per l' esazione immancabile delli stessi, e per riparare tutte le frodi che potrebbero commettersi contro tale scossione di diritto, l' Eccmo Senato ordina, provvede e comanda, che debbansi esseguire appieno tutte le disposizioni, cautele e provvidenze ordinate nel bando, che annualmente si pubblica d' ordine del Governo, ad istanza della mentovata Deputazione per l' esigenza della gabella dell' orzo; giacchè tutte le sente comprese, incluse e distesamente repetite dalla prima linea fino all' ultima, senza la menoma alterazione. Dichiara pertanto i contravventori soggetti non meno alle pene in detto bando trascritte per conto dell' Ill. Deputazione succennata, ma in altre uguali pene, che oltre a quelli si esigeranno e condanneranno in pari modo dall' Eccmo Senato, pella sicura costodia e difesa de' suoi diritti, e per esso dall' Ill. attuale Senatore Amministratore Principe di Torremuzza per tutto il tempo che durerà nella carica di Senatore, e posteriormente degl' altri Senatori che saranno incaricati di questa Amministrazione, così si eseguirà, e non altrimenti.

P. S. P. U.

Salerno Sindaco,

Die

Digitized by Google

Die vigesimo tertio Decembris 1781.

D. Hyppolitus de Franchis publicus Præco hujus Felicis & Fidelissimæ Urbis Panormi, retulit se de mandato quo supra publicasse infrascriptu bannum per loca solita publica & consueta Tubis Urbis.

Digitized by Google

BANDO, CHE OBBLIGA QUELLI, CHE VENDONO,

O fanno vendere vino a minuto, a fare ſuggellare i vaſi ove ſi ripoſta.

Perchè alcune Perſone con nuove invenzioni han cercato e cercano continuamente frodare le gabelle impoſte per pagare li ſoggiogatarii in ogni bimeſtre, e fra l'altre la gabella del vino, circa il vendere a minuto nelle botteghe, che devono ſuggellare, conforme agli ordini e bandi pubblicati in queſta Città d'ordine di S. E., pretendendo ſotto vani preteſti d'eſimerſi; e volendo S. E. riparare alle ſudette frodi, in virtù del preſente bando, perpetuo valituro, ordina, provvede, e comanda a tutte, e qualſiſiano perſone di qualſivoglia ſtato, grado, ſeſſo, e condizione che ſiano, che dalla pubblicazione del preſente bando abbiano vogliano e debbano, ed ognuno di eſſi abbia, voglia, e debba ſuggellare le botti e quartalori, nelli quali ſi ripoſta il vino, che vendono e fanno vendere a minuto alla meta ordinaria di grana ſei il quartuccio nelle botteghe di questa Città; come ancora il vino de' padroni di luoghi, che vendono e fanno vendere fuori e diſtante dalle caſe loro proprie, in virtù delle provviſte fatte dall' Eccell. Senato; e giusta la forma d'eſſe provviſte ottenute, ancorchè vendeſſero e faceſſero vendere col privilegio della conſuetudine di questa Città, che ſono grana tre più per quartuccio della ſudetta meta ordinaria; e contravvenendo alcuno al preſente ordine, ſia e s'intenda incorſo nella pena di pagare oncie cinquanta; il padrone del vino, che lo farà vendere ed il venditore d'eſſo vino, d'oncie venticinque, e di perdere il vino, che ſi trova in detta bottega; da applicarſi le due terze parti all' Illustre Deputazione di nuove gabelle, ſeu al gabbelloto d'eſſa gabella del vino, e l'altra terza parte al rivelante di tale contravvenzione, per ogni volta che contravverrà, e non altrimente.

BAN-

Digitized by Google

BANDO DELLI GRANA TRE
Sopra ogni rotolo di carne.

PErchè dall' Ill. Senato di questa Città fu assegnata all' Ill. Deputazione delle nuove gabelle, da pagarsi da tutti universalmente, nemine exempto, la gabella delli grana tre sopra ogni rotolo di carne di giovenco, bove, majale, ed altri animali, che si macellano nelli pubblici macelli di questa Città, soliti pagare la sudetta gabella; quanto ancora di quella, che entrerà macellata per le porte d' essa Città; da pagarsi da tutte qualsisiano persone di qualsivoglia stato, grado e condizione, e di qualsivoglia foro che siano, come si voglia privilegiate e privilegiatissime che siano, come si dispone per lo Conseglio detenuto e conchiuso per l' Ill. Senato di questa Città di Palermo a 29. Agosto prima Indizione 1648., confermato da S. E., e Tribunale del Real Patrimonio a trenta dell' istesso mese ed anno, e lettere Reali, per via del Supremo Conseglio d' Italia, date in Madrid a due Agosto 1676. eseguite in Regno a sedici Febraro 1677.

1. E perchè vi sono alcune persone poco timorose d' Iddio, e della giustizia, le quali proccurano in tutti modi sempre defrodare la detta gabella, e non pagare li detti diritti di grana tre, che si devono sopra ogni rotolo di carne, così di quella che entra per le porte di questa Città, come di quella che si macella nelli pubblici macelli d' essa, così di giovenco, bove, porco, e troja, come d' altri animali soliti pagare la sudetta gabella; per rimediare alle frodi ed inconvenienti, in virtù del presente bando S. E. ordina, provvede e comanda, che d' oggi innanzi nessuna persona di qualsivoglia, stato grado, sesso condizione, e foro, come si voglia privilegiatissima che sia giusta la forma del sudetto Conseglio, e lettere Reali, presuma, ardisca, ne possa entrare in questa Città nessuna quantità di carne, ancorchè salata, nè salsiccia che fosse così di bove, porco, vacca, troja, ed altri animali morti e macellati fuori

di

Digitized by Google

di questa Città, se prima non avrà pagato la sudetta gabella di grana trè per ogni rotolo di carne, che vorrà entrare in quella Città; non essendo però detta carne e salsiccia puoca quantità, che serve per uso di casa propria e famiglia; e contravvenendo, siano e s' intendano avere incorso nella pena di pagare oncie 30., da applicarsi la metà a chi la rivelerà e metterà in chiaro la sudetta contravvenzione e l' altra metà all' Ill. Deputazione, e di perdere la detta carne.

2. Item s' ordina, provvede e comanda, che nessuna persona, nemine exempto come sopra, che vorrà entrare carne morta, e macellata fuori di quella Città, quella non possa entrare, se non che per la Porta Nova, Porta di Greci, e Porta di Vicari; ed essendo di puoca quantità, che ascenda alla somma di rotoli 15., abbia da pagare la gabella di grana tre per rotolo alli Collettori, che assistono in dette porte, destinati a tali effetti; ed essendo più quantità di rotoli quindici, allora dette persone abbiano de portare detta carne, che vorranno entrare, alla credenzeria di questa Città, e farsi pesare detta carne dal Credenziere ordinario della Città, e da quello ricevere fede di quanto avrà pesato detta carne; e per sicurtà dell' esigenza di detta gabella, abbiano prima d' entrare lasciare alli Collettori di dette porte pegno equivalente di quanto potrà importare detta gabella, e consegnando dopo la fede del pagamento di quanto importa la detta gabella della carne che avranno entrato, detti Collettori siano obbligati restituirci detto pegno senza esigere diritto, nè ragione alcuna; e questo sotto pena di pagare oncie 30., e di perdere la carne, da applicarsi come sopra.

3. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che nessun' officiale, guardiano, portaro, ò altro ministro che assiste alle porte di questa Città, così di giorno come di notte, non possa, nè permetta lasciare entrare quantità nessuna di carne a qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione che sia, quantosivoglia privilegiata come sopra, sotto pena a detti guardiani, officiali, portari, e ministri d' oncie dieci per ogni volta, che contravverranno da applicarsi come sopra

ed

ed altre pene ad arbitrio di S. E.; ed in quanto alla detta persona di qualsivoglia grado, condizione e sesso come sopra che sia, che entra detta carne furtivamente, o tirata per le mura di questa Città, o quella portassero in seggetta, in carrozza, sopra bestie, e per mare sopra barche, o altre coperture, in tal caso tale persona s' intenda avere incorso nella pena di pagare oncie cinquanta per ogni volta che contravverrà al presente bando, e di perdere le seggette, carrozze, bestie, che avranno portato detta carne; ed essendo venuta per mare, pure incorrano i padroni delle barche, che non avranno rivelato e pagato la sudetta gabella di detta carne, nella medesima pena di pagare oncie cinquanta, e di perdere le barche, da applicarsi la pena sudetta nel modo detto di sopra.

4. Item che nessuno bocciere, bottegajo, strifficiaro e salsicciaro, o altra qualsivoglia persona, che volesse vendere nelle loro chianche e botteghe in questa Città carne, che si macella nelli pubblici macelli d' essa, così di bovi, giovenchi, porci, troje, come d' altri animali soliti a pagare detta gabella, non possano, ne vogliano ricevere nelle loro botteghe, nemeno vendere altra carne, se non quella che gli sarà stata pesata nella credenzeria delli pubblici macelli di questa sudetta Città, se prima non avrà pagato la sudetta gabella di grana tre per rotolo, e prestato prima la solita plegeria idonea e sufficiente di pagare detta gabella, per l' atti dell' officio di Maestro Notaro dell' Eccmo Senato di questa Città; e contravvenendo, siano incorsi nella pena di pagare oncie 30., da applicarsi come sopra, ed altre pene ad arbitrio di S. E.

5. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che nessuno pasticciere commorante in questa Città, e suo territorio, possa ne presuma comperare nessuna sorte di carne delle specie dette di sopra, se non quella che si vende nelle pubbliche chianche e botteghe di questa Città, nelle quali si vende detta carne macellata nelli pubblici macelli d' essa nel modo detto di sopra, che suole essere pesata dalli Credenzieri dell' Eccmo Senato, e ritrovandosi

ſi altra ſpecie di carne, che non ſuole pagare la detta gabella, e che non l' aveſſe comperato nelle pubbliche chianche e botteghe; in tal caſo oltre d' eſſere incorſi nella ſudetta pena di oncie 30, da applicarſi come ſopra, e di perdere la carne che ſi troverà in dette botteghe, ſiano obbligati detti paſticcieri e tavernai dichiarare e giuſtificare da chi, e d' onde avranno comperato detta carne, acciò ſi poteſſe procedere contro li contravventori del preſente bando; e della medeſima maniera ſiano anco obbligati detti paſticcieri e tavernai, tante volte quante volte ſaranno richieſti di giuſtificare da chi avranno comperato la carne, che ſi troverà in dette botteghe, benchè l' aveſſero comperato nelle ſudette chianche e botteghe pubbliche; e queſto ad effetto di levare affatto le frodi che ſi ſogliono commettere, introducendo in dette botteghe, taverne e paſticcierie la carne che ſi ſuole introdurre in queſta Città furtivamente, e ſenza pagare la detta gabella, e di quella entrata, che non ſuole pagare la ſudetta gabella: includendo li venditori di botteghe, e li padroni che venderanno di ſotto al pubblico; e queſto ſotto la medeſima pena come ſopra contenuta, da applicarſi come ſopra.

6. E per rimediare alle frodi, che ſi poſſono e ſogliono commettere dalle perſone, che ſogliono macellare vacche e bovi di guaſto per uſo dell' Infanterie, Regie Galere, Tedeschi, Borgognoni e Regio Caſtello a mare, S. E. ordina, provvede e comanda, che da oggi innanzi tutta quella quantità di carne di vacca e bove di guaſto, che ſi macellerà per l' effetto ſudetto, conforme ſi diſpone per le lettere di S. E. per via del Conſeglio Patrimoniale, che ſogliono eſſeguire dall' Eccmo Senato, quelle perſone che tengono obbligazione della macellazione ſudetta, abbiano da macellare dette vacche e bovi, e far macellare nel pubblico macello, ove ſi ſogliono macellare dette vacche e bovi, e non in altre parti tanto in queſta Città quanto fuori le porte di queſta Città, ne al molo, acciò macellati che ſaranno, le ſudette perſone abbiano e debbano portare e mandare a vendere la ſudetta carne nelle chianche e botteghe ſolite

vendere detta carne per provvisione delle sudette persone come sopra, e non in altre parti, nemmeno fuori al molo di questa Città; e li boccieri ed altre persone che vendono detta carne, l' abbiano da vendere solamente alle sudette persone per uso e provvisione delle sudette Infanterie, Galere, Borgognoni, Tedeschi e persone del Regio Castell' a mare, ma non la possano vendere, ne dare ad altra persona nessuna quantità, benchè minima fosse, sotto pena di pagare oncie cinquanta, e di perdere la carne come sopra; ed i boccieri, oltre di detta pena, siano incorsi nella pena della frusta e quattro tratti di corda ad arbitrio di S. E.

7. E più S. E. ordina, provvede e comanda, che da quì innanzi nessuna persona di qualsivoglia sesso, stato, grado e condizione che sia, non abbia, ne presuma, directè nèc indirectè, comperare ne far comperare carne di vacca e bove, o altra qualsivoglia sorte di carne, che si macella nelle chianche stabilite per l' Infanteria Spagnuola, Regie Galere, Tedeschi, Borgognoni e Regio Castell' a mare sotto pena di pagare oncie 30.; nella qual pena s' intendano, ipso jure, ipso facto, incorsi senza altra dichiarazione per la sola contravvenzione del presente bando, ed ogni volta che contravverranno, essendo però presi sul fatto, da applicarsi come sopra, ed altre pene stabilite per le Regie e Viceregie prammatiche.

8. Di più, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, foro e condizione che sia come sopra, presuma, ne debba uscire, ne far uscire carne da detti pubblici macelli, se non sia stata pesata dal Credenziere, benchè minima quantità sia, sotto pena di perdere detta carne, e di pagare oncie cinque, da applicarsi come sopra, per ogni volta che succederà la sudetta contravvenzione, della frusta, e di quattro tratti di corda, ad arbitrio di S. E.

9. Item S. E ordina, provvede e comanda, che nessuna persona di qualsivoglia stato, foro, grado, sesso, e condizione che fosse, come sopra privilegiata, non abbia ne presuma directè nec indirectè d' entrare ne fare entrare dopo l' Ave Maria carne ne morta ne viva, ne

an-

anche macellata sotto qualsivoglia pretesto in qualsivoglia porta, se non di giorno pelle porte di spedizione, in tempo che vi saranno li Collettori, sotto pena di perdere la sudetta carne macellata, di pagare oncie 30, ed altre pene ad arbitrio di S. E. quali pene s' intendano, ipso jure & ipso facto incorse senza altra dichiarazione per la sola contravvenzione del presente bando, ed ogni volta che contravverrano, da applicarsi come sopra.

10. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che nessuno Collettore, Contrascrittore e Guardiano di dette porte possa dare licenza in tempo di notte d' entrare ed accompagnare nessuna sorte di carne viva, morta o macellata; sotto pena a detti Collettori e Guardiani di pagare oncie venti, e d' anno uno di carcere; ed alli padroni di detta carne e bestie, la perdita di esse, e di oncie cinquanta, ed altre pene ad arbitrio di S. E., da applicarsi come sopra, e non altrimente.

BANDO NUOVO DELLI GRANA TRE Sopra ogni rotolo di carne.

PErchè dall' Eccmo Senato di questa Città fu assegnata all' Ill. Deputazione delle nuove gabelle, imposte per lo pagamento delli sogiogatarj, la gabella delli gr. tre sopra ogni rotolo di carne di giovenchi, vacche, vitelli bovi, montoni, majali, troje, ed altri animali, che si macellano ne' pubblici macelli di questa Città e suo territorio, soliti pagare la sudetta gabella; quanto ancora di quelli che entrano macellati per le porte di essa Città; da pagarsi da tutte e qualsivogliano persone di qualsisia stato, grado, e condizione, e di qualsivoglia foro che siano, e come si voglia privilegiate, e privilegiatissime che siano, come si dispone per lo Conseglio detenuto e conchiuso per lo detto Eccmo Senato di questa Città di Palermo a 29. Agosto prima Indiz. 1648, confermato da S. E. e Tribunale del Real Patrimonio a 30. dello stesso mese ed anno, e Lettere Reali per via del Supremo Conseglio d' Italia dato in Madrid a 2. Agosto

1676. esecuti in Regno a 16. Febbrajo 1677.

E perchè vi sono alcune persone puoco timorose d'Iddio e della giustizia, le quali proccurano in tutti i modi sempre frodare la detta gabella, e non pagare li detti diritti di gr. tre, che si devono sopra ogni rotolo di carne che entra per le porte di questa Città, come di quella che si macella ne' proprj macelli di essa, ed in tutto il suo territorio, così di giovenco, bove, porco, vacche, montoni, troje, vitelli, come di altri animali soliti pagare la sudetta gabella: Per rimediare alle frodi ed inconvenienti, in virtù del presente bando l'Eccmo Senato, ed Ill. Deputazione sudetti ordinano, provvedono e comandano che da oggi innanzi nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione che sia, e come si voglia privilegiata, giusta la forma del sudetto Conseglio e lettere Reali, presuma, ardisca, ne possa entrare in questa Città nessuna quantità di carne ancorchè salata, ne salsiccia che fosse così di giovenco, bove, porco, vacca, montone, troja, vitelle ed altri animali morti e macellati fuori di questa Città, se prima non avrà pagato la sudetta gabella delli grana tre per ogni rotolo di carne, che vorrà entrare in questa Città; a riserba però, che fosse sudetta carne e salsiccia puoca quantità che serva per uso di casa propria e famiglia delli Cittadini, che non ecceda la quantità di rotola cinque; e contravvenendo, sia, e s'intenda avere incorso nella pena di pagare oncie 30, da applicarsi la metà a chi rivelerà e metterà in chiaro la sudetta contravvenzione, e l'altra metà all'Ill. Deputazione sudetta, e per essa al suo gabelloto, e di perdere la carne.

Item s'ordina, provvede e comanda, che nessuna persona, nemine exempto, come sopra, che vorrà entrare carne di bestiame morto, o macellato fuori di questa Città delle condizioni come sopra descritte, o di quelli soliti pagare la sudetta gabella, quella non si possa entrare, se non se per la Porta Nuova, Porta di Greci e Porta di Vicari; ed essendo puoca quantità che ascendesse alla somma di rotoli 15, allora dette persone abbiano da portare detta carne, che vorranno entrare, alla cre-

den-

denzeria di questa Città; e dal Credenziere ricevere fede di quanto avrà pesato detta carne, e per sicurtà della esigenza di detta gabella abbiano prima d' entrare da lasciare alli Collettori di dette porte pegno equivalente di quanto potrà importare detta gabella; e consegnando dopo la fede del pagamento di quanto importa la gabella della carne che avranno entrato, detti Collettori siano obbligati restituire detto pegno senza esigere altro diritto o ragione ad essi spettante; sotto pena di oncie 30., e di perdere la carne, da applicarsi come sopra.

Item d' ordine dell' Eccmo Senato ed Ill. Deputazione come sopra, s' ordina, provvede e comanda, che nessuno officiale, guardiano, o portaro, che assiste alle porte di questa Città, così di giorno come di notte, non possa ne permetta lasciare entrare quantità nessuna di carne a qualsivoglia persona di qualunque stato, grado, foro e condizione che sia, e quanto si voglia privilegiata come sopra, sotto pena a detti officiali e guardiani, portari e ministri di oncie dieci per ogni volta che contravverranno, da applicarsi come sopra, se prima non avranno pagato sudetta gabella delli grana 3. per ogni rotolo di carne; ed in quanto a quelle persone di qualsivoglia grado, condizione e sesso, che entreranno carne furtivamente, o tirata per le mura di questa Città, o la portassero in seggetta, in carrozza, sopra le bestie, o per mare sopra le barche, o altre coperture, in tal caso tali persone s' intendano avere incorso nella pena di oncie cinquanta per ogni volta, che si contravverrà al presente bando, e di perdere le seggette, carrozze, sedie, vulgantis, le bestie, ed ogn' altro che avrà portato detta carne; ed essendo venuta per mare pure, incorrano li padroni delle barche, che non avranno rivelato e pagato la sudetta gabella di detta carne, nella pena di oncie cinquanta, e di perdere le barche, da applicarsi sudetta pena come sopra si ha detto.

Item ordinato, provvedono e comandano sudetto Eccmo Senato ed Ill. Deputazione delle nuove gabelle, che nessuno bocciere, bottegajo, strificciaro, calsicciaro

ni o al-

o altra qualsivoglia persona, che volesse vendere nelle loro chianche e botteghe di questa Città carne, che si macella nelli pubblici macelli di essa, così di bovi, giovenchi, porci, troje, vacche, vitelli, genizze, montoni, come di altri animali soliti pagare sudetta gabella, non possano, ne vogliano ricevere nelle loro botteghe, nemmeno vendere altra carne, se non quella che gli sarà pesata nella credenzeria delli sudetti macelli di questa sudetta Città; e se prima non avrà pagato la sudetta gabella delli grana 3. per ogni rotolo di carne, o prestato prima la solita pleggeria idonea e sufficiente di pagare detta gabella, pell' atti dell' officio del Maestro Notaro dell' Eccmo Senato; e quella carne che si macella, o che si vende in tutto il territorio di questa predetta Città, ed in qualsivoglia parte di essa nelle chianche di campagna; nè tampoco dette persone, o altra qualsivoglia persona possa vendere qualunque sorte di carne, se pria del macello non ne avranno dato notizia all' Ill. Deputazione sudetta, e per essa al gabelloro di detto dazio, e non avranno pagato nello stato della macellazione il corrispondente diritto delli grana 3. per ogni rotolo di carne, ed ottenutane da detta Ill. Deputazione, o dal suo arrendatario la fede del pagamento del dazio sudetto; e contravvenendo sudetto persone alla forma, ed adempimento del presente bando, siano ipso facto incorse nella pena di pagare oncia 30., di perdere la carne, come sopra da applicarsi, ed altre pene ad arbitrio del detto Eccmo Senato ed Ill. Deputazione di nuove gabelle.

Item dalli detti Eccmo Senato ed Ill. Deputazione sudetta s'ordina, provvede e comanda, che nessuno pasticciere, tavernajo o cuciniere, ed altra qualsivoglia persona, che fa da mangiare in questa Città e suo territorio, possa, nè presuma comperare niuna sorte di carne, tanto delle specie dette come sopra, quanto di qualsivoglia altro genere, se non quella che si vende nelle pubbliche chianche e botteghe ove è solito pagarsi sudetto dazio; altrimente, ed in caso diverso, oltre di avere incorso nelle pene di pagare sudetta somma di oncie 30. da applicarsi come sopra, e di perdere la carne, che si troverà

in

a dette botteghe, siano obbligati detti tavernai e pasticcieri, e persone che fanno da mangiare in questa Città, dichiarare e giustificare da chi e dove avranno comperato detta carne, acciò si potesse procedere contro li contravventori del presente bando alle pene dovute; e della medesima maniera siano anche obbligati detti pasticcieri, tavernai e cucinieri, tante volte quante volte saranno richiesti, di giustificare da chi avranno comperato la carne, che si troverà in dette botteghe; e questo ad effetto di levare affatto le frodi, che si sogliono commettere, introducendo in dette botteghe, taverne e pasticcierie la carne, che suole introdursi in questa Città furtivamente e senza pagare la detta gabella, e di quella entrata, che non suole pagare la sudetta gabella, includendo li venditori di botteghe, e li padroni che venderanno di cotto al pubblico; e questo sotto la medesima pena come sopra contenuta, da applicarsi come sopra.

E per rimediare alle frodi, che si possono e sogliono commettere dalle persone, che sogliono macellare vacche e bovi di guasto per uso dell' infanterie, Regie Galere, Tedeschi, Borgognoni e Regio Castello a mare, S. E. ordina, provvede e comanda, che da oggi innanzi tutta quella quantità di carne di vacca e bove di guasto, che si macellerà per l' effetto sudetto, conforme si dispone per le lettere di S. E. per via del Consiglio Patrimoniale, che sogliono eseguire dall' Eccmo Senato quelle persone, che tengono obbligazione della macellazione sudetta, abbiano da macellare dette vacche, e bovi, e far macellare nel pubblico macello, ove si sogliono macellare dette vacche e bovi, e non in altre parti, tanto in questa Città, quanto fuori le porte di questa Città, nè al molo; acciò macellati che saranno, le sudette persone abbiano e debbano da portare e mandare a vendere la sudetta carne per provvisione delle sudette persone come sopra, e non in altre parti, nemmeno fuori al molo di questa Città; e li boccieri ed altre persone, che vendono detta carne l' abbiano da vendere solamente alle suderte persone per uso e provvisione delle sudette Infanterie, Galere, Borgognoni, Tedeschi, e per-

so-

sone del Regio Castello a mare, ma non possano vendere nè dare ad altra persona nessuna quantità, benchè minima fosse, sotto pena di pagare oncie cinquanta, e di perdere la carne come sopra; e li boccieri oltre di detta pena siano incorsi nella pena della frusta, e quattro tratti di corda, ad arbitrio dell' Eccmo Senato ed Ill. Deputazione.

Ordinano del pari provvedono e comandano sudetto Eccmo Senato ed Ill. Deputazione, che nessuna persona di qualsisia stato, grado, sesso e condizione che fosse, e come si voglia privilegiata, non abbia, nè presuma, directè nec indirectè, d' entrare, nè far entrare dopo l' Ave Maria niuna sorte di carne, ancorchè fosse macellata sotto qualsisia porta, ma quella abbia d' entrare di giorno per le porte di spedizione, nel tempo che vi sono li Collettori, ai quali pagar debba sudetta gabella come sopra si è detto, sotto pena di perdere la carne, e di pagare oncie 30; e trasportandosi con vetture, di perdere le vetture o carro altro, con le quali si trasporterà sudetta carne; ed altre pene ad arbitrio di detto Eccmo Senato ed Ill. Deputazione; nella quale pena s' intenda ipso jure ipsoque facto incorsa per la sola contravvenzione del presente bando, ed ogni volta che contravverrà, da applicarsi come sopra.

Item s' ordina, provvede e comanda dall' Eccmo Senato ed Ill. Deputazione, che nessuno Collettore, Contrascrittore e Guardiano di dette porte possa dare licenza in tempo di notte d' entrare ed accompagnare nessuna sorte di carne macellata, sotto pena a detti Collettori e Guardiani di pagare oncie 10, ed anno uno di carcere; ed alli padroni di detta carne e delle bestie, o altro, che la porterà, la perdita di esse, di oncie 50., ed altre pene benviste come sopra.

E perchè l' esperienza ha dimostrato, che talune persone per frodare il dazio sudetto immettono da fuori territorio di questa Città la carne sudetta, e quella poi occultamente vendono tanto nel territorio che per la Città, ove furtivamente l' immettono senza il pagamento di tal dazio; perciò l' Eccmo Senato ed Ill. Deputazione,

per

per ovviare espressamente queste e simili frodi, e non permettere che nella Città e suo territorio si potesse vendere niuna sorte di carne, ancorchè minima fosse in quantità, etiam sul pretesto che fosse di quella macellata nel territorio, e nell' ucciditore di questa Città che non havesse pagato il dazio sudetto per ogni rotolo di carne; ordinano, provvedono e comandano a tutte e qualsivogliano persone di qualunque sesso e condizione siano, che da oggi innanzi non presumano comperare niuna sorte di carne per mani di dette persone che la portano, o la vendono per la Città, o pure per lo territorio, nè tampoco da loro aderenti, ma che la carne per il di loro uso e servigio la debbano comperare nelle pubbliche botteghe e piazze di questa medesima Città, ed in quelle altre permesse ed esistenti nel territorio ove pagasi, come pagar si deve il riferito dazio di grana 3. per ogni rotolo di carne, che in esse carnezzerie si vende; e questo sotto pena, in caso di contravvenzione, alli comperadori di perdere la carne, ed altre pene al detto Eccmo Senato benvisto; e le persone che la portano dal fuori territorio nel territorio, o che l' immettono in questa Città, o che la vendono, siano ipso facto incorse nella pena di perdere la carne, che trasporteranno e venderanno, e di anno uno di carcere, a riserba però che non sia in quantità detta di sopra di rotola cinque, che servir debba per uso di casa propria, e della famiglia del Cittadino.

E siccome da alcuni tempi a questa parte si sono introdotte in questa Città e nel suo territorio alcune botteghe, taverne, cufulari, ed altri luoghi, nelli quali si vende carne becchina, caprina e pecorina, anche cotta, ed in uso a mangiarsi; pertanto l' Eccmo Senato ed Ill. Deputazione sudetta ordina e comanda che nessuna persona possa vendere la carne di detti animali, se pria non avrà pagato la gabella solita pagarsi al detto Gabelloto.

E siccome tali animali si macellano fuori le mura di questa Città da dove entrano macellari per vendersi in questa Città, conforme al solito, o pure si portano alle botteghe, taverne, cufulari, od altri luoghi esisten-

ſtenti nel territorio; così comanda l' Eccmo Senato ed Ill. Deputazione, che li macellanti di detti animali, quelli non poſſano maceliare, vendere, nè mandare in parte alcuna ſe pria non avranno pagato la gabella ſpettante al detto gabelloto, e ricevutane la ſolita licenza dall' officiali a tale effetto deſignati; e non ottenuta la ſolita licenza che ſe li darà del pagamento del dazio, ſiano, e s' intendano incorſi nella pena di perdere tutta la carne, che ſi avrà macellata, o che ſi traſporterà ſenza la detta licenza, e di pagare oncie 25. applicabili in ogni caſo di contravvenzione al gabelloto di detta gabella; reſtando però permeſſo ad ogni perſona, che poſſa andare o mandare alle mandre, o ſiano loggie eſiſtenti fuori le mura di queſta Città ove ſi dovrà fare, ed è ſtata ſolita farſi ſudetta macellazione, a comperare per di loro proprio uſo e ſervigio delle loro famiglie la carne ſudetta, ed il venditore, o ſia macellante alla preſenza del detto Collettore quella le poſſa vendere a quarto o a pezzo, e per quella ſomma, che fra di loro converranno, giammai però a peſo con bilancia, ſtatia o con altro modo di peſare; altrimenti ſiano ſudetti venditori incorſi nella pena ſudetta di oncie venticinque, e di perdere la carne macellata come ſopra s' ha detto, e altre pene al detto Eccmo Senato ed Ill. Deputazione benviſte.

E li comperatori, comperata che avranno ſudetta carne a quarto o a pezzi (ſenza pagare li venditori per detta forma di vendere ſudetto dazio) quella ſi poſſano liberamente portare alle loro caſe per ſervigio come ſopra delle loro famiglie tantum, ſenza pagare nè tampoco li medeſimi ſudetto dazio, non mai però per portarla, o farla introdurre in dette botteghe, taverne, cuſolari, o altri luoghi, dove in cotto o in crudo ſi vende la carne sudetta; altrimenti s' intendano incorſi ſudetti comperatori nella pena di pagare oncie dieci, e di perdere la carne che traſporteranno o faranno traſportare, e nell' iſteſſa pena incorrerà chi ſi riceverà ſudetta carne; e ciò tante volte quante volte accaderà una tale contravvenzione.

E per lo maggior commodo del pubblico di queſta capi-

Digitized by Google

pitale si permette dal detto Eccmo Senato ed Ill. Deputazione alli padroni di detta carne che possano quella bollire fuori le porte di questa Città (e non dentro di essa), e dopo possano detta carne bollita vendere tanto fuori, quanto dentro di questa Città senza alcun pagamento del riferito dazio sopra sudetta carne bollita, seu che si macellerà per bollirsi.

E perchè si ha sperimentato, che talune persone si han fatto lecito entrare la carne sudetta furtivamente tanto nelle botteghe e luoghi ove è solito vendersi detta carne, anche carne nel territorio, come pure dentro di questa Città, quella trasportando con coverture, o in pubblico, senza il permesso o sia licenza del gabelloto, e senza il pagamento del riferito dazio, ed alle volte fino ad entrare sudetti animali vivi dentro questa Città, specialmente le capre e pecore sotto al pretesto di vendere il latte per servigio del pubblico, e quelle poi occultamente macellandone vendono la carne senza che pria precedesse il pagamento del dazio spettante al detto gabelloto; perciò l' Eccmo Senato ed Ill. Deputazione sudetti per evitare ogni frode, che apportar potrebbe anche danno al pubblico di questa capitale, ed interesse al riferito gabelloto, ordinano, provvedono e comandano, che non possa entrarsi per le porte di questa Città nessuna sorte di becchi, montoni, pecore, o altre specie d'animali atti al detto macello, ma solamente si permette entrare quelle capre solite entrarsi per vendersi il latte senza però potersi macellare dentro di questa Città; altrimenti chi contravverrà al presente capitolo di bando, e si proverà d' aver macellato detta specie d'animali sia in pena pure di perdere detta carne, e di pagare oncie venticinque, da applicarsi come sopra in ogni caso di contravvenzione, e non altrimenti.

BANDO DELLA CARNE BECCHINA, Caprina ed altre.

Essendosi osservato, che d' alcuni tempi a questa parte si sono introdotte in questa Città alcune tavernuole seù cusulari, nelli quali si fa da mangiare carne becchina, caprina e pecorina contro la forma delle prammatiche, ed antiche osservanze di questa Città; Pertanto S. E. ordina, provvede e comanda, che nessuna persona tanto Cittadina quanto Forestiera possa vendere nè far vendere carne di detti animali, che si macellano fuori le porte e mura di questa Città, nè in nessuna parte dentro questa Città, come è stato solito; e quelli che entrano per vendere dentro questa Città, come anche quelli che vendono e fanno vendere nel territorio d' essa, abbiano da pagare la gabella delli grana tre sopra ogni rotolo di detta carne: ma solamente si permette ad ogni persona, che possa andare o mandare alle mandre fuori le porte di questa Città, a comperare a quarto o a pezzo per uso di sua casa e famiglia tantum; e si permette alli padroni di detta carne, che possano quella bollire fuori le porte di questa Città, e non dentro d' essa, e dopo possano detta carne bollita, vendere tanto fuori quanto dentro questa Città; e quando contravverranno alle cose sudette, siano in pena di pagare oncie venticinque, e perdere la carne, da applicarsi, cioè la metà a chi la piglierà, e metterà in chiaro detta contravvenzione, e l' altra metà all' Ill. Deputazione, seù suo gabelloto, ed altre pene benviste e riserbate all' Eccmo Signor Vicerè, e non altrimente.

E più S. E. ordina, provvede e comanda, che da oggi innanzi nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione che sia, sotto nessun pretesto nè colore, ardisca nè presuma entrare in questa Città per le porte di essa nessuna sorte di capre, becchi ed altra specie d' animali atti e soliti macellarsi fuori le porte di questa Citrà, per quelli macellarli e venderli fur-

Digitized by Google

furtivamente in questa sudetta Città; ma solamente si permette entrare quelle capre solite entrare per vendere il latte per servigio del pubblico di questa Città; e chi contravverrà al presente capitolo, o si troverà avere macellato detta specie di animali, sia in pena di perdere detta carne, e di pagare oncie venticinque, da applicarsi come sopra, ed altre pene ad arbitrio di S. E. e non altrimente.

BANDO DELLI FILETTI, PISCIONI, e Fegatali.

PErchè dall' Ill. Deputazione di nuove gabelle imposte per pagare li soggiogatarj, per ritrovarsi la gabella della nuova meta di filetti, piscioni e lingue, tanto di giovenco, quanto di bove, e fegatali, così di majale, come di troja, e per l' esigenza di detta gabella, come per l' amministrazione e buon governo de' popoli di questa Città, è stata fatta istanza a S.E., che si dovesse promulgare il presente bando con l' infrascritti capitoli, da osservarsi inviolabilmente da oggi innanzi, sotto le infrascritte pene, e nel modo susseguente; Pertanto S. E. ordina, provvede e comanda, che tutti e qualsisiano boccieri di questa Città abbiano e debbano vendere li filetti di giovenco a tarì due per uno più di quello che peserà, il piscione di giovenco a tarì uno più di quello che peserà, ed il caudumaro abbia e debba vendere la lingua di giovenco grana quindici più del prezzo di essa per tutto l' anno; di più li filetti di bove da Pasqua di Resurrezione per tutto il mese di Settembre d' ogn' anno detti boccieri l' abbiano e debbano vendere a tarì uno e grana dieci per uno più di quello che peserà; ed il piscione di bove l' abbiano da vendere grana quindici per uno più di quello che peserà; ed il caudumaro abbia e debba vendere la lingua di bove a grana sette per una più del prezzo di essa per tutto l' anno; dal 1. Ottobre per tutta la quaresima di ogn' anno li detti filetti di bove, l' abbia-

biano da vendere detti boccieri a tari uno più di quello che peserà, ed il piscione di bove l'abbiano da vendere a grana dieci per uno più di quello che peserà; e più li fecatali di majale e troje s'abbiano e debbano vendere per lo caudumaro designato per l'Eccmo Senato a grana dieci più del prezzo di essi in ogni tempo, conforme è stato solito vendersi per lo passato dal giorno che fu posta detta nuova meta per insino ad oggi: E detti boccieri e caudumari, vendendo più delle sudette mete, siano e s'intendano incorsi nella pena di oncie cinque, da applicarsi, cioè una metà al rivelante, o chi metterà in chiaro la detta contravvenzione, e l'altra metà a detta Ill. Deputazione, ed altre pene riserbate e benviste a S. E.

2. Item che li detti boccieri abbiano e debbano tenere detti filetti e piscioni, tanto di giovenco quanto di bove, esposti alla vista del pubblico e nelli crocchi di fuori, levati che saranno dalli quarti, conforme tengono la carne, per poterli comperare con ogni facoltà; e che non li possano negare a nessuno, nè tenerli nascostamente sotto pretesto di essere stati comperati per servigio di qualsivoglia persona di autorità e preeminenza, tanto suddita quanto non suddita; e possa ogni persona senza altro ordine di detta Ill. Deputazione, da qualsivoglia algozino, officiale o persona far aprire e cercare la chianca di detti boccieri, che negheranno non avere più filetti e piscioni, e del caudamaro che negherà non avere più lingue nè fegatali; nè quelli possano mandarli alle loro case, nè ad altra parte, nè far comperare per esso nè per sommessa persona; e che li sudetti filetti l'abbiano e debbano da levare, e tagliare dalli quarti nel modo ch'è stato costumato e susseguente, cioè il filetto con sua testa china, dalla testa del perno con suo cordone ordinario, e pezzo della stringitura con fauda larga e tonda; e che non gli possano levare la soprasola, seu rosola, nè residiare di sivo, ammuzzare la coda, ma lasciarlo conforme si leva dalli quarti; ed il piscione l'abbiano da levare con il purci del contropiscione chino, e con la lenza, seu sella del contropiscione accompagnato da ci-

cima fino a basso per tutto detto piscione, come è uso levarsi, e non lo possano residiare come sopra; e questo s' intenda così delli giovenchi come delli bovi; e la lingua li caudumari l' abbiano da levare dalla testa con il suo purci, e l' abbiano da tagliare radente dello radicone come è uso levarsi, e li fegatali detti caudamari l' abbiano da vendere con tutta la riticella conforme li statuti dell' Eccmo Senato; e contravvenendo tanto detti boccieri quanto detti caudumari al presente capitolo, ed a qualsivoglia delle cose contenute in detto capitolo, siano e s' intendano avere incorso nelle pene contenute come sopra, da applicarsi la pena pecuniaria nel modo detto di sopra.

3. Item che li boccieri, pesati che saranno per lo credenziere li quarti della carne, quelli non possano rifiutare in conto alcuno, ancorchè fossero di qualsivoglia maniera magri, o con altra sorte, e se l' abbiano da portare o far portare recto tramite nelle loro chianche, dove avranno da tagliare o vendere detti quarti di carne; e contravvenendo siano e s' intendano incorsi nelle sudette pene, da applicarsi come sopra.

4. Item che mentre li detti boccieri, o caudumari avranno detti filetti, piscioni, lingue e fegatali dentro le loro chianche, e quelli non avranno venduto, abbiano detti boccieri da stare e tenere li finestrali di dette chianche tutte aperte fino all' Ave Maria, proibendoli di non poter lasciare in dette chianche, con detti filetti e piscioni, figliuoli, se non con la licenza di detta Ill. Deputazione, seu del Deputato amministratore: altrimente contravvenendo, siano e s' intendano li padroni di dette chianche incorsi nelle sudette pene, da applicarsi come sopra.

5. Item che nessuno boccibire, o altra qualsivoglia persona presuma, nè possa trasportare da una chianca ad un' altra filetti nè piscioni, così di giovenco come di bove, o in altro qualsivoglia luogo senza espresso ordine di detta Ill. Deputazione, seu del Deputato amministratore, ovvero del Collettore, al quale solo stia la facoltà di poter trasportare detti filetti e piscioni da una chianca ad un'

nn' altra, come meglio li parerà, e piacerà, ma quelli detti boccieri abbiano e debbano da tenere e vendere nelle loro chianche, dove avranno tagliato tale sorte di carne; e contravvenendo, siano incorsi detti boccieri, ò altro che li trasporterà da un luogo ad un' altro, come quello che li riceverà, nelle pene contenute ed espressate come sopra, da applicarsi come sopra.

6. Item che nessuno bocciere presuma di dare, nè vendere a qualsivoglia persona filetti e piscioni, e il caudumaro lingue, e fegatali, se prima non abbia avuto allora li denari, seù prezzo di quelli, quando ci consignerà le sudetto cose, nè possa allegare non averli ricevuto dal detto comperatore prima di detta consegna, e contravvenendo, siano in pena come sopra, da applicarsi come sopra.

7. Item li caudumari, che eleggerà detta Ill. Deputazione, seu il Deputato amministratore, seu la persona che avrà l' Amministrazione di detta gabella, in potere delli quali avrano ad andare le lingue, così di giovenco come di bove, e fegatali così di majale, come di troja, non possano quelli vendere alle case proprie di detti caudumari, conforme si hanno venduto per lo passato, nelle quali vendendosi, ne potranno nascere diversi inconvenienti, e li popoli non potranno così facilmente quelli comperare; pertanto per lo presente bando s' ordina a detti caudumari, che venderanno dette lingue, tanto di giovenco come di bove, e fegatali, così di majale come di troja, l' abbiano e debbano da oggi innanzi da vendere a luogo pubblico, quale designerà detta Illusti Deputazione, seu Deputato Amministratore, seu il gabelloto, seu la persona che avrà l'amministrazione di detta gabella, a cui solo sia detta facoltà e libertà; e contravvenendo, siano e s' intendano incorsi nelle pene sudette, da applicarsi come sopra. E per evitare alcune frodi, che potranno usare detti boccieri e caudumari, di vendere una cosa per un' altra, S. E. ordina, provvede e comanda, che non possano vendere detti filetti e piscioni tanto di giovenco come di bove, fegatali e lingue, senza le mete distinte e annotate sopra tabella di tavola, che sia almeno di palmo uno di

qua-

quadro in luogo commodo, che da ogni persona si possa leggere con ogni facoltà, e quella possa vedersi; e contravvenendo, siano incorsi nella pena sudetta, da applicarsi come sopra.

8. Item s' ordina, provvede e comanda a qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione che sia, o comperatore che fosse di detti filetti e piscioni, lingue e fegatali, che essendo dimandato dalli Deputati, seù Deputato di piazza, o da altro qualsivoglia officiale di Città, sia obbligato rivelare il prezzo che ha pagato, acciò si possa vedere se sono stati venduti più delle sudette mete; e contravvenendo, siano incorsi li comperatori nella pena di quattro tratti di corda; se sono Cittadini onorati siano in pena di oncie 5., da applicarsi come sopra; ed il bocciere e caudumaro nelle medesime pene, da applicarsi come sopra.

9. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che nessuno comperatore o qualsivoglia persona, etiam privilegiata che sia, presuma di rivendere, nè dare pubblicamente, o privatamente nessuna sorte di filetti e piscioni, lingue e fegatali di nessuna sorte di animali; e che nessuna persona, ancorchè privata, possa quelli comperare, sotto pena alli comperatori, che li rivenderanno, della frusta, e di oncie 4, ed altre pene riserbate ad arbitrio di S. E. ed al comperatore di oncie 10., da applicarsi tutte due come sopra,

10. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che nessuna persona, etiam privilegiata che sia, presuma di comperare detti filetti e piscioni, lingue e fegatali fuori delle chianche pubbliche, e luoghi assegnati per detta Ill. Deputazione, seù Deputato amministratore, seù dal Gabelloto, e Collettore di detta gabella; e nessuno di detti boccieri e caudumari quelli possano vendere fuori le loro chianche, e luoghi assegnati come sopra, sotto pena alli detti boccieri, e caudumari, contenuta nel primo capitolo, ed alli comperatori di oncie dieci, da applicarsi tutte due come sopra.

11. Item che li boccieri e caudumari abbiano da prestare la plegeria nell' officio di detto Ecc.mo Senato,

di pagare detta meta di detti filetti, piscioni, e lingue, tanto di giovenco, come di bove, e così ancora detti fegatali di majale e troja; e che abbiano da portare, e consegnare polizza alli credenzieri della carne di mese in mese, sotto pena di oncie 5., da applicarsi come sopra.

12. Item S. E. ordina, provvede e comanda a tutte e qualsivogliano boccieri e caudumari, che succedendo il caso di sgabellare filetti e piscioni, lingue di giovenco e di bove, e segatali così di majale come di troja, siano tenuti detti boccieri e caudumari bandiarli e sgabellarli, dove il detto Gabelloto, seu dove la persona che avrà detta amministrazione di detta gabella avrà designato; e contravvenendo, in caso che la carne si perdesse, sia per conto, risico e perdita di detti boccieri e caudumari.

13. Item S. E. per lo presente bando ordina, provvede e comanda, che s' intendano ancora di nuovo confermati tutti gl' altri capitoli concernenti circa le vendizioni di carne, ed altri toccanti a detti boccieri e caudumari, contenuti sul bando che suole promulgarsi ogn' anno, li quali s' intendano ad unguem di parola in parola come se fossero qui inclusi, e non altrimente.

ALTRO BANDO

Per la gabella di filetti, piscioni e fegatali.

PErchè tra le altre gabelle, che possiede la Ill. Deputazione di nuove gabelle imposte per lo pagamento de' soggiogatarj, si trova il dazio sopra li fegatali di ogni nero e troja, che si macellano e vendono al pubblico di questa Città e suo territorio; Siccome pure li dazj, che si pagano sopra li filetti, piscioni e lingue dell' animali bovini, cioè, giovenchi, bovi, vacche, vitelli ed altri soliti macellarsi, e vendersi come sopra, tanto in questa predetta Città, quanto sopra li giovenchi, bovi, vacche, vitelli ed altre animali permessi di macellarsi nelle carnezzerie del territorio di questa Città in vigor de' Reali ordini, e delle lettere Vi-

ce-

ceregie ſpedite daS. E. pella via del ſuo ſupremo Tribunale del R. P. ſotto diverſe giornate ed anni; e con l' epſreſſa condizione da doverſi reputare come parte del macello di queſta predetta Città, e pagare tutti li dazj e gabelle dovuti ſopra la macellazzione, non ſolo di pertinenza della R. C., che del detto Eccmo Senato ed Ill. Deputazione di nuove gabelle, come meglio per detti ordini Reali, e lettere Viceregie per detta via dirette a queſto Eccmo Senato a fin di curarne la puntuale oſſervanza, alle quali s' abbia relazione.

Siccome da taluni macellanti nel territorio ſi pretende in ogni modo frodare il pagamento de' dazj ſudetti ſopra li ſegatali di detti neri e troje, e ſopra li filetti, piſcioni e lingue de' giovenchi, buoi, vacche, vitelli, ed altri animali come ſopra permeſſi di macellarſi nel riferito territorio, previo il pagamento de' dazj, occultandoſi il vero numero della macellazzione, e con lucrarſi del maggior prezzo della meta ſopra la condizione di detta carne in grave pregiudizio di detta Ill. Deputazione, e con il poſitivo danno ed intereſſe dell'Arrendatario di detti dazj. Perciò volendo l' Eccmo Senato e la riferita Ill. Deputazione far evitare un tal inconveniente, ordina, provvede e comanda in vigor del preſente bando a tutti e ſingoli macellanti, boccieri, chianchieri, ed altre qualſivogliano perſone, che macellano o vendono carne tanto in queſta Città, che nel territorio di eſſa, e ſpecialmente in dette chianche di campagna, qualmente da oggi innanzi non abbiano, non vogliano nè debbano, nè neſſuno di loro preſuma di macellare, o far macellare niuna ſorte di giovenchi, buoi, vacche, vitelli, o altro qualſivoglia animale bovino, permeſſo di macellarſi dentro di queſta Città, o in dette carnezzerie del territorio a tenore delle Reali conceſſioni, o in vigore delle Viceregie lettere ſpedite pella via del riferito Tribunale del R. P. ſe pria non avranno pagato alla detta Ill. Deputazione, e per eſſa al Gabelloto di filetti e piſcioni il dazio al medeſimo dovuto ſopra li filetti, piſcioni, e lingue dei giovenchi, buoi, vacche, vitelli ed altri animali bo-

bovini, che ſi macelleranno da oggi innanzi dentro le loro chianche del territorio; come pure il dazio ſopra li fegatali di ogni nero e troja, che ugualmente in detto territorio ſi macelleranno o venderanno; e ciò pria di ſeguirne la macellazzione, e dell' iſteſſo modo e forma, come ſi pagano ſudetti dazj ſopra li giovenchi, buoi, vacche, e ſopra li fegatali delli porci e troje, che ſi macellano in queſta Città.

Ed affinchè il pagamento di detti rispettivi dazj abbia il ſno inevitabile effetto ſopra la macellazzione, che ſi fa in detto territorio, dell' iſteſſo modo, forma e maniera come ſi pagano ſudetti dazj in queſta predetta Città: ordina egualmente, provvede e comanda ſudetto Eccmo Senato ed Ill. Deputazione, che tutti li macellanti, boccieri o venditori di carne nelle chianche eſiſtenti nel territorio abbiano, vogliano e debbano, ed ognuno di loro abbia e debba, infra il perentorio termine di giorni quattro curſuri dopo la pubblicazione del preſente bando, da preſtare agl' atti del Maeſtro Notaro di detta Ill. Deputazione idonea plegeria di dare e pagare al gabelloto attuale di detti dazj, e per eſſo a D. Pietro Gatto e Furnarotto Amminiſtratore generale di detta gabella, quanto le ſpetta pella cautela e prontuario pagamento de' riferiti dazj, e conforme ne faranno la macellazzione, con ottenere pria di eſeguire il riſpettivo macello la licenza in ſcriptis, che dal detto Amminiſtratore ſe li farà per cautela del pagamento ſudetto, a confronto del dazio che riſpettivamente ſe li pagherà, giuſta la condizione del beſtiame da macellarſi; altrimente, perento ſudetto termine, e non preſtata ſudetta plegeria, o pure quella preſtata, e ritrovandoſi di aver macellato qualſivoglia nero o troja, giovenco, bove, vacca, vitello, o altra qualſivoglia ſorte di beſtiame bovino o porcino ſenza la licenza ſudetta, ed il pagamento del riſpettivo dazio, a corriſpondenza di come ſi paga in queſta Città ſopra li neri, troje, vacche, vitelli, giovenchi, buoi ed altri animali, che ſi macellano dentro di queſta Città per ſervigio del pubblico; ſiano e s' intendano incorſi tali contravventori nella pena di perdere

tut-

tutta quella carne, che si troverà macellata in dette carnezzerie, e di pagare oncie cinquanta in ogni caso di contravvenzione, ed altre pene benviste al detto Eccmo Senato ed Ill. Deputazione; quale pena sia accquistata terza parte al dinunizante, ed altre due terze parti al gabelloto sudetto, e per esso all' amministratore di detta gabella.

E siccome l' esperienza ha dimostrato, che alcuni macellanti, o sian boccieri, per evitare il pagamento di detti dazj e delle altre gabelle spettanti sì alla R. C., che al detto Eccmo Senato ed Ill. Deputazione sudetta, si han fatto lecito di macellare il bestiame come sopra descritto nelli territorj alieni; e poi immettere dal fuori territorio dentro il territorio di questa Città, ed anco dentro la medesima Città la carne e fegatali di neri e troje, siccome pure la carne, filetti e piscioni, lingue, e fino le intere caudume de' giovenchi, buoi, vacche, vitelli, ed altri animali bovini macellati fuori territorio, quelli vendono al pubblico con grave danno della riferita Ill. Deputazione e del suo gabelloto di filetti e piscioni, ed altri come sopra si ha detto; perciò egualmente ordina, provvede e comanda sudetto Eccmo Senato ed Ill. Deputazione sudetta, che ritrovandosi fuori delle pubbliche chianche, sia nel territorio di questa Città, o pure dentro di questa Città, carne, o fegatali di nero o troja, giovenco, bove, vacca, vitello, o altro di animale bovino, o pure le caudume di essi animali, che si vendino per mano delli rigattieri, contravventori, o pure delli stessi boccieri o venditori che saranno, o di altra qualsivoglia persona, senza che avessero la licenza del detto gabelloto di filetti e piscioni, e giustificassero il pagamento de' dazj di pertinenza di detto gabelloto (anché che facessero costare di aver pagato tutte le gabelle) siano e s' intendano incorsi nella pena di perdere tutti li fegatali, caudumi, carne, filetti, piscioni e lingue di detti animali come sopra macellati, e posti in vendita, con trasportarsi tanto nel detto territorio, che in questa predetta Città, e di pagare al detto gabelloto la pena di oncie 20, applicabili come sopra in ogni caso di contravvenzione.

BAN-

BANDO PER LA VENDITA DELL'OLIO

A minuto per la Città, Formaggio, ed altri.

Vendo S. E. visto, e riconosciuto quante frodi nascono in questa Città di Palermo e suo territorio; e per conseguenza il grave danno, che ha patito e patisce l'Amministrazione di vittovaglie, e Deputazione delle nuove gabelle, dal vendere olio a minuto per la Città e suo territorio, e nelle proprie case con misure mancanti, che è in grave danno di questo publico, e della sudetta amministrazione di vittuaglie; e che li gettiti, che sogliono farsi a' facchini dell' olio e formaggio per servigio di questo pubblico, vanno di giorno in giorno mancando per le sudette frodi, che si commettono; pertanto S. E., per rimediare a tanti inconvenienti e frodi, che sono causa di tanti interessi, che ha patito e patisce l' amministrazione di vittuaglie, e Deputazione di nuove gabelle, ha determinato di fare promulgare il presente bando, dovendosi da tutti osservare senza eccezione di persona, nemine exempto, che da oggi innanzi nessuna persona di qualsivoglia foro, stato, grado e condizione, che fosse privilegiata o privilegiatissima, tanto Cittadina, quanto abitante o forastiera che sia, presuma di vendere, o far vendere olio a minuto, tanto in questa Città e suo territorio, quanto nelle proprie case, strade, pubblicamente o in privato, nè in qualsivoglia altro modo che sia; e contravvenendo al presente bando sia e s' intenda avere incorso nelle pene, cioè le persone Nobili, che fanno o faranno vendere detto olio, di pagare oncie cinquanta, e di perdere l' olio; e le persone ignobili di perdere l' olio, pena della frusta, quattro tratti di corda, ed altre pene riserbate ad arbitrio di S. E.

1. E parimente s' intendano ancora tutte quelle persone, che tengono botteghe nelle loro case, publiche o private, e permettono, che le genti di sua famiglia vendano, o facciano vendere olio, formaggio (non s' intendono però per quelle persone che sono padroni di man-

mandra di poterſi vendere il loro formaggio tantum, conforme il loro privilegio, cioè a pezza, mezza pezza, ed a quarto, non però con peſo,) carne di porco, ed altre coſe commeſtibili, che ſono in detrimento dell' amminiſtrazione di vittuaglie, e Deputazione di nuove gabelle; e queſto s' intenda, tanto per li Titolati, Cavalieri, Eccleſiaſtici, Militari, e per qualſivoglia altra perſona, che foſſe di qualſivoglia foro, grado e condizione, ſenza eccezione di perſona alcuna, nemine exempto, ſotto pena di pagare le perſone Nobili oncie cento, o tre anni di Caſtello; le perſone ignobili di pagare oncie venticinque, o anni tre di galera, ad arbitrio di S. E; ed eſſendo Donne, ſe ſono Nobili di pagare oncie cento, ed ignobili la pena della fruſta, o di oncie venticinque, ed altre pene ad arbitrio di S. E.

2. E ſimilmente S. E. ordina, provvede e comanda, che neſſuno Soldato, Tedeſco, Borgognone, Alemanno di qualſivoglia nazione che foſſe, così Officiale maggiore, o minore di qualſivoglia foro che foſſe, o gente di galera, o militare, che gode qualſivoglia foro, che ſia privilegiato e privilegiatiſſimo, nemine exempto, non poſſa vendere, nè far vendere olio, formaggio, carne ed altre cose commeſtibili, che ſiano in danno come ſopra, tanto nelle loro caſe, o per le ſtrade di detta Città e ſuo territorio, in pubblico come in privato, nè da perſona da loro protetta, ſotto pena di perdere l' olio, carne, formaggio, ed altre cose commeſtibili, che ſiino in danno come ſopra; e di pagare oncie cento, o pure anni tre di Caſtello alle perſone Nobili, ed agl' ignobili ſotto pena d' anno uno di carcere, e perdere l' olio, carne, e formaggio; che ſtanno vendendo, e ſotto le pene riſerbate, all' arbitrio di S. E.; quali pene pecuniarie di ſopra notate ſiano e s' intendano applicate la terza parte al dinunziatore, che lo rivelerà e metterà in chiaro; l' altra terza parte all' amminiſtrazione di vettovaglie; e l' altra terza parte ad arbitrio di S. E.

3. E parimente ordina S. E. che neſſuna perſona privilegiata e privilegiatiſſima che ſia, poſſa, nè debba te-

tenere forni e fabbricar pane, e quello vendere o far vendere da' soldati, cittadini, nè da altre persone, tanto uomini, quanto donne, sotto pena di perdere tutta quella quantità di pane, farina, frumento o stiglio, che si trovano, e di pagare oncie venticinque; e quelle persone, che lo vanno vendendo per la Città, e nelle loro proprie case, siano in pena di perdere il pane, ed un anno di carcere, ed altre pene ad arbitrio di S. E. riserbate.

4. E similmente ordina S. E., che nessuna persona, così privilegiata come privilegiatissima che sia, possa entrare, nè fare entrare per le porte di questa Città, senza pagare la solita gabella, dell' olio, farina, tanto di frumento forte quanto di majorca, formaggi, ed altre cose commestibili, sotto pena, se l' entreranno, o faranno entrare in carrozza, di perdere la carrozza; e se con bestie, di perdere tutte le bestie che si troveranno; e di pagare, se sono nobili oncie cento, ed anni tre di Castello; e se sono ignobili di pagare oncie venticinque, ed anni tre di carcere, ed altre pene ad arbitrio di S. E.

5. Parimente S. E. ordina, che tutte quelle persone, che introdurranno, o faranno introdurre a qualche forno frumento, o farina così di forte come di Majorca, che non sia di quello della Città; o vero qualche vermicellaro, o semolaro farine, che non siano di detta Città, siano incorsi nelle pene di sopra espressate, ed altre benviste ad arbitrio di S. E.

6. E finalmente S. E. ordina, che nessuna persona così cittadina come forastiera, ed abitante di questa Città di qualsivoglia grado, sesso e condizione che sia, possa comperare pane, carne, formaggio, ed olio da quelle botteghe, e da qualsivoglia altro luogo, che pretendesse avere qualsivoglia privilegio; sotto pena di oncie dieci, da applicarsi come sopra, ed altre pene benviste ad arbitrio di S. E., e non altrimenti.

Digitized by Google

BANDO DELLI TARI' DICIOTTO,

Tarì dodici, e tarì sei sopra ogni cantaro d' olio, ch' entra per le porte della Città.

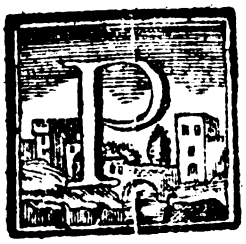

Perchè fra l' altre gabelle ultimamente imposte per pagare li soggiogatarj, assegnate all' Ill. Deputazione di nuove gabelle, da pagarsi da tutti universalmente, nemine exempto, vi è la gabella dell' olio, cioè tarì diciotto sopra ogni cantaro d' olio lampante, tarì dodici sopra ogni cantaro d' olio ammelato, e tarì sei sopra ogni cantaro di morga; la distribuzione del quale olio ammelato si dovrà intendere dal primo Maggio circum circa d' ogn' anno; perchè dal principio della raccolta fino a detto tempo resta l' olio lampante, e da detto tempo in poi incomincia l' olio ammelato; oltre delli denari tre dovuti sopra ogn' oncia d' olio, che si vende a minuto sì in questa Città, che nel territorio di essa; e desiderando S. E. provvedere di opportuno rimedio, per evitare le frodi che giornalmente si commettono nell' entrare detti olii con violenza dalle porte, o pure tirarlo dalle mura della Città, e di notte e di giorno. Perciò in virtù del presente bando ordina, provvede e comanda da oggi innanzi, che da tutti universalmente, e per qualsivoglia persona, nemine exempto, di qualsivoglia foro, stato, grado e condizione che sia, così ecclesiastica, e regolare, come secolare, giusta la forma del Conseglio detenuto per l' imposizione di dette nuove gabelle a 2. Agosto 1648., confermato per via del Tribunale del Real Patrimonio a 31. dell' istesso, esecuto per l' Ill. Senato di questa Città, al quale s' abbia relazione, s' abbia da osservare quanto nel presente bando si contiene.

1. Pertanto S. E. in virtù del presente bando ordina, provvede e comanda, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione che sia, possa, nè voglia entrare in questa Città quantità nessuna d' olio, benchè minima fosse, se non che per le porte stabilite di spedizione, cioè Porta Nuova, Porta di Greci, e Porta della Doga-

nella; ed in esse pagare alla Deputazione di nuove gabelle, e per essa all'officiali a tale effetto designati la dovuta gabella, cioè tarì diciotto sopra ogni cantaro d'olio lampante, tarì dodici sopra ogni cantaro d'olio ammelato, e tarì sei sopra ogni cantaro di morga; e questo sotto pena di oncie cinquanta, da applicarsi, cioè la metà a chi lo piglierà e metterà in chiaro, la quale metà possano etiam conseguire gl'officiali e ministri dell'Ill. Deputazione; e l'altra metà all'Ill. Deputazione; e non essendo persona abile a pagare dette oncie cinquanta, sia in pena di anno uno di carcere, e quattro tratti di corda.

2. E più S. E. ordina, provvede e comanda, che le persone, che vorranno entrare detto olio, abbiano da venire all'ora solita, e mentre vi sono li Collettori, cioè tutto il giorno fino all'Ave Maria; e venendo dopo detta ora, non possano nè vogliano entrare detto olio, ancorchè lo rivelassero alle persone legitime: ed entrando detto olio quando non vi sono Collettori, li padroni di detto olio siano e s'intendano incorsi nella medesima pena come sopra; ed i portari di dette porte non abbiano da lasciare entrare a tal persona, ed entrando con violenza, siano la mattina obbligati rivelare alli Collettori tali persone che avranno entrato, con darne notizia chi siano, per potere esigere la pena del presente bando; altrimente, quando permettessero di fare entrare furtivamente detto olio, e si provasse con due semplici testimonj singolari, siano nella pena di anni tre di galera, ed altre pene ad arbitrio di S. E., tante volte quante volte succederà la contravvenzione, da applicarsi come sopra.

3. E di più S. E. provvede e comanda, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione come sopra, che vorrà portare olio, tanto per mare quanto per terra, per ripostarlo fuori le mura di questa Città e suo territorio, e nella cala e suo compreso, quello non possa sbarcare per mare con le solite spedizioni, e per terra scaricare in parte nessuna, se prima non avrà fatto il riivelo ad una delle porte di spedizione, ed avrà

avu-

avuto la licenza in ſcriptis dal Deputato amminiſtratore; ed il detto riposto lo dovrà fare con l'aſſiſtenza d'un miniſtro di detta Ill. Deputazione, per ſaperſi il luogo dove ſi fa il riposto, e la quantità dell'olio che ripoſterà, per potere eſigere la gabella d'ogni cantaro d'olio, ſtatim che ſarà ripoſtato; e contravvenendo al preſente capitolo, ſia in pena il padrone del luogo, dove ſi ha ripoſtato detto olio, di pagare oncie duecento, e di perdere l'olio che ſarà ripoſtato in quella parte e luogo, da applicarſi detta pena come ſopra; e non eſſendo perſona abile a pagare detta pena pecuniaria, ſia in pena d'anno uno di carcere, e di quattro tratti di corda.

4. Item per evitare le frodi, che ſi poſſano commettere da qualche perſona, che voleſſe andare a comperare olio nella Città di Monreale, o in altro luogo nel territorio di queſta Città, ſotto preteſto che quello pretende introdurre per dette porte, entrandolo dopo furtivamente e con violenza, o tirandolo per le mura, ſiccome l'eſperienza l'ha dimoſtrato: Pertanto S. E. ordina, provvede e comanda, che qualſivoglia perſona come ſopra, che per uſo proprio andaſſe a comperare olio nella Città di Monreale, quello non poſſa andare a comperare, ſe prima non vadi ad una di dette porte di ſpedizione, e dal Collettore di quelle riceverà un bollettino, che ſarà duraturo per giorni due, ſottoſcritto dal Deputato amminiſtratore, nel quale ſi noterà la quantità dell'olio che vorrà andare a comperare, ed il nome e cognome delle perſone; il quale olio l'avrà da entrare dalla medeſima porta, e con il medeſimo bollettino, pagando la gabella; altrimente quante volte ſarà qualſivoglia perſona come ſopra ritrovata nel territorio di queſta Città, che portaſſe olio dalla Città di Monreale e ſuo territorio, ſenza che avrà detto bollettino delli Collettori delle porte, in tal caſo oltre di perdere tutta la quantità dell'olio che porterà, e le beſtie quando veniſſe con le beſtie, ſia in pena di oncie venticinque per ogni volta che contravverrà; e non eſſendo abile alla pena pecuniaria, ſia in pena di anno uno di carcere, e quattro tratti di corda, ed altre pene ad arbitrio di S. E.

5. Item che neſſuna perſona quantoſivoglia privilegiata come ſopra, che abbia ripoſtati li ſudetti olii delli ſuoi trappeti e ſtanze nelli luoghi fuori le mura di queſta Città, non poſſa nè debba vendere a minuto o in groſſo, nè uſcire quantità d' olio che minima ſia, per conſumarſi in detto territorio, o per entrare in Palermo, ſe prima dal comperatore non le ſia dimoſtrata la polizza, ſeu bollettino delli Collettori di una delle porte di ſpedizione, il quale conterrà la giornata, la quantità dell' olio che vorrà comperare a minuto o in groſſo, o traſportare, e dove l' avranno da portare; li quali officiali, innanzi di farſi detto bollettino, ricupereranno la gabella come ſopra; quale bollettino durerà per la medeſima giornata che ſarà fatto, e il venditore, venduto che avrà il detto olio, lo lacererà in parte, e quello reſtituerà al comperatore, tenendo ſeco l' altra per cautela di quando da detti miniſtri di detta Ill. Deputazione ſarà richieſto; e contravvenendo al preſente capitolo ſia in pena, tanto il padrone dell' olio di perdere tutto l' olio che ſarà nel trappeto, quanto il comperatore o traſportatore di perdere tutto l' olio che avrà comperato o traſportato in minuto o in groſſo che ſia, e le beſtie, e di pagare oncie cinquanta, da applicarſi come ſopra.

6. Item S. E. ordina, che neſſuno ſaponajo poſſa fabbricare ſapone fuori le mura di queſta Città e ſuo territorio, ma nelle ſue botteghe eſiſtenti in queſta Città; pagando prima la gabella dell' olio ammelato e morga, che conſumerà per fare la cotta di ſapone; e contravvenendo al preſente capitolo, ſia in pena di pagare oncie cinquanta, e di perdere detto ſapone e ſtiglio, ed altre pene benviſte a S. E.

7. Item che neſſuno caſiſaro, ſeù bordonaro, che veniſſe di fuori territorio, e portaſſe olio in queſta Città di Palermo, non poſſa, nè debba vendere, nè dare neſſuna quantità, benchè minima foſſe, nè l' abbia da ſcaricare, nè ripoſtare in luogo neſſuno, ſotto qualſivoglia preteſto o colore, nè andare caminando per li luoghi, ma l' abbia da portare recto tramite per le vie ordinarie e ſtrade pubbliche, e non fuori via, e per la

via

via più corta in questa Città di Palermo, entrando per le dette porte di spedizione più vicine della via di dove viene, pagando all' entrata di detta porta la gabella alla detta ragione come sopra; altrimente s' intenda in pena di oncie venticinque, e di perdere l' olio e le bestie, da applicarsi come sopra.

8. Item che nessuna persona possa, ne debba entrare uliva di qualsivoglia sorte in questa Città di Palermo, eccetto per le porte di spedizione, etiam che siano ulive nebbe, giarrafe e nocillare, le quali servono per salare; e volendo entrare per altre porte ulive, abbiano d' andare per la licenza dove il Deputato amministratore che avrà cura di detta gabella; ed avendo ottenuto detta licenza quelle possano per le dette porte entrare, ed entrate non le possono portare, ne scaricare in nessun luogo o casa, eccetto che nel trappeto del padrone: il quale non possa dette ulive incominciare a macinare, scaricare, ne fare olio a piedi, ne di qualsivoglia altra maniera, tanto nelli trappeti di questa Città, quanto nelli trappeti, luoghi e stanze nel territorio di questa Città, se prima non ottenga la licenza dal Deputato amministratore, seu dal Gabelloto; quale licenza quelle persone, che vorranno uscire l' olio ne' trappeti e stanze fuori le mura di questa Città e nel suo territorio, dovranno pigliare ogni qual volta vorranno uscire qualsivoglia quantità d' olio; e non continuando ad uscire olio, ma dimorando quattro giorni ad uscire altro olio, abbiano da ritornare per altra licenza; il quale Gabelloto manderà persona pratica con un ministro di detta Ill. Deputazione, per riconoscere la quantità dell' uliva ed olio, che potranno uscire in detto trappeto, notandosi nell' officio di Razionale di detta Ill. Deputazione, per poter esigere la gabella di quell' olio, che sarà stimato, ed uscito in questa Città di Palermo, statim e incontinenti allora che è sotto il torchio, innanzi che sia ripostato nelle giarre, cantine, stipe o altra parte in detto trappeto, giusta la forma del susseguente Capitolo e per altro che sarà uscito fuori di questa Città, per quando entrerà per le porte solite: e contravvenendo al presente Capitolo sia in pena

il

il padrone principale di perdere detti olii, bestie e stigli del trappeto, e di pagare oncie sessanta da applicarsi come sopra, ed alli facchini e garzoni d'anni due di galera, ed altre pene ad arbitrio di S. E.; proibendo per lo presente capitolo e bando, che nessuna persona come sopra possa trasportare uliva dal territorio di questa Città per fuori territorio, e se prima non sarà stimata detta uliva quanto olio può uscire; e prestata la solita plegeria per l'atti del Maestro Notaro di detta Ill. Deputazione di ritornare detto olio nel territorio di questa Città, e di pagare la gabella come sopra, sotto la pena da applicarsi come sopra.

9. Item che nessuno Padrone di trappeto esistente in questa Città di Palermo, seù suo Gabelloto, o altra persona, che uscisse e facesse uscire olio in detti trappeti esistenti in questa Città, ne meno qualsivoglia persona, che travaglialle in detto trappeto per uscire detti olii, come sono massari, paliatori, maestri di chianca, macinatori, aggiutanti, o altra persona che avrà uscito olio, tanto a piedi, quanto sotto il torchio, o di qualsivoglia altra maniera, immediatamente che uscirà, o avrà fatto uscire detto olio sotto il torchio, o d'altra maniera nello tinello, non lo possa consegnare, ne muovere da detto tinello per mettersi in stipe, cantine, o giarre, o in altra parte, etiam che siano li proprii padroni delli trappeti, o dell'olio, se prima non sarà dett'olio, dell'istesso modo che cade dal torchio, o a piedi, o di qualsivoglia modo e maniera uscito, misurato dal Collettore di detta Ill. Deputazione o suo Gabelloto, assistente in detto trappeto, con la solita misura di Palermo; e che prima non paghi li tarì diciotto per cantaro al detto Collettore, con deducerci a favore delli detti padroni di detti olii, l'ottava parte del cantaro, che importa rotoli dodici e mezzo per ogni cantaro, per ragione di tara d'olio nel tinello all'olio lampante, con ricuperare polizza di ricevuta dal Collettore di detta Ill. Deputazione, o dal suo Gabelloto, del pagamento di detta gabella, della medema maniera e forma che fa la Regia Corte nell'esigenza della gabella delli tarì sei per cantaro; e contravve-

nen-

nendo al presente capitolo, tanto li padroni delli detti trappeti, quanto li padroni principali dell' olio, siano in pena di perdere detti olii in detti trappeti esistenti, e di pagare oncie cento; i padroni delli trappeti di perdere li stigli di detto trappeto, non ostantechè i detti trappeti fossero locati ad altre persone, restando l' azione al padrone principale di recuperare gl' interessi dal suo Gabelloto ed altra persona; ed in quanto alle persone, che hanno consegnato detto olio senza la presenza del Collettore, siano in pena di pagare oncie cinquanta, e in difetto che non possano pagare la pena pecuniaria, di anni tre di galera, e non altrimente, nè in altro modo.

19. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che tutte, e qualsivogliano persone che si ritrovassero avere uscito olio nelli trappeti, luoghi e stanze esistenti fuori le muta di questa Città, e nel suo territorio, o che avessero ripostato detti olii in dette stanze fuori le mura di questa Città, etiam che fossero per uso proprio, o fossero quantità di rotola cinquanta, quelle siano tenute rivelare nell' officio di Razionale di detta Ill. Deputazione fra il termine di giorni sei, da contarsi dal giorno che ha ottenuto il padrone dell' olio la licenza dal Deputato Amministratore, seu dal suo Gabelloto di uscire l' olio giusta la forma del capitolo ottavo nel presente contenuto, per potere quelli cimare tante volte, quante sarà necessario, ad arbitrio di detta Ill. Deputazione, seu del suo Gabelloto; e ritrovandosi più o meno di quello si ha rivelato, o cimato, non ritrovandosi rivelato in detto termine di giorni sei, siano incorsi nella pena li padroni di detti trappeti, stanze o altre di pagare oncie cinquanta, ed i padroni dell' olii perdere detti olii in detti trappeti, luoghi e stanze ripostati, da applicarsi come sopra; e gl' ignobili, che non possono pagare detta pena pecuniaria, sotto pena d' anno uno di carcere, e quattro tratti di corda, ed altre pene ad arbitrio di S. E.; ed in caso che li sudetti trappeti, seu cantine, stipe, giarre, dove è ripostato il detto olio, patissero qualche disgrazia, ovvero occorresse qualch' altro disastro, in maniera che il detto

olio

olio in tutto o in parte ſi perdeſſe o diminuiſſe del rivelo della cima, allora li padroni delli ſudetti trappeti, o loro garzoni ſtatim ed incontinenti fra il termine d' ore ventiquattro ſiano tenuti ed obbligati rivelare la detta disgrazia al Deputato Amminiſtratore, ed al Gabelloto della gabella dell' olio, ad effetto d' averſene notizia, acciò ſi poſſano dal detto Gabelloto fare le diligenze della detta diminuzione di detto olio, e certificarſi della verità; altrimente paſſate l' ore ventiquattro della disgrazia ſucceſſa, e non fatto detto rivelo, ſiano incorſi nella pena di ſopra espreſſata, come ſe ritrovaſſero l' olio meno, tanto del rivelo fatto, quanto della cima; nè poſſano più allegare il ſudetto accidente, e non altrimente, nè in altro modo.

11. Item che neſſuna perſona, padrone di trappeto, tanto in queſta Città, quanto nel territorio di eſſa, poſſa vendere, dare, nè uſcire da detti trappeti olii lampanti, ammelati, o morghe, benchè minima quantità foſſe, che prima non venga per la licenza dal detto Deputato amminiſtratore, ſeù dal ſuo Gabelloto, non oſtante che dell' olii eſiſtenti nelli trappeti di Palermo ſia ſtata pagata la gabella; e queſto per cautela delli tt. 12. ſopra l' olio che ſi vende a minuto in queſta Città: ed ottenuta detta licenza in ſcriptis, potrà uſcirlo, la quale licenza coſterà della ſomma dell' olii e giornata, che avrà d' uſcire dett' olio da detto trappeto eſiſtente dentro queſta Città, e ſervirà per lo medeſimo giorno, che eſſo bollettino ſarà fatto; e contravvenendo al preſente capitolo, ſiano in pena tanto detti venditori, di perdere tutti l' olii, che avranno nel trappeto, o altro luogo, e di pagare oncie cento; quanto li comperatori, di perdere l' olii, da applicarſi come ſopra; ed i caſiſari, ſeù bordonari di perdere le beſtie, ed altre pene benviſte a S. E. à relazione di detta Ill. Deputazione.

12. Item perchè in detta impoſizione d' olii, della quantità ſi vende a minuto sì in queſta Città di Palermo, che nel territorio di detta, ſi dovrà eſigere un avanzo di piccoli trè più del prezzo che ſi venderà detto olio a minuto come ſopra, affine d' applicare l' avanzo ſopra detti tarì diciotto ſino alla ſomma, che importeranno detti piccoli trè, alla ſoddisfazione delli ſoggioga-

ta-

Digitized by Google

tarj; pertanto S.E. ordina, provvede e comanda, che nessuna persona di qualsivoglia stato come sopra, esistente nel territorio di questa Città, non possa vendere olio a minuto, se prima non abbia pagato detto sopra più a ragione di tarì dodici per cantaro, oltre detti tarì diciotto di sopra espressati; e questo con prendere polizze dal Collettore d' una delle porte di spedizione col medesimo ordine e forma, che s' ha dichiarato nelli sopradetti capitoli; e contravvenendo, siano in penà di perdere detti olii, e di pagare oncie venticinque, da applicarsi come sopra.

13. Ed in quanto a quello che s' ha venduto, o' che si venderà in questa Città di Palermo, si esigerà in detta Città per conto dell' amministrazione di dette vittuaglie, con relazioni che avranno pigliato il Magazziniere, e Controscrittore dell' olii di detta Città, con inviarli al Razionale di detta Deputazione di settimana in settimana.

14. Item che ogni padrone di barche venute nel molo, o cala di questa Città, se avrà olio sopra dette barche, tanto in quantità grande quanto poca, sia tenuto ed obbligato nel medesimo tempo che fa il manifesto, di manifestare al Collettore della gabella dell' olio nella Porta Doganella la quantità dell' olio che tiene sopra la barca, per farsi le dovute diligenze dagl' officiali di detta gabella; e fatto il rivelo, ed ottenuta la licenza dal Collettore della detta porta, possa sbarcare detto olio, e portarlo recto tramite alla detta Porta della Doganella, o Porta di S. Giorgio, per esigersi i diritti toccanti alla detta gabella; e contravvenendo al presente capitolo sia in pena di oncie dieci, e di perdere l' olio che avrà sbarcato, o che si troverà nelle dette barche senza essere manifestato come sopra.

15. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che nessuna persona di qualsivoglia grado che sia, possa, nè voglia in questa Città vendere olio a minuto in case o stanze, ma solamente i facchini, che sogliono vendere dall' amministrazione della Città; e ritrovandosi, che in casa di qualsivoglia persona si vendesse olio contro la forma di qualsivoglia bando, che fosse servo, o serva di

casa, o altra persona che abitasse sotto qualsivoglia casa, o in casa d' altri, con tutto ciò s' intenda avere incorso nella pena il padrone principale, che abiterà in casa, non ostanteche allegasse di non avere scienza di tale vendizione d' olio; li quali contravventori, in quanto alli nobili incorrano alla pena di oncie cinquanta, e di perdere l' olio, che si troveranno in casa, da applicarsi come sopra; ed agl' ignobili di perdere detto olio, d' anno uno di carcere, di quattro tratti di corda, e di altre pene ad arbitrio di S. E.

16. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione che sia, la quale avesse olio ripostato in casa, cantine, magazzini, o altre parti, possa nè voglia, nè in grosso nè a minuto vendere, o trasportare d' una casa ad un' altra, nè in nessun altro luogo, senza prima averne dato notizia all' Amministratore di detta gabella, con pigliare la licenza in scriptis, da spedirsi dal detto Deputato Amministratore, seu dal suo Gabelloto, la quale se gli darà tante volte quante la vorranno gratis; e contravvenendo al presente capitolo, siano in pena di oncie venticinque, e di perdere tutti l' olii che si troveranno in detti luoghi; e ritrovandosi caricate le bestie, di perdere le bestie e l' olio, da applicarsi come sopra, ed altre pene ad arbitrio di S. E.

17. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione che fosse, possa vendere, nè fare vendere olio a minuto nelle loro case, botteghe o taverne, tanto nel territorio di detta Città, quanto in questa Città, nè possa mandare olio per la Città con donne, ragazzi o altre persone che facessero vendere, nè possano portare le misure, anche sotto pretesto di vendere olio di lino; e contravvenendo siano in pena di perdere tutto l' olio che si troveranno, e alli padroni delle case o taverne di pagare oncie cinquanta da applicarsi come sopra, alle donne sotto pena della frusta ed anni dieci d' esilio, ed alli ragazzi di cento staffillate da darsi nelle pubbliche piazze di questa Città; ed essendo inabili di pagare detta pe-

pena pecuniaria abbiano anno uno di carcere o quattro tratti di corda, ad arbitrio di S. E. Proibendo ancora S. E. in virtù del presente, che nessuno bordonaro, cafisaro, o altra persona che fa esercizio di vendere olio nelle case proibite, come sono di militari, o di qualsivoglia persona privilegiata e privilegiatissima, etiam in corpore juris clausa, e che nel presente se ne dovesse fare espressa menzione, bottega di Generale, taverna del Tribunale del Santo officio, o altra casa d' Italiano, bottega, taverna privata o casa grande, che fanno esercizio di vendere olio a minuto contra la forma del presente bando; ritrovandosi qualche persona come sopra, cafisaro, rigattiere, o bordonaro che sia, che sta scaricando olio, o avesse scaricato olio in dette case proibite come sopra, sia in pena di perdere tutto l' olio che ha scaricato, quanto l' altro che non ha scaricato; e se l' ha portato con bestia di perdere la detta bestia e di pagare oncie dieci; quale pena se li possa eseguire, ritrovandosi solamente in dette case le misure solite a vendersi olio, e con due testimonj singolari, provando tale casa dove sia scaricato detto olio, e non altrimente.

18. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione che sia, possa comperare olio da dette persone militari, o altra privilegiata che fosse come sopra, donne, ragazzi, nè dalla taverna, seu bottega del Generale delle galere di questo Regno, taverna del Santo Officio, nè da qualsivoglia altra casa, bottega o taverna privata, ma solamente nelli pubblici facchini di questa Città, sotto pena d' oncie venticinque, da applicarsi come sopra; ed all' ignobili, che non possono pagare detta pena pecuniaria, se sono donne di anno uno di carcere, se ragazzi di cento staffilate, da darsi nelle publiche piazze di questa Città, e se uomini d' anno uno di carcere, quattro tratti di corda, ed altre pene ad arbitrio di S. E.

19. E perchè con l' esperienza s' ha riconosciuto e praticato, la totale rovina dell' introiti delle gabelle dell' Ill. Deputazione di nuove gabelle esser la Città di Mon-

reale, per la vicinanza che tiene con questa Capitale, del di cui territorio olim fu pria da esserſi dismembrata; e perchè il maggior danno lo riceve la gabella dell' olio, con trasportare da diverse parti vicine, così del territorio di questa Capitale, come di fuori territorio, l'olio nella detta Città di Monreale e ſuo territorio, dalla quale dopo furtivamente con diverſi modi ed invenzioni l'introducono in questa Città di Palermo, ſenza pagare la ſolita gabella; pertanto S. E., per rimediare a tali inconvenienti ed indennità di questa ſua Capitale, ordina, provvede e comanda, che neſſuna persona di qualſivoglia stato, foro, grado e condizione abbia nè debba portare olio nella Città di Monreale e ſuo territorio dalli loro luoghi, trappeti, e stanze eſistenti nel territorio di questa Città, e ſpecialmente nella piana di Palermo, Bagaria, Ficarazzi, Colli, Spandenti di Monreale, S. Martino, Parco e Partinico, Terraſini, Falcoueri, Ciniſi, Borgetto e loro distretti, nec non da Capaci, Torretta, Valguarnera, Miſilmeri, ed Altavilla, li quali furono di questo territorio, quantunque oggi ſi ritrovino dismembrati, e con tutte e qualſivoglia altre Terre, Città e luoghi del Regno; e che non ſolamente non poſſano trasportare olio in detta Città di Monreale e ſuo territorio, ma nemmeno ulive, ancorchè aveſſero licenza dall' Amministratore della gabella dell' olio, la quale licenza non ſi poſſa mai concedere e concedendola, ſia di neſſun vigore; e contravvenendo al preſente capitolo, tutte quelle perſone, bordonari, o altri che ſi troveranno nelle strade e vie nelli ſopradetti territorj eſistenti, o fora via, stando caricati o caricando olio, in tal caſo ſiano in pena di perdere detto olio, e le beſtie; ed i padroni delli luoghi, da dove ha uſcito detto olio, ſiano in pena di perdere il reſto dell' olio che ſi troverà in detti luoghi, e di oncie cinquanta; quale pena ſi poſſa eſeguire con l'aſſerzione del bordonaro che aſſeriſce che va nella Città di Monreale, o nel ſuo territorio; o pure ritrovandoſi le beſtie vacanti di ritorno, e provandoſi con due teſtimonj ſingolari, che le dette mule o beſtie hanno portato olio dalli ſopradetti territorj nella Città

tà di Monreale o ſuo territorio, ſiano pure in pena di perdere le dette beſtie; eſcluſi dalle ſopradette pene, quelli che porteranno l' olio nella Città di Monreale tanto e nel ſuo territorio, per ſervigio però dell' obbligazione di detta Città: quali ſiano tenuti, ed obbligati portare il detto olio ad una delle Porte di ſpedizione di queſta Città di Palermo, prima di portarlo alla Città di Monreale, con l' atto dell' obbligazione, per notarſi nelle dette porte la quantità dell' olio, e dopo ſiano obbligati ritornare con la ricevuta della conſegna di detti olii autenticata nell' officio delli Giurati della Città di Monreale nel termine d' ore ventiquattro curſure dall' ora, che ſarà fatto il rivelo in dette Porte di ſpedizione; aliàs non venendo in dette Porte a rivelare, e portare ſucceſſivamente la ricevuta come ſopra, ſiano incorſi nella pena di ſopra eſpreſſata.

20. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che tutte e qualſivogliano perſone di qualſivoglia grado e condizione che foſſero, che ſi ritrovaſſero avere ripoſtato più di cantara due d' olio nelli magazzini, cantine, caſe e botteghe eſiſtenti in queſta Città di Palermo, quelle ſiano tenute rivelarli nell' Officio di Razionale di detta Ill. Deputazione fra il termine di giorni ſei, da contarſi dal giorno dello detto ripoſto; e non rivelando fra detto termine, o ritrovandoſi più di quello che foſſe rivelato, ſiano in pena li padroni di detti olii di perdere tutti l' olii, etiam li due cantara che poſſano ripoſtare, o che ſi ritroveranno ripoſtati, e di pagare oncie cinquanta, da applicarſi come ſopra; e gli ignobili, che non potranno pagare la detta pena pecuniaria, d' anno uno di carcere, e di quattro tratti di corda, e d' altre pene ad arbitrio di S. E.

21. Item S. E. ordina, provvede e comanda, che neſſuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado e condizione che ſia, non preſuma nè ardiſca entrare, olio per le porte, nè di notte nè di giorno con violenza, nè tirare per le mura della Città di notte nè di giorno, nè aſſiſtere a fare entrare, nè tirare li detti olii così di notte come di giorno; ſotto pena alli nobili di perdere le carrozze e le be-

bestie che porteranno detto olio, ed oncie duecento; alli ignobili di perdere le carrozze e le bestie che porteranno detto olio, ed oncie cento, ed anni due d' esilio; all' inabili di remigare, e pagare detta pena pecuniaria; alle donne sotto pena della frusta, ed anni tre di esilio; alli ragazzi sotto pena di duecento staffilate; ed agl' uomini sotto pena di anni cinque di galera, ed altre pene ad arbitrio di S. E.; quali sudette pene s' abbiano da esigere, ed eseguire irremissibilmente da ogni contravventore, tanto da quelli che si ritroveranno sul fatto alla dritta senza eccezione alcuna, quanto da quelli che non si ritroveranno sul fatto, ma costerà avere contravvenuto alli sudetti capitoli nel presente bando contenuti ed espressati, se ne possano eseguire le sopradette pene, constando alla dritta con due testimonj conteſti, o singolari come sopra, ancorchè fossero d' atti diversi e di diverso tempo; quali pene s' abbiano e debbano condennarsi cioè, quelle spettanti ad esso Ill. Senato dall' Ill. Pretore e dallo Spett. Giurato Priore, e quelle spettanti all' Ill. Deputazione dal Deputato amministratore, col ricorso però a tutto l' Ill. Senato ed a tutta l' Ill. Deputazione, quando dalla parte si facesse, come s' ha praticato nel passato, constandoli estragiudizialmente, e senza formalità e figura alcuna di giudizio; li quali non abbiano facoltà di aggraziare, nè rilasciare o componere in tutto o in parte dette pene come sopra, e rimettendole o rilasciandole, siano obbligati pagarle de proprio; e per tali contravvenzioni possa agire qualsivoglia persona, etiam non interessata.

22. Item che nessuna persona, o bordonaro, che viene di fuori territorio e porta olio, non possa passare per lo territorio di questa Città, nemmeno dalli territorj espressati nel capitolo 19, per portare olio nella Città di Monreale, suo territorio, o altra parte, ma volendo venire in Palermo, abbiano da venire recto tramite per le strade pubbliche alle porte di spedizione di questa Città, e pagare la solita gabella: e ritrovandosi detti bordonari, che vengono di fuori territorio, nelli sopradetti territorj fuori la solita strada che viene in Palermo, sia-

Digitized by Google

ſiano in pena di perdere le beſtie e l'olio; e ritrovandoſi le beſtie vacanti, che vengono dalla Città di Monreale o ſuo territorio, provandoſi con due teſtimonj ſingolari d'avere ſcaricato nella detta Città di Monreale e ſuo territorio, ſiano in pena di perdere le beſtie, e di pagare oncie venti; ma ſolamente ſiano eſcluſi dalle ſudette pene quelli, che hanno fatto obbligazioni a detta Città di Monreale, o a qualſivoglia Città e Terra, con dimoſtrare l'atto d'obbligazione fatto in ogni volta che porteranno il detto olio, ed abbiano da venire ad una delle porte di ſpedizione, per notarſi l'olii che porteranno in detta Città o Terre, che avranno tali obbligazioni, e dopo conſegnato portare alle medeſime porte di ſpedizione la ricevuta della conſegna dell'olio della detta Città, autenticata dalli Giurati, nel termine di ſopra eſpreſſato; e contravvenendo al preſente capitolo, oltre la pena di ſopra eſpreſſata, ſiano in pena detti bordonari o altre perſone di perdere tutto l'olio e le beſtie, ed anni cinque di galera, ed altre pene benviſte a S. E., da applicarſi come ſopra.

23. Ed i contravventori per le ſudette contravvenzioni non poſſano godere foro alcuno, ancorchè foſſe foro di guerra, del Tribunale del Santo Officio, delle galere, foro della Ss. Crociata, ancorchè della Religione di Malta, Grande Almirante, e tutti e qualſivogliano altri fori, dei quali foſſe neceſſario far eſpreſſa menzione; e poſſano detto Ill. Pretore, Giurato Priore e Deputato Amminiſtratore di detta Ill. Deputazione preſenti, e che pro tempore ſaranno, eſeguire e procedere contro li ſudetti contravventori, loro perſone e beni, come Giudici competenti, dando S. E. per l'effetto ſudetto ogni autorità e poteſtà neceſſaria, ſurrogandoli in luogo delli Giudici loro competenti; e queſto per evitare le continue frodi, che ſi commettono in pregiudizio delle gabelle, ed amminiſtrazione di vittuaglie di queſta Città, per mancanza delle quali per cauſa di dette introduzioni non s'hanno potuto pagare li ſudetti bimestri alli ſudetti ſoggiogatarj, e riparare a tanti urgentiſſimi biſogni di queſta Città; diſpenſando S. E. per l'effetto ſudetto, de

ple-

plenitudine potestatis legibus absoluta, tutti e qualsivogliano privilegj reali, capitoli di Regno, ed altre qualsivogliano leggi, che in contrario dittassero, e disponessero, per trattarsi del beneficio pubblico di questa Città, e per riparare a tanti inconvenienti, che potessero occorrere, e non altrimente.

BANDO, PER CUI IL GABBELLOTO DELL' OLIO può visitar le botteghe della Città e le carrozze, per le quali è intervenuta precedente dinunzia, e che i venditori di detto olio debbano suggellare le giarre e vasi, ove ripongono detto olio.

Essendo arrivato all' Eccmo Senato l' infrascritto Biglietto di S. E. per via della Real Secretaria del seguente tenore = Eccmo Signore. = Persone dimentiche di quel che si deve al Sovrano ed alla patria hanno ne' recenti tempi moltiplicati i contrabandi, menocchè la furtiva importazione di varie derrate, specialmente dell' olio, con positivo detrimento de' Regii e Civici dazii; ed è tanto proceduto l' ardimento di tai temerarj, che con raffinamento di frode hanno financo congegnato delle carrozze costrutte a bella posta, onde impunemente eseguire i disegni loro. Tali e tanti disordini, in seguito delle doglianze avanzatemi da' Deputati delle nuove gabelle, e dal Duca di Calascibetta Amministratore della pubblicania de' tt. 18. e tt. 12. sopra l' olio, hanno mosso il mio zelo ad accorrere col debito riparo; onde ho stimato di richiamare in questo rincontro il sentimento della Giunta de' Presidenti e Consultore, facendola a tal uopo fuori ordine ragunare; ed ho quindi rilevato che tali somiglianti frodi siansi commesse all' ombra del Real dispaccio de' 14. Dicembre 1791., vietante le visite delle carrozze alle porte della Città; ma ho riflettuto, che un tal divieto debba intendersi per quelle carrozze solamente, pelle quali cader non può sospetto alcuno, e delle quali sarebbe inopportuna ed ingiuriosa la visita, per-

la

Digitized by Google

la qual cosa rettificando il falso senso, che finora si ha dato a questo Real dispaccio, dichiaro che le carrozze sospette, cioè quelle pelle quali è intervenuta precedente dinunzia, siano visitate assolutamente; ed affinchè l'astio particolare non usurpi la veste dello zelo, dichiaro eziandio, che il delatore resti soggetto alle pene prescritte in somiglianti casi dalla legge, quando l'evento non corrisponderà alla fatta dinunzia. Finalmente per soddisfarsi le premure dell'Arrendatario de' tt. 18. e tt. 12. sopra l'olio, è mia volontà, che tanto da V. E., quanto dalla Deputazione di nuove gabelle vengano intimati coloro, che fanno commercio di tal derrata, a doverne rivelar la quantità che ne tengono riposata ne magazzini e nelle botteghe in Città, e quanto ne vogliono in esse importare di più, a doverne in tal caso chiedere dall'Arrendatario o dall'Amministratore di detta pubblicania la licenza, la quale costui debba accordare del tutto gratuitamente, e da doversene fare di giorno, e non di notte il trasporto. Partecipo a V. E. questa mia disposizione, onde la faccia nota a' suoi Arrendatarj per la esecuzione di quella parte, che è di sua ispezione. Nostro Signore la felici come desidero. Palermo 5. Giugno 1794. = Il Principe di Caramanico. Eccmo Signore. = Al Senato di questa Capitale. In dorso del quale si disse: *Præsent. reg. & exeq. fiant banna, & detur notitia Ill. Deputationi novarum gabellarum pro sua executione.* Volendo quindi l'Eccmo Senato, e l'Ill. Deputazione, che si evitassero tali contrabandi, tanto pernicioši a suoi arrendamenti, in vigor del presente bando ha giudicato palesare ad ognuno quanto è stato disposto ed ordinato, per sapere quali sieno i suoi doveri, ed a quali pene resta soggetto in caso di trasgressione, non solo di quanto si prescrive nello enunciato biglietto, ma di quanto si disporrà; senzachè per lo presente si tenga punto derogato il bando generale per detti arrendamenti d'ordine di S. E. pubblicato il giorno primo Settembre 1793. anzichè in tutte le sue parti confermato.

Primieramente detto Eccmo Senato ed Ill. Deputazione di nuove gabelle ordinano, provvedono e comandano, che dal giorno della pubblicazione del presente ban-

do sia lecito e permesso all' Arrendatario de diritti delli tt. 18. e tt. 12. sopra ogni quintale d' olio alle botteghe della Città, assolutamente visitare tutte quelle carrozze di contrabbando, cioè quelle sulle quali è intervenuta precedente dinunzia, e che il delatore resti soggetto alle pene prescritte dalle leggi, quando l' evento non corrisponda alla fatta dinunzia.

2. Sudetto Eccell. Senato ed Ill. Deputazione di nuove gabelle, per adempiere quanto è stato loro imposto, nonmeno che per la indennità de suoi arrendamenti, ordinano, provvedono e comandano, che tutti coloro, che fanno commercio d' olio, abbiano, vogliano e debbano, fra il termine di giorni sei improrogabili, rivelare all' Amministratore di tali arrendamenti la quantità che ne tengono riposata ne magazzini, botteghe, o in altro luogo della Città, restando sempre in loro arbitrio il riposarne altra quantità a loro benvista; a condizione però di dovere di sei in sei giorni fare il sudetto rivelo nell' Officina del detto Generale Amministratore. Beninteso però, che dovendo estrarre qualunque quantità d' olio da detti magazzini, cantine, case e luoghi, non possano ciò praticare, se non previa la licenza in scritto di detto Amministratore, che dovrà accordarla gratis, quale trasporto abbiano e debbano fare di giorno, e non di notte.

3. Sudetti Eccmo Senato ed Ill. Deputazione di nuove gabelle usando della facoltà loro accordata dal Sovrano, (che Dio guardi) in vigor de Reali ordini, comunicatigli da S. E. per via della Real Segretaria il giorno 28. Gennaro 1792., per ovviare al possibile le frodi, ordinano, provvedono e comandano, che dal giorno della pubblicazione del presente, da tutti coloro che vogliono vendere in questa Città olio a minuto, debbano suggellarsi le giarre e vasi, ove dovrà riponersi l' olio da vendersi, e debba inviolabilmente eseguirsi, quanto resta disposto nel capitolo 13. del principale bando sudetto publicato detto giorno 1. Settembre 1793., ed attualmente praticato da quelli, che vendono olio a minuto nel territorio e borghi.

4. Fi-

4. Finalmente per lo presente bando s' ordina, e comanda, che chiunque trasgressore di qualsisia parte del medesimo restar dovesse soggetto a perder tutto l' olio, e pagare D. 50., e ad altre pene benviste a detto Eccmo Senato ed Ill. Deputazione di nuove gabelle, da decidersi la contravvenzione nella conformità che resta stabilita nel ridetto principale bando per detti arrendamenti: e non altrimente.

BANDO PER SUGGELLARSI LE GIARRE e vasi, ove si ripone l' olio che si vende a minuto in Città.

L giorno 28. Gennaro 1792. per via della Real Segretaria fu sciolto l' infrascritto biglietto, diretto all' Eccmo Senato ed Ill. Deputazione di nuove gabelle, del seguente tenore = Eccmo Signore = Il Consiglio delle finanze con dispaccio de' 14. cadente mi scrive di Real Ordine così = Eccmo Signore. = La Giunta dei Presidenti e Consultore colla rimostranza, che V. E. acchiuse nella sua lettera de' 15. Dicembre decorso, ha esposto, che non convenga di accordarsi all' Arrendatarj dell' olio che s' immette in codesta Capitale, spettante al Senato ed alla Deputazione delle nuove gabelle, che visitino le carrozze, che entrano per le porte, poicchè sarebbe una cosa poco decente, e cagione altresì di graviſſimi inconvenienti: e che riguardo alle altre provvidenze chieste dagli stessi Arrendatarj di potere suggellare i vasi e le giarre, ove da venditori a minuto si ripone l' olio nella conformità stessa come ne' passati tempi praticava il Senato, quando avea la privativa della vendita dell' olio, e come attualmente si pratica nel territorio e borghi, debbano ricorrere essi Arrendatarj al Senato ed alla Deputazione di nuove gabelle, per ottenerle, quando giuste siano e regolari; informato di tutto il Re, ha risoluto, di prevenirsi a V. E., come nel Real nome la pratica il Supremo Consiglio d' Azienda, di disporre che si eſegua, quanto ha proposto la mentovata Giunta. Napoli &c. Comunico a V. S. questa Sovrana risoluzione per

sua intelligenza e governo. Nostro Signore la felicità. Palermo 28. Gennaro 1792. = Alla Deputazione di nuove gabelle. = Il Principe di Caramanico.

Volendo perciò il sudetto Eccmo Senato ed Ill. Deputazione di nuove gabelle usare della facoltà loro accordata in vigor del presente biglietto, ordinano, provvedono, e comandano, che dal giorno della pubblicazione del presente da tutti i venditori d' olio da vendersi a minuto s' eseguisse, quanto resta disposto per coloro, che vendono olio a minuto nel territorio e borghi della Città al Cap. 13. del principale bando, pubblicato d' ordine di S. E. a 1. Settembre 1793, il di cui tenore è il seguente. 13. Ordina S. E provvede e comanda, che nessuna persona di qualsisia stato, grado e condizione che sia, possa ne voglia vendere olio a minuto nelle loro case, magazzini, botteghe, taverne, ed altro pubblico e particolar luogo del territorio di questa Città ed in qualsisia parte di esso, senza previa la scienza e licenza in scriptis dell'Amministratore generale di detta gabella, ed il pagamento del dazio delli tt. 18. sopra ogni cantaro di olio si venderà. E vuole S. E. e comanda per la custodia di detta gabella di olio, che li vasi, giarre, ed altro, dove si porrà detto olio, debbasi suggellare dall' Officiale di detta gabella, pagata che sarà la medesima, e riceversi in ogni volta le mostre dell' olio sudetto; altrimenti non confrontando le mostre con l'olio che vendesi in dette botteghe, o pure vendendosi olio a minuto da qualsisia persona nel territorio di questa Città senza pria pagarsi all' Amministratore di detta gabella il dazio delli tt. 18. sopra ogni cantaro d' olio, siano e s' intendano li venditori del detto olio in pena di perdere tutto l'olio, che si ritroveranno, e di pagare ... 7 50. per ogni volta che saranno presi nella contravvenzione; e li bordonari, cafisari, o altri, che lo han portato, di perdere la vettura, e di pagare oncie venticinqne, ed altre pene ad arbitrio di S. E.; da conseguirsi sudetta pena del modo come sopra si è detto; e la prova possa farsi con due testimonj singolari. Quale preinserto Capitolo debba ad unguem osservarsi, a riserba del pagamento del dazio, poicchè l' olio, che dovran-

vranno vendere, dovrà essere di quello, che avrà pagato nell'entrare in Città li dovuti diritti. Dichiarando per le presente sudetto Eccmo Senato ed Ill. Deputazione, che tali venditori non dovranno a tal uopo pagare cosa alcuna ne all' Arrendatario ne alla officina: e che la contravvenzione debba dichiararsi nella conformità prescritta in detto principale bando pubblicato detto giorno 6. Settembre 1793., e non altrimente.

CONSULTA

DELLA GIUNTA DE' PRESIDENTI E CONSULTORE,

in cui non si dà retta all' istanze di Damiano Corpora venditore d'olio a minuto, che chiese la cancellazione de' bandi pubblicati dall' Ill. Deputazione d' ordine del Governo. (1)

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

DAmiano Corpora, venditore d'olio a minuto in questa Capitale, ha chiesto la cancellazione de' bandi pubblicati da V. E. e dalla Deputazione delle nuove gabelle d' ordine del Governo in riparo de' frequenti contrabbandi d' olio, che commettevansi in danno de' Regj e civici dazj, dicendo esso Corpora, d' essersi con tali bandi ristretta la libera vendita di detto genere.

Con rappresentanza de 10. dell' or caduto mese d' Agosto ha fatto vedere V. E. quanto temerarie e malfondate sieno le querele, e la domanda prodotta dal solo Damiano Corpora, e non da altro venditore d' olio a minuto. E però facendo riflettere l' E. V. che, la gabella dell' olio è un cespite molto interessante, e che l' Arrendatario volle per patto espresso, che s' intendesse sciolta la gabella, se mai si rivocassero in menoma parte i bandi su-

(1) *Si prese la libertà il Compilatore di apporre questa Consulta nella classe de bandi, per leggersi immediate a' bandi, per cui fu fatta.*

fudetti; ha suggerito di non farsi alcuna novità ad istanza del Corpora, le dicui mire sono di sconvolgere le gabelle della Città, e di tirar profitto dalle torbidezze che eccita [illegible]

La Giunta in riscontro fa sentire a V. E., che esaminati i bandi fudetti, di cui si è lagnato il Corpora, gli ha trovati corrispondenti in tutto alle provvide disposizioni date dal Sovrano e da questo Governo per evitare i continui contrabbandi d'olio, che in mille maniere commettevansi in pregiudizio de' Reali e civici interessi, senza che punto siasi con ciò limitata la libera vendita di un tal genere; quindi la Giunta, atteso quanto l'E. V. ha esposto, non ha mica dato retta alle istanze del Corpora, e fa saperlo all'E. V. per di lei regolamento, e perchè invigili sempre più col suo zelo sull'esatta osservanza de' bandi mentovati. E intanto ci rassegniamo.

Palermo 4. Settembre 1794.

Gio: Battista Asmundo Paternò P. della G.C.
Michele Maria Perremuto P. del R. P.
Antonino Ardizzone Pres. del Concistoro.
Giacinto Dragonetti Consultore.

All'Eccmo Senato di questa Capitale.

Die Sexto Septembris 13. Ind. 1794.

Ex parte Excellentissimi Senatus Panormi fuit provisum, quod præsent., reg. & excq.

D. Antonius Scorza pro M. N.
Solvit
Leto. D. Iacobus Scorza de Off.

BAN-

BANDO DEL NUOVO DAZIO
surrogato al Gius proibitivo del Tabacco.

DOvendo in vigor della Sovrana ordinazione de' 10. Luglio 1779. restar abolito pure in questa Capitale dal giorno 23. Gennaro 1781. in poi il gius proibitivo del tabacco, ed in vece di esso devesi da questa Capitale pagare alla Regia Corte la somma di oncie trentasettemille novecento sei tt. 20., e gr. 10. all' anno, per il quale pagamento fu di Real comando stabilito di surrogarsi in questa Città e nel suo territorio, fra gli altri nuovi dazj da imporsi a causa di tal abolizione, quello di tarì ventiquattro sopra ogni botte di vino, e ciò oltre a quelli, che sopra lo stesso vino spettano, e pagar si devono alla Deputazione delle nuove gabelle per pagare li Creditori soggiogatarj; fu con altro Real dispaccio dei 2. Ottobre dell' anno sudetto prescritto, che dovendo sempre per un effetto delle paterne graziose premure del Monarca aversi di mira, e principale oggetto il minore aggravio de' suoi amati vassalli, onde meno sensibile si sperimentasse una tal nuova imposizione, si sopprimesse affatto il peso di grano uno a quartuccio detto del buon sapore, abusivamente introdotto sopra il vino; ed in vece dello stesso si esigesse da questo Eccmo Senato un grano a quartuccio sopra tutto il vino, che dal fuori territorio, o dall' istesso territorio s' immette in Città, e che trasportasi per vendersi tanto all' ingrosso, che a minuto nel territorio di essa, che per ogni botte importa tarì ventiquattro. Ed insieme fu disposto, che da questo nuovo dazio, alpari degli altri due, che presentemente si pagano ed appartengono alla riferita Deputazione delle nuove gabelle, nessuno ne fosse esente, senza esclusione di persona alcuna sia secolare, o ecclesiastica, ma tutti gl' individui della Capitale e del territorio, e gli abitanti in essi, li conventi, e monasterj dentro e fuori di essa, gli ecclesiastici secolari e regolari, li padri onusti, e tutti in somma li cittadini e gli abitanti di Palermo e del suo territorio, an-

ancorchè godessero privilegio di esenzione con causa onerosa, tutti dovessero restar soggetti al pagamento di questo nuovo dazio di tari due per ogni barrile di vino, ancorchè servir dovesse per il di loro proprio uso, perchè tutti ritraggono vantaggio dall' abolizione del diritto proibitivo del tabacco; quale Real dispaccio si partecipò al Senato con Viceregio biglietto de' 16. del citato mese di Ottobre. Or dovendosi prescrivere il metodo, come colla maggior facilità e speditezza, e col minore aggravio del pubblico, e senza recare alcuna confusione, esiger si potesse la gabella modernamente imposta di questo altro dazio di tari ventiquattro per ogni botte di vino, o sia di un grano a quartuccio, in esecuzione dei Sovrani comandi, che deve, in forza del Real dispaccio de' 14. del mese di Settembre di quest' anno, avere principio dal 23. Gennajo 1781. quando appunto ogn' uno comincia a godere della libertà nella vendita e compra del tabacco; si è dall' Eccmo Senato disposto con maturo conseglio il seguente bando, il quale vuole in tutte le sue parti pienamente eseguito ed osservato.

I. Primieramente essendo espressa intenzione del Monarca, che si abolisca affatto il peso del grano uno a quartuccio, abusivamente introdotto sotto il pretesto del buon sapore, per surrogarsi a questo il grano uno, che deve di nuovo esigersi sopra ogni quartuccio di vino da qualunque luogo entri in Città e nel suo territorio, o che si estragga dai ripositi e magazzini esistenti in detto territorio, per consumarsi tanto all' ingrosso per uso delle case de particolari Cittadini commoranti in essa, che per vendersi a minuto nel riferito territorio, ordina, provvede e comanda l' Eccmo Senato, che dal 23. Gennajo 1781. in poi rimanga affatto abolito e soppresso il grano detto del buon sapore sopra qualsivoglia sorte di vino, che si venderà nelle botteghe, taverne, fondachi, osterie, pasticcierie, magazzini, cantine, ed in qualunque altro luogo, tanto dentro che fuori la Città, ed in tutto il sub territorio, nè sotto qualsivoglia colore o pretesto di maggiore o più squisita qualità di grato e buon sapore o altro, nessuno da tal giorno in poi ardisca e presuma di ven-

vendere il vino con detto grano uno di più, ma vuole, ordina e comanda l' Eccmo Senato, che il vino dal detto giorno in poi venderſi debba al prezzo della meta impoſta, o imponenda da queſto Eccmo Senato; ed eſſendo vino di pertinenza di Cittadini padroni di luoghi, queſto vender ſi poſſa ſolamente dentro le loro proprie botteghe; tanto ſotto le di loro caſe, che fuori di eſſe con le ſolite licenze, giuſta la forma ed a conſonanza del di loro privilegio, ed al prezzo deſcritto nei tempi e modi ſtabiliti, e che per l' innanzi ſi è praticato; non mai però con detto grano di più nominato del grato ſapore; ſotto la pena ai tavernaj, magazzinieri, oſtieri, fondacaj, paſticcieri, ed altri venditori di vino di pagare "7 10., da applicarſi in ogni caſo di contravvenzione terza parte al diaunziante, e l' altre due terze parti in beneficio ed augumento della caſſa particolare deſtinata pell' eſigenza di queſto, e degli altri dazj ſuſtituiti al diritto proibitivo del tabacco. Quindi è, che a tal effetto l' Eccmo Senato dal giorno 23. Gennajo 1781. in poi revoca, annulla, e dichiara di neſſun vigore le licenze finora date per tale vendizione, come ſe mai foſſero ſtate concedute; e ſiccome ogni Ill. Senatore ſi aſterrà di più accordarne, così ſi proibiſce, ſotto la pena di oncie venti, e di perdere l' impiego, a tutti li Deputati di Piazza, Conteſtabili, o altri Ufficiali ſubalterni di permettere dopo il ridetto giorno una tale contravvenzione, dovendo ogn' uno di eſſi di un ſubito che la rinverrà, proibirla, e riferirla immediatamente all' Ill. Pretore e Senatore priore, per condennarſi li contravventori alla riferita pena di dette oncie dieci, nella quale s' intendano immediatamente incorſi, acciocchè giammai reſtar poſſa il pubblico gravato da un doppio peſo.

2. Non eſſendo però il vino ſoggetto a queſta ſola gravezza, ma portando con ſe quell' altre di pertinenza dell' Ill. Deputazione ſudetta delle nuove gabelle nella conformità che tutt' ora ſi pagano, e dovranno in appreſſo pure pagarſi, per ſoddisfarne l' importo al creditori bimeſtranti, conforme fu preſcritto nei ſolenni Comizj del 1648., confermati dalla Sacra e Reale autorità, e

che oggi sono nella piena osservanza, perciò conforme fin da quel tempo sene sono ordinate le più accertate dispositioni, onde evitar tutte le frodi ed inganni, che commetter si potessero in danno e pregiudizio degli stabiliti diritti, come si legge distesamente nei due bandi, che per ordine del governo in ogni anno ad istanza della riferita Deputazione si pubblicano in questa capitale, ed impressi si ritrovano negli stampati diritti della Deputazione sudetta; così non occorrendo qui replicarne il contenuto, vuole detto Eccmo Senato, che quanto in detti bandi si espressa, s' intenda come pure se fosse qui aggiunto, compreso, e ripetito dalla prima linea fino all' ultima, ed in tutto il loro senso e vigore, affinchè, non derogandosi uno in vigor dell' altro nel caso di contravvenzione, tanto la riferita Illustre Deputazione, e per essa l' Arrendatario de' suoi dazj esiger possa le pene in detti suoi bandi stabilite, e quanto l' Eccmo Senato quelle che nel presente si contengono, contro qualsisia persona che ne sarà la delinquente, e così castigarsi pure da ciascheduno rispettivamente nella parte che gli spetta non che li contravventori, ma pure li rispettivi suoi collettori, guardiani, sopraintendenti, ed altri officiali e ministri, ai quali venisse appoggiata la custodia di detti dazj, e che tuttavia trasgredissero la menoma dell' ordinazioni in detti bandi, e nel presente trascritte.

3. Convenendo quindi all' Eccmo Senato, che per questo primo anno almeno si esigano con economia non che il sudetto dazio di tt. ventiquattro per ogni botte di vino nuovamente da pagarsi, ma pure gli altri due dazj, cioè uno di tarì 3. sopra ogni salma d' orzo, e l' altro di tarì uno sopra il nuovo imposto, di più a quanto attualmente si paga, come gli è stato ordinato dal Re in vigor del citato ultimo dispaccio, acciochè possa venire in cognizione dell' effettivo importo dei medesimi, ed indi con accertato conseglio poterli dare in arrendamento; ha perciò eletto per economico Amministratore delle

due

due gabelle ſopra del vino, e dell' orzo l' Ill. Senatore Principe di Torremuzza, per tutto il tempo che ritroverassi nella carica di Senatore, con piena facoltà di amministrare dette due gabelle, nuovamente da eseguirsi dal detto giorno 23. Gennajo 1781. in poi, governare e regolarne l' esazione in quel miglior modo e forma, che a lui parranno convenienti; quindi, è che dallo stesso ricever dovranno gli Officiali di sua dipendenza le istruzioni convenienti, oltre di quanto nel presente bando si contiene, affinchè in ogni caso di contravvenzione, e per quanto su questo assunto occorrer suole, ne riportino le opportune provvidenze; che però del suo nome saranno segnate le polizze dei pagamenti, i bollettini, le licenze, ed ogn' altro, che pel miglior regolamento ed ordine di esigere le sudette due gabelle si crederà confacente al bisogno.

4. Bisognando però, che oltre ai provvedimenti descritti nei riferiti bandi della Deputazione delle nuove gabelle, riguardo a quello in cui viene a differenziarsi la natura di questa nuova imposizione di tarì due per ogni barrile di vino, si diano le particolari provvidenze; premuroso l' Eccmo Senato che si evitino tutte le frodi, le quali, commesse dai mali intenzionati contro l' esigenza del detto dazio, facendone minore il fruttato, ridonderebbero in danno e pregiudizio dello stesso pubblico, ne vi sarebbe il capimento di pagare alla Regia Corte il contigente delle oncie trentasette mille nove cento sei tt. 20. 10., che deve corrispondere di mese in mese; torna primariamente con il presente editto a disporre, che restino nella di loro piena osservanza, ed esecuzione gli anzidetti due bandi di detta Ill. Deputazione, tanto circa l' esazione dei dazj di sua pertinenza, che per la conservazione delle pene contro qualsivoglia contravventore, conforme in detti bandi si esprime; sù de' quali si dichiara l' Eccmo Senato di rimetter tutto alla sudetta Deputazione e suo Ill. Giudice Deputato, o sia all' Ill. Amministratore di detta gabella per conto dell' attuale Arrendatario di detti dazj; ordina quindi provvede, e comanda, che dal giorno 23. Gennaro sudetto 1781. in poi, per ciò che riguarda il pagamento di detto nuovo dazio di tt. 2. per ogni barrile

Digitized by Google

di vino, ogni persona, nemine exempto, tanto secolare che ecclesiastica, e regolare di qualsisia stato, sesso, e condizione, tutti li conventi, monasterj, case di mendicanti, e comunità religiose, ritiri, recluforj, collegi di Maria, ed altri simili, tanto dentro che fuori la Città, ciascun Padre onusto, e tutti in somma li Cittadini, e gli Abitanti di questa Capitale e del territorio della medesima, e qualunque altro goda di privilegio di esenzione con anche causa onerosa, giusta la disposizione del calendato Real Dispaccio de' 2. Ottobre 1779., non ardiscano, nè presumano entrare vino in questa Città, tanto all' ingrosso che a minuto, da qualunque luogo proceda, o dal territorio o da fuori, venga per mare o per terra, serva all' uso dei particolari o delle botteghe, taverne, osterie, ed altri luoghi designati alla vendizione pel vino in grosso o a minuto, se non se pelle stesse porte di spedizione destinate per l' immissione del vino sudetto nel solo tempo di giorno non mai di notte, e descritte ne' bandi della riferita Illma Deputazione delle nuove gabelle, dell' istesso modo e forma come si pratica nell' immissione del vino attuale; ne potranno introdurre in detto tempo di giorno anche menoma quantità, se non se osservata pienamente la forma di detti bandi, e se prima non avranno preso la polizza segnata dal detto Illustre Generale Amministratore per conto dell' esigenza del presente dazio, e pagato pria dell' immissione alla cassa di questa amministrazione il corrispondente importo alla ragione di tarì due per ogni barrile di vino per conto di detto Eccmo Senato (oltre degli altri dazj, che spettano pagarsi alla riferita Ill. Deputazione, e per essa all' attuale Ill. Amministratore delle gabelle di vino, e farina) con osservare tutte le leggi e provvedimenti prescritti circa il modo, cautela, ed altro attinente alla custodia e difesa degli altri diritti, come si prescrive dal capitolo primo fino al capitolo 18. del bando del vino di territorio, e dal numero 1. fino al numero 17. di quello del fuori territorio di pertinenza di detta Ill. Deputazione; volendo l'Eccmo Senato, che quanto in detti capitoli di bandi si espressa, il tutto egualmente osservar si debba pella custodia, ed effettivo pa-

gamento del detto dazio di tt. 2. per ogni barrile di vino di pertinenza del detto Eccmo Senato. E riguardo al vino che entrerà a minuto per dette porte di spedizione, non potrà questo entrarsi, ne farsi entrare, se prima dall' Immissori non sarà rivelata ai Collettori esistenti in dette porte la giusta quantità dei quartucci, e pagatane al detto Collettore dell' Eccmo Senato la corrispondente gabella, sotto la pena nell'uno e nell' altro caso della trasgressione di pagare non che le pene in detti bandi della Deputazione trascritte, e spettanti al gabelloto di essa, ma pure altre tt. 7. 50. applicabili come sopra all' Eccmo Senato, e di perdere le bestie, carrozze, sedie, barche ed altre qualsivogliano vetture, sopra le quali s' introduce e porta il vino, e di restar soggetti li bordonaj, cancelli, cocchieri, sediaj, carrozzieri, marinaj, ed altri conduttori di somiglianti vetture alla pena della frusta, o quattro tratti di corda, conforme si dispone nei riferiti editti. Restando però esente dal dazio sudetto il vino, che servirà per la cultura delle stesse vigne, acciochè si facilitino sempre più i lavoratori alla coltivazione delle campagne.

5. Inoltre restando soggetto a pagar la gabella sudetta di quest' altro dazio di tt. 2. a barrile il vino, che si vende a minuto in tutto il territorio di questa Città, ordina, quindi, provvede e comanda l' Eccmo Senato, che non potrà vendersi il vino a minuto dal sudetto giorno 23. Gennaro 1781. in poi in tutte le botteghe, taverne, fondachi, osterie, magazzini ed altri luoghi e ripositi, come si voglia esistenti in qualunque parte del territorio, tanto se il vino sia prodotto in questo territorio, se pria non avrà pagato interamente il sudetto dazio di tt. 2. a barrile sopra tutto il consumo, ne possa entrare in dette botteghe o luoghi, nè vendersi la minima quantità di vino a minuto senza pria pigliare la polizza dalla Cassa di questa nuova amministrazione, e pagare il corrispondente dazio, non doverla presentare al Collettore di una delle porte di spedizione, dal quale ritirerà il trasportatore del vino sudetto una contrapezzina, il quale sarà duraturo per lo istesso giorno, e conforme di pratica con li venditori di vino dentro di questa Città il trasportatore

re indi di detto vino, di un ſubito che riceverà detto bollettino, debba incamminarſi per portarlo per la via Regia a drittura al luogo dove dovrà traſportarlo, altrimenti ſia e s' intenda incorſo nella pena di perdere il vino, e la vettura, ed altre pene al detto Eccmo Senato benviſte; e li tavernaj, magazzinieri, ed altri venditori di vino a minuto non potranno ricevere dentro le loro botteghe il ſudetto vino, ſe non alla preſenza di uno de'Suggellatori, coſtando loro pure di eſſere ſtate pagate le gabelle di pertinenza di detta Ill. Deputazione per mezzo d' altro contrapezzino, che, conforme al ſolito ed attualmente ſi pratica, loro ſarà preſentato per conto dell' Amminiſtrazione delle gabelle di vino di detta Ill. Deputazione. Convenendo pertanto per la maggiore ſpeditezza della coſa oſſervarſi lo ſteſſo metodo, che oggi ſi oſſerva in dette botteghe, ſi ordina ai ſugellatori, che dovendo ſugellare in dette botteghe tutte le botti e vaſi, ove ſarà imbottato il vino nelle botteghe, che devono ſuggellare, dovranno riconoſcere, come ſi pratica al preſente prima d' imbottare il detto vino, tutte le contropolizze fatte dai Collettori delle porte ſurriferite di ſpedizione, tanto per conto delle gabelle di detta Ill. Deputazione, che per conto di queſto nuovo dazio; ed in caſo di contravvenzione incorrano sì i tavernaj, venditori di vino, ed altri, come pure li ſudetti ſuggellatori nella pena di ..7 50. da pagarſi a quell' Amminiſtrazione, alla quale ſarà fatta la contravvenzione, e da applicarſi come ſopra. E li cancelli, bordonari, ed altre qualſivogliano perſone, che porteranno il vino in dette botteghe ſenza li ſudetti contrapezzini delle riferite gabelle, firmati da' riſpettivi Collettori nella quantità a corriſpondenza del vino, che vorranno imbottare o traſportare, ſiano egualmente incorſi nella pena di perdere le vetture ed il vino e di pagare ..7 20. applicabili come ſopra in favore di quell' Ill. Amminiſtratore, al quale sarà dinunziata la contravvenzione. Per evitarſi perciò ogni contravvenzione e frode vuole l' Eccmo Senato, che ſi oſſervino tutte le proibizioni e cautele in detti due bandi della riferita Ill. Deputazione di nuove gabelle eſpreſſe, le quali vuole che ſi abbiano come ſe partitamente foſſero eſpreſſate nel preſen-

ſente bando, e che in riguardo al preſente capitolo maglio ſi contengono nel num. 3. del bando del vino del territorio, e ne' numeri 3. 4. 5. dell' altro bando del vino di fuori territorio, diſpoſti dalla Deputazione delle nuove gabelle, li quali ſi debbano pienamente eſeguire ſotto le pene medeſime dalla detta Ill. Deputazione ordinate, ed altri caſtighi al detto Eccmo Senato benviſti.

6. Reſtano eſcluſe da queſto nuovo peſo tutte le botteghe, che vendono vino a minuto nella Bagaria, in Partinico ed al Parco, giacchè eſſendoſi queſte popolazioni per ordine del Re ſoggettate a pagare il corriſpondente dazio in ſurrogazione al diritto proibitivo del tabacco, che di già è ſtato impoſto a proporzione del taſſato contingente, non è giuſto che ſoffrano un doppio peſo; ma non perciò eſentarſi dovranno dall' oſſervanza de' bandi di pertinenza della riferita Ill. Deputazione, e dal pagamento di quei dazj alla detta Deputazione ſpettanti, e per eſſa al ſuo Gabelloto, conforme attualmente ſi pratica. Il vino però, che da detti luoghi ſi porta all' ingroſſo tanto per entrarſi in queſta Città, che per conſuma ſi altrove nel Territorio di eſſa, debba pagare il corriſpondente dazio di detti tari due per ogni barrile, ſia all' entrare in queſta predetta Città, ſia nel caſo di doverſi portare nel Territorio, tanto per venderſi a' particolari Cittadini per conſumarſi all'ingroſſo, quanto a minuto, nella maniera che ſi diſporrà nel ſeguente Capitolo, e ſotto le pene nel medeſimo deſcritte.

7. Dovendoſi da' magazzini del Territorio, o da quelli eſiſtenti al Borgo di S. Lucia uſcire qualſivoglia quantità di vino, ſia a barrile ſia a mezzo barrile, o in altra minor quantità, per portarſi altrove, (non già per ripoſtarſi, o conſervarſi, come infra ſi dirà) per traffico, o mercatura, o pure per imbarcarſi e per qualſivoglia cauſa, anche ſotto preteſto di traſportarſi da un luogo ad un altro, non poſſa neſſuno magazziniero, mercatante di vino, facchino, o altra qualſivoglia perſona che abbia vino, tanto di produzione territoriale, che ripoſtato in detto territorio, quello vendere, nè far uſcire da loro riſpettivi ripoſti, magazzini, ed altro, tanto all' ingroſſo che a mi-

minuto, tanto a barrile che a mezzo barrile, anche con il pretesto di darlo e regalarlo, se non previa la polizza che dovrà prendere del detto dazio di tt. 2. per ogni barrile, e con una licenza soscritta di mano dell' Ill. Senatore Amministratore, per evitare ogni possibil frode nel portarlo in quel luogo, ove dovrà consumarsi o imbarcarsi nelle accostumate maniere, conforme si pratica attualmente per il vino, che vendesi a minuto ne magazzini, ripostì, e nelle taverne del territorio, che pagano il dazio alla riserita Ill. Deputazione delle nuove gabelle; ben inteso che seguir devonsi sempre a pagare le altre gabelle di pertinenza di detta Ill. Deputazione, o dell' osservanza de' bandi anzidetti, e di corrispondere le pene nei medesimi trascritte, alle quali restino sempre soggetti li Padroni di detti vini, ancorchè si scusassero di averlo fatto uscire da loro magazzini e ripostì da loro figliuoli, garzoni, o altra persona subalterna senza la di loro licenza. Volendo però alcuno comperare da magazzinieri del borgo di S. Lucia alcun fiasco di vino, moscado, o altro legnaggio, e particolar condizione di vino ivi esistente; l' Eccmo Senato per facilitarne il comperatore, e' dare il commodo a' suoi Concittadini per quanto non può opporsi al pagamento del presente dazio, permette che in riguardo del medesimo possa ciò liberamente farsi con l' intervento però e consenso del Collettore, e Guardiano in detto borgo assistenti, ai quali pagar si debba la corrispondente somma del dazio alla ragione di grano uno a quartuccio di pertinenza di detto Eccmo Senato, oltre della gabella spettante alla sudetta Deputazione delle nuove gabelle per la vendita del vino a minuto a tenore di detti bandi, e sotto le pene nelle medesime trascritte; altrimenti li magazzinieri, e li venditori di detto vino, tanto all' ingrosso che a minuto, siano e s' intendano incorsi, oltre delle pene spettanti alla Deputazione sudetta, nella pena di pagare al detto Eccmo Senato ···7 80. per ogni volta, che accaderà una tale contravvenzione, restando ferma la proibizione a detti magazzinieri, mercatanti, padroni di vino, ed altre persone di vender i di loro vini a cannatella, o puro con altra forma di misura ad occhio, come si espressa ne' bandi di detta Ill. Deputazione, e sot-

Digitized by Google

to le pene in essa trascritte, a riserba di ritrovarsi il permesso a' medesimi accordato in iscritto dall' Ill. Amministratore Senatore e dall' Ill. Deputato, e per essi dall' Ill. Amministratore per conto del Gabelloto di detti dazj, e previo il pagamento di ogn' uno di essi.

8. Occorrendo però di trasportarsi da un luogo ad un altro vino del territorio, ad effetto di conservarsi solamente non mai per consumarsi; e con l' espresso obbligo di doverlo sempre tenere pronto li trasportatori a disposizione del detto Eccmo Senato, ancorchè si facesse aceto o si guastasse, possa ciò liberamente praticarsi, previa la licenza del trasporto, da farsegli tanto dall' Ill. Senatore Amministratore di detto dazio di tt. 2. a barrile, che dall' Ill. Deputato di detta Ill. Deputazione, e per essa dall' Amministratore generale per conto dell' attuale Arrendatario; ed in caso che gli accadesse qualche disgrazia, che si buttasse il sudetto vino trasportato, debba rivelare una tale disgrazia infra al perentorio termine di giorno uno cursuro dall' ora stessa, che accaderà sudetto accidente, e ciò tanto nell' officina di detto Ill. Senatore Amministratore, che in quella dell' Ill. Amministratore delle gabelle della Deputazione sopra il vino, ed altro. Altrimenti siano e s' intendano, non che li padroni dei magazzini d' onde uscirà detto vino, ed ove si dovrà ritrovare conservato, ma pure li trasportatori che lo porteranno, incorsi nella pena di perdere il vino e le vetture, e di pagare ...7 20. per ogni caso di contravvenzione, incluso pure il vino esistente in detti magazzini e riposti, e ciò tante volte quante volte accaderà la contravvenzione; oltre le pene, che restano tenuti pagare alla detta Ill. Deputazione a correlazione dei riferiti due bandi di sua pertinenza.

9 Parimente l' Eccmo Senato ordina, provvede e comanda, che qualsivoglia bordonajo e cancello, o altra qualsivoglia persona, che porterà vino da qualunque parte del territorio, o pure del fuori territorio in questa predetta Città, quello non possa portarlo se non pella via Regia, e recto tramite portarlo ad una delle citate porte di spedizione, che verrà più prossima e di via retta, ed in portarlo in detta porta non possa entrar-

trarlo in Città; se non pria rivelerà ai Collettori e Guardiani ivi esistenti la effettiva quantità del vino, che vorrà entrare, e loro consegnerà la corrispondente polizza di detto dazio di tarì due a barrile; dopo, che farà la detta polizza barriata dal Guardiano e presentata al Collettore, gli sarà data dal riferito Collettore una contropolizza; la quale conterrà il nome e cognome dell' immissore, la quantità del vino che deve entrare, ed il giorno che ne seguirà la entrata, nè possa l' immissore sudetto partirsi da detta porta, se prima non ricupererà la sudetta contropolizza per esibirla anco in Città ai Guardiani, Collettori, Officiali ed altri dall' Eccmo Senato destinati per la custodia del pagamento di detto dazio, e sotto la pena in caso di contravvenzione di pagare i sudetti immissori ~7 20, e di perdere il vino e le vetture; se però il sudetto vino portare si deve in qualche casa di particolare Cittadino, Monistero, Convento, Ritiro o altro, esistenti nel territorio per consumarsi all' ingrosso in dette Case, Monisterj, Ritiri ed altri per uso delle loro famiglie, allora osservandosi lo stesso che si pratica attualmente per lo dazio appartenente all' Ill. Deputazione delle nuove gabelle, non possano li trasportatori sudetti muoverlo da detta porta di spedizione, se non previa la consegna delle corrispondenti polizze da farsene al Collettore dell' Eccmo Senato, dal quale per cautela del trasportatore gli sarà consegnato il contrapezzino nella forma che sarà ordinato da detto Ill. Senatore Amministratore; come pure dovrà riceversi il contrapezzino dal Collettore delle gabelle di detta Ill. Deputazione in veduta dell' altre polizze, che per conto di detta gabella gli dovrà consegnare, o del trasporto che gli sarà concesso dall' Ill. Amministratore delle gabelle di vino e farina per conto della Deputazione sudetta secondo la qualità del trasporto del vino, ove dovrà verificarsi; altrimenti, facendo il contrario, sia e s' intenda il sudetto trasportatore di vino, incorso nella pena di perdere il vino, e le vetture, e nell' altre pene contenute nei bandi di detta Ill. Deputazione, ed in quelle benviste al detto Eccmo Senato. Se però il vino sudetto trasportar si deve da qualche magazzino del territorio in alcuna casa o bottega vicina allo stesso magazzino, o in quella comarca esistente, e crederà l' Ill. Senatore Amministratore a sua libertà esentare il trasportatore del vino di fatigarsi ulteriormen-

Digitized by Google

te in portare il ſudetto vino alla porta di ſpedizione; ed indi ritornare nell' iſteſſo luogo, che ſpeſſo avverar ſi può, ſpecialmente nei confini del territorio, il che coſterebbe una doppia fatica, con diſpendio delle perſone alle quali portar devono il vino a più caro prezzo; perciò, ſempre intento l' Eccmo Senato a provvedere li ſuoi Concittadini con il di loro minore incommodo, permette al detto Ill. Amminiſtratore Senatore di concedere ſecondo le occorrenze la facoltà di eſentare li traſportatori del vino dall' obbligo di portarlo per detta cauſa in una di dette porte di ſpedizione, e di poterſelo portare con la ſolita polizza preſa dalla caſſa di detta Amminiſtrazione, e la licenza ſoſcritta dal detto Ill. Senatore Amminiſtratore, come ſopra ſi è detto; la quale polizza però debba l' Ill. Senatore Amminiſtratore ſudetto contraſsegnarla di ſuo proprio carattere ogni volta che vorrà accordare un tal permeſſo, per adempirſi un tale traſporto ſenza alcuna frode del detto dazio di tarì due per ogni barrile di vino: benvero però, che deve all' iſteſſo tempo il cancello o bordonajo, o altro che traſporterà il detto vino, ottenere dall' Ill. Deputazione l' egual permeſſo e licenza, ſotto le pene in caſo di contravvenzione deſcritte ne' bandi di detta Ill. Deputazione, e di più in altre oncie cinquanta applicabili alla Caſſa di detti nuovi dazj, da ripartirſi nella forma come di ſopra ſi è detto.

10. Per evitarſi però ogni frode, che l' altrui malizia potrà ſperimentare in danno del riferito dazio di tt. 2. per ogni barrile di vino, quale dazio immancabilmente pagar ſi deve ſopra tutto il vino ch' entra in Città, e ſi conſuma per qualſivoglia cauſa nel territorio di eſſa, tanto per la vendita all' ingroſſo che al minuto, anche ſopra quello che dai riſpettivi padroni del vino ſi pretenda averſi dato a puro titolo di donazione in quantità però di quartucci 15. al più: Ed acciochè col frutto di queſta gabella, e cogl' altri due dazj ſurrogati all' abolito appalto del tabacco ſi poſſa cumulare la ſomma di ''7 37906. tt. 20. 10., che indefettibilmente in ogn' anno pagar ſi deve alla Regia Corte in adempimento dei citati Sovrani comandi, ordina l' Eccmo Senato e dichiara, che, ſitro-

vandosi dagli Officiali vino più di detta quantità discaricato in qualunque luogo, casa o bottega, sì privata che pubblica, come pure ritrovandosi bordonaj, cancelli o altra persona con vino in barrili, o mezzi barrili nello stato di trasportarlo altrove, o pure fuori della via Regia, e non ritrovandosi le sudette persone con le contrapolizze dimostranti il pagamento del presente dazio, la quale dovranno seco immancabilmente portare, siano ipso facto incorsi i sudetti trasportatori di vino, malgrado qualunque eccezione o scusa che potranno addurre, nella pena descritta nelli presenti capitoli di bando, cioè di perdere il vino e le vetture che lo porteranno, e di pagare li bordonaj, cancelli ed altri, che porteranno detto vino, la somma di ℳ 7 20., oltre di altre pene al detto Eccmo Senato benviste. Nella egual pena s' intenda incorsa qualunque persona, che di notte o di giorno porterà vino con coperture, a segno di non potersi ocularmente riconoscere se porterà vino o nò, e molto più se un tal trasporto seguisse in tempo di notte, o pure occultamente, o che s' immettesse con l' intelligenza di detti Guardiani; dichiarando però rei di contrabbando gl' immissori sudetti, ai quali vuole l' Eccmo Senato che resti l' espresso obbligo di manifestare, tanto in tempo di giorno, che di notte, la vera quantità del vino che vogliano entrare, o trasportare senza inorpellatura della verità, e senza ammettersi a scusa contro gli Officiali delle porte, o de' Guardiani di campagna, ancorchè si volesse fare l' immissione furtiva con il consenso di detti Officiali, giacchè in questo caso tenuti esser deggiano sempre gl' Immissori al pagamento delle pene pecuniarie, e di perdere il vino e le vetture, restando agli stessi salve le ragioni per aggire contro gl' Officiali delinquenti, e forse consenzienti all' immissione furtiva, senzacchè mai loro possa servir di ragione o pretesto per esentarsi dalle pene in detti bandi della Deputazione, e nel presente descritte. Così si eseguisca in tutta la pienezza e vigore, e non altrimenti,

BANDO DELLA GABELLA DELLI TARI SEI

sta nella sua Classe a fogl. 210.

BANDO PER ASSEGNARSI AI CREDITORI

Assegnatarj le loro annualità sopra diverse Università di questo Regno stà come appresso a fogl.

Digitized by Google

CAPITOLO SESTO.

PAGAMENTO DEI CREDITORI SOGGIOGATARI.

DETERMINAZIONE

PER ATTO DEL SENATO

Sul modo di distribuirsi i pagamenti di Soggiogatarj dell' Illustr. Deputazione.

Die 21. Julii 9. Ind. 1650.

Essendosi imposto per questo Ill. Senato a petizione di tutto il popolo di questa felice Città di Palermo le nuove gabelle ad effetto di soddisfare li Soggiogatarj cittadini d' esso, come per Conseglio detenuto a 29. d' Agosto 1. Ind. 1648., e confermato a 30. dell' istesso per l' Eminentissimo Signor Cardinal Trivulzio Luogotenente e Capitan Generale per sua Cattolica Maestà in questo Regno di Sicilia, e Tribunale del Real Patrimonio, e dopo per S. M. confermato per sue Reali lettere a 5. Novembre 3. Ind. 1649.

1649., ed esecutoriate in Regno a 8. di Marzo 3. Ind. 1650.; ed essendosi con l'esperienza praticato, che dette gabelle non sono sufficienti per soddisfare a tutti li Soggiogatarj è stato bisogno, che detto Ill. Senato; per intelligenza di detto Conseglio con il voto e parere de' suoi Avvocati, avesse fatto alcuni atti del tenor seguente. Die 6. Aprilis 3. Ind. 1650. Avendosi per l'Ill. Senato di questa Città sotto il dì 29. Agosto 1. Ind. 1648. detenuto e conchiuso un Conseglio, e questo confermato per sua Eminenza, e Tribunale del Real Patrimonio a 30. di detto, è confermato per Sua Maestà per sue Reali lettere a 5. Novembre 3. Ind. 1649., presentate in Regno a 5. Marzo 3. Ind. 1650., ed esecutoriate per S. A. S. a 8. di detto mese di Marzo 1650., in virtù del quale furono imposte le nuove gabelle ad effetto d' aversi a pagare e soddisfare li Soggiogatarj che detto Ill. Senato tiene; e riconoscintosi che gl' introiti di dette nuove gabelle ed imposizioni non erano sufficienti a pagare detti Soggiogatarj alla ragione del cinque per cento, fattasi prima matura discussione, in virtù di detto Conseglio s' ordinò, che a detti Soggiogatarj si dovessero pagare le loro soggiogazioni con l' infrascritta regola, ordine, graduazione e discalo, cioè, alli Soggiogatarj che sono Cittadini di questa Città di Palermo, tanto Ecclesiastici quanto secolari, e delle rendite correnti alla ragione del quattro per 100, le rendite subintranti alla ragione del tre per 100.; ed a tutti gl' altri Soggiogatarj Regnicoli di questo Regno di Sicilia, tanto Ecclesiastici quanto secolari, cioè le rendite correnti alla ragione del tre e mezzo per 100, e le rendite subintranti alla ragione del due e mezzo per 100; ed alli Soggiogatarj Forastieri di questo Regno, tanto Ecclesiastici quanto Secolari, cioè le rendite correnti alla ragione del 3. per 100, e le rendite subintranti alla ragione del 2. per 100., siccome per detto Conseglio si legge, al quale s' abbia relazione. E con il progresso d' anno uno, fatto il calcolo dell' introiti di dette gabelle, e delle Soggiogazioni, che si devono a detti Soggiogatarj alle sopradette ragioni, si è visto e praticato che detti introiti non sono sufficienti a poter pagare

det-

dette soggiogazioni a tutti universalmente: per lo che fatta per detto Ill. Senato matura considerazione e discussione con l' Avvocati di detto Ill. Senato, per doversi conformare con la intelligenza e disposizione di detto Consiglio, ed eseguire quel tanto che in quello si contiene, esso Ill. Senato in virtù del presente Atto ordina, provvede e comanda all' Officiali e Ministri di esso Ill. Senato a chi spetta fare il pagamento a detti Soggiogatarj, che detto pagamento l' abbiano e debbano fare del modo infrascritto, cioè: delli primi frutti di dette gabelle entrati e da entrare di due in due mesi, se n' abbiano da pagare prima li Cittadini di questa Città a compimento di tutto il maturato: ed avanzando detti introiti, sodisfatti che saranno detti Cittadini, se ne abbiano a pagare li Soggiogatarj Regnicoli di questo Regno di Sicilia, anco per insino all' effettiva soddisfazione: e caso che avanzassero detti introiti, pagati prima detti Cittadini, e doppo detti Regnicoli, s' abbiano a pagare li Forastieri di questo Regno, e così s' abbia e debba sempre osservare con il presente ordine, giusta la forma di detto Consiglio. Unde &c. Die 26. Aprilis 3. Ind. 1650. Perchè d' ordine dell' Illustrissimo Senato di questa Città di Palermo sotto la giornata delli 6. del presente Mese d' Aprile, per esecuzione del Consiglio detenuto per essa Città a 29. Agosto 1. Ind. 1648., confermato per S. E. e Tribunale del Real Patrimonio a 30. di detto Mese d' Agosto 1648, confermato per sua Cattol. Maestà e sue lettere Reali a 5. di Novembre prossimo passato, presentate in Regno a cinque di Marzo 3. Indizione 1650., esecutoriate per S. A. S. a 8. di detto Mese di Marzo 1650. per l' Atti dell' Officio delli Spettabili Giurati d' essa Città, si è fatto Atto, che delli primi frutti delle nuove gabelle, imposte per essa Città per soddisfazione delli Soggiogatarj d' essa, entrati e da entrare di due in due mesi, n' abbiano da pagare prima li Cittadini di questa Città a complimento di tutto il maturato; ed avanzando detti introiti, sodisfatti che saranno detti Cittadini, se n' abbiano da pagare li soggiogatarj Regnicoli di questo Regno di Sicilia, anco per in-

sino alla soddisfazione effettiva; ed in caso, che avanzassero detti introiti, pagati prima detti Cittadini, dopo detti Regnicoli, s' abbiano a pagare detti Forastieri di questo Regno, e così s' abbia e debba sempre ad osservare con il sopradetto ordine giusta la forma di detto Conseglio, e siccome per detto atto si contiene, allo quale s' abbia relazione. E convenendo, che li soggiogatarj Regnicoli, li quali abitano al presente in questa Città, e che per l' avvenire abiteranno in essa cum domo & familia, atteso che concorrono a pagare il peso di esse gabelle applicate alla soddisfazione di essi soggiogatarj conforme alla disposizione di esso Conseglio, siano preferiti nel pagamento di loro soggiogazione agl' altri soggiogatarj, quali non abitano nè abiteranno per l' avvenire in questa Città. Perciò esso Ill. Senato in virtù del presente atto ordina, provvede e comanda all' Officiali e Ministri d' esso Ill. Senato, a chi spetta fare il pagamento, che l' abbiano e debbano fare nel modo infrascritto, cioè: che delli primi frutti d' esse gabelle entrati e da entrare di due in due mesi, pagati che saranno li Cittadini di questa Città, conforme di sopra per detto atto si dispone, ed avanzando detti introiti, tra li Regnicoli prima siano pagati e preferiti li soggiogatarj Regnicoli subintranti ed abitanti cum domo & familia, in questa Città, e che abiteranno per l' avvenire cum domo & familia in questa Città; itachè per la forma della prova di detta abitazione in essa Città da farsi, si debba osservare l' infrascritto modo cioè; che per tale soggiogatario abitante Regnicolo si debba dare memoriale al Senato con il suo incartamento, per lo quale costi per atto di locazione di case, e testimonj ricevuti nell' officio che deputerà esso Ill. Senato, e riferendosi il memoriale ed incartamento si dia a riconoscere al Sindaco di questa Città; e dopo d' ordine del detto Senato farli la provvista, che sia pagato con la prelazione all' altri soggiogatarj Regnicoli non abitanti; ed in virtù di detta provvista da farsi, si dovrà fare l' assento dalli ministri alli quali tocca, e di due in due mesi successivamente abbia da fare costare nell' officio di M. Razionale di essa Città, che nè dovrà

vrà far fede, quale dovrà contraſegnarſi dall' Ill. Pretore preſente e che pro tempore ſarà, acciò in virtù di eſſa ſi continui a pagare con detta prelazione: dichiarando e comandando eſſo Ill. Senato in virtù del presente atto, che detta prelazione non ſi poſſa fare, ſe prima non coſti che il detto soggiogatario Regnicolo, quale vuole eſſere ammeſſo a detta prelazione, abbia abitato in queſta Città, almeno per lo ſpazio di anno uno continuo, cum domo & familia, e ſenza interruzione alcuna. Unde &c. D. Benedetto Emmanuele Avvocato, Franceſco Miroldo Avvocato, Giuseppe Dominici Avvocato, Franceſco Magretti Avvocato. E con tutto che dalla dichiarazione fatta per quelli due atti ſi ſperava foſſero ſopite tutte le controverſie nate dall' intelligenza di detto Conſeglio, tuttavia ſi ha viſto, che dalle invenzioni di quelli soggiogatarj Regnicoli, che per mancamento d' introiti per non eſſer ſufficienti dette gabelle, non poſſono eſſer pagati, hanno nato e naſcono nuovi caſi, da dichiararſi ſecondo l' intelligenza vera di detto Conſeglio, altrimente farebbero per turbare la regola, ordine, graduazione e diſcalo, principalmente conſiderati per detto Conſeglio. Pertanto detto Ill. Senato, con il voto, conſeglio o parere dell' Avvocati di eſſo, avendo fatto matura conſiderazione e diſcuſſione ſopra tutte le novità e caſi, che occorrono in eſſecuzione del ſudetto Conſeglio, ha divenuto e diviene alle preſenti dichiarazioni, da oſſervarſi inviolabiliter nel pagare detti ſoggiogatarj nel modo infraſcritto, e non altrimente.

Primieramente dichiara detto Ill. Senato con il voto ſudetto, che tutti i Figliuoli di Padri e di Madri Cittadini, o qualſivoglia di loro nati in queſta Città, benchè detti figliuoli foſſero nati fuori, ſono Cittadini, e godono tutti li beneficj e privilegj come gl' altri Cittadini.

Secondo tutti li Foreſtieri, che nell' anno 1648., quando ſi impoſero dette gabelle, ſi trovavano caſati con Cittadini di Palermo, ed abitavano in queſta Città, ſi abbiano da trattare per Cittadini, come l' iſteſſi nati in eſſa, e godano il beneficio del 4. e 3. per 100. come gl' altri Cittadini,

Terzo, tutti quelli Foreſtieri o Regnicoli, che inſino al preſente giorno dall' impoſizione delle nuove gabelle, ſi hanno ſpedito privilegio di Cittadinanza, ed avessero abitato, o abiteranno ſucceſſivamente per lo quinquennio, e giuſta la forma del privilegio; ed eſſendo già elaſſo il detto quinquennio ſeguiteranno ad abitare in queſta Città; ſe li devono aſſentare e pagare le loro rendite come ai Cittadini, in eſecuzione del Conſeglio ſudetto detenuto nell' impoſizione delle nuove gabelle.

Quarto, tutti quelli che ſono Cittadini per privilegio, li quali ſe n' anderanno ad abitare fuori di queſta Città con le loro caſe e famiglia, oltre li ſei meſi ſenza licenza del Senato, ſaranno trattati nel modo di pagare come li Regnicoli e Foreſtieri che ſiano; benchè all' iſteſſa ragione come ſi trovano le loro rendite aſſentate. Domandando però licenza per alcuna loro occorrenza con animo di ritornare, ed ottenendola dal Senato, ſiano pagati come gl' altri Cittadini abitanti; quale licenza detto Ill. Senato, eſſendovi giuſta cauſa della reſidenza fuori di queſta Città, non la deve negare, eſſendo però tempo limitato. E ſimilmente tutti quelli che per l' avvenire ſi caſeranno con Cittadini di queſta Città, ed abiteranno in eſſa, ſe li farà il pagamento di bimeſtre in bimeſtre come abitanti, all' iſteſſa ragione che tenevano dette loro rendite prima di caſarſi e farſi Cittadini.

Quinto li Regnicoli o foreſtieri, li quali hanno venuto o verranno ad abitare in queſta Città con le loro caſe e famiglie, e ſoſtentano e ſoſtenteranno il peſo delle gabelle, ſaranno preferiti alli Regnicoli non abitanti, e pagati di bimeſtre in bimestre, conforme al ſudetto atto di ſopra riferito.

Sesto, che quelle perſone Cittadine, che le ſpettano le rendite innanzi il primo di Settembre 2. Ind. 1648. in virtù di donazione, ceſſione, teſtamento ed altri atti e ſcritture inter vivos, non oſtante che dette rendite da detto giorno 1. di Settembre ſi aveſſero trovato in faccia di Regnicoli o Foreſtieri, ſi debbano aſſentare dette loro rendite, e pagare come a' Cittadini.

Set-

Settimo, che tutti quelli Cittadini, li quali tengono assentate le loro rendite a ragione del 4. per 100., o del 3. per 100. come ſubintranti, non ſiano obbligati di provare l'abitazione in queſta Città.

Ottavo, che a tutte le perſone Cittadine, che ſuccedono ai Foreſtieri o Regnicoli per teſtamento, o ultima volontà, o dotazioni, ſe gl' abbiano da pagare le loro rendite, nelle quali hanno ſucceſſo o avuto in dote, alla ſteſſa ragione come ſi trovano; però il pagamento ſe gli dovrà fare di bimeſtre in bimeſtre come abitanti, mentre che abiteranno con le loro caſe e famiglie in queſta Città.

Nono, perchè per la forma del precalendato atto, nelli caſi che ſi richiede l'abitazione in queſta Città, è biſogno quella provarſi, ad effetto che li Regnicoli e Foreſtieri ſieno pagati di bimeſtre in bimeſtre; e per detto atto ſi da la forma, la quale con l'eſperienza ſi ha conoſciuto eſſere di molto imbarazzo ed intereſſe a detti ſoggiogatarj. Pertanto detto Ill. Senato con il voto ſudetto dichiara, che per tutte quelle perſone, per le quali ſi richiede l'abitazione, nel memoriale baſterà provare due volte l'anno detta abitazione continua, cioè nel meſe di Gennaro, e nel meſe di Luglio d'ogn'anno; e baſterà per prova ſufficiente la fede del contratto di locazione di caſa, e fede del Beneficiale della Parrocchia dove abitano, con preſentarla nell'officio di M. Razionale della Città; gl' Officiali del quale per tale effetto non abbiano da pigliarſi ragione alcuna, ma il tutto l'abbiano da fare gratis, con mettere detti abitanti nel mandatello che ſi fa di bimeſtre in bimeſtre.

Decimo, che le Monache clauſtrate in Moniſtero eſiſtente in queſta Città, che al primo di Settembre del 1648. ſi trovano rendite a loro nome aſſentate, non oſtante che ſiano Regnicole o Foreſtiere, ſi abbiano d'aſſentare e pagare come Cittadine, come ſopra.

Undecimo, che tutte le traslazioni volontarie per via di ceſſione, donazione, vendizione, permutazione, aggiudicazione, ed altre traslazioni volontarie, che foſſero ſtate fatte dopo il primo di Settembre 1648, o di

quà innanzi si facessero da Regnicoli o Forestieri in persona di Cittadini, non acquistano mai maggior privilegio di quello, che hanno li stessi Regnicoli e Forestieri, così nella ragione del discalo, come nel modo di pagare, non ostanteche si pretendesse per detti Cittadini, in cui sono state trasferite dette rendite, che se gli dovessero pagare come abitanti; siccome all' incontro tutti quelli Cittadini, che per qualsivoglia atto etiam volontario trasferissero in persona di Regnicoli Forestieri le loro rendite, li possano trasferire con l' istesso privilegio, che loro tengono come Cittadini, così nella ragione del discalo, come nel modo del pagamento, come sempre stassero in faccia ed in testa delli stessi Cittadini.

Benestat.

D. Benedictus Emanuel Advocatus Urbis.
D. Joseph Dominici Advocatus Urbis.
D. Franciscus Maria Botto Advocatus Urbis.
D. Franciscus Romeo Advocatus Urbis.

CONSEGLIO

Chiamato per mantenersi dall' Ill. Senato l' istesso peso del pane, ed applicarsi gli avanzi al pagamento de' Soggiogatarj.

Die 18. Maii xi. Ind. 1658.

Congregato Consilio per Illustrem Senatum Panormitanum, plena Sede cum interventu infrascriptorum Officialium & Civium ejusdem Urbis Panormi in numero sufficienti, nemine discrepante, fuit per Illustrem D. Vincentium Lan-

Landolina Prætorem ejusdem Urbis propositum ut infra.

SIGNORI, ED ONORATI CITTADINI,

I Consoli delle Nazioni, ed i Capitani delli quartieri avendo ricorso con un loro memoriale, sottoscritto da detti Consoli ed altri onorati Cittadini, all' Eccmo Don Pietro Martinez de Rubio Arcivescovo di questa felice Città di Palermo, Luogotenente e Capitan Generale per S. M. in questo Regno, nella forma seguente.

ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIGNORE.

I Capitani della gente Nobile di Gentiluomini e di penna, e di tutti li quartieri di questa Città, e gl' infrascritti Consoli e Capitani delle nazioni dicono a V. E., che nel Conseglio detenuto e conchiuso per l' Ill. Senato di questa Città ad ultimo di Agosto 1648., pell' imposizione fece delle nuove gabelle, fra gl' altri stabilimenti fu determinato per la quiete della Città e suoi popoli, che per lo spazio di anni dieci si dovesse continuare il peso del pane, conforme allora si stabilì senza diminuzione, nè alterazione alcuna, ancorchè s' avessero per la Città comperato li frumenti a prezzi rigorosi. Ed in essecuzione di detto Conseglio così si ha osservato; li quali anni dieci vengono a spirare all' ultimo di Agosto del presente anno. E perchè l' esperienza ha dimostrato esser cosa accertata il mantenimento di detto peso, per li disordini che potrà partorire l' avanzare alle volte il peso secondo i prezzi, che fossero di baratto, per poi diminuirlo con i prezzi rigorosi; e venendo il caso di dover essere il peso del pane più piccolo di quello che oggi si vende, non saranno le genti idiote per considerare la contigenza del tempo, che così sarà per giustizia; considerando ancora l' esponenti i prezzi correnti delli frumenti, tanto rigorosi che corrono, e quanto è dubbiosa l' annata per lo raccolto futuro con il castigo di Dio che stà innanzi agl' occhi, per l' infinita quantità di grilli; che se si dovesse mettere il pane al peso corrispondente di come si compera, sarebbe di grande interesse alli poveri, che non potrebbero aver il pane, che

oggi hanno, pagandolo duplicato; e perciò attente le ragioni sudette, e molte altre che ve ne sarebbero, per la quiete e bene pubblico hanno stimato conveniente rappresentare il tutto a V. E., ed insieme supplicarla, fosse servita ordinare a detto Ill. Senato, acciò si dovesse tenere di nuovo Conseglio, per obbligarsi il detto Ill. Senato a mantenere il medesimo peso di pane per altri dieci anni, con le medesime condizioni ed obblighi disposti nel sudetto Conseglio, o altri per detto Conseglio o per vostra Eccellenza determinandi, & ita supplicant ut Altissimus.

Don Benedetto Emmanuel Capitano di Dottori legisti.

Don Gio: Battista Tortoreti Segreto di questa Città, e Capitano di genti di Dogana.

Don Antonino Cavello Alfiere della Compagnia del foro del Santo Officio.

Don Simone Algaria Capitano di gente nobile ed arrendata.

Don Francesco Corvino Capitano delli Nobili ed Arrendati.

Gio: Francesco Pallavicino Console de' Genovesi.

Don Francesco Solito Alfiero di gente di penna confermo quanto di sopra.

Dottor D. Giuseppe Caracciolo Console Generale della Nazione Napolitana.

Don Giuseppe Borgetti Capitano di gente di penna.

Stefano Cornacchia Capitano di genti di penna del quartiero di S. Cristina.

Francesco Cisone Capitano delle genti di penna, e per non poter scrivere di suo ordine mi sono sottoscritto io Carlo Santo Canale.

Giuseppe di Avara Capitano delle genti di penna.

Notar Ippolito Spano Capitano della professione de' Notari.

Don Gabriele Panicola Alfiero delli Procuratori e Curiali.

Don Francesco Colnago Console e Capitano della Nazione Lombarda.

E per la gagliarda istanza, che li sudetti fecero con detto loro memoriale, detto Eccellentissimo e Reverendissimo Signore per via del Tribunale del R. P. a 11. di Maggio 1658. fece decreto in dorso del memoriale, *quod ha-*

habeant licentiam: qual decreto a dì 16. di detto meſe di Maggio fu eſecuto in queſto Ill. Senato, e fu ordinato, che ſi faceſſe queſto preſente Conſeglio, nel quale ſi propoſe a voi altri Signori, ed onorati Cittadini, quanto ſi debba fare per ſervigio di Dio, di S. M., e bene di queſta Città e Regno tutto.

Siccome l'Ill. Senato in un Conſeglio detenuto a 19. Agoſto 1648. ſi obbligò mantenere il peſo del pane nel modo che oggi ſi conſuma, ſenza diminuzione alcuna per anni dieci continui, da terminarſi a 31. Agoſto proſſimo di queſto preſente anno 1658., tanto ſe il frumento ſi comperaſſe a prezzi alti, quanto ſe ſi comperaſſe a prezzi baſſi; coſì parimente ſi obbliga detto Ill. Senato mantenere il peſo del pane nel modo che oggi ſi conſuma per altri dieci anni continui, da terminarſi a 31. Agoſto 1668; e queſto per non eſporre il popolo a patire qualche diminuzione nel peſo del pane, come farebbe avvenuto in alcuni anni del detto decennio, e particolarmente in queſto preſente anno, nel quale patendo quaſi tutto il Regno penuria di pane, non ſi è veduta in queſta Città, per grazia del Signore, ſe non che abbondanza; con patto però, ſe qualſivoglia Cittadino o abitatore di queſta Città di Palermo voleſſe macinare frumento, e di queſto far pane per uſo proprio, poſſa liberamente farlo e macinarlo con pagare la ſolita gabella di tarì dodici per ſalma, come fu diſposto nel Conſeglio detenuto a 29. Agosto 1648.

E perchè ſi ſpera col favore di Dio Noſtro Signore, che queſti anni dieci futuri, e ſeguenti dovranno eſſer conſolati, con aver buone raccolte, e doverſi fare le provviſioni delli frumenti a prezzi ragionevoli, tanto che detto Ill. Senato venga a conſeguire qualche beneficio ſperato; in primo luogo ſi debba accreſcere tanta ſomma al peculio che oggi tiene detto Ill. Senato per far compera di frumenti ed altre vettovaglie, che ſi arrivi a far detto peculio di oncie quaranta mille; giudicandoſi preciſamente neceſſaria e profittevole una tal ſomma, tanto per far le altre compere a minor prezzo di quel che ſi comperarebbero li frumenti ſenza detto cumolo o peculio,

culio, quanto (quòd abſit) per ſervire per riſarcimento degl' intereſſi poteſſe patire detto Ill. Senato per le compere di frumenti, ed altre vettovaglie in tempo di qualche mala annata, che per ſostegno delli popoli, foſſe forzato comperare il frumento a maggior prezzo di quello ſi conſuma alla giornata.

2. Che ſi abbia da pagare interamente ſopra il beneficio delle majorche il compimento dovuto alli Creditori del primo poſto, e che dalla corrente amministrazione ſe gli debbano reſtituire e girare oncie nove mille duecento cinquanta trè, tarì dicinove, e grana quattordici, che ſi preſtò l' anni paſſati del detto conto di primo poſto per compera di vettovaglie, ad effetto di pagarſi li Creditori di detto primo poſto; ratizzando a ciaſcheduno, conforme ſi è fatto per lo paſſato, ſino all' intera ſoddisfazione. E che il reſtante del guadagno di dette majorche e frumenti forti, e dell' altre vettovaglie ſi impieghi in ricattito delle ſoggiogazioni che paga la Città; con patto, che il ricattito ſi facci a quelli Soggiogatarj, che ſi contenteranno del loro capitale, retinendo il loro Ius ſopra li decorſi, che ad eſſi non può la Città pagare; e tra detti Soggiogatarj, che di tal condizione ſono contenti, ſia preferito quello, che offeriſce miglior condizione, cioè, che ſia preferito, chi ſi contenta di aver il ſuo capitale alla ragione del ſette, a colui, che ſi contenta di averlo alla ragione del ſei per cento; e tra quelli, che offeriſcono miglior condizione, ſia preferito il Cittadino di Palermo al Regnicolo, all' Eſtero; e concorrendo molti dell' iſteſſa claſſe di perſone, ſia preferito, chi fece prima degli altri la detta offerta, ſottoſcrivendo di propria mano, con la giornata dell' offerta; e ſopra detta offerta noterà il Regio Maeſtro Notaro la giornata; però ſi terrà nota in un' libro di tutti li memoriali continenti detta offerta, acciò in queſti ricattiti non ſi abbia riguardo alle perſone, ma alla miglior offerta; e che il beneficio ed avanzo delle ſoggiogazioni, che ſi anderanno ricattando, reſti alla Deputazione delle nuove gabelle per ſoddisfazione delli Soggiogatarj Regnicoli ed Eſteri ordine ſuo, con tenerſene conto a parte,

Digitized by Google

te, come nel seguente Capitolo. Ed acciocchè detto denaro non si spenda in altro effetto, si dovrà depositare nella Tavola di questa Città condizionato, cioè sotto condizione di non spendersi in altro, se non ad effetto di compire il peculio fino alla somma di oncie quaranta mille, che consiste in denari contanti e vittuaglie effettive; di pagare il reste del primo posto; e di ricattare i capitali delle soggiogazioni; sotto pena che, facendosi il contrario, l' Ill. Pretore, Giurati e Cassiere dell' amministrazione, siano obbligati nomine proprio per la somma depositata a detto effetto e spesa in altro.

3. Che detto Ill. Senato assegni alli Deputati delle nuove gabelle oncie otto mille delle oncie sedeci mille otto cento quaranta cinque, tarì otto, e grana dodici, che tiene sopra le Universitá del Regno, ad effetto di pagare li Soggiogatarj Regnicoli, oltre di quel che oggi effettivamente se gli paga, ed Esteri ordine suo; con tenersene, conto a parte di quanto si esige, per ripartire le somme che enttano a detti Regnicoli ed Esteri ordine suo, come si è detto, lasciando l' altre oncie otto mille ottocento quaranta cinque, tarì otto, e grana dodici dovute dalle dette Universitá per li creditori di secondo e terzo posto. Ed in caso, che alcuni delli detti Soggiogatarj si contentassero pigliarsi in solutum quel che se li deve da questa Città sopra dette Universitá per ragione de' loro capitali, detto Ill. Senato si contenta fargli l' assegnazione.

4. Per li Creditori d' interussurii attrassati, cominciando dal primo di Settembre 1648, e per li Creditori del secondo e terzo posto, l' Ill. Senato assegna le oncie cento sessanta due mille cento due dovutegli da varie Universitá di questo Regno, con assegnare a ciascheduno la partita che dimanderá, e l' assegnazione debba farsi nel più breve tempo, e quanto più prima si potrá. E quando molti concorressero a dimandar un' istessa partita, in tal caso sia preferito quello che offerisce miglior condizione per la Città; ed in pari offerta, sia preferito il primo offerente, acciò restino esclusi li favori, e si osservi la giustizia secondo il jus di ciascheduno.

E così parimente si assegneranno dalla Deputazione delle nuove gabelle le oncie 28 mille che anno ad aversi per censi decorsi dalle Università, a detta Deputazione assegnate da questo Senato, per estinzione delli decorsi che deve detta Deputazione. Non intendendosi per conto alcuno pregiudicare, nè alterare le assegnazioni fatte fin oggi in solutum delli frutti maturati, e da maturarsi sopra dette Università alli Creditori sudetti di secondo e terzo posto, ma restino nella loro forza e vigore; restando in suo robore e firmità nell'altre cose il precalendato Conseglio detenuto ad ultimo di Agosto 1648, e s'intenda per lo presente confermato, e non altrimenti. nè in altro modo.

CONSEGLIO

Confermato dal Tribunale del R. P. sopra il peso del pane, con le clausole per lo pagamento de' Creditori.

PHILIPPUS ETC.

Ll. Reg. Conf. dil. Sotto li 31. Agosto essendo stata fatta relazione dal Tribunale del R. P. del contenuto nel Conseglio detenuto da voi a 18. Maggio prossimo passato, in ordine alla prorogazione di altri anni dieci dell'amministrazione del pane, così di forte come di majorca, in questa Città, con obbligo di mantenerlo per lo sudetto tempo all'istesso peso che è stato per lo passato, e conforme fu stabilito per l'altro Conseglio conchiuso a 29. Agosto 1648, abbiamo sopra il vostro memoriale, col quale venne ammesso il detto Conseglio, fatta provvista: *Confirmetur cum clausulis, & fiant literæ*; e restando in virtù di detta provvista esso Conseglio confermato, ha parso con questa a parte, signi-

fi-

ſicarvi le clauſole, che dovranno inviolabilmente oſſervarſi. E prima, che reſtando ſtabilito il beneficio, che ſi ſpera cavare nel corſo di detti dieci anni, incominciati dal primo del preſente meſe di Settembre, e che dovranno finire per tutti li 31. Agoſto dell'anno 1668., ſi debba applicare in accreſcere tanta ſomma al peculio, che oggi tiene queſta Città per far compra di frumenti ed altre vittuaglie, ſinochè arrivi alla ſomma di oncie quaranta mille; ed avendo parſo eſſer queſta quantità eſorbitante, ſi vuole che arrivi detto peculio a ſoli ſcudi cinquanta mille come fu determinato per lo Conſeglio delli 29. Agoſto 1648., non eſſendo neceſſaria maggior ſomma per compera delle vittuaglie, delle quali queſta Città ſi provvede.

Secondo, che ſoddisfatto che ſarà interamente tutto quello, che oggi queſta Città reſta dovendo per lo debito del primo posto, col beneficio che ſi caverà dalli frumenti majorche, tutto il resto s' impieghi in ricattito delle ſoggiogazioni che paga questa Città; con patto, che il ricattito ſi faccia a quelli ſoggiogatarj, che ſi contenteranno del loro capitale, ritenendo il jus ſopra li decorſi, quali per ora non può la Città pagare; e che tra detti ſoggiogatarj, che di tal condizione ſaran contenti, ſia preferito quello che offeriſce miglior condizione, e come meglio per eſſo Conſeglio al quale ci riferiamo. Ha parſo ſopra queſto ordinare, che, quando verrà il caſo di poter incominciare a reluire capitali delle ſudette ſoggiogazioni, non ſi poſſa ciò fare, ſenza che prima ſe ne dia a noi conto, o a quelli che ci ſuccederanno nel governo, per via del Tribunale del R. P., rimettendo in eſſo tutte le offerte, che allora ſi faranno dalli ſoggiogatarj, per poterſi determinare quali capitali ſi avranno da reluire; levando al Senato ogni potestà di poterlo fare, ſotto pena di pagar de proprio l' Ill. Pretore e Spett. Giurati, che ordineranno farſi le dette reluizioni ſenza eſpreſſo ordine nostro, o di chi allora governerà, per via del detto Tribunale del R. P.

Terzo, che aſſegnandoſi per detto Conſeglio alli De-

patati delle nuove gabelle oncie otto mille annuali delle oncie sedeci mille ottocento quaranta cinque tarì otto e grana dodici, che detta Città tiene sopra le Universitá del Regno, ad effetto di pagare li soggiogatarj Regnicoli, oltre di quello che oggi effettivamente se li paga, ed all' Esteri ordine suo, e con tenersene conto a parte di quanto si esigesse, per ripartire le somme che entreranno, e come più individualmente s' espressa in detto Conseglio: ha parso ordinarsi, che la detta assegnazione debba essere almeno di oncie dieci mille cinque cento, per esser questa la quantità, nella quale resta annualmente in dietro la detta Deputazione di nuove gabelle; per lo che non si sono potuti soddisfare per intero i soggiogatarj Regnicoli, nè pagarsi alcuna parte agl' Esteri, che hanno esclamato appresso Sua Maestà, acciò li sia amministrata giustizia, e con più lettere Reali è stata ordinata l' esecuzione. E dovendosi nel corso di dieci anni passati oncie centoventisei mille cento quarantadue alli detti Soggiogatarj Regnicoli ed Esteri, vi incarichiamo a doverli similmente assegnare la metà di tutti li decorsi, che questa Città ha ad avere dalle Universitá del Regno; con tenersi delli detti introiti conto a parte, per ripartirli alli detti soggiogatarj Regnicoli ed Esteri ordine suo, pagando a ciascheduno la rata che li tocca a conto di detti decorsi.

E perchè con la detta assegnazione delle oncie dodici mille cinque cento annuali, e la metà delli decorsi di sopra espressati, verrà a mancare l' assegnazione alli Creditori del secondo e terzo posto che restano a soddisfarsi, ordiniamo, che, estinto che sarà con il beneficio che si caverà dalli frumenti majorche il primo posto, debba il medesimo beneficio assegnarsi alli creditori del secondo e terzo posto; facendo depositare l' introito per conto a parte in Tavola, affine di ripartirsi alli sudetti Creditori dell' istessa maniera, come si è fatto a quelli del primo posto; osservando però tra li secondi e terzi la graduazione disposta per lo bando dell' esenzione nel posto, promulgato a 29. Dicembre dell' anno 1649.

si

Circa del reſto, contenuto in eſſo Conſeglio, dovrà oſſervarſi puntualmente nella conformità, che per quello ſi diſpone. Ed acciocchè vengha a notizia delle ſedi future questo nostro ordine, vogliamo, che il Maestro Notaro debba registrarlo nell'atti di codesto Senato, facendolo involumare con li Capitoli Prammaticali, per notificarſi ogn' anno al tempo del poſſeſſo dell' Ill. Pretore e Spettabili Giurati; ſotto pena di oncie duecento ad eſſo Maestro Notaro ogni volta che laſcierà di farlo. Datum Panormi die 10. Septembris 1658.

PEDRO ARCOBISPO DE PALERMO.

Agraz R. P.
Cottone M. R.
Castello M. R.
Marello M. R.
Arizzi M. R.
Monroy M. R.
Ioppulo M. R.
Villapadierna Conſ.
Cacioppo F. P.

D. Ioannes Antonius Litteras pro Mag. Not.

All' Ill. Senato di questa Città di Palermo, per dichiarazione delle clauſole del Conſeglio, per la prorogazione di altri dieci anni del peſo del pane, conforme ſi trova oggi.

Die 23. Septembris 1658.

Ex parte Ill. Senatus Panormitani, abſente Ill. Pretore, fuit proviſum, quod præſent., exeq. & reg.

D. Nicolaus Matthei pro Mag. Not.

AT-

ATTO D' ASSEGNAZIONE

Per lo pagamento de' Creditori di posto.

Die vigesimo nono Julii xii. Ind. 1549.

Uia per consilium detentum per Ill. Senatum hujus Felicis Urbis Panormi sub die 18. Maij 1658., confirmatum per E. S. & Tribunal. Regii Patrimonii vigore literarum datarum Pan. die 10. Septembris 1658. exequtarum per dictum Ill. Senatum sub die 23. ejusdem mensis, fuit concluſum & determinatum, quod pro solvendo omnes subjugatarios, tàm Regniculos quam Exteros, per dictum Ill. Senatum assignentur anno quolibet Deputationi novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis unc. 12500. de tandis debitis dictæ Urbi, uti assignatariæ Ill. Deputationis hujus Regni, supra nonnullas Universitates Regni prædicti, una cum medietate decursorum, quam Urbs prædicta habere debet ab Universitatibus prædictis; & quia, stante dicta assignatione fienda dictarum unc. 12500., una cum dicta medietate decursorum, cessabit assignatio facta per Urbem prædictam creditoribus secundi & tertii compoti de posto, & fuerit ordinatum, quod cum beneficio frumentorum ruccellorum, soluto computo primi posti, beneficium prædictum assignetur creditoribus de computo secundi & tertii posti, & prout melius per literas prædictas subvisione dicti Tribunalis: in exequtione quarum per dictum Ill. Senatum fuit facta assignatio dictæ Deputationi per acta Not. Ioseph de Giorgio die 6. Junii p. p., ad habendum a primo die Mensis Septembris p. v.; & stante assignatione prædicta, est promulgandum bannum, ad effectum ut possint subjugatarii, casu quo elegerint se assignari facere super Universitatibus prædictis, præsentare suas petitiones in officio dictæ Deputat., & ab ea recipere assignationes. Et super nonnullis Universitatibus re-

reperiuntur factæ aliquæ assignationes dictis Creditoribus computi prædicti secundi & tertii posti de tandis maturatis & maturandis usque ad integram & effectivam solutionem suorum creditorum, & veniret aliquod impedimentum de assignatione facta ultimo loco dictæ Deputationi; ideò E. S., ad relationem Ill. Regentis, præsidis de Gregorio, ut assignatio prædicta suum sortiatur effectum juxta formam præcalendatarum literarum Trib. R. P., vigore præsentis actus ordinavit & ordinat, ac mandavit & mandat, quod, assignatio prædicta facta per dictum Ill. Senatum Creditoribus dicti computi secundi & tertii posti, remaneat pro tandis maturatis & maturandis per totum mensem Augusti p. f. 12. Ind. instantis tantùm & dumtaxat, & a 1. die mensis Septembris 13. Ind. venturi remaneat assignatio facta dictæ Deputationi; & tota summa, quæ remanserit dictis Creditoribus dicti computi secundi & tertii posti, solvatur super beneficio dictorum frumentorum ruccellorum, soluto prius debito dicti primi posti, juxta formam dictarum literarum E. S. & Trib. R. P., & non aliter. (1)

Scribatur
Regens Gregorio P.
De Pileri pro M. Not.

---

(1) *Le sudette* "7 12500. *annuali, e le* "7 5029. 4. 3. *annuali, che stanno a f.* 59., *che nella stampa del* 1740. *comparisconо erroneamente in* "7 4828. 19. 2., *regolate nella presente edizione giusta l' originale scrittura nella somma espressata di* "7 5029. 4. 3. *annuali, unitamente alle* "7 4009. 11. 8. *annuali, che stanno a f.* 92., *compongono la somma di* "7 21538. 15. 11. *annuali, trasfuse all' Ill. Deputazione in forza delle cennate tre assegnazioni. Ma l' Ill. Deputazione in oggi ne percepisce* "7 16352. 2. 2. 1. *annuali a compimento di* "7 27124. 5. 1., *dapoichè* "7 10772. 2. 18. 5. *annuali si trattengono dalla Regia Corte, cioè* "7 5347. 7. 18. 5. *annuali per donativi dovuti dalla Città di Palermo, ed* "7 5424. 25. *annuali per quinto sopra le* "7 27124. 5. 1. *annuali in vigor della Prammatica del* 1783, *che sta a f.* 174. *Quali* "7 16352. 2. 2. 1. *al presente si esigono come sotto* "7 16352. 2. 2. 1.

Dalla Regia C. come per biglietto, che sta a f. 193.	"7 917. 24.
Dal Pubblico Banco come per detto biglietto	"7 2138. 7. 4.
Dagl' Assegnatarj sopra le Universitá	"7 7695. 19. 10.
Dall' Ill. Deputazione per le stesse remaste sopra le dette Universitá per supplire al pagamento de' soggiogatarj bimestrali	"7 5600. 11. 8. 1.
	"7 16352. 2. 2. 1.

Digitized by Google

BANDO, in cui si invitano i Soggiogatarj Regnicoli, ed Esteri ad assentarsi ordine suo le loro soggiogazioni sopra l'infrascritte Città e Terre.

PErchè in essecuzione del Conseglio detenuto per l'Ill. Senato di questa Città di Palermo sotto il dì 18. Maggio 11. Ind. 1658., confermato per S. E. e Tribunale del Real Patrimonio per lettere date à 10. Settembre 12. Ind. 1658, si sono assegnate alla Deputazione delle nuove gabelle imposte per pagare li soggiogatarj oncie dodici mille cinquecento l'anno per pagarsi li bimestri e soggiogazioni annuali, che si devono alli Soggiogatarj Regnicoli ed Esteri ordine suo, conforme all'assegnazione fatta per detto Ill. Senato per l'atti di Not. Giuseppe di Giorgio sotto li 6. dì Giugno 12. Ind. 1659, da correre detta assegnazione dal primo di Settembre 13. Ind. prossimo futuro sopra l'infrascritte Città e Terre di questo Regno per le rate infrascritte cioè,

Noto	7	1277.	27.	14.
Caltagirone	7	1483.	6.	16.
Lentini	7	1157.	11.	9.
Calascibetta	7	176.	26.	8.
San Filippo	7	547.	25.	13.
Vizzini	7	599.	9.	2.
Licodia	7	208.	12.	9.
Militello	7	290.	27.	9.
Scicli	7	595.	15.	18.
Avola	7	270.	.....	....
Modica	7	1570.	.....	12.
Granmonte	7	506.	26.	15.
Comiso	7	279.	11.	8.
Spaccafurno	7	235.	1.	8.
Mililli	7	401.	3.	3.
Mineo	7	230.	21.	3.
Ragusa	7	561.	18.	12.
Monteroſſo	7	152.	26.	8.
	7	10545.	2.	7.

Buc-

Ripsrto	7	10545.	2.	7.
Buccheri	7	144.	17.	8.
Palazzolo	7	210.	6.	3.
Aidone	7	320.	10.	13.
Ferla	7	228.	21.	.....
Buscra	7	145.	8.	11.
Françofonte	7	186.	18.	12.
San Gio: la Punta	7	43.	28.	1.
Mascalucia	7	92.	26.	11.
San Pietro	7	24.	27.	15.
Mompileri	7	17.	16.	11.
Misterbianco	7	14.	...	5.
Asaro	7	150.	5.	...
Trappeto	7	13.	15.	15.
Tremisteri	7	28.	19.	16.
Camporotundo	7	19.	17.	14.
San Gregorio	7	7.	2.	2.
Piazza	7	346.	26.	16.
	7	12500.		

E desiderando S. E. che si dia compita soddisfazione à detti soggiogatari, e per rendersi conforme all'ordine di Sua Maestà, ha determinato, che detta Deputazione possa, e debba assegnare à detti soggiogatari le loro soggiogazioni sopra qualsivoglia delle prenominate Città, e Terre, che vorranno eleggere in pro concurrente quantità di quello che annualmente importeranno ogn'anno le loro soggiogazioni, da correre dal detto primo di Settembre prossimo futuro; per tanto S. E. in virtù del presente bando ordina, provvede, e comanda, che tutte quelle persone soggiogatarie di qualsivoglia stato e foro che siano, così Regnicoli, come Esteri, che vorranno l'assegnazione di loro soggiogazione, abbiano da comparire con i loro memoriali ed offerte, ed elezione, sopra quale Università vorranno la loro assegnazione innanzi detta Deputazione, con dare detti memoriali al Razionale di detta Deputazione Carlo Saricanale, per poterli da detta Deputazione dare gl'ordini necessarj per farsi gli pe-

pedizioni di detto assegnazioni, da farsi giusta la forma di detto Conseglio, e conferma di S. E. e Tribunale del Real Patrimonio, e non altrimente.

DISPACCIO REALE

Per non divertirsi dall' Ill. Deputazione il denaro destinato in soddisfazione de' bimestri.

SUa Maestà avendo sentito la relazione del contenuto nella rappresentazione di cotesta Deputazione di nuove gabelle, in data del 16. Marzo prossimo scorso, ed altra del Procuratore Generale della medema D. Luiggi di Settimo, mi comanda far sapere a V. S. essere sua intenzione, che le oncie 12356. 17. 8. 3. state assegnate dalla Deputazione del Regno sopra il donativo di scudi 300V., e da conseguirsi dalle Università nominate nella Sessione dei 20. del sudetto mese, debbano restare per conto libero di V. S. e unicamente applicarle in soddisfazione de' bimestri; in maniera che dai Deputati presenti ed altri in avvenire non possano in minima parte divertirsi, e tanto meno farsone assegnazione a qualsisia Creditore di cotesta Deputazione, salvo precedente ordine particolare della M. S.; sotto pena della nullità ed insussistenza di tal assegnazione, ed esserne li Deputati che contravvenissero al presente responsabili ed obbligati de proprio ad ogni danno, che la Deputazione ed i Creditori de' bimestri ne venissero a sentire: e ciò tutto, finchè altrimenti venga dalla M. S. ordinato, e con riserva della ragione d'ogni terzo; non ritardata però mai l'essecuzione del presente, e N. S. la guardi.

Dalla Venaria li 13. Maggio 1716.

Mellarede Ministro di Stato di S. M. d' ordine della medema.

Die primo Junii 1716.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis Subjugatariis fuit provisum, quod præsens exequatur, et registretur.

Not. Ioseph Palumbo Magister Notarius.

De Majo de Off.

Digitized by Google

FEDE DELLA TRANSAZIONE

TRA L' ILL. DEPUTAZ. DI NUOVE GABELLE,

E l' Ill. D. Filippo Corsini Principe Corsini, l' Ill. Marchese D. Cesare Santini co' suoi nomi, e D. Guglielmo Torricella.

Die 14. *Decembris* 11. *Ind.* 1762.

Idem facio ego Notarius D. Hyeronimus Lionti Panormi qualiter in actis meis dicta die legitur transactio cujus vigore super Patrimonius hujus Felicis & Fidelissimæ Urbis Panormi transacto sæculo possidebant Dominus Princeps Corsini, Dominus Marchio Santini, & D. Mariamus Torricella, ac Abundius Curti, veluti Administrator D. Michaelis Torricella, infrascriptas subjugationes nimirum, Dominus Princeps Corsini ⁊ 5152. 20. 2. annuales pro capitale ⁊ 17189. 3. 3. ex illis ⁊ 1906. 25. 14. annualibus pro capitalibus ⁊ 25781. 19. 14. in tribus partitis subjugatis per præfatam Urbem favore Ioannis Baptistæ Gini, Simeonis Zati, & Octavii Nicolini pro computo sui Patrimonii proprii urbani, nempe una ⁊ 637. 15. annualium pro capitale ⁊ 8500. ad rationem de septem pro centenario, altera ⁊ 780. quolibet anno pro capitale ⁊ 11150. ad rationem de septem pro 100. & tertia ⁊ 429. 10. 14. annualium pro capitale ⁊ 6133. 19. 14. ad eamdem rationem de 7. pro 100. & melius videre est per tres contractus subjugatarios instipulatum deductos, apud tabulas Notarii Aloysii Candolfo hujus prædictæ Urbis die 2. Aprilis 1614. Quæ quidem ⁊ 1906. 25. 14. annuales pro prædictis capitalibus anno 1648. fuerunt discalatæ & reductæ ad ⁊ 1455. 20. 9., ad rationem tamen de 5. pro 100., & sub unico assensus mandato, expedito per acta R. C. Panormi hujus Urbis die 5. Septembris 1650., fuerunt assentatæ ad nomen prædicti Simeonis Zati ⁊ 495. 6. 16. annuales pro capitale ⁊ 8594. 16. 11., & ad nomen prædictorum Ioannis Baptistæ Cini & Octavii Nicoli-

ni reliqua ℳ 990. 13. 13. annuales, pro capitale ℳ 17189. 3. 3. Postmodum eodem ℳ 990. 13. 13. annuales anno 1658. fuerunt iterum discalatæ & reductæ ad dictas ℳ 515. 20. 2. annuales pro eodem capitale ad rationem de tribus pro 100; & anno 1665. fuerunt per eosdem de Cini & Nicolini declaratæ spectare & pertinere dicto Domino Principi Corsini, quemadmodum appareret vigore hujusmodi declarationis transuptatæ apud Notarium Vincentium Mondello hujus Urbis die 11. mensis Maji 1667.; & licet anno 1669. fuissent assentatæ ad nomen Domini Principis D. Bartholomei Corsini ℳ 131. 3. 12. annuales super Universitate Calatajeronis, stante assignatione totidem summæ anno 1666. obtenta a Christopharo Benenati procuratorio nomine prædictorum de Cini, & Nicolini, attamen ab anno 1687. usque nunc prædictæ ℳ 131. 3. 12. remanserunt inassignatæ propter novam numerationem animarum, & ex causa non petiti novi assentus ex parte Procuratoris dicti Domini Principis de Corsini &c. Et volentes dicta Ill. Deputatio novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis H. U., & pro ea infrascripti Ill. Deputati, nomine ejusdem Ill. Deputationis parte ex una, ac dicti Dominus D. Philippus Corsini Princeps Corsini & Dux Casiliani in personam cujus fuit transfusum judicium prædictum, vigore præinsertæ cedulæ transfusionis judicii receptæ in actis Tribunalis R. P. die 19. Junii 1753. ad instantiam quondam Ill. D. Joseph Castello Comitis Galeani Procuratoris ab eo serio constituti, pro ut in cedula videtur, inserta in originali transactionis, cui fit relatio; & Ill. Marchio Cæsar Paulus Santini; & pro eis absentibus infrascripti eorum respectivi Procuratores; nec non D. Joseph Torricella parte ex altera, de enarratis conventionibus inter eos factis, stante prædicta consultatione reciprocorum Advocatorum, & Causidicorum, publicum instrumentum transactionis, & accordii conficere; fuit ideo per eos ad infrascriptum transactionis, & accordii contractum deventum, pro ut simul deveniunt modo & forma sequentibus. Hinc est quod hodie præsenti præfinita die prefata Ill. Deputatio novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis h. U. Panormi, &

pro eo Ill. D. Hercul Branciforti Princeps Scordiæ Præ-
tor hujus dictæ Urbis, Rev. Canonicus D. Antoninus
Calvo, Rev. S. T. D. D. Hyeronimus Paterno Parochus
Magister Cappellanus Majoris Panormitanæ Ecclesiæ, Rev.
Pater D. Ioseph Vanni Clericus Regularis Theateneus,
Baro D. Conradus Lanza & D. Paulus Spinelli tamquam
sex ex septem Deputatis dictæ Ill. Deputationis parte ex
una, ac Rev. P. D. Ioseph Augustinus Castello Cl. Regu-
laris Theateneus uti Procurator dicti Domini D. Philippi
Corsini Principis Corsini & Ducis Casiliani filii & hæ-
redis dicti quondam Domini Principis D. Bartholomei Cor-
sini in vim scripturarum calendatarum in præinserta ce-
dula, in originali transactione inserta, transfusionis judicii,
recepta in actis Tribunalis R. P. die 19. Iunii 1753. &
prosurationis per eum in personam dicti Rev. Patris de
Castello rogatæ in alma Urbe Romæ apud acta Notarii de
Castello, & Ludovici Rivi die 5. Octobris 1754. trans-
sumptatæ hic Pan. per acta Not. D. Sebastiani Ragusa
& Barresi die 22. Octobris ejusdem anni; D. Cajetanus
Dominicus Roccamaura Liburnii, & ad præsens hic Panor-
mi degens, uti Procurator Generalis cum clausula ut alter
ego dictæ Ill. Marchionis Cæsaris Paulini Santini Luccæ, tam
ejus nomine proprio quam uti Procuratoris Generalis Co-
mitis Ioannis Baptistæ Santini ejus fratris, tamquam filio-
rum & hæredum dicti quondam Cæsaris Santini Senio-
ris, vigore procurationis rogatæ in Urbe Luccæ apud acta
Not. Thomæ Cajetani Sorgicisi sub die 23. Novembris x.
Indc pq p. 1761, transumptatæ hic Pan. per acta Not.
D. Antonini Cavarrera die 8. Januarii currentis anni 1762,
quibus fit relatio; & D. Vvillelmus Torricella Civitatis
Nori, & ad præsens hic Panormi degens, parte ex altera,
oratores m. n. c. n., dictis & omnibus aliis melioribus
nominibus, titulis, & modis, quibus melius, validius & effi-
cassus præsens instrumentum transactionis, & accordii de
jure subsistere & validari potuit & potest, & non aliter
(previa tamen clausula, pacto & conventione in origi-
nalis transactione expressata, & infra melius expressan-
dam, sub qua, eaque previa & præcedente fuit per co-
hæredes ipsius ad præsens instrumentum transactionis &

accordii deventum, aliter minime devenissent: quæ sic & intelligantur apposita & repetita in principio, medio & fine, & qualibet parte præsentis & non aliter) vigore præsentis, ac intuitu & ex causa præsentis contractus transactionis & accordii, & omnium in eo contentorum unico contextu, una parte ad petitionem, & instantiam alterius, & altera alterius invicem stipulante, per eos, dictis respective nominibus, & eorum &c. sponte liticesserunt & liticedunt omnibus, & singulis supradictis judiciis ut supra ad eorum & cujuslibet eorum, dictis respective nominibus, instantiam tentatis, & forte tentandis; una cum suis incidantibus, dependentibus &c. volentes, & mandantes contrahentes ipsi per eos, dictis respective nominibus & eorum &c. supradicta judicia per eos & quemlibet ex eis tentata & pendentia, ac in futurum forte tentanda, una cum supradictis sententiis, votis, actis, & scripturis, inde & ante secutis & factis, una cum suis incidentibus, dependentibus &c. foro & esse omnia cassa, irrita & nulla, nulliusque roboris, efficaciæ & momenti; per lineam & crucem S. Andreæ, pro ut si minime tentata, prolata, obtenta, secuta, & facta fuissent; firmo tamen manente, & subsistente omni futuro tempore supradicto. Consilio de dicto anno 1671, pro eo quod respicit ad præcipuitatem debitam Civibus hujus Urbi Panormi bimestrantibus super integro patrimonio assignato ab Excmo Senatu h. d. Urbis dictæ Ill. Deputationi novarum gabellarum tam in anno 1648, quam posterioribus annis, stante quod sic Contrahentes ipsi per eos dictis respective nominibus, & eorum &c. vigore præsentis, ac intuitu & ex causa præsentis contractus transactionis, & accordii, & omnium in eo contentorum, voluerunt & convenerunt & non aliter &c. Et ex eo quia relatæ Deputationi novarum gabellarum obvenerunt infrascripti reditus, videlicet, 1532. 10. 4. anuales super Tandis Regiis, quæ olim exigebantur a Fidecommissariis Rolli de Costa in extinctionem decursorum eis debitorum ex vi sententiæ prolatæ ab Ill. D. Dominico Cardillo, 100. annuales super introitibus Regiæ Curiæ, loco, & in excambium apodixarum armorum eidem R. C. per dictam Ill. Deputationi

putationem restitutarum, ·7 179. 24. 8. annuales, quas prius super bimestribus Civium exigebant Gubernatores Tabulæ numerariæ hujus predictæ Urbis n dicta Ill. Deputatione, usque ad reintegrationem illarum ·7 7454. 11. 11. pro una vice tantum dictæ Tabulæ numerariæ per dictam Ill. Deputationem debitarum, quæ jam extinctæ remanserunt; nec non fuerunt, & modo sunt aucti introitus ipsius Ill. Deputationis causa aliquarum ejus gabellarum in majoribus pensionibus arrendatarum: Hinc proinde inspectis hisce novis introitibus, partim quorum sunt fixi, & partim licet eventuales attamen semper augeri possunt ex gara Oblatorum dictarum gabellarum, convenerunt ideo dicti Contrahentes, dictis respective nominibus, prævia consultatione eorum respective Advocatorum & Causidicorum, quod dicta Ill. Deputatio novarum gabellarum ex omnibus introitibus, qui reperiuntur sub ejus cura, administratione & exactione, deductis prius omnibus expensis quæ ipsi occurrerint pro ejus administratione, ac solutis prius ex integro quolibet anno sex bimestribus Creditoribus subjugatariis Civibus hiujus predictæ Urbis, id quod supererit annuatim, solutis dictis Domino de Corsini, Ill. de Santini, ac Torricella & suis, assignare deberet ad favorem Creditorum subjugatariorum H. U., qui adhuc remanent non soluti & inassignati; & hoc superfluum, non in totum, sed usque ad summam ·7 trium mille & novem centum, quanti sunt dicti annuales Creditores liquidati anno 1658. comprehensis in indictis ·7 3900. illis summis in ·7 977. 11. 7. annualibus quæ super infrascriptis Universitatibus erunt inferius insolutum assignandæ Spect. Domino de Corsini, Ill. de Santini & Torricella; sub hac tam expressa conventione, quod si aliquo anno, id quod per modum ut supra superrerit dictæ Ill. Deputationi non sit sufficiens ad supplendam summam dictarum ·7 3900., tunc & eo casu summam deficientem supplere habeat & debeat dicta Ill. Deputatio cùm eo, quod supererit futuris annis; & quatenus superesset aliquid ultra dictas ·7 3900., isto in casu illud quod erit superfluum ultra dictas ·7 3900. solvi deberet per dictam Ill. Deputationem pro satisfaciendis creditoribus bimestrantibus Civibus pro decursis suarum subjugationum

eis

eis debitis juxta formam. &c. Et hac ex causa dicti Ill. Deputati nomine dictæ Ill. Deputationis per eos & eorum successores pro integra solutione & satisfactione dict. 7 977. 11. 7. annualium ut supra debitarum, & in solutum assignandarum dictis Domino de Corsini, Ill. de Santini, & Torricella & suis &c. pro rathis & summis cuilibet ex eis & suis &c. distincte expressatis, vigore præsentis ac intuitu & ex causa præsentis contractus transactionis, & accordii, & omnium in eo contentorum unico contextu, non recedendo a contractibus subjugatariis per modum ut supra per hanc dictam Urbem Panormi respective temporibus transactis factis favore dicti de Corsini, Santini & Torricella, seu eorum actorum, eorumque anterioritate temporis, jurium potioritate hypotheca bonorum, & aliis a quibus per præsentem nulla sit nec intelligatur facta novatio, recessio, nec derogatio, imo addita cautela cautelis, & obligatio obligationibus, sponte insolutum concesserunt & concedunt eisdem Domino de Corsini, & Ill. Marchioni Santini me Notario &c. dictisque que eorum respective nominibus Procuratoribus pro eis & eorum stipulantibus, dictoque de Torricella stipulanti pro se & suis &c. titulo assignationis, in solutum in infinitum & in perpetuum recipientibus, dictas 7 977. 11. 7. annuales debitas dictæ Ill. Deputationi novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis H. Urbis super infrascriptis Universitatibus Siciliæ Regni pro summis annualibus infrascriptis videlicet.

In primis 7 13. 17. 2. annualiter super Universitate Aquævivæ	7	13.	17.	2.
Item 7 47. 2. annuales super Universitate Caltavuturi	7	47.	2.	
Item 7 12. annuales super Universitate Caroniæ	7	12.		
Item 7 64. 13. 4. annuales super Universitate Castilionis	7	64.	13.	4.
Item 7 150. annuales super Universitate Castriregalis	7	150.		
Item 7 30. annuales super Universitate Licodiæ	7	30.		
	7	317.	2.	6.

Riporto 7 317 2 6

Item 7 87 5 15 annuales super Universitate Leonisfortis 7 87 5 15

Item 7 15 11 3 super Universitate Misilmeris 7 15 11 3

Item 7 111 annuales super Universitate Prizzis 7 111

Item 7 69 annuales super Universitate Sabuciæ 7 69

Item 7 45 annuales super Universitate Inspicefundi 7 45

Item 7 30 annuales super Universitate Tripis 7 30

Item 7 13 15 12 annuales super Universitate Xhagis 7 13 15 12

Item 7 39 annuales super Universitate Novariæ 7 39

Item 7 12 annuales super Universitate Italæ 7 12

Item 7 107 17 15 annuales super Universitate S. Luciæ 7 107 17 15

Item 7 11 16 10 annuales super Universitate Bivonæ 7 11 16 10

Et demum 7 137 2 16 annuales de summa 7 500 annualium super Universitate Bideni 7 137 2 16

7 977 11 17

Ascendentes omnes supradictas partitas redditum ut supra in solutum & pro soluto assignatas in totum ad summam dictarum 7 977 11 7 ad quam summam ascendunt annualia credita dictorum de Corsini, Santini & Torricella distincte expressata in superiori narrativa, inclusis in eis illis 7 24 annualibus assignatis; & hoc pro summis & rathis cuilibet ex eis spectantibus; quas 7 977 11 7 annuales ut supra in solutum & pro soluto assignatas præfati Assignatarii per eos & eorum inter se & suos dividere habeant & debeant ad rathum crediti annualis, quod unusquisque eorum habet, eisque & suis &c. impetrando quilibet dictorum de Corsini, Santini & Torricella ac sui &c. post divisionem inter eos &c. ad dictam

etam ſummam ℔ 977. 11. 7. annuales a prædicta Ill. Deputatione novarum gabellarum reſpective literas aſſenſus, ad eorum, & cujuslibet eorum & ſuorum &c. nomen expediendas, in executionem præſentis contractus tranſactionis & diviſionis prædictæ inter eos per eos & eorum &c. faciendæ pro rathis & ſummis annualibus cuilibet ex eis & ſuis &c. firma ſemper manum præſenti concordia cum omnibus in ea expreſſatis in originale tranſactione &c. cui ſit relatio. Totas &c. Quorum quidem reddituum &c. Ad habendum &c. per dictos de Corſini, Santini, & Torricella per eos, & eorum prædictos ℔ 977. 11. 7. ut ſupra in ſolutum & pro ſoluto a primo die menſis Septembris p. p. xi. Indictionis inſtantis 1762. in antea, & pro cunctis futuris temporibus tenendum &c. Cedentes propterea & in totum transferentes dicti Ill. Deputati dictis de Corſini, Santini & Torricella pro eis & eorum &c. Promittentes & ſolemniter convenientes dicti Ill. Deputati dicto nomine per eos & eorum dictis de Corſini, Santini, & Torricella pro eis, & eorum &c. Et de qualibet & quacumque evictione &c. Et ſi quo venturo tempore &c. neceſſitate tamen laudandi &c. Ita quod in casu cujusvis evictionis litis & moleſtiæ &c. Et ex quo a ſui initio fuit inter Contrahentes ipſos dicto reſpective nomine convenitum, quod pro omnibus decurſis dictorum reddituum, debitis dictis de Corſini, Santini & Torricella uſque & per totum menſem Auguſti dicti anni x. Ind. p. p. 1762., dicta Ill. Deputatio ſolvere deberet eisdem de Corſini, Santini, & Torricella alias ℔ novem centum ſeptuaginta ſeptem tt. 11. 7. pro una vice tantum per Tabulam h. U.; de quibus ipſa Ill. Deputatio pro ſe retinere & compenſare deberet omnes illas ſummas in dicto anno x. Ind. p. p. 1762. ſolutas, tam dicto D. Willelmo Torricella, quam dictis D. D. Cajetano, & D. D. Blaſio Bagusa Aſſentatariis a poſſe D. Joſephæ Torricella viduæ ℔ 270. 10. 5. annualium tamquam regnicolæ habitanti vigore mandati ad nomen dictæ D. Joſephæ Torricella viduæ expediti per Ill. Prætorem h. U. die 3. Octobris 1759. &c. Qua ſtante conventione, dicti Rev. P. de Caſtello uti Procurator Dñi Principis Corſini, & de Rocca nostra uti Procurator Ill. Marchionis San-

tini, & dictus de Torricella ejus nomine proprio vigore præsentis fatentur &c. habuisse & recepisse a dictis Deputatis stipulantibus ·· 7 octingentas sexaginta novem tt. 27. 16. in pecunia p. g. ad complimentum ·· 7 977. 11. 7., computatis aliis ·· 7 107. 13. 11. per dictam Ill. Deputationem solutis per Tabulam h. U. scilicet, ·· 7 98. 33. dicto de Torricella in numero sex partitis ·· 7 9. 10. 8. dictis Patri & Filio de Ragusa in aliis numero sex partitis, ut per apodixa dictæ Illust. Deputationis novarum gabellarum eruitur sub die 14. Decembris 1762. &c. Et sunt dictæ ·· 7 977. 11. 7. superius confessæ, & comprehensæ pro toto eo, & quanto dictis Dñis de Corsini, Santini, & Torricella spectare & competere potest vel poterit in futurum; causa omnium decursorum ab olim per totum dictum annum x. Ind. p. p. 1761. & 1762. prætensorum super redditibus prædictis a quolibet ex eis per modum ut supra. Qua stante supradicta solutione ·· 7 869. 25. 16., dictis Dñis de Corsini, Santini, ac Torricella ut supra facta, ad complimentum ·· 7 977. 11. 7., omnia decursa & tertia dictarum partitarum reddituum, ut supra assignatarum super Universitatibus prædictis dictis Dñis de Corsini, Santini, & Torricella pro eis, & erum &c., maturata & non soluta a dictis Universitatibus a toto præterito tempore usque & per totum dictum mensem Augusti 1762., remaneant & remanere habeant & debeant pro computo ipsius Ill. Deputationis, ad effectum illa exigendi pro computo proprio &c. Ullam ingerentiam & participium habeant, nec habere debeant dicti Dñi de Corsini, Santini, & Torricella & sui &c. nec quilibet eorum, eo quoniam conventio inter Contrahentes ipsos in vim transactionis predictæ facta pro dicta insolutum assignatione ·· 7 977. 11. 7. annualium supra Universitatibus prædictis fuit, quod fructus dictorum ·· 7 977. 11. 7. annualium eisdem de Corsini, Santini, & Torricella & suis &c. currere debuissent in eorum beneficium a dicto primo die mensis Septembris 1762. in antea & in perpetuum tantum & dumtaxat; & quod omnia decur-

ea dictorum reddituum, maturata & non soluta a toto præterito tempore usque & per totum dictum mensem Augusti x. Ind. 1762., remaneant in beneficium dictæ Ill. Deputationis, quoniam sic fuit inter dictos Contrahentes conventum, & non aliter. Et de decursis prædictis a præterito maturatis, dictis Illustribus de Santini, Corsini, & Torricella usque ad annum x. Ind. 1762. debitis, donationem inrevocabiliter inter vivos fecerunt & faciunt dictæ Ill. Deputationi & non aliter. Insuper, pro subsistentia prædictæ relaxationis decursorum & donationis ut supra in vim præsentis contractus ut supra, præfati Dñi de Corsini, Santini & Torricella pro eis & suis promiserunt & promittunt, & se obligaverunt & obligant dictæ Deputationi cavere super eorum bonis propriis, casu quo comparerent aliæ personæ quocumque modo & prætextu ad petendum decursa prædicta ut supra relaxata, & donata &c. Volens & mandans insuper dictus de Torricella in vim præsentis accordii, quod, stante assignatione in solutum ·7 977. 11. 7. ann. &c. ut supra facta ei, dictisque Dñis de Corsini, & Santini pro rathis & summis inter se dividendis per actum inter eos (firma manente supradicta assignatione), mandatum assentus ad nomen ipsius de Torricella uti regnicolæ habitantis expeditum in summa ·7 246. 10. 10. annualium, & aliud ad instantiam dictorum de Ragusa a posse dictæ D. Iosephæ Torricella per acta R.C.P. h.U. diebus 25. Aprilis 1760. & 23. Octobris 1759, illa fore & esse cassa, irrita & nulla per lineam & Crucem S. Andreæ, tamquam si minime expedita fuissent & non aliter. Ac etiam præfati Domini de Corsini, Santini & Torricella cesserunt & cedunt, ac transtulerunt & transferunt predictæ Ill. Deputationi novarum gabellarum omnes & quascumque expensas judiciarias, & extra, ab eis & ab eorum quolibet factas in cursu judiciorum & a die eorum institutionis usque hodie: & hoc ad effectum ut ipsa Ill. Deputatio valeat tantum & dumtaxat ipsis expensis defendere & substinere præsentem transactionem & assignationem ut supra factam &c. Imo ad majorem

cautelam præmiſſorum prædicti Procuratores, nomine dictorum Conſtituentium pro eis & eorum, vigore præſentis conſtituerunt & fecerunt, creaverunt & creant in eorum Procuratores Actores &c. prædictos Ill. Deputatos, eorumque ſucceſſores irrevocabiliter & pro parte ipſorum Conſtituentium ad delendum & cancellandum quaſcunque ceſſiones donationes, venditiones, declarationes, translationes & alia ut ſupra omni meliori modo pro ut de jure &c. Cum quibus omnibus & ſingulis in præſenti contractu tranſactionis & accordii, unico contextu diſpoſitis, conventis & pactiratis, tenentes, tractantes & reputantes Contrahentes ipſi per eos, & eorum &c. dictis reſpective nominibus, ſe fore & eſſe bene contentos, integre ſolutos, & plenarie ſatisfactos unus ab altero, & e converſo pro eis, & eorum &c. dictis respective nominibus ſtipulantibus ſuper præmiſſis omnibus & ſingulis ut ſupra contentis, expressatis & accordatis vigore præſentis. Ac intuitu & cauſa præſentis contractus tranſactionis & accordii, & omnium in eo contentorum unico contextu una pars alteri, & altera alteri dictis reſpective nominibus quietaverunt & quietant, liberaverunt & liberant, ac penitus & in totum abſolvunt per aquilianam ſtipulationem antecedentem, & acceptilationem ſubinde ſubsequentem legitime interpoſitas; facientes præfati Contrahentes per eos & eorum &c., dictis reſpective nominibus eismetipſis invicem ſtipulantibus pro eis & eorum &c., finem & pactum finale, ultimum, validum, liberatorium & abſolutorium, perpetuumque ſilentium imponendo de nil ulterius aliquid ultra præmiſſorum cauſa petendo, nec peti faciendo per eos nec per eorum dictis reſpective nominibus ſubmiſſas perſonas, directè nec indirectè, & non aliter nec alio modo. Quem quidem præſentem contractum tranſactionis & accordii omniaque &c. Et hoc cum illis pactis, clauſulis, obligationibus, conditionibus & aliis adjectis in originali tranſactione eſt videre, cui me refero. Unde &c.

Not.

Digitized by Google

Not. D. Hieronimus Lionti Not. Ordinarius Excmi Senatus H. U. de præsenti fidem facio ut supra;

Coll. Sal.

CAPITOLO SETTIMO

GIURISDIZIONE.

ATTO DI FACOLTA'

Ed autorità concessa a' Deputati di nuove gabelle.

Die 2. Octobris 2. Ind. 1648.

Erchè dall' Ill. Senato di questa Città di Palermo nel Conseglio detenuto e conchiuso a 29. di Agosto passato 1. Indiz. 1648. circa l' imposizione delle nuove gabelle per la soddisfazione di tutti i soggiogatarj di esso Senato, e per l' esazione, amministrazione e distribuzione dell' introiti di dette gabelle, fra l' altre restò conchiuso, firmato e stabilito, che si dovesse formare, ed erigere una Deputazione di persone qualificate, e di retta coscienza, così come in esecuzione dell' anzidetto furono creati ed eletti in virtù del sudetto Conseglio, l' Ill. D. Stefano Riggio al presente Pretore, e l' Ill. Pretore che successivamente pro tempore sarà di detto Ill. Senato; lo Spett. Giurato Priore di esso Ill. Senato, ch' è al presente, o successivamente quello che pro tempore sarà; D. Alessandro Maria Vanni Ca-

Cavaliere interessato e soggiogatario, Pietro Crispo Gentiluomo di questa Città di Palermo ancò interessato e soggiogatario; nec non furono creati altri tre Deputati Ecclesiastici, cioè uno eletto dal Capitolo della Cattedrale di questa Città per voti secreti, ch'è il Rev. D. Francesco Salerno al presente Vicario Generale in Sede vacante; il Rev. P. D. Simeone Rao Parroco e Beneficiale in S. Niccolò la Kalsa, e Vicario Generale della Diocese di Mazzara, eletto dall' altri Rev. Parrochi di questa Città di Palermo; e finalmente un' altro Deputato Religioso Regolare eletto dall' Eminentissimo Signor Cardinal Trivulzio, che è il Rev. P. D. Francesco Marchese Chierico Regolare Teatino, al presente Prepositto della Chiesa di S. Giuseppe di questa Città di Palermo. Quale elezione di Deputati è stata fatta in esecuzione e conformità del sudetto Conseglio come sopra conchiuso, affinchè li sudetti 7. Deputati con ogni diligenza debbano attendere ed invigilare alla buona e retta amministrazione di dette gabelle, ed esigenza dell' imborzo e distribuzione dell' introiti di quelle, affine di soddisfare per ogni bimestre a detti soggiogatarj; con detta proibizione di non potere, nè permettere, che detti introiti si potessero nè dovessero in altro uso convertire nè applicare, ancorchè fosse per causa urgentissima, e comesivoglia cogitata ò incogitabile, se non per soddisfare detti Soggiogatarj, come più largamente in detto Conseglio si contiene. Perciò detto Eminentissimo Principe Teodoro Cardinal Trivulzio Luogotenente e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia per S. M., per la buona direzione di detta Deputazione, e per l'effettiva esecuzione di quanto in detto Conseglio resta conchiuso, referente Leonardo Biasini R. A. P., in virtù del presente atto e decreto perpetuo valituro, ordina, provvede e comanda, e da libera autorità, potestà e facoltà a detti Deputati presenti e che pro tempore saranno in perpetuum, d' amministrare le gabelle, e percepire e conseguire l'introiti e proventi di queste, per doverli applicare al detto fine destinato alla soddisfazione di detti soggiogatarj, e non ad altro effetto, con la forma di detto Conseglio habilita ed espressata per detto effetto,

po-

poter liberamente eligere tutti quelli ministri ed officiali che stimeranno essere necessarj; costituendo ad ognuno di loro il condecente salario conforme giudicheranno esser più giusto e conveniente. I quali ministri ed officiali possano detti Deputati a loro libera volontà rimuovere, quando così loro parerà conveniente per servigio di detta Deputazione, senza obbligo di esprimere, nè rendere la causa di detta rimozione, ma bastando solo avere la loro coscienza informata; e così li sudetti salarj stabiliti da detta Deputazione a detti ministri ed officiali, come anco tutte l'altre spese che occorreranno e sarà necessario farsi, ed erogarsi per servigio ed amministrazione di detta Deputazione, si avranno da soddisfare da detti Deputati sopra li sudetti introiti e proventi di dette gabelle. E perchè si faciliti al possibile la retta amministrazione di detta Deputazione, e l'effetto di quella, trattandosi di negozio di tanto peso e considerazione, dal quale dipende il rimedio delle miserie, in cui si trova questa Città di Palermo, e quasi tutto questo Regno per le turbolenze passate, e da che dipende la quiete universale e servigio di Dio nostro Signore, S. M. C. (che Dio guardi) e bene pubblico; acciò detta Deputazione resti autorizzata con la giurisdizione che bisogna a detta amministrazione, detto Eminentissimo per lo presente decreto concede a detta Deputazione la giurisdizione civile e criminale necessaria per l'esecuzione ed amministrazione di detta Deputazione, con libera potestà di poter procedere ex abrupto manu regia e senza prolazione di interlocutoria, in determinare ed eseguire tutte e qualsivogliano contravvenzioni dell'ordini e decreti, che darà e farà detta Deputazione per l'amministrazione di essa, e delli bandi che la prefata Eminenza Sua farà a beneficio di detta Deputazione, perchè al possibile restino punite le persone che contravverranno e procureranno fraudare dette gabelle; dando facoltà a detta Deputazione di poter eligere e creare per detto effetto, e per tutte l'occorrenze di essa Deputazione, procuratori, sollecitatori fiscali, ed altri ministri ad arbitrio di detta Deputazione, amovibili però a sua volontà, e con la forma che di sopra si è

detto circa gl' altri miniſtri; procedendoſi alla cattura d' informazioni e tortura, dazione di termine eſtraordinario ed a ſentenza diffinitiva uſque ad mortem naturalem inclusive, & ejus executionem, od altri atti e provviſte neceſſarie, e conforme il caſo richiederà: e con il voto d' un Conſigliere in atto, o pro tempore eligendo per detta Deputazione; fatta però nella condennazione di morte o in galera la ſolita relazione al detto Eminentiſſimo, o al futuro Vicere, a carico di cui ſi troverà il governo di queſto Regno. Dichiarando la prefata Eminenza Sua per il preſente atto, che la determinazione delle contravvenzioni dell' ordini e bandi ſudetti la poſſano e debbano fare ſolo l' Ill. Pretore capo di detta Deputazione preſente o che pro tempore ſarà, e per un Deputato, eligendo per l' effetto ſudetto da detta Deputazione, ſolo, e non d' altri Deputati; e queſto per facilitare con più celere ſpedizione la determinazione di detta contravvenzione, pene e contrabbandi. Come anco ordina detto Eminentiſſimo, che poſſa la detta Deputazione coſtringere li gabelloti, collettori, pleggi e caratarj ed altri debitori dell' introiti di dette gabello, comeſivoglia obbligati, con la mano regia, ſenza ammetterli ad alcun foro, dilazione, privilegio o ſutterfurgio, quomodolibet privilegiatiſſimo, etiam in corpore juris clauſo, e con le medeſime poteſtà e privilegio, che tiene ed uſa il Teſoriere della Regia Corte per la conſecuzione dell' effetti ed introiti toccanti a S. M., coſtringendo detti gabelloti, debitori, pleggi, caratarj, collettori ed altri a dover depoſitare in Tavola ne' ſuoi tempi a nome di eſſa Deputazione gl' effetti, introiti e proventi di dette gabelle, e tutto quello che le dovranno; quali introiti eſſa dovrà impiegare, ſpendere e convertire nella ſoddisfazione di detti ſoggiogatarj, giuſta la forma in detto Conſeglio, e non ad altro effetto; cioè, che detta Deputazione farà polizza diretta alli Governatori di detta Tavola di tutta quella ſomma, che ſi conterrà in detto mandato generale, che ogni bimeſtre ſpedirà detto Senato a lei diretto per pagare a tutti i ſoggiogatarj di detto Senato, eſpreſſati e deſcritti in ognuno di detti mandati; quale polizza l' avrà da fare

sempre in piede d' ognuno di detti mandati, che dal detto Senato si spediranno in ogni bimestre; con causa ed effetto di pagare e soddisfare a detti soggiogatarj contenuti ed espressati in detto mandato, e come meglio resiò conchiuso in detto Conseglio.

E per la perpetua sossistenza e stabilimento di detta Deputazione, e perchè nessuno mai possa pretendere avere mano nell' amministrazione, consecuzione e distribuzione di dette gabelle, loro introiti e giurisdizione, sotto qualsivoglia pretesto, la prefata Eminenza Sua, quella interamente con li suoi dipendenti, emergenti, annessi e connessi ha abdicato ed abdica, segregato e segrega penitùs & in totum dall' amministrazione e giurisdizione non solo dell' Ill. Senato di questa Città di Palermo, ma di tutti e qualsisiano altri Giudizj, Tribunale Regio comesivoglia supremo, servata però la forma del detto Conseglio e presente decreto. E così anco vuole, ordina e comanda detto Eminentissimo in virtù del presente, che tutte le gabelle ed arrendamenti di dette imposizioni si debbano fare per detta Deputazione con li soliti bandi, diligenze e sollennità costumati nelle gabelle che suole fare detto Ill. Senato e la R. Corte ne' suoi arrendamenti, nelli quali si dovrà fare da detti Deputati ogni squisita e maggior diligenza, così perchè detti arrendamenti si facessero con il maggior beneficio e vantaggio di detta Deputazione nella somma e quantità maggiore che si potrà, come perchè non si facci alcun concerto, frode, o monopolio tra li licitatori, o altre a pregiudizio di detto arrendamento, ed in diminuzione dell' effetti ed introiti di dette gabelle. Quali gabelle ed arrendamenti di detti introiti e nuove imposizioni, contenuti in detto Conseglio, si dovranno fare da detta Deputazione con la forma infrascritta: cioè, che nel giorno ed ora destinata, in cui le gabelle ed arrendamenti di dette imposizioni si dovranno liberare e mettere a quattro voci, si debbano chiamare e notificare tutti li Deputati, che si troveranno in Urbe e non assenti da essa, d' ordine di detta Deputazione, che debbano in detto tempo intervenire nel Palazzo della Città, affine di trovarsi presen-

ti a detta liberazione da farsi; ed in caso, che detti Deputati chiamati, fra alcuno di loro non venisse in detto tempo e luogo, ancorchè fossero impediti legitimamente, o si trovassero allora assenti dalla Città, si possano validamente e legitimamente fare dette gabelle ed arrendamenti dagl' altri Deputati, che interveniranno e saranno presenti; dummodo quelli non siano meno del numero di quattro, che sarà la maggior parte di essi Deputati. Ed il medesimo si dovrà osservare nella liberazione di qualsivoglia atto o ordine, che si dovrà fare da detta Deputazione per qualsivoglia occorrenza di essa, e sua amministrazione nelle Deputazioni estraordinarie, che in quelle ordinarie, nelle quali non si possa fare ne deliberare cosa alcuna, se non dopo tutti chiamati, e dalla maggior parte di quelli che si troveranno presenti; dummodo non sieno meno del numero di quattro. E finalmente, perchè la cosa più importante dell' amministrazione di detta Deputazione è l' espensione ed erogazioni delli frutti, introiti e proventi di dette imposizioni e gabelle per le cause e fini dichiarati, quali devonsi fare con la maggior circonspezione possibile; perciò in virtù del presente ordina detto Eminentissimo, che tutte l' espensioni di detti introiti e frutti si dovranno fare a polizze firmate da tutti detti Deputati, se tutti si troveranno presenti in Urbe, e non absenti, o legitimamente impediti; e se forse alcuno di detti Deputati si trovasse assente, o legitimamente impedito come sopra, possa detta Deputazione fare atto, che tali polizze d' espensione ed erogazioni si possano firmare e spedire dagl' altri Deputati, che saranno presenti e non impediti, dummodo che sempre non siano meno del numero quattro: e questo sia, e si intenda provvisto ed ordinato de plenitudine potestatis legibus absoluta, & motu proprio di detto Eminentissimo, non ostante tutte e qualsivogliano leggi communi, o municipali di questo Regno: etiam che fossero tali, che di quelle fosse bisogno farsi espressa menzione nel presente atto, alle quali tutte ha dispensato, e' dispensa, e quelle derogato e deroga con la clausola derogatoria, e de-

rogatoria di derogatoria, poichè così conviene al servigio di Dio, di Sua Maestà, che Dio guardi, bene pubblico, e riparo delle urgentissime necessità e miserie, in cui questa Città di Palermo e tutto questo Regno si trovano. Unde &c. (1)

Leonardus Biasini R. A. P.

FATTO E DETERMINAZIONE

DEL VICERE,

Dalle quali si deduce, che la facoltà della Deputazione sia indipendente dal Tribunale del R. P., e da ogn' altro Magistrato.

Die 11. *Augusti* 8. *Ind.* 1655.

FUit provisum & mandatum per E. S. in publica audientia, hodie detenta, referente Don Francisco Bonsignore R. A. P. ad istantiam Sac. D. Benedicti Napoli, & pro eo comparente Aurelio Orso, & asserente quod per Ministros seu per Officiales Deputationis novarum gabellarum h. U. fuerit nullitet captus infragranti dictus Exponens pro asserta & nulla controventione meri, ut dicitur dentro d' una carrozza, pro qua nulla & indebita controventione fuit deventum per dictam Deputationem ad condemnationem; in exequtionem cujus fuit dictus currus venditus in publico incantu loggiæ h. U. pro pretio unçearum viginti, & medietas dictarum unçearum fuit soluta & tradita dictis Officialibus, & altera pars Gabellotis, de qua condemnatione dictus Exponens se intendit aggravatus & aggravatissimus, & habuit recursum ad Tribunal R. P., via gravaminis appellationis, & sub die 13. Julii 1655. obtinuit per dictum Tribunal literas, quod veniant acta via gravaminis; quæ literæ per

(1) *La conferma Reale del suddetto atto si contiene nella lettera del Re Filippo, che sta a foglio* 40.

ex-

Exponentem ipsum non fuerunt præsentatæ, stante quod dicti Deputati noluerunt exequi absque commissione E. S: propterea supplicavit & supplicat præfatæ E. S, quatenus dignetur providere & mandare, quod T. R. P. provideat via gravaminis, & omni alio meliori nomine & modo Et præsens mandatum fuit expeditum ad istantiam Officialium dictæ Deputationis novarum gabellarum de mandato Spect. deDominici J. M. R. C., stante ordine oretenus dato per eumdem, quod utique T. R. P. non se impediat.

De Pileri pro M. N.

Petrus Guarino Actuar.

DETERMINAZIONI VICEREGIE

Consultate dagl' Ill.ri Presidenti e Consultore,
Per non ingerirsi il Tribunale del R. P. nelle attinenze della Deputazione.

Est sciendum qualiter in quodam libro, nominato Iuliana appuntamenti anni 14. Ind. 1630. & 1631., anni 15. Ind. 1641. & 1642.; in qua Juliana adsunt diversæ adnotationes, inter alia adest infrascripta receptio, subscripta manu propria D. Salvatoris Calandra tenoris sequentis videlicet.

Die 8. Ianuarii 1657.

HO ricevuto Io infrascritto Don Salvadore Calandra Regio Portiero di Camera una lettera di S. E., per via del T. del R. P. sotto li 28. di Novembre p. p., ad istanza di D. Paolo la Lumia continente, che si dovessero trasmettere tutti gl' atti, scritture, condanne ed altri fatti per la Deputazione delle nuove gabelle contra detto di la Lumia; e questo in esecuzione di ordine datomi da S. E. oretenus a 4. del presente; e che dovesse

Digitized by Google

ordinare al Regente del T. del R. P., che non si dovesse ingerire nelle cause di detta Deputazione; e sopraseder si e non passare innanzi per detta causa di detto la Lumia senza ordine di Sua S. E. in Palermo al dì come sopra.

D. Salvadore Calandra.

EL incluso encartamento tocante a la Deputacion de las nuevas gavellas desta Ciudad, que los dias pasados le remitio a VV. SS. para que lo confirieſen entresi, y refirieſen a S. E. buelve de nuevo para el mismo efeto, por que haviendo tomado S. E. sobre la materia el espediente, que pareoe por la incluſa proviſta de los 4. del corriente, hà ſuplicado la Deputacion lo que V. S. veran por il memorial, que es con este, y me manda S. E. decir a VV. SS. que con viſta de todo le refieren, para que ſe pueda tomar con brevidad la reſolucion parecere conveniente. Guarde Dios à VV. SS. muchos años. Palacio 5. Abril 1658.

D. Franciſco de Villapadierna.

Señores Preſidentes de la Gran Corte, y Conciſtorio, y Conſultor.

L'Acchiuso incartamento toccante alla Deputazione di nuove gabelle di questa Città, che i giorni passati si rimesse alle VV. SS., acciò lo conferissero tra loro, e lo riferissero all' E. S., ritornato di nuovo per l'istesso effetto, acciò si fosse preso dall' E. S. su l'assunto l'espediente, che le sembrasse, come per l'acchiusa provvista de' 4. del corrente, ha chiesto la Deputazione lo chè V. S. vedrà per lo memoriale ch' è acchiuso; mi comanda S. E. dire alle VV. SS., che in vista di tutto il referito, sembra, che si debba pigliare con brevità la risoluzione conveniente. Guardi Dio V. S. molti anni. Palermo 5. Aprile 1658.

D. Francesco di Villapadierna.

SS. Presidenti della Gran Corte Conciſtoro e Conſultore.

EC-

EXCELLENTISS. SEÑOR.

HEmos visto los papeles, que ha presentato la Deputacion de las nuevas gavellas desta Ciudad administrada en conformidad del Consejo tenido por personas Ecclesiasticas, para considerarlos, y referir a V. E. sobre la materia.

Y entrando en esta administracion Ecclesiasticos (como se ha dicho) tienen muy largas clausulas en sù favor, como se vè por el auto del Cardenal Tribulcio de dos de Octubre del año 1648. por el qual la dividieron, y apartaron, nò tan solamente del Senado desta Ciudad, mas de qualquier otro Tribunal por supremo que sea, que despues fue servido su Magestad confirmarlo en 5. de Noviembre de 1649. aprobando la facultad, que el Cardenal dio a la Deputacion, y porque el recurso del gravamen es regalia muy grande, y està fixa en la suprema autoridad del Principe, y no se puede quitar de manera, que aunq; sequite, siempre se entiende reservado, y dandose este recurso por auto universal al Tribunal del Patrimonio, o otro Tribunal, seria destruir absolutamente toda le

ECCELLENT. SIGNORE.

ABbiamo osservato le carte, che presentò la Deputazione di nuove gabelle di questa Città amministrata in conformità del Conseglio tenuto per le persone Ecclesiastiche, per considerarle, e riferire a V. E. sù la materia.

Ed entrando in questa amministrazione gl' Ecclesiastici (come già si è detto) tengono essi molti motivi in loro favore, come si vede per l' atto del Cardinal Trivulzio a dì 2. Ottobre 1648, per lo quale la divisero, e separarono non solo dal Senato di questa Città, ma da qualunque altro Tribunale per supremo che fosse, che dopo si compiacque S. M. confermarlo a 5. di Novembre 1649, approvando la facoltà, che il Cardinal diede alla Deputazione, e perchè il ricorso del gravame, ch' è la più gran regalia, che sta fissa nella suprema autorità del Principe, e non si può lasciare di maniera, che per qualunque conseguenza sempre s' intende riservata; e dandosi questo ricorso per atto universale al Tribunale del R. P., o altro Tribunale sarebbe distruggere assolutamen-

Digitized by Google

Deputacion, y con algun escrupolo por ser governada d' Eccleſiaſticos, y contra Eccleſiaſticos, pues de qualquer minimo auto proviſional ſe daria eſte recurso con mucho perjuicyo de la Deputacion, y grande ſentimento de los Eccleſiaſticos, que entran en ella; ſomos de parecer, que pudiera ſervirſe V. E. todas las veces, que se ofrece la ocaſion de tal recurſo, nombrar Miniſtro que no ſea fixo, mas aquien paraciere a V. E, para determinar conforme fuere juſto, y pidiere el negocio. Guarde Dios V. E. muchos años. Paliermo 7. de Setiembre 1658.

De V. E.

Muy aficionados Servidores.

El Regente D. Pedro de Gregorio. P.

El Preſidente D. Diego Marotta.

El Conſultor D. Nicolas Ferdinando de Caſtro.

mente tutta la Deputazione che con eſatto ſcrupolo è governata dagl' Eccleſiaſtici, e contro gl' Eccleſiaſtici, potrebbe di qualunque minimo atto provviſionale, che ſi darebbe a queſto ricorſo, recarſi molto pregiudizio alla Deputazione, a grando ſentimento degl' Eccleſiaſtici che l' amminiſtrano: ſiamo di parere, che potrebbe ſervirſi V. E., tutte le volte che ſi preſentaſſe occaſione di tale ricorſo, nominare miniſtro che non ſia fiſſo, ma a ſuo piacere per determinare come ſarebbe di giuſto, e tendente all' affare. Guardi Dio V. E. molti anni. Palermo 7. Settembre 1658.

Di V. E.

Molto affezionati Servidori.

Il Regente D. Pietro di Gregorio P.

Il Preſidente D. Diego Marotta.

Il Conſultore D. Nicolò Ferdinando de Caſtro.

Digitized by Google

ATTO DI DICHIARAZIONE

VICEREGIA

Per escludere il ricorso al Tribunale del R. P. nelle concernenze della Deputazione.

Die Decimo octavo Martii Duodecimæ Ind. Milleſimo Sexcenteſimo Quinquageſimo nono.

FUit proviſum & mandatum per E. S. in publica audientia hodie detenta, referente Don Franciſco Perdico R. A. P., ad petitionem & inſtantiam Deputationis novarum gabellarum impoſitarum in hac Urbe pro ſolvendis ſubjugatariis, & pro ea comparente Io. Baptiſta Alaimo aſſerente, quod Stephanus Ferreri Facchinus hujus Urbis, auctoritate propria, detegit dolium unum vini contra formam banni, in cujus pœnam incurrit, & captus in fraganti crimine, & interrogatus cur dolium prædictum detegit, fuit confeſſus, hoc feciſſe quia ſe male gerebat cum quodam Sigillatore (quamvis Sigillatores ſint duodecim), qua de Cauſa fuit condemnatus ad ſolvendum unc. decem, non obſtante, quod pœna banni ſit unceas viginti quinque. Qui de Ferreri recurſum habuit ad Tribunal Regii Patrimonii, & obtinuit ſub die Vigeſimo ſeptimo Martii 1658, quod veniant acta via gravaminis. Et quia recurſus, vigore actus poteſtatis dictæ Deputationis conceſſæ & per ſuam Catholicam Majeſtatem confirmatæ, non competit dicto Tribunali, & per conſequens ſolum E. S. & Miniſtro ab eo deſignando, pro ut aduc obſervatum eſt per officium Deputationis predictæ, facto prius verbo E. S, non fuerunt remiſſa acta prædicta gravaminis vigore proviſionis factæ predicto die 27. Martii: deinde vero ad petitionem Magnifici Procuratoris Regii Fiſci dicti Tribunalis, referente Don Philippo Miraglia R. A. P. ſub die 4. Aprilis 1668, fuit factus actus, cum quo E. S. ordinavit, quod omnes cauſæ gravaminis appellationum, reviſionum, & alterius cujuscumque ſecundæ inſtantiæ introduci debeant ad dictum Tribunal Regii Patrimonii, & prout in

dicto

dicto actu continetur, ad quem impugnative habeatur relatio; & ſtante actu prædicto fuerunt emanatæ literæ per dictum Tribunal Regii Patrimonii ſub die 6. Aprilis, vigore præinſertæ proviſionis ſub dicto die 27. Martii, & ordinatum, quod per officium dictæ Deputationis remittantur acta prædicta; & iterum petitum fuit ad inſtantiam dicti de Ferreri pro executione prædictarum literarum: ob quod Deputatio prædicta recurſum habuit E. S. exponendo nonnulla inconvenientia & abſurda, quæ evenire poſſent, ſi forte adeſſet Tribunal aliquod determinatum, à cujus judicibus recognoſci poſſent cauſæ & ſententiæ, ſive condamnæ per officium dictæ Deputationis latæ, eo quia difficilis admodum evaderet exactio gabellarum & pœnarum ab his, qui contravenerint, ſi facilem recurſum quotidie haberent ad ſuperius Tribunal; maxime etiam quia officium prædictæ Deputationis conſtat ex plurimis perſonis Eccleſiaſticis, quæ una cum laicis exigunt gabellas, & cognoſcunt contraventiones perſonarum Eccleſiaſticarum: unde poſtea quotidie orirentur competentiæ juriſdictionum, aliæque ſanè orirentur difficultates & abſurda publicæ utilitati nimis damnoſa; qua propter fuit per E. S. cauſa commiſſa Ill. de Gregorio, Marotta, & Fernandez à Caſtro Præſidibus & Conſultore E. S, ut congnoſcerent an prædicto Tribunali Regii Patrimonii competat cognitio & recurſus cauſarum, & ſententiarum dictæ Deputationis; & facta conſultatione per dictos Ill. Præſidentes, & Conſultorem fuit inde, per dictam E. S. reſcriptum dictæ Deputationi, & declaratum, cognitionem, & recurſus cauſarum, & ſententiarum dictæ Deputationis, non ſpectare ad prædictum Tribunal Regii Patrimonii, ſed illi cui per E. S. delegarentur, ut patet vigore Viglietti D. Franciſci Villapaterna Secretarii E. S. ſub die 11. Septembris 1658, & quia poſt hæc fuit iterum per Joſeph Falconi nomine & pro parte dicti de Ferreri, non obſtante quod ſit abſens a Regno, ſubreptitio & obreptitio modo ſupplicatum, & obtentum in publica audientia, detenta ſub die vigeſimo Novembris 1658., quod utique veniant acta via gravaminis ſub viſione Tribunalis Regii Patrimonii; & literas pro tranſmiſſione dictorum actorum officium Deputationis prædictæ nunquam voluit

exequi ob rationes & causas supradictas, & dicti actus potestatis & jurisdictionis certiorando E. S. supra his omnibus; & tandem fuit de mandato dicti Tribunalis Regii Patrimonii injunctum Carolo Santo Canali Rationali prædictæ Deputationis, quatenus redepositare vellet prædictas unc. decem, solutas per dictum de Ferreri ut supra condemnatum, qui quidem de Santo Canali nullo modo est obligatus ad restitutionem prædictarum pecuniarum, quia nunquam penes eum pervenerunt; quin immo ex prædicta ordinatione dicti Tribunalis jam subvertitur ordo alias per E. S. datus vigore supradicti Viglietti, redditurque difficilis exactio gabellarum, ac pœnarum; quinimo redditur & difficilis locatio dictarum gabellarum, eo quod nemo gabellas prædictas conducere voluerit, quando pro exactione earum incursurus erit tantas difficultates ratione continui recursus, quem debitores & contraventores proponerent in dicto Tribunali; & modo de proximo locanda est gabella vini extra territorium advenientis in hanc Urbem ejusq; territorium, & gabella darnium, quæ nunquam gabellari potuit, & prædictarum difficultatum timore non ita facile inveniuntur Conductores, in grave præjudicium, damnum & interesse administrationis dictæ Deputationis, & dilservitii S. C. Majestatis; nam a conservatione Deputationis prædictæ evenit quies universalis hujus Regni; propterea prædicta Deputatio supplicavit & supplicat E. S., quatenus dignetur mandare, quod Tribunal R. P. non se impediat in causis prædictis & sententiis, seu provisionibus & decretis per dictum officium Deputationis factis & faciendis, & imponatur perpetuum silentium; dictæque literæ obtentæ ad instantiam dicti de Ferreri non exequantur; dictusq; de S. Canali non molestetur & in causa prædicta dicti de Ferreri eligere, & nominare ministrum E. S. benevisum, nulla præjudicio generato dictæ Deputationi, & Arrendatariis in juribus, eisque jura & omnes actiones illæsa & intacta remaneant. Quod utique Tribunal Regii Patrimonii non se impediat, & fervetur ordo datus juxta formam Viglietti in exequtionem consulationis dictorum Ill. Præsidum & Consultoris; & in dicta causa gravaminis dicti de Ferreri sit Judex Ill. Præses de Marotta.

D. Joseph Phileri pro M. N.

Digitized by Google

BIGLIETTO DI S. E.

Per rimetterſi la cauſa della falſità delle polize di macina all' Ill. Pretore.

CON acuerdo de Preſidencia, y Conſultor ha reſuelto, el Conde mi Señor, que el conocimento de cauſa de la falſidad de polizas de la macina, en que V. S. ha procedido, pertenece al Pretor, como Cabo de la Deputacion de las nuevas gabellas, de que me ordina S. E. aviſar V. S. para que ſe aſtenga dello, y le remita todos los actos, y informaciones juntamente con los preſos, que huviere por ella, paraque pueda proſeguirlo. Palermo a 29. de Mayo 1681.

Ignatio Urrivarre Sec.

CON parere de' Preſidenti e Conſultore ha riſolto il Conte mio Signore, che il conoſcimento della cauſa di falſità delle polizze di macina, per cui V. S. ha proceſſo, ſpetta al Pretore, come Capo della Deputazione di nuove gabelle; del che mi ordinò S. E. avviſar V. S., che s'aſtenghi di paſſar più oltre; e gli rimetta tutti gl' atti ed informazioni unitamente ai preſi che ſi trova preſſo di ſe, per poterli continuare. Palermo 29. Maggio 1681.

Ignazio Urrivar Segretario.

Señor Capitan de Juſticia Principe de Jachi.

Signor Capitano di Giuſtizia Principe di Aci.

BIGLIETTO DI S. E.

All' Ill. Pretore, dandogli notizia della remiſſione della cauſa della falſità di polizze di macina, a proſeguire la ſuddetta cauſa.

CON acuerdo de Preſidentes y Conſultor, ha reſuelto el Conde mi Señor, que el conocimento de la cauſa de falſidad de polizas de la macina pertenece a V. S. en cuya ri-

CONvenendo la Giunta de' Preſidenti e Conſultore riſolſe il Conte mio Signore, che il conoſcimento della cauſa della falſità delle polizze di macina ſpetta a V. S., ſu qual ri-

ya consideracion ha ordenddo al Capitan de Justicia se la remita a V. S. enteramente con los presos, y informaciones, que sobre ella se huvieren tomado, de que me manda S. E. avisar a V. S. para que teniendole intendido la prosiga en conformidad de la jurisdicion, que le pertenece por los actos Viceregios, en cuya virtud fue formada la Deputacion de las nuevas gabellas, y ordenes de su Magestad, con que ha sido confirmada. Dios guarde a V. S. muchos años.

Palermo 29. de Mayo 1681.

Ignatio de Urrivarre Sec.

Señor Pretor Conde de Recalmuto.

riflesso ordinò al Capitano di Giustizia, che rimetta a V. S. interamente co' delinquenti le informazioni che sopra ciò si trovano fatte; del che mi comanda S. E. di avvisar V. S., acciò ne prosegua il processo in conformità della giurisdizione, che le appartiene per gl' atti Viceregj: in virtù de' quali fu formata la Deputazione di nuove gabelle, ed ordini della Maestà Sua che l' hanno confermata. Guardi Iddio a V. S. molti anni.

Palermo 29. Maggio 1681.

Ignazio de Urrivar Segret.

Signor Pretore Conte di Recalmuto.

BIGLIETTO DI S. E.

Diretto all' Ill. Pretore per vedere la causa del delitto contro il venditore d' Olive.

SE ha resuelto delegar a V. S. la causa del delito, que ha cometido un Lacayo contra un venditor de Aseitunas (de que V. S. se halla informado) para que con un asesor de los de la Deputacion de las nuevas gabellas desta Ciudad, pase a determinarla como fuere de

SI è risolto di delegare a V. S. la causa del delitto, commesso da un Volante contro un venditor d' Ulive (del che V. S. si ritrova informata), acciò, con un Assessore della Deputazione di nuove gabelle di questa Città, passi a determinarla come richiede la giustizia;

Ju-

Justicia, de que me mandò del che mi comandò S. E.
avisar a V. S. afin de que di avvisar V. S., affinchè
lo tenga entendido. Dios guar- ne resti intesa. Dio guardi
de a V. S. muchos años. Paler- a V. S. molti anni. Paler-
mo 15. de Settiembre 1688. mo 15. Settembre 1688.

D. Felix de Lucio Espinosa. D. Felice de Lucio Espinosa.

Die 30. Octobris 1688.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis fuit provisum, quod exequatur & registretur.

D. Vincentius Sapientia Mag. Not.

Registrata
Corradone Act.

El Pretor Prencipe de Mirto. Al Pretore Principe di Mirto.

BIGLIETTO DI S. E.

Al Tribunale della R. G. C. per rimettere la causa criminale all' Ill. Pretore commessa dal sopraguardia dell' Ill. Deputazione con un venditore d' Ulive.

AViendo comunicado a S. E. la consulta de V. S. de 12. del corriente, que trata del conocimiento de la causa del delicto, que ha cometido un Lacayo contra un vendidor de aceytunas, ha resuelto delegarla (como V. S. propone) al Pretor Principe de Mirto, para que con un Assessor de los de la Deputacion de las nuevas gavellas da esta Ciudad passe la dezer-

ESsendo comunicata a S. E. la consulta di V. S. de' 12. del corrente, che tratta del conoscimento della causa del delitto, commesso da un volante contro un venditor d' Ulive, risolse delegarla, (come V. S. propose) al Pretore Principe di Mirto, acciò, con un Assessore della Deputazione di nuove gabelle di questa Città, passi a determinarla,

di

minarla como fuere de Justicia; y me manda pervenirlo a V. S., a fin de que lo tenga entendido, y se abstenga de su conocimento. Dios guade a V. S. muchos años. Palermo 15. de Octubre 1688.

D. Felix de Lucio Espinosa.

Al Tribunal de la Gran Corte Criminale.

di giustizia; e mi comandò di prevenire a V. S., affinchè ne resti intesa, e s' astengha del sudetto conoscimento. Dio guardi a V. S. molti anni. Palermo 15. Ottobre 1688.

D. Felice de Lucio Espinosa.

Al Tribunale della Gran Corte Criminale.

BIGLIETTO DI S. E.

Per rimettersi la causa de' tre Guardiani della Deputazione alla cognizione di essa.

A La Corte Capitanial de esta Ciudad se ordena, paraque se abstenga de proceder en la causa contra los Guardianos, que tubieron la contienda con el Soldado español, que intentò introducir pan fraudolentemente, y que remita a V. S. las informaciones, que ha tomado sobre este materia por averse reconocido pertenecer a V. S. el conocimento de ella. Y me manda S. E. comunicar a V. S, esta noticia, paraque lo tenga entendido, y proceda en esta causa, como fuere de Justicia. Dios guarde a V. S. m. a. Palermo 31. de Henero 1696.

D. Felix de la Crux Hajedo.

A la Deputacion de nuebas gabellas.

Alla Corte Capitaniale di questa Città si ordinò, che si astengha di procedere nella causa contro i tre Guardiani, che contesero con il soldato Spagnuolo, che tentò introdurre pane furtivamente, e che rimetta a V. S. le informazioni, prese su questa materia; per essersi riconosciuto esser di sua pertinenza il conoscimento di tal causa. Mi comanda perciò S. E. di avvisar V. S., acciò resti intesa di ciò, e proceda in questa causa a seconda della giustizia. Dio guardi V. S. molti anni. Palermo 31. Gennaro 1696.

D. Felice della Croce Ajedo.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Digitized by Google

BIGLIETTO DI S. E.

Alla Corte Capitaniale per astenersi dalla Causa de' sudetti tre Guardiani.

HAviendo sucedido por Causa de un contrabando de pan, una contienda entre un Soldado español, y tres Guardianes de la Deputacion de nuebas gabellas llamados Bartolo Camarda, Vito Spanpinato, y Don Juan Bua, en que llegaron a las manos, y queda herido el Soldado, y uno de los Guardianes; passò V. S. a tomar informaciones, y porque el Baron de Raccariosolo representò, que el conocimiento de esta causa no tocava à essa Corte, sino es à la Deputacion de nuebas gabellas, como quien tiene cumplida Jurisdicion con su Officiales, se sirvio S. E. rimetir esta materia al Consultor, qui en ha determinado competer la Causa referida a la Deputacion, y assi me manda S. E. decir à V. S. que se absienga de proceder en ella, remitiendo luego a la Deputacion las informaciones, que se huvieren recivido por essa Corte. Dios guarde V. S. muchos años. Palermo 31. de Hen. 1696.

D. Felix de la Crux Hajedo.

A la Corte Capitanial de esta Ciudad.

ESsendo successo per un contrabando di pane una contesa tra un soldato Spagnuolo e tre Guardiani della Deputazione di nuove gabelle, chiamati Bartolomeo Camarda, Vito Spampinato e D. Giovanni Bua, che furono alle mani, e che restò ferito il soldato ed uno de' Guardiani, passò V. S. a pigliar le informazioni; e perchè il Barone di Raccariosolo rappresentò, che la cognizione di questa causa non toccava ad essa Corte, ma sibbene alla Deputazione di nuove gabelle, che ha compita giurisdizione con i suoi Officiali; si servì S. E. rimettere l' affare al Consultore, che determinò competere la riferita causa alla Deputazione, del che in seguito mi comanda S. E. di dirle, che s' astengha di procedere per essa causa; rimettendo subito alla Deputazione le informazioni, che sono state prese da essa Corte. Iddio guardi V. S. m. an. Palermo 31. Gen. 1696.

D. Felice della Croce Ajedo.

Alla Corte Capitaniale di questa Città.

BIGLIETTO DI S. E.

A favore della Deputazione di nuove gabelle sopra una competenza, che pretendeva la Corte Capitaniale.

SUa Eccellenza ha osservato la Consulta, in cui V. S. le accenna la competenza insorta colla Corte Capitaniale di questa Città nella causa criminale d' Antonio Pascale prosecuto d' aver gravemente maltrattato Giuseppe Corso sigillatore del vino; ed in vista d' essa ha ordinato a detta Corte, che s' astenga di procedere nella predetta causa; atteso che, quanto resulta dalle informazioni, il successo sia seguito per occasione d' esercizio di officio del sigillatore, e ne spetta la cognizione al Pretore come capo di V. S. E giustificandosi, che il maltrattamento abbia proceduto da querela particolare indipendentemente insorta fra il sigillatore e detto Antonio Pascale, in tal caso ne delega l' E. S. la cognizione al detto Pretore, perchè con uno dell' Assessori di V. S. passi a determinarla; come sarà di giustizia; del che tutto mi comanda renderne V. S. intesa in risposta di detta sua consulta; e nostro Signore la guardi. Palermo 23. Giugno 1718.

De Gregorii.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

BIGLIETTO DI S. E.

Al Pretore, in cui gli manifesta la sua determinazione favorevole alla Deputazione sù la sudetta competenza.

SU'l ricorso fatto a S. E. dalla Deputazione delle nuove gabelle in consulta de' 20. del corrente, per ordinarsi alla Corte Capitaniale di questa Città d' astenersi dal conoscimento della causa criminale d' Antonino Pascale prosecuto d' aver gravemente maltrattato Giuseppe Corso sigillatore, in occasione che chiamato da esso Pascale, andava a sigillare il vino di esso portato per cau-

te-

tela della gabella; hà S. E. risolto spettare a detta Deputazione o sia a V. S. capo di essa, la congnizione di tal causa, ove risulterà, che il Corso sia stato offeso per fatto del suo officio. E perchè potrebbe risultare dalle informazioni, che il maltrattamento abbia proceduto da querela particolare independentemente, insorta frà il Sigillatore e Portatore predetti; nel qual' caso non ne spettarebbe a V. S. la congnizione: Intende S. E., che ella in detto caso provveda col voto d' uno dell' Assessori d' essa Deputazione in qualità di Delegato, per qual motivo gliene porge la presente notizia. N. S. la guardi. Palermo li 23. Giugno 1718.

De Gregorii

Al Pretore di questa Felice, e Fedelissima Città di Palermo.

ATTO PROVISIONALE
D' ORDINE DI RIFOS

Giudice Delegato di S. E. per lo quale ordina, che tutti gl' attitati e scritture presi per lo Maestro Notaro delle cause delegate si cancellassero, e si trasmettessero nell' officio di Maestro Notaro dell' Ill. Deputazione.

Die vigesimo octavo Septembris 1731.

FUit provisum & mandatum per Ill. & Reverendiss. Regentem de Rifos Judicem Tribunalis Regiæ Monarchiæ, Judicem in causa vigore provisionis obtentæ in dorso memorialis populi & habitantium Terrarum Parci & Partinici, per quam fuit sub die 11. Decembris 1730. dictum = Nombrase el Consultor D. Joseph Rifos paraque provea en la apelacion de esta causa = ad instantiam Deputationis novarum gabellarum h. U; quod utique, præsentata dicti memorialis facta per Magistrum Notarium causarum Delegatarum cum consilio ipsius memorialis facto per Actuarium dicte Curiæ CC. DD., deleantur, ex quo processerunt ex errore, & fiant dicta præsentata, & constitum ipsius memorialis & omnia acta Judiciaria facienda in causa prædicta per officium Magistri Notarii dictæ Ill. Deputationis novarum gabellarum, ad quod

Digitized by Google

ſpectat; & ſi dictus memorialis reperitur regiſtratus in actis dictæ Curiæ CC. DD. deleatur per Crucem Sancti Andreæ, & regiſtretur in actis dicti officii Magiſtri Notarii dictæ Ill. Deputationis. Unde, &c.

Scribatur Doct. Riſos.

D. Nicolaus Valanzola Promag. Not.

Ex actis officii Magiſtri Notarii Ill. Deputationis novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis Subjugatariis extracta eſt præſens.

D. Vincentius Sapientia Mag. Not.

Cavarretta de Off.

BIGLIETTO DI S. E.

Nel quale dona notizia all' Ill. Deputazione d' avere ordinato al Tribunale del R. P., che ſi ritiraſſe d' un ſubito il Delegato deſtinato contro i Giurati di Piazza ad iſtanza di D. Carmelo Mancuſo Aſſegnatario.

EN la conformidad, que V. S. ſolicita con ſu conſulta de 29. del paſſado dog el orden, paraque el Tribunal de Patrimonio haga retirar luego el Delegado D. Pedro de Jorge, contra los Jurados de Piazza a iſtancia de D. Carmelo Mancuſo Aſſeñatario de la Deputacion por ſer eſta una de las facultades que la misma tiene privativamente, y en todo lo que de

IN conformità, del che V. S. ſolleçitò con ſua conſulta de' 29. del paſſato, diede l' ordine, acciò il Tribunale del Patrimonio ritirà ſubito il Delegato D. Pietro di Giorgio contro li Giurati di Piazza, ad iſtanza di D. Carmelo Mancuſo Aſſegnatario della Deputazione, per eſſer ciò una delle facoltà, che ella tiene privativamente, con tutto che ciò foſſe

di

mi dependiere nodejare de atenderla en haser observar sus privilegios. Dios guarde à V. S. muchos años. Palermo 5. de Septiembre de 1735.

di mia dipendenza non ostante voglio, che si osservino i suoi privilegj. Dio guardi V. S. molti anni. Palermo 5. Settembre del 1735.

El Marques de Gracia Real.

Il Marchese di Grazia Reale.

Die 9. Septembris 1735.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis fuit provisum, quod exequatur & registretur.

D. Vincentius Sapientia Mag. Not.

A la Deputacion de las nuevas gabellas.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Registrata
Milotta de Off.

BIGLIETTO DI S. E.

Nel quale dona notizia all' Ill. Deputazione, di esserſi ordinato che ſi aſtenesse il Trib. del P. di deſtinare Delegati ad iſtanza dell' Aſsegnatarj di detta Deputazione.

POr la Consulta de V. S. de 19. del corriente queda entendido de lo ocurrido con el Delegado destinado en Piazza del Tribunal del Patrimonio à instancia de D. Carmelo Mancusa, y del Orden que V. S. avia dado aquel Capitan de Justicia, paraque le hisiesse retirar, y haviendo V. S. procedido en esto en virtud de sus facultades, y

PEr la consulta di V. S. de' 19. del corrente, resto inteso dell' occorso con il Delegato destinato in Piazza dal Tribunale del Patrimonio ad istanza di D. Carmelo Mancuso; e dell' ordine, che V. S. avea dato a quel Capitano di Giustizia, perchè la premuratsse di ritirarsi; ed essendo da V. S. proceduto in ciò in vir-

del ultimo decreto, que obtubieron D. Ottivio Trigona, y otros afiñatarios paraque probieſe lo combeniente essa Deputacion, ſe previene al Tribunal del Patrimonio, ſe abſtenga ynjerirſe en eſta dependencia para no prejudicar ſus Privilegios de essa Deputacion con los aſſignatarios, Dios guarde à V. S. muchos años. Palermo 25. de Septiembre de 1735.

virtù delle ſue facoltà e dell' ultimo decreto, che ottennero D. Ottavio Trigona ed altri Aſſegnatarj, acciò provvedeſſe il conveniente queſta Deputazione; ſi previene al Trib. del P., che s' astenga d' ingerirſi in queſta dipendenza, per non pregiudicare i di lei privilegj cogl'Aſſegnatarj. Dio guardi V. S. molti anni. Palermo 25. Settembre 1735.

El Marques de Gracia Reale. Il Marcheſe di Grazia Reale,

Die 26. Septembris 1735.

Ex parte Ill. Depntationis novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis ſubjugatariis fuit proviſum, quod præſentetur & regiſtretur.

D. Vincentius Sapientia Mag. Not.

A la Deputacion de nuebas gabellas,

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Regiſtrata
Milotta de Off.

BIGLIETTO DI S. E.

Nel quale dona notizia all' Ill. Deputazione di avere ordinato al Secreto di queſta Città, che non ſi intrometta nella provviſione, che fanno i Baſtimenti.

EN viſta de la rapreſentacion de V. S. ſin fecha, con que me tiene inſinuado la nueba orden publigada, para que los Patrones de

IN viſta della rapreſentanza di V. S. ſenza data, con la quale mi ha inſinuato il nuovo ordine pubblicato, acciochè li Padroni de' baſti-

Baſtimentos no puedan hazer la proviſion del vino por ſervicio de ſus tripulaciones ſin la expreſsa licencia del Segreto, y ſu Maeſtre Notario haviendo con fecha de oy encargado al miſmo, de que no permita ſemejante novedad por el perjuizio, que ſe reſultaria à los yntereſses de esta Deputacion, y que pretendiendoſe alguna coſa por el Maeſtre Notario, y otros Oficiales de la Secrezia enderezan regularmente ſus pretenciones, paſso à prevenirlo à V. S. para ſu yntelligencia. Guarde Dios V. S. muchos años. Palermo 30. de Agoſto 1737.

El Principe Corſini.

ſtimenti non poſſano fare le provviggioni del vino per ſervigio del loro equipagio, ſenza la poſitiva licenza del Segreto, oppure del ſuo Maeſtro Notaro; avendo in data d'oggi incaricato il medeſimo, che non permetta ſimile novità per lo pregiudizio, che cagionerebbeſi à gl' intereſſi di eſſa Deputazione; e che, pretendendoſi qualche coſa per lo Maeſtro Notaro, o altri Offiziali della Segrezia, avanzino regolarmente le loro petizioni; paſſo perciò a parteciparlo a V. S. per ſua intelligenza. Guardi Dio V. S. per molti anni. Pal. a 30. Agoſto 1737.

Il Principe Corſini.

Die 2. Septembris 1737.

Ex parte Ill. Deputazionis Novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis Subjugatariis fuit proviſum, quod preſens Chirographum exequatur, et regiſtratur.

D. Vincentius Sapientia Mag. Not.

Regiſtrata
Milotta de Off.

A la Deputacion de nuebas gabellas. Bi-

Per procedere l'Ill. Deputazione nella causa Criminale contro il Sacerdote D. Onofrio Guarini, e di desistere la Gran Corte Criminale;

EN conseguencia de lo que V. S. solicita en Consulta de 16. del corriente, de que se vea por essa Deputacion, y no por el Tribunal de la Gran Corte Criminal la causa que està introdosida ante V. S. de los Sacerdotes D. Onofrio Guarino, y D. Joseph Celaura, por lo que ocorrio en la Ciudad de Sutera con los Delegados Don Ygnacio de Giorgio, y D. Fabio Ugo de Velasco: Paso en respuesta de todo à decir à V. S. que sin embargo de pretender dicho Tribunal de la Gran Corte Criminal toque el proceder en la mencionada causa se he prevenido con fecha de oy, que desista encargando al mismo tiempo à V. S. no se detenga mas al despacho de la referida y que se acave de determinar para veer lo que resulta: Dio guarde a V. S. muchos años. Palermo 19. Marzo de 1740.

El Principe Corsini

IN conseguenza di ciò che V. S. sollecita con Consulta de' 16. del corrente, che si veda per la Deputazione, e non dal Tribunale della Gran Corte Criminale la causa, che stà introdotta innanzi di V. S., del Sacerdote D. Onofrio Guarino e D. Giuseppe Celaura, per l'occorso nella Città di Sutera con i Delegati D. Ignazio de Giorgio e Don Fabio Ugo de Velasco: Passo in risposta di tutto a dire a V. S., che, non ostante la pretesa del detto Tribunale della Gran Corte Criminale, tocca a lei di procedere nella sudetta causa, come è stata prevenuta con data d'oggi che desista, incaricando nel tempo stesso a V.S.a non prolungare più il disbrigo di essa, e che acceleri la determinazione per badarsi a ciò che resulta. Dio Guardi a V. S. molti anni Palermo 19. Marzo 1740.

Il Principe Corsini

Digitized by Google

Et parte III. Deputationis Novarum Gabellarum pro solvendis Subjugatariis fuit provisum, quod præsens Chyrographum præsentetur, exequatur & registretur.

D. Vincentius Sapientia Mag. Not.
Registrata
Cavarretta de Off.

A la Deputacion de las nuevas gabellas

Alla Deputazione di nuove gabelle

BIGLIETTO VICEREGIO

Per cui s' ordina di procedere l' Ill. Deputazione nella causa criminale del sopraguardia Melchiore Muraca, ed astenersi la Corte Capitaniale.

HAviendo la adjunta de Presidentes, y Consultor examinado las rapresentaciones de V. S. y de la Corte Capitanial de esta Ciudad de los 18. y 29. de Septiembre del año prossimo caydo, en la competencia Jurisdicional que se hà subsitado sobre quien deve proceder en la causa Criminal contra del Sobraguardia de essa Deputacion Melchior Moraca por el omicidio que cometio en persona de Angel Spataro, hè resuelto conformandome con el parecer de la misma, que me le comunica en consulta de 1. del corriente, que la dicha Corte Capitanial si abstenga, y que V. S. proceda en mencionada causa como combenga de

AVendo la Giunta di Presidenti e Consultore esaminato le rappresentanze di V. S. e della Corte Capitaniale di questa Città delli 18. e 29. Settembre dell' anno p. p. nella competenza giurisdizionale, che s'è suscitata, sopra chi deve procedere nella causa criminale contro del Sopraguardia di questa Deputazione Melchiore Moraca, per l'omicidio che commise nella persona di Angelo Spadaro; ho risoluto, uniformandomi col parere della medesima, che mi ha comunicato con sua Consulta del primo del corrente, che la detta Corte Capitaniale si astenga; e che V. S. proceda nella

Justicia, de que la prevengo para su yntelligencia, y complimiento. Guarde Dios muchos años. Palermo à 5. de Julio de 1740.

El Principe Corsini.

A la Deputacion de las nuevas gabellas.

montovata causa come conviene di giustizia, del che la prevengo per. sua intelligenza. Dio guardi V. S. molti anni. Palermo a 5. Luglio 1740.

Il Principe Corsini.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Die 9. Julii 1740.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis infessione hodie detenta, absente Rev. Beneficiale D. Iosehp Sileci Paroco Deputato, fuit provisum, quod praesens exequatur & regist.

D. Vincentius Sapientia Mag. Not.

Registrata.

D. Petrus Cavarretta de Off.

BIGLIETTO DI S. E.

Per cui s' ordina alla Corte Capitaniale di passare a mano dell' Ill. Deputazione il processo per lo delitto commesso delli Guardiani dell' olio in persona di Angelo Spataro.

Haviendo en conseguencia de la consulta de V. S. de 25. de Julio prossimo pasado, para el conocimiento de la causa del omicidio cometido por los Guardias de Aseite de esta Capital en-

Avendo in conseguenza della Consulta di V. S. de' 25. Luglio prossimo passato, per lo conoscimento della causa dell' omicidio commesso dai Guardiani dell' olio di questa Capitale in per-

so-

sona de Angel Spataro ordenado con Villetes de los 7. del caydo, y corriente a la Corte Capitanial de la misma pase a manos de V. S. el processo original de este delito, me comunica la referida Corte Capitanial con la adjunta de 9. de este mes, que inmediatamente, que sucedio dicho dilito, se subcitò la competencia, por la qual no puedo passar à ynformaciones, la passo portanto à manos de V. S. para su intelligencia. Dios guarde à V. S. muchos años. Palermo à 10. de Septiembre 1640.

sona di Angelo Spadaro, ordinato, con biglietti de' 7. del caduto e corrente alla Corte Capitaniale della medesima, acciò passi a mano di V. S. il processo originale di questo delitto; mi comunica la riferita Corte Capitaniale con l'annessa de' 9. di questo mese, che immediatamente, che successe detto delitto, si suscitò la competenza, per la quale non potè passare ad informazioni: la passo pertanto a mani di V. S. per sua intelligenza. Dio guardi V. S. molti anni. Palermo a 10. Settembre 1740.

El Preneipe Corfini.

Il Principe Corsini.

A la Deputacion de las nuevas gabellas.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Die 19. Septembris 1740.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis fuit provisum, quod præsens exequatur, & registretur.

D. Vincentius Sapienzia Mag. N.

Registrata

Cavarretta de Off.

BIGLIETTO DI S. E.

In cui si calenda il Real ordine, per cui l' Ill. Deputazione resta nella sua libertà di destinare quelle persone, che le sembreranno a proposito, escludendo la privativa pretesa dagl' Algoziri.

Con despacho de primero del corriente por via de la Secretaria de Justicia y gracia se me comunica de Real Orden lo siguiente. Excelmo Señor: Rappresenté al Rey de la Carta de V. E. de primero de Julio prossimo passado, que V. E. me escrivio para Su Magestad el recurso echo por essos Alguaciles de no poderse las Deputaciones del Reyno, y de las nuebas gabelas valerse en sus destinaciones particulares fuera de ellos, las supplicas, que una, y otra hicieron, paraque no se hiciese novedades, de la que anteriormente se havia practicado; y la consulta de esse Consultor y interino concerniente al mismo asumpto, y habiendose Su Magestad conformado al parecer de este Ministro, y al de V. S. en que dicen no haver hallado subsistencia en la suplica de los Alguaciles, me manda Su Magestad en respuesta decir à V. E. mantenga à las dos enunciadas Deputaciones del Reyno, y de nuebas gabelas en

Con dispaccio del primo del corrente per via della Segretaria di giustizia e grazia mi si comunica di Real ordine lo che segue. Eccmo Signore. Ho rappresentato al Re la Carta di V. E. del primo di Luglio prossimo passato, che V. E. mi scrisse per S. M., ed il ricorso fatto dall' Algoziri, di non potere le Deputazioni del Regno e delle nuove gabelle valersi nelle sue destinazioni particolari se non di essi; le suppliche che l' una e l'altra fecero, perchè non si facessero novità di quello che anteriormente si era praticato: e la consulta di essa Consultore interino concernenti allo stesso assunto; ed essendosi S. M. conformata al parere di questo Ministro, e a quello di V. S., nelle quali dicono di non aver trovato sussistenza nella supplica delli Algoziri; mi comanda S. M. in risposta di dire a V. E., che mantenga le due enunciate Deputazioni del Regno e delle nuo-

la posesion y libertad, que asta aqui han gozado de destinar las personas, que les parecieren à proposito en lo perteneciente à cosas, y dependencias de sus respectivas Jurisdiciones preveniendo al mismo tiempo auna y otras, que se valgan por Alguaziles de personas abiles y onestas, que sepan lecer, y escrivir. Dios guarde à V. S. muchos años como deseo. De cuya sobrana resolucion, se la comunido à V. S. para su intelligencia. Dios guarde à V. S. muchos años. Palermo 12. de Ottubre de 1740.
El Principe Corsini.

nuove gabelle nella posizione, e libertà, che fino appresso hanno goduto, di destinare le persone, che le sembreranno a proposito in quello che loro appartiene, e cose dipendenti delle sue rispettabili giurisdizioni; permettendo al tempo stesso, che l' una e l'altra si prevalgano per Algozzini di persone abili, ed onesto, che sappiano leggere e scrivere. Dio guardi V. S. m. a. come desidero. Quale sovrana risoluzione la comunico a V. S. per intelligenza. Dio guardi a V.S. molti anni. Palermo 12. Ottobre 1740.
Il Principe Corsini.

A la Deputacion de las nuevas gabellas.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Die 9. Octubris 1740.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis fuit provisum, quod præsens præsentetur, exequatur & registretur.

D. Vincentius Sapientia Mag. Not.

Registrata
Cavarretta ec Off.

BIGLIETTO DI S. E.

Per cui si rimette all' Ill. Deputazione il gravame preteso dal Tribunale del Real Patrimonio.

QUedo enterado por la Consulta de V. S., de 7. del corriente, como viene llamado este Senado ante el

REsto inteso per la Consulta di V. S. del 7. del corrente di esser chiamato questo Senato innanzi al Tri-

Tribunal del R. P. a remetir via gravaminis las escrituras concernientes à una instanzia hecha de Salvador Pantaleo, y Francisco Platia por el solito Bando publicado cada año de dicho Senado, a instanzia del Arrendador del partitello del azeyte; que considerandose per V. S. los motivos por que no cabe dicho gravamen respeto a noser determinada tal dependencia, ni haverse promulgado sentenzia no y el caso de dicho gravamen, contra por otras razones que en ella difusamente adduze. Y conveniendo a quanto V. S. propone, le digo en respuesta, he prevenido con fecha de oy a dicho Tribunal del R. P. desista de la cognition de dicho gravamen, emblando las partes ante quien legitimamente pertenece el examen de la controversia, usando de los remedios que le son permetidos, cuyo aviso se lo comunico a V. S. para su yntelligencia. Dios guarde à V. S. muchos años. Palerma 11. de Diciembre 1746.

El Principe Corsini.

Tribunale del Real Patrimonio a provvedere via gravaminis le scritture, concernenti ad una istanza, fatta da Salvatore Pantaleo e Francesco Platia, per lo solito bando pubblicato ogn' anno da detto Senato ad istanza del Gabelloto del partito dell' olio, che considerandosi da V. S. li motivi, perchè non entra detto gravame, rispetto a non essersi determinata tal pendenza, ne essersi pronunciata sentenza, ne il caso di detto gravame, come per altre ragioni che in essa diffusamente adduce; ed essendo di sentimento a quanto V. S. propose, le dico in risposta, che ho prevenuto in data di oggi a detto Tribunale del Real Patrimonio di desistere dalle pretese di detto gravame, mandando le parti a chi legitimamente appartiene l'esame della controversia, usando delli remedj, che le son permessi: quale avviso lo comunico a V. S. per sua intelligenza. Dio guardi V. S. molti anni. Pal. 11. Decembre 1746.

Il Principe Corsini.

Digitized by Google

Die 11. Decembris 1746.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatarlis in sessione hodie delenta, absente D. Nicolao Perolo Deputato, fuit provisum, quod præsi exeq. & registretur.

D. Vincentius Sapientia Mag. Not.

Registrata

Cavarretta de Officio.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

BIGLIETTO DI S. E.

Per cui si calenda il Real ordine, che si lascia l' Ill. Deputazione nella sua libertà di fare le convenienti destinazioni de' Delegati per le Università.

Essendosi degnato il Re Nostro Signore comunicarmi la sua Real determinazione non meno per la sua Real Segreteria di stato, giustizia e grazia, che per quella della Real Azienda, che sebbene avesse conosciuto essere derivato da zelo l'ordine da me dato ai Tribunali, alle Deputazioni del Regno e delle nuove gabelle, Regj Percettori, ed altri Ministri pecuniarj, di non procedere a destinazioni di Delegati contro le Università debitrici ed altri particolari debitori, senza prima parteciparmi la causa di tali destinazioni, ed ottenerne il mio permesso; nondimeno per lasciar libero il corso dell' amministrazione della giustizia ai Tribunali, e non alterar le facoltà che tengono le Deputazioni del Regno e delle nuove gabelle, Regj Percettori, ed altri Ministri pecuniarj di far le destinazioni contro le Università ed altri debitori nell' istessa maniera, come si è praticato per lo passato, prima dell' ordine ristrettivo da me dato, avessi lasciati i Tribunali, le Deputazioni del Regno e nuove gabelle, Regj Percettori ed altri ministri nella prima libertà di fare tali destinazioni. Beninteso però, che occorrendo destinarsi Vicarj, Commissarj Generali, Delegati per materie gravi e d' importanza, debbano prima i Tribunali rappresentare a me e miei successori le cause e motivi,

non

e non possano tali destinazioni aver effetto senza la intelligenza ed approvazione mia e de' miei successori; prevenendo ancora ai Tribunali, Deputazioni e Ministri pecuniarj, che tengono la facoltà di destinar Delegati, di dover con tutta attenzione prescegliere persone probe, gastigando severamente qualsivoglia eccesso, che commettessero. Lo partecipo intanto a V. S., affinchè resti lo riferito Real ordine per tutte le sue parti eseguito, e ne curi V. S. col suo zelo l'esatto adempimento. Iddio nostro Signore la feliciti. Messina 17. Agosto 1751.

Duque de la Viefuille.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Die 24. Augusti 1751.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis fuit provisum, quod præsentetur, exequatur & registretur.

D. Vincentius Sapientia M. N.

Registrata

Cavarretta de Off.

BIGLIETTO DI S. E.

Per cui si rimettono all' Ill. Deputazione le lettere circolari emanate dal Tribunale del R. P., per eseguirsi dai Delegati, che si destinassero per la via di questa Ill. Deputazione.

Convenendo che i Delegati, li quali si destinano per la via di codesta Deputazione, eseguiscano le lettere circolari, emanate pel condotto dal Tribunale del Real Patrimonio il giorno 24. Giugno dell' anno scorso, sul punto della dimora che devono i medesimi fare nelle rispettive Città; mi sono determinato di rimettere, come fo a V. S, una stampa originale delle sudette circolari, affinchè ne comunichi il tenore ai suoi Delegati che destina nel Regno, ai quali inculchi di non appartarsi di quanto resta in essa prescritto. E nostro Signore la feliciti. Palermo 3. Luglio 1783.

Il Marchese Caracciolo.

Alla Deputazione di nuove gabelle. FER-

Digitized by Google

FERDINANDUS (DEI GRATIA) REX UTRIUSQUE SICILIÆ, HIERUSALEM, &c. INFANS HISPANIARUM &c., DUX PARMÆ, PLACENTIÆ, CASTRI &c. MAGNUS HÆREDITARIUS, ETRURIÆ PRINCEPS &c.

PRæſes & Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno. Omnibus & ſingulis Regni ejuſdem Officialibus, & præſertim Ill. Senatibus, Spect. & Magn. Juratis, nec non Spect. Reg. Secretis, Proconſervatoribus, & quibuscumque aliis Officialibus Civitatum & Terrarum Regni prædicti majoribus & minoribus, præſentibus & futuris, cui vel quibus ipſorum præſentes præſentatæ fuerint, aut quomodolibet pervenerint Conſ. Reg. fid. dil. ſal. Con altre noſtre lettere della data d' oggi abbiamo per queſta ſteſſa via del Tribunale del Real Patrimonio diſpoſto quanto ſegue. = Ferdinandus &c. = Spect. Reg. fid. dil. = Nelli Capitoli 3. 4. 5. 6. 7. 8. e 9. delle iſtruzioni diſpoſte da queſto Supremo Tribunale, ed approvate da Sua Maeſtà Cattolica con Real decreto de' 27. Settembre 1748., partecipato con Biglietto di queſta Real Segretaria de' 7. Ottobre ſeguente, in circoſtanza di eſerſi d' ordine di Sua Maeſtà diviſa dall' impiego di Teſoriere Generale la eſigenza de' Regj Fondi, e data alli Percettori e Pecuniarj di queſto Regno, fu ſtabilito quel che ſegue. =

III. Il termine nelle Lettere Delegatoriali non ſia più di un meſe, curſuro dal giorno della data; nè ſi poſſa quello prorogare ſenza pria ricevere il permeſſo dal Tribunale ed in detto termine i ſudetti Delegati e Commiſarj debbano far l' adempimento reale, o perſonale; nè poſſano diverſamente conſeguire le giornate. E terminata tal' delegazione debbano detti Commiſarj e Delegati preſentare il diſcarico allo Spettabile Percettore nel termine di giorni dieci, per indi paſſarſi negli atti del Tribunale, per conoſcerſi l' adempimento delle loro commiſſioni.

IV. Sia permeſſa la delegazione di tal Delegato e d' un Portiere, o pure del ſolo Commiſſario di quelli ma-

tricolati, quando il credito eccedesse la somma di oncie 50.; e facendosi l'adempimento debba tal Delegato conseguire le sue giornate per tutto il tempo, che legittimamente vacherà, cioè detto Delegato tarì 18. il giorno, ed il Portiere tt. 8. il giorno, oltre l'accesso e recesso da regolarsi a 20. miglia il giorno; essendo di minor somma delle oncie 50. per insino ad oncie 20, si permette la destinazione d'un Commissario; e questo oltre l'accesso e recesso non possa conseguire altro, che tarì 12. il giorno per lo tempo, che legittimamente vacherà; e per le oncie 20. a basso un Portiere, qual debba solamente conseguire tarì 8. il giorno.

Per tutti gli atti giudiziarj, che detti Delegati e Commissarj dovranno fare, debbansi valere del Maestro Notaro delli Giurati nei luoghi Baronali e Demaniali, ove non vi è Segrezia Regia; ed in quel luogo, ove vi è Regia Segrezia, del Maestro Notaro della medesima; qual Maestro Notaro conseguisca dai debitori il giusto diritto, secondo le Pandette, e debba dare le copie gratis di detti atti alli Commissarj e Delegati per presentarsi nel loro discarico.

V. Possano detti Delegati e Commissarj devenire alla vendita delli beni mobili e stabili delli debitori, con che precedano le dovute solennità di Estimo e Bandi, quali anche si facciano fuori del luogo, ov' è il debitore; e nelle sudette vendite, se sarà in Città di Demanio, intervenga il Segreto, ed il Proconservadore; non essendovi Segreto, il Proconservadore, il Giurato Seniore, ed il Capitano di Giustizia; e mancando il Proconservadore intervengano il Giurato e Capitano; ed essendo nelle Terre e Città Baronali, ove non vi è Segreto Regio, intervenga il Proconservadore; e non essendovi Proconservadore intervengano il Giurato e Capitano sudetti, tal vendita si faccia coll'obbligo di depositare il prezzo nella Tavola di questa Capitale, in quella di Messina, o in potere di quel Regio Depositario, ove risiede il Segreto Regio, fra 'l termine di giorni 15. sotto la rubrica corrente, senza detraersi dal prezzo ragioni di cambio: nè si possa far vendita, con accordare dilazione, nè con-

se-

Digitized by Google

seguire detti Delegati e Commissarj giornate sopra detto prezzo, a riserba, che il fondo fosse capace di soddisfare il credito della R. C. e, diversamente detti Commissarj e Delegati debbano le giornate ripeterle contro gli altri effetti del debitore. Nel caso, che non vi fosse capimento, per pagarsi le giornate sopra altri effetti, debbano ricorrere al Tribunale per darsi le provvidenze.

VI. Ch' esistendo più debitori in un luogo, ove si daranno alli Delegati più partite, debbano contemporaneamente li sudetti Delegati e Commissarj agire fra detto termine di mese uno, cursuro contro tutti li debitori; e le giornate, come sopra stabilite, si debbano pagare pro rata da tutti li sudetti debitori.

VII. Nel caso d' incorporazione di effetti e vendizione di essi, non ritrovandosi offerente per la compera, o pure non offerendo il legittimo prezzo, dovranno li sudetti Commissarj e Delegati quelli gabellare, precedendo per la gabella l' estimo per l' annuo valore, e li bandi, liberandoli al migliore offerente; con che siano Persone idonee e benestanti, non Ecclesiastici, non Foristi, o facendogli renunciare il foro nell' atto della gabella, purchè sia la gabella giusta e non minore, corrispondente al legitimo stato ed al vero importo del fondo; e siano obbligati li Gabelloti a depositare la somma si convenirà nella Tavola di questa Capitale, o in quella di Messina, sotto la rubrica corrente, o nelli Depositarj Regj di quella Città, ove vi è Regio Segreto; ed incaricheranno detti Delegati e Commissarj le coerzioni contro delli debitori al Segreto Regio, ove vi è; ed in quella Città o Terra, ove non vi è Regio Segreto, al Capitano di Giustizia e Giurato Seniore; ed il Proconservadore curi appresso detti Officiali l' adempimento di tale esigenza; di qual carico li sudetti Delegati e Commissarj ne debbano dar conto alli Spett. Percettori, oltre al discarico che detti Delegati e Commissarj sono obbligati come sopra nel Tribunale presentare.

Quali partite di gabelle da scuoderssi, quantunque incaricate agli Officiali locali, sempre debbano restare e correre a carico delli Spett. Percettori, e colla obbligazio-

ne nomine proprio de' medesimi a tenore delle leggi comuni e municipali; nè per tale incombenza di costringere s' intendano difobbligati, nè meno a loro precluſa la ſtrada di potere agire contro i ſudetti debitori: giacchè tale incombenza ſi è data a tali Officiali per maggior facilitazione; e reſtando nella piena facoltà di detti Spett. Percettori di potere procedere contro detti Gabelloti, e contro tutti gli altri debitori della R. C., paſſando contro li medeſimi a tutte le coerzioni, ingiunzioni, inventarj, carcerazioni, incorporazioni ed ogni altro, che ſtimaſſero neceſſario.

VIII. Alli ſuddetti Delegati e Commiſſarj gli Officiali locali delle Terre Baronali o Demaniali debbano dare ogni brachio ed aggiuto, e la ſola caſa erma.

IX. Che li Spett. Percettori debbano ogni ſettimana dar conto al Tribunale delle deſtinazioni, e delle coerzioni ſi fanno dalli Delegati e Commiſſarj; riſcontrando parimente di quanto aveſſero i ſudetti Delegati e Commiſſarj, e Portieri adoperato, ed attendere ordine ſcritto dal Tribunale, ſenza deſiſterſi però dalle coerzioni: a qual effetto dovranno li tre Coadjutori ſtraordinarj del Trib. accudire con detti Ill. Maeſtri Razionali; cioè: D. Antonino Longo con l' Ill. di Colonna, D. Girolamo Aſciutto con l' Ill. di Moncada, e D. Pietro Catanzaro coll' Ill. di Filingeri; ed ognuno di detti Officiali tenga il ſuo regiſtro diſtinto, per regiſtrare e far tutto quello che occorreſſe, ed in loro difetto ſi ſentano ſurrogati gli Officiali di Corte; nè ſi poſſa a tal deſtinazione divenire, ſe non quando cade il tempo, e ſi matura la paga, e dopo li giorni quindici, tempo congruo a poter fare intendere a detti Percettori di avere adempito il pagamento, come ſi pratica dalli ſudetti Percettori per l' eſigenza delle Tande; ma debbano preventivamente ſcrivere alli Debitori, o Officiali locali Demaniali o Baronali, per notiziare i ſudetti Debitori, che nel tempo convenuto ſoddisfaceſſero il loro debito.

E poichè ſiamo venuti nella cognizione, che pella oſſervanza delli ſoprainferti Capitoli nelle iſtruzioni, da queſto Supremo Tribunale diſpoſti, e da S. M. approvati

per

per la puntuale esigenza delle somme appartenenti al Regio Erario, ne sono derivati molt' inconvenienti e disordini.

I. Perchè li Delegati e Commissarj da voi destinati contro li debitori di tande e cespiti della R. C. si sono eternati nelle commissioni sotto mendicati pretesti, ed in forza delle proroghe, che da voi, contro la disposizione del sudetto Capitolo 3. delle dette istruzioni, si sono loro accordate, senza verun permesso del Tribunale; e più volte dopo di aver vacato lungo tempo, badando solo all' esigenza delle loro diete, se ne sono ritornati senza aver curato, in adempimento della commissione per la quale sono stati destinati, la esigenza delle somme dovute alla R. C., o pure l' incorporazione e vendizione degli effetti del debitore, o la gabellazione di essi in mancanza di offerenti per la compera, secondo vien prescritto nell' anzidetto Capitolo 5. delle dette istruzioni; quandochè, non essendovi la proroga permessa dal Tribunale, e non adempiendosi dalli Delegati le surriferite circostanze, non possono conseguire veruna somma per conto delle sue diete e spese.

II. Perchè non ostante quanto si prescrisse nello stesso accennato Capitolo 5. delle istruzioni, che non possano li vostri Delegati e Commissarj conseguire le loro giornate sopra il prezzo degli effetti del debitore, a riserba che il fondo fosse capace di soddisfare il credito della R. C. e le sue diete (regolate a tt. diciotto il giorno, incluso il Portiero); diversamente dovessero ripeterle contro gli altri effetti del debitore, qualora ve ne fossero; e nel caso non vi fosse altro capimento, ricorrer dovessero al Tribunale, per darsi dallo stesso le opportune provvidenze: Essi però, pria di saldarsi il credito della R. C., colla prima somma ch' esigono dal debitore a conto della sorte principale, si pagano le loro giornate e spese, lasciando in attrasso il credito della Regia Corte.

III. Perchè, contro la disposizione del succennato Capitolo 8. di dover le Università del Regno dare alli vostri Delegati e Commissarj la sola casa erma, si fanno essi pagare tt. 2. in denari al giorno per loro alloggio, e stal-

ſtallaggio, che durante la loro lunga permanenza, porta intereſſo conſiderevole alle Univerſità.

IV. Che, per non eſſerſi da voi dato conto di ſettimana in ſettimana al Tribunale delle deſtinazioni de' Delegati, e delle coerzioni dalli medemi praticateſi, per riportarne le convenevoli provvidenze giuſta il Capitolo 9. delle dette iſtruzioni, ne ha derivato l' attraſſo dell' eſigenza delle ſomme ſpettanti alla R. C. ed alle Univerſità, e l' aggravio de' poveri debitori.

V. Che dovendoſi dalli voſtri Delegati e Commiſſarj fra il termine di giorni dieci, terminata la loro commiſſione a tenore del ſuccennato Capitolo 3. delle iſtruzioni, preſentare il diſcarico della loro commiſſione, per paſſarlo all' Archivio del Tribunale; queſto, o non ſi è preſentato, o pure è rimaſto ſepolto in detto Officio, ſenz' averſi potuto detegere ſe li Delegati e Commiſſarj da voi deſtinati s' abbiano nelle loro commiſſioni regolato a ſeconda delle ſudette iſtruzioni, e ſe abbiano fatto l' adempimento della commiſſione, che loro è ſtata data per la eſigenza del credito della R. Corte,

VI. Che per non eſſerſi da voi, in caſo di deſtinazione di Delegato per qualche luogo di queſto Regno incaricate tutte le partite, che per qualſiſia conto della R. C. e Tandarj ſi trovavano maturate a tutto il giorno della deſtinazione, per far lungamente dimorare li voſtri Delegati in un luogo, e poterſi approfittare l' iſteſſi delle intere diete contro ogni debitore, gli avete ſpedito le lettere delegatoriali per una ſola partita, e contro un ſolo debitore, e quindi di tempo in tempo, e pria di terminare la prima commiſſione gli avete rimeſſo le ſopracarte per ognun debitore; quandochè, in caſo di deſtinazione di Delegato per la puntual' eſigenza di tutte le ſomme dovute alla R. C. e Tandarj, e per non intereſſare li poveri debitori, avreſte dovuto incaricare al Delegato tutte le partite, che ſi trovavano maturate a tutto il giorno della deſtinazione contro tutti li debitori di quel luogo, per dove procedè la deſtinazione; e qualora nel termine del meſe preſcritto dalle dette iſtruzioni, e della proroga permeſſa dal Tribunale, credendola neceſſaria, ſi ve-

veniſſe a maturare qualche altro credito della R. C. in quel luogo, dove continuava a vacare il Delegato, in forza delle dette iſtruzioni e proroga del Tribunale gli avreſte dovuto ſpedire la ſopracarta coll' ordine eſpreſſo di doverne fare l' adempimento nell' iſteſſo termine della prima commiſſione e della proroga, che occorrendo, gli ſara ſtata permeſſa dal Tribunale, e le diete regolate come ſopra a tt. 18. il giorno, incluſo il Portiere e le ſpeſe pro rata eſigerle contro tutti li debitori; abbiamo pertanto riſolto ſciogliere a voi le preſenti, colle quali vi ordiniamo, che per la puntuale eſigenza delle Regie Tande e delle altre ſomme ſpettanti si alla R. C., che alli Tandarj ed Univerſità del voſtro Valle, che vi ſono ſtate e che vi ſaranno in appreſſo incaricate per via di ſignificatorie da queſto ſupremo Tribunale, dobbiate voi e li voſtri ſucceſſori, e li voſtri Delegati e Commiſſarj regolarvi a tenore delle ſuccennate iſtruzioni da S. M. C. confermate; con dover voi e li voſtri ſucceſſori per legge inalterabile, in eſecuzione delli ſoprainſerti Capitoli delle ſuccennate iſtruzioni, ed in conformità delle preſenti, far che fra l' improrogabile termine di un meſe, ſi adempiſſero dalli voſtri Delegati e Commiſſarj in l' avvenire le commiſſioni, che loro appoggerete contro qualunque debitore di Tande, o di ſomme ſignificatevi da queſto ſupremo Tribunale a favore della R. C., o delle Univerſità del vostro Valle. E qualora non potranno li medeſimi nel primo meſe far l' adempimento della commiſſione per la quale ſono ſtati deſtinati per legittima cauſa, ed aveſſero di biſogno maggior tempo, dovelſero allora a voi rapportarne la neceſſità: e ſenzachè voi poſſiate accordar loro veruna proroga, dobbiate con vostra conſulta per questa iſteſſa via, rappreſentare a Noi li paſſi dati dal Delegato, le coerzioni praticate, e la neceſſità che vi è di continuare, per riſolvere il Tribunale con ſuo formale decreto, contraſſegnato dal Maeſtro Bazionale Preſidente Gravina a tale oggetto deſignato, dall' Ill. Preſidente, dall' Ill. Conſervatore, e dall' Avvato Fiſcale, ſe conviene, o no accordarſi la proroga; ſenza di qual decreto non dobbiate voi permettere qualun-

lunque menoma proroga, sotto la pena di pagare de proprio alla R. C., o pure all'Università la somma per la quale avrà processo la destinazione, e le diete ancora, che li vostri Delegati e Commissarj esigeranno in forza della vostra proroga, senza l' ordine del Tribunale per via di decreto contrassegnato dalli detti Ministri; a quale oggetto si è dall' Ill. Presidente designato il Procurator Fiscale Don Giuseppe Iudica affin di curare, qualora li vostri Delegati e Commissarj cominciano a vacare in seguela della vostra proroga senza permesso del Tribunale, che per via dello stesso Tribunale si spedisse subito contro di voi la significatoria per la esigenza di quella somma, per la quale avrà processo la destinazione, e per la restituzione delle diete, che li detti Delegati e Commissarj si avranno esatte, oltre il prefisso termine del mese, dalli debitori di R. C. o di Universitá, senza la proroga permessa dal Tribunale; siccome pure curar dobbiate a correlazione delli sudetti Capitoli, che li vostri Delegati e Commissarj fra il riferito termine di un mese, e della proroga che occorrendo gli sarà accordata dal Tribunale, fare l' adempimento coll' esigenza della somma, per la quale avrà processo la destinazione; e non potendo esiger la somma, passare all' inventario e vendita, de' beni mobili, ed all' incorporazione degli effetti stabili, ed alla vendizione subito de' medesimi; e non trovando offerte per la compera, farne delli stabili la gabellazione, praticando tutto ciò, che viene prescritto con dette istruzioni, senzachè detti Delegati, o Commissarj potessero pagarsi le loro diete, se non faranno l' adempimento della loro Commissione; nè prender se le possano dalle somme, che pagano li debitori a conto del loro debito, e moltomeno col prezzo de' mobili, e de' fondi incorporati, quando non vi fosse capimento di saldarsi il debito, ma proceder debbano contro gli altri fondi del debitore; e non essendovene, ricorrere al Tribunale per darsi dallo stesso le opportune provvidenze. Come pure sia della vostra cura, e sotto pena della vostra responsabilità, di incaricare ad ogni Delegato o Commissario, che da voi si destinerà per qualche luogo di questo Regno, tutte le

par-

Digitized by Google

partite, che trovansi in quel giorno della destinazione maturate e non pagate alla R. C. per qualsivoglia conto, ed alli Tandarj. E qualora nel corso della destinazione venisse a maturarsi qualche altra partita di credito della R. C. dobbiate allora spedire allo stesso Delegato la solita sopracarta per quelle somme, che veramente abbiano avuto la loro maturazione dopo la partenza del Delegato o Commissario; con che però la esigenza debba farsi nel termine del primo mese, e della proroga dello stesso; quante volte dal Tribunale vi fosse stata permessa, senza aspettare il Delegato o Commissario che spirasse la prima commissione per eseguire l'altra che gli sopragiungerà per via della vostra sopracarta: e che le diete e spese dovessero conseguirle, essendo contro diverse persone, prorata contro tutti li debitori; e che l'alloggio solito dall'Università non dovessero dimandarlo ed esigerlo in denaro, ma contentarsi della sola e semplice carta orma gratis a tenore della Prammatica, e delle sudette istruzioni. E contravvenendo sudetti Delegati e Commissarj a quanto di sopra è stato da noi ordinato, oltre che debbano restituire quanto si hanno esatto per tali diete, e lucrato per tale alloggio, s'intendano pure incorsi nella pena della privazione dell'impiego, e di anno uno di carcerazione in queste pubbliche carceri. E finalmente per potersi da questo supremo Tribunale avere l'intelligenza di quanto praticano li vostri Delegati e Commissarj nel corso di loro commissione, e con effetto esaminare i discarichi che vi presenteranno, terminata già la sudetta commissione, che sarà loro da voi appogiata, affin di darsene in seguito dallo stesso le opportune provvidenze, vogliamo che a tenore del citato Capitolo 9. in ogni settimana li riferiti vostri Commissarj e Delegati riscontrassero voi di quanto abbiano operato in adempimento di tal loro commissione; e che voi similmente in ogni settimana ne dobbiate riscontrare con vostro informo questo supremo Tribunale: e che indi terminata la commissione di detto Delegato o Commissario, vi facciate dalli medesimi dare il discarico infra il termine delli giorni dieci, prescritto in dette istruzioni, quali discarichi

con vostre lettere, pria di passarli all'archivio, dobbiate subito, e fatto la pena di oncie dieci acquistande al Regio Fisco Patrimoniale, trasmetterli al Tribunale, con riguperarne delle vostre consulte, che avanzar dovete colli detti discarichi, e di ogni altro che sarà per occorrervi per la esecuzione delle dette istruzioni e presenti nostre disposizioni, lo ricevo dall' Officiale assistente presso l'Ill. Presidente, colla giornata di quando le presenterete allo stesso per la vostra cautela, e per evitarsi qualsisia inconveniente; affinchè, dopo che saranno dal succennato Maestro Razionale P. Gravina designato bene esaminati coll' assistenza del vostro Delegato o Commissario, si potessero dal Tribunale impartire le opportune provvidenze in vantaggio de' Regj interessi, e delle Università del Regno. Beninteso però, che li sudetti Commissarj o Delegati, non possano da voi destinarsi per altra nuova commissione, qualora nel citato termine prescritto non presenteranno il loro rispettivo discarico della già terminata commissione, quale deve costare per vostro attestato, da citarsi colla giornata della presentazione del precedente discarico nelle lettere della nuova commissione, che farete per appogiar loro; poichè in diverso caso non dovranno essere riconosciuti per Commissarj o Delegati, nè potranno esigere le solite diete; anzi saranno dal Tribunale castigati colla carcerazione di anno uno, e perpetuamente privati di tale impiego. E qualora il Commissario o Delegato sarà di quelli nuovamente matricolati, e sarà la prima commissione che gli si appoggierà; in questo caso dobbiate nelle lettere, che gli spedirete per tal prima commissione, espressarlo, per non essere molestato dalli Segreti, Proconservadori e Giurati del Regno.

E perchè, in forza degl' ordini circolari degli anni 1749. e 1766., fu da questo supremo Tribunale prescritto; col primo di dover li Giurati del Regno astenersi di rimettere a voi, o altra persona, per qualsisia urgenza o pretesto, le somme che le Università devono rispettivamente corrispondere alla R. C. per qualsivoglia conto di tande, donativi, ed ogni altro che alla stessa appartiene, ma in dirittura depositarle in que-

sta

sia Tavola di Palermo, o in quella di Messina, secondo le vostre significatorie, ed in risposta, per la cautela dell' Università, ritirarsene le partite di Tavola di ciascun pagamento; e col secondo, osservatoriale dell' altro dell' anno 1765. di notizia alli Giurati suddetti dell' ordine a voi, ed agli altri Regj Pecuniarj dispacciatosi, d espressamente inculcare ad ognuno de' vostri Delegati pria della loro partenza, che ogni qualvolta costerà loro sopra luogo di essersi fatto effettivamente dai debitori il pagamento delle somme, per le quali saranno destinati, non possano per la mancanza della sollennità della buonifica ulteriormente vacare, ma in tale caso ingiunger debbano per iscritto li debitori a dovere, fra 'l termine di giorni quindici, cursuri dal giorno dell' intima, far presentare nell' Officio del Pecuniario, per la di cui via è stato destinato, la partita di Tavola o apoca del pagamento colla detta buonifica, e receder subito; restando voi, e qualsisia Pecuniario nella facoltà di far uso delle coerzioni contro il debitore moroso, qualora, elasso detto termine dell' intima, non avrà presentata la partita di Tavola, o apoca del pagamento buonificata, per restare la R. C. indennizzata, e li debitori esentati da maggiori spese. Per onde essendo alla nostra notizia che tuttora continuano gl' inconvenienti, per estirpare li quali per la via di questo Supremo Tribunale, ne furono diramate le succennate provvidenze; perciò vi ordiniamo di dovere espressamente eseguire, e far con ogni attenzione osservare, sotto pena della vostra responsabilità, tutto ciò che con dette Lettere Circolari è stato disposto, per non soggettarsi le Università a pagar duplicatamente le somme rispettivamente dovute alla R. C. per le Tande, e Donativi, Sargenzie, ed ogni altro, e li debitori per conto delle stesse somme a maggiori spese, qualora li Delegati, col pretesto di non esser la partita di tavola o apoca munita della solita buonifica, continuassero a vacare. Tanto puntualmente eseguirete senza fare nè permettere, che si faccia dalli vostri subalterni e Delegati il contrario di quanto fu disposto colle succennate istruzioni, ed è stato colle presenti ordinato; giacchè con

nostre lettere circolari ne abbiamo di questa nostra disposizione passato la corrispondente notizia alli Segreti, Proconservadori e Giurati di questo Regno per la loro intelligenza, per eseguirla in quella parte che a loro incombe; e di non riconoscere li vostri Delegati, nè far ch' eglino potessero conseguire dicte contro li debitori, qualora, elasso il termine del mese prescritto in dette istruzioni, non avessero ottenuto la proroga di questo supremo Tribunale; e se nelle lettere di commissione mancherà il vostro certificato di essersi da tale Delegato o Commissario adempita qualunque siasi altra commissione da voi precedentemente appoggiatagli; e presentato nel succennato termine il discarico, e non altrimenti. Dat. Panormi die 24. Junii 1781. CORTADA Y BRU. Leone P. Gravina P. M. R. Laredo Cons. Perremuto M. R. F. P. Dominicus Merlo & Ducci Sec. M. N. = Allo Sp. Percettore del Val di Mazzara &c. = Altro simile allo Sp. Percettore del Valdemone. = Altro simile allo Sp. Percettore del Valdinoto. = Epperò nell' atto istesso che colle presenti vi passiamo la notizia delle soprainserte lettere, per restare colla piena intelligenza di quanto con le medesime è stato da noi disposto, per estirparsi gl' inconvenienti, che in pregiudizio della R. C. ed Università del Regno, ed in aggravio de' debitori si sono sperimentati per l' inosservanza delle succennate circolari lettere de' 21. Aprile 1749., che prescrivono di doversi a dirittura depositare il danaro dovuto alla R. C. nella Tavola di Palermo o Messina, e non in altrui potere; e delle altri circolari lettere del 1766. osservatoriali delle precedenti sciolte si nel 1765., per non potere li Delegati vacare per la mancanza della sollennità della buonifica, qualora gli costerà di essersi effettivamente dai debitori fatto il pagamento delle somme, per le quali saranno destinati, ma ingiungerli per iscritto a dovere fra il termine di giorni quindici far presentare nell' Officio del Pecuniario, per la di cui via furono destinati, la partita di Tavola, o apoca del pagamento colla detta buonifica; e pella inosservanza altresì delli succennati capitoli dell' istruzioni da questo supremo Tribunale disposte, e da Sua Maestà approvate

per

per la puntuale esigenza delle somme appartenenti al Regio Erario: vi ordiniamo ed a chi spetta incarichiamo di appuntino eseguire, e far da chi conviene religiosamente osservare, non meno le succennate circolari lettere del 1749. e 1766., che li divisati capitoli delle istruzioni, in tutto ciò che alla vostra parte si appartiene, con dovere, in conformità delle lettere del 1749., il danaro alla R. C. dovuto da cotesta Università rimetterlo, e farlo subito depositare nella Tavola di Palermo o Messina, secondo le significatorie, da persona proba ed abile, che potesse a voi rispondere, qualora sarete nomine proprio obbligati a pagare quella somma, che il vostro Commissionato trascurerà di depositare subito in una delle dette due Tavole, sinchè possiate rimetterlo in potere del Percettore di cotesto Valle, o suo Detentore: e colla posta seguente alla rimessa del danaro curar dobbiate, che vi fossero trasmesse le partite di Tavola per la cautela tanto della R. C. che della Università ancora; ed a correlazione delle altre circolari lettere del 1766, osservatoriali delle precedenti dell' anno 1765., e di quanto è stato di sopra ordinato al Percettore di cotesto Valle, curerete voi e li vostri successori di non riconoscere, nè far che dagli altri si riconoscano li Delegati o Commissarj sudetti, che dallo spettabile Percettore di cotesto vostro Valle si destinano per la esazione delle somme alla R. C. appartenenti; nè tampoco farete alli stessi pagare dai debitori somma alcuna per conto di diete e spese, qualora dopo di essersi stato alli medesimi presentato l' atto del deposito della somma, per la quale processe la destinazione, pretendessero ulteriormente vacare per la mancanza della sollennità della buonifica. Siccome pure ne meno li riconoscerete, nè farete alli stessi pagare diete nel caso che, elasso il termine del primo mese prefinito nelle dette istruzioni, in cui debbono fare l' adempimento delle commissioni, non avessero ottenuto la proroga d' ordine di questo supremo Tribunale; che, in caso di vera necessità, gli sarà, in seguito di consulta del Percettore del Valle accordata; e non sarà espressato nelle lettere di commissione il giorno della presentata del discarico in adempimento

to di qualsisia precedente commissione: ch' è quanto colla solita vostra attenzione eseguirete, e farete restare eseguito, e non altrimenti. E perchè passa Corriere serio lo sbrigarete al più presto che potrete, ed al sommo fra lo giro di un' ora, pagandogli li giusti diritti, secondo la tassa che seco porta dell' Officio di Luogotenente di Corriere maggiore, per proseguire il suo viaggio con tutta speditezza. Datum Panormi die vigesimaquarta Iunii 1781.

CORTADA Y BRU.

Leone P.
Gravina P. M. R.
Laredo Cons.
Dominicus Merlo & Ducci S. M. M. Perremuto M. R. F. P.

Acciò debbano eseguire, e far osservare non meno le istruzioni dispostesi per il buon regolamento de' Delegati, che per via delli Percettori si destinano per la esigenza delle somme al Regio Erario appartenenti, che le circolari lettere degl' anni 1749. e 1766., su tale assunto emanatesi, affine di estirparsi gl' inconvenienti, che pella inosservanza di esse si sono in pregiudizio della R. C. e delle Università del Regno sperimentati come sopra.

Salomone Off. Magg.

Digitized by Google

CAPITOLO OTTAVO

CIMA DEI VINI.

BIGLIETTO VICEREGIO

IN CUI SI ORDINA

Al Rev. Canonico D. Mariano Maurigi di far nuovamente la Cima de' Vini.

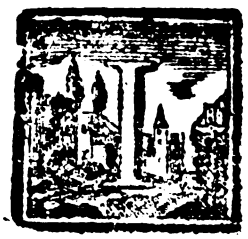

Nteſo lo da un ricorſo ſtatomi avanzato dai padroni de' luoghi del territorio di queſta Città, che, avendo riclamato preſſo la Deputazione di nuove gabelle, ſentendoſi leſi della meta impoſta, ſi ſia deliberata appoggiare a V. S. la commiſſione di far nuovamente la cima de' vini, per darſi poi la corriſpondente meta che di giuſtizia competa; e che V. S. pretenda diſcaricarſi di queſto carico, ho ſtimato intanto proprio inſinuare a V. S., che ſi contenti imprendere l' aſſunto, e condurlo in accerto collo zelo che li corriſponde, come debbo ſperarlo dalla ſua lodevole condotta. Palermo 9. Dicembre 1756.

IL MARCHESE FOGLIANI.

Al Can. D. Mariano Maurigi.

Digitized by Google

Certifico Io infrascritto Segretario di S. M. di stato in questo Regno di Sicilia, come la presente Copia è stata essemplata dall' original registro, che si conserva in questa Real Segretaria di Stato e di Grazia; e però soscrivo la presente di mio proprio pugno. Palermo 25. Marzo 1757.

Antonino Peccorini Seg.

Ex discarico reclamationis factæ a Rev. Can. Dep. D. Mariano Maurigi, conservato in Off. Ill. Deputationis novarum gabellarum de anno 5. Ind. 1756. 1757., extracta est præsens Copia.

Coll. Salva.

D. Vincentius Basso Mag. Not.

BIGLIETTO DI S. E.

Per cui s' ordina al Giudice della R. Monarchia, che faccia riconoscere il Deputato destinato per la cima da' sudditi soggetti alla sua giurisdizione.

ILLUSTRISSIMO SIGNORE.

COmecchè pello ricorso de' Padroni di vigne del territorio di questa Capitale e sue campagne, ha considerato necessario la Deputazione di nuove gabelle il dover rifarsi la cima di tutto il vino esistente ne' magazzini de' riferiti padroni, prodotto dall' or compiuta vendemmia di quest' anno, a qual impresa ha prescelto il Canon. Mauriggi Condeputato della stessa Deputazione, al quale ho incaricato d' eseguirla pel maggior accerto dell' assunto. E convenendo, che egli venga munito di bastante facoltà all'oggetto riferito; ho stimato intanto proprio insinuarlo a V. S. Illma, perchè si contenti pelli sudditi soggetti alla giurisdizione della Regia Monarchia di-

ra-

ramare gli ordini convenevoli alle rispettive Corti, Ministri ed Officiali delle Terre di Parco e Partinico, Cinisi, Borgetto e Favarotta ed altri luoghi, che non meno riconoscano il detto Can. Mauriggi per uno de' Deputati di questa Deputazione di nuove gabelle, destinato dalla medesima con particolare autorità e facoltà per ricimare il vino, ma darli altresì ogni ajuto, braccio ed assistenza necessaria ogni volta che li richiegga, in caso di cattura procedure ed altro passo contro le persone renitenti all' esecuzione degli ordini del riferito Deputato Can. Mauriggi, come debbo sperarlo dal ben noto zelo di V. S. Illma alla quale nostro Signore feliciti. Palermo 16. Dicembre 1756.

Illustrissimo Signore.

IL MARCHESE FOGLIANI.

Illmo Signore Arcivescovo d'Ionio Giudice della Regia Monarchia.

Ex discarico recimationis factæ a Rev. Can. Dep. D. Mariano Mauriggi in anno 5. Ind. 1756. & 1757, conservato in Officio Ill. Deputationis novarum gabellarum extracta est præsens copia.

Coll. Salva.
D. Vincentius Basso Mag. Not.

BIGLIETTO DI S. E.

Per cui s'ordina al Tribunale del S. Officio dell' Inquisizione, che faccia riconoscere il Deputato destinato per la cima dai sudditi e forati di esso Tribunale.

COmechè pello ricorso de' Padroni di vigne del Territorio di questa Capitale e sue campagne ha considerato necessario la Deputazione di nuove gabelle il dovar risarsi la cima di tutto il vino esistente ne' magazzini de' riferiti Padroni, prodotto dall' or compiuta vendemmia di quest' anno, a qual impresa ha prescelto il Can.

Digitized by Google

D. Mariano Mauriggi Condeputato della stessa Deputazione; al quale hò incaricato di esseguirla pel maggior accerto dell' assunto. E convenendo che egli venga munito di bastante facoltà all' oggetto riferito; ho stimato intanto proprio insinuarlo a V. S., perchè si contenti pelli sudditi e forati di codesto Tribunale diramare gli ordini convenevoli alle rispettive Corti, Ministri ed Officiali delle Terre di Parco e Partinico, Cinisi, Borgetto e Favarotta ed altri luoghi, che non meno riconoscano il detto Canonico Mauriggi per uno de' Deputati di questa Deputazione di nuove gabelle, destinato dalla medesima con particolare autorità e facoltà per ricimare il vino, ma dargli altresì ogni ajuto, braccio ed assistenza necessaria, ogni volta che li richiegga, in caso di cattura, procedure ed altro passo contro le persone renitenti all' esecuzione degli ordini del riferito Deputato Can. Mauriggi, come debbo sperarlo dallo zelo di V. S., alla quale nostro Signore lo feliciti. Palermo 16. Decembre 1756.

IL MARCHESE FOGLIANI.

Al Tribunale del S. Officio della SS. Inquisizione.

Ex discarico recimationis factæ a Rev. Can. Dep. D. Mariano Mauriggi in anno 5. Ind. 1756. & 1757., conservato in Officio Ill. Deputationis novarum gabellarum, extracta est præsens Copia.

Coll. Salva
D. Vincentius Basso Mag. N.

BIGLIETTO DI S. E.

Per cui si lascia all' Ill. Deputazione la facoltà di far la cima de' viui indipendentemente dal Tribunale del R. P.

Essendosi disaminate le consulte di codesta Deputazione, ed i ricorsi del Sindaco di questa Capitale, e la successiva Consulta del Tribunale del R. P., che sostien

la pertinenza dello esame del gravame proposto pella cima o recima del vino nel territorio prodotto, confutando le ragioni allegate da codesta Deputazione; la quale, come eccitatrice della competenza giurisdizionale, intende non poter il riferito Tribunale aver ingerenza nelle sue pertinenze, spettandole privativamente il discernimento senza miscela d' altro Magistrato: sono venuto finalmente, precedente consulto della Giunta de' Presidenti e Consultore del primo dello stante, a risolvere, che per quello riguarda il farsi la cima e recima de' vini, che si producono nel territorio di questa Città, affine di curare codesta Deputazione i suoi interessi, può la stessa indipendentemente dal Tribunale del R. P. fare tutto quel che le incombe; ma rispetto alla meta, che s' impone da questo Senato, è il Giudice competente di qualunque gravame il sudetto Tribunale, come l' immediato Superiore del Senato. E dovendo, per conoscere la giustizia o ingiustizia del gravame prodotto della meta imposta, entrare nello esame del come siasi fatta la recima, ch' è l' unico mezzo per cui può conoscersi la sussistenza o insussistenza del gravame, ben può farlo senza potersene dolere la Deputazione; onde siccome non può sussistere l' ambasciata mandata da sudetto Tribunale alla Deputazione di sospendere qualunque passo, perchè non dovea essere concepita con termini generali, ma dovea essere ristretta a cio che riguarda la sudetta meta; così può il riferito Tribunale liberamente procedere ad impartire giustizia sul gravame prodotto dell' imposta meta. In conseguenza sono a dire in risposta a codesta Deputazione, che a correlazione dell' anzidetta mia deliberazione resti nella sua libertà di fare tutto quello che stima pella cima e recima de' vini prodotti da questo territorio, affine di curare i suoi interessi, senza potersi però opporre al doversi conoscere dal Tribunale del R. P. il gravame ivi prodotto dell' imposta meta, pella quale ben può detto Tribunale esaminare se giustamente siasi fatta ricima; e nel caso non la stimasse propriamente fatta, dar la norma al senato, come debba rifarsi la cima per codesta Deputazione, mentre con altro Biglietto d' og-

gi ho comunicata del pari questa mia risoluzione al menzionato Tribunale, affinchè continui a procedere nella causa del gravame della meta imposta in quella forma che stima conveniente. E nostro Signore la feliciti. Palermo 6. Ottobre 1757.

IL MARCHESE FOGLIANI.

Alla Deputazione di nuove gabelle di questa Capitale.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis in sessione hodie detenta fuit provisum, quod præsens præsentetur, registretur & exequatur.

Baro Ioannes Sapientia M.N.

Registrata

Caccamisi de Oit.

BIGLIETTO DI S. E.

Per cui si proibisce espressamente al Tribunale del R. P. d' ingerirsi circa la cima de' Vini da farsi dall' Ill. Deputazione.

INterpostasi la nuova giurisdizional competenza tra codesta Deputazione col Tribunal del R. P., per chi di loro conoscer deve sulla pendenza de' danni e spese che sono risatte per la recima de' vini prodotti in questo territorio nella vendemmia dell' anno scorso, nè avanzò a me V. S. la sua consulta in data de' 7. Dicembre dell' anno or passato, come posteriormente mi fè la sua il sudetto Tribunale a 20. Marzo p. p., colle quali si sostiene respettivamente lo conoscimento della citata causa: ed avendo Io fatto esaminare dalla Giunta de' Presidenti e Consultore il contenuto delle sudette consulte, la medesima dopo di aver inteso i Professori d' ambe le parti, mi

ha

ha fatto la sua de' 12. corrente; ed avendo tenuto presente l'anteriore risoluzione, intrapresa in Ottobre p. p. su l'altra competenza tra V. S. col menzionato Tribunale, con essersi definito, che spetta alla Deputazione la ispezione della cima e recima de' vini di questo territorio, per curare i propri interessi, e di toccar solo al Tribunale del R. P. lo richiamo della mota, che s' impone dal Senato al sudetto genere: mi ha dato ora la Giunta il suo parere, che, essendo la causa de' danni e spese per causa dell' accennata recima seguela o pedissequa della medesima, ne sia la Deputazione il Giudice competente, come quella che tiene privativamente il diritto della cima e recima de' vini di questo territorio, essendo questo un punto già determinato nella forma espressata. Onde siccome detto Tribunale non può avere ingerenza in detta cima e recima, così non può pretendere lo discernimento della causa delle pretese essere per motivo dell' accennata recima. Uniformandomi intanto io col parere della Giunta, prevengo a V. S., acciò prosegua a conoscere e determinare la sudetta causa, nella quale per modo alcuno non vi s' ingerisca altro Tribunale o Magistrato, giacchè con altro biglietto di quest' oggi incarico al Tribunale del R. P. di desistere da tale sua pretenzione. E nostro Signore la feliciti. Palermo 14. aprile 1758.

IL MARCHESE FOGLIANI

Alla Deputazione di nuove gabelle di questa Capitale.

Die vigesima secunda Aprilis 1758.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis fuit provisum, quod præsens exequatur, & registretur.

Baro Ioannes Sapientia M. N.

Registria
Caccamisi de Off.

BI-

BIGLIETTO DI S. E.

Per cui vengono obbligati i Deputati dell' Ill. Deputazione a portarsi personalmente alla Cima de' Vini.

Ervenutomi a notizia, che li due Deputati di codesta Deputazione, che in ogni anno si destinano per fare la numerazione altrimenti detta Cima delle Botti di Vino, che si produce in tutta l' estenzione del Territorio di questa Capitale, e nè luoghi che tengono il privilegio di Territorio, or sotto un pretesto or sotto d' un altro, dopo di avere accettata la incombenza, hanno molte delle volte sostituito in persona di altri, per invigilare sopra de' subalterni che legalizar devono ed eseguire la Cima; ond' è, che si è sperimentato di partorire una tale sostituzione degl' inconvenienti, mancando al sostituto l' autorità e l' imparzialità bisognevole per disimpegnare l' incarico. Mi sono risolto, affin di evitare ogni disordine, incaricare, come fo a V. S., perchè prevenga li Deputati, che saranno destinati alla Cima, che l' esseguissero di presenza, senza poter sostituire altri soggetti in loro vece sotto qualunque pretesto; nella intelligenza, che questa mia risoluzione deve valere per un regolamento stabile, non solo per questo anno, che per quelli di avvenire. E Nostro Signore la feliciti. Palermo 9. Ottobre 1776.

Il Principe di Stigliano Colonna.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Die Decimo quinto Octobris 10. *Ind.* 1776.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis, in sessione hodie detenta, absente Spect. D. Salvatore Trabucco Deputato, fuit provisum, quod, registretur, & exequatur.

Salvator Sapientia Mag. Not.

Registrata
D. Marcus Rivera.

Digitized by Google

CAPITOLO NONO

SCASCIATO,

O SIA FRANCHIGIA ECCLESIASTICA.

ATTO DI ESENZIONE

Per gli Eccleſiaſtici della gabella della farina, per ſegno e veſtigio dell' Eccleſiaſtica immunità.

Die vigeſimo Decembris 2. Ind. 1648.

Ssensdoſi determinato per li Deputati della Giunta, eletti da queſto Ill. Senato di Palermo a 23. di Luglio 1. Ind. 1648. per ſedare i Popoli e darci modo di vivere, che s' imponeſſero nuove gabelle, per ſoddisfarſi le ſoggiogazioni dovute per eſſo Senato; quali gabelle imponende ſi doveſſero mitigare, e non ſoffero tanto rigoroſe come prima, ma più ſoavi e moderate; che perciò tutte le perſone Eccleſiaſtiche tanto Secolari quanto Regolari di queſta Città conoſcendo che le nuove gabelle inponende non ſarebbero baſtanti alla ſoddisfazione di tutti li ſudetti ſoggiogatarj; quali perſone Eccleſiaſtiche, deſiderando la quiete di queſta Città e beneficio pubblico, ſi eſpoſero a dar loro conſenſo d' imponerſi, nemine exempte; con condizione, che le ſudet-

dette persone Ecclesiastiche di questa Città di Palermo dovessero restare esenti ed immuni dal pagamento d' alcuna di dette gabelle imponende, arbitrande e dichiarande, conforme alla disposizione, volontà ed ordine dell' Eminentissimo Principe Teodoro Cardinal Trivulzio Luogotenente e Capitan Generale per Sua Maestà in questo Regno di Sicilia, per decoro dello stato Ecclesiastico di questa Città; ed in riguardo alli privilegj della sua immunità Ecclesiastica, riservata prima la benedizione e beneplacito della Santa Sede Apostolica, sicome per gl' atti di consenso delle dette persone Ecclesiastiche si legge, uno fatto dalli Superiori di tutti i Capi delle Religioni per l' atti di N. Pietro Candone a 19. d' Agosto 1. Ind. 1648.; altro fatto dal Capitolo della Maggiore Chiesa di questa Città per l' atti della Cancelleria di detto Capitolo sotto li 26. di detto mese d' Agosto; altro fatto dal Capitolo della R. C. di San Pietro nello Sacro Regio Palazzo di questa Città, per l' atti di N. Giuseppe Martino Moscata a 26. sudetto; ed altro fatto dal M. Cappellano e Parrochi di questa Città in detti atti di Candone a 29. dell' istesso mese d' Agosto, alli quali ad ogn' uno di essi si riferisca; in essecuzione del quale consenso di tutte le sudette persone Ecclesiastiche si tenne Conseglio, e si conchiuse per detto Ill. Senato di questa Città Palermo a 29. dell' istesso mese d' Agosto, che s' imponessero le nuove gabelle più moderate di quelle prime, per soddisfarsi dette soggiogazioni dovute per detto Senato, quali furono impo-te, nemine exempto, in virtù di di detto Conseglio, qua le fu confermato dal detto Eminentissimo Cardinale per via del Tribunale del R. P. a ultimo di esso mese d' Agosto. Perciò detto Eminentissimo, referente Leonardo Biasini R. A. P., volendo dichiarare per lo presente atto e decreto, cunctis temporibus perpetuo valituro, la gabella dalla quale devono restare esenti dette persone Ecclesiastiche, ha dichiarato e dichiara, che dette persone Ecclesiastiche così Regolari come Secolari esistenti e commoranti in questa Città di Palermo e suo territorio, siano e debbano restare esenti, immuni, franchi e non soggetti al pagamento delli tarì 12. noviter imposti per detto Con-

se-

seglio, da pagarsi da tutte e qualsiſiano perſone ſopra ogni ſalma di farina così di forte come di majorca, che entrerà in questa Città di Palermo, e di quella che ſi conſumerà nel territorio di eſſa; dichiarando detto Eminentissimo, per l'arbitrio e conſenſo datogli dalli detti Eccleſiastici, che l'immunità e franchigia di detta gabella di farina ſi ſenta tantum conceſſa per la bocca ſolamente di ogni Eccleſiastico, e non per la bocca d'ognuno di loro famiglia; stimando detto Eminentissimo la eſenzione di detta gabella di farina eſſer molto favorevole e comune a tutto detto ſtato Eccleſiastico, per eſſer la più neceſſaria per lo vitto umano, e toccante al commodo di tutte e qualſivogliano perſone di detto stato Eccleſiastico; e questo in virtù delli ſudetti precitati atti di conſenſo di eſſer perſone Eccleſiastiche, e facoltà data a detto Eminentissimo, e diſpoſizione di detto Conſeglio come ſopra calendato.

Unde &c. Leonardus Biaſini R. A. P.

Die nono Januarii 1649.

Ex parte Ill. Deputationis, abſente Spect. de Grimaldi Jurato Priore exequatur & registretur.

BREVE APOSTOLICO

In cui ſi concede da Sua Santità la proroga di anni dieci, che gli Eccleſiaſtici ſoggiacciano ugualmente che i Secolari alla paga delle nuove Gabelle.

Nos Don Petrus Martinus Rubio Miſeratione Divina Archiepiſcopus Panormitanus, Prælatus familiaris, & Aſſiſtens SS. Domini Noſtri Alexandri Papæ VII., Regiuſque Conſiliarius, Delegatus Apoſtolicus &c.

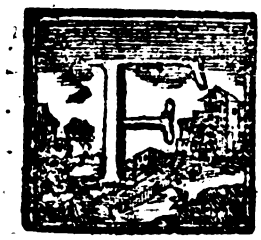

Uerunt Nobis pro parte Ill. Senatus h.F. U. P. reverenter exhibitæ & præſentatæ binæ Apoſtolicæ Literæ cum ſuis executoriis tenoris ſequentis videlicet: Philippus &c. Præſidens & Generalis Capitaneus in h. S. R. Reverendiſſimo Archiepiſcopo Panormitano Conſ. Orat. Reg. Dev. fuerunt nobis

exhibitæ & præsentatæ quædam Apostolicæ Literæ, omni qua decet solicitudine expeditæ, sigilloque cereo sub Anulo Piscatoris à tergo affixo munitæ, quarum tenor talis est videlicet: Alexander Papa Septimus Ven. Frater salut. & Apostolicam benedictionem. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti Filii Senatus Panormitani, quod, cum occasione motuum Populorum Pan. de anno 1647. secutorum, omnes ejusdem Civitatis gabellæ, quæ pro dote Montium, alias subjugationum desuper erectorum seu erectarum serviebant, obolitæ fuissent, experientia postea compertum est id miserum omnibus statum afferre, & in specie necesse esse Hospitalia claudi, Moniales earum Monasteriis egredi, puellas non maritari, aliaque opera pia intermitti, non alia de causa, quam quia major illorum pars redditus suos super dictis gabellis habebat; quamobrem subinde ipsemet Populus dictæ Civitatis communi malo remedium adhibendi ergo tunc existenti Regni Siciliæ Proregi, nec non Senatui supplicavit pro impositione nonnullarum gabellarum, quæ impositæ fuerunt valde moderatæ, tam super farina, vino, hordeo, oleo, carne, tabacco, & nedio; sed quia ex gabellis hjusmodi non proveniebat, quantum pro satisfactione Montis earum necesse erat, nec populus prædictus alias gabellas imponi permittebat, rogati fuerunt dilecti pariter filii Clerus Sæcolaris, Regolarisque memoratæ Civitatis, ut, pro subventione & sublevamento tot miseriarum, eidem Senatui summam viginti duorum millium scutorum monetæ illarum partium, ipsi Clero in fine cujuslibet anni pro immunitate a gabellis per dictum Senatum solvi, seu restitui solitum in subsidium cedere vellent, qui ad cessionem seu remissionem summæ hujusmodi ad tempus, quod huic S. Sedi videretur denuo, seu tunc existentis Archiepiscopi Panormitani assensu devenerunt, excepta in ratha gabellæ farinæ, quam personæ Ecclesiasticæ dumtaxat consumerent, quæque pro hostiis consecrandis necessaria foret, nec non vini quo pro Missarum celebratione, & olei quo pro lampadibus, quæ ante Venerabili Eucharistiæ Sacramentum in singulis memoratæ Civitatis Ecclesiis accensæ haberi solent, respective opus

es-

eſſet, rata eis ſemper in ſignum & retentionem poſſeſſionis immunitatis hujusmodi præſtari deberet, quod etiam hactenus factum fuit. Cum autem ſicut eadem expoſitio ſubjungebat, niſi ſubſidium ſummæ prædictæ defectum gabellarum hujusmodi adhuc in futurum ſuppleat, periculum ſit nè Populus prædictus majorum quam nunc ſubſtinet onerum impatiens ad recidivos tumultus deveniat, gabellasque prædictas iterum aboleri faciat; atque ita Eccleſiaſtici, qui ſuper eiſdem gabellis redditum nonaginta millium vel circiter ſcutorum parium, quæ omnes ferè eorum proventus exiſtunt, habent, plurimique Pupilli, Orphani, Viduæ, & alii Cives dictæ Civitatis, quorum facultates valdè imminutæ reperiuntur, omnibus fere eorum facultatibus reſpectivè exuantur; Nobis propterea dicti Exponentes humiliter ſupplicari fecerunt, ut ſibi in præmiſſis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apoſtolica dignaremur. Nos igitur eosdem Exponentes ſpecialibus favoribus & gratiis proſequi volentes, & eorum ſingulares perſonas à quibusvis Excommunicationis, Suſpensionis, & Interdicti, aliisque Eccleſiaſticis ſententiis, cenſuris & pœnis à Iure, vel ab homine, quavis præterquam prætermiſſorum occaſione vel cauſa latis, ſi quibus quomodolibet innodatæ exiſtunt, ad effectum præſentium dumtaxat conſequendum, harum ſerie abſolventes & abſolutos fore cenſentes; hujusmodi ſupplicationibus inclinati, fraternitati tuæ per præſentes committimus & mandamus, quatenus juſtificatis plenè omnibus ſupra narratis, in quo conſcientiam tuam oneramus, ceſſionem ſeu remiſſionem ſummæ prædictæ ab eodem Clero, ſicut præmittitur factam, ad decennium, a data præſentium computandum, auctoritate noſtra Apoſtolica approbes, ac tibi harum ſerie facultatem tribuimus, omnes & ſingulas in cenſuras tam ratione impoſitionis gabellarum prædictarum, quam ratione illarum exactionis, & reſpectivè reſtitutionis exacti à perſonis Eccleſiaſticis, incurſas à cenſuris hujuſmodi, ſi hoc à te humiliter petierint, impoſita eis pro præmiſſis arbitrio tuo aliqua pœnitentia ſalutari in forma Eccleſiæ, abſolvendi: cum expreſſa tantum conditione, quod dictæ perſonæ Eccleſia-

siasticæ remaneant prorsus exemptæ à gabella farinæ, juxtà decretum bon. mem. Theodori dum vixit S. R. E. Cardinalis Trivultii nuncupati, tum Viceregis prædicti Regni Siciliæ, & consensum ab eisdem personis præstitum, quodque exactio gabellarum impositarum respectu earundem personarum Ecclesiasticarum suspendatur per mensem à die presentationis presentium Literarum, non obstantibus prætermissis, nec non Apostolicis, ac universalibus provincialibusque & Synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus & ordinationibus, & quatenus opus sit Ecclesiarum, Monasteriorum, Conventuum, Collegiorum, Ordinum, Congregationum, & Institutorum quorumvis, aliisque quibuslibet, etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel aliaquavis firmitate roboratis, statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis & innovatis, quibus omnibus, & singulis illorum, tenore præsentium pro plenè & sufficienter expressis & insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum specialiter & expressè derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Dat. Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die 30. Julii 1657. Pontificatus nostri anno tertio E. Gualterius Ven. Fr. Archiepiscopus Panormitano. Præsentata Panormi die 4. Februarii 1658. Et mandat S. E., quod Sp. Reg. Cons. F. P. R. P. referat. D. Antonius Amodei Secr. Eodem F. R. E. S. providet & mandat, quod fiant executoriæ. Cacioppus F. P. Et volentes nos, ut æquum est, Apostolicis literis conformes reddere, providimus, & ita harum serie vos monemus, attentèque ortamur, quatenus præinsertas Apostolicas literas, omniaque & singula in eis contenta, executione compleatis, & observetis, & per quos decet exequi compleri, & inviolabiter observari faciatis ad unguem juxtà earum seriem, continentiam, & tenorem pleniſſime ac de verbo ad verbum & à prima linea usque ad ultimam pro ut jacent; juribus tamen, præeminentiis & jurisditionibus Regiis, Regieque Curiæ, Regiæque Monarchiæ, & alterius cujuscumque semper salvis & illæsis permanentibus, & non aliter nec alio modo; & non secus agatis nec

age-

Digitized by Google

agere permittatis ratione aliqua sive causa, pro quanto gratia Regia vobis cara est. Dat. Panormi die 8. Februarii 1658. Domino Archiepiscopo de Panormo. Vidit Cacioppo F. P. Dominus Præses & Generalis Capitaneus mandavit mihi Fortunato Madrens, & Cavaretta Secretario, visa per dè Cacioppo Panormitano Cons. Orat. Beg. devot. Fuerunt nobis exhibitæ & præsentatæ quædam Apostolicæ literæ, omni qua decet sollemnitate expeditæ, sigilloque cereo sub Anulo Piscatoris à tergo affixo munitæ, quarum tenor talis est, videlicet: Ven. Frater salutem & Apostolicam Benedictionem. Alias emanarunt à nobis Literæ in simili forma brevis expeditæ tibi directæ tenoris, qui sequitur, videlicet: à tergo Ven. Fratri Archiepiscopo Panormitano; Intus verò Alexander Papa Septimus Venerab. Fratri salutem & Apostolicam Benedictionem. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti filii Senatus Panormitani, quod, cum occasione motuum popularium Pan. de anno 1647. sequentium, omnes ejusdem Civitatis gabellæ, quæ pro dote Montium alias subjugationum desuper erectorum, seu erectarum serviebant, abolitæ fuissent, experientia postea comperitum est id miserum omnibus statum afferre, & in specie necesse esse Hospitalia claudi, Moniales earum monasteriis egredi, puellas non maritari, aliaque opera pia intermitti, non alia de causa, quam quia major illorum pars redditus suos super dictis gabellis habebat; quamobrem subindè ipsemet Populus dictæ Civitatis, communi malo remedium adhibendi ergo tunc existenti Regni Siciliæ Proregi, nec non Senatui prædicto supplicavit pro impositione nonnullarum gabellarum, quæ impositæ fuerunt, valdè moderate tàm super farina, vino, hordeo, oleo, carne, tabacco, & rodio: sed quia ex gabellis hujusmodi non proveniebat quantum pro satisfactione Montiftarum necesse erat, nec populus prædictus alias gabellas imponi permittebat, rogati fuerunt dilecti filii Clerus Secularis, Regularisque memoratæ Civitatis, ut, pro subventione & sublevamento tot miseriarum, eidem Senatui summam 22. millium scutorum, moneta illarum partium ipsi Clero in fine cujuslibet anni pro immunitate à gabellis per dictum Senatum solvi,

seu

seu restitui solitum, in subsidium cedere vellent, qui ad cessionem seu remissionem summę hujusmodi ad tempus, quod huic S. Sedi videretur de tuo, seu tunc existentis Archiepiscopi Panormitani assensu devenerunt, excepta tamen rata gabellę farinę, quàm personę Ecclesiasticę dumtaxat consumerent, quæque pro hostiis consecrandis necessaria foret, nec non vini, quo pro Missarum celebratione, & olei quo pro lampadibus, quę antè Ven. Eucharistię Sacramentum in singulis memoratæ Civitatis Ecclesiis accensę haberi solent, respectivè opus esset, quę rata eis semper in signum & retentionem possessionis immunitatis hujusmodi prestari deberet, quod etiam hactenus factum fuit. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat, nisi subsidium summę predictę defectum gabellarum hujusmodi adhuc in futurum suppleat, periculum sit, nè populus predictus, majorum quam nunc subistnet onerum impatiens, ad recidivos tumultus deveniat, gabellasque predictas iterum aboleri faciat; atque ita Ecclesiastici, qui super eisdem gabellis redditum nonaginta millium vel circiter scutorum parium quæ omnes ferè eorum proventus existunt, habent, plurimique pupilli, orphani, viduę, & alii Cives dictæ Civitatis, quorum facultates valde imminutæ reperiuntur, omnibus ferè eorum facultatibus respectivè exuantur; Nobis propterea dicti exponentes humiliter supplicari fecerunt, ut sibi in premissis opportunè providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur eosdem exponentes specialibus favoribus & gratiis prosequi volentes, & eorum singulares personas a quibusvis Excommunicationis, Suspensionis, & Interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure vel ab homine, quavis pręterquam premissarum occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutas fore censentes; hujusmodi supplicationibus inclinati fraternitati tuę per præsentes committimus & mandamus, quatenus, justificatis plene omnibus supra narratis, in quo conscientiam tuam oneramus, cessionem seu remissionem summę predictę ab eodem Clero, sicuti præmittitur factam, ad decennium

nium, à data præsentium computandum, auctoritate nostra Apostolica approbes, ac tibi harum serie facultatem tribuimus omnes & singulos in censuras, tàm ratione impositionis gabellarum prædictarum, quam ratione illarum exactionis, & respectivè restitutionis exacti a personis Ecclesiasticis, incursos à censuris hujusmodi, si hoc à te humiliter petierint, imposita eis pro præmissis arbitrio tuo aliqua pœnitentia salutari in forma Ecclesiæ, absolvendi: cum expressa tamen conditione, quod dictæ personæ Ecclesiasticæ remaneant prorsus exemptæ à gabella farinæ, juxta decretum B. M. Theodori, dum vixit S. R. E. Cardinalis Trivultii nuncupati, tunc Viceregis prædicti Regni Siciliæ, & consensum ab eisdem personis præstitum; quodque exactio gabellarum impositarum, respectu earumdem personarum Ecclesiasticarum suspendatur per mensem à die præsentationis præsentium literarum: non obstantibus præmissis, nec non Apostolicis, ac in universalibus, provincialibusq; & synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus & ordinationibus, & quatenus opus sit Ecclesiarum, Monasteriorum, Conventuum, Collegiorum, Ordinum, Congregationum, & Institutorum, quorumvis aliisq; quibuslibet &c. etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel alia quavis firmitate roboratis statutis, & consuetudinibus, & privilegiis quoque indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis, quibus omnibus & singulis illorum tenore præsentibus pro plene & sufficienter expressis, & insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum specialiter & expressè derogamus, cæteriisque contrariis quibuscumque, Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub anulo piscatoris die trigesimo Julii 1657. Pontificatus nostri anno tertio. Cum autem sicut pro parte eorumdem dilectorum filiorum Senatus Panormitani nobis nuper expositum fuit, condonatio eorumque ab Ecclesiasticis, Sæcularibus, & Regularibus prædictis ante datam præinsertarum literarum absq; Sedis Apostolicæ licentia exacta, seu per illos remissa fuisse in dictis literis insinuantur aliquantum obscurè in eisdem literis contineri videatur, & facultas absolvendi in forma Ecclesiæ prædictos

ctos incurſos in cenſuras, attento quod omnes tàm Eccleſiaſtici, quam laici impoſitioni dictarum gabellarum conſenſerunt, multique Miniſtri Eccleſiaſtici & laici, quot annis mutari ſoliti, illarum exactionis participes fuerunt vix, aut nè vix quidem exequtioni demandari valeat: nobis propterea dicti exponentes humiliter ſupplicari fecerunt, ut ſibi in præmiſſis opportunè providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur; Nos igitur ipſos exponentes amplioribus favoribus & gratiis proſequi volentes, & eorum ſingulares perſonas à quibusvis excommunicationis, ſuſpenſionis, & interdicti aliisque Ecclecasticis ſententiis, cenſuris, & pœnis à jure vel ab homine, quavis occaſione vel cauſa latis, ſi quibus quomodolibet innodatæ exiſtunt, ad effectum præſentium, dumtaxat conſequendum, harum ſerie abſolventes, & abſolutos fore cenſentes; hujusmodi ſupplicationibus inclinati, fraternitati tuæ per præſentes committimus, & mandamus, ut, ſervata alias forma literarum præinſertarum eisdem exponentibus, exacta ab Eccleſiasticis prædictis ante data earumdem literarum, ſuper illos remiſſa, hujusmodi aucthoritate noſtra Apostolica gratioſè remittas, & condones; nec non memoratos incurſos in cenſuras, ab eisdem cenſuris ea lege, & pœnitentia, quam eis Sacerdos idoneus propter præmiſſa reſpectivè impoſuerit, omnia adimpleant, alioquin præſentes, & præinſertæ literæ eis, quo ad abſolutionem in foro conſcientiæ, nullatenus ſuffragentur dicta, authoritate abſolvas, & plenariè liberes, non obstantibus præinſertis noſtris literis, ac omnibus & ſingulis, quæ in eis voluimus non obstare, cæterisque contrariis quibuscumque. Dat. Romæ apud Sanctam Mariam Majorem ſub anulo piſcatoris die 31. Augusti 1657. Pontificatus noſtri anno tertio. G. Gualterius. Ven. Fratri Archiepiſcopo Pan. Præſentata Pan. die 4. Februarii 1658. Et mandat S. E., quod Sp. Reg. Conſ. F. P. Tribunalis R. P. referat. Didacus Bono Sec. Eodem F. R. E. S. providet & mandat, quod fiant exequutoriæ Cacioppus F. P. Et volentes nos, ut æquum est, Apostolicis literis conformes reddere, providimus, & ita harum serie vos monemus attentèque hortamur, quatenus præinſertas literas

Apo-

Digitized by Google

Apostolicas, omniaque, & singula in eis contenta exequimini, compleatis, & observetis, ac per quos decet exequi compleri, & inviolabiliter observari faciatis ad unguem juxta earum seriem, continentiam, & tenorem pleniorem, ac de verbo ad verbum, & à prima linea usque ad ultimam prout jacent; juribus tamen, præeminentiis & jurisdictionibus Regiis, R. C. Regiæque Monarchiæ, & alterius cujuscumq. semper salvis, & illæsis permanentibus, & non aliter, nec alio modo, & non secus agatis, agere permittatis ratione aliqua sive causa, pro quanto gratia Regia vobis cara est. Dat. Pan. die 8. Februarii 1658. Domino Archiepiscopo de Panormo. Vidit Cacioppo F. P. Dominus Præses & Generalis Capitaneus mandavit mihi Fortunato Madrens, & Cavarretta Secretario. Visa per de Cacioppo F. P. In quarum dorso fuit per nos facta provisio die 20. Septembris 12. Ind. 1658. Præsententur, mandentur exequtioni, & registrentur. Postmodum pro parte ejusdem Ill. Senatus fuit nobis humiliter supplicatum pro absolutione à censuris, pœnitentia salutari imponenda; & justificatis justificandis pro approbatione relexationis scasciatorum & exemptionum à gabellis, factæ per personas Ecclesiasticas, dicto Ill. Senatui à die earum impositionis usque ad tempus dictę supplicationis, per alios annos decem p. f. decurrendos à die 30. Julii 1957, datę prœinserti primi brevis Apostolici; & pariter fuerunt prœsentata capitula probatoria, super quibus fuit per nos facta alia provisio, quod recipiantur testes, & sub diebus 24. & 25. ejusdem mensis Septembris fuerunt producti nonnulli testes, & prœsentatę diversæ scripturę pro justificatione narratorum in dictis literis Apostolicis, per quas cum inter alia mandetur, quod exactio gabellarum impositarum, respectu earumdem personarum Ecclesiasticarum, suspendatur per mensem à die earum prœsentationis, idque non aliter servari, nec adimpleri posset, nisi per effectivam solutionem & satisfactionem scasciati pro rata dicti mensis faciendam Ecclesiasticis juxta formam & consuetudinem h. U. ab immemorabili tempore observatam; Ideo sub die 21. Novembris anni ejusdem promulgari fecimus edicta, personamque deputavi-

mus, ac summam deponi & assignari mandavimus per solutionem & satisfactionem prædictam, quæ ad unguem fuit adimpleta; quibus peractis, volentes nos, ut tenemur, dictis Apostolicis literis conformes reddere, ex quo omnia, in dictis Apostolicis literis narrata, fuerunt plenè justificata, & adimplenda, fuerunt jam adimpleta, pro ut ex testibus fide dignis ac publicis documentis nobis plenè constat, auctoritate Apostolica nobis desuper attributa; & qua in hac parte fungimur, cessionem seu remissionem summæ prædictæ ab eodem Clero, sicut præmittitur, factam ad decennium, à data præinsertarum Literarum Apostolicarum primo loco obtentarum computandum, approbamus; exacta ab Ecclesiasticis prædictis ante datam earumdem literarum, seu per illos remissa, gratiosè remittimus & condonamus; omnesque & singulos in censuras, tam ratione impositionis gabellarum prædictarum, quàm ratione illarum exactionis, & respectivè restitutionis exacti à personis Ecclesiasticis, incursos à censuris hujusmodi ea lege, ut pœnitentiam quam eis Sacerdos idoneus propter præmissa respectivè imposuerit, omnia adimpleant, alioquin literæ prædictæ quoad absolutionem in foro conscientiæ nullatenus suffragentur, absolvimus & plenariè liberamus, cum expressa tamen conditione, quod dictæ personæ Ecclesiasticæ remanenat prorsus exemptæ a gabella farinæ, juxta decretum B. M. Theodori dum vixit S. R. E. Cardinalis Trivultii nuncupati, tunc Viceregis h. S. R; & consensum ab eisdem personis præstitum juxta formam præinsertarum literarum Apostolicarum, non obstantibus omnibus & singulis, quæ idem SS. Dominus noster in suis præinsertis Apostolicis literis voluit non obstare, & cum & sub eisdem clausulis, conditionibus & aliis in eisdem Apostolicis literis contentis & expressatis, in quorum omnium fidem præsentes dedimus nostra subscriptione munitas, & sigilli quo utimur impressione roboratas. Datum Pan. die 21. Julii 14. 1660.

Digitized by Google

Petrus Archiepiſcopus Delegatus Apoſtolicus

De mandato Ill. & Revmi Domini mei Domini Archiepiſcopi Delegati Apoſtolici.

Ioannes de Falco M. N.

Ex registro literarum Apostolicarum bullarum existente in Archivio Tribunalis Visitationis M. C. Archiepiſcopalis h. fel. & fid. U. P. de anno 13. Ind. 1660. extracta est præsens copia. Coll. Sal.

D. Ioseph Sciacca M. N.

Copia

De Miceli Act.

ASSEGNAZIONE

DELLA FRANCHEZZA SEU SCASCIATO

Fatta ai ſeguenti Conventi, Moniſterii, Caſe, Chieſe, Confraternità, e Spedali si nell' anno 1671. 1672. che della forma come attualmente ſi paga.

CONVENTI, E CASE.

Convento di S. Nicolò di Tolentino	7 97.	16.	11.
Convento di S. Agata la Pidata	7 8.	16.	10.
Convento di S. Teresa fuori le mura	7 36.	26.	5.
Casa delle Scuole Pie	7 42.	25.	8.
Convento della Vittoria fuori le mura	7 12.	4.	10.
Casa, seu ospizio delli Padri del Parco. La sudetta Casa dall' anno 11. Ind. 1746. e 1747. innanzi fu abolita di Real ordine, e la franchigia di 7 3. tt. 17. 17. non si pagò più.			
Convento di S. Cosimo e Damiano	7 30.	11.	19
Convento de' Miracoli	7 1.	1.	13.
Il sudetto Convento fu abolito nell' anno 1775., e perciò la franchigia di 7 12. tt: 21. 13. annuali gli fu levata,			
	7 229.	12.	16.

Digitized by Google

riporto . . . 7 229. 12. 16.

restandogli solo lo scasciato di ·· 7 1.1.13. annuali, cioè ·· 7 - 17. 8. per gabella di vino e farina di num. 6. messe cotidiane, e tt. 14. 8. per gabella di rot. 80. olio per tenere accesa una lampana innanzi l' altare del Ss. Sagramento, come per provvista agl' atti di M. N. di nostra Ill. Deputazione a 11. Ottobre 1776.

Convento di S. Agatuzza nella strada delli Tedeschi . . . . . 7 2. 14. 16.

Il sudetto Convento prima della sua abolizione godea la franchigia di ·· 7 19.29.18. annuali; ma nel 1776. abolito, gli restò la franchigia annuale di ·· 7 2. 14. 16., cioè ·· 7 1. 1. 12. per franchigia della gabella di farina e vino per num. 11. messe cotidiane, ed ·· 7 1. 13. 4. per gabella di cant. 2. 40. olio per tenere accese tre lampane innanzi l' altare del Ss. Sagramento, come per provvista a 7. Ottobre 1776.

Convento di S. Anna dell' Ordine della Mercè al Capo . . . . . 7 42. 16. 6.

Casa di S. Maria la Catena . . . . . 7 28. 4. 16.

Casa di S. Giuseppe . . . . . 7 113. 18. 15.

Convento di S. Lucia fuori le mura . . . 7 1. 21. 16.

Godea il Convento di S. Lucia di franchigia annuali ·· 7 9. 3. . Abolito nel 1776., gli restò la franchigia di ·· 7 1. tt. 21. 16. annuali, cioè tt. 25. per franchigia di vino e farina per num. 8. messe cotidiane, e tt. 28. 16. per gagella di cant. 1. 16. olio per tenere accese due lampane innanzi l' altare del

. . . 7 417. 29. 5.

Riporto	7	417.	29. 5.
Ss. Sagramento, come per provvista a 7. Ottobre 1776.			
Convento di S. Gregorio	7	48.	14. 13.
Convento della Ss. Annunziata della Zisa fuori le mura		32.	9.
Convento di S. Francesco di Paola	7	47.	18.
Convento dell' Ordine Maschimo S. Rocco	7	28.	
Casa di S. Marco		25.	4. 13.
Casa del Noviziato delli PP. Crociferi	7	36.	21. 16.
Convento di S. Nicolò li Bulogni	7	30.	3. 16.
Convento di S. Maria del Soccorso dell' Albergaria.			
Si pagavano al suddetto Convento	7	20.	
tt. 17. 11. annuali, ma fu abolito per ordine della Il. Giunta da S. M. Delegata per la suppressione de' Conventini di questo Regno a 26 Febrajo 1794.			
Convento di nostra Signora dell' Istria all' Olivella	7	8.	18. 18.
La franchigia annuale di	7	20.	8. 18,
che si pagava al suddetto Convento, per la sua abolizione nel 1795. fu ridotta ad	7	1.	18. 18. annuali cioè
	7	1.	4. 16.
per gabella di farina e vino di num. 12. messe cotidiane e tt. 14. 8. per rata			
			80. olio per tenere accesa una lampana innanzi l' altare del Ss. Sagramento, come per provvista a 7. Ottobre 1776.
Convento di S. Nicolò li Scalzi	7	37.	3. 6.
Convento di S. Gio: di Bayda	7	6.	2. 12.
Convento di S. Maria la Grazia	7	7.	3. 15.
Convento di S. Maria dell' Angioli sotto titolo della Gancia	7	183.	4. 9.
	7	901.	13. 13.

Digitized by Google

Riporto ...7 901. 13. 13.

Infermaria di S. Maria dell'Angiolo . . . 7 14.
Convento di S. Maria la Misericordia . . 7 126. 29. 14.
Convento di S. Zita . . . . . 7 140. 28. 4.
Convento della Santissima Annunziata nella Porta di Montalto . . . . . 7 34. 29. 1.
Convento di S. Maria del Popolo al Molo 7 1. 28. 6.
Abolito il sudetto Convento, la sua franchigia annuale di ...7 19. 3. 15. dal 1. Settembre 11. Indiz. 1792. innanzi, si assentò cioè, ...7 17. tt. 5. 9. a nome del Ven. Convento dell' Immacolata Concezione a Lattarini, ed ...7 1. 28. 6. restarono alla stessa Chiesa del Convento del Molo per franchigia, cioè tt. 29. 10. di gabella di vino e farina di num. 6. messe cotidiane, e tt. 18. 16. di gabella di cant. 1. 60. olio per tenere accese due lampane innanzi l' altare del Ss. Sagramento, come per provvista a 9. Settembre 1793.
Convento della SS. Trinità . . . . . 7 42. 16. 6.
Convento di S. Maria di Montesanto . . 7 37. 9. 1.
Convento del Ss. Crocifisso dell'Albergaria 7 1. 27. 10.
Godea il sudetto Convento la franchigia annuale di ...7 25. 7. 10., ma nel 1775. per l'abolizione di esso Convento si ridusse ad 7 1. 27. 10.; cioè tt. 28. 14. per la gabella di vino e farina per num. 10. messe cotidiane, e tt. 28. 10. per gabella di cant. 1. 60. olio per tenere accese due lampane innanzi l' altare del Ss. Sagramento come per provvista a 15. Novembre 1776.

...7 1276. 1. 15.

Riporto ···7	1276.	1.	15.
Convento di S. Agostino 7	80.	15.	19.
Convento di S. Maria la Conſolazione 7	12.	4.	10.
Convento di S. Iſidoro di Bayda 7	15.	3.	
Convento dell' Immacolata Concezione a Lattarini 7	97.	5.	9.
Abolito il Convento di S. Maria del Popolo al Molo di queſta Città, la franchigia del ſudetto Convento di ···7 80. annuali augumentò ad ···7 97. 5. 9., perchè, delle ···7 19. 3. e gr. 15. annuali che avea eſſo Convento al Molo, ···7 17. 5. 9. annuali paſſarono a queſto Convento di Lattarini come ſopra ſi è detto, ed ···7. 1. 28. 6. reſtarono alla Chieſa dello ſteſſo Convento del Molo per conſumo di ſopra deſcritto, come per provviſta a 9. Settembre 1793.			
Convento di S. Domenico 7	135.	5.	5.
Caſa profeſſa delli PP. Crociferi 7	48.	10.	11.
Caſa di S. Gio: Evangeliſta 7	23.	26.	6.
Convento di S. Maria del Carmine 7	99.	25.	6.
Convento di S. Franceſco d' Aſſiſi 7	117.	1.	19.
Convento della SS. Annunciata alli Balari 7	1.	1.	13.
Si pagavano ···7 8. 1. 13. annuali al ſudetto Convento, che, nel 1775 abolito, ſi riduſſero ad ···7 1. 1. 13. annuali di franchigia, cioè st. 17. e gr. 5. della gabella di vino e farina per n. 6. meſſe cotidiane, e tt. 14. 8. della gabella di rot. 80. olio per tenere acceſa una lampara innanzi l'altare del Ss. Sagramento come per provviſta a 5. Ottobre 1776.			
Caſa delle Figliole del Monte della Pietà 7	1.	13.	3.
····· 7	1907.	24.	16.

Riporto ·· 7	1907.	24.	16.
Casa della Pietà sotto titolo di Saladino 7	——	23.	
Casa delli Dispersi maschi fondata nella Real Chiesa Ss. Annunciata a Porta di S. Giorgio di questa Città ····· 7	50.		
Ritiro delle Sante Croci in Zefontes····· 7	68.		
Real Convitto Calasanzio ····· 7	23.	9.	1.
Seminario, seu Collegio Greco degl' Albanesi circa ····· 7	55.		
Al sudetto Seminario si paga la franchigia annuale, per lo numero de' Convittori, che esisteranno in detto Collegio alla ragione di ·· 7 1. 5. per ognuno, a certificato, dell' esistenza di ogn' uno di essi, che dovrà esibire il Maestro Notaro dell' Ill. Deputazione.			
Collegio di Maria sotto titolo della Presentazione esistente nella contrada del Capo di questa Città ····· 7	30.		
S' assentò la sudetta franchigia al sudetto Collegio in seguito di Real ordine de' 21. Dicembre come in questo a f.			
Seminario di Nautica di questa Città ···· 7	11.		
Fu assegnata la franchigia di ·· 7 11. annuali dalli 25. Settembre 1791. innanzi, per la gabella di vino e farina che si consumano in detto Seminario, come per Biglietto Viceregio del 25. Settembre 1791. come in questo a f.			

MONISTERII DI DONNE, ED UOMINI.

MOnistero di S. Maria lo Spasimo in S. Spirito ····· 7	15.	3.	15.
Monistero, seu Gancia dello Spirito Santo 7	60.	7.	11.
Monistero di S. Benedetto, e Luigi nel-			
····· 7	2221.	8.	8.

Digitized by Google

Riporto	7 2221.	8.	3.
la Chiesa di S. Carlo	7 28.	16.	6.
Monistero di S. Gio: l' Eremiti	7 19.	6.	15.
Monistero di S. Maria di Valverde	7 106.	21.	16.
Monistero delle Reppentite	7 118.	8.	18.
Monistero delli Stimmati	7 83.	14.	13.
Monistero di S. Gio: l' Origlione	7 130.	24.	16.
Monistero dell' Assunta	7 31.	20.	6.
Monistero di S. Chiara	7 167.	23.	6.
Monistero di Montevergine	7 110.	3.	18.
Monistero di S. Elisabetta nel Piano del Regio Palazzo	7 45.	28.	18.
Monistero, seu Casa di S. Caterina di Siena	7 35.	28.	15.
Monistero di S. Maria la Pietà	7 132.	23.	6.
Monistero di S. Maria la Martorana	7 126.	23.	18.
Monistero dell' Abbadia Nuova	7 158.	7.	11.
Monistero delli Sett' Angioli	7 121.	3.	6.
Monistero di S. Teresa	7 31.	14.	11.
Monistero di S. Maria le Vergini	7 130.	7.	11.
Monistero dell' Immacolata Concezione	7 100.	11.	18.
Monistero di S. Maria del Cancelliere	7 103.	29.	16.
Monistero di S. Vito	7 54.	3.	18.
Monistero del Santissimo Salvadore	7 148.	12.	14.
Monistero di S. Basilio Magno	7 12.	3.	18.
Monistero, seu Casa delle donne riparate, esistente nella vanella dello Scavuzzo	7 63.	20.	3.
Monistero, seù Ritiro di S. Maria Maddalena nella Chiesa di S. Agata la Villa di questa Città	7 68.	25.	
Monistero, seu Conservatorio di S. Francesco di Sales	7 20.	11.	16.
Il Monistero di Sales era prima in Città, e perciò gli fù assegnata la fran-			
	7 4372.	15.	16.

Riporto .....7 4372. 15. 16.

chigia di ..7 48. 11. 16. annuali. Nel 1740. trasportato fuori Porta Nuova, se gli discalò la franchigia sudetta ad ..7 20. 11. 16. annuali ragionate cioè: ..7 20. 3. per franchigia di sal. 50.3. farina alla ragione di tt. 12. sal. per num. 40. bocche, tt. 8. 16. per franchigia del consumo dell' ostie per num. 8. Messe cotidiane, che si celebrano in detto Monistero; e le restanti ..7 28., ch' erano per gabella di vino ed olio, se gli tolsero per esser fuori le porte della Città, ove per detti generi non si paga diritto e gl' abitanti fuori di esse Porte sono franchi di dette gabelle.

Monistero dell' Immacolata Concezione sotto titolo della Mercè nel piano del Maggione.

Godea il sudetto Monistero la franchigia annuale di ..7 46. 20., ma abolito, non si paga più detta somma di scasciato.

Monistero di S. Rosalia.....7 61. 21. 13.

Monistero, seu Ritiro delle povere donne levate dal peccato, sotto titolo di S. Giuseppe vicino Porta di S. Agata di questa Città.....7 62. 22. 18.

Monistero di S. Giuliano.....7 85. 8. 16.

Monistero di Monserrato.....7 7. 7. 5.

PARROCCHIE, E NOMI DIVERSI.

Parrocchiale Chiesa di S. Antonio...7 2. 10. 16.

Parrocchiale Chiesa di S. Nicolò li Greci. 7 20. 3.

.....7 4592. 15. 7.

Digitized by Google

Riporto	7	4592.	15.	7.
Parrocchiale Chiesa di S. Nicolò la Calsa.	7	3.	23.	19.
Parrocchiale Chiesa di s. Gio: li Tartari	7	2.	18.	13.
Parrocchiale Chiesa di s. Nicolò l'Albergaria	7	1.	25.	6.
Parrocchiale Chiesa di s. Ippolito	7	1.	22.	16.
Parrocchiale Chiesa di s. Giacomo	7	1.	26.	6.
Parrocchiale Chiesa del Borgo	7	1.	11.	1.
Parrocchiale Chiesa di s. Croce	7	3.	6.	7.
Parrocchiale Chiesa di S. Margarita	7	1.	20.	11.
Parrocchiale Chiesa di Castell' a mare	7	1.	16.	11.
Maggiore Cattedrale Chiesa	7	8.	18.	15.
Cappella di s. Pietro del Sacro Regio Palazzo	7	4.	15.	6.
Cappella del Ss. Sagramento della M.P.C.	7	3.	20.	8
Abbadia della Sacra Casa della Maggione	7	2.	11.	13
Deputati del Seminario de' Chierici	7	38.	3.	
Marammeri della Madrice Panor. Chiesa.	7	7.	24.	
Infermaria de' Sacerdoti	7	1.	21.	16.

CHIESE, CONGREGAZIONI, E COMPAGNIE.

Chiesa di S. Eulalia	7	—	23.	
Chiesa di S. Andrea	7	—	11.	10.
Compagnia di s. Onofrio	7	—	8.	12.
Compagnia di s. Girolamo. Questa Compagnia da se si aboli, e perciò li tt. 8. 12. di consumo non si pagano più				
Compagnia di s. Mercurio	7	—	8.	12.
Compagnia di s. Maria di Gesù	7	—	8.	12.
Chiesa della Grazia sotto titolo delli Boccheri	7	—	11.	10.
Chiesa di s. Anna nella Porta di Carini	7	—	8.	12.
Chiesa di Porto Salvo	7	1.	4.	10.
Chiesa di s. Agata la Villa	7	—	11.	10.

	7	4683.	8.	3.

Digitized by Google

Riporto ..	7	4583.	8.	3.
Chiesa di s. Vincenzo.	7	—	5.	15.
Chiesa dell' Itria all' Alloro.	7	—	5.	15.
Compagnia del Ss Sagramento della M.P.C.	7	—	11.	10.
Chiesa di s. Giorgio a Porta di s. Giorgio.	7	—	20.	2.
Chiesa di s. Nicolò la Carrubba.	7	—	8.	12.
Chiesa di s. Tomaso Cantuariense.	7	—	5.	15.
Chiesa di s. Maria del Soccorso alla bandiera.	7	—	20.	2.
Chiesa, seù unione del Miseremini in S. Matteo.	7	15.	10.	1.
Chiesa dell' Itria alla Ferraria.	7	—	5.	15.
Compagnia del Santissimo Sagramento dell' Albergaria.	7	—	5.	15.
Chiesa di s. Isidoro, Ospizio delli Poveri Sacerdoti.	7	—	11.	10.
Chiesa di Piedigrotta.	7	1.	4.	10.
Chiesa di S. Maria del Ponticello.	7	—	17.	5.
Chiesa di nostra Signora dell' Arco.	7	—	11.	10.
Compagnia della Resurrezione.	7	—	5.	15.
Compagnia di s. Nicolò Tolentino.	7	—	5.	15.
Chiesa di s. Anna alla Ruga delli formaggi.	7	—	28.	15.
Compagnia dell' Immacolata Concezione.	7	—	17.	5.
Chiesa di s. Giovanni la Calce.	7	—	8.	12.
Chiesa di Visitapoveri.	7	—	8.	12.
Chiesa di s. Antonino sotto il Palazzo. ...	7	—	17.	5.
Chiesa di s. Eligio delli Argentieri.	7	—	11.	10.
Compagnia di s. Angelo Carmelitano.	7	—	8.	12.
Confraternità di s. Maria Maddalena.	7	—	8.	12.
Compagnia de'ss. Quaranta Martiri al Casalotto.	7	—	14.	7.
Confraternità di s. Vito.	7	—	5.	15.
Confraternità di s. Barbara a Castellamare	7	—	5.	15.
Compagnia della Carità in s. Bartolomeo.	7	—	8.	12.
Compagnia della Mercè.	7	—	8.	12.
Chiesa di s. Angelo Raffaele.	7	—	5.	15.
.....	7	4707.	11.	9.

Digitized by Google

Riporto ……7	4707.	11.	9.
Chiesa di s. Maria di Gesù delli Cancelli ..7	—	2.	17.
Confraternità di s. Gio. e Giacomo a Porta di Carini ……7	—	8.	12.
Chiesa di s. Maria la Vittoria ……7	—	8.	12.
Compagnia di s. Alberto ……7	—	5.	15.
Chiesa di s. Maria l'Agonizanti ……7	3.	13.	10.
Chiesa di s. Michele Arcangelo ……7	—	17.	5.
Chiesa di s. Francesco, e s. Bernardo ….7	—	8.	12.
Chiesa di s. Sofia ……7	—	5.	15.
Chiesa della Purificazione sotto titolo delli Gallinari ……7	—	5.	15.
Compagnia del Santissimo Nome di Gesù delli Verdi ……7	—	5.	15.
Confraternità di s. Barbara la soprana ….7	—	8.	12.
Chiesa di s. Orsola ……7	3.	25.	4.
Confraternità di s. Pietro la Bagnara ……7	—	11.	10.
Chiesa di s. Maria la grazia sotto titolo della vota ……7	1.	27.	10.
Chiesa, seù Cappella della Regia Vicaria .7	—	8.	12.
Confraternità de' ss. Leonardo, Crispino, e Crispiniano ……7	—	8.	12.
Compagnia di s. Giacomo ……7	—	5.	12.
Compagnia di s. Croce ……7	—	2.	17.
Congregazione di s. Biaggio il Cancelliere 7	—	5.	15.
Congregazione, seù Oratorio di s. Venera.7	—	5.	15.
Compagnia della Consolazione sotto titolo della Pace ……7	—	5.	15.
Confraternità di s. Pietro Martire ……7	—	8.	12.
Chiesa di s. Leonardo nella Ruga delli formaggi ……7	—	8.	12.
Chiesa di s. Leopoldo a Ballarò ……7	—	2.	17.
Confraternità della Santissima Annunziata nella Porta di s. Giorgio ……7	—	8.	12.
~~Chiesa del s. Angelo Custode~~ ……7	—	17.	5.
Confraternità di s. Sebastiano la Marina …7	—	23.	
……7	4719.	28.	4.

Digitized by Google

riporto	7	4719.	28.	4.
Chiesa di s. Biaggio delli Linaroli	7	—	5.	15.
Ch. di s. Maria del Refugio alli Gaggiari	7	—	5.	15.
Chiesa di s. Maria la Pietà alla Garita	7	—	8.	12.
Chiesa di s. Agata delli Scorruggi	7	—	8.	12.
Compagnia dell' Angelini	7	—	2.	17.
Deputati della grotta di s. Rosalia nel Monte Pellegrino	7	3.	25.	3.
Chiesa della Ss. Annunziata sotto titolo delli Zingari	7	—	5.	15.
Chiesa e Confraternità della Ss. Annunziata della Pinta sotto il Regio Palazzo di questa Città	7	—	5.	15.
Compannia di s. Cristina la vecchia sotto titolo delli Rossi	7	—	5.	15.
Chiesa del Ss. Crocifisso di Lucca	7	—	5.	15.
Chiesa di s. Dionigio Areopagita	7	—	5.	15.
Chiesa di s. Elena e Costantino nel Piano del Regio Palazzo	7	—	11.	10.
Chiesa di s. Euno e Giuliano Martiri	7	—	5.	15.
Chiesa di s. Filippo d' Argirò sotto titolo delli Vermicellari	7	—	5.	15.
Compagnia di s. Francesco di Paola	7	—	5.	15.
Chiesa di s. Giorgio Loxeri sotto titolo delli Ss.tre Re dell' Oriente di questa Città	7	—	8.	12. 3.
Chiesa di s. Giuseppe ab Arimathea	7	—	5.	15.
Chiesa di s. Gio: Battista la Marina della Nazione Napolitana	7	—	17.	5.
Chiesa di s. Isidoro delli Borghesi esistente al capo	7	—	8.	12. 3.
Compagnia di s. Lorenzo	7	—	5.	15.
Conservatorio e Chiesa di s. Maria li Raccomandati vicino Porta di Vicari di questa Città	7	L.	16.	1.
	7	4729.	24.	9.

Digitized by Google

Riporto	7	4729.	24.	9.
Chiesa di s. Maria del refugio nella strada nuova	7	—	8. 12.	3.
Chiesa di s. Maria di Loreto sotto titolo delli Molinari	7	—	5. 15.	
Confraternità e Chiesa di s. Maria la nuova	7	1.	13. 2.	
Chiesa di s. Marta e s. Lorenzo	7	—	12. 17.	3.
Chiesa di s. Nicolò lo Burgo	7	—	5. 15.	
Chiesa e Compagnia di s. Onofrio	7	—	8. 12.	3.
Chiesa di s. Procopio nel piano del Papesrito	7	—	17. 5.	
Confraternità di s. Pietro in vinculis, e s. Lorenzo di questa Città	7	—	5. 15.	
Chiesa di s. Palino di questa Città	7	—	2. 17.	3.
Chiesa delli ss. 40. Martiri, e s. Raineri li Pisani	7	—	5. 15.	
Confraternità di s. Rocco	7	—	5. 15.	
Compagnia del ss. Rosario in s. Zita	7	—	5. 15.	
Cappella del ss. Sagramento di s. Nicolò la Galsa	7	—	2. 17.	3.
Compagnia delli sett'Angeli della Pace	7	—	5. 15.	
Compagnia del sangue e volto di Cristo	7	—	5. 15.	
Compagnia del ss. Salvadore	7	—	2. 17.	3.
Conservadorio delle serve della B. Vergine nella contrada delli divisi	7	—	5. 15.	
Chiesa di s. Tomaso Apostolo	7	—	8. 12.	3.
Chiesa della ss. Trinità, e s. Antonio dentro la Regia Dogana	7	—	8. 12.	3.
Chiesa di s. Vincenzo Ferreri	7	—	5. 15.	
Casa Professa della Compagnia di Gesù				
Collegio della Compagnia di Gesù nel Cassaro				
Noviziato de' Padri Gesuiti				
Casa di S. Francesco Saverio				
	7	4735.	8.	6.

Digitized by Google

Riporto ....7 4735. 8. 6.

Le dietro n. 4. case della Compagnia di Gesù godevano pria della loro espulsione la seguente annuale franchigia, cioè: Casa professa 7 59. 23. 4. il Collegio nel Cassaro ..... 7 151. 18. 16. il Noviziato ..... 7 54. 28. 18. e la Casa di s. Francesco Saverio ... 7 15. tt. 7. 11. Espulsi i Gesuiti di Real ordine, comunicato all'Ill. Deputazione per Biglietto Viceregio de' 22. Dicemb. 1767. le sudette franchigie si ridussero come sotto.

Casa Professa della Compagnia di Gesù 7 7. 5. 14.
cioè: Per franchigia di
vino e farina per n. 60.
Messe cotidiane ... 7 5. 22. 10.
Per franchigia di C. 2. 40.
Olio per 4. lampani 7 1. 13. 4.
... 7 7. 5. 14.

Collegio della Compagnia di Gesù nel Cassaro ..... 7 8. 18. 16.
cioè: Per franchigia di
vino e farina per n. 80.
Messe cotidiane ... 7 7. 20.
Per franchigia di C. 1. 60.
olio per n. 2. lampani 7 —— 28. 16.
... 7 8. 18. 16.

Noviziato delli PP. Gesuiti ..... 7 1. 18. 18.
cioè; Per franchigia di farina e vino di n. 7. Messe cotidiane ..... 7 .... 20. 2.
Per franchigia di C. 1. 60.
olio per n. due lampani ... 7 — 28. 16.
... 7 1. 18. 18.

.... 7 4752. 21. 14.

Digitized by Google

Riporto ... 7 4752. 21. 14.

Casa di s. Francesco Saverio ..... 7 1. 27. 11.
cioè per franchigia di vino
e farina per n. 10. Messe co-
tidiane ..... 7 -- 28. 13.
Per franchigia di C. 1. 60.
olio per 2. lampani ..... 7 -- 28. 16.

7 1. 27. 11.

Congregazione dell' Oratorio di s. Filippo Neri di questa Città ..... 7 33. tt. 25. 15. per la gabella di vino per num. 40. Religiosi, vino e farina per n. 50. Messe, ed olio per num. 4. lampani 7 33. 25. 15.

Monistero di s. Caterina nel Cassaro 7 97. tt. 5. 1. per gabella di vino per num. 140. Religiose, e num. 30. Mese, ed olio per num. 2. lampani. (1) ..... 7 97. 5. 1.

SPEDALI.

Spedale delli Pellegrini ..... 7 9. 18.
Spedale Reale di s. Giacomo per la franchigia di farina, vino, ed olio, cioè per num. 5. Messe e per una lampana ..... 7 ..... 28. 15.

passa dietro ... 7 4896. 6. 16.

(1) *Nota che alla sudetta Congregazione dell' Oratorio, e Monistero di s. Caterina non si paga gabella di farina per aver il Centimolo; ma solamente si paga la detta gabella della farina, che si smaltisce nelli Molini di questa Città con le polizze della Cassa della gabella di vino e farina.*

(2) *Nota, che al detto Spedale di s. Giacomo non si paga franchigia fissa delle gabelle di vino e farina, ma di quella che ogni anno consuma conforme alla fede che porta.*

Riporto ..7 4896. 6. 16.

Spedale grande e nuovo di questa Città (1) 7 400.
Spedale di s. Bartolomeo di questa Città (2) 7 200.
Spedale, seu Convento di s. Pietro in vincolis sotto titolo delli PP. Benfratelli di questa Città. (3) . . . . . 7 62. 4. 3.

Somma l' annuale franchigia .. 7 5558. 10. 19.

(1) *Lo Spedale grande e nuovo non godeva franchigia fissa annuale, ma, sopra una fede ch' esibiva del consumo per gl' Infermi, se gli pagavano le franchigie di vino, farina ed olio; oltre di ..7 2. 26. 7. per franchigia di vino, farina ed olio per n. 10. messe e 4. lampani: ma strasattò coll' Ill. Deputazione per la somma di ..7 400. annuali dall' anno 13. Ind. 1779. e 1780. come per provvista per l' atti di M. N. di questa Ill. Deputazione a 18. Marzo 1780.*

(2) *Lo Spedale di s. Bartolomeo non aveva franchigia annuale fissa, e dietro una fede del consumo per gl' Infermi di detto Spedale se gli pagavano le franchigie di vino, farina ed olio; ma strasattò coll' Ill. Deputazione per la somma di ..7 200. annuali dall' anno 7. Ind. 1773. e 1774. in poi, come per provvista all' atti di M. N. di questa Ill. Deputazione a 17. Dicembre 1776.*

(3) *La franchigia annuale che si pagava allo Spedale, seu Convento sudetto delli Benfratelli era di ..7 40. 16. 3. cioè 7 37. 16. 3. per franchigia di vino e farina di n. 53. Religiosi, per num. 13. messe, ed olio per due lampani, ed ..7 3. per ammalati convalescenti; e per gl' Infermi a seconda della fede del consumo di vino, farina ed olio ch' esibivano; ma dal primo Settembre 1794. in poi si strasattò coll' Ill. Deputazione per la somma di 7 62. 4. 5. annuali, sì per i Religiosi che per gl' Infermi pro omni & quocumque jure, come per provvista per l' atti di M. N. dell' Ill. Deputazione a 15. Settembre 1795.*

CON-

Digitized by Google

CONSULTA

SPEDITA DALL' ILL. SENATO

Al Signor Ambasciadore di Spagna in Roma per ottenere da Sua Santità la proroga del decennio per le nuove gabelle, alle quali soggiacciono in Palermo gli Ecclesiastici.

SCRITTA DALL' ABBATE D. PIETRO VITALE SEGRETARIO.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

L Senato di Palermo a nome di questa Città e di tutto il Regno, che nella presente rappresentazione hanno comune il più grave interesse, vien inchinato a trovare la protezione di V. E., perchè si ottenga da Sua Santità la proroga di un decennio sù le gabelle imposte a pagare li Soggiogatarii della Città e del Regno, alle quali gabelle soggiacciono per l'origine e ragione, che siegue, così i Secolari, come gli Ecclesiastici e Regolari.

Nell'anno 1648, a cagione delle gabelle, che pareano a Popoli intollerabili, accadde nella Città la turbolenza di un tumulto, per cui sedare, il Signor Marchese de los Veles, allora Vicere aboli dell'in tutto le gabelle di farina, vino, olio, carne, e formaggio, e soddisfece con questa subitanea provvidenza all'impeto irragionevole de' mal contenti. Succesfe immediato a tal bollore l'Eminentissimo Principe Cardinal Trivulzio nel Governo del Regno, e sul possesso dell'impiego Viceregio confermò a' Popoli la detta abolizione delle gabelle sudette, la quale, benchè a prima fronte sembrasse una libertà di vantaggio ed un guadagno che avesse ottenuto il Popolo sù i commestibili comperati senza il peso delle gabelle, si conobbe però nell'istesso anno pernicioſissima e svantaggiosa a questa Città ed al Regno. Pe-

-03

Perlochè cessando con la detta abolizione al Senato l' introiti, con li quali pagava e soddisfaceva le soggiogazioni, che si dovevano sopra il suo patrimonio, e sù l' antiche gabelle, ne seguì per detta causa, che s' impoverirono, e ridussero in estrema necessità tutti li Monisterii ed Opere pie esistenti in questa Città, e tutti li Cittadini e Regnicoli, che teneano fondate le loro entrate sù le dette soggiogazioni; ed in conseguenza mancò il commercio, il negozio, e li magisterii, nelli quali la Maestranza ed il Popolo s' impiegava; e nacque un grandissimo danno, detrimento, necessità e miseria di tutti.

La qual commune ed intolerabile povertà, rendendo avveduto questo Pubblico, lo strinse a ricorrere con le più calde istanze all' Eminentissimo Vicere, perchè si degnasse disporre, che si rimettessero le gabelle con moderazione e men rigorose, affinchè si rimettesse nel Senato la maniera di pagare e soddisfare a Soggiogatarii; e con ciò si riparasse al commercio perduto, alla contrattazione, ed a magisterii, con le quali si sostentano li Popoli e la Maestranze di questa Città.

E perchè li principali interessati in dette soggiogazioni erano gl' Ecclesiastici, li Monisterii, le Chiese, e l' Opere pie, alli quali si devono annualmente oncie 61090. tt. 28. 18., che sono scudi di Sicilia 152727. 4. 18, supplicarono e stabilirono con assenso universale, gli Ecclesiastici di soggiacere per lo detto commun sollievo alle gabelle; e pregarne dal sommo Pontefice la licenza, ed il beneplacito, considerando, che a contropeso degl' introiti che gli pervengono dalla paga delle sue soggiogazioni, era leggiero il peso di contribuire alle moderate gabelle.

Che però la provvidenza dell' Eminentissimo Cardinale allora Vicere dispose, che avesse licenza il Senato di praticare il maneggio sù la moderazione delle gabelle: ed il Senato, per trovare gl' arbitrii spedienti, e moderare l'imposizioni, che fossero in avvenire men rigorose, e più soavi al Popolo, elesse per Deputati l' Ill. Pretore, e li due Spettabili Giurati Cittadini, il P. Preposito de' Chierici Re-

go-

golari, il P. Priore de' Carmelitani scalzi, il P. Priore degl' Agostiniani scalzi, ed il P. Guardiano de' Cappuccini, affinchè con ogni disinteresse e zelo di coscienza, considerando le necessità di questo Pubblico, e la qualità del peso che potessero concordemente portare, stabilissero le moderate gabelle, alle quali tutte le persone di qualsisia stato, ordine e dignità, avessero a contribuire: come in fatti stabilite, furono proposte in pubblico Conteglio, detenuto sotto li 29. Agosto dell' anno sudetto 1648; il quale con approvazione di tutto il Popolo, e con l' assenso e sottoscrizioni di tutti gli Ecclesiastici fu osservato; con la condizione, che fossero da qualche gabella esenti, e con la clausola, che precedesse la licenza, conferma e beneplacito della Santa Sede Apostolica.

Quindi fu creata una Deputazione apparte, così per l' esazione delle nuove ed imposte gabelle, come per assistere alla puntualità di soddisfare i Soggiogatarii, e rendere alla Città ed al Regno la negoziazione, e commercio perduto. Si compone tal Deputazione di persone di eminente virtù e prudenza per la retta Amministrazione di tali introiti; e sono l' Ill. Pretore della Città, lo Spettabile Giurato Priore del Senato, un Cavaliere, ed un Gentiluomo nati in questa Città, Soggiogatarii, ed interessati, un Reverendo Canonico della nostra Metropolitana Cattredale, uno delli Reverendi Parrochi di questa Città, ed un Regolare.

Fu perciò portata sotto l' ubbidienza di Sua Santità con la necessità, motivi ed assenso sudetto di tutto il Popolo, e degli Ecclesiastici la nuova imposizione delle regolate gabelle, e se ne ottenne la licenza e conferma, nemine exempto, per lo corso di un decennio; con condizione, che agli Ecclesiastici, in segno della natural immunità, si pagasse il prezzo d' una gabella annuale, come in fatti per tal' ragione ad ognuno di essi sul principio d' ogni Indizione puntualmente si contribuisce.

Sperava in questo decennio la Città dall' abondanze de' raccolti sopra il prezzo e peso stabilito del pane e dell' altre gabelle cavare tali avanzi, che sul fine del decennio

rio, si riducesse à stato di rendere agl' Ecclesiastici la dovuta franchigia reale, e proseguire alla soddisfazione de' suoi soggiogatarii, senza che più gl' Esenti soggiacessero all' imposte gabelle.

Ma le continue calamità, con le quali è piaciuto all' alta mano di Dio esercitar questo Regno nella sopragiunta d' anni sterili, di fame universale, di locuste che han divorate le campagne, di fulmini e gragnuole che l' hanno sterminate, di turbolenze, e tumulti, di guerre sanguinose nelle fazioni del Regno, delle pubbliche guardie, nè sospetti di vicino contaggio, e singolarmente dell' Universale Terremoto nell' anno 1693. che ne distrusse quasi la terza parte in tanta perdita e miseria dell' Università, ove son fondati gl' introiti, e da quali nel vivo commercio si cavano le gabelle, non hanno fin ora permesso, che la Città e Deputazione potesse sollevarsi ed avanzare, e con ciò metter in esecuzione il pensiere di restituire agl' Ecclesiastici la reale immunità delle gabelle.

Anzi per soddisfare con la maggior puntualità, che potesse, annualmente a soggiogatarii, fra quali considerava il bisogno di tanti Monisterii, Chiese, Luoghi pii, Spedali, Ecclesiastici sì Regolari come Secolari, s'ha preso in prestito dal Banco pubblico della Tavola scudi 150759. 4. 18. e ciò per approntare il puntual pagamento de' bimestri a' poveri Soggiogatarii, e soccorrere in uno alle loro necessità, al maggior beneficio del Pubblico, alla quiete della Città e del Regno, il che tutto si scuopre dall' acchiuse note di numero 1. e 2.

E' con tutto ciò và presentamente attrassata nella paga di due bimestri ascendenti alla somma di scudi 71553. 10. 1. della nostra moneta.

In minor turba di miserie e di strettezze, rappresentate dal Senato alla S. Sede Apostolica, si sono sin ora degnati li Sommi Pontefici con l' alta sua cognizione e benignità paterna prorogare per cinque volte il decennio, considerando quale sconcerto nascerebbe in questa Città e nel Regno, se cessando di contribuire alle gabelle gl' Ecclesiastici, cessasse la paga de' Soggiogatarii, e

s' ag-

s' aggiungesse questa nuova miseria alle tante, con le quali è stata continuatamente premuta.

E maggiormente, che la calamità più ponderosa caderebbe sopra gli stessi Ecclesiastici, Monisterii, e Luoghi pii, di quali nelle soggiogazioni sono li più interessati, mentre di tutti li Bimestri, che importano annualmente scudi 192934. 2. 18, ne conseguiscono essi la somma maggiore di scudi 152727. 4. 13: restando per li Secolari la minore, che è di scudi 40206. 10. 5. come nella fede di numero 3. si vede.

Aggiungesi a tutto ciò, che, cessando il concertato nel Conseglio, di contribuire tutti, nemine exempto, alle dette gabelle, cesserebbe anche nel Senato la riguardevole obbligazione che d' allora contrasse, e che fu tanto dalli popoli desiderata, e con grandissima quiete sempre ottenuta. E' questa l' inviolabile osservanza di mantenere il pane pubblico sempre nell' istesso peso, prezzo ed abbondanza, così negl' anni fertili, come negl' anni infelici e sterili; il che se con difficoltà ha potuto sostenersi, contribuendo tutti alle sudette gabelle, per le più volte sopragiunte sterilezze e calamità, nelle quali a' è gravemente il Senato e la Deputazione interessata; sarebbe al certo impossibilità sostenere tal peso e prezzo di pane in tutte le contrarietà de' tempi sempre uguale, quando mancassero gl' Ecclesiastici, che sono una gran parte alla contribuzione delle gabelle; la qual mutazione e disordine nel pane sul prezzo e peso a' popoli per tanti anni stabilito ed ottenuto, quanto sia pernicioſa, grave e turbolenta, non è Principe o Repubblica, che non l' abbia con suo dolore considerato e provato.

Ed in tal caso che si esentassero gli Ecclesiastici dalle sdette gabelle, con la sua approvazione e pubblico Conseglio stabilite, o seguirebbe per necessità il sospendere ai soggiogatarii, e ad essi principalmente il pagamento con cui si sostengono, o dovrebbe diminuirsi nelle contigenze contrarie il peso del pane, o imporsi altra nuova gabella, e caricare di nuovo peso il popolo; de' quali tre incovenienti qual sia il più lagrimevole ed il più torbido, non basta una gran ponderazione a deciderlo. So-

pra

pra questi riflessi portati altre volte a piedi e sotto li sapientissimi sguardi della Santa Sede, si è indotta la paterna Pontificia pietà a concedere immantinente la proroga del decennio, riguardando in essa l'utilità pubblica della Città, la quiete di questo Regno, il sostentamento dell'Opere pie, ed il liberare questo pubblico da ogni pericolo di tumulto, essendo accaduto l'ultimo nel 1647. sotto il pretesto del peso del pane e della gravezza delle gabelle.

Or essendo negl' anni che corrono, non solamente non minorate, ma notabilmente avanzate nelle calamità di tutta l'Europa le miserie di questo povero Regno, e di questa Capitale; atteso che, per l'impedito commercio di ogni parte, e per l'apparecchi che in tutta l'Isola si fanno alla difesa d'invasione, o d'attentato nemico, tutte le Universitá sono ridotte in penuria; e questa Capitale ed i suoi Cittadini non hanno più sangue da premersi; qual sarebbe l'inclemenza di sospendere a soggiogatarii il pagamento, di aggravar con nuova gabella il popolo, ò diminuire al pane pubblico il peso?

Non può cadere in dubbio, che la compassione della Santa Sede sopra tutto il mondo Cristiano voglia perdere di vista questo Regno, che delle communi angustie non ha la minor parte; e che pensi a togliere il peso delle gabelle, a cui per propria carità e pietade hanno sottentrato i nostri Ecclesiastici, per imporlo pienamente sopra gl'oppressi, ed in ciò richiamare alla giunta de' pubblici disturbi una qualche nuova e popolare turbolenza.

Essendo chiarissimo, che in simili contigenze di pubblico bisogno la Chiesa sempre ha voluto i suoi sudditi a parte del travaglio, perchè in simili casi le contribuzioni degl' Ecclesiastici non apportino ombra alla loro giurisdizione, ma splendore alla loro pietà; maggiormente che la più precisa e presente necessità di questa Capitale, e del Regno nasce dall' apparecchio urgente della difesa contro Nemici potenti, che vengono assistiti da nazioni opposte alla fede Cattolica ed agli Ecclesiastici, e contro i quali non solo qualche contribuzione, ma essi del dovuto zelo

lo devon approntare e la mano ed il sangue.

Che perciò ficurissimo il Senato in tal confidenza ricorre alla benignità del Santissimo Padre con li riguardi cennati, che questa contribuzione degl' Ecclesiastici, fin' ora da' Sommi Pontefici in cinque proroghe concessa, sia molto più presentemente conosciuta concernente non solo alla pubblica utilità, ma alla privata, e più obbligata da essi per le somme, che sù li foggiogatarii sse gli pagano, e per la difesa della sua stessa immunità. E priega V. E., che voglia protegere questa rappresentazione co' suoi favori appo Sua Santità, perchè si compiaccia condiscendere a quest' altra proroga del decennio, che va terminando; e con questo consolare la speranza di tanti poveri foggiogatarii, l' aspettazione della Città e del Regno, e l' intenzione degli stessi Ecclesiastici.

Dal quale Patrocinio di V. E. riconoscendo in molta parte il Senato questa grazia singolarissima, resterà sempre nel dovere di pregar Dio per la prosperità di V. E., da cui pende quella del Regno, ed inchinarsi con tutto il rendimento alla di lei grandezza, ch' è tanto degna di comandare.

Palermo 21, Settembre 1706.

Il Senato di Palermo.

SENTENZA

DELL' ILLUSTRE PRESIDENTE DRAGO

Consultore dell' Ill. Deputazione di nuove gabelle, per la quale si escludono li Ritiri delle Donzelle dalla consecuzione dello Scasciato.

IN DEI NOMINE AMEN.

PRovidendæ sunt scripturæ collectæ via revisionis & appellationis, & omni alio meliori modo & remedio vertentes inter Spect. D. Franciscum Rossel, & Spe-

ciale Sindacum, & Procuratorem Generalem Ill. Deputationis novarum gabellarum h. U. revidentem & appellantem ex una, & Pauperes Puellas commorantes in domo secus Ecclesiam S. Georgii h. U., assertis nominibus in scripturis &c. revisas, & appellatas ex altera, petitionis ex parte dicti Spect. de Rossel Sindaci, & Procuratoris Generalis ut supra, quod utique provisio decisiva nulliter facta per Ill. Præsidem de Drago Judicem designatum in causa per dictam Ill. Deputationem, per quam fuit sub die 27. Augusti 1729. dictum: Iesus, Stante ista commissione Ill. Deputationis, & ex quo fuit vocatus & auditus Spect. Sindacus, declaretur competere istis supplicantibus Immunitatem gabellarum farinæ & vini juxta solitum solvendam, & regulandam per Ill. Deputationem pro numero personarum commorantium in domo una cum fructibus à die petitionis; & incartamentum cum visa nostra stet penes acta, revocetur, & dicatur, quod non procedat petitio dictarum Puellarum, quod solvantur jura Immunitatis, & exemptionis, ut dicitur scasciato ab anno 15. Indition. 1721., e 1722. ad numerum sexaginta quatuor Puellarum Religiosarum; sicuti etiam Jura Immunitatis & exemptionis gabellarum vini, & farinæ pro missa quotidiana, quæ celebratur in dicto Recluforio, & prout melius in memoriale petitionis, in dorso cujus fuit facta provisio, per quam fuit dictum sub die 6. Novembris 1722. Dictus Ill. Præses de Drago provideat, audito Spect. Sindaco: ad quam Iuribus, rationibus, capitibus, & causis in dictis scripturis collectis, adductis, & aliis quamplurimis in voce dictis, & allegatis frivolis ex adverso ex parte dictarum Puellarum nulliter dictis, & in scripturis collectis, adductis, & allegatis in aliquo non obstantibus: petitionis verò ex parte dictarum Puellarum, quod utique dicta provisio decisiva, modo quo supra lata per dictum Ill. Præsidem de Drago confirmetur Iuribus, rationibus, capitibus, & causis in dictis scripturis collectis, adductis, & aliis quamplurimis in voce dictis, & allegatis frivolis ex adverso ex parte dicti Spect. Sindaci in dictis scripturis collectis, adductis, & aliis in voce dictis, & allegatis in aliquo non

ob-

obſtantibus. Et hoc per Ill. & Reverendis. D. Joſeph Riſos Iudicem Regiæ Monarchiæ, Iudicem datum in cauſa ab E. S. vigore proviſionis obtentæ in dorſo memorialis dicti Spect. Sindaci, per quam fuit ſub die nono Decembris 1730. dictum. Nombraſe para la reviſion de la ſententia, de que ſe trata. El Conſultor D. Joſeph Riſos præſentati in Officio Magiſtri Notarii dictæ Ill. Deputationis, citato D. Nicolao lo Garbo Procuratore ſub die quarto Martii 1730.

IESUS.

Proviſum eſt per me Iudicem, qui ſupra, quod utique, proviſio deciſiva modo quo ſupra lata, quatenus concurrit cum præſenti confirmetur, & quatenus non concurrit, corrigatur; & nihilominus dicatur, petitio iſtarum Pauperum Puellarum commorantium in Ritiro noviter erecto non procedat; expenſis hinc inde compenſatis.

Pronunciata Pan. die vigeſimo tertio Junii 1730. in Officio Magiſtri Notarii Ill. Deputationis.

D. Vincentius Sapientia Mag. Not.

APPUNTAMENTO

DELL' ILLUSTRE DEPUTAZIONE,

de' 19. Marzo 1746. ſù la forma di ſarſi il pagamento agl' Eccleſiaſtici per l' annuale franchigia.

VOlendo i Deputati delle nuove gabelle impedire le frodi, che nella diſtribuzione della franchigia Eccleſiaſtica agevolmente potevanſi commettere con aggravio più che conſiderevole de' bimeſtranti, furono di parere di doverſi eſaminare le liſte de' Signori Parrochi, già da ſubalterni diſpoſte, e quelle che dovevanſi diſporre, come è ſtato coſtume. A tale oggetto fu per diſſamina del-

Digitized by Google

la lista del Maestro Cappellano e dell' altre che disporre doveansi, designato il Rev. Padre Francesco de Glianes Deputato Regolare dell' Ordine de' Min. Conventuali di S. Francesco; ed applicandosi questi indefessamente pello spazio di mesi 7. a diligenziare il gran numero de' RR. Sacerdoti e Chierici notati nella lista sudetta rinvenne, che molti de' succennati erano da più anni passati a miglior vita; non puochi Chierici da più tempo ammogliati; altri che avevano lasciato l' abito Chiericale; e molti che già erano partiti da questa, a' quali tuttavia inavvedutamente se li somministrava lo scasciato, come nel libro maestro delli Scasciati in officio di Razionale e Controscrittore distintamente si trova notato; e finalmente un numero considerevole di Sacerdoti e Chierici forastieri, che avevano percepito interamente lo scasciato, avendo commorato in questa Capitale per puochi giorni o mesi: e ciò a causa, che non si notavano nel libro de' forastieri le salte, nè si curava la firma di detti Sacerdoti e Chierici forastieri. Scuoprendo di tante frodi il detto Rev. Padre Maestro Glianes gl' autori, fece, che redepositassero le somme nelle quali era defraudata la Deputazione: si applicò nel tempo stesso, che non entrassero nelle liste che doveansi disporre Sacerdoti e Chierici, che non era giusto ammettersi, affaticandosi in ciò per solo vantaggio della Deputazione; ricusando, pur' anco, quanto era costume per fatiche consimili, abbenchè minori a queste, somministrarsi a' Deputati di detta Deputazione. Inoltre, per sicurezza di evitarsi ne' futuri tempi le frodi, si propose dal sudetto Rev. P. Maestro il seguente stabilimento; e che si pubblicassero i seguenti Editti; come infatti si pubblicarono.

STABILIMENTO.

PRimieramente, che il libro così detto de' forastieri, si ritirasse nell' officio della Deputazione, dovendosi consegnare ad uno degl' Officiali della medesima, come fu per lo spazio di più anni praticato. E considerandosi dalli Deputati l' attenzione di D. Gregorio Bajona uno de-

degli Officiali di essa, e di potersi giustamente incaricare al medesimo, senza altro stipendio, augumento di salario, o riconoscenza, la cura di detto libro, ed obbligarlo ad eseguire quanto dalla Deputazione si dispone nel presente appuntamento, a causa che è in obbligo preciso detto di Bajona di esercitare quel tanto le occorresse senza altro stipendio, come per l'atto di sua instituzione d' Officiale della medesima a 22. Dicembre 1733., in cui si legge, tutto quello che gli verrà ordinato dall' Ill. Deputazione essere in obbligo di farlo: ha intanto obbligato ed obbliga detta Deputazione al detto di Bajona alla custodia del mentovato libro, ed a tal fine ad esser presente nell' Officio sudetto per la firma de' RR. Sacerdoti e Chierici forastieri nelli mesi di Maggio, Settembre e Gennaro d' ogn' anno, in cadauno giorno di detti, così di mattina che di dopo pranzo, toltochè nei giorni festivi di precetto, obbligandolo ad osservare, quanto la Deputazione ha ordinato con pubblico suo Editto, sotto pena di perder l' Officio contravvenendo, ed altre pene benviste alla Deputazione. Quale Editto vuole, che si trascrivesse nel presente appuntamento, per osservarsi inevitabilmente, quanto in esso si contiene. Ha di più stabilito detta Deputazione, che ne' mesi di Giugno, Ottobre e Febraro il detto di Bajona notasse in tanti libretti alfabettati, i quali dovrà somministrare la Deputazione a numero de' RR. Signori Parrochi, quanto troverà scritto di proprio carattere de' Chierici e Sacerdoti forastieri; trascrivendo il tutto fedelmente nel libro del proprio Parroco di detti Chierici e Sacerdoti.

Dovrà dippiù fare una ben distinta nota di tutti i RR. Sacerdoti e Chierici notati nel libro già detto, e sia obbligato consegnarla al Rev. Can. Dep. Amministratore; e per la sudetta fatica, o per qualsivoglia altra che farà pell' affare già detto de' scasciati il detto Officiale di Bajona, vuole l' Ill. Deputazione, che pretender non possi riconoscenza alcuna; di qual determinazione resta contento detto di Bajona, presente all' attuale stabilimento.

Ha per ultimo stabilito detta Ill. Deputazione di pagarsi 7 3. annue ad ogni Rev. Parroco di questa Capi-

ta-

tale, cioè M. Cappellano della M. C. di questa Città, Parrochi dell' Albergaria, S. Croce, S. Antonio, S. Giacomo la Marina, S. Margharita, Kalsa, S. Gio: li Tartari, e S. Ippolito; le quali ·7 3. annuali si somministrano, affine di darli detti Parrochi a' Cappellani, che designeranno per diligenziare il numero de' Sacerdoti e Chierici, che abitano nel loro ristretto; laonde mancando di fare dette diligenze non intende la Deputazione di pagare dette ·7 3. annue; quali ·7 3. annuali intende la Deputazione somministrarle, recuperando le certe de' Sacerdoti e Chierici, così Palermitani che forastieri, firmate da' RR. Parrochi. Vuole inoltre detta Deputazione, che in cadaun mese di Settembre si dovessero dare alle stampe tanti foglietti al numero delle Parrocchie di questa Capitale, ne' quali si rappresentassero le vive istanze della Deputazione di ricever l' avviso de' Chierici e Sacerdoti difonti, e di quelli che sono passati dallo stato Chiericale al conjugale, o secolare, i quali si potranno scrivere nel modo, che si troveranno quì distesi; e che detti foglietti si dovessero affissare nelle Sagrestie delle Chiese Parrocchiali già dette. Ed affine di osservarsi per sempre quanto si ha stabilito, si ha ordinato al Magnifico Razionale di questa Deputazione che registri il presente appuntamento firmato, da noi sottoscritti Pretore e Deputati, assente il Rev. Arcidiacono Migliazzo Deputato, nella Deputazione detenuta oggi li 19. Marzo 1746.

EDITTO

RIflettendo l' Ill. Deputazione di esser più facile a' RR. Sacerdoti e Chierici forastieri l' accesso de' medesimi al Palazzo Senatorio nel mese di Settembre, Gennaro e Maggio per scriversi nel libro detto de' forastieri; e ciò per il sito del luogo, e per la giornale permanenza dell' officiale custode del libro; ha stabilito detta Ill. Deputazione, che tutti i RR. Sacerdoti e Chierici forastieri in cadaun dei mesi già detti si presentassero al mentovato luogo, per ivi sinceramente notare nel succennato li-

Digitized by Google

libro il loro nome e cognome, patria, ſtrada dell' abitazione e propria Parrocchia, dovendo per anco mostrare all' Officiale ſudetto la propria dimiſſoria; avvertendo loro, che non curando a ſcriverſi, appunto ne' tempi ſtabiliti, non ſaranno certamente notati ne' mandati, che ſi diſpongono nel meſe di Agoſto dal Rev. Can. Deputato Amminiſtratore de' ſcaſciati; non avendoſi riguardo nè a nobiltà di natali, nè al loro grado.

Ha di più determinato ſudetta Ill. Deputazione, che tutti i RR. Sacerdoti e Chierici così Palermitani che Diocesani e Foraſtieri, ne' tempi che ſi dovranno pagare gli ſcaſciati, preſentaſſero la loro certa ſcritta di proprio carattere al Rev. Parroco, il quale notandovi =verà= debbano riconſegnarla all' Officiale ſudetto, per eſibirla dopo al mentovato Can. Dep. Amminiſtratore, il quale non incontrando difficoltà, ſcriverà ſulla medeſima =Mettaſi a mandato= il che disbrigato, aſſicura detta Ill. Deputazione che ſarà ſomminiſtrato interamente a' ſuderti RR. Sacerdoti e Chierici il ſolito ſcaſciato, non eſſendo per altro obbligati a riconoſcere perſona alcuna nell' eſigenza del mentovato ſcaſciato.

AVVISO

per averſi notizia de' Sacerdoti e Chierici defonti.

Riuſcendo piucchè mai di non puoca utilità all' Ill. Deputazione di nuove gabelle la notizia della morte de' RR. Sacerdoti e Chierici sì palermitani che foraſtieri, priega detta Ill. Deputazione a' Rev. Parrochi a mandare alla medeſima per cadauno meſe le fedi de' ſudetti Sacerdoti e Chierici defonti, aſſegnando detta Ill. Deputazione alla perſona, che conſegnerà le ſuccennate fedi all' officio della medeſima tt. 1. 1. per ogni fede; e parimenti dando l' avviſo dello ſtato ſecolare, a cui è paſſato qualunque de' Chierici.

Palermo li 19. Marzo 1746.

Il Principe di Malvagna Pretore.
Ottavio Pezzinga Senatore.
Parroco Franceſco Crimibella Dep.
Padre M. Franceſco Glianes Dep.
Barone Annibale Morſino Dep.
D. D. Leonardo di Miceli Dep.

Digitized by Google

APPUNTAMENTO

DELL'ILL. DEPUTAZIONE

De' 18. Aprile 1747. sulla forma da tenersi nel pagamento dello Scasciato da darsi agl' Ecclesiastici.

Essendosi da questa Ill. Deputazione di nuove gabelle, imposte per pagare li Soggiogatarii, dato pieno sistema con altro appuntamento de' 9. Marzo 1746. toccante alla distribuzione e conseguimento dell' annuale scasciato de' RR. Sacerdoti e Chierici, affine d' impedire le frodi, che potrebbero mai agevolmente commettersi in aggravio più considerevole de' Soggiogatarii bimestranti: perlocchè, atteso questo buon regolamento, si è sperimentato in oggi dall' esecuzione del presente anno di qual profitto siano state alla Deputazione le diligenze usate dal Rev. Can. Deputato nel pagamento dell' anno 9. Ind. Volendo dunque la Deputazione, che sia durevole un tal provato beneficio, e che si vadi sempre più migliorando con le diligenze il risparmio dell' annua soluzione di detti scasciati, toccanti a detti RR. Ecclesiastici: ha perciò innovatamente stabilito, di doversi osservare da oggi innanzi le seguenti istruzioni più meglio spiegate, e regolate nel presente appuntamento sopra lo stesso affare delli scasciati per la pratica ed inviolabile osservanza nel modo infrascritto: cioè

1. Che tutti quei RR. Sacerdoti e Chierici, de' quali nomi si è fatta nota ne' libri di Razionale e Controscrittore di non poter conseguire annuale scasciato in virtù di una lista inserta nel appuntamento de' 19. Marzo 1646., restino tali nomi ben notati ne' libri sudetti per l' esclusione di lor preteso scasciato, con che se tal' uno di essi purificasse già forse alla Deputazione la cognizione del soggetto, permanenza in Città, o altro, quanto si persuadesse detta Deputazione di spettargli lo scasciato sudetto, e di torgli l' impedimento, o nota ne' libri sudetti; allora possa e debba ammettersi tale Ecclesia-

fiastico a mandato, liste o sano polizze di pagamento, ma con espresso ordine della Deputazione e documento in margine di sudetta lista per cautela dell' officio.

2. Che l' Officiale custode del libro de' RR. Sacerdoti e Chierici forastieri, di cui ne resta oggi incaricato D. Gregorio Bajona, e Furioso, uno degl' Officiali di detta Deputazione senza stipendio, augumento di salario o riconoscenza per la cura di detto libro, per esser egli in obbligo di eseguire in oltre tutto quello e quanto gli verrà ordinato dalla sudetta Deputazione in virtù di atto di sua istituzione di Officiale della medesima a 22. Dicembre 1733, al quale &c. e, giusta la forma di detto appuntamento de' 19. Marzo 1746., debba il sudetto Officiale custode di detto libro, e sia in obbligo ne' mesi di Settembre, Gennaro e Maggio d' ogn' anno di assistere mattina e sera, fuorchè ne' giorni festivi; con detto libro in casa del Revmo Can. Dep. Amministratore de' scasciati, affin di far sottoscrivere personalmente i RR. Sacerdoti e Chierici forastieri; e che elassi detti mesi, sia in obbligo il riferito Officiale ritirare detto libro in Officio dell' Ill. Deputazione per ivi conservarsi, facendolo prima contrassegnare in ogni lettera di alfabeto dal Rev. Can. Dep. con la spiegazione del numero delle sottoscrizioni di tali Sacerdoti e Chierici respettivamente fatte ne' tempi sudetti di Gennaro, Maggio e Settembre di ogn' anno; potendosene valere in casa il Rev. Can. Dep. nel tempo della soluzione de' scasciati, con l' assistenza del medesimo Officiale custode per la disposizione de' mandati soliti di detti Ecclesiastici.

3. Che il medesimo Officiale custode di detto libro debba ne' primi di Ottobre, Febraro e Giugno di ogn' anno trascrivere da detto libro di esteri, in tanti libretti apparte al numero di nove libretti, tutti li RR. Sacerdoti e Chierici forastieri, notando fedelmente in essi quanto troverà toccante alla loro patria, abitazione e ristretto delle Parrocchie; e quei libretti rimettere di quatrimestre in quatrimestre nelle Parrocchiali Chiese di questa Città, dovendo notare cadauno de' RR. Sacerdoti e Chierici forastieri nel libro del proprio Parroco, affine di

diligenziare li Rev. Parrochi l' abitazione di ſudetti Sacerdoti e Chierici foraſtieri, e notare in margine di eſſi libretti li ſudetti Parrochi e ſuoi Cappellani la verità dell' abitazione, e tempo della dimora in quella Parrochia. A qual fine ſi obbliga la Deputazione di contribuire .....7 tre all' anno ad ognuno di detti Rev. Parrochi delle Parrochie di queſta Città, cioè Madre Chieſa, Albergaria, Kalſa, Santa Margarita, S. Ippolito, S. Giacomo la Marina, S. Gio: li Tartari, S. Antonio, e Santa Croce; quale ſomma potranno eſſi Rev. Parrochi ſervirſi ſomminiſtrarla a' loro Cappellani, che ſi adopreranno a tali diligenze; dovendo correre il pagamento di eſſe .....7 3. annuali per ciaſcheduna di eſſe Parrochie dall' anno 9. Ind. 1745. e 1746. (come già ſi ſono contribuite per tal anno); e dall' anno 10. Ind. 1746. e 1747. la ſoluzione di detta mercede dovrà farſi ogn'anno ne' primi giorni del meſe d' Agoſto, e così continuare il Magnifico noſtro Razionale per la ſpedizione della polizza di tale ſomma, prima che avrà ricevuto l' Ill. Deputazione, o ſia il Rev. Canonico Deputato li notamenti delle diligenze in margine de' ſuddetti libretti.

4. Ha di più ſudetta Ill. Deputazione determinato, che i Rev. Parrochi nel tempo, che ſi pagheranno li ſcaſciati, poſſano notare alle loro liſte, oltre del numero del Rev. Parroco, Cappellani, Sagreſtani, e Coadjutori, il numero di 40. Eccleſiaſtici di quelli, che aſſiſtono alle loro Chieſe; con che detto numero di 40. Eccleſiaſtici ſia de' RR. Sacerdoti, e Chierici Palermitani; eccettuandoſi ſolamente il Maeſtro Cappellano, al quale ſi permette nella ſua liſta notare tutti i Sacerdoti, e Chierici, che aſſiſtono nelle di lui Chieſe filiali al numero preſiſo di quelle Chieſe; del numero e qualità di eſſi dovrà farne diligenza il Rev. Canonico Deputato: con che pure ſi ha determinato, che prima di ogn' altra liſta far debbanſi due liſte dal Rev. Capitolo, annotandoſi in una tutti li Rev. Signori Canonici, Vivandieri, e tutt' altre perſone, che ſi trovano dipendenti, ed aſſiſtenti nella Cattedrale: ed altra al numero di 250. di perſone benviſte a Monſignore Ciantro, o al Maggiore

del-

Digitized by Google

della medesima Cattedrale. Con più che, per quello riguarda alla Cappella del Palazzo di S. E., osservar debbasi tale regola giusta la forma dell'anno p. p. 9. Ind. 1746: quale numero, siccome di tutte le altre liste de' Chierici e Sacerdoti, deve diligenziare il Rev. Canonico Deputato.

5. Ha determinato sudetta Ill. Deputazione, che, nel termine in cui si dovranno pagare i mandati de'scasciati, si dovessero unire assieme tutti li tre Deputati Ecclesiastici, i quali dovranno esaminare li mandati generali del pagamento prima di spedirsi ex Officio, ed a cadauno di loro sia lecito fare le sue diligenze dal canto proprio e separatamente uno dall' altro; ed incontrando difficoltà di non doversi ammettere qualsisia Sacerdote e Chierico in tutto o in parte, possano e debbano impedire, che entrasse ne' sudetti mandati, fintanto che detti tre Deputati Ecclesiastici converranno fra loro, e saranno di commune accordo; e nel caso, che non potranno convenire, dovranno riferire il loro sentimento a tutta la Deputazione, per determinarsi quella dubbietà nella maniera che sarà dalla pluralità de' voti giudicato esser di giustizia.

6. Ha di più determinato sudetta Ill. Deputazione, che, nelle certe che presenteranno i RR. Sacerdoti e Chierici così Palermitani che Forastieri; abbiano da notare la strada di loro Casa, Contrada della Parrochia, e tempo della dimora in detta strada, da controssignarsi dette certe dal Reverendissimo Canonico con pongasi a mandato quali certe con questa particolarità e distinzione, dopo la soluzione dello scasciato, dovrà recuperare il nostro Controscrittore, e farne ricevuta.

7. Hà di più stabilito sudetta Ill. Diputazione, che in cadaun' anno nel mese di Luglio si affissassero nelle Sagrestie delle Parrochie alcuni foglietti del seguente Editto: Cioè.

EDITTO.

Per aversi l'avviso de' Sacerdoti e Chierici defunti, come di quei Chierici passati allo stato secolare.

„ Riuscendoi più che mai di non puoca utilità all'
„ Ill. Diputazione di nuove gabelle la notizia del
„ tempo della morte de' RR. Sacerdoti e Chierici così

„ Palermitani che forastieri, priega detta Ill. Deputa-
„ zione alli Rev. Parrochi di mandare alla medesima per
„ cadaun mese le fedi di sudetti Sacerdoti e Chierici De-
„ fonti; Siccome dare l'avviso dello stato secolare, a
„ cui è passato qualunque de' Chierici, assicurando detta
„ Ill. Deputazione, che alla persona, che consegnerà le
„ succennate fedi in Officio di detta Ill. Deputazione,
„ le sarà subito somministrato tt. 1. 1. per ogni fede
„ originale.

E finalmente si ha determinato dall' Ill. Deputazione, che nel tempo della soluzione delli mandati, che si farà ne' giorni designati in casa del Rev. Canonico Deputato, ogn' anno vi debbano assistere nella distribuzione di tal pagamento il Razionale di nostra Diputazione e suo Coadjutore, il Contrascrittore, ed Officiale custode del libro sudetto di forastieri; che nel tempo, quando si riceveranno le certe de' RR. Sacerdoti e Chierici sì Palermitani che Forastieri, siano in obbligo di trovarsi presenti nel ricevere dette certe il Coadjutore sudetto di Razionale, ed Officiale custode del detto libro di esteri; restando in facoltà del Rev. Canonico Deputato di potersi valere di un' altra persona, ad esso benvista, per aggiuto di detti Officiali nel tempo di ricevere dette certe; che questi in esso tempo, in cui si presenteranno dette certe, che da loro in presenza del Rev. Canonico si riceveranno, debbano fare un spoglio di tutti i nomi di sudetti Sacerdoti e Chierici Palermitani e forastieri in una o più plane, in cui notarvi debbano la Parrochia, Cognome e Patria del Prete ove commora, affine di passarsi a mani della persona, che dovrà fare le diligenze segrete per lo risparmio di un tale pagamento annuale di scasciati; e che il Rev. Canonico faccia notare dal sudetto Officiale custode del libro de' forastieri le giuste rate sopra le certe di sudetti Chierici forastieri, per quel tempo, avessero commorato in Città nel corso dell' anno, cavandone la notizia dal sudetto libro in riguardo alle sottoscrizioni di ogn' uno, e dalle note in margine ne' libretti de' Rev. Parrochi: Come anco di non permettersi dal Rev. Canonico Deputato, che si possa antecipare de-

naro

Aaro per conto di scasciati per Cassa, ma quello pagarsi sbrigato che sarà il mandato per Tavola. A qual fine si ha ordinato al Magnifico Razionale di questa Ill. Deputazione di far registrare il presente appuntamento nel solito Libro d' appuntamenti; e che il presente originale si conservi assieme con l' altro precedente de 19. Marzo 1746. al quale &c., affine di notiziarlo e farlo intimare dal Messo di detta Deputazione al Rev. Canonico Deputato per l' esecuzione del presente appuntamento. E che sia in obbligo il suddetto nostro Razionale d' invigilare e curare inevitabilmente l' esecuzione di tutto quanto si è determinato da noi infrascritti nel presente appuntamento, perpetuo valituro, e non altrimenti, ne in altro modo.

Palermo li 18. Aprile 1746.

Il Principe di Lampedusa Pretore.
Dec. D. Giuseppe Giunta Dep.
Padre M. Franc. de Glianes Dep.
D. Nicolò Cacalano Senatore Priore.
D. Raffaele Vanni Dep.
D. Nicolò Bertolo Dep.

APPUNTAMENTO
DELL' ILLUSTRE DEPUTAZIONE

su la forma da farsi le liste per la conseguzione dell' Ecclesiastica Franchigia

INcaricati particolarmente Noi Deputati Ecclesiastici dall' Ill. Deputazione di nuove gabelle, di trovare il mezzo di occorrere con particolari provvidenze agl' inconvenienti che si sono rilevati nell' amministrazione dello scasciato, come di tempo in tempo è stato solito di farsi a tenore delle rispettive circostanze, dopo maturo esame abbiamo conchiuso di pregare l' Ill. Deputazione di stabilire un appuntamento a tenore di quanto qui sotto le sommettiamo.

1. Si deve proibire a qualunque privata Congregazione, Chiesa o particolare persona di fare liste per lo scasciato, riserbando il solo diritto di formare le liste al so-

ſolo Ciantro e Maeſtro Cappellano della Cattredale, ed alla Cappella del Real Palazzo, ed a tutti e ſoli Parrochi per le loro rispettive Parrochie; proibendo a chiechesia, ed a qualunque altro o particolare o Chiesa di poter in appresso fare più liste; e questa provvidenza crediamo poi sicuramente, oltre alla speditezza di pagarsi li scasciati, di dover condurre moltissimo al vantaggio e profitto dell' Ill. Deputazione.

2. A corrispondenza del primo stabilimento crediamo del pari molto salutare provvidenza ordinare, che tutti li Preti forastieri, senza eccezione alcuna, si dovesso scrivere nel libro del Can. Deputato, perchè collo spoglio che si fa di detti libri del Rev. Canonico, e incaricandosene i Signori Parrochi con li libretti, che li si rimettono di quattro in quattro mesi per dover essi far le diligenze dell' abitazione e permanenza annuale e continua di detti Preti forastieri, si viene ad ovviare a mille frodi ed inconvenienti. Così nè il Ciantro, Maestro Cappellano, nè la Cappella del Real Palazzo, nè i Parrochi possano in appresso nelle loro liste apporvi Preti forastieri; riserbandosi questi privatamente ad annotarsi nel solo libro del Rev. Can. Deputato: a riserba di que' Preti forastieri, che sono incardinati nella Cattredale, Maestro Cappellano, l' Ill. Cappella del Real Palazzo, ed alle rispettive Parrochie, e di que' Preti che han fissato il domicilio permanente in questa Capitale. Queste sono le provvidenze che crediamo necessarie per togliere l' inconvenienti, che possono nascere nell' amministrazione delli scasciati, e che potranno arrecare molto rilevante vantaggio alla Deputazione, per qual mottivo preghiamo l' intera Ill. Deputazione di confermarle con uno assoluto appuntamento.

Palermo li 7. Agosto 1775.

Il Principe di Resuttano Pretore.
Canonico Vincenzo Procopi Dep.
Parroco Fiderico di Napoli Dep.
Il Duca d' Archirafi Senatore Priore.
D. Filippo Benedetto de Cordova Gassinese Dep.

Assenti da questa Città e Regno l'Ill. D. Salvadore Gambacurta e Signor Barone D. Giacomo Dolce Deputati.

Digitized by Google

APPUNTAMENTO
DELL' ILL. DEPUTAZIONE

Per cui vengono abilitate le Congregazioni a presentare le loro liste per la consecuzione dello Scasciato.

Essendosi con altro nostro appuntamento de' 7. Agosto corrente, toccante alla distribuzione dello scasciato de gl' Ecclesiastici Secolari, stabilito di proibire in primo luogo a qualunque privata Congregazione, Chiesa, o particolare persona di fare liste per detti scasciati, riservando il solo diritto di formarle al solo Ciantro della Cattredale al Rev. Maest. Cappellano della medesima, alla Cappella del Regio Palazzo, ed a tutti e soli Parrochi; ed in secondo a corrispondenza del primo stabilimento de' 18. Aprile 1747. stimando molto salutare provvidenza ordinare, che tutti li Preti forastieri, senza eccezzione alcuna, si dovessero scrivere nel libro del Rev. Canonico Deputato, con farsene il solito spoglio nei libretti, che si rimettono ai singoli Parrochi di quattro in quattro mesi per le diligenze della verifica dell' abitazione e permanenza de' soggetti; cosicche in nessuna delle divisate liste possa annotarsi Prete forastiere, a riserva di quei Preti forastieri, che sono incardinati in dette Parrochiali Chiese, e di quei Preti che han fissato domicilio permanente in questa Città, come per detto appuntamento de' 7. stante al quale &c.

Ed incorso qualch' equivoco per l' esecuzione, sull' intelligenza di detto appuntamento, fu rimesso l' affare allo Spettabile D. Gio: Battista Atanasio Avvocato di nostra Deputazione, come per Decreto dell' Ill. Signor Pretore de 10. stante, affin di dare il suo parere in scritto; come difatti, con sua Consulta de' 15: stante che si acchiude, si e stabilito con il consenso delli Signori Deputati Ecclesiastici di nostra Deputazione e Spettabile Sindaco, di doversi osservare infallibilmente il secondo articolo di detto appuntamento de 7. Agosto corrente, per cui si stabilisce di doversi tutti li Preti forastieri scrivere nel libro-

bro, dal Signor Canonico Deputato Amministratore, con farsene il costumato spoglio, e trasmetterlo colli libretti ai rispettivi Parrochi, ed assicurato sudetto Signor Canonico Deputato in sì fatta maniera della loro permanenza, darsene in seguito lo scasciato. Il primo punto però della proibizione delle liste solite farsi dalli Superiori delle Congregazioni, credendolo inutile, perchè non può dubitarsi di frode, per essere fatte da soggetti riguardevoli e la maggior parte Palermitani Ecclesiastici constituiti in dignità, che sono le Congregazioni di S. Pietro, quella di S. Carlo, l'altra del Fervore, la Chiesa detta del Lume, e l'altra dei Conviventi in S. Eulalia, si è determinato, che si formassero come per lo passato, e secondo l'invecchiata costumanza: come del pari si formassero l'altre del Ciantro della Cattedrale, del Maestro Cappellano della Cappella del Real Palazzo, e di tutti li Parrochi, vietando su tal punto ogni anche menoma innovazione; nelle quali liste si proibisce però a chichesia di apporre i Preti forastieri, a riserba, che fossero incardinati, e che servano alle Chiese di quei che hanno il privilegio di far liste, o fossero persone troppo note, e che avessero fissato domicilio permanente in questa Capitale; essendo in tal caso lecito a detti forastieri di andarsi a scrivere in qualsisia di dette liste, dove meglio tornasse loro a piacere per conseguire lo scasciato, che gli spetta. Onde per osservanza di ciò abbiamo fatto il presente appuntamento e da noi sofscritto.

Oggi Palermo 16. Agosto 1775.

Il Principe di Resuttano Pretore.
Can. Vincenzo Procopi Dep.
Federico Parroco di Napoli Dep.
Il Duca d'Archirafi Senatore Priore.
D. Filippo Benedetto de Cordova Cassinese Dep.

Digitized by Google

BIGLIETTO VICEREGIO

PER CUI SI PROIBISCE AI COLLEGI DI MARIA

di ottenere la franchigia Eccleſiaſtica.

PER la via di Azienda di Real ordine in data de' 5. del corrente, mi ſi ſcrive lo ſeguente. Eccmo Signore. In viſta della rappreſentanza della Deputazione di nuove gabelle, che mi rimiſe V. E. con ſua carta de' 2. Dicembre paſſato, in cui ha promoſſo il dubbio, circa, ſe eſſendo ſtati li Collegj di Maria dichiarati compreſi nelle leggi di ammortizazione per non poter fare nuovi acquiſti, debba o nò da ciò dedurſi di dover eſſere conſiderati come Corpi Eccleſiaſtici; e queſto con motivo dell' iſtanza fatta dal Collegio di Maria ſotto titolo della Preſentazione di coteſta Capitale, di contribuirſeli l' annuale franchigia, come la godono le altre Communità Eccleſiaſtiche. Il Re ha dichiarato, che quantunque tutti li Collegj di Maria di coteſta Capitale e del Regno ſiano compreſi nelle leggi di ammortizazione, di ſorte che non poſſono fare nuovi acquiſti, nondimeno ſono opere aſſolutamente laicali per la di loro propria coſtituzione, e come tali incapaci di alcuna Eccleſiaſtica franchigia ed eſenzione; onde non ſi deve ammettere la domanda avanzata dall' eſpreſſato Collegio di Maria ſotto titolo della Preſentazione per ottenere la franchigia dalla mentovata Deputazione; nè qualunque altra ſimile pretenzione, che ſarà promoſſa da qualſiſia altro Collegio di Maria; locchè partecipo di ordine di S. M. a V. E., affinchè dia quelli che riſultano per l' adempimento. Napoli &c. Comunico a V. S. queſto Real ordine in conteſto di ſua Conſulta ſotto li 6. Novembre dell' anno ſcorſo per la ſua coerente intelligenza e governo. Noſtro Signore la feliciti. Palermo 19. Febraro 1780.

IL PRINCIPE DI STIGLIANO COLONNA

Digitized by Google

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis, in sessione hodie sede plena detenta, fuit provisum, quod præsens Chyrographum S. R. M. præsentetur, registretur & exequatur; remanente tamen assentu favore Ven. Collegii Mariæ sub titulo Præsentationis in contrata Capi, pro ut stat eidem ex regia largitate indultus vigore regalis diplomatis die 18. Maji 1777, & ad mentem provisionis per dictam Ill. Deputationem die 17. Septembris 11. Ind. 1777. in dorso dicti Chyrographi editæ; Et expediatur per Mag. Rationem apodixa a die ultimæ solutionis; & sic in posterum servetur.

Salvator Sapienza Mag. Not.

Registrata
D. Marcus Rivera

EDITTO

DI MONSIGNOR SANSEVERINO

ARCIVESCOVO DI PALERMO,

In cui s' indicano le persone, che devono reputarsi per Ecclesiastici, e perciò godere della franchigia Ecclesiastica.

NOn v' ha cosa cotanto frequente in questa nostra dilettissima Chiesa, quantochè i Chierici o Iniziati colla prima Tonsura, o ordinati *in minoribus* depongono l' abito chiericale; e deposto a lor bellagio il riprendono; ed altri colla sola insigne del collare vestiti con abiti improprj ed indecenti allo Stato Eccle-

Ecclesiastico s' applicano alla Medicina, all' Aromataria ed altre professioni laiche, lontani dallo spirito di Ecclesiastica modestia, e dalla assistenza alla propria Parrocchia e Congregazioni da noi prescritte. E non ostante pretendono voler godere de' privilegj chiericali, anche nelle escussioni delle franchigie.

Vi sono ancora de' Preti stranieri, li quali lasciando il servigio delle proprie Chiese, ozioſi si stanno in questa Capitale; ed altri, o per propri negozj o per incombenze che s' assumono, vi dimorano per qualche tempo, e ritraendo tutti questi quelle esenzioni e franchigie, che a loro sono dovute nelli rispettivi Paesi, si crede che ardiscano di volerli anche percepire dalla Deputazione di nuove gabelle di questa Capitale.

Quindi noi, per ovviare a tutti gl' inconvenienti, avendo per riguardo a' Chierici stabilito, che tutti coloro, che hanno una volta deposto l' abito chiericale, non lo potessero a suo bellagio riassumere, senza nostra espressa licenza; privandoli de' privilegj del foro; ed anche che arrivati all' età di anni 25., e non ascesi agl' ordini sagri, non si sentano compresi nell' albo de' Chierici. Perciò in forza della presente nostra legge ordiniamo ed espressamente comandiamo doversi riputare per Chierici, e godere tutti li privilegj del foro e le franchigie quei soli Chierici, che incedono in abito e tonsura, e che prestano la loro assistenza alle proprie Parrocchie, e sono ascritti nelle Congregazioni di S. Carlo, del Fervore, dell' Oratorio di S. Filippo Neri, di S. Pietro e Paolo, e di Maria SS. del Lume, o che siano addetti a Monisteri, o altre Chiese principali, previa la nostra approvazione *in scriptis*; restando tutti gl' altri esclusi da tutti i privilegj chiericali, e dalla percezione delle franchigie. Riguardo poi a' Preti, vogliamo ed ordiniamo che godano le franchigie i soli Palermitani nati, e quelli che si reputano Palermitani per la Diocesana spedita dalla nostra Curia, o che fossero scelti per Cappellani, Coadiutori, o Sagrestani delle Parrocchie, ed altre Chie-

se principali, che lo siano con nostra licenza *in scriptis*; restando esclusi tutti i Preti forastieri, che vengono in questa Capitale per qualche negozio, o che vi risiedono per capriccio ed oziosi. Ed affinchè sia a notizia d' ognuno, abbiamo ordinato la presente nostra legge da valere in tutti i futuri tempi. Dato in Palermo dal Palazzo Arcivescovile li 12. Settembre 1786.

Per comandamento di S. E. Rma Monsignor Arcivescovo di Palermo e Morreale.

Sac. Giuseppe Archina Cancelliere e Maestro Notaro.

BIGLIETTO VICEREGIO

PER CUI SI CONFERMA L' EDITTO

Dell' Arcivescovo di Palermo, che indica le persone, che devono reputarsi per Ecclesiastici, e godere dello Scasciato.

AVendo Monsignor Arcivescovo di Palermo e Morreale trovato ragionevole di doversi riparare al disordine, che si sperimenta nella scossione della franchigia, che agli Ecclesiastici si paga; si è deliberato, secondo mi ha esposto con rappresentanza de' 14. del corrente, in seguito dell' informo da me richiestogli su quella fattami da codesta Deputazione, di promulgare un Editto, di cui mi acchiuse un Burro: E siccome con Biglietto d' oggi, rescrivendo all' Arcivescovo, gli ho restituito l' Editto, perchè lo promulghi; così ne passo a V. S. in risposta l' avviso per sua intelligenza, e per l' uso che conviene. E nostro Signore la feliciti. Palermo 15. Settembre 1786.

IL PRINCIPE DI CARAMANICO.

Pa-

Digitized by Google

Panormi die 18. Septembris 1786.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis fuit provisum, quod præsentetur, & registretur, & detur notitia Rev. D. Francesco Salesio Leone Canonico Deputato Administratori pro exequtione, & adimplemento Edicti.

Salvator Baro Sapienza Mag. Not.

APPUNTAMENTO

DELL' ILL. DEPUTAZIONE.

Che serva di regola ai Rev. Canonici Deputati Amministratori dello Scasciato, circa alla formazione delle liste del Capitolo, Maestro Cappellano, Cappella Reale, Parrocchie, Congregazioni, ed altro.

Sfendosi conosciuto per esperienza, ch' è d' immenzo profitto a questa Ill. Deputazione di nuove gabelle l' esecuzione della trina soscrizione de' Sacerdoti e Chierici forastieri, che concorrono alla franchigia detta lo scasciato; ed essendosi rilevato, che questa legge di trina soscrizione stabilita per appuntamenti, e confermata dal Re, si cerca di eludere in sommo pregiudizio di essa Ill. Deputazione, fu la fiducia di una pronta giustificazione nel tempo, che dal Rev. Canonico Deputato Amministratore si querendano le liste delle Parrocchie e Congregazioni per spedirsi ad esse loro le polize di pagamento; perciò volendo detta Ill. Deputazione, che la legge fatta resti nel suo fermo vigore, e torre gl' ostacoli che la farebbero declinare, è venuta a stabilire locchè segue.

1. Sic-

1. Siccome per appuntamento fatto sotto li 16. Agosto 1775., dietro il parere in scritto dato all' Ill. Deputazione dello Spett. di Atanasio, si risolse, che le due Congregazioni del Fervore e quella di S. Carlo fossero anch' esse abilitate a presentare le loro liste, nella forma medesima com' era abilitata a presentarla quella della Carità di S. Pietro dentro la Casa Professa de' PP. Crociferi di questa Città; resti appuntato, ch' esse liste non si possano ricevere dagl' Officiali di nostra Ill. Deputazione, senza una fede autentica del Superiore d' ogn' una di esse Congregazioni, nella quale si attesti nelle debite forme, che i Soggetti in esse liste trascritti sono, o Fratelli, o Novizj attuali della rispettiva Congregazione; proibendosi espressamente di calendarvi a veruno, che sia soltanto perseverante, o pure che, al tempo della firma di essa fede, si trovasse cancellato, o in qualunque modo licenziato.

2. I Sacerdoti e Chierici forastieri di esse Congregazioni non essendo esclusi dalla legge della soscrizione; perciò resti appuntato, che tutti quelli tra essi, che non sono tre volte notati nel libro della soscrizione, siano esclusi dalle liste di esse Congregazioni; e giustificando la permanenza, passino a mandato generale del Canonico Deputato Amministratore, per essere ugualmente diligenziati cogl' altri due colleghi Deputati Ecclesiastici, giusta i sopradetti appuntamenti.

3. Che per non darsi occasione di querele a veruno nel tempo, che si passano le liste, e per eseguirsi insieme col dovuto rigore e la legge della soscrizione e gl' appuntameti del 1746., e 1747, confermati dalla M. S. nella riforma del 1790, si stabilisca, che in avvenire il numero de' Sacerdoti e Chierici da presentarsi nelle liste non ecceda il seguente, cioè quella del Rev. Capitolo numero duecentocinquanta, oltre di tutti i Rev. Signori Canonici, Vivandieri, e tutt' altre persone, che si trovano dipendenti ed assistenti nella Cattedrale; quella del Maestro Cappellano numero centoventi, oltre delli

filia-

filiali, del numero e qualità delle quali dovrà farne diligenze il Rev. Canonico Deputato Amministratore; quella della R. Cappella di Palazzo numero duecento, oltre delli Rev. Canonici e Vivandieri, e persone assistenti in detta Real Cappella: e quella delle Parrocchie numero sessanta in tutto, incluso il Parroco, i Cappellani Sagramentali, ed altri Officiali della Parrocchia; ed essendo conveniente, che quella del Parroco Deputato sia in numero maggiore, si stabilisca il doppio numero delle altre liste Parrocchiali. Beninteso, che i presentati in esse liste debbano essere o Palermitani, o pure forastieri annotati tre volte nel libro della soscrizione; quelli però, che dovranno in qualunque modo giustificare la permanenza in tutto, o in parte, debbano assolutamente mettersi nel mandato generale del Canonico Deputato Amministratore ad oggetto di diligenziarsi unitamente cogl' altri due Deputati Ecclesiastici, a tenore delli cennati appuntamenti.

4. E siccome si è osservato, che profitta alla Deputazione, che le rate de' Defunti, così Palermitani che forastieri, si pagassero nel mandato generale del Canonico Amministratore, che dovrà pagarle a chi spetta; o nel fine dell' anno, non comparendo Eredi, redepositarle a beneficio della Deputazione; come pure essendosi osservato, che le franchigie cesse o impedite debbansi riconoscere dal Deputato Amministratore, che dev' essere il Giudice competente ad esclusione d' ogn' altro Magistrato, in conseguenza de' Comizii del 1648., resti pure appuntato, che tanto le rate de' Defunti, quanto le anzidette franchiggie cesse o impedite, passino a mandato generale del Canonico Amministratore.

Palermo 20. Febraro 1796.

Il Principe di Cassaro Pretore.

Giovanni Can. Zerilli Dep.
Paroco Franc. Natale Dep.
P. Abbate D. Pietro Orbiston
Deputato.

Mi-

Digitized by Google

Michele Barone Lanza Dep.
Bar. Pietro Coglitore Dep.

Girolamo Fatta, ed Oddo Barone di Garbonogara Maestro Not.

D. Domenico Baſſo Officiale;

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMO

FRANCHIGIE ORDINATE DAL GOVERNO.

BIGLIETTO

DEL SIGNOR MARCHESE DI ASCALONA VICERE

In cui rifiuta le franchigie delle gabelle, sù la cognizione, che non possa giustamente goderle.

HAviendo entendido el Marques mi Señor, que su Majordomo pidio à V. S. la satisfacion de lo que regularmeute se submministraba à los Signores Virreyes, por razon de las Gebellas, y de otras franquezas, en la bnena fee, de que no podia tener reparo alguno tan antiqua costumbre, y reconosciendose posteriormente, que no tiene el fundamento, que se suponia de la Real aprobacion nida Justificacion, que en todo solicita S. E. me manda decir à V. S. que de nigun

AVendo inteso il Marcheſe mio Signore, che il ſuo Maggiordomo chieſe a V. S. l' importo di quello che regolarmente ſi ſomminiſtrava ai Signori Vicere per ragioni di gabelle, e di altre franchigie nella buona fede e che non poteva avere riparo alcuno una così antica coſtumanza; e riconoſcendoſi poſteriormente, che non ha il fondamento, che ſi ſopponeva dalla Reale approvazione, nè la giuſtificazione che in queſto ſi ſollecita: S. E. mi comanda di dire a V. S., che

modo quiere percivis eſtos emolumentos, ò refacciones, y que eſtima muy particolarmente la finezza de los Individuos de eſa Deputacion, que han repreſentado à S. E. el verdadero principio de eſta introducion: encargando à V. S. note eſte Villete en los libros de eſa Deputacion, y ſe de quenta à S. E. de quedar executado. Guarde Dios à V. S. muchos años Palermo a 3. de Henero 1702.

in neſſuna maniera percepiſca queſti emolumenti, o rifazioni, e che ſtima particolariſſima la finezza degl' individui della Deputazione, che han rappreſentato a S. E. il vero principio di queſta introduzione: incaricando a V. S. di notare queſto Biglietto ne' libri della Deputazione; e dia conto a S. E. di eſſerſi eſeguito. Guardi Dio a V. S. molti anni. Palermo a 3. Gennaro 1702.

D. Juan de Torres y Medrano.

D. Gio: de Torres y Medrano.

A la Deputacion de nuebas Gabellas

Alla Deputazione di nuove gabelle.

ORDINE DELLA R. M.

DI VITTORIO AMEDEO

RE DI SICILIA E NOSTRO SIGNORE

Perchè la Deputazione di nuove gabelle ſia libera dal contribuir franchigie a' Signori Vicere, e che la ſomma di tal denaro ſi contribuiſca dal Senato.

ESſendo intenzione di S. M. che il Signor Vicere gioiſca di quei emolumenti, che hanno percepito i ſuoi Anteceſſori, a' quali ſi pagava annualmente dalla Deputazione di nuove gabelle la ſomma di oncie 800. a titolo di franchigia, come pure altra di oncie 280. per lo pagamento della gabella di ſalme 700. d' orzo per ſervigio della Scuderia; ed eſſendo per altro informata, che la detta Deputazione non ha preſen-

ſentemente tanto d'introito annuo, che baſti per ſoddisfare i ſuoi Creditori di varii bimeſtri attraſſati, oltre ai correnti; ha ſtimato la M. S., che, per ſollievo di detta Deputazione, debbano le dette due partite pagarſi annualmente ſino a nuovo ſuo ordine con altri introiti di coteſta Città: ed a queſt' effetto mi comanda di dire alle SS. VV., che Elle debbano far pagare al detto Vicere le ſudette due annue ſomme di qualſivoglia introito di coteſta Città a loro benviſto; dandoli in virtù del preſente ogni facoltà neceſſaria: eſſendo per altro la M. S. perſuaſa, che col mezzo della di loro buona amminiſtrazione e governo reſterà coteſto Senato reintegrato per detta ſpeſa, come ſi è ſperimentato in altre occorrenze. Torino li 17. Ottobre 1714.

Marcheſe San Tomaſo.

Al Senato di Palermo.

Die quinto Novembris 8. Ind. 1714.

Ex parte Ill. Senatus Panormitani abſente Spect. de Galletti Senatore, fuit proviſum, quod exequatur & regiſtretur.

Ioannes Cannavò pro Mag. Not.

BIGLIETTO VICEREGIO

In cui ſi accorda ai Militari Infermi nello Spedale di S. Giacomo la franchigia del pane per loro ſervigio.

HAviendone hecho inſtancia los Diputados del Hoſpital de Santiago, paraque que ſele continuen las franquicias de los generos, que menſualmente conſumen por ſervicio delos Militares enfer-

AVendomi fatto iſtanza i Deputati dello Spedale di S. Giacomo, acciocchè ſi continuino a concedere le franchigie delli generi, che giornalmente ſi conſumano per ſervigio delli Militari infermi,

mos y que siempre ha gozado dicho Hospital assi en tiempo delos Alemanes, como delos Espanoles, y justificando con los adjuntos documentos, la cantidad delas franquicias del Pan, que un mes por otro necesita; Prevengue a V. S. que al Obero, que oy corre con la Subministracion del Pan alos Soldados de dicho Hospital, por haverle cesado al Partitario delas tropas, sele abonen con quenta, y razon las franquicias del Pan, que subministrare, o obien sea en dinero, o bien polizas de Arinam, como hasta ahora se hapracticado. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 12. de Marzo de 1740.

El Principe Corsini.

A la Deputacion de nuevas Gabelas.

e che sempre ha goduto detto Spedale, così in tempo degli Allemani che delli Spagnuoli; e giustificando cogl' annessi documenti la quantità della franchigia del pane, che un mese per l' altro necessita, prevengo Vossignoria, che al fornaro, che oggi distribuisce il pane alli Soldati del detto Spedale, per averlo lasciato di fare il Partitario delle truppe, se gli abbuoni con conto e ragione la franchigia del pane che somministrasse, sia in danaro o in polizze di farina, come finora si è praticato. Dio guardi V. S. molti anni. Palermo 12. Marzo 1740.

Il Principe Corsini.

Alle Deputazione delle nuove gabelle.

Die Decimo Aprilis 1740.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum imposita-rum pro solvendis subjugatariis in sessione hodie detenta, absente D. Nicolao Antonio Bertolo Deputato, fuit provisum, quod præsens registretur & consultetur E. S.

BIGLIETTO REALE

In cui si prescrive quale franchigia debbano godere gl' Eccellentissimi Signori Vicere

DI Sovrano comando il Signor Marchese Tanucci primo Segretario di Stato, del Real Dispaccio di Stato, Casa Reale ed Affari Stranieri con Dispaccio de' 15. Otto-

Ottobre ſpirato ſi è ſervito di far ſapere, come volendo il Re liberare il Senato di queſta Capitale, e anche la Deputazione di nuove gabelle da tutto quello che a titolo di franchigie somministravano ai Vicere in danaro: ſiccome è venuto benignamente a diſporre, che il mio ſoldo di Vicere ſia di venticinque mila ducati l'anno, in vece de' diciottomila corriſpoſti ſinora; così vuole e comanda, che da oggi in avanti altra franchigia non debba avere il Vicere, ſalvo che quella de' generi di ſuo conſumo contenuti nella nota, che ſi è data alle ſtampe, acciocchè nè per li domeſtici dello ſteſſo Vicere, nè per li reſpettivi partitarii poſſa farſi o cagionarſi alcuna frode o detrimento. In conſeguenza di queſta ſovrana diſpoſizione, che io comunico a V. S. per la ſua intelligenza, vengo in rimetterle anneſſi due degli eſſemplari della ſtampa enunciata: e quindi a norma della ſtampa medeſima ſi regoli nello adempimento per la parte che le tocca. Avendo io comunicato lo ſteſſo Real Diſpaccio al Senato di queſta Capitale per ſua notizia, al Tribunale del Real Patrimonio per l'aſſento del mio ſoldo. Noſtro Signore la feliciti. Palermo primo Novembre 1774.

Principe di Stigliano Colonna.

NOTA

DELLE FRANCHIGIE,

Che ſi devono a tenor delle Sovrane recenti diſpoſizioni del Re Noſtro Signore ſomminiſtrare annualmente su gl' infrascritti generi, non già in denaro, ma ſolamente in ſpecie al Vicere del Regno di Sicilia Principe di Aliano Colonna dal Senato di Palermo, e dalla Deputazione di nuove gabelle, e per essi dai loro riſpettivi affittatori: la qual nota viene regolata da quella, che ſi è eſibita dallo steſso Vicere, ed è la ſeguente.

DAlla Deputazione di nuove gabelle ſi devono per uſo del Vicere, e della ſua Famiglia in ogni anno ſalme cento di farina ſal. 100.

Dal-

Dalla detta si devono come sopra cinquanta botti di vino ..... botti 50.

Dalla detta pel mantenimento della sua scuderia trecento salme d'orzo ..... sal. 300.

Dal Senato di Palermo, non meno per uso del Vicere e sua Famiglia, che per lo straordinario consumo de' Festini e gran conversazioni cantara duecentocinquanta di neve cant. 250.

Finalmente si devono dallo stesso Senato per la gabella denominata lo scasciato in ogni anno al Vicere in denaro, come si è sempre praticato quattrocento oncie ..... oncie 400.

E perchè ciò costi, e serva parimente di regola e norma agli Affittatori delle rispettive gabelle, e si osservi ed eseguisca esattamente, ha il Re comandato di formarsene la presente nota, e questa darsi, come si è fatto, alle stampe. Napoli Settembre 1774.

Die 5: Novembris 8. 1774.

Bernardo Tanucci.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis fuit provisum, quod præsens Chyrographum una cum interclausa nota de ordine S. R. M. transmissa præsentetur, registretur, exequatur & detur ordo Gabellotis pro ut convenit.

Salvator Sapienza Mag. Not.

Registrata

D. Marcus Rivera

BIGLIETTO REALE.

Per cui s' accorda al Collegio di Maria sotto titolo della presentazione al Capo la grazia della Franchigia di sal. 1. l' anno per ciascheduna delle Convittrici in esso.

Essendo divenuta S. M., per effetto di sua Real Clemenza in accordare à questo Collegio di Maria sotto titolo della Presentazione la grazia per la franchigia

gia della gabella del Macino à ragione d' una ſalma l' anno per ciaſcheduna delle Convittrici in detto Collegio, conforme all' avviſo, che nè hò ricevuto con Real Dispaccio de' 5. Ottobre p. p. per via della Real Segretaria d' Aſienda; communico in seguito à V. S. ſudetta ſovrana deliberazione, prevenendola della puntual' eſecuzione a favor di ſudetto Collegio: E noſtro Signore la feliciti. Palermo 21. Dicembre 1776.

Il Principe di Stigliano Colonna.

Die Septima Januarii 10. Ind. 1777.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis ſubjugatariis in ſeſſione hodie detenta, abſente Spectabili D. Salvatore Trabucco Deputato, fuit proviſum, quod præſens regiſtretur & certioretur S. R. M.

BIGLIETTO VICEREGIO

In cui s' ordina, che ſi dia al Conſultore del Governo la franchigia di ···7 56. annuali, ed al Segretario del Governo di ··7 40. annuali, nonoſtante la riforma del 1767. ch'eſpressamente l'aboliſce.

ESsendo io venuto in riſolvere, che a titolo di ſcaſciato pagar ſi doveſſero al Conſultore, ed al Segretario del Governo le annuali riſpettive aſſegnazioni, cioè di once cinquantaſei al primo, e di oncie quaranta al ſecondo, che per lo paſſato e ſino all' anno 1767. furono ſoddisfatte ſempre ai loro Anteceſſori, in eſcambio di quelle franchigie, che potrebbero pretendere: Partecipo a V. S. queſta mia riſoluzione, affinchè diſponga il convenevole pel coerente adempimento: E noſtro Signore la felicici. Palermo 11. Maggio 1782.

IL MARCHESE CARACCIOLO.

Die

Digitized by Google

Die 15. Maij 15. Indict. 1782.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis ſubjugariis fuit proviſum, quod ſupradictum Chyrographum regiſtretur & exequatur, & fiat aſſentus ad nomen Ill. Conſultoris, & Secretarii E. S. ab anno preſenti 15. Indict. 1782. in antea in libris franchigiarum vulgò ſcaſciati; nempè ···7 quinquagintaſex annualium ad nomen Ill. Conſultoris, & ··7 quadraginta annualium ad nomen Ill. Secretarii E. S. ad mentem dicti Chyrographi. Et expediantur à Magnifico Rat. reſpectivæ apodixæ pro anno præſenti 15. Indict. 1782. per Tabulam h. Urbis.

Salvavator Baro Sapienza Magiſt. Not.

Regiſtrata
D. Marcus Rivera.

BIGLIETTO VICEREGIO.

In cui s'ordina che ſi continui a pagare la Franchigia al Conſultore, e Segretario del Governo.

Trovando io di eſſere ſtata V. S. incaricata con biglietto del 11. Maggio 1782. dal mio Predeceſſore di pagare al Consultore ed al Segretario del Governo a titolo di ſcaſciato le riſpettive annuali aſſegnazioni di once cinquantaſei al primo, e di oncie quaranta al ſecondo, come pel paſſato erano ſtate ſempre ſoddisfatte a' di loro Predeceſſori, in luogo di quelle franchigie, che avrebbero potuto pretendere: ho riſoluto d'incaricarla, come fo, che in eſecuzione del detto ordine del 11. Maggio 1782 proſegua il pagamento delle annue oncie 56. al Conſultore, e delle oncie 40. al Segretario del Governo; maggiormente che nella recente riforma delle ſpeſe di Real ordine diſpoſta per codeſta Deputazione, non furono eſcluſe tali aſſegnazioni: Noſtro Signore la feliciti. Palermo 21. Settembre 1788.

Il Principe di Caramanico.

Digitized by Google

Panormi die vigesima tertia Septembris 7. Ind. 1788.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis in sessione hodie detenta, absente Ill. Equite Duce D. Antonino Paternò ex Principibus Manganellorum Senatore Priore Deputato, fuit provisum, quod præsentetur, registretur & exequatur; & expediantur apodixæ ad mentem presentis Chyrographi E. S. juxta solitum.

BIGLIETTO VICEREGIO

Per cui s'ordina, che si paghino 7 40. annuali al Conservadore.

AVendo io letto e considerato tutto ciò, che V. S. mi ha manifestato con rappresentanza de' 17. dello scorso mese, in soddisfazione all'informo, richiestole su quella del Conservadore D. Saverio Maria d'Andrea; ho risoluto, che si assenti a nome di esso Conservadore la somma di oncie quaranta all'anno a titolo di scasciato, ed in luogo delle franchigie di tutte le gabelle civiche; e che una tal somma se gli debba corrispondere dal dì 11. Giugno 1786, giorno in cui egli arrivò in questa Capitale per servire il Re nella detta carica. Lo parteeipo a V.S. in risposta per sua intelligenza, e perchè ne disponga l'adempimento. Nostro Signore la feliciti. Palermo 7. Novembre 1788.

IL PRINCIPE DI CARAMANICO.

Panormi die 10. Novembris 7. Indict. 1788.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis in sessione hodie detenta, absentibus Ill. Marchione D. Ioseph Ugo Senatore Priore, & Rev. Canonico Cassinese Patre D. Ioanne Petro Gravina Deputatis, fuit provisum, quod præsens registretur & exequatur; & per Magnificum Rationalem fiat assentus, & expediatur apodixa juxta mentem præsentis Chyrographi E. S.

Salvator Baro Sapienza Magist. Not.

BIGLIETTO VICEREGIO

Per cui s' ordina di non pagarsi franchigia ai Camerieri Maggiori degl' Eccmi Vicerè, ogni qualvolta sono Palermitani.

AVendo letta la rappresentanza di V. S. de' 23. del passato Marzo, informativa sul ricorso di D. Salvatore Spucches, che qual mio Cameriere Maggiore ha chiesto il pagamento delle oncie venti annuali, che soleano pagarsi ai Camerieri Maggiori a titolo di scasciato, o sian franchigie; siccome non voglio dispensare al pubblico Conseglio del 1648., ed alla riforma del 1767. dal Re approvata, proibenti queste franchigie ai Palermitani, qual è esso di Spucches; così sono a dire a V. S. in risposta, che, non ostante quello che ha rappresentato, si astengha di pagare al sudetto di Spucches la chiesta di lui franchigia di ···7 20. all' anno; E. nostro Signore la feliciti. Palermo 17. Maggio 1789.

IL PRINCIPE DI CARAMANICO.

Panormi die 14. Junii 7. Indict. 1789.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis in sessione hodiè detenta, abtentibus Ill. D. Vincentio la Grua Talamanca Duce Villæregalis Senatore Priore, Rev. Canonico D. Francesco Salesio Leone, & Rev. Paroco D. Iacobo de Mendietta Leone Deputatis, fuit provisum, quod præsens registretur & exequatur.

Salvator Baro Sapientia Magist. Not.

BIGLIETTO VICEREGIO

Per per cui s' ordina, che si paghino ··7 24 annuali di franchigia all' Ajutante Reale, perchè forestiere.

ESsendosi degnato il Re conferire fin dal 21. Gennaro del corrente anno al Marchese di Montescaglioso l' impiego di mio Ajutante Reale, è venuto a chiedere

dere coll' annesso memoriale l' ordine di corrispondarsegli le oncie ventiquattro all' anno, che per le franchigie han goduto i suoi Predecessori. Ed essendo egli forestiere, ho risoluto in seguito, che si assenti a nome del medesimo la detta annual somma a titolo di scasciato, ed in luogo della esenzione di tutte le gabelle civiche; e che la stessa somma se gli debba corrispondere dal giorno, in cui si pose in esercizio della detta carica. Ne prevengo intanto V. S. per sua intelligenza, e perchè ne disponga lo adempimento. Nostro Signore la feliciti. Palermo 29. Luglio 1789. Il Principe di Caramanico.

Alla Deputazione di nuove gabelle

Panormi Die 6. *Augusti* 7. *Ind.* 1789.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis in sessione hodie detenta, fuit provisum, quod præsentetur, registretur & exequatur, & expediatur apodixa juxta mentem præsentis Chyrographi E. S.

Salvator Baro Sapienza Mag. Not.

BIGLIETTO VICEREGIO

che assegna oncie undici annuali di franchigia al Seminario di Nautica.

INformatomi io sulla rappresentanza di V. S. de' 2. Agosto passato, che riguarda la franchigia de' diritti civici, pretesa dal Seminario di Nautica, come la godono tutte le altre Opere di simil natura; siccome uniformandomi al di lei sentimento, ho risoluto che si paghino al detto Seminario oncie venti l' anno in escambio della riferita franchigia, che gli potrebbe appartenere, cioè oncie nove dal Senato, ed undici da cotesta Deputazione; così glielo prevengo in risposta per disporre l' adempimento. Nostro Signore la feliciti. Palermo 25. Settembre 1791. Il Principe di Caramanico.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Panormi Die 7. *Octobris* 10. *Ind.* 1791.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis in sessione hodie sede plena detenta, fuit provisum, quod præsentetur, registretur, & exequatur; & expediatur apodixa.

Salvator Sapienza Mag. Not.

BIGLIETTO VICEREGIO

Per cui ſi ordina di pagarſi onc. 7 40. per uno all'Amminiſtratore ed Avvocato Fiſcale della Real Commenda della Maggione in ſeguito del Real ordine

IL Conſeglio delle Finanze con Diſpaccio de' 8. corrente mi ſcrive di real ordine così = Eccmo Signore = Informato il Re delle rimoſtranze della Deputazione di nuove gabelle di coteſta Capitale (1) e de' Miniſtri incaricati per gl' affari di detta Deputazione, è venuto in riſolvere e comanda, che D. Felice Lioy Intendente ed Amminiſtratore della Real Commenda della Maggione, e D. Donato Tomaſi Avvocato Fiſcale della medeſima godano le franchigie per eſſer forcſtieri, ad eſempio di quanto ſi trova diſpoſto per lo Conſultore, per lo Conſervadore e per lo Segretario di coteſto Governo; con determinarſi da V. E. la ſomma da contribuirſi a ciaſcheduno di eſſi Lioy e Tomaſi. Lo partecipa quindi a V. E. d' ordine della M. S. il ſupremo Conſeglio d' Azienda per l'eſecuzione. Napoli &c. Or Io, determinando di pagarſi a detti Lioy e Tomaſi la ſomma di oncie quaranta annue per cadauno, ne prevengo a V. S. per lo adempimento; Noſtro Signore la feliciti. Palermo 23. Ottobre 1791.

Il Principe di Caramanico.

Alla Deputazione di nnove gabelle.

Panormi Die vigeſima Novembris 1791.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis ſubjugatariis in ſeſſione hodie ſede plena detenta, fuit proviſum, quod præſentetur, regiſtretur & exequatur.

Salvator Baro Sapienza Mag. Not.

---

[1] *La rimostranza della Deputazione fu in termini contrarii alla diſpoſitiva del Biglietto Reale.*

CA-

Digitized by Google

CAPITOLO UNDECIMO

INTENDENZA MILITARE

BIGLIETTO
DI SUA ECCELLENZA

Per non macellarsi carne al Molo per venderſi.

LA Couſulta de V. S. de 17. del corriente, cuyo contenido ſe reduce á las inſtancias, que han echo los Habellotos de la carne, paraque ſe abſtengan los deſordenes, que ſe cometen por algunos Cabos de eſtas Galeras, haciendo macelar carne mas de las quales pertenece en la aſignacion, que tienen, y ſe vende publicamente por la Ciudad en grave danno de las intereſados, he pueſto en noticia de S. E. y me manda reſponder a V. S. que al duque de Cacamo ſe le ha ordenado ſe regule

LA conſulta di V. S. de' 17. del corrente, il cui contenuto ſi riduce alle iſtanze, che ha n fatto i Gabelloti della carne, perchè s' evitino i diſordini che ſi commettono da alcuni Capi di queſte galere, macellando più carne di quella che gli ſpetta per l' aſſegnazione attuale, e ſi vende pubblicamente per la Città in grave danno de' ſuoi intereſſi: arrivata alla cognizione di S. E., mi comandò riſponder a V. S., che al Duca di Caccamo ſe gli ha ordinato di regolarſi

in

en esta materia a lo que le toca, y que V. S. puede poner personas, paraque apresen la carne, quando la introducen en esta Cindad, con Cuyos transgressores se tomarà la resolucion conveniente. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 22. Junio 1690.

D. Felix de Lucio Espinnssa.

in questa materia secondo ciò che gli spetta; e che V. S. metta le guardie, che piglino la carne, quando la introducono in questa Città, contro i quali trasgressori si piglieranno le convenienti risoluzioni. Dio guardi V. S. molti anni Palermo 22. Giugno 1690.

D. Felice de Lucio Espinosa.

A la Deputacion de nuevas gabellas.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Die 6. Julii 1690.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis fuit provisum, quod exequatur & registretur.

D. Joannes Sapientia Mag. Not.

Joseph Corradone Act.

BIGLIETTO DI S. E.

Ove proibisce le Chianche del Molo, del Quartiere, e delli Borgognoni.

HAviendose dado hordenes paraque en los Quarteles de la Infanteria Española, y de los Borgoñones se ajusten a lo que estubiere regulado en quanto a la venta de la carne, y prevenido assi mismo con Villete al Prencipe de Galati haga luego ferrar la carneceria del Muello, que sirve a las Galeras, impediendo que no se mate

ESsendosi dato ordine, acciò ne' quartieri d' Infanteria Spagnuola e di Borgognoni s' aggiusti il regolamento della vendita della carne; e prevenuto ugualmente con Biglietto al Principe di Galati, acciò subito serri la chianca al Molo, che serve alle Galere, impedendo che vi si macelli carne; mi comandò S. E.

no-

Digitized by Google

cion, me manda S. E. noticiarlo a V. S., respondiendo a su Consulta de 28. Septiembre para que haga observar si se controvieue cojiendo a los, que sacaren carne, y dando quenta luogo a S.E. paraque se les castigue. Guarde Dios a V. S. muchos años. Palermo 8. Ottubre 1691.

notificare a V. S. in risposta della Sua Consulta de' 28. Settembre, acciò osservi, se si contravviene a quanto si è ordinato; arrestando coloro nell' atto che macellano, e ne dia conto subito a S. E., acciò li castighi. Guardi Dio V. S. molti anni. Palermo 8. Ottob. 1691.

D. Felix de la Crux Hajedo.

D. Felice della Croce Ajedo

A la Deputacion de las nuevas gabellas.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Die 16. Octobris 1961.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis fuit provisum, quod exequatur & registretur.

D. Vincentius Sapientia Mag. Not.

BIGLIETTO DI S. E.

Nel quale esclude la pretenzione del Capitan della Guardia ed altri, per le patenti delle Chianche e Taverne.

Deseando el Duque mi Señor por todo los medios possibles atender principalissimamente a quanto toca a V. S., y con especialidad al mejor cobro, y augumento de sus rentas, que tanto importa y de que depende) por lo que mira a la de nuebas gabellas que se alli atrasada) la pun-

Desiderando il Duca mio Signore per tutti i mezzi possibili curare principalmente a quanto spetta a V.S., e con ispecialità al maggior vantaggio ed augumento delle sue rendite che tanto importano, e da cui dipende (specialmente a ciò che riguarda alle nuove gabelle,

tual paga de los Bimestres de que depende el y consuelo, satisfacion comun por concurrir en quanto esta de su parte no solo con las ordines, sino con el exempto a esios fines ha resuelto de mas, de sequiren todas las cedulas de protecion, que por su Majordomo, y Capitanes de guardias solian darse adeversas carnecerias, y tavernas, que se yierren las dos tavernas, y dos carnecerias, que estan establecidas, y se mantienen para las guardias Borgoñona, y Tedesca, con tal que por parte de V. S. se señalen tablas, y tavernas donde el numero de Soldados efectivos, y sijo de ambas Compañias, tomen la carne, y vino que se le asignare a cadaumo à regolandola a lo que en uno, y otro Genero precisa, y regularmente pueden consumir, y no mas por evitar assi los fraude einconvenientes, que en otra forma pudiera ocasionar esta gente acostumbranda a la exempcio, y que han sentado los plazas de vajo de la buena sè de ella, encargando el Duque mi Señor a V. S. de le su obligacion, en que seguiten las demas carnecerias, y tavernas que ubiere en lo restante de Palermo, pues assi como por parte de S. E. se

che sono attraffate) il puntual pagamento de' bimestri, il consuolo e soddisfazione comune; per concorrere anch' Esso da sua parte non solo cogl' ordini, che coll' esempio a questo fine, ha risolto, che si tolgano tutte le cedole di protezione, che dal suo Magiordomo e Capitano di guardie sogliono darsi per le loro carnezzarie e taverne; che si serrino le due taverne, e le due carnezzarie che sono stabilite e mantenute per le guardie Borgoghona e Tedesca; e che da V. S. s' indichino i macelli e taverne, ove i soli Soldati e fisso d' ambe le compagnie pigliino la carne e vino; assegnando a ciascheduno nell' uno e l' altro genere il preciso consumo, e non più; per evitarsi così le frodi ed incovenienti che in altra forma potrebbe cagionare questa gente, avvezza all' esenzione, e che ha guastato le sue piazze il giuoco dalla buona fede di essa; incaricando il Duca mio Signore a V. S., come parte della sua obbligazione, che si serrino le dette carnezzarie e taverne che sono nel resto di Palermo; dapoicchè così da parte di S. E. si ha in ciò una manifestazione del suo zelo, ec-

ci-

base en esto una justificada manifestacion de su zelo, y cuidado para el desempeño, y alivio de V. S. assi devrà ver correspondido el efecto, y le fuera muy sencible el contrario, añadiendo a esta providencia las otras, que contiene la otra orden adjunta. Guardi Dios à V. S. muchos años 2. de Junio 1696.

D. Francesco de Obregan.

citato per disimpegno e sollievo di V. S., e così spera veder corrispondere l' effetto, essendole molto sensibile il contrario: aggiungendo a questa provvidenza le altre che contiene l' altro ordine aggiunto. Guardi Iddio V. S. molti anni. a 2. Giugno 1696.

D. Francesco di Obregan.

A la Deputacion de las nuebas Gabellas.

Alla Deputazione delle nuove gabelle.

Die 4. Junii 4. Ind. 1696.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis, absentibus D. Antonio Parisi Barone Recarcioffoli, & Joseph Maratti, fuit provisum, quod exequatur & registretur.

D. Vincentius Sapienza Mag. Not.

Registrata Baldanza Att.

BIGLIETTO

DEL SIG. DUCA DI MONTELEONE VICERE

In cui si provvede agl' abusi, e contrabbandi del Pane per l' indennità ed importanza delle gabelle.

EN vista de la Consulta de V. S. de 29. del pasado en que representò al Duque mi Señor los Contraban-

IN vista della Consulta di V. S. del 29. passato, in cui rappresentò al Duca mio Signore i contrabbandi di Pa-

dos que suponia se cometiesen de Pan, Carne, Vino, y Aceite por los Soldados de la Guardia, y otros: se respondio a V. S. se quedavan dando las providencias combenientes para su reparo; y en consequencia de ello me manda S. E. diga à V. S. aver ya dado orden paraque todos los Soldados de la Guarda vengan à vivir en la Piazeta de los Tudescos que llaman, a fin que estando en ella se pueda cuydar mejor de que no cometan alguno de los suspectos contrabandos, y que en caso, que alguno de ellos no pueda hallar prontamente casas desocupadas en dicha Piazeta; y se mantubiere à vivir fuera de ella que se proceda contro ellos con todo rigor; siempre que se hallare venden Pan, y otros generos, como tambien ha ordenado S. E. que en el Orno de este Palacio, no se haga mas pan del que se necesita para servicio de el ni pueda venderse cantidad alguna fuera, porque al mismo tiempo encarga S. E. y espera del zelo, y buen conducta de V. S. invigilirà con la mayor atencion, y cuidado en que en la demas de la Ciudad no aia semejante contrabandos, procediendo contro qualesquier genero de personas, que los

Pane, Carne, Vino, ed Orzo, che supponeva commessi dai Soldati di guardia ed altri, se le rispose, che si sarebbero date le convenienti provvidenze per lo suo riparo; in conseguenza di che, mi comanda S. E. dire a V. S., di essersi già dato ordine, che tutti i Soldati di guardia vengano a provvedersi di vitto nella Piazzetta de' Tedeschi, ad oggetto che, stando in essa, si abbia miglior cura per non commettersi de' sospetti contrabbandi; ed in caso, che alcuno di essi non possi trovare prontamente case spadite in detta Piazzetta, e si portino a provvedersi altrove, che si proceda contro essi loro con tutto il rigore, ogni qualvolta si trovino vender pane o altri generi. Come pure ha ordinato S. E., che nel forno di questo Palazzo non si faccia più pane di quello che necessita per servigio della gente di esso, ne se ne passa vendere fuori. Perlochè S. E. incarica a V. S., e spera dal di lei zelo e buona condotta, che invigilerà con somma attenzione e cura, che nella Città non si commettano somiglievoli contrabbandi; procedendo contro qualsisia genere di persone che li commettessero, senza aversi riguar-

cometieren sin resguardo alguno por lo mucho que importa ebitarlos generalmente, para el major beneficio de las Gavellas, y Columna frumentaria, y que si para ello necesitare V. S. de la asistencia, y ausilio de S. E. le dará con mucho gusto siempre que se le pidiere; como antes de aora lo tiene manifestado à V. S. que guarde Dios muchos años. Palermo Diciembre 10. de 1721.

D. Joseph Navarro.

Al Senado de esta Fidelissima Ciudad de Palermo.

guardo alcuno, giachè importa molto evitarli generalmente per maggior vantaggio delle gabelle, e colonna frumentaria. Ed in caso che perciò, fosse di mettieri a V.S. dell'assistenza ed aggiuto di S.E., lo darà con molto gusto, semprechè se le chiederà, come pria, d'ora le ha manifestato. Dio guardi V. S. molti anni. Palermo 10. Dicembre 1721.

D. Giuseppe Navarro.

Al Senato di questa Felicissima Città di Palermo.

BIGLIETTO VICEREGIO
DEL CONTE DI MONTEMAR,

Per cui si proibisce, che le Carnezzarie Militari possano vendere carne a' Paesani; stabilendo il numero delle Vacche, che devono macellarsi per servigio de' Militari.

HAviendo elegado en esta Ciudad las glorioſas Reales armas del Reymi amo, y de orden de S. Magistad el Signor D. Carlos Infante de Castilla Rey de Sicilia y Napoles, en fuerza de la cession obteniva destos Reynos, que con tanto Universal Jubilo de

ESsendo entrate in questa Città le glorioſe Reali armi del Re mio Signore, e d'ordine di S. M. il Signor D. Carlo Infante di Castiglia Re di Sicilia e Napoli in vigor della cessione ottenuta di essi Regni, che con tanto universale giubilo di tutti i

todos los Pueblos han fido a-damadas manifeſtado con fin-cero affecto, y ſumo zelo la Reſignacion a una muy Re-verente obediencia, y deſean-do yo egualmente expressar el Paterno a mor, que tiene S. Magiſtad (que Dios guar-de) azia eſtos ſus di choſos ſubdictos, y ſu magnanima intencion de aliavarlos, havien-dolos gozar de ſus grandes Beneficios, He Reſuelto decla-rar ſer le mente de Su Ma-giſtrad, el que de aqui en a-delante ſenuilen todos los abu-ſos, que por el Govierno paſ-ſado ſe havian introducido en perjuicio de este Senado, de la Deputacion de Nuebas Ga-belas, y de eſte Publico; que-riendo que ſolamente ſe obſer-ve lo a coſtumbrado, y pra-cticado en tiempo del paſsato Dominio de la Magiſtrad del Signor Rey Phelipe Quinto, y por tanto he ordenado que de aqui en adelante ſe paguen ſolamente a los Virreyes de eſte Reyno los ſeis mil nuebe cientos y cinquanta eſcudos, que en lo paſsado ſe han pa-gado a titulo de Franquezas, y eſcanzando quirando el abu-ſo de la Carnizaria, y Orno, que ſe mantenia en eſte Pa-lacio, quedando ſolamente a los Virreyes la preheminencia

popoli ſi ha ſin adeſſo mani-feſtato con ſincero affetto e ſommo zelo la reſignazione a una riverente ubbidienza; e deſiderando io ugualmente ſpiegare il paterno amore, che ha S. M. (che Dio guardi) verſo queſti ſuoi felici ſudditi, e la ſua magnanima inten-zione di alleviarli, facendo-gli godere de' fuoi gran be-neficii, ho riſolto dichiarar eſſer mente di S. M., che da quì innanzi s' evitino tut-ti gl' abuſi, che nel paſſato Governo s' erano introdotti in pregiudizio di queſto Se-nato, della Deputazione, di nuove gabelle, e di queſto Pub-blico; volendo che ſolamente s' oſſervi il coſtumato, e pra-ticato in tempo del paſſato do-minio della M. del Re Filippo Quinto; e perciò ho ordina-to, che da oggi innanzi ſi pa-ghino ſoltanto ai Vicere di queſto Regno li ſeimille nove-cento cinquanta ſcudi, che per lo paſſato ſi ſon pagati a titolo di franchigie, così to-gliendo l' abuſo della car-nezzaria e forno, che ſi mantaneva in queſto Palaz-zo; permettendo ſolo ai Vi-cere la preeminenza di te-ner aſſegnata una carnez-zaria delle pubbliche di que-ſta Città a ſeconda del dis-

po-

Digitized by Google

de tener ſenalada una Carnizeria de las publicas de eſta Ciudad ſegun eſta diſpueſto por los Reales Cedulas del Sereniſſimo Signor Carlos Segundo de glorioſa memoria.

Ordenando tambien que los Generales Comandantes de las Armas no conſigan otro derecho, que el de tener dos Carnizerias en el Quartier de Santi Ago para uſo, y ſervicio de los Militares, y otra Carnizeria en la Caſa, ò Quartel Llamado de los Borgognones frera la Puerta Nueba con la facultad de poter entrar ſolamente el numero de diez, y nueve Vacas cada Semana para conſumo de dichas Carnizerias à ſaber las diez, y ſey por las del Quartel; y tres por el de los Borgognones, y en lo demas no ſe les deva otra preeminencia baxo qualquier titolo, o motivo, declarando por abuſos las introduciones del Goviérno paſsado tocante a Franquizias de Vino, Cevada, a zeite, orno en dicho Quartel, deſtribucion de Patentes, y otros, querien-do que en todo haya de obſervarſi lo a costumbrado en tiempo del Marques de Leyde.

Y assi mismo que alos Caſtellanos de eſte Real Caſtillo del Mar nu ſe les deva otra posto per le Reali cedole del Serenissimo Re Carlo Secondo di glorioſa memoria.

Ordinando pure, che i Generali Comandanti delle armi non conſeguano altro diritto, che quello di tenere due carnezzarie nel quartiere di S. Giacomo per uſo e ſervizio de' militari, ed altra nella caſa e quartiere chiamato di Borgognoni fuori Porta Nuova, colla facoltà di poter entrare ſolamente diciannove Vacche a ſettimana per conſumo di dette carnezzarie, cioè ſedici per quelle del quartiere, e tre per quella delli Borgognoni; e che non ſe gli dia altra preeminenza ſotto qualunque titolo o motivo; dichiarando per abuſi le introduzioni del Governo paſsato toccante alle franchigie di Vino, Orzo, Olio, Forno in detto quartiere, diſtribuzioni di patenti, o altri; volendo, che in tutto s' abbia ad oſſervare il coſtumato in tempo del Marcheſe di Lede.

E parimenti ai Caſtellani di queſto Real Caſtello a mare non ſi debba altra prerogativa, che quella della carnezzaria in detto Caſtello

prerogativa, que la de la Carnizeria en dicho Caſtillo con la permission de entar Nueve Vacas a la Semana, y de tener el Orno en dicho Caſtillo para uſo de los Oficiales, y demas que habitan en el dicho Caſtillo.

Como tambien que alos Generales de las Galeras no ſe le de a otra preheminencia que la de tener una Carnizeria en elle Muelle con la facultad de poder entrar una Vaca en Cada Semana por cada Galera por el tiempo, que dichas Galeras exiſtieren, y demoraren en eſte Puerto, y amas de eſto no ſe los deva otra prerogativa baxo qualquier titulo de Franqueza, y otro motivo.

Egualmente que por la Carnizeria del Capitan de la Guardia Alemana eſtilada tenerſe en eſta Ciudad en la Plazuela Clamada de los Tedeſchos no le ſea por metido entrar mas del numero de ſiete Vacas en cada Semana.

Eſte Reglamiento es uniforme a quanto ſe obſervò en tiempo del enunciado Marques de Leyde, ſinque jamas por ninguna cauſa preda excederſe, nè alterarſe en obſervancia de las Reales Cedulas del año del 1677., de que todas las Carnizerias deſcriptas

ſtello, col permeſſo di entrar nuove Vacche a ſettimana, e di tenere il forno in detto Caſtello per uſo degli Officiali, che abitano in detto Caſtello.

Come pure, che ai Generali delle Galere non ſi dia altra preeminenza, che di tenere una carnezzaria nel Molo, con la facoltà di poter entrare una Vacca a ſettimana per ſogni Galera per lo tempo, che dette Galere eſiſteranno e dimoreranno in queſto Porto; ed oltre a ciò non ſe gli dia altra prerogativa ſotto qualunque titolo di franchigia, o altro motivo.

Ugualmente, che per la Carnezzaria del Capitan della Guardia Tedeſcha, ſolita tenerſi in queſta Città nella Piazzetta chiamata de' Tedeſchi, non le ſia permeſſo entrar più del numero di ſette Vacche a ſettimana.

Queſto regolamento è uniforme a quanto s' oſſervò in tempo dell' enunciato Marcheſe di Leide, ſenza che mai per neſſuna cauſa poſſa eccederſi, ne alterarſi l' oſſervanza delle Reali cedole dell'anno 1677.; e che tutte le carnezzarie deſcrit-

huijan de servir para uso de los militares ni se puede en ellas vender carne a los Payzanos, y que todas las Vacas hayan de entrar por la Puerta de la Ciudad, que es citilo con la Revision del Senador, y demas Oficiales a este efecto destinados, y deveran conducirse para su consumo al matadero clamado la Guilla segun la observancia siempre acostumbrada, Pragmaticas, leges, y Ordenes Reales del Referido Serenissimo Signor Rey Carlos Segundo de gloriosa memoria, y de la Magistad Catolica del Rey Phelipe Quinto.

Portanto haviendo resuelto para consuelo de este Pueblo establezer el referido reglamiento, y manifestar quanto en cumplimiento de la benignissima mente de S. M. me sea agradable el alivio de esta Capital, y la recta administracion de la Justicia, he querico passar noticia al Senado paraque est en esta intelligencia, y allando cusa incontrario, y que amas del enunciado establecimiento se pretenda qualquiera otra preheminencia, ó derecho me haga sus Representaciones para dar el Reparo que combiniere. Palermo a 26. de Se-

scritte abbiano da servire per uso de' militari; ne si possa in esse vender carne ai Paesani; e che tutte le Vacche abbiano da entrare per la porta della Città, ch' è designata con la revisione del Senatore ed altri Officiali a questo effetto destinati; e debbano condursi per lo consumo al Macello chiamato la Guilla secondo l' osservanza sempre praticata, Prammatiche, Leggi, ed Ordini Reali del riferito Sereniſſimo Re Carlo Secondo di gloriosa memoria, e della M. Cattolica del Re Filippo Quinto.

Pertanto avendo risolto per consuolo di questo Pubblico stabilire il riferito regolamento, e manifestare quanto, in soddisfacendo la benignissima mente di S. M., mi sia piacevole l' allevio di questa Capitale e la retta amministrazione della giustizia, ho voluto passarne notizia al Senato, acciò questo in questa intelligenza, essendovi cosa in contrario, o che in oltre dell' enunciato stabilimento si pretenda qualche altra preeminenza o diritto, mi faccia le sue rappresentanze, per dare il riparo, che converrebbe. Pa-

Digitized by Google

ptiembre de 1734.

El Conte de Montemar,

Al Senado de esta Ciudad.

lermo 26. Settembre 1734.

Il Conte di Montemar.

Al Senato di questa Città.

Die 28. Septembris 13. Indict. 1734.

Ex parte Excmi Senatus Panormitani sede plena fuit provisum, quod registretur, exequatur; copia originalis præsentis tradatur officio Magistri Not. Ill. Deputationis novarum Gabellarum; imprimatur & fuatur in libro Capitulorum Pragmaticalium hujus felicis & fidelissimæ Urbis Panormi.

D. Leonardus Maria lo Presti Promagist. Not.

BIGLIETTO VICEREGIO

Per cui s' ordina, che la chianca al Molo per servigio delle Galere non debba vender carne ai Paesani; e che il Senato possa apporvi le guardie.

EXCELLENTISS. SENOR.

HAviendo el General de las Galeras de Espana D. Migrel Riggio hecho presentes al Rey los fundados motivos per que siempre y quando se mantuviere en ese muelle la Esquadra de su Cargo se le mantenga la Carneceria para matar en ella el numero de Bacarque por su servicio necessitare, y de haverse assi praticado a un despues de la publicacion del Reglamento dispuesto en 24. de Septiem-

ECCELLENT. SIGNORE.

ESsendosi dal General delle Galere di Spagna D. Michele Riggio fatti presenti al Re i fondati motivi, acciò sempre, e quando si manterrebbe in questo Molo la squadra di suo carico, se gli mantenesse la Carnezzaria, per macellare in essa il numero delle vacche che per suo servigio necessiteranno; e di essersi così praticato dopo la pubblicazione del regolamento disposto a 24. Settembre

dell'

bre dell' año antecedente por le Duque de Montemar, no siendo absolutamente bastante una Boca por cada Galera segun el mencionado Reglamento esta dispuesto mi conbeniente que para lo precisso de los Officiales enfermos, y tripulacion aquide comprar la carne de las publicas Carnecerias de la Ciudad. Ha venido S. M. por estas, y otras reflexiones, que moven su Real animo en resolver, que la dicha Esquadra de Galeras de Espana quede y se mantenga en la preheminencia de tener en ese Muele todas las veces y por el tiempo, que estuviere en el la Carneceria, y de matar en ella a quel numero de Bacas, que necessitare para uso, y servicio de cada Galera sin que se les ponga impedimento algun per parte de ese Senado mi otroblen entendido que en dicha Carneceria no se deverà vender Carne a los Paesanos, y que el Senado pueda poner Guardias, alas-que se les darà todo favor, y ayudo, como se previene a dicho General, y que luego que salga de Palermo dicha Esquadra, se aya de serrar inmediatamente dicha Carneceria. De esta Real resolucion me manda S. M. avisar V. E., paraque sin embargo del Real

dell' anno scorso per lo Duca di Montemar, non essendo assolutamente sufficiente una Vacca per ogni galera, come nel mentovato regolamento sta disposto, ne convenendo, che per lo servigio degl' Officiali infermi e ciurma si vadi a comperar la carne nelle pubbliche carnezzarie della Città, è venuta la M. S. per queste ed altre riflessioni, che muovono il suo Real animo, a risolvere, che la detta Squadra delle Galere di Spagna si mantenga nella preeminenza di tenere nel Molo, tutte le volte e per lo tempo che in esso resterà, la carnezzaria, e di macellare in essa quel numero di vacche, che necessiteranno per uso e servigio d' ogni Galera, senza che se le ponga impedimento alcuno per parte del Senato: ben inteso però, che in detta carnezzeria non si dovrà vender carne ai Paesani; e che il Senato possa metter guardie, alle quali si darà ogni favore ed ajuto, come si previene al detto Generale; e che, subito che salpa da Palermo la detta Squadra, s' abbia da serrar immediatamente la detta carnezzaria. Della qual Sovrana risoluzione mi comanda S. M. d' avvisar V. E., acciò senza le-

orden de' 15. del passado en que se prescrivio se observase el citado Reglamento del Duque de Montemar haga V. E. se exevute la soberana disposicion arriva expressada. Dios guarde a V. E. muchos anos como deseo. Napoles 11. de Novieimbre 1735.

Excellentissimo Señor.

El Duque de Gratia Real.

D. Joseph Joachim de Montealepre.

All' Excmo Senado de esta Fidelissima Ciudad.

ledere il Real ordine de' 15. del passato, in cui si prescrive d'osservarsi il citato regolamento del Duca di Montemar, abbia V. E. da eseguire la Sovrana disposizione espressata, che le arriva. Dio guardi V. S. molti anni come desidero. Napoli 11. Novembe 1735.

Eccellentissimo Signore.

Il Duca di Grazia Reale.

D. Giuseppe Gioachino di Montealepre.

All' Eccmo Senato di questa Fedelissima Città.

Die 22. Novembris 1735.

Ex parte Excmi Senatus Panormitani, absente Ill. de Gallego Senatore, fuit provisum, quod registretur, & conferatur cum S. R. M.

D. Leonardus Maria lo Presti pro Mag. Not.

BIGLIETTO VICEREGIO

Che proibisce aprirsi Chianche al Molo per servigio delle Reali Galere.

EXCELLENTISS. SENOR.

EL Real Orden con fecha de' 29. del caydo se metiene insinuado de haver el Rey considerado que hallandose abierta en el muelle de esta Ciudad la carceria por quenta de aquel Ca-

ECCELLENT. SIGNORE.

CON Real ordine in data de' 29. del caduto mi fu insinuato d'essersi dal Re considerato, ch' essendosi aperta al Molo di questa Città la carnezzaria, acciò quel Castello

pos-

ſtiglo puede eſta ſubminiſtrara a las Galeras de la Squadra de sù Mageſtad ſiempre que cleguar y ſe mantengan en eſte puerto la Carne que neceſitan, ſinque ſea de meneſter abrir otra, y eſtar dos Carnicerias en un miſmo parare però con que el precio de la Carne, que se benedicre para la provicion de las Galeras, y Gente de ſus Tripulationes no exienda de que hà ſido solito, paraque no tengan motivo de quejarſe de que compan la Carne a mas caro precio del que las coſtaria ſi tubieſeu sù Carniceria ſeparada como lo ſolicita, bien entendido a ſi miſmo que no doverà ser lecito a los Officiales, y Gente de dicha Squadra comprar mayor cantidad de Carne de la que efectivamente neceſitan para revenderla a los Paisanos, obſervandoſe en eſta los ordenes dados. En cuyo concepto haviendolo reſuelto aſi sù Mageſtad, paſo a prevenir a V. E. para ſù intelligencia y que todas las vezes que elegaron a eſte Puerte dichas Galeras, ſe cumple y execute eſta ſoberana deliberacion en la forma expreſada, y ſiempre que ſe veriſique el caſo ſe cuyde y que la mencionada Carniceria ſe halle en eſtado de proveher la Carne neceſsaria para las Galeras, y qua a eſta

poſſa somministrare alle Galere della Squadra di S. M., semprecchè reſtino e ſi mantengano in queſto Porto, la carne che le neceſſitaſſe, ſenzache ſia di biſogno aprirne altra, ed eſſer due carnezzarie in un iſteſſo ſito; avvertendo però, che il prezzo della carne, che ſi venderà per la provigione delle galere e gente di ſua ciurma, non ecceda quello che è ſtato ſolito, perlochè non abbiano motivo di querelarſi, che cõperino la carne a più caro prezzo di quellache le coſterebbe, ſe te neſſero la ſua carnezzaria ſeparata, come lo ſollecita: Beninteſo parimenti, che non dovrà eſſer lecito agl'Officiali e gente di detta Squadra comperar maggior quantità di carne di quella, ch' effettivamente neceſſiterà, per poi rivenderla ai Paeſani, oſſervandoſi in ciò gl' ordini dati. Nel qual concetto avendo riſolto S. M., paſſo a prevenire a V. E. per ſua intelligenza, che tutte le volte, ch' approdaſſero in queſto porto dette Galere ſi compia ed eſegua queſta ſovrana deliberazione nella forma eſpreſſata; e ſempre che ſi verifichi il caſo, ſi curi, che la menzionata carnezzaria ſia in ſtato di provveder la carne neceſſaria per le Galere; e che a que-

no falta tan precisa asistencia. Dios guarde a V. E. muchos años como deseo Palermo 13. de Julio 1737.

Excellentissimo Señor,

El Principe Corsini.

Excellentissimo Senádo de esta Fidelissima Ciudad.

sta non manchi la precisa assistenza. Dio guardi a V. E. molti anni anni come desidero. Pelermo 13. Luglio 1737.

Eccellentissimo Signore.

Il Principe Corsini.

Eccellentissimo Senato di questa Fedelissima Città.

Die 20. Julii 15. Ind. 1737.

Ex parte Excñi Senatus Panormitani, absente Ill. de Vigintimilliis Senatore, fuit provisum, quod registretur & respondeatur. D. Casimirus Conti pro M.N.

BIGLIETTO VICEREGIO

Per cui si proibisce, che i Zagati dell' Intendenza possano vendere carne a' Paesani.

EXCELLENTISS. SENOR.

ENterado el Rey del contenido de las Consultas de la Deputacion de nuevas Gabelas de esta Ciudad, de Tribunal del Real Patrimonio, y de todos los documentos, que los acomparavan; y de lo que expuso en otra el Presidente D. Juan Thomas Loredano Delegado de los Cuerpos Lucrosos, concerniente a la controversia sussitada entre este ministro, y la citada Depntacion a motivo de haver esta hecho carcelar un Paisano, que havia comprado azeite en uno de los Zagatos a

ECCELLENTIS. SIGNORE.

INformato il Re del contenuto delle Consulte della Deputazione di nnove gabelle di questa Città, del Tribunale del Real Patrimonio, e di tutti i documenti, che le accompagnavano; e del che espose in altra il Presidente D. Gio: Tomaso Loredano Delegato de' Corpi lucrosi, concernente alla controversia suscitata tra questo Ministro e la citata Deputazione, a causa di essersi fatto carcerare un Paesano, che avea comprato olio in uno de' Zagati degl'

istes-

los miſmos, y de haver dicho miniſtro hecho carcelar los Officiales de ella. Se me incinuate Real Encargo por la Segretaria de Eſtado en data de' 24. del passado haver S. M. reſuelo no ſe permita, en quanto a os tres Zagatos de eſta Capital a los Afictadores de los miſmos la Introducion de los generos en contrabando, y la vénta de ellos a los Paiſanos, haviendoſe entender a dichos Afictadores, que ſegun ſe ha practicado en tiempo del Govierno paſsado, tamen el azeite de los Partidarios de eſte Senado, é que por el Vino ſe acuerden con la expressada Deputacion de nuevas gabelas, pues practicandoſe la comdra de dichos generos en eſta forma, les ſerà permitido poderlos vender a los Paiſanos, en cuya caſo ſe deverà uſar aſſi por V. E., por los Partidarios a quella miſma Equidad que ſe practicava con los miſmos en dicho tiempo del passado Govierno. De cuya Real Deliberacion prevengo a V. E. para ſu intelligencia, y cumplimiento en la parte que le tocare. Dios guarde a V. E. muchos años como deſeo. Palermo a 9. de Mayo 1739.

Exccño Señor,

El Principe Corſini.

Exccño Senado de eſta Capital.

iſteſſi, e di eſſerſi da detto Miniſtro fatti carcerare gl' Officiali della Deputazione. Mi s' inſinuò di Real ordine per la Segretaria di Stato in data de' 24. del paſſato, di eſſerſi da S. M. riſolto, che non ſi permetta in quanto ai tre Zagati di queſta Capitale, agl' Affittatori degl'iſteſſi la introduzione dei generi in contrabbando, e la vendita di eſſi ai Paeſani, facendoſi intendere agl'Affittatori, che, ſecondo s'è praticato in tempo del Governo paſſato, piglino l' olio da' Partitarj di queſto Senato, e che per lo vino s' accordino coll' eſpreſſata Deputazione di nuove gabelle; poichè, praticandoſi la compera di detti generi in queſta forma, ſarà permeſſo poterli vendere ai Paeſani, nel qual caſo ſi dovrà uſar, sì per V. E. che per i Partitarii, quell' iſteſſa equità che ſi praticava cogl' iſteſſi in detto tempo del paſſato Governo. Della qual Real deliberazione prevengo V. E. per ſua intelligenza e compimento nella parte, che le tocca. Dio guardi a V. E. molti anni come deſidero. Palermo 29. Maggio 1739.

Eccño Signore.

Il Principe Corſini.

Eccño Senato di queſta Capitale.

Digitized by Google

Die 11. Maji 2. Ind. 1739.

Ex parte Excellentiſſimi Senatus Panormitani ſede plena fuit proviſum quod exequatur & regiſtretur.

D. Caſimirus Conti pro Mag. Not.

BIGLIETTO VICEREGIO

PER CUI LA MAESTA' SUA

Vuole, che, fuori delle tre Zagati a Porta Nuova, tutti gl' altri ſi ſerrassero.

EXCELLENTISS. SENOR.

HAviendoſe enterado el Rey Muy per menor de las dos Conſultas, que Remiti en 12. de Noviembre proximo passado, una de la Deputacion de Nuevas Gabelas, y la otra del Preſidente D. Joan Thomas Loredano ſobre el grave perjuicio, que la miſma Diputacion pondera le infieren los tres Zagatos fuera de la Puerta Nueva, y los otros dos, que ultimamente ſe abrien, uno en la Caſa del Thenente Coronel D. Carlo Gayangos, y el otro en la Fundaria, ſe me incinua del Real Encargo, que en data de' 19. del vencido recivo por la Secretaria de Eſtado ſe hà ſervido Sua Magiſtad reſolver que por lo que mira a los tres Zagatos,

ECCELLENTIS. SIGNORE.

ESsendoſi informato il Re del tenor delle due Conſulte, che rimiſe a 12. del Novembre proſſimo paſſato, una della Deputazione delle nuove gabelle, e l' altra del Preſidente D. Gio: Tomaſo Loredano, ſu il grave pregiudizio che la ſteſſa Deputazione pondera inferirle i tre Zagati fuori Porta Nuova, e gl'altri due, che ultimamente s' aprirono, uno nella caſa del Tenente Colonnello D. Carlo Gaijangos, e l' altro nella Fonderia; mi s' inſinuò di Real incarico, che in data de' 19. del paſſato ricevei per la Segretaria di Stato, eſserſi ſervita S. M. riſolvere, che riguardo ai tre Zagati, che da gran tempo ſi ſono introdotti fuori

Por-

Digitized by Google

que de largo tiempo se han introducido fuera la Puerta Nueva, y que han stato sostenidas en tiempo del Govierno pasado, no se in nove cosa alguna, y devon subsistir con a quellas exemptiones, y prerogativas, què han gozado observandose el solito en quanto à los generos, que los tres citados Zagatos toman de esse Senado, o de los Partidarios as reglado à la Real Orden de S. M. de 11. de Maijo 1739. y que los dos Zagatos nuevamente abiertos se suproman, esegue S. M. los hà considerado perjudiciales a V. E. y a la Diputacion de Nuevas Gabelas, y opuerto à sus Reales ordenes distribuidos al tiempo de la Erecion del Fondo de Lucros. Passo portanto a prevenir a V. E. de esta Soberana resolucion para sù intelligencia. Dios guarde a V. E. mucos años come deseo. Palermo 7. Marzo 1746.

Porta Nuova, e che sono siati sostenuti in tempo del Governo passato, non s'innovi cosa alcuna, e debbano sussistere con quelle esenzioni e prerogative che han goduto, osservandosi il solito in quanto ai generi, che i tre citati Zagati pigliano da esso Senato, o dai Partitarii a seconda del Real ordine di S. M. de' 11. Maggio 1739; e che i due Zagati nuovamente aperti si sopprimano, giache S. M. li ha giudicati pregiudizievoli a V. E., ed alla Deputazione di nuove gabelle, ed opporsi a' suoi Reali ordini distribuiti al tempo dell' erezione del fondo de' Lucri. Passo pertanto a prevenir a V. E. di questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza. Dio guardi a V. E. molti anni come desidero. Palermo 7. Marzo 1746.

Excellentissimo Signor.

El Principe Corsini.

Eccellentissimo Senado de esta Fidelissima Ciudad.

Eccellentissimo Signore.

Il Principe Corsini.

Eccmo Senato di questa Fedelissima Città.

Die Decimo Martii 9. Indict. 1746.

Ex parte Excmi Senatus Panormitani, deficiente Ill. de Orbistondo Senatore jam mortuo, fuit provisum, quod exequatur & registretur.

D. Carolus Filippone pro Mag. Not.

Digitized by Google

BIGLIETTO REALE

Per cui s' ordina, che, verificandosi l' elargazione della Città, la riscossion delle gabelle s' unisca a quella dell' Ill. Deputazione, con dare l' aumento all' Eccmo Senato, ed i 3. Zagati del Fondo di Separazione fuori Porta nuova si tolgano affatto, con farsi uno stralsatto col fondo sudetto.

Dal Sovrano comando per via della prima Real Segretaria di stato con Dispaccio del 15. del corrente mi si scrive, lochè segue = Eccmo Signore = Con carta del primo del prossimo scorso Aprile V. E. ha rimesso tre rappresentanze, due uniformi del Senato e della Giunta Pretoria, concernenti la elargazione di cotesta Capitale, e la terza del Senatore Duca di Cefalà per la forma di custodirla. Il Re dopo di avere tutto ponderato, approva quanto la Giunta Pretoria ed il Senato hanno creduto confacente alla elargazione della Città giusta la designazione de' confini espressa nella loro rappresentanza, onde V. E. la faccia al più presto eseguire; lasciando alla Giunta Pretoria ed al Magistrato la maniera di praticarla e custodirla, o nella forma dal Duca di Cefalà proposta, o in altra che giudicheranno meno dispendiosa per la riscossione delle gabelle, cui devono assoggettarsi tutti gli abitanti del nuovo circuito: beninteso però che l' aumento non sia della Deputazione di nuove gabelle, perchè bastantemente provveduta, ma del Senato; potendo la Deputazione cedere in compenso al medesimo, quando si voglia unire questa scossione a quella della Deputazione, una corrispondente parte delle assegnazioni, che dopo il 1648. le furono fatte dal Senato, o trovare altra forma di plausibile accordo; altrimenti possa il Senato amministrare o arrendare da se tali gabelle della nuova Città, ed usare qualunque altro espediente che convenga a suoi vantaggi. E per quanto si rappresenta per li tre Zagati per servigio della Truppa del Fondo di separazione, che sono situati fuori Porta nuova, chiedendosi l' esecuzione de' Reali Dispacci del 9. Maggio 1739., e del 7. Marzo 1746., e di ordinarsi la loro situazione fuori del

Digitized by Google

nuovo recinto, la M. S. mi comanda di dire a V. E., che sembra ragionevole la domanda del Senato; ma, per togliere ogni oppoſizione o motivo di querela, l' E.V. faccia convenire un ragionevole ſtraſatto tra il Senato, Deputazione e l' Intendente del riferito Fondo, affinchè ſi tolgano affatto i diviſati Zagati, corriſpondendoſi al Fondo in danaro ogni anno l' importo dello ſtraſatto. Portici &c. E però io comunico a V. S. questa ſovrana diſpoſizione per ſua intelligenza e adempimento nella parte che le tocca. Nostro Signore la feliciti. Palermo 26. Maggio 1779.

Il Principe di Stigliano Colonna.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Die 22. Iunii 12. Ind. 1779.

Ex Parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis ſubjugatariis in ſeſſione hodie ſede plena detenta fuit proviſum, quod regiſtretur & exequatur.

Salvator Sapienza M. Not. Regiſtrata
D. Marcus Rivera

BIGLIETTO VICEREGIO

Per cui s' ordina, che fuori delli tre zagati a Porta Nuova la Regia Intendenza dovesse chiudere tutte le altre officine, sì dentro che fuori la Città per abuſo introdotte.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

COn Real Diſpaccio de' 18. del cadente per via della prima Real Segretaria di Stato di Real ordine mi ſi ſcrive, lochè segue. = Eccmo Signore. = Ho fatto preſenti al Re le due conſulte del Senato di codeſta Capitale e della Giunta Pretoria, traſmeſſe da V. E. in data delli 11. Novembre p. p., toccanti le giuſtificazioni della propria riſpettiva condotta pel ritardato allargamento del-

la Città, e le risposte ai progetti e pensamenti manifestati dalla Generale Intendenza de' corpi lucrosi di Napoli rispetto ai zagati del Real fondo, col di più che vi si divisa. E S. M. avendo ravvisato giustificate le ragioni addotte, sì dal Senato, che dalla Giunta, è venuta ad approvare quanto da loro è stato rappresentato e disposto: e però vuole, che codesta Intendenza eseguisca la convenzione fatta col Sindaco per lo strafatto di ·7 25. 24. il mese per li tre zagati fuori delle Porte, che può soltanto tenere il Real fondo giusta gl' ordini di S. M. C., dovendosi perciò chiudere qualunque altra officina sì dentro che fuori la Città per abuso introdotta. Comunico a V. E. questa Sovrana determinazione, affinche l' E.V. ne dia gl' ordini corrispondenti per l' adempimento; prevenendola, che in conformità di detta Sovrana determinazione se ne sono passati gl' avvisi all' Intendenza Generale di Napoli. Caserta &c. Partecipo dunque a V.E. l' enunciato Real ordine in contesto di sua consulta sotto li 31. Ottobre dello scadente anno per sua intelligenza e governo. Nostro Signore la feliciti come desidero. Palermo 31. Dicembre 1779.

Eccmo Signore.

Il Principe di Stigliano Colonna.

Sig. Pretore, e Senato di questa Capitale.

Die 8. *Januarii* 1780.

Ex parte Excmi Senatus Panormi fuit provisum, quod exequatur & registretur.

D. Rosarius Biuso de Off.

TRAN-

Digitized by Google

TRANSAZIONE

TRA L' ECC. SENATO E L' ILL. DEPUTAZIONE con la Real Intendenza del fondo di ſeparazione

Per i tre zagati fuori Porta nuova, ed altre Botteghe sì dentro che fuori la Città.

Eſt ſciendum qualiter fuit facta in fraſcripta tranſactio ſtraſactus inter Excellentiſſimum Senatum hujus Capitalis ac Ill. Deputationem novarum gabellarum & Regiam Intendentiam Fundi ſeparationis h. S. R. per acta Not. Hjeronimi Lionti ſub die 13 Junii 1781.

EXcellentiſſimus Senatus hujus ſelicis & fideliſſimæ Urbis Panormi & Illuſtr. Deputatio novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis ſubjugatariis in perpetuum pro ſtraſactu & clauſura trium apotecharum, vulgo zagati; exiſtentium extra Januam novam hujus Urbis, & pro omnibus franchitiis, & exemptionibus jurium, quibus gaudebant, ac pro omni & quocumque jure gabellarum, quæ a dicta Regia Intendentia percipiebantur a dictis tribus apotechis, una ſimul & inſolidum ſeſe obligando, reddendo &c. promiſerunt & promittunt, ſeque ſolemniter obligaverunt & obligant dare, ſolvere & corriſpondere Regiæ Intendentiæ fundi ſeparationis h. S. R. unceas vigintiquinque & tarenos vigintiquatuor in pecunia quolibet menſe per Tabulam h. U., decurrendas a die primo Septembris p. v. 1781., & ſic de menſe in menſem continuare &c.

Pro aliis vero apothecis dicti Regii fundi, tam intra quam extra hanc Urbem Panormi, ſeù verius pro jure detinendi apothecas prædictas, quod fuit per dictam Regiam Intendentiam uſque modo exercitum, ac pro omni & quocumque jure gabellarum, quæ ab ipſa Regia Intendentia a dictis apothecis intra & extra hanc Urbem percipiebantur, ſtante examine cum reciprocis ſaviis facto

Digitized by Google

tum de juribus Excñi Senatus, a quo prætendebatur fuisse abusive introductas, cum jurium Regiæ Intendentiæ, a qua contrarium sustineri sentiebatur, in vim accordii (salvis pertinentiis dictæ Regiæ Intendentiæ, de quibus infra habebitur ratio): dictus Excñus Senatus & Illust. Deputatio novarum gabellarum, dictaque Regia Intendentia convenerunt & conveniunt, quod pro omni jure dictarum gabellarum, quæ a Regia Intendentia percipiebantur ex dictis apothecis intra & extra hanc Urbem, teneantur & obligati sint Excñus Senatus & Ill. Deputatio, pro ut vigore presentis promiserunt & promittunt seque solemniter obligaverunt & obligant dare & solvere dictæ Regiæ Intendentiæ in perpetuum alias unceas quadraginta duas singulo anno de mense in mensem pospositim ad rationem unc. trium & tarenorum quindecim singulo mense, decurrendas a die primo Septembris p. v. 1781. in antea & in perpetuum.

Et stantibus obligationibus prædictis ex parte Excellentissimi Senatus & Ill. Deputationis novarum gabellarum favore dictæ Regiæ Intendentiæ factis, eisque firmis manentibus, dicta Regia Intendentia tum pro detinendis dictis tribus apothecis, vulgo zagati, cum exemptione gabellarum, tum pro detinendis aliis apothecis intra & extra hanc Urbem (exceptis illis infra expressandis) vigore præsentis transtulit & transfert in dictum Excellentissimum Senatum dictamque Ill. Deputationem pro eis & eorum successoribus a dicta die prima Septembris p.v. 1787. in antea, & in perpetuum. Promittens & solemniter obligans dicta Regia Intendentia dicto Excño Senatui, dictæque Ill. Deputationi non detinere dictas apothecas, vulgo zagati, extra lanuam novam; & similiter (ultra illas inferius expressandas) nullas alias aperire apothecas, sive zagata, vel alias apothecas cujusvis generis annonæ sub quovis prætextu: & si, & quatenus in posterum aperirentur contra formam præsentis transactionis & stratacti statim, illicò & incontinenti absque ulla interpellatione, nec Magistratus decreto, sed auctoritate propria possint & valeant Exc. Senatus & Ill. Deputatio illas claudi facere, sic ex conventione & in vim accordii ut supra, & non aliter.

Ex-

Exclusis tamen a superiori translatione jurium dictæ R. Intendentiæ ut supra facta, ac reservatis favore ejusdem Intendentiæ, ultra dictas summas per Exc. Senatum & Ill. Deputationem solvere obligatas, infrascriptis apothecis existentibus intus quarteria militum, nempe.

Et primo Incantina, sive Taberna, ac apotheca fructus, & rerum hortagii, existentibus intra quarterium militum sub titulo s. Jacobi in frontispicio plani Regii Palatii hujus Urbis.

Item furno cum facultate consumandi salmas tres cum dimidia frumentorum fortium & ruccellorum, nec non & incantina, seu taberna, ac apotheca di caffè, & bigliardo intus Regium Castrum ad mare h. U.

Item apotheca vendendi fructus & hortagia, existente in plano dicti Regii Castri ad mare, quæ a dicta Regia Intendentia ingabellari solet insimul cum horto sive viridario existente intus Regium Castrum ad mare.

Item incantina, sive taberna existente intus quarterium militum, & olim domum Novitiatus h. U.

Cum facultate vendendi, comestibilia & potabilia, prout hactenus consuetum fuit. Ita tamen quod pro dictis co mestibilibus & potabilibus in eis vendendis teneantur & obligati sint gabelloti apothecarum prædictarum, scilicet gabellotus furni in Castro solvere jura apodixarum, & gabelloti aliarum prædictarum apothecarum solvere datia & gabellas tam impositas, quam imponendas a dicto Exc. Senatu, & Ill. Deputatione, pro quarum solutione tantum & dumtaxat sint gabelloti predicti subjecti dicto Exc. Senatui, & Ill. Deputationi; in reliquis vero omnibus, respicientibus qualitatem generum vendendorum, eorumque pondus sive mensuram, remaneant gabelloti prædicti subjecti dictæ R. Intendentiæ ad mentem &c.

Et pariter sub conventione, quod si a S. R. M. veniret ordinatum novum quarterium militum in quovis loco intra vel extra hanc Urbem; tali in casu intus dictum novum quarterium militum possit ac liceat valeat dicta Regia Intendentia detinere incantinam sive tabernam, cum facultate vendendi comestibilia & potabilia; sed tantum cum onere, quod gabelloti teneantur solvere gabel-

bellas impoſitas, ſive imponendas ſuper generibus vendendis, ac debitas Exc. Senatui, & Ill. Deputationi.

Ita tamen quod ſi dictum quarterium militum unum, ſive plura de cætero aperienda, quandocumque abolirentur, tali in caſu illa apotheca, quæ fuerit aperta in quarterio militum, quod fuerit poſtea elevatum, claudi debeat, nec ea amplius dicta Regia Intendentia uti valeat: quod etiam ſervari debeat pro illa incantina, ſive taberna modo exiſtente intus quarterium militum in olim domo Novitiatus h. U.

Item etiam ſub conventione, quod liceat licitumque ſit dictæ Regiæ Intendentiæ aperire apothecam pro macellatione & venditione carnis nigrorum, vulgo porci, pecudum, & caſtrorum ex parte quarterii militum ſub titulo s. Iacobi; ſub conditione tantum quod dicta apotheca habeat Ianuam ex parte h. U. & pariter ſub conditione, quod gabelloti teneantur ſolvere Exc. Senatui, & Ill. Deputationi omnia datia, & gabellas impoſitas, ſive imponendas.

Sicuti etiam excluſo a ſuperiori conventione Portu pedis gruttæ cum facultate piſcandi & prohibitione quo ad alios, prout uſque adhue fuit a dicta Regia Intendentia poſſeſſum; ita tamen quod gabelloti teneantur ſolvere Exc. Senatui jura debita pro piſcibus ex portu habendis.

Et pariter remanentibus pro dicta Regia Intendentia juribus dictis di Spalmi pro navibus, & aliis, quæ veniunt in portum h. U. in ea quantitate pro ut ſolitum eſt.

Reſervatis pariter favore Regiæ Intendentiæ, & excluſis a ſuperiore conventione carnezzariis militaribus cum facultate macellandi trigintatres vacchas non prohibitas mactari, juxta Pragmaticas & Capitula Regni ſingula hebdomada, & carnem vendendi in Plancis in quarterio militum, in quarterio delli Borgognoni, in plano Caſtri ad mare, & in quarterio Moli; interiora vero in locis ſolitis & conſuetis pro ut hactenus geſtum fuit, & hoc cum juribus &c.

Et tandem excluſo favore Regiæ Intendentiæ jure, quod per dictam Regiam Intendentiam exigi ſolitum eſt ab arrendatario gabellæ nivis.

Et

Digitized by Google

Et ſtantibus præmiſsis conventionibus, eiſque firmis manentibus, dicti Contrahentes liticeſſerunt & litiicedunt omnibus & ſingulis reciprocis juribus, quæ ſint regulata, & intelligantur ad mentem preſentis Tranſactionis.

Declarantes, quod præſens contractus tranſactionis & accordii ſuum ſortiri debet effectum, quoties erit a S. R. M. approbatum, aliter quilibet ex Contrahentibus remaneat in juribus ſuis, pro ut erat ante præſentem, ſic ex conventione.

Quem quidem præſentem contractum tranſactionis & accordii, omniaque & ſingula in præſenti conventa & expreſſata promiſerunt & promittunt dicti Contrahentes habere ratum, gratum & firmum, ac ratha, grata & firma in omnem eventum in pace &c.

Idem de Lionti qui ſupra.

ACCORDIO

TRA L' ILL. DEPUTAZIONE, E LA R. INTENDENZA di queſto Regno di Sicilia.

Per chiudere, e mai più aprire la Bottega al Malo, ove ſi vendevano neri, pecore, creſti, montoni, agnelli, capre, e cidvarelli, e la detta Ill. Deputazione s' obbligò pagarle onze 30. annuali.

Eſt ſciendum qualiter fuit factum accordium inter Ill. Deputationem novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis ſubjugatariis, & Regiam Intendentiam h. S. R. ſub die 13. Junii 1783. per acta Notarii D. Joſeph Fontana Panormi tenoris ſequentis, videlicet.

L' Intendenza del Real fondo di ſeparazione di queſto Regno di Sicilia a petizione ed iſtanza dell' Eccmo Se-

Digitized by Google

Senato di questa Capitale, ed Ill. Sindaco; ed a petizione similmente dell'Ill. Deputazione di nuove gabelle, promette e s' obbliga di chiudere, e mai più aprire in avvenire ed in perpetuo una bottega nel Regio Castello del Molo di questa Città ad uso di macellare e vendere carne di porci, pecore, crasti, montoni, agnelli, capre, e ciavarelli nel recinto del Molo di questa Città.

E stante l' obbligazione sudetta l' Eccmo Senato di questa Città, e l' Ill. Deputazione di nuove gabelle per essi e loro successori inperpetuo promettono e s' obbligano dare e pagare a detta Regia Intendenza e suoi successori in perpetuo 7 3d. annuali, da correre dal primo Settembre p. v. 2. Ind. 1783. e 1784. innanzi; e ciò in danari contanti di mese in mese posposlamente per servigio di questa Città; e per tutto quello e quanto spettar possa a detta Regia Intendenza per lo diritto di tenere la bottega sudetta, così d' accordio amichevolmente fatto, e dalla R. Intendenza approvato, e non altrimenti.

Procede di patto, che il presente accordio e convenzione deve munirsi del Regio assenso.

Quale presente istrumento, e quanto in esso si contiene detti Sig. Contraenti coi loro rispettivi nomi scambievolmente promettono aver rato, grato e firmo in ogni evento in pace &c.

Idem de Fontana qui supra.

Digitized by Google

ACCORDIO

TRA L' ILL. DEPUTAZ., E LA REGIA INTENDENZA del fondo di separazione di questo Regno di Sicilia,

Per cui se li pagano dall' Ill. Deputazione onze 7 200. annuali per mai aprire in avvenire, ed in perpetuo macello di neri, pecore, crasti, montoni, agnelli, capre, e ciavarelli nei recinti de' quartieri dei Soldati dentro, e fuori questa Città.

Est sciendum qualiter inter Ill. Deputationem novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis, & Regiam Intendentiam h. S. R. fuit factum accordium per acta Not. D. Ioseph Fontana Panormi sub die 18. Octobris 1783. tenoris sequentis, videlicet.

LA Regia Intendenza del Real fondo di separazione di questo Regno di Sicilia a petizione ed istanza dell' Eccmo Senato di questa Capitale ed Ill. Sindaco, ed a petizione similmente ed istanza dell' Ill. Deputazione di nuove gabelle, promette e s' obliga in perpetuo mai aprire in avvenire macello di neri, pecore, castri, montoni, agnelli, capre, e ciavarelli nei recinti dei quartieri de' soldati dentro e fuori questa Città.

E comecchè la bottega vicino Porta nuova, che al presente esiste, è di propria pertinenza di detta Regia Intendenza e resta per conto della medesima, ove si suole macellare neri, pecore, crasti, montoni, agnelli, capre e ciavarelli; perciò s' è convenuto e stabilito, siccome in vigor del presente si convviene e stabilisce tra la Regia Intendenza, ed Eccmo Senato ed Ill. Deputazione, che detta bottega, sebbene resti per conto di detta Regia Intendenza, non possa godere di veruna franchigia; ma soltanto possa detta Regia Inten-

denza gabellarsela, e percepire il loro di detta gabella: coll' obbligo però, che i gabelloti di essa bottega debbano pagare tutti i dazii e gabelle dovuti, e che in futurum forse si dovranno imporre, si dall' Eccmo Senato che dall' Ill. Deputazione, così di patto e convenzione stabilita nell' amichevoli congressi a tal' oggetto fatti, e non altrimenti.

E stante l' obbligazione sudetta, oltre alle onze 30. annuali obbligate pagare alla Regia Intendenza per la bottega al Molo in vigor di contratto per detti atti a 13. Giugno p. p. 1783., in vigor del presente l' Eccmo Senato di questa Città e Sindaco, e l' Ill. Deputazione di nuove gabelle per essi, e loro successori in perpetuo una simul & insolidum promettono e s' obbligano dare e pagare a detta Regia Intendenza e suoi successori in perpetuo altre onze 7 200. ogn' anno, da correre dal primo Settembre 1783. innanzi, ed in perpetuo; e ciò di mese in mese posposta mente, ed in danaro; con farne i depositi in Tavola di questa Città, e questo per tutto quello e quanto spettar possa a detta Regia Intendenza per il diritto di tenere le botteghe sudette, così d' accordo. &c.

Procede di patto, che il presente accordio e convenzione deve munirsi del Regio assenso.

Quale presente instrumento, e quanto in esso si contiene dei Sig. Contraenti coi loro rispettivi nomi scambievolmente promettono a loro stessi e loro successori aver rato, grato e firmo in ogni evento in pace &c.

Idem de Fontana qui supra.

BIGLIETO VICEREGIO

Che proibisce alla Regia Intendenza di vender carne per la Città.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

ESaminatosi quanto V. E. venne ad esporre colla rappresentanza de' 22. del passato Settembre rapporto al pregiudizio, danni, ed inconvenienti, che avea co-

min-

minciato a sperimentare colla Deputazione di nuove gabelle, dall' esecuzione del nuovo partito del macello dato dall' Intendenza del Real fondo de' Lucri, dove abusivamente, come ella disse, faceano gl' Arrendatarii macellare bovi, tori e vacche, e faceano ancora vendere la carne per tutta la Città fino nelle pubbliche piazze; e quanto ancora rappresentò in seguito sotto li 21. del seguente Ottobre la stessa Intendenza in sostenimento de' suoi diritti, si è ricavato, che l' intendenza potè ben accordare al suo Partitario il patto del macello de' bovi e vacche insieme, purchè sano di guasto, e non eccedano al numero stabilito, perchè da Bandi antichi, e dallo immediato al Conseglio del 1648., che stabilisce e spiega l' istesso Consiglio, si ravvisa un tal diritto per le carnezzerie Militari; e quantunque l' osservanza sia stata contraria, ciò nondimeno, siccome trattasi di un diritto facoltativo che non è mai soggetto a prescrizione, così può sempre il medesimo esercitarsi. Il secondo patto però di potersi vendere dal Partitario dell' Intendenza la carne per la Città non potea accordarsi, perchè s' oppone alle Prammatiche, ed alle carte Reali: ma già l' Intendenza stessa nella detta sua rappresentanza conoscendo la ragione dell' E. V., cedette a questo articolo; e disse d' aver dato l' ordine al suo Fittajuolo di non vendere per la Città, ma solo nelle carnezzerie al solito. Nell' intelligenza ella di tutto ciò, e che la Intendenza ha creduto di non far vendere carne per la Città, deve badare di non ammettere difaleo a' Gabellotti suoi per tal macello e vendita di bovi di guasto, perchè non vietato all' Intendenza; e non eccedendo il numero stabilito, non può recare pregiudizio, ma più tosto vantaggio, giacchè il macello de' bovi di guasto fa minorare quello delle vacche che sono necessarie per la generazione. Nostro Signore la feliciti per sempre come desidero. Palermo 29. Dicembre 1784.

Eccmo Signore.

Il Marchese Caracciolo.

Eccmo Senato di questa Capitale.

Die 10. Januarii 1785.

Ex Parte Excmi Senatus Panormitani fuit proviſum quod regiſtretur & exequatur, ſalvis Juribus Ill. Sindaco ſpectantibus.

D. Vincentius Caruſo Pro Mag. Not.

BIGLIETTO REALE

in cui s'ordina, che per le pendenze tra l'Ill. Deputazione, ed il fondo dell'Intendenza dei corpi lucroſi, ſi procuri per via del Conſultore dal Governo una tranſazione.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

COn diſpaccio del primo dello andante per la via di Guerra mi ſi scrive come segue. = Eccmo Signore. = Avendo dato eſattamente conto al Re non ſolo delle doglianze del Senato e Deputazione delle nuove gabelle di coteſta Città, relative agli abuſi che credono introdotti in danno di coteſti pubblici fondi dall' Intendenza de' corpi lucroſi del Regno di Sicilia; ma ben anche di ciò, che ha riferito in diſcarico degli aſſeriti danni la Real Soprantendenza del Fondo de' lucri, è venuta quindi la M. S. in riſolvere, e comanda (annuendo benignamente alle iſtanze preſentategli dall' Avvocato, come dal Procuratore di detto Senato, e Deputazione Canonico D. Serafino de Caſtro, i quali in nome e parte del Senato han chieſto accomodarſi bonariamente in tutte quelle pertinenze, che de jure competano alla Intendenza citata), che tanto ſull' attuale rimoſtranza del Senato e Deputazione delle gabelle, come ſulla conſulta umiliata dalla Soprantendenza del fondo de' lucri, che quì anneſſe le rimetto, V. E., ſentendo le parti, veda per mezzo del di lei Conſultore di procedere, anche per via di tranſazione ad un accomodo, andando di accordio colle parti medeſime; il quale però poſs' aver luogo, dopo eſſerſi riferito a S. M., affinchè ſi ottenga per l'avvenire un ſiſtema fiſſo e non ſoggetto ad ulteriori queſtioni. Lo partecipo

cipo di Real ordine a V. E. affinchè ne disponga l'adempimento. Napoli &c.; Comunico a V. E. questo Real ordine per la sua intelligenza e regolamento, come lo comunico egualmente alla Deputazione delle nuove gabelle e alla Intendenza del Real fondo de' corpi lucrosi, e l'ho comunicato pure al Consultore D. Saverio Simonetti per lo adempimento. Nostro Signore la feliciti per sempre come desidero. Palermo 15. Novembre 1785.

Eccmo Signore Il Marchese Caracciolo.

Eccmo Senato di questa Capitale.

Die 15. *Novembris* 1785.

Præsentetur & regist.; & Ill. Deputatus litium & Sindacus assistant, & referant in Deputatione.

Salvator Sapienza Mag. Not.

BIGLIETTO REALE

Che ordina di conciliarsi il piano formato dal Consultore del Governo, e che si divenga ad un definitivo accommodo.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

AVendo esposto al Re con ogni distinzione la consulta da V. E. rimessami di codesto suo Consultore D. Saverio Simonetti, riguardante il prescritto piano di accommodo tra la Soprantendenza del Real fondo de'lucri, e codesto Senato e Deputazione di nuove gabelle, e così togliere ogni motivo di contesa, e conciliare una volta la pubblica quiete, ed il vantaggio nonmeno de' Reali interessi, che di codesta Cittadinanza; S. M. dopo di aver con matura riflessione il tutto esaminato, come altresì le ragioni in contrario dalla riferita Soprantendenza avanzate, ed alcuni particolari articoli di pretensioni del Senato: Ha quindi rilevato, che possa conciliarsi tal piano con farsi la cessione, non di tutti li cespiti come ha preteso il Senato, ma solo di quelli, che sono capaci di suscitar questioni, per cagione di gabelle o di priva-

tiva

tiva nella vendita de' generi; come anche con non diminuirsi l'assitto attuale di quei tali corpi da cedersi al Senato, nel calcolare il compenso dal medesimo da darsi al Real fondo; il quale all' incontro dovrà sagrificare ogni diritto esclusivo ed ogni franchigia, ma con rimanere nella libertà di far quegli affitti lucrosi, che potranno occorrere; dovendo inoltre restare ad essa Soprantendenza la giurisdizione e la vigilanza nel far eseguire ai venditori nelle officine, che si cedono al Senato, li regolamenti, sì nel porsi le assise da proporzionarsi a quelle del Senato medesimo, che per l' osservanza nella vendita de' generi di buona qualità, di giusto prezzo, peso e misura; come pure darsi dai Ministri della medesima Soprantendenza le opportune provvidenze di giustizia, dovendo essere in fine simili, ed uniformi le mete ad ogni altro regolamento del Senato, per toglierfi ogni motivo di controvversia. In vista dunque di tali prevenzioni, si è servita la M. S. risolvere e comanda, che tenendosi queste esattamente presenti da codesta Intendenza de' lucri, si possa dalla medesima venire ad un definitivo accomodo con il riferito Senato, con cedere al medesimo, conforme con chiarezza rilevasi nell' annesso stato da me firmato, che distingue li corpi in due rubriche, mediante l' annuo pagamento di once tremille ottocento venti tt. 21. e gr. 15. tutti li cespiti in esso espressati per cedersi; dalla qual somma dedotte oncie sessantaquattro e tarì nove per pesi e spese di accomodo annuali, vengono a restar nette annue once tremila settecento cinquantasei, tt. 12. e gr. 15., dovendo in conseguenza gli altri corpi, in detto stato anche notati, restare come finora, per conto del Regio fondo. E finalmente, che le botteghe di fruttajuoli, venditori di sapone, di mostacciuoli, di torrone, di copeta, polvere di cipro e di verdure e frutta, come pure gli affitti de' giardini de' fossi nel Castello a mare, e delle terre fuori porta di S. Giorgio, si affittino da oggi innanzi, senza diritto proibitivo, e senza alcuna franchigia, con rimaner per sempre ai Ministri di codesta Intendenza de' Lucri la giurisdizione ne' recinti e pertinenze di cotesti Castelli e Quartieri, come finora si è praticato,

con

con non potersi però fare regolamenti diversi da quelli, che da il Senato per l'intera Città. Partecipo nel suo Real nome a V. E. tale sovrana risoluzione, perchè dia gli ordini opportuni, che risultino, proccurando, che nella guisa prescritta si effettui un tale accomodo. Napoli 17. Febraro 1787. Eccmo Signore. Giovanni Acton. Signor Principe di Caramanico.

Cespiti, che dal Regio fondo de' lucri si conviene cedersi al Senato e Deputazione delle gabelle di Palermo.

Carnezzerie n. 5. con la facoltà di macellare 33. Vacche la settimana, cioè uua nel Regio Castellamare, altra alli Borgognoni, la terza al Molo, e due dentro il R. quartiere di s. Giacomo per	7	1929.	5. 15.
Cantina nel R. quartiere di s. Giacomo per	7	220.	12.
Cantina dentro il quartiere del Noviziato per	7	78.	
Forno e Cantina dentro il Regio Castellammare per	7	367.	13.
Pesca di Piedigrotta per	7	124.	15
Due Catodj nel cortile, ov' è situata la Carnezzeria de' Borgognoni per	7	4.	
Casuppola collaterale alla Cantina del Noviziato per	7	4.	18.
Regalia solita pagarsi dal Senato al R. fondo per non potersi aprire dallo stesso Botteghe di vendere neve nei luoghi militari:	7	92.	
Per lo strasatto convenuto nel 1781. per l'abolizione di tre zagati fuori Porta nuova	7	351.	18.
Regalie di non aprirsi dal Real fondo Botteghe di neve nei recinti de' luoghi militari per	7	50.	
Regalia di non aprirsi dal R. fondo Botte-			
sommano	7	3221.	21. 15.

Riporto ... 7	3221.	21.	15.
ghe di carne porcina, ne carne minuta per 7	230.		
Per tre Botteghe vicino la Porta nuova attaçate al fortino del Real Palazzo per ... 7	69.		
Il forno, cantina, e Vermicellaria nel Caſtello detto del Molo, ed altra cantina nel arſenale dei forzati per 7	300.		
... 7	3820.	21.	15.
Sçemandoſi da tal ſomma oncie ſeſſanta-quattro e gr. 9. per peſi, e ſpeſe di accomodazioni annuali 7	64.	0.	9.
Restano ... 7	3756.	12.	15.

Li Ceſpiti poi, che dovranno reſtare al Regio fondo de' lucri sono.

Bottega di vender frutta dentro il quartiere di San Giacomo.

Due Botteghe di vender frutta, una nel piano di Caſtellamare e l'altra dentro.

Terre del foſſo del Caſtellamare.

Bigliardo e Caffè dentro il Caſtellamare.

Terre fuori Porta di S. Giorgio.

Magazzini due alla fonderia.

Diritto di vender carbone ne' recinti de' Caſtelli, e Quartieri.

Diritto di vender ſapone nel quartiere del Noviziato.

Diritto di vender frutta nel quartiere del Noviziato.

Diritto di vender muſtaccioli, e biſcotti.

Diritto di manipolare, e vender polvere di cipro nel recinto del Caſtellamare.

Diritto di vender torrone, e cobaita nel recinto del Caſtellamare.

Bottega di frutta nel Molo.

Diritto di vender ſapone nel recinto de' Caſtelli.

Diritto di manipolare, e vender cipro fuori Porta nuova.

Napoli 17. Febrajo 1787. Giovanni Acton.

Digitized by Google

CONSULTA

DELL' ECCELLENTISSIMO SENATO

Giustificante il diritto che ha di prender in contravvenzione la carne a' Paesani, che la comperano nelle carnezzarie militari; e di apporre guardie, avanzata a S. E. e rimessa alla Giunta de' Presidenti e Consultore.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

LE doglianze che ha portato a V. E. l'Intendenza del Real Fondo de' lucri a carico di questo Senato, per avere impedito a' Paesani di comperar carne nelle carnezzerie militari: siccome diedero motivo a V. E. di ordinare al Senato con venerato suo Biglietto de' 25. dello spirante mese di dirle subito quel che le occorea; così ha costituito esso Senato nell' obbligo di premettere alla cognizione di V. E. le leggi, colle quali ha dovuto sempre regolarsi su tal proposito la sudetta Intendenza; le novità che si sono dalla medesima or di fresco praticate; e li gravi danni ed interessi, che da queste novità ne possono derivare in pregiudizio de' suoi cespiti urbani, tanto al Senato che alla Deputazione di nuova gabelle, oltre a quelle che possiede il Regio Fisco sul pubblico macello di questa Capitale.

Parlando delle leggi fondamentali della sudetta Intendenza, senza inoltrarsi il Senato nei tempi più remoti, si fa l'onore di rassegnare a V. E. quel primo stabilimento fatto a nome dal Re dal Ministro Plenipotenziario Duca di Montemar a 26. Settembre dell'anno 1734. Furono da tal Ministro dichiarati illeciti gli anteriori abusi ed estorsioni, proibendosi severamente di potersi più rinovare; e si ordinò doversi in tutto ridurre alla facoltà di tenere a parte solamente cinque carnezzerie, due cioè nel quartiere di S. Giacomo col permesso di poter macel-

lare sedeci vacche la settimana, una terza nel quartiere detto de' Borgognoni, colla facoltà di poterne macellare tre, la quarta nel Regio Castello a mare per lo macello di nove vacche, ed una quinta al molo col permesso di macellare quattro per servigio delle Galere, che allora ancoravano in questo porto alla ragione di una vacca la settimana per ogni Galea, con essersi però dichiarata la detta macellazione sottoposta alla legge d' essere confinata al solo servigio de' Militari, e proibito di vendersi la carne a' Paesani; e sottoposta ancora alla legge di dovere entrare per la porta solita della Città alla presenza del Senatore designato, ed altri Officiali Regi del Senato, perchè curato avessero, che le vacche destinate al macello fossero della qualità voluta dalle leggi, e dalle Prammatiche del Regno, come più distintamente potrassi osservare dal Biglietto del Duca di Montemar, (che sta a fog. 515.)

Nell' atto della esatta osservanza di tale stabilimento pretese il Generale delle Galere di quel tempo, che si fosse nelle dette carnezzerie militari macellato un maggior numero di vacche; ed il Re con dispaccio de' 11. Novembre 1735. non solo si negò alla dimanda del Generale, ma rinovò ancora il divieto di vendersi carne a' Paesani, accordando al Senato la facoltà di mantenere i Custodi per impedirlo; e dichiarando che all' uscir dal Porto la Squadra, la carnezzeria al Molo, addetta per servigio della medesima, si dovesse serrare, come dal detto Dispaccio Reale, che sta a fog.

Nel 1737. si chiese il permesso di aprirsi una altra carnezzeria, sul pretesto che la Squadra restava mal servita; ma questa dimanda fu anche respinta, e con Real ordine de' 29. Giugno di detto anno fu espressamente proibita la violazione del passato regolamento, ed ordinato di non doversi aprire altra carnezzeria, ma doversi servire la Squadra per la provvista della carne di quella esistente nel Castello del Molo; vietandosi di più agl' Officiali ed individui componenti la detta Squadra di potersi provvedere di maggior quantità di carne, oltre la necessaria per proprio uso, acciocchè s' impedisse di poterla rivendere a' Paesani in conformità di quanto erasi pres-

scrit-

critto nell' anno 1735., ciò che meglio potrassi ravvisare dall'anzidetto Real Dispaccio de' 29. Giugno, (che sta a f. 522.)

Negl' anni poi, 1739. 1746. il divieto di vendere carne a' Paesani dalle carnezzerie militari si era colle recate leggi esteso anche espressamente per tutti gl' altri generi, che da' Gabelloti de' legati militari mantenevansi nelle loro botteghe per servigio della truppa. Fu parimente con altri due Reali ordini de' 24. Aprile 1739. e 7. Marzo 1746. affatto proibita tale vendita a' Paesani, e permessa nel solo caso, che i Fittajuoli del Real fondo de' lucri pagato avessero li legitimi diritti alla Città appartenenti come da tutti e due gl' anzidetti ordini Reali alli quali &c. (che stanno a' fog. 524. 526.)

A corrispondenza di queste leggi e Sovrani stabilimenti è il bando, che annualmente d' ordine di V. E. da questo Senato e Deputazione di nuove gabelle si pubblica in questa Capitale, ed in esso espressamente si proibisce a' Cittadini di comprar carne delle carnezzerie militari, e dà ai Beccai severe pene di potercene vendere.

Nè ciò nasce solo dalli rapportati stabilimenti, ma da una sollenne transazione ancora stipolata tra questo Senato e Deputazione e la riferita Intendenza a 23. Giugno 1781., mercè la quale si stabilì doversi dalla Intendenza a 23. Giugno 1781. serrare tutte le botteghe abusivamente aperte, e di non doverne in qualunque sito aprire delle altre; e fu anche espressamente convenuto di restare aperte quelle solite e permesse. E sebbene si riferisca il contesto di sì fatta transazione alle botteghe, o siano Zagati, ove si vendono commestibili e potabili; nientedimeno la riserba, che in essa si legge, fatta a favore della Intendenza per le carnezzerie, fa ad evidenza conoscere il divieto che la medesima Intendenza conferma di non poterne aprire dell' altre; fuori di quelle stabilite dalle antiche leggi, e di non poter macellare più del numero di 33. vaccine per ogni settimana *reservatis pariter* (son parole della transazione) *Favore Regiæ Intendentiæ, & successorum in ea inperpetuum, & exclusis a superiori conventione carnezzeriis militaribus cum facultate macellandi*

triginta tres vaccas non prohibitas macellari juxta Pragmaticas & capitula Regni singula hebdomnada & carnem vendendi in plancis in quarterio militum, in quarterio delli Borgognoni, in plano Castri ad mare & in quontrata Molj =

Non ostante tutto ciò, la sudetta Regia Intendenza, liberando nel 1784. il partito del macello delle sudette carnezzerie militari, accordò nuovi patti tutti differenti dal sistema e dai sovrani descritti stabilimenti, di forteché fu questo Senato e Deputazione nella precisa necessità di farne conoscere al Governo con sue larghe rappresentanze la esorbitanza; ma il tutto, rimesso d' ordine Sovrano all' esame di questa Giunta de' Presidenti e Consultore, fu dalla medesima risoluto, e dal Governo ordinato con Biglietto de' 29. Dicembre di detto anno di doversi inalterabilmente osservare l' antico sistema, sì rispetto al numero degl' animali da macellarsi, che riguardo a doversi vendere la carne nelle dette carnezzerie militari. Ed è da notarsi, che, rispetto a questo ultimo articolo; l' Intendenza medesima avea ceduto, come ben si ravvisa dal disteso tenore del recato Biglietto de' 29. Dicembre 1784, (che sta a fogl. 534.)

Uniforme a questa risoluzione fu stipolato dall' Intendenza il contratto, in cui al suo Partitario si concede il jus o facoltà di macellare, e vendere numero 16. vacche nelle cernezzerie esistenti nel quartiere di S. Giacomo per ogni settimana, la facoltà di macellare e vendere numero 4. nella carnezzaria esistente nel Castello del Molo, numero 9. in quella esistente nel Regio Castello a mare, e numero 4. in quella delli Borgognoni; e da eseguirsi tale macellazione nella maniera e forma per lo passato praticata; restando in libertà del Partitario il macellare indistintamente in ogni settimana 33. vacche, o promiscuamente vacche, boyi e tori.

Posteriormente liberatosi lo stesso partito al Barone Cavallaro e consorti cogli uguali patti e condizioni di sopra espressate, e venuto meno detto Partitario all' adempimento del suo contratto, stimò la Regia Intendenza liberare il partito medesimo a D. Bartolomeo Anelli, ed a cui accordò il patto di potere aprire altre due carnezzerie

nei recinti militari, oltre di quelle solite e permesse, e la facoltà non meno di poter macellare nell' Està, e per tutto il prossimo venturo Settembre tutti quelli animali, che macellati non avea il detto suo antecedente Partitario.

Questo patto, costituendo una novità troppo pregiudizievole all' interesse di questo Senato e della Deputazione, verificatasi di già l' apertura di dette due carnezzarie, una nel piano del Principe di Pantellaria vicinissima alla Bocceria della foglia di questa Città, e l' altra nella piazza del Noviziato prossima a quella del Capo, diede motivo al Senato, prevedendone le funeste conseguenze, di portare le sue lagnanze per mezzo del Sindaco di questa Città alla Regia Intendenza, e dimandare, che si fosse dalla medesima abolito, non solo perchè ripugnante alle leggi, alli stabilimenti ed al convenuto, ma perchè in se stesso irregolare. E che sia così, ad evidenza si dimostra: O il contratto nuovamente stipolato ad Anelli, si considera per una continuazione del primo in persona di Cavallaro; e non può contenere altri patti, che quelli stessi accordati al medesimo, a cui accordata non era tale nuova facoltà. O si vuole per nuova gabellazione; ed in questo contratto non si dovea, nè si potea accordare l' altra facoltà di macellare il sopra numero dello bestiame, che si apparteneva all' antecedente Partitario, il quale in qualunque maniera era ed è sempre tenuto pagare la intera pensione a norma del suo contratto che si vuole finito, e non finito nel tempo medesimo.

Ma, non ostante questa evidentissima ragione, non avendo stimato l' Intendenza di abolirlo, non per altro riguardo che per quello solo di trovarsi già stipolato il contratto pensò, bensì di promettere al Sindaco, che nella ventura gabellazione riformato, l' avrebbe, come gli stessi Ministri della Intendenza lo confermano nell' anzidetta rappresentanza all' E. V. avanzata, che si da l' onore il Senato di restituirci; dapoichè si son data a sostenere, che il Real Fondo sia leso negl' interessi e nella giurisdizione, ed a voler dipingere irregolare ed impropria la condotta di questo Senato, il quale altro non ha fatto, che usare di quella facoltà che incontrastabilmente gli appartiene

in

in vigor del Real ordine de' 11. Novembre 1735., e che l' è stata confermata dalli precitati, e da tanti altri Reali reſcritti di metter le guardie, acciò s' impediſca la vendita della carne a' Paeſani, per evitare con questo mezzo il conſiderabile intereſſe, che dall' apertura di dette carnezzerie nè deve indiſpenſabilmente derivare; facoltà questa, che l' Intendenza non ha, nè può aver diritto d' impedire nel Senato l' eſercizio, perchè tendente a precavar di danno gl' intereſſi del Senato e della Deputazione, che il Re non vuole affatto leſi, come eſpreſſamente si manifestò in un ſuo Real Diſpaccio a 2. Ottobre 1784., in cui, dichiarando voler che ſuſſista il Real Fondo de' lucri con tutti i prodotti, effetti, diritti e contribuzioni che in paſſato ſi eſigevano, ſoggiunse, ſenza punto ledere a' diritti ed alle rendite civiche, come meglio dal detto Real Diſpaccio al quale &c.

Prémeſſa la ſerie de' fatti, il rapporto delle leggi, e la novità giustificante l' inſuſſiſtenza del patto per l' aperture delle due nuove carnezzerie, ed il diritto che ha il Senato di potere impedire che ſi venda la carne a' Cittadini, ed a queſti di poterla comperare, ſi vede nell' obbligo questo Magiſtrato d' informare V. E. qual ſia l' intereſſe del Senato e della Deputazione che ne riſulta da questa perniciosa novità.

Poſſiede egli la gabella, volgarmente detta delle teste e piccoli due a rotolo ſopra ogni animale che ſi macella in Città e territorio, ed un ceſpite, che trovaſi dato in arrendamento per onze 3000. e più l' anno. Appartiene al medemo, altra gabella detta di pelo e minuto, cioè, il diritto di tari uno per oncia ſopra li cuoi degli animali, che ſi macellano in questa Città e territorio, di cui ne vanno eſenti li Fittajuoli del Fondo di ſeparazione, e trovaſi gabellata per annue onze 1400. Ed oltre a ciò va tenuto d' evizione al Partitario del Pubblico macello di questa Capitale, perchè deve conſervargli lo stato, in cui fu al detto Partitario liberata la pubblica macellazione.

La Deputazione di nuove gabelle poſſiede il diritto di eſigere grana tre per ogni rotolo di carne, la di cui annua penſione oltrepaſſa le onze 10000. E poſſiede ugualmen-

mente la gabella de' filetti e piscioni, che trovasi arrendata per ·7 1000. e più all' anno

Possiede la Regia Corte il diritto delle teste degl' animali, che si macellano così nella Città che nel territorio, il quale trovasi dal Fisco affittata per annue ·7 1000. circa; e l' altro chiamato dalla scanneria ultimamente ricomperato da mano de' privati, che lo possedevano a titolo di compera, il quale attualmente si amministra in demanio per conto del Regio Fisco medesimo.

L' apertura di due altre carnezzerie militari, e la facoltà accordata dall' Intendenza all' ultimo suo Liberatario Anelli di poter macellare il sopra numero degli animali non macellati dal Partitario Cavallaro, fa sì che tanto meno di carne macellasi nelle carnezzerie civiche; e molto più, quando si voglia impedire al Senato d' invigilare che da' Cittadini non si comperi la carne nelle carnezzerie militari; ed ecco come in uno stesso tempo si da al Partitario del pubblico macello di questa Capitale, ed all' Affittatori delli descritti cespiti del Senato, della Deputazione e della Regia Corte il diritto d' inquietare l' uno e l' altra con pretenzioni di remissioni di mercede e di escompoti; giacchè ciascuno d' essi può allegare la mancanza di parte del cespite locato nel corso del di loro rispettivo arrendamento. Ed ecco il grave danno, che ne resulta agl' interessi della Città, della Deputazione di nuove gabelle, e del Fisco Patrimoniale.

Se dunque l' Intendenza, accordando al Partitario Anelli il patto di aprire altre due carnezzerie, oltre le antiche; e di poter macellare il sopra numero degli animali non macellati dal Cavallaro nel tempo che durò nel suo partito; ed impedendo al Senato di poter vietare a' suoi Cittadini di comperar carne dalle carnezzerie militari, ha contravvenuto agl' ordini Sovrani, leggi e stabilimenti del 1734. 1735. 1737. 1746., alla transazione del 1781., al risoluto del Governo nel 1784. col parere della Giunta de' Presidenti e Consultore, al Real ordine de' 2. Ottobre dello stesso anno, ed alla forma del bando che annualmente si pubblica dal Senato d' ordine di V. E., come l' istessa Intendenza nell' acchiusa sua rappresentanza

im-

implicatamente lo confessa, la dove si fa a dire = Cre-
„ deva questa Regia Intendenza aversi achietato il Senato
„ a tale risoluzione, molto più che dalla Intendenza
„ gli promise, che nel p. v. affitto di dette beccarie si
„ averebbe avuto più riguardo a favore di detto Senato =
E se egli è certo, ed è inevitabile il pregiudizio ed il danno, che da questa novità ne risulta agli interessi del Senato, della Deputazione e della Regia Corte: crede il Senato non solo esser degno di approvazione, per avere esercitato, e proseguire ed esercitare il suo diritto, impedendo per mezzo dei suoi Custodi di potere i Cittadini comperare carne nelle carnezzerie militari; ma crede altresì, che V. E., ben persuasa della ingiustizia del patto accordato dalla Regia Intendenza al Partitario Anelli, dimostrerà all' Intendenza il suo rincrescimento, e sarà per ordinare insieme, come vivamente ne la supplica, l' abolizione del patto medesimo, come contrario all' antiche leggi e stabilimenti, alle carte Reali, alle risoluzioni della Giunta de' Presidenti e Consultore, ed al bando, e come dannoso e pregiudizievole agl' interessi del Senato e Deputazione e di S.M. non dovendo sussistere un patto, che non reca veruna utile a Regio fondo, ma al solo Partitario Anelli, e che per l' opposto pregiudica grandemente l' interesse del Patrimonio Civico di questa Capitale, e quello de' Creditori soggiogatarii della Regia Corte, assentati su gl' introiti della Deputazione di nuove gabelle, a cui parte de' descritti cespiti sono appartenenti, ed alla Regia Corte medesima per li suoi particolari diritti, quando è ben chiara ed espressa la mente della M. S. di voler che sussista il Fondo di separazione, senza punto ledere a' diritti ed alle rendite Civiche, come si dichiara nel recato Real Dispaccio de' 2. Ottobre 1784. facendo intanto ossequiosissimo inchino divotamente si rassegna.

Di V. E.

Palermo li 29. Aprile 1791.

CON-

CONSULTA

DELLA GIUNTA DE' PRESIDENTI, E CONSULTORE.

Per le carnezzarie militari di nuovo aperte.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE

L' Intendenza del Real Fondo de' lucri con rappresentanza avanzata a V. E. si dolse altamente di un passo, che chiamò irregolare, dato da questo Senato. Disse, che apertesi dal Gabelliere di queste militari beccherie due altre carnezzarie ne' recinti militari del Regio Fondo giusta il patto in contratto, per ismaltire appunto egli num. 33. bestiole, che si possono in ogni settimana macellare, queste remastegli nello inverno, vi si opposero i Gabelloti de' gr. 11 garantiti dal Sindaco, sulla ragione, che in esse beccherie si potean macellare animali di vantaggio; espose quindi, che tenutosi un serio congresso sull' assunto coll' intervento delle parti, si risolse dall' Intendenza di non poter aver luogo la opposizione de' Gabellieri de' gr. 3., perchè in esse nuove beccherie non si pretendea macellare più di 33. animali la settimana, e se di vantaggio se ne fossero macellati, si sarebbe così compito il numero di quelli non macellati nell' inverno, e i Gabelloti sul questo patto devono al Regio fondo pagar la gabella. Credeva, soggiunse l' Intendenza, essersi acchetato il Senato, molto più che si promise al medesimo, che nel venturo affitto si sarebbe avuto maggior riguardo a di lui favore. Ma fuor di sua espettazione la mattina del 25. del scaduto Aprile intese, che il Senato apposto avea le sue guardie a vista di tutte le militari beccherie per impedire, che paesani di comperar carne nelle medesime, e che molta quantità di carne avea presa come di contravvenzione da potere de' paesani medesimi; facendo perciò considerare l' Intendenza l' interesse, che da un tal passo ne avviene al Regio Fondo, ed il pregiudizio, che si reca alla sua giurisdizione, implorò un ordine al Senato, di toglier subito le sudette guardie per la-

lasciar libero ai paesani l'accesso in dette beccherie, e la compera in esse della carne, e di non ardire in appresso di dar simili passi.

Sì fatta rimostranza fu dall'E. V. rimessa al Senato, con incarico di dire quanto gli fosse occorso; ed il Senato è venuto in seguito con documentata sua relazione in rapportare all'E. V., e la giustificata cagione del suo procedimento, e le ragioni onde crede insussistente all'incontro la pretenzione dell'Intendenza.

Senza inoltrarsi, ei dice, ne' tempi più remoti, parlando delle leggi fondamentali dell'Intendenza de' lucri, sottopone lo stabilimento fatto a 26. Settembre 1734. in nome del Re dal Duca di Montemar allora Ministro Plenipotenziario, dal quale si ravvisa di essersi ridotta la facoltà dell'Intendenza a tenere aperte solamente cinque carnezzarie, due cioè nel quartiere di S. Giacomo col permesso di poter macellare sedici vacche la settimana, una terza al quartiere detto di Borgognoni colla facoltà di poterne macellare tre, la quarta al Regio Castellamare per lo macello di nove vacche, ed una quinta al Molo, per poterne ivi macellar quattro in servigio delle Galere, che allora ancoravano in questo Porto, alla ragione di una vacca la settimana per ogni Galera; con essersi però dichiarato, che la detta macellazione dovesse servire solamente a' Militari, e che fosse proibito di vendersi quella carne a' Paesani, conchè dovessero entrare le dette vacche per la porta solita della Città alla presenza del Senatore designato, e di altri Officiali Regii, e del Senato, i quali curato avessero, che le vacche destinate al macello fossero della qualità voluta dalle leggi, e dalle Prammatiche del Regno.

Continua a riferire il Senato, che, avendo il Generale delle Galere di quel tempo preteso, che si fosse nelle dette carnezzarie militari macellato un maggior numero di vacche, il Re con altro dispaccio de' 11. Novembre 1735. non solo si negò a tale dimanda, ma rinnovò il divieto di vendersi carne a' Paesani; con aver accordata al Senato la facoltà di mantenere custodi, per impedire la compera; e con aver anche dichiarato, che all'uscir

dal

del Porto la squadra, si dovesse serrare la carnezzaria del Molo.

A 20. Giugno 1737. altro Real ordine accenna il Senato essersi sciolto, per cui inculcata espressamente l'esecuzione del passato regolamento, fu prescritto insieme di non doversi aprire altra nuova carnezzeria, ma che la Squadra dovesse servirsi pella provvista della carne, di quella esistente nel Castello del molo; vietandosi agl' Officiali ed individui, componenti la detta Squadra, di potersi provvedere di maggior quantità di carne oltre la necessaria per proprio uso, acciocchè così s' impedisse loro rivenderla a' Paesani.

Acchiude il Senato medesimo la copia d' altri due Reali ordini de' 24. Aprile 1739. e 7. Marzo 1746., ne' quali fu nuovamente proibita la vendita di tale carne a' Paesani, e permessa nel solo caso, che i Fittajuoli del Real Fondo de' lucri avessero pagati i legitimi diritti alla Città; ed a corrispondenza di sì fatte leggi e sovrani stabilimenti dice, che d' ordine del Governo è stato solito promulgarsi un bando annuale, in nome anche della Deputazione delle nuove gabelle, per cui espressamente e sotto severe pene si proibisce a' Cittadini il comperar carne dalle militari carnezzarie, ed a' beccai il poterne lor vendere.

Ne ciò, soggiunse il Senato, nasce solo da' rapportati stabilimenti, ma da una transazione stipolata tra esso Senato, la Deputazione sudetta, e l' Intendenza de' lucri a 23. Giugno 1781., per la quale si stabilì di doversi all' Intendenza far serrare tutte le botteghe abusivamente aperte, e di non doverne in qualunque sito fare aprire delle altre. E sebbene la detta transazione si riferisca alle botteghe, o siano zagati in cui si vendono commestibili e potabili, ciò nondimeno la riserba, che in essa si legge, fatta in favor dell' Intendenza per le carnezzarie, dice il Senato, che fa ad evidenza conoscere il divieto che la medesima Intendenza conferma di non potersi aprire per suo conto altre beccarie fuori di quelle stabilite dell' antiche leggi, e di non potersi macellare più di 33. vacche la settimana, *reservatis paribus* (son parole che si trascrivono

no dall' Intendenza) *Favore Regiæ Intendentiæ, & successorum in ea inperpetuum, & exclusis a superiori conventione carnezzeriis militaribus cum facultate macellandi triginta tres vaccas non prohibitas macatari juxta pragmaticas, & capitula Regni singula hebdomada &c.*

Nel 1784. appena l' Intendenza tentò di sconfinare dagli addetti sistemi e Reali stabilimenti, se ne risentì il Senato; e rimessosi l' esame a questa Giunta, fu dalla medema suggerito, e dal Governo ordinato con biglietto de' 29. Dicembre di detto anno, di doversi osservare l' antico sistema, così rispetto al numero degl' animali da macellarsi, che riguardo al doversi vendere la carne nelle dette carnezzarie a' militari. E qui rimarca il Senato, che rispetto a questo ultimo articolo, l' Intendenza medesima avea ceduto, come fa ravvisare dalla copia del biglietto Viceregio che acchiude. Uniforme a tale risoluzione fu allora dall' Intendenza stipolato il contratto al suo Partitario; ma posteriormente liberatosi il partito al Barone Cavallaro e consorti co' legitimi patti e condizioni, siccome mancò esso Cavallaro, e non potè adempire il suo contratto, così l' Intendenza stimò liberare il partito medesimo ad un tal D. Bartolomeo Anelli, cui accordò il patto di poter aprire altre due carnezzarie ne' recinti militari, e facoltà di poter macellare nell' està e per tutto il p. v. Settembre tutti quelli animali, che macellati non avea il ridetto partitario Cavallaro suo antecessore.

Riconoscendo molto pregiudizievole sì fatte novità, rapporta la doglianza, che ne recò il Sindaco all' Intendenza; e fa riflettere, che, o il contratto stipolato col libertario Anelli è una continuazione del primo, e non può contenere altri patti fuori di quelli che nel primo furono accordati; o si considera per una nuova gabellazione, e non si poteva accordare all' Anelli la facoltà di macellare il sopra numero del bestiame, che si apparteneva al predecessore Partitario, il quale in qualunque maniera era ed è sempre obbligato a pagare all' Intendenza l' intera piggione a norma del suo contratto, che si vuole finito o non finito nel tempo medesimo.

Ri-

Riferisce quindi il Senato, che l'Intendenza non crede di abolire il patto sudetto accordato al liberatario Anelli, non per altra ragione, che per quella di ritrovarsi già stipolato il contratto; ma che nel dì più promise, che nella ventura gabellazione l'avrebbe riformato, come la stessa Intendenza nella sua consulta contesta.

Riconosciutosi dunque da essa Intendenza irregolare al patto, fa considerare il Senato, che senza ragione si è lagnata la medema della condotta del Senato nell'aver apposto le guardie a vista delle beccherie militari, facendo uso della facoltà concessagli col Real ordine dell'11. Novembre 1735., e con altri esecutivi dispacci Reali, per impedire, che da dette beccherie si fosse venduta carne a' Cittadini, in pregiudizio de' suoi interessi, non che della Deputazione di nuove gabelle, e della Regia Corte; mentre il Senato possiede la gabella volgarmente detta delle teste, e piccoli due a rotolo sopra ogni animale che si macella, ed è un cespite questo, che si trova gabellato per ·7 3000. l'anno; l'altra di pelo e minuto sopra i cuoi, di cui ne vanno esenti i Fittajuoli de' corpi lucrosi, arrendata per ·7 400. ; ed oltre a ciò è tenuto all'evizione in pro del partitario del pubblico macello, perchè deve conservargli lo stato in cui gli fu liberata la pubblica macellazione: siccome la Deputazione di nuove gabelle possiede il diritto di esigere grana tre sopra ogni rotolo di carne, la di cui annua pigione oltrepassa le ·7 diecimille e possiede oltre la gabella de' filetti e pisciotti, arrendata per ·7 1000. l'anno.

E la Regia Corte finalmente possiede il diritto delle teste, che dal Fisco si gabella per ·7 1000. ; e l'altro chiamato della scannería, che attualmente s'amministra in economia.

E però fa considerare il Senato, che l'apertura delle due nuove carnezzarie militari colle facoltà, accordate dall'Intendenza al suo liberatario, di poter macellare il sopra numero degl'animali non macellati dal partitario antecedente, fa sì, che tanta minor quantità di carne si venda nelle civiche beccherie, o molto meno se ne smaltisca, quando a' Paesani si dà la libertà di comperarla nelle car-

nez-

nezzarie militari: d' onde non può derivare il grave disordine ed interesse delle remissioni di mercede, ristoro e tutt' altro, che contro i gabellanti dimandar potranno gli affittatori delli descritti oespiti, vedendo che manchi loro in parte la cosa locata!

Quindi sembrando giusto al Senato il suo procedimento, e contraria alle leggi ed ai reiterati sovrani ordini la pretenzione dell' Intendenza, implora da V. E. un ordine, per cui, mostrando il suo rincrescimento alla medesima, le prescriva d' abolire il riferito patto accordato al suo partitario, come contrario a tanti Reali stabilimenti, e pregiudizievole agli interessi del Senato e Deputazione delle nuove gabelle e della Regia Corte.

Rimesse da V. E. le rapportate due rimostranze, in un co' documenti che vi si accompagnano, a questa Giunta, con incarico per biglietto del 2. del corrente mese di informarla col parere, dopo aver tutto, e ben riflessionato essa Giunta quanto l' Intendenza ha esposto, ed il Senato ha dedotto in giustificazione del suo procedimento; ha trovato, che gli ordini Reali, da esso Senato allegati ed acchiusi nella sua rimostranza, sono veri e tutti tendono a concretare, che le carnezzarie militari si sono erette con la condizione di poter macellare promiscuamente vacche inservibili, bovi e tori vecchi di gusto, per avere i militari risparmio nella compera della carne a minor prezzo, che in esse carnezzarie viene stabilito in favor loro; coll' espresso però divieto, che in quelle beccherie non possan comperar carne, i Paesani; che non possano aprirsi altre carnezzerie per conto del Regio Fondo oltre di quelle stabilite nelli recinti e luoghi soliti; e che non possano in esse macellare più num. di 33. bestiole la settimana della quantità anzidetta; ciò che per altro è stato col bando annuale, che in nome dell' V. E. si è pubblicato, espressamente provisto ed inculcato.

Siccome ha considerato pure la Giunta, che, quando nella circostanza d' essersi permesse le riferite beccherie per servigio delle truppe, non si fossero date sudette provvide disposizioni; o queste in alcun tempo si trasgredissero, in tal caso le gabelle civiche e Reali ancora,

che

che si trovano imposte sù la carne che si vende al pubblico, verrebbero certamente ad aver detrimento e discapito notabilissimo, cio che le stesse lettere Reali non permettono, anzi hanno inteso riparare col mezzo delli riportati stabilimenti, siccome ha fatto presente il Senato.

Or dietro si fatte considerazioni la Giunta è abbondata nel fermo sentimento di esser stato regolare, e punto non redarguibile il passo dato dal Senato di aver messo le sue guardie, ed intercettato quella carne che in dette beccherie aveano comperato i Paesani, trasgredendo il divieto prescritto; poicchè esso Senato così procedendo si è avvaluto del suo diritto nascente dal bando suderto, appoggiato per altro sù li Reali ordini e stabilimenti. E qui non può dispensarsi essa Giunta di far presente al tempo stesso a V. E., che irregolare si è il permesso accordato nel contratto al partitario dell' Intendenza di poter macellare quelle vacche e altri animali del numero prefisso, che il passato ridetto partitario non avea macellato nel tempo precedente: poichè in tal guisa in certi dati tempi s'aumenterebbe la macellazione nelle carnezzarie militari, oltre la quantità prefissa delle Reali carte, in pregiudizio di dette Civiche e Reali gabelle; e per altro non si può affatto permettere, che gl' animali rimasti in una stagione non macellati dal numero prefisso, si macellino nell' altra susseguente, come avverrebbe, se nell' inverno, in cui il bestiame è patito e magro, si sospendesse in parte la macellazione, all' oggetto di macellarsi poi nell' està, in cui lo stesso bestiame si è impinguato e grosso, quella quantità di animali, che a bella posta non furono macellati nell' Inverno per farne un maggior lucro e profitto: quando ciò si permettesse alle militari beccherie, si farebbe grave danno e pregiudizio a quelle Civiche, in cui verrebbe meno lo smaltimento della carne nell' està, tempo opportuno e vantaggioso per la macellazione.

Un tale articolo vedesi a somiglianza determinato ed eseguito nell' uso delli privilegj delle Truppe, che godono alcuni particolari, a cui non è permesso, che non estraendo in un anno la prefissa quantità de' generi, possano

sano indi estraerla nell' anno seguente, e così aumentare nello stesso anno le loro tratte.

Nell' intelligenza dunque di tutto l'anzidetto potrebbe degnarsi V. E. rispondere all' Intendenza de' corpi lucrosi, che non ha trovato riprensibile il passo dato dal Senato in vigor della facoltà accordatagli dalle reiterate Reali carte, nell' aver egli apposto le sue guardie a vista delle carnezzarie militari, per impedire, che i paesani comperassero carne nelle medesime, in pregiudizio non meno de' civici che de' Reali interessi come sopra si è dimostrato; e molto meno in conseguenza ha giudicato irregolare, che li custodi del Senato abbiano intercettato la carne comperata da' Paesani nell' accennate beccherie.

E con altro biglietto può l'E. V. manifestare al Senato per sua intelligenza le regolamento questa risoluzione presa da questo serio esame, fattosi dalla sua documentata e ben fondata rappresentanza.

Si è ottenuto di votare in Giunta il Consultore essendo uno de' Ministri dell' Intendenza.

E riverenti ne rassegniamo

Palermo 21. Maggio 1791.

Paterno — Perramato — Ardizzone — d'Andrea.

In seguito della Consulta della Giunta de' Presidenti e Consultore diretto al Senato, per la quale si conferma l'operato del medemo nell' aver apposto le guardie, e presa in contravvenzione la carne a' Paesani, che la comperarono nelle carnezzarie militari.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

Esaminatosi il contenuto della rappresentanza del 25. del passato Aprile, con la quale l'Intendenza del Real Fondo de' lucri venne a dolersi delle disposizioni, che V. E. avea date, onde impedirsi a' Paesani il comperar carne ne' macelli militari, e dell'altra del 29. d' detto mese, colla quale ella dimostrò, che non avea fatto novità; ed essendosi trovate insussistenti le lagnanze della Intendenza, e ragionate le di lei risposte, passo con biglietto d' oggi a rescrivere alla detta Intendenza, che non ho giudicato riprensibile il passo dato da V. E. in vigor della facoltà accordatale da reiterate Reali carte, nell' avere ella apposte le guardie sue a vista delle beccherie militari, per impedire che i Paesani comperassero carne nelle medesime in pregiudizio non meno de' Civici, che de' Reali interessi; e che molto meno ho riputato irregolare, che i Custodi di lei intercettano la carne comperata da' Paesani ne' detti macelli. Comunico a V. E. questa risoluzione presa dopo serio esame, fattosi della di lei documentata e ben fondata rappresentanza, per sua intelligenza e regolamento. Nostro Signore la feliciti come desidero. Palermo 28. Maggio 1791.

Il Principe di Caramanico.

Eccmo Senato di questa Capitale.

BIGLIETTO VICEREGIO

In cui s' incarica la Giunta de' Presidenti e Consultore, per riferire su le due consulte, una del Senato de' 10. Aprile 1791., e l' altra dell' Intendenza de' lucri a 31. Maggio dello stesso.

SOddisfacendo coll' annessa rappresentanza la Intendenza del Real Fondo de' lucri allo incarico da me datole di farsi carico nella relazione, che dovea adempiere della rappresentanza di questo Senato, trattante la maniera di transigere per mettersi fine alle contese vertenti tra' loro, la passo a V. S., perchè informi prontamente col parere. Nostro Signore la feliciti. Palermo 17. Giugno 1791.

Il Principe di Caramanico.

Alla Giunta de' Presidenti e Consultore.

CONSULTA

DELLA GIUNTA DE' PRESIDENTI E CONSULTORE

Per ultimarsi la Transazione tra l' Eccmo Senato e la Intendenza del Real Fondo de' lucri.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

QUesto Governo per metter fine alle continue brighe, che sempre vi sono tra l' Intendenza del Real Fondo de' lucri, ed il Senato di questa Capitale fin dall' anno 1786., incaricò il Consultore allora Marchese Simonetti di proporre un piano d' accomodo, onde per mezzo di una transazione conciliarsi una volta la pubblica quiete, ed il vantaggio non meno dei Reali interessi, che di questa Cittadinanza. Egli vi si applicò maturamente; ed avendo il tutto esaminato, passò in sentimento di non farsi la cessio-

fosse di tutti i cespiti come il Senato pretendeva, ma solo di quelli, ch' eran capaci di suscitar questione. Opinò altresì, che per le pertinenze da cedersi non dovea diminuirsi l' annuo fruttato, che il Regio Fondo allora ne ricavava. I cespiti, che quel ministro giudicò di doversi dalla Regia Intendenza cedere al Senato, furono tutte le beccherie militari ch' erano quattro, una situata nel recinto di Castell' a' mare, l' altra nel recinto del Molo, la terza entro il quartiere di S. Giacomo, e l' ultima a' Borgognoni presso il quartiere di cavalleria; e con esse la facoltà, che privativamente ha il Regio Fondo, di macellare 38. vacche da guasto per settimana, che allora si trovavano fittate per annue ..7 1929. 5. 15.

Stimò inoltre doversi cedere i seguenti altri cespiti, secondo allora trovavansi affittati, come quì sotto si annotano.

La Cantina nello stesso Regio quartiere di s. Giacomo	7	208.	22.	4.
La bottega da vender frutta entro l' istesso quartiere	7	54.	6.	5.
Il forno e la cantina entro Castell' a mare	7	222.	3.	
Le due botteghe da vender frutta nel piano, ed entro l' istesso Castello ...	7	22.		
Le terre del fosso del medesimo Castello	7	18.		
Il Bigliardo e la bottega di caffè entro il medesimo	7	7.	15.	
Le terre fuori Porta s. Giorgio ...	7	16.	24.	
La pesca di Piedigrotta	7	135.	28.	10.
I due magazzini alla Fonderia ...	7	9.		
Le due casette nel cortile de' Borgognoni	7	4.		
La Casuppola collaterale alla cantina del Noviziato	7	4.	18.	
La regalia, che il Regio Fondo riscuoteva, per aver chiuse à petizione del ...	7	2632.	2.	14.

Riporto ..7 2632. 2. 14.

Senato le fue bottege di neve .....7 92.
F. l' abolizione de' Zagati, o fia
delle botteghe lorde .....7 351. 18.

Tali ceſpiti allora in tutto rende-
vano annue (1) .....7 3075. 20. 14.

Oltre alle deſcritte partite, che di concerto tra il Senato, ed il Regio Fondo doveanſi a quello cedere per l' indicata ſomma di annue 7 3092. 14. 14. rimanevano le ſeguenti pertinenze, che ſi annotano coi loro fruttati di quel tempo.

L' altra regalia di neve per le chiuſe botteghe di neve ne' recinti dei Caſtelli e Quartieri .....7 50.
La regalia per non aprirſi le botteghe di carne porcina e minuta ...7 230.
Le tre botteghe attaccate al fortino del Real Palazzo .....7 69.
Il diritto di vender carbone nei recinti dei quartieri di queſta Capitale .....7 27.
Il diritto di vender ſapone al Noviziato .....7 4.
Il diritto di vender frutta entro l' iſteſſo quartiere .....7 3.
Il diritto di vender moſtacciuoli e biſcotti nel recinto di Caſtell' a mare ..7 4.
Il diritto di vender polvere di cipro nell' iſteſſo recinto .....7 4.
Il diritto di vender torrone e copeta nel recinto ſteſſo .....7 4.
Il forno, la cantina e le altre per-
.....7 395.

(1) Queſta ſomma in vero è 7 3075. 20. 14., ſebbene più ſotto ſi dica 7 3092. 14. 14. Per quanto nelle Segretarie ſi ſia ricercato l' originale non ſi è potuto ritrovare, perchè non fu fatta la preſente conſulta dal Segretario della Giunta de' Preſidenti e Conſultore: peronde ritrovandoſi, a ſuo tempo ſe ne darà il manifeſto della verità.

Digitized by Google

Riporto	7	395.	
tinente del Molo	7	315.	
Il diritto di vender sapone nel recinto di Castell'a mare	7	21.	15.
Il diritto di vender polvere di cipro a Porta nuova	7	21.	
Tali pertinenze allora fruttavano annue	7	752.	15.

Non ostante, che il Regio Fondo si trovasse di tutti cotesti ultimi cespiti in possesso, il Senato credea, che nella transazione gli stessi doveansi allontutto abolire per essersi i medesimi introdotti non prima dell'anno 1781. contro l'espressa disposizione di S. M. Cattolica, la quale nella erezione del Regio fondo prescrisse di non doversi i lucri estendere oltre gli antichi confini: trattandosi di un'amichevole convenzione il Marchese Simonetti stimò doversi arbitrare sì fatta contesa; e delle once 752. 15., che gli additati cespiti rendevano, stabilì, che il Senato pagar ne dovesse al Regio Fondo sole once 349. all'anno, vale a dire le once 230., che rendeano le botteghe di carne minuta, le once 50. della regalia della neve, e le once 69. delle botteghe esistenti sotto al fortino del Real Palazzo. Per tutti gli altri cespiti poi opinò di doversi abolire, come introdotti contro l'espresse Sovrane disposizioni.

Unite dunque tutte le sopracitate partite componevano la somma di once tremille quattrocento quarantuna tt. 14. 14., dalle quali dedotte once 64. 9. di oneri e di spese, restavano di netto once 3377. 5. 14., da dovere il Regio Fondo annualmente ritrarre, in vigore dell'accomodo dal Marchese Simonetti proposto.

Credè finalmente il riferito Marchese, di dover l'Intendenza rimanere nella libertà di far quegli affitti lucrosi che potranno occorrere; dovendo restare alla medesima la giurisdizione e la vigilanza di far eseguire ai vendi-

ditori nelle officine da cedersi al Senato i regolamenti, sì nel porsi le affisse da proporzionarsi a quelle del Senato medesimo, che per l'osservanza nella vendita de' generi della buona qualità e del giusto prezzo, peso e misura; con darsi da' ministri dell' Intendenza le provvidenze di giustizia ne' casi di contravvenzione.

Pria di manifestare il Re le sovrane sue risoluzioni, a proposito del trascritto piano, volle sentire il parere della Real Sopraintendenza di separazione di Napoli; questa rassegnando a S. M. i suoi sensi, ed uniformandosi in parte all' opinato del Marchese Simonetti, non lasciò di fortemente insistere sul punto della giurisdizione da rimanere all' Intendenza de' lucri di Sicilia sopra tutti i cespiti da cedersi; e particolarmente per non perdere il Regio Fondo il prodotto delle pertinenze del Molo e delle altre, che il riferito Marchese insinuato avea di doversi abolire, perchè di recente introduzione.

Al parere della Real Sopraintendenza uniformossi pienamente il Sovrano, e con Real dispaccio de' 17. Febbrajo dell' anno 1787. prescrisse, che l' Intendenza dei lucri di Palermo potesse divenire ad un diffinitivo accomodo con cedere al Senato i cespiti trascritti nel rimesso piano, mediante l' annuo pagamento di ·7 3820. 29. e gr. 15., con dedursene ·7 64. 9. per pesi e spese di accomodi, onde venivano a restare di netto ·7 3756. 12. 15: nella stessa Real carta stabiliti; che le botteghe de' fruttajoli, dei venditori di sapone, torrone, copeta, polvere di cipro, verdura e frutta, notate nel rapportato piano per cedersi al Senato, si affittassero senza diritto proibitivo, con rimanere per sempre ai Ministri dell' Intendenza del Fondo de' lucri la giurisdizione nei recinti e nelle pertinenze de' Castelli e ne' Quartieri, come fin allora erasi praticato, ma senza potersi fare regolamenti diversi da quelli, che il Senato fa per la intera Città.

Questa sovrana risoluzione non ebbe il suo effetto, per non aver creduto il Senato di tornargli conto di concorrere all' accomodo colle condizioni di sopra espressate.

Svanito in tal guisa il piano di convenzione tra il Se-

Senato e l'Intendenza hanno eglino proseguito rispettivamente ad amministrare i loro cespiti. Sono in conseguenza continuate le brighe e le contese tra questi due Magistrati; le loro gare sono giunte al colmo nell'occasione, che, avendo non ha guari, l'Intendenza voluto aprire delle nuove beccarie nei suoi recinti, oltre le solite quattro che pria teneva; il Senato pretese di non potere alcun Cittadino comperare la carne in niuno de' macelli militari. Tal Sovrana pretenzione rimessasi dall' E.V. all' esame di questa Giunta, la medesima tenendo presenti gli antichi stabilimenti di questa Città, e considerando, che le beccherie militari sono istituite per la sola sussistenza della truppa, e ravvisando ancora che nelle beccherie Civiche si pagano da' Cittadini gl' inevitabili pesi del comune, credè che tal dazio si anderebbe allontutto a distruggere, quando si permettesse, che i macelli militari contro la loro istituzione provvedessero al mantenimento dei Cittadini. Avendo l'E. V. approvati i sentimenti di questa Giunta, fè sentire al Senato di valersi de' suoi diritti d' impedire i proprii Cittadini di andare alle beccherie militari; A tale oggetto esso Senato appose le guardie per impedire, che i Cittadini non andassero a provedersi di carne nelle militari beccherie; perlocchè al presente si trova in confusione e contesa.

In tale stato di cose volendo il Senato veder finire una volta siffatte brighe, rassegnò all'E. V. una sua rimostranza, nella quale ha implorato di trattarsi nuovamente la maniera di transigere col Real Fondo de' lucri; si esibì di corrispondere in prezzo della transazione le oncie 3300 arbitrate dal Marchese Simonetti, colla condizione di dovergli l'Intendenza cedere tutti i suoi diritti, e tutti i suoi Foddi. Pretese inoltre di non restare a questa diritto alcuno nella Città, e che per le botteglie dei Castelli e dei Quartieri militari non si estendesse la sua ispezione.

Avendo V. E. voluto sentire sul proposito l'Intendenza del Real Foddo de' lucri, la medesima per quel che riguarda alle offerte annue oncie 3300. le riferì, che con tal somma pretende il Senato escludere le restanti on-

onoie 436. da S. M. col riferito Dispaccio de 17. Febrajo dell'anno 1787. stabilite di doversi corrispondere per la cessione dei cespiti del Molo e di altre botteghe nuovamente aperte. Ha essa Intendenza soggiunto, che sebbene il Senato appoggi la pretesa esclusione al sovrano stabilimento dell anno 1736., vietante di potersi estendere ed aumentare cespiti lucrosi, oltre gli antichi confini: tuttavia sostiene, che tali novelle pertinenze trovansi indirettamente dal Monarca autorizzate col sudetto Real ordine dell' anno 1787., allorchè, malgrado l' opinatosi dal Marchese Simonetti, prescrisse di doversi nel piano di accomodo calcolare le somme da tali nuovi cespiti prodotte. Ciò non ostante conoscendo l' Intendenza medesima il vantaggio, che da un amichevole composizione risulterebbe alla pubblica tranquillità, rimise all' arbitrio sovrano il risolvere, se per grazia speciale voleffe il Monarca contentarsi delle esibite annue oncie 3300., o pure se dovesse il Senato corrispondere per prezzo della proposta transazione le annue oncie 3756. 12. 15. di netto, che S. M. nell' anno 1787. accettò.

In riscontro all' altro articolo di volersi interamente estinta la giurisdizione dell' Intendenza, questa le fa nella sua rimostranza riflettere, di esser essa un Magistrato istituito da S. M. per provvedere de' viveri la truppa, e da tal principale obbligo derivare le sue giurisdizioni, per badare alla buona qualità, al giusto prezzo ed alla esatta misura de' viveri, per quindi dare il conveniente castigo ai venditori fraudolenti. Per questi motivi crede di non porsi nei distretti militari lasciare tal cura al Senato, e ne addusse le antiche Reali risoluzioni, che fiancheggiano i suoi sentimenti. Ricordò ancora, che S. M., nel rapportato Dispaccio dell' anno 1787., auttorizando la convenzione tra l' Intendenza ed il Senato, riserbò espressamente a quella il diritto di usar giurisdiizone, e di dare le provvidenze di giustizia, non solo nei Castelli e nei Quartieri militari, ma eziandio nelle officine de' recinti, da cedersi al Senato. In fine conchiuse, che siccome tutte le giurisdizioni promanano dalla Sovranità, così la risoluzione di questo importan-

tante articolo, dovea unitamente implorarsi, ed attendersi dal Monarca.

V. E. con riverito biglietto de' 17. dello scorso Giugno, si compiacque rimettere a questa Giunta, tanto la rimostranza del Senato, che quella dell' Intendenza prescrivendole d' informare prontamente col parere.

La Giunta dunque, in ossecuzione del suo riverito comandamento, siccome considera, che in questa Capitale le pertinenze annonarie sono nella massima parte nelle mani del Senato, e piccola porzione ne possiede il Regio Fondo de' lucri, così ha rilevato, che non ostante tal restrittezza, il Senato ha sofferte continue inquietudini ed infinite contese per parte de' Fittuarii del Fondo stesso, i quali, pella indipendenza in cui sono dalle leggi della Città, han cercato di abusare della loro indipendenza, e nei loro abusi porre sempre innanzi i privilegj militari. Quindi non ha punto esitato di giudicare, che, per toglierſi una volta dalle radici tutte le brighe e le sempre rinascenti controversie, debbano sì fatte pertinenze cumolarsi tutte nelle mani del Senato, che trovasi da possederne la maggior parte; coll' obbligo di corrispondere al Regio Fondo una somma annuale, se non equivalente all' annuo fruttato che dal Regia Intendenza attualmente ne percepisce, almeno corrispondente alle presenti sue circostanze, ed ai precedenti sovrani ordini. A tal proposito riflette la Giunta, che fin dall' anno 1787. trovasi la M. S. di avere manifestato benignamente il suo Real animo propenso a tal piano d' accomodo, e di essersi contentata dell' annua soluzione di oncie 3756. 12. 15. E' vero che un tal piano non ebbe allora il suo effetto, perchè il Senato volea pagarne soltanto once 3300., a causa che pretendeva esclusi dalla transazione i novelli cespiti lucrosi apertisi nel Molo e nella Città contro le Reali disposizioni: nulla di meno la Giunta ha creduto, che avrebbe secondate le mire sovrane, quante volte avesse indotto il Senato a stare al precitato piano dalla M. S. approvato, e lo avesse persuaso a contentarsi di annualmente corrispondere le intere oncie 3756. 12. 15.

In fatti applicatasi fervorosamente ad un tale maneggio le è riuscito di render contento il Senato di pagare in ogn' anno per mezzo della transazione le riferite oncie 3756. 12. 15: coll' espressa facoltà però di esercitare la sua giurisdizione sopra i Fittajuoli de' cespiti, che gli saranno dal Regio Fondo ceduti, sù di che si riserba questa Giunta di rassegnarle in appresso i suoi sentimenti. Stando pra sull' articolo dell' interesse, ed essendo il Senato condisceso a pagare l' intera indicata somma delle annue oncie 3756. 12. 15., viene su questo articolo esattamente ad eseguirsi la sovrana risoluzione dell' anno 1787.

Non ignora questa Giunta, che per parte della Regia Intendenza si potrebbe opporre di esser mutato lo stato delle cose; imperciocchè se nell' anno 1787. tutti gli additati cespiti, contenuti nell' accomodo promosso dal Marchese Simonetti, rendevano annue oncie 3756. 12. 15. oggi gli stessi per gli ultimi affitti danno il fruttato annuale di oncie 4824. 29. 19. Ma su tale proposito non sono da tacersi le seguenti considerazioni. Primieramente il riferito aumento è nella massima parte derivato dall' ultimo fitto delle beccharie militari, il quale si accrebbe pressochè d' un terzo di più dell' antico stato delle stesse. Ma il suo attuale Fittajuolo Barone D. Ottavio Cavallaro non ha potuto sostenere l' intrapreso partito, ed attualmente stà soffrendo le più rigide coerzioni per lo pagamento delle mesate attrassate. E sebbene siasi passato alla liberazione in suo danno col discapito di annue oncie seicento, pure difficilmente potrà il Regio Fondo porre in salvo l' intero contenuto esaglio, tanto maggiormente che dallo stesso Conduttore si sono avanzati più capi di escomputo e di remission di mercede. Perlochè ragionevolmente è da temersi, che quando dovrà passarsi al nuovo fitto non potrà certamente l' Intendenza trovare offerte, se non assai minori di quella, per la quale sono al presente affittati i macelli militari. A ciò si aggiunga, che il Regio Fondo è nel procinto di perdere assolutamente gl' introiti più vantaggiosi delle surriferite beccharie, poichè trovasi di avere questa Giunta determi-

Digitized by Google

minato, e l'E. V. con suo biglietto approvato di doversi eseguire gli antichi stabilimenti, e di non essere permesso a questi Cittadini di andarsi a provvedere di carne nei macelli militari. In seguito di qual risoluzione, restando ai Fittajuoli delle beccharie del Regio fondo unicamente il diritto di provvedere di carne la truppa a grana quattro meno di quel, che si vende ai Cittadini; e non essendo questa di gran numero; viene pressochè interamente a mancar loro lo spaccio del genere, ed a cessare loro del tutto quel guadagno, che poteano ritrarre dai Cittadini. Laonde il Regio Fondo non solamente non ritrarrà in appresso la somma aumentata, ma nè tampoco quella, che percepiva prima dell'anno 1787., qual perdita può calcolarsi a somma molto rimarchevole. Quindi stando la Regia Intendenza nel pericolo di perdere il profitto maggiore di questo cespite, ch'è l'unico di considerazione, che ha in questo Regno; se la stessa concorre alla progettata trasazione, fa considerevole vantaggio. Nè minore utilità ne ritrae se si consideri, che la convenzione dell'anno 1787. non fu stipolata dal Senato, appunto perchè non vi voleva egli compresi le annue oncie 456., risultanti dalle novelle pertinenze lucrose apertesi nel Molo e nella Città contro il precedente sovrano stabilimento dell'anno 1736.; e perciò intendea di corrispendere solamente annue oncie 3300. Pertanto contentandosi ora di comprendervele, e di sborzare l'intera somma delle annue oncie 3756. 12. 15., fa vantaggioso partito alla Regia Intendenza. Questa Giunta però, non solo ha voluto al Real Fondo de' lucri assicurare per intero le annue oncie 3756. 12. 15. da S. M. accettate colla sovrana risoluzione dell'anno 1787., ma di più si è studiata di vantaggiarlo in altri articoli non compresi nella precedente transazione.

Nel piano di accomodamento formato dal Marchese Simonetti, ed approvato da S. M., non si fece punto parola della franchigia di quattro grana siciliani solita sempre darsi a' militari sulla carne. Nè tampoco vi si fece menzione dell'esenzioni, che godono i Fittajuoli militari sulle gabelle civiche del vino e dell'olio; perlochè gli stes-

ſteſſi Affittatori erano abilitati a vendere alla truppa i diviſati due generi a prezzi più diſcreti di quel, che ordinariamente ſi ſpaccia a' Cittadini. Laonde eſſendoſi nella precedente tranſazione laſciate le beccharie, le cantine e le botteghe militari nelle mani del Senato con una aſſoluta ceſſione, ne ſeguiva, che o i militari perdeano la conſueta franchigia, o dovendo ſeguitare a goderla, veniva a piombare al Regio Fondo de' lucri il peſo di ſupplirvi, il che non ſarebbe ſtato di lieve annuale intereſſe. Ha conſiderato pertanto queſta Giunta, che le franchigie de' militari riguardano la loro ſoſſiſtenza, giachè la truppa non può pagare i generi allo ſteſſo prezzo de' Cittadini, e ſi è fatta carico del peſo non indifferente, che ne ſarebbe potuto riſultare al Regio Fondo; e perciò ha procurato di comprendere l' indicate franchigie nell' attuale convenzione. Alle premure dunque di questa Giunta il Senato è concorſo a promettere, che non ſolo manterrà le beccharie, cantine e le botteghe lorde nei luoghi vicini ed immediati ai Caſtelli ed ai Quartieri militari, in maniera che la truppa le trovi ſempre pronte al biſogno, ma eziandio ha promeſſo di farvi vendere ai militari ed alle loro famiglie la carne colla ſolita franchigia di grana quattro ſiciliani, ed il vino e l' olio a grana due ſiciliani meno di quelli, che ſi vendono a' Cittadini; e lo ſteſſo ha convenuto di fare, ancorchè ſi aumenti il numero della truppa di queſta Capitale.

Riſpetto all' intereſſe dei ceſpiti compreſi nella tranſazione dell' anno 1787., quì terminerebbero le noſtre conſiderazioni. Ma come per ordine Sovrano ſotto il dì 11. di Gennajo dell' anno 1787., emanato per la Real Segretaria di Guerra trovanſi alle beccharie e cantine militari incorporati il macello e le licenze da vender vino del Capitano della guardia degli Alabardieri, e del ſuo Prevoſto, così la Giunta credè dover interloquire ſu coteſti novelli ceſpiti lucroſi.

Il Capitano della guardia degli Alabardieri ha il privilegio di avere una beccharia da vender carne vaccina di guaſto, e di percepirne il fruttato: Ha parimente il diritto di dare 26. patenti da vender vino, con appro-

priar-

priarsene il risultato. Il Prevosto poi ha sul macello del Capitano la franchigia della carne, ed oltre a ciò ha due patenti da vender vino. Tutte coteste loro pertinenze lucrose col precitato Real ordine furono al Regio Fondo aggregate coll' obbligo, di darne agli attuali Capitano e Prevosto l' intero rispettivo prodotto; ai loro successori però corrisponderne la sola terza parte. La beccharia di esso Capitano della guardia degli Alabardieri trovasi attualmente affittata allo stesso Barone Cavallaro per annue oncie 649.; le rispettive licenze da vender vino si valutano a tarì 15. siciliani al mese per ciascuna; e la franchigia per la carne, che gode il Prevosto è valutata per oncie due al mese, le quali per altro formano parte delle sudette oncie 694., o sia dell' attuale fruttato della beccharia del suo Capitano. Calcolate tutte cotesie pertinenze lucrose secondo l' attuale loro stato danno di annua rendita oncie 862.

Oggi dunque trovandosi in mano dell' Intendenza cotesie pertinenze lucrose del Capitano e Prevosto degli Alabardieri, se le stesse restassero in mano del Regio Fondo, e non si comprendessero nella transazione, la Giunta considera, che tali due cespiti, riguardanti lo spaccio della carne e del vino, sarebbero sufficienti a rinnovare le antiche contese tra il Senato ed il Regio Fondo, e perciò crede di doversi onninamente includere nel presente amichevole componimento. Tanto maggiormente si conferma in tale opinione, che la M. S. nel Real ordine dell' anno 1787. acconsentì di cedersi al Senato tutti i cespiti, dai quali avessero potuto insorger litigj. Nè il Senato dissente dall' accettare tal cessione, anzi ha istantemente richiesto, che gli siano dati. E per rendere cauti gl' interessi dell' attual Capitano e Prevosto e quelli del Real Fondo, ha egli promesso di prendersi le 28. licenze da vender vino; e come ciascuna di esse valutasi a tt. 15. siciliani al mese, che all' anno importano oncie 168., così si è contentato di pagar loro, ed in loro mancanza al Real Fondo una tal somma.

Per riguardo poi alla beccharia è concorso a pagare, finchè sia nell' impiego l' attual Capitano, quanto al

pre

preſente ſta affittata al Barone Cavallaro ; e terminato il preſente affitto, quanto ne ritrarrà nei ſucceſſivi affitti. Come però terminato l' eſercizio dell' attual Capitano degli Alabardieri il fruttato dell' indicata beccharia non appartiene ai futuri Capitani, ſe no che per la ſola terza parte, per fiſſarſene ſin da ora la rendita preciſa, ha creduto queſta Giunta di farne formare un coacervo decennale degli ultimi tre affitti precedenti, e ſtabilirne nella decima parte la quantità, che il Senato dovrà corriſpondere. Cominciatoſi perciò un tal coacervo dall' anno 1781. a tutto il corrente fitto, ne riſulta l' annua rendita di annue oncie 648. 16. 12., le quali il Senato ſi è ugualmente compromeſſo di corrispondere.

Secondo la precitata tranſazione dell' anno 1787., reſtavano in potere del Regio Fondo molte botteghe e diritti, che ſono per lo appunto i ſeguenti, che ſi annotano col riſpettivo loro annuale fruttato.

La bottega di vender frutta fuori Porta nuova	..7	16.	24.
La bottega di vender frutta entro e fuori Caſtell' a mare	...7	47.	13.
La bottega d' amito, oggi forno a Porta nuova	.7	28.	24.
Il diritto proibitivo di vender torrone e copeta a Caſtell' a mare	..:7	2.	12.
Il diritto di vender ſapone nel recinto dello ſteſſo Caſtello	...7	50.	
Il bigliardo e caffè dentro il medeſimo Caſtello	...7	9.	
Bottega di Barbiere a Porta nuova	...7	2.	15.
Caſotte fuori Porta nuova	...7	15.	
In tutto	..7	171.	28.

Il Senato ha iſtituito di prenderſi tutti coteſti cespiti a ſuo carico, e di pagarne per ora ed in appreſſo al Regio Fondo l' iſteſſo fruttato che ne ritrae, cioè le indicate oncie 171. 28. La Giunta crede tal richieſta riguardevole e vantaggioſa per lo Regio Fondo, il quale in

tal

tal guisa si assicura l'annua rendita, senza restar esposto al pericolo della minorazione degli attuali estagli della mancanza degl' Oblatori, e delle solite fallenze de' fittuarii. Colla cessione di tutti i cespiti lucrosi questa Giunta crede per gli espressati motivi di molto assicurare i Reali interessi, e sradicata all' intutto qualunque radice di contesa e controversia tra il Regio Fondo ed il Senato. Abbracciandosi pertanto in tutte le sue parti i nostri rispettosi sentimenti, il Regio Fondo, senza correre alcun pericolo, percepirà per ora dal Senato annue oncie 3928. 10. 15., e si discarica dal peso di pagare al Capitano della guardia degli Alabardieri, ed al suo Prevosto il fruttato delle loro pertinenze; e nella mancanza di esso Capitano secondo il coacervo decennale percepirà eziandio altre annue oncie 816. 16. 2., che in tutto formeranno la somma di oncie 4744. 27. 7.

E per maggiormente assicurare gl' interessi del Regio Fondo, e renderlo immune da ogni litigio ed esente da quelle sollecitudini, alle quali comunemente soggiacciono i Creditori per l' esazione delle somme loro dovute; ha questa Giunta creduto, che il Senato stesso debba a questa Intendenza sulle sue più spedite annuali rendite fare l' assegnamento per ora delle indicate annue oncie 3928. tt. 10. 15.; e lo stesso debba fare per lo fruttato, che annualmente si riscuote, o in appresso si ritrarrà dalle pertinenze del Capitano della guardia degli Alabardieri, ed in mancanza di esso l' attuale Capitano debba passare lo stesso assegnamento al Regio Fondo a tenore dell' indicato coacervo.

Fissata così la somma, che il Regio Fondo de' lucri per sentimento della Giunta con sommo vantaggio de' suoi interessi dovrà esigere in prezzo della cessione di tutti i suoi cespiti, rimane soltanto a determinarsi l' articolo della giurisdizione da esercitarsi nelle botteghe e pertinenze da cedersi al Senato. Veramente S. M. nel Real ordine de' 17. Febrajo dell' anno 1787. lo riserbò espressamente, e nella più ampla somma ai Ministri dell' Intendenza. Tuttavia il Senato fa riflettere, che la M. S. determinossi acciò su tal assunto, perchè le si fece credere, che

il

il Regio Fondo provveda la truppa di viveri, e che perciò non convenga di lasciarsi una tal interessante ispezione nelle mani del Magistrato Civico. Su tale proposito esso Senato giustifica, che non la Real Intendenza, ma gli assentisti siano quelli, che hanno l'incarico di provvedere la truppa dei generi di prima necessità, e che al più nelle botteghe dell'Intendenza non si vendano se non le derrate di seconda necessità. Che che sia di tutto ciò, allora potrebbe dirsi, a credere del Senato, che l'Intendenza provveda la truppa, quando le sudette botteghe fossero per suo conto amministrate, e da essa venissero provveduti i generi, che vi si rendono. Il fatto però si è, che questa provvista si lascia nelle mani dei particolari fittajuoli, sopra i quali la principal cura del Regio Fondo è quella di riscuotere la pattuita mercede. Se dunque tutte queste pertinenze si riducono soltanto all'interesse, ed al profitto del Regio Fondo de' lucri; tal interesse è già cauto coll'obbligazione, che vuol stipolare il Senato; puoco o niente deve interessare all'Intendenza l'ispezione sulle pertinenze da cedersi.

Alloncontro tal ispezione interessa molto al Senato, poichè dovendo egli riscuotere dai fittajuoli di tali botteghe le somme, che dovrà al Regio Fondo contribuire, non verrà certamente mai a capo di tal esazione, quantevolte non potrà valersi della propria giurisdizione. Crede il Senato così interessante sì fatto articolo, e giudica così certa la perdita delle somme, che corrisponderà al Regio Fondo, quantevolte non gli rimanga tutta la giurisdizione nelle botteghe da cedersigli, che ha dichiarato di non tornargli conto qualunque accomodo, se per condizione preliminare non si ceda al medesimo l'articolo della giurisdizione.

La Giunta per verità non trova su questo proposito del tutto irragionevole l'istanza del Senato, molto più perchè tal giurisdizione si riguarda come necessaria per l'esazione delle convenute mercedi; ed in tal caso siccome la riscossione corre a carico del Senato, così egli deve avere le facoltà necessarie per astringere i fittajuoli

morosi; o si conduca come appendice della provvista de' generi, ed in tale aspetto avendo questo Senato la giurisdizione su tutte le botteghe dei commestibili, che vanno a suo carico, è ben giusto, ch' essendo egli obbligato di mantenerli di buona qualità, ancora per la truppa debb' avere la facoltà di poterli visitare, ad oggetto di assicurarsi, se i Fittajuoli li tengono buoni a tenore de' contratti fatti, e se si vendono a giusto peso e misura. Attese tali considerazioni la Giunta crede, che possa al Senato accordarsi la giurisdizione su tutti i cespiti ceduti, ad oggetto che astringere possa i Fittajuoli al pagamento delle quantità dovute, e punirli possa quando li trovi in contravenzione, o per la qualità cattiva de' generi, o per le frodi che commettono ne' pesi e nelle misure. L' Intendenza del Fondo de' lucri trovasi di avere attualmente situate le sue botteghe porzione entro i Castelli e quartieri militari, ne' quali risiede la truppa, e parte ne' recinti o siano luoghi delle Città vicini a tali Castelli e Quartieri: nelle prime botteghe, sogliono provvedersi i soli militari, e nelle seconde i soli Cittadini. Onde questa Giunta per assicurare in tutte le maniere la sufficienza della truppa, e che alla stessa siano somministrati generi di buona qualità e di giusto peso e misura, crede doversi nel tempo stesso lasciare al Magistrato del Regio Fondo la sua facoltà di potere anche lui visitare l' indicate sole botteghe site entro i Castelli e Quartieri, come quelle, che sono unicamente addette al mantenimento della truppa; ma in caso, che si trovino generi di cattiva qualità, o che si dispensino con frode, debba prenderne l' ingenere, e rassegnarlo al Vicere, affinchè questi dirami gli ordini corrispondenti al Senato per sollecitamente riparare al disordine.

Tutto ciò ha creduto questa Giunta di dover sommettere al superiore discernimento dell' E. V., come quella che, conoscendo benissimo le attuali circostanze del Senato, e di quanto discapito siano per lo stesso le contese, che tutto giorno tra lui insorgono, e il Regio Fondo de' lucri, si degni insinuare alla M. S. quanto crede sul pro-

posito corrispondente, così alla salvezza dei Reali interes-
si, che alla quiete, ed ai vantaggi di questo pubblico.

Noi frattanto con ogni ossequio ci protestiamo

Eccmo Signore,

Palermo 23. Agosto 1791.

Paterno = Perremuto = Ardizzone = Dragonetti.

CAPITOLO DUODECIMO

NUOVI REGOLAMENTI PER LO BUON GOVERNO DELL' ILL. DEPUTAZIONE.

REALE RIFORMA

Del 1767. per le ſpeſe, ed erogazioni dell' Ill. Deputazione.

PEr via di Azienda di Real ordine dell' 11. dello ſpirante mi ſi dice locchè ſegue. = Eccmo Signore. = Con carta de 22. Giugno dell' anno 1764. mi rimiſe V. E. la rappreſentanza della Giunta delegata a fine di eſaminare, e regolare gli abuſi che trovasse introdottiſi nella Deputazione di nuove gabelle di coteſta Capitale, in cui, adducendo d' aver adempito agli obblighi di ſua commiſſione, con acchiudere un Piano di generale riforma diſpoſto di tutte le partite di ſpeſe ſuperflue e degne di abolirſi, propone le provvidenze da osservarſi per lo buono regolamento di detta Deputazione; di doverſi gratificare il Razionale della ſteſſa D. Emmanuele Pezzinga, che l' à aſſiſtito in tale dipendenza, con accordarſegli il jus redimendi del citato offizio; e di dipendere dal Sovrano arbitrio, ſe debbano o no abolirſi le regalie aſcendenti ad oncie 353. e tarì 12, l' anno, ſolite darſi apparte dalla riferita Deputazione al Vicere, Conſultore, Arciveſcovo, ed altri.

Or fattasi S. M. intesa pienamente del tutto, ha risoluto, che si eseguа il piano della riforma stabilito dalla espressata Giunta delegata, e che in conseguenza restino escluse ed abolite tutte le partite da essa espressate, ed anche quella delle oncie 353. e tarì 12. di regalie, che aveva lasciato al Real arbitrio; pagandosi soltanto le partite che si espressano nell' acchiusa nota firmata di mia propria mano, ed estratta dal citato piano di riforma, qual nota passerà V. E. alla mentovata Deputazione per suo regolamento.

Ha pure divenuta S. M. ad accordare al Razionale della Deputazione D. Emmanuele Pezzinga il jus redimendi del detto Offizio; dovendone però avere il salario e lucri a tenore della riforma, e ciò in compenso e saldo di sue fatiche.

Approvando poi la M. S., che si eseguano li mezzi proposti dalla Giunta delegata per la retta amministrazione della Deputazione, comanda, che non si facciano polizze di pagamenti oscure *per tante spese oretenus come cosa alli Deputati*, ma debba spiegarsi la causa, e dirsi il nome della persona, alla quale si fa il pagamento.

Che non si possano far buonifiche alli Gabelloti delli fondi della Deputazione per compenso di perdite, se non terminato e saldato l' arrendamento; e che in tali circostanze si debba fare con formale petizione, e con il parere delli Giurisconsulti, o del Consultore della Deputazione, intese le parti.

Che non possano confermarsi li Deputati; e che ogni Deputato, finito il suo triennio, vacar dovesse altri due triennii, per poter concorrere ad essere nuovamente Deputato.

Che dovendo due delli Deputati essere della classe dei Creditori della Deputazione non possano eligersi, se non quelli che vi abbiano il maggior interesse, e non già quelli che hanno credito di puoca considerazione e di apparenza, non essendo in verità Creditori.

E che finalmente di tutte le spese straordinarie, che occorreranno farsi, tenuti siano il Razionale e Contra-

Digitized by Google

ſcrittore di farne conſapevole in ogni meſe il Sindaco per l' intereſſe dei Creditori.

Come poi nel piano di riforma vengono ſpiegate due partite pagateſi per lo paſſato, una di oncie 4. 2. 3., e l' altra di once 40. per francatura di lettere; la prima a favor del Procuratore Generale della Deputazione, e la ſeconda a favor del Pretore, vuole il Re ſapere dalla mentovata Giunta, ſe vi ſia motivo di giuſtizia per tale corriſponzione.

È finalmente riſpetto alle partite de' pagamenti, che ſi enunciano nel piano ſudetto riguardanti al Coadjutore di Razionale per conto di franchigie, al Razionale, al Contraſcrittore, all' Agente, al Coadjutore di Razionale, a D. Gregorio Bajona per cuſtodia delle gabelle alle porte, al Contraſcrittore per riſcontro delle carte, al citato di Bajona per paſſatura dei mandati degli Eccleſiaſtici, al Miſſo della Deputazione, all' Agente in queſta Corte, ed al Coadjutore per conto d' interuſuri d' Univerſità, per le quali ſi è qui ordinato dover godere taluni di eſſi lo ſteſſo che han percepito per lo paſſato, ed altri qualche aumento ſulla riforma fatta dalla Giunta delegata, e ciò durante loro vita, e qualora vi fuſſe il capimento, dopo pagate tutte le claſſi de Creditori; comanda S. M., che l' eſpreſſata Giunta delegata manifeſti ſe per lo godimento di tali corriſponzioni vi ſiano ordini Reali; e ſe in coloro, che finora l' han percepito, vi concorra qualche merito, o ſervizio particolare, o altra circoſtanza, per cui abbia a laſciarglieli godere durante la loro vita. Nella intelligenza però, che, tanto riſpetto a queſte partite, come alle due di ſopra enunciate per affrancature di lettere, è intenzione di S. M., che non s' impediſca la riforma giusta il piano fatto dalla Giunta, che dovrà avere il ſuo intero ed eſatto adempimento. Partecipo intanto tuttociò a V. E. d' ordine di S. M., affinchè ſpedifca quei che riſultano, tanto alla Deputazione di nuove gabelle, quanto all' anzidetta Giunta delegata, per ciò che ogn' uno deve per la ſua parte eſeguire. Napoli &c. Tutto ciò comunico a V. S. ed a ſuc mani paſ-

so

so l'ingionta nota affinchè puntualmente eſegua quanto S. M. preſcrive. E noſtro Signore la feliciti. Palermo 22. Luglio 1767.

IL MARCHESE FOGLIANI.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Die 31. *Julii* 1767.

Piano delle ſpese debbonſi fare annualmente dalla Deputazione di nuove gabelle di Palermo, ſecondo la riforma ſtabilita dalla Giunta delegata a tale effetto da S. M. in quella Capitale, ed approvato dalla M. S. in tutte leſue parti.

Oncie ottomille ottocento ottantuno, tarì ventisette e grana tredeci, per le franchezze annuali, che ſi pagano all'Eccleſiaſtici, computate in un'anno per l'altro ſopra il corſo di un decennio infra, venendo anche compreſa la franchigia chiamata volgarmente ſcaſciato	7	8881.	27. 13.
Oncie ventiſette alli Parrochi di Palermo, per le diligenze, che dalli ſteſſi ſi praticano, per la verifica della permanenza dei Sacerdoti e Chierici regnicoli e foraſtieri in Palermo	7	27.	
Oncie due per fede degli Eccleſiaſtici morti, che ſi eſtraggono dalle Chieſe Parrocchiali	7	2.	
Tarì diciotto per ſtampa di pezzini di avviſo, per affiſſarſi nei luoghi della Città	7	——	18.
Oncie diciotto al Canonico Deputato, per le diligenze e ſpie per la buona amminiſtrazione delli ſcaſciati	7	18.	
	7	8929.	15. 13.

On-

Riporto ..7 8929. 15. 13.

Oncie diciotto al Coadjutore di Razionale per conto delle franchigie degli Ecclesiastici ..... 7 . . 18.

Oncie venti al Consultore della Deputazione per suo annuale onorario ..... 7 . . 20.

Oncie settantadue per numero quattro Avvocati con il salario di oncie diciotto per ciascheduno; con l'obbligo di far essi l'Alleganti, o di darlo nel caso necessitasse alla Deputazione; restando straordinarii altri quattro senza salario, con la subentranza in caso di vacanza, secondo l'anzianità ..... 7 . . 72.

Oncie diciotto ad un Procuratore causidico ..... 7 . . 18.

Oncie nove ad un altro Procuratore, che in atto fa servendo da mezzo Curiale ..... 7 . . 9.

Oncie ventiquattro al Dottor Giuseppe Lecce Aggente in Napoli, durante la sua vita, e dopo morto si abolisca tal pagamento ..... 7 . . 24.

Oncie centoventi al Razionale della Deputazione per suo salario e bilancio, siccome per revisione e spedizione de' mandati de' scasciati, dovendo invigilare al buon sistema e nuovo regolamento di essi in ogn'anno, dovendo anche tenere il libro de' conti d'interussurii delle Università, e per le licenze di trasporti d'ogli in terraferma, e registrarli ..... 7 . . 120.

Oncie settantaquattro al Contrascrittore per suo salario e bilancio; con l'

..7 9110. 15. 13.

Riporto ..7 9110. 15. 13.

obbligo delle certe de' scasciati, e sapere le case dei Sacerdoti e Chierici in Città .....7 74.

Oncie trenta al Segretario della Deputazione .....7 30.

Oncie trentasei all' Aggente della medesima .....7 36.

Onice trenta da darsi al Detentore di effetti incorporati, debba darsi il dieci per cento sopra quello, che esigerà per conto libero, conche non ecceda in un' anno le onbie trenta .....7 30.

Onèie dodici al Coadjutore di Razionale per conto del due per cento sopra li strumenti, che si estraggono dai Magazzini fuori Caricadori, e del due e mezzo per cento sopra le ricompere delle rendite della Città .....7 12.

Oncie otto all' Archivario della Tavola, per uscire le partite di Tavola in lungo della Deputazione .....7 8.

Onèie otto a D. Stanislao Bracco primo Libriero del Banco, per uscire le partite in breve di Tavola per la scrittura da formarsi .....7 8.

Oncie trentasei al Maestro Notaro della Deputazione per suo salario, l' obbligo di dare in ogn'anno once dodici all' Attuario .....7 36.

Oncie quattro al Notaro ordinario della Deputazione per suo salario .....7 4.

Oncie dodici al Contrascrittore della Cassa dell' amministrazione .....7 12.

Oncie sei a D. Antonino Sapone per assistere alla portiera ne' giorni del

..7 9360. 15. 13.

Digitized by Google

Riporto	·7	9360.	15. 13.
la Deputazione	·7	6.	
Oncie otto a D. Nicolò Barone, per provvedere il boffettino della Deputazione di tutto ciò che abbisogna, e per le licenze dell' immissione di pasta	·7	8.	
Oncie diciotto al Collettore del peso delle vacche nel quartiere de' militari, e Regio Palazzo	·7	18.	
Oncie trentasei al Misso della Deputazione per suo salario per qualunque fatica le sarà indossata, con l' obbligo di portare l' ambasciata	·7	36.	
Oncia una al Russo della Tavola, per Pasqua, Natale e S. Martino	·7	1.	
Oncie tre al Massaro in ogni anno	·7	3.	
Oncie centodiciannove, tarì uno, e grana sedici al Procurator generale per la esigenza delle Università di conto libero in ogn' anno, durante la sua vita, e dopo morte abolissi questo officio, e darsene l' incarico ad uno delli Deputati coll' annuo salario di oncie trentasei	·7	119. 1. 16.	
Oncie quindici al Pretore, per porto ed affrancamento di lettere della Deputazione, per infra e fuori Regno	·7	15.	
Oncie quattro ad un Agglutante del Segretario, per registrare le consulte e documenti della Deputazione	·7	4.	
Oncie ventiquattro al Sindaco della Città, come Procuratore generale delle liti e negozii della Deputazione, anche in riguardo delle feudi	·7	24.	
Oncie quattro al Contestabile del			
	·7	9594. 17. 9.	

Riporto	"7	9594.	17.	9.
Sindaco per le citazioni	"7	4.		
Oncie tre per le partite di Tavola di Meſſina, e farſene ſcrittura	"7	3.		
Oncie ſette, tarì dieci e grana quattro al Banditore, per pubblicazione di bandi	"7	7.	19.	4.
Oncie tredici, tarì diciotto e grana nove, per ragione di cambio del danaro delle Univerſità di Meſſina, che ſi manda in Palermo, ragionate ſopra un decennio	"7	13.	18.	7.
Oncie ventiquattro al Libraro, per prezzo di libri, legature di volumi e cautele, carta, inchioſtro, penne ed altro, come pure per imprimere avviſi e formole diverſe allo Stampatore in tutto	"7	24.		
Oncia una e tarì dieci all' Attuario del Maeſtro Notaro per copie dei riveli dell' orzo in ogn' anno	"7	1.	10.	
Oncia una al fratello Eremita, per elemoſina e ſervigii che preſta nel ſantuario di S. Roſalia nel Monte Pellegrino	"7	1.		
Oncie trent' otto, tarì venti e grana diciotto per ſpeſe di acconci e ripari delle porte della Città, facendoſene metà dal Senato	"7	38.	20.	18.
Oncie ſeſſanta per la cima, che ſi fa in ogn' anno nel territorio e parte di eſſo	"7	60.		
Oncie otto per ſpeſe ſtraordinarie per la proroga del breve Apoſtolico, per la ſoggezzione dell' Eccleſiaſtici alle ga-				
	"7	9745.	27.	18.

bel-

Riporto ... 7 9747. 25. 18.

belle, esecutoria ed ogn' altra spesa ragionato tutto sopra il decorso ogn' anno ... 7 8.

Oncie venti per spese di liti ragionate sopra un decennio ogn' anno, e qualora occorresse spesa di vantaggio, sopravvenendo taluna occasione, debba farsi con specificarsi la causa ... 7 20.

7 9775. 25. 18.

Per le remissioni di mercede, che sogliono occorrere, debba osservarsi la Real determinazione, per l' esigenza, prima di ammettersi la petizione, e farsi buona soltanto quando occorra quella somma, che sarà determinata dal Consultore della Deputazione. Napoli 11. Luglio 1767. (1)

Die 31. *Junii* 1767.

Ex parte Ill. Dep. novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis in sessione hodie detenta, absente Rev. Paroco D. Petro del Castillo Deputato fuit provisum, quod præsentetur, registretur, exequatur & certioretur Regia Majestas per viam E. S., ac partibus notificetur.

Salvator Baro Sapienza M. N.

Giovanni Guzzetta.

BIGLIETTO REALE

Su alcuni articoli della riforma del 1767.

Essendosi per puro abbaglio nel copiare omesso di spiegare nel piano, che con Dispaccio de' 11. Luglio dell'anno passato diresse il Segretario di Azienda al Signor Vicere Marchese Fogliani delle spese annuali di codesta Deputazione, uniforme a' quello che fu stabilito dalla Giunta delegata, e che fu da S. M. approvato, due partite, cioè una di oncie diciotto per pagarsi a D. Gre-

(1) *Nella presente nota non si comprendono le oncie* 353. *e tt.* 12. *l'anno di re jale, che la Giunta Delegata lasciava all' arbitrio di S. M. se dovevano o nó pagarsi, stante averle la M. S. interamente abolite, e non devonsi più soddisfare.*

Digitized by Google

gorio Bajona, per la custodia delle gabelle alle Porte della Città, ed altre incombenze sopra li scaseiati, e l'altra di oncie dodici, che appartiene al Cassiere dell'amministrazione delle vittuaglie, per le fedi, che da lui si fanno dell'esazione di alcuni diritti della Deputazione: lo partecipo a V. S. di Real ordine, che riceve pella via di Azienda in data del 14. dello spirante, ad oggetto di soddisfare come conviene l'importo delle anzidette due partite dal giorno, in cui ebbe escouzione il mentovato piano di riforma in avanti. E nostro Signore la feliciti. Palermo 27. Maggio 1768.

Il Principe di S. Pietro.

Die tertia Junii 1768.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis in sessione hodie detenta, absentibus Reverendissimis Canonico Sellitti, & Parocho Luccheſe, ac Spect. Barone D. Iacobo Dolce Deputatis, fuit provisum, quod præsentetur, & exequatur & registretur; & detur ordo Magnifico Rationali pro assentu prædictarum binarum partitarum.

Salvator Sapienza M. N.

Registrata

D. Ioannes Baptista Caccamisi.

APPUNTAMENTO

DELL' ILL. DEPUTAZIONE

Sopra alcuni articoli, per servirle di regola per la buona amministrazione.

Siccome in data delli 27. Dicembre p. p. 1787. fu sciolto da questa Real Segretaria Viceregio biglietto, nel quale da questo Ecc.Sig. Vicere il Principe di Caramanico venivano prescritti diversi regolamenti, che tener deve questa Deputazione di nuove gabelle per lo di lei buon ordine, ed acciò gl' affari di essa si metteſſero in un regolato sistema in l'avvenire secondo la prescrizione de' Comizii del 1648., il te-

tenor del quale biglietto si è il seguente. = Convenendo ili evitarsi qualunque disordine negl' affari di codesta Deputazione, e d' impedirsi le strabbocchevoli ed ingenti spese straordinarie, come sarebbero quelle delle togbe, delle regalie e riconoscenze ai Deputati, Ufficiali ed altri, proibite dalla riforma del 1767., dal Re approvata; ho risolto, che V. S. non faccia altre spese, se non quelle notate o permesse dalla sudetta riforma, dovendosi tutto spendere a polizze per tavola firmate dal corpo della Deputazione; ed a quest' oggetto tutti gl' affari ed espensioni straordinarie, ch' emergeranno, ancorchè siano di poco rilievo, debbano conferirsi in piena Deputazione, ed ivi stesso risolversi a seconda del Consiglio del 1648. col maggior numero de' voti, purchè non sieno meno di quattro, ed in questi vi sia l' Ecclesiastico ed il Pretore, e sia presente il Sindaco per fare la sua parte fiscale; ed il Maestro Notaro non possa ricevere assensi particolari fuori Deputazione, ma solo nel congresso, e quando la materia siasi nel medesimo trattata e risolta. Che non possano spedirsi polizze al Messo ed a chichesia per spendere e darne conto, ma solo all' Aggente della Deputazione se gli possa spedire polizza per Tavola di 7 10. per fare le spese semplici e necessarie per le liti, delle quali si deve giustificare una volta al mese per lo meno in piena Deputazione, presentando alla medesima le liste delle sudette spese di liti, le quali devono essere riviste, approvate e firmate dal Causidico, e dopo contrassegnati dal Sindaco e dal Deputato delle liti; proibendo di potersi dal sudetto Aggente pagare denari a pezzini di uno o più Deputati per qualunque sia spesa straordinaria, regalia o riconoscenza agl' Officiali o ad altre persone, giacchè tutto deve si risolvere in pieno congresso; e che non debba il Razionale della Deputazione spedire altra polizza all' Aggente per spendere e darne conto, se prima non gli verrà ordinato dall' intiera Deputazione, e non avrà esattamente esaminate le sudette liste munite coll' anzidette firme. Che sia proibito ai Deputati Amministratori delle gabelle in economia di fare spese straordinarie, ancorchè fossero vantaggiose alle

le ſteſſe gabelle, ſe prima non l' avranno propoſto in pieno congreſſo: ed in oltre dovranno i ſudetti Deputati Amminiſtratori in ogni meſe render conto diſtinto alla Deputazione degl' introiti ed eſiti delle ſudette gabelle che ſono in demanio. Che non ſi poſſa da codeſta Deputazione ſpedire mandati pagabili dagli enunciati Deputati Amminiſtratori delle gabelle in economia, o dagli Arrendatarii de' ceſpiti della Deputazione, reſtando di tutto l' anzidetto nomine proprio reſponſabili in caſo di contravvenzione li Deputati ed il Sindaco, e di pagare il triplo a vantaggio della Deputazione gl' Amminiſtratori delle gabelle in economia, e gl' Arrendatarii ugalmente, quando non depoſitano l' intero importo nel pubblico banco in denaro effettivo. E che finalmente, per quelle ſpeſe ſtraordinarie fatte da codeſta Deputazione da ſei anni in quà, ſe ne debba dar conto al Preſidente della Gran Corte Cavaliere D. Gio: Battiſta Aſnundo Paternò, al Conſultore Marcheſe Simonetti ed al Conſervadore generale D. Saverio Maria d' Andrea di quella maniera, che le ſaranno ricercate, per farne l' eſame, e quindi a me ralazione, per le provvidenze che convengono. Comunico a V. S. queſte mie riſoluzioni per ſua intelligenza, e l' eſatto e puntuale adempimento in tutte le parti. E noſtro Signore la feliciti. Palermo li 27. Dicembre 1787. Il Principe di Caramanico. Alla Deputazione di nuove gabelle. Panormi die decimaquinta Januarii 1787. Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impoſitarum pro ſolvendis ſubjugatariis in ſeſſione hodie ſede plena detenta, abſente tantummodo Ill. D. Ioanne Lucchese Palli Comite Villæroſatæ Senatore priore Deputato fuit proviſum, quod præſentetur, regiſtretur, & fiat appuntamentum. Salvator Baro Sapienza Mag. Not. Coll. Salva. D. Vincentius Baſſo M. N. Che perciò queſta Deputazione dietro d' aver regiſtrato ed eſecuto la Viceregia carta come ſopra ſi è detto, volendoſi rendere uniforme a quanto da queſto Governo le è ſtato impoſto ed ordinato, rendendoſi troppo gloria a ciecamente ubbidirlo, è divenuta a formare il preſente appuntamento, quale ſervir deve di norma e praſse invariabile in tutti i

fu-

futuri tempi, tanto agl' attuali Deputati di questa Deputazione, quanto alli venturi Deputati di essa.

E primo, che si debba immancabilmente tenere Deputazione in ogni quindici giorni, cioè alli 15. ed ultimo d' ogni mese, cominciando dalli 15. del venturo mese di Febraro 1788. nell' Aula Senatoria, ove si dovranno unire ed adunare il Pretore, il Senatore Priore, li tre Deputati Ecclesiastici, il Deputato Nobile, ed il Deputato Cittadino che pro tempore saranno, una coll' Ill. Sindaco che pro tempore sarà, assistiti da tutti li Savii, Causidici ed Officiali di questa Deputazione, che per lo passato sono stati soliti intervenire ne' tenuti congressi. Quali prescritte giornate non si possano per qualunque causa o motivo postergare; ed essendovi quattro delli cennati Deputati si tenga Deputazione, purchè tra questi vi sia il Pretore ed uno degli Ecclesiastici: dandosi soltanto la libertà alli Deputati che pro tempore saranno, di poter tenere Deputazione in ogni mese quando alli 15. giorni, non vi fosse di che trattare e risolvere, purchè questo mai si possa differire per qualunque siasi causa o motivo.

Secondo, che il Maestro Notaro non possa ricevere assensi particolari dalli Deputati fuori congresso; ma solamente quelli di tutto ciò, che in esso congresso saranno trattati e risolti.

Terzo, che tutte le carte Reali e Viceregj biglietti, che a questa Deputazione verranno tramandati, come pure tutti gl' appuntamenti che questa Deputazione sarà per formare, restino Originali conservati presso l' officio del nostro Maestro Notaro; con doverne dare copia al nostro Razionale e Contrascrittore, tanto delli Regii e Viceregii Diplomi, quanto degli appuntamenti: sul riguardo soltanto di quelli, che alli cennati Officiali dovranno servire per formare la scrittura di nostra Deputazione, ordinandosi al cennato Maestro Notaro di non poterne esemplare altre copie, che soltanto quelle, le quali deve esibire alli detti Officiali; ed ugualmente a tutti quelli Deputati, che gliele ricercheranno; Con espressa proibizione però, di non dare veruno esemplare a chichessia, se prima

ma non lo avrà riferito in piena Deputazione; e posteriormente ne avrà ottenuto scritto l' assenso dalli Interventori Deputati.

Quarto, che riguardo alle spese, si eseguisca la riforma del 1767., dal Re approvata; ed a tale oggetto tutti gl' affari ed espensioni straordinarie, che emergeranno, ancorchè sieno di puoco rilievo, debbano conferirsi in pieno congresso, ed ivi stesso risolversi a seconda del Consiglio del 1648. col maggior numero de' voti, purchè non siano meno di quattro, ed in questi vi sia l' Ecclesiastico ed il Pretore, e sia presente il Sindaco per fare la sua parte fiscale, giusta la detta riforma del 1767.

Quinto, che non si spedisca più polizza a D. Gio: Battista Porcari nostro Contrascrittore per spenderle e darne conto, ma solo all' Aggente di nostra Deputazione si spedisca polizza per tavola di ·7 dieci per fare le spese semplici e necessarie per le liti, delle quali si deve giustificare una volta al mese per lo meno in piena Deputazione, presentando alla medesima le liste delle sudette spese di liti, le quali devono essere riviste, approvate e firmate dal Causidico, e dopo contrassegnate dal Sindaco e dal Deputato delle liti. Proibendo di potersi dal sudetto Aggente pagare denari a pezzini di uno o più Deputati per qualunque siasi spesa straordinaria, regalia o riconoscenza agl' Officiali o ad altre persone, giacchè tutto devesi risolvere in pieno congresso. E come questa Deputazione ha considerato, che alle volte le bisognano fare diverse spese minute diarie, come sarebbero acconci nelle officine, Corrieri in occasione di villeggiatura, per la firma delli Deputati, lettere di posta di Messina o altri; così ha risolto, che si spedisca polizza di ·7 3. al detto D. Gio: Battista Porcari nostro Contrascrittore per fare le sudette spese minute a pezzini firmati da quattro delli cennati Deputati; purchè vi sia tra questi il Pretore ed uno degl' Ecclesiastici; quale di Porcari almeno in ogni mese in piena Deputazione debba dare sue giustificazioni, presentando alla medema la lista di sue spese contrassegnata dal Sindaco e dal Canonico Deputato. Proibendo al cennato di Porcari di pagare qualun-

lunque siasi menoma somma per spesa straordinaria, regalia, o riconoscenza agl' Officiali o altre persone, giacchè tutto deve si proporre e risolvere in pieno congresso. Dovendo il nostro Razionale curare a non spedire altra polizza alli detti di Musso e Porcari per spendere e darne conto, se prima non gli verrà ordinato dall' intera Deputazione, e non avrà esaminato le sudette liste munite coll' anzidette firme.

Sesto, che in ogni congresso il nostro Razionale debba presentare nota delli Debitori di nostra Deputazione al Deputato d' esigenza, acciò da questo venisse esibita, letta, ed esaminata in piena Deputazione, per esso Deputato ricevere da questa le opportune provvidenze per la scossione di tali somme; acciò il citato Deputato ne tramandi nella Giunta di esigenza agl' Officiali a tal uopo addetti gl' ordini, per la esecuzione di quanto in essa Deputazione, sul tal punto è stato risolto. Quale sudetta nota di Debitori deve essere firmata dal nostro Razionale, con portare in fine di essa quanto esiste in Tavola per conto di nostra Deputazione, e quali pesi si devono soddisfare nel venturo mese, significandone gl' introiti, che deve recuperarsi dal nostro Contrascrittore contrassegnata dal Deputato d' esigenza, acciò poi si abbia presente nell' ultimo mese dell' anno Pretorio per chiusura e bilancio de' conti di nostra Deputazione, come sotto si dirà.

Settimo si ordina al citato Razionale, che nel Congresso debba esibire in piena Deputazione nota delle Università, alle quali si devono mandare li Delegati per le istanze fatte da' Creditori Assegnatarii per lo ritardato pagamento delle loro assegnate annualità; e che nè questo nè il nostro Contrascrittore possano firmare veruna lettera di destinazione, sopracarta, o altro ordine per accesso di Delegato, se prima non sarà trattato e risolto in pieno Congresso; della quale risoluzione il nostro Maestro Notaro ne debba ricevere particolare assenzo, del quale ne deve dare copia alli cennati Officiali, per poi potersi fare la designazione delli Delegati dal solo Pretore, e conforme si è praticato. Restando pure a cura del detto Pretore il recesso delli Delegati, senza doverlo riferire in Congresso,

Ottavo, che li Deputati Amministratori delle gabelle in economia non possano fare spese straordinarie, ancorchè fossero vantaggiose alle stesse gabelle, se prima non lo avranno proposto in pieno Congresso.

Nono, che li sudetti Deputati Amministratori in economia in ogni Congresso debbano render conto dell' introiti ed esiti delle sudette gabelle, che sono in Demanio.

Decimo, che gl' Amministratori sudetti, e li Arrendatarii pure de' cespiti di questa Deputazione, debbano depositare l' intero importo di netto nel pubblico banco in denaro effettivo nelli tempi, come vengono obbligati in forza de' loro rispettivi contratti d' Arrendamento.

Undecimo, che non si possano da questa Deputazione spedire mandati pagabili dagl' enunciati Deputati Amministratori delle gabelle in economia, o dagl' Arrendatarii de' cespiti di essa; ed acciò nelli venturi tempi dalli cennati Deputati Amministratori ed Arrendatarii di cespiti non si possa allegare ignoranza in caso di contravvenzione, sia tenuto il nostro Maestro Notaro fare intima e notificare tanto agl' attuali Deputati Amministratori di gabelle ed Arrendatarii sudetti, quanto alli venturi, e che alli presenti subintreranno. Restando responsabili nomine proprio in caso di contravvenzione, sì l' attuali Deputati e Sindaco, come li successori, e di pagare il triplo a vantaggio della Deputazione li Deputati Amministratori delle gabelle in economia, e gl' Arrendatarii sudetti ugualmente, quando non depositano l' intero importo di netto nel pubblico banco in denaro effettivo.

Duodecimo, che tutti gl' affari di ciascheduno arrendamento, pria di ridursi agl' atti per cautela di nostra Deputazione, si dovessero esaminare e munire del = *Benestat* = non solo dal Causidico di questa, ma dalli Savii tutti di nostra Deputazione.

Decimoterzo, che non si possa accordare dilazione alli Debitori, nè fare rilasciti, convenzioni o altri colli Gabelloti, se pria non se ne avrà trattato in pieno Congresso colla consulta de' Savii, ed ivi stesso risolto.

De-

Decimoquarto, come dalla Maestà del Re si è ordinato, che tutti gl' avanzi di nostra Deputazione, pagati pria tutti gl' oneri, per un altro decennio, corso dall' anno 1785. in poi pagar si dovessero al Senato, questo dal nostro Razionale e Contrascrittore non si possa praticare, se non alla fine dell' anno, e quando costi l' intera soddisfazione de' pesi di questa; vietando loro nel corso dell' anno di fare pagamento veruno al Senato sotto qualunque pretesto.

Decimoquinto in ultimo, s' incaricano il nostro Razionale e Contrascrittore di dovere in ogn' ultimo mese dell' anno Pretorio, cioè nel mese di Giugno d' ogn' anno formare il bilancio d' introito ed esito, quale dovranno presentare firmato in Deputazione per discuotersi in una o più sessioni, che a tal uopo bisogneranno, e vedersi il risultato di netto, per non confondersi gl' introiti di un Governo Pretorio con un altro. Volendo, che il presente Appuntamento resti in Officio di nostro Maestro Notaro per nostra cautela, e non altrimenti, nè in altro modo.

Palermo a 31. Gennaro 1788.

Il Duca Luccheſi Pretore.

Il Conte di Villarosata.

Can. Francesco Salesio Leone Dep.
Iacopo M. Mendietta Parroco Dep.
P. D. Gian Pietro Gravina Canonico Cassinese Deputato.
Michele Lanza Deputato.
Gaetano di Giorgio Deputato.

Visto
Mezzojuso Sindaco.

Ex registro actorum Ill. Deputationis novarum gabellarum anni 6. Ind. 1787. et 1788. extracta est præs. copia.

Salvator Baro Sapienza Mag. Not.
Coll. Salva.
D. Vincentius Basso M. A.

Digitized by Google

BIGLIETTO VICEREGIO

Per cui si conferma il sudetto appuntamento formato dall' Ill. Deputazione.

FAcendomi V. S. tenere con sua rappresentanza de' 31. Gennajo scorso l' appuntamento, formato in seguito del mio biglietto de' 27. Dicembre dell' anno scorso per li regolamenti da me disposti per la Deputazione, mi ha chiesto la mia approvazione. Informato io sullo stesso, veggo, che nel settimo regolamento dalla Deputazione aggiunto, si dispone, che l' accesso de' Delegati contro le Universitá morose deve dipendere dalla risoluzione dell' intero Congresso, e che perciò il recesso de' medesimi deve pure risolversi dalla Deputazione stessa, e non dal solo Pretore, come si dice nel fine del detto regolamento, senza riferirlo in Congresso. Restituendo quindi a V. S. il detto appuntamento le dico, di regolare l' accennato settimo regolamento ne' riferiti sensi, e quindi eseguisca l' espressato appuntamento. Nostro Signore la feliciti. Palermo 13. Febraja 1788.

Il Principe di Caramanico.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Panormi die decima quinta Februarii 1788.

Ex Parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis subjugatariis in sessione hodie sede plena detenta fuit provisum, quod exequatur, & registretur in margine, vel in pede appuntamenti.

Salvator Baro Sapienza M. N.

Registratum

D. Vincentius Basso M. A

Digitized by Google

BIGLIETTO REALE

Per la riforma del 1790.

IL Conseglio delle finanze con Dispaccio de' 6. corrente mi scrive di Real ordine così = Eccmo Signore = Di risulta dell' esame qui praticatosi del nuovo piano formato dal Presidente della G. C., dal Consultore del Governo, e dal Conservadore d' Azienda di codesto Regno, e che accompagnarono con di loro rimostranza de' 2. del mese di Maggio 1787, riguardante la economia e governo della Deputazione di nuove gabelle di codesta Capitale, ha creduto il Re, che il tutto si riduce a doversi osservare la riforma del 1767., senza attendersi a veruna delle alterazioni nate, o dalla poca cura di far seguire alcuni articoli della medesima, o dalle dispense intercedute posteriormente: e riconosciuti altresì dalla M. S. i regolamenti, che gl' enunciati tre Ministri han distesi in quaranta articoli, che compongono il suderto nuovo piano, col riscontro a tutte le considerazioni ed opposizioni che sono state fatte per parte del Sindaco e della mentovata Deputazione, ha trovato, che sono saggiamente pensati al fine di togliere gli abusi introdotti; onde è venuto in approvargli, coll' aggiunta però delle puoche correzzioni, che ha stimato S. M. di fare in sei de' cennati articoli, che sono il primo, il quinto, il decimosettimo, il decimo ottavo, il trigesimo e trigesimo terzo.

Nel primo articolo si dispone, che tutti gl' affari e spese straordinarie, che emergeranno, ancorchè siano di puoco rilievo, debbano trattarsi in piena Deputazione, ed ivi risolversi a seconda del Conseglio del 1648., col maggior numero de' voti, purchè non siano meno di quattro, ed in questi vi sia l' Ecclesiastico, ed il Pretore.

Il Re ha considerato, che non vi è legge veruna ne ragione, per cui al fine di esservi conchiusione nel numero de' quattro voti, debbano esservi necessariamente quelli del Pretore e del Deputato Ecclesiastico: e perciò comanda, che si tolga tal restrizione, e resti fissato che

che, col maggior numero di quattro de' Deputati possa conchiudersi qualunque affare, e prendersi qualunque risoluzione.

Nell' articolo quinto si stabilisce, che per le spese delle liti si debbano erogare oncie cento, incluse le straordinarie, oltre il diritto delle provvisioni delle sentenze spettanti ai Giudici, e de' Palmarii in caso di sola vittoria, giacchè si è veduto di non esser bastanti le oncie venti l'anno giusta la riforma del 1767., e che quando le oncie cento non bastino, si debba tutto far presente al Governo, per permesso di altra somma, indigitando il motivo della necessità.

S. M. ha risoluto, che si aggiunga, che quando sia il caso di doversi chiedere il permesso del Governo per le spese eccedenti le oncie 100., debba V. E. sentire la Giunta de' Presidenti e Consultore, e dietro il consiglio della medesima risolvere lo che sia conveniente.

Inculca l' articolo decimosettimo di non darsi regalie, riconoscenze e toghe di allegrezza o di lutto ai Deputati ed Officiali secondo la riforma del 1767; con doversi pagare a ciascuno de' Deputati, al Sindaco ed al Pretore il soldo annuale, come fu disposto dalla stessa riforma in luogo di tutti gli altri emolumenti aboliti.

Approva ciò la M. S., ma vedendo, di esser molto tenue e non proporzionato alle fatiche il rispettivo soldo del Pretore in ducati cento sessanta, ed in ducati cento venti a ciascheduno de' Deputati ed al Sindaco, vuole, che si accrescano tai soldi, cioè quello del Pretore a ducati duecento dieci, ed a ducati cento cinquanta quello degl' altri de' Deputati e del Sindaco.

Nell' articolo decimo ottavo si stabilisce, che non si possa dare verun palmario o regalia a' Deputati, al Sindaco ed agl' Officiali subalterni per vittoria di cause, o per fatiche straodinarie e per ogn' altra occorrenza, ma solo agl' Avvocati e Procuratori per vittoria di cause, e non per fatiche straordinarie; e questo debba determinarsi in piena Deputazione, ed ivi fissarne la somma col maggior numero de' voti.

Il Re comanda, che il Deputato Sopraintendente al-

alle liti debba essere riconosciuto per le sue fatiche nel caso della vittoria di alcuna lite; non vuole però, che se gli assegni somma annuale, perchè colla sicurezza della medesima potrebbe raffreddarsi nel tirare avanti la lite. Abbia egli dunque un regolato palmario nel caso della vittoria di qualunque lite, da risolversi dalla Deputazione in ogni caso; con legge però, che qualunque fosse la vittoria, e di qualunque importo anche gravissimo e trascendente, non debba il palmario del sudetto Deputato eccedere la somma delle oncie venti.

Nell' articolo trigesimo si dispone, che per la cima o sia la numerazione delle botti di vino, che si producono in ogn' anno in tutta l' estenzione del territorio di codesta Capitale, e de' luoghi che chiamansi de territorio debbano intervenire personalmente due Deputati a seconda del costume fin' ora praticato, senza poter sostituire altri soggetti in loro vece sotto qualunque motivo o pretesto; con doversi dagl' accennati due Deputati far tutte le spese necessarie, che occorreranno, e ricevere ogn' uno di essi oncie cinquanta.

S. M. ha tenuto presente, che la Deputazione pagava oncie cento a ciascuno de' sudetti due Deputati, e che colla riforma del 1767. si minorò ad oncie trenta tale rispettiva prestazione. Da ciò nacque, che non potendo essi Deputati supplire alle spese necessarie, solevano commettere la visita agl' Officiali subalterni, dall' opera, e mala fede de' quali diversi pregiudizii ne riceve la Deputazione, talchè fu d' uopo rescriversi di doversi fare personalmente la visita dai due Deputati; lochè ora saggiamente vedesi disposto di doversi inviolabilmente osservare. Ma intorno alla somma che la Deputazione dee contribuire ai due Deputati, ha considerato S. M., che come era troppo ristretta quella di oncie trenta per uno stabilita dalla riforma, così non sia ne anche competente e proporzionata l' altra delle oncie cinquanta; onde a riguardo delle tante spese, che sono obbligati di fare, ha risoluto la M. S., che si debban dare a ciascheduno di loro per tal commissione, da disimpegnare personalmente, oncie ottanta.

Fi-

Finalmente nell' articolo trigesimo terzo si dice, che avendo il Re ordinato, che tutti gli avanzi della Deputazione, pagati gli oneri, passino per un altro decennio al Senato, per occorrere alle sue indigenze, ciò debba praticarsi in ogni fine dell' anno Pretorio; vietandosi nel corso del medesimo di farsi pagamento alcuno al Senato sotto qualunque pretesto; e che la Deputazione sia obbligata nel fine dell' anno dare i conti al Pretore, per esaminarsi quanti siano gli avanzi, e farsene il passaggio ad utile del Senato.

La M. S. ha approvato quanto in questo articolo è stato disposto; ma siccome i Creditori della Deputazione per lo di loro interesse hanno fatto istanza di essere abilitati a poter impugnare qualunque partita di spesa, che credessero superflua, inutile o viziosa: vuole S. M., che si aggiunga, che pretendendo di essere inteſi i Creditori sopra i conti, che la Deputazione dovrà rendere annualmente al Pretore, debbano accudire presso il medesimo, ed essere inteſi per le convenienti provvidenze, che potranno occorrere, ed implorarsi da loro.

In quanto poi all' altro ricorso de' sudetti Creditori per dover cedere in soddisfazione de' loro attrassi, gl' annui sopravanzi della Deputazione, e non girarsi a beneficio del Senato; il Re si è riserbato di emanare in appresso la sua Real determinazione.

Ha tenuto presente contemporaneamente la M. S., l' acchiuso ricorso di D. Mariano Musso Agente del Senato, e della Deputazione, in cui ha esposto, che, per mero equivoco delli sopradetti tre Ministri, sia stato riformato il suo soldo dalle oncie trentasei a sole oncie dodici l' anno, in quantochè presupposero, che continuasse egli a percepire quelle altre annuali riconoscenze, che godeva prima della riforma del 1767. E quindi vuole S. M., che commetta V. E. agli enunciati tre Ministri, che, esaminando l' esposto equivoco, con sentire il ricorrente, il Sindaco, e chi altro convenga, informino per la ulteriore sua sovrana risoluzione.

E per ultimo si è uniformata la M. S. al parer negativo manifestato dalli stessi tre Ministri con relazione, che

che rimise V. E. in sua lettera de' 18. Giugno del decorso anno, rispetto alla pretenzione di D. Michele Calascibetta sollecitatore della Deputazione per lo pagamento di oncie nove l'anno, in escambio del dritto di sedie; poichè fu espressamente proibito nella riforma del 1767, approvata da S. M.; e la Giunta Pretoria, la quale eseguì prima questo articolo di riforma per anni dieci, non avea facoltà di dispensarvi, come fece nel 1786.

Il Supremo Consiglio d' Azienda comunica d' ordine del Re a V. E. queste sue sovrane disposizioni, onde, nella intelligenza delle medesime, possa disporre, che si eseguano puntualmente in tutto lo di loro parti. Napoli &c. Ed io lo partecipo a V. S. per sua intelligenza, governo e adempimento della parte, che le tocca. Nostro Signore la feliciti. Palermo 17. Marzo 1790.

IL PRINCIPE DI CARAMANICO.

Alla Deputazione delle nuove Gabelle.

Panormi die vigesima prima Martii 8. Ind. 1790.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis Subjugatariis in sessione hodie detenta, absentibus Rev. Parroco D. Jacobo Calderone, & Spect. D. Cajetano de Giorgio Deputatis, fuit provisum, quod præs., reg. & exeq., & tradantur copiæ Mag. Rationali & Contrascriptori dictæ Ill. Deputationis pro eorum intelligentia; & certioretur E. S. pro trahsmissione plani R.C.

Salvator Baro Sapienza M. N.

Digitized by Google

BIGLIETTO VICEREGIO

Per cui si rimettono all' Ill. Deputazione i regolamenti in seguito della Reale riforma del 1790.

DAL Presidente Cavaliere Asmundo Paternò, dal Consultore D. Saverio Maria d' Andrea, e dal Conservadore D. Giacinto Maria Dragonetti mi si è fatto tenere il Piano de' regolamenti da loro visato, e corretto ne' sei articoli a seconda di come prescrive il Real ordine de' 6. Marzo passato, che comunicai alla Deputazione sotto il dí 17. del mese stesso; lo rimetto quindi a V. S., e la incarico, che ne ella, ne la Deputazione pro tempore possa sotto qualunque colore, o motivo dispensare in tutto, o in parte al disposto e prescritto nel citato Piano, dal Re approvato, quale dovrà religiosamente mantenersi nella sua inviolabile e perpetua osservanza; e fratanto V. S. in adempimento dell' enunciato Real ordine, ponga colla maggiore possibile sollecitudine in pratica li regolamenti stabiliti nel medesimo Piano, facendolo registrare nell' officio del di lei Maestro Notaro, il quale abbia l' obbligo di notificarlo alli rispettivi Officiali, con dargliene le copie originalmente estrattate per non poter nessuno allegare ignoranza. Nostro Signore la feliciti. Palermo 1. Maggio 1790.

IL PRINCIPE DI CARAMANICO.

Alla Deputazione di nuove gabelle.

Nuovi regolamenti per la retta amministrazione e governo della Deputazione di nuove gabelle, disposti dalla Regia Giunta delegata da S. M. con dispaccio de' 24. Giugno 1786., composta dal Presidente della R. G. C. D. Giovan Battista Asmundo Paternò, Consultore D. Saverio Simonetti, ed il Conservadore Generale D. Saverio Maria d' Andrea, ed approvati dalla stessa M. S. con dispaccio de

Digitized by Google

de 6. Marzo 1790., comunicato da S. E. Sig. Vicerè sotto li 17. dello stesso, colla correzione di n. 6. articoli a tenore di detto Real ordine.

1. CHe tutti gl' affari ed espensioni straordinarie che emergeranno, ancorchè siino di puoco rilievo, debbano conferirsi in piena Deputazione, ed ivi stesso risolversi a seconda del Conseglio del 1648. col maggior numero de' voti, purchè non sieno meno di quattro, e sia presente il Sindaco per fare la sua parte fiscale: ed il Maestro Notaro non possa ricevere assensi particolari fuori Deputazione, ma solo nel Congresso, e quando la materia siasi nel medesimo trattata e risolta.

2. E volendo la Regia Giunta dare tutte quelle disposizioni, che sono più utili e convenevoli alla buona amministrazione e governo di detta Deputazione, precisamente pella scossione delle gabelle e crediti, pagamento degl' annui pesi, ed erogazione di spese; perciò s' incarica al Razionale della medesima di dovere in ogni Deputazione portare una esatta nota di tutti li Debitori di detta Deputazione, che presentar deve al Pretore, per trattarsi immancabilmente della scossione de' crediti, e de' pagamenti de' pesi, e per darsi dalla Deputazione le dovute disposizioni per la sollecita esazione, acciò non si attrassi l' esigenza ed i pagamenti de' pesi.

3. Che a questo effetto debba tenersi Deputazione in ogni quindici giorni; ma se occorre, e la necessità lo porta, si possa tenere anche prima; ed il Maestro Notaro sia in obbligo di notare ivi stesso ad ogni uno de' Deputati che intervengono in un libro, per sapersi l' assenti, e li contrarii voti, ed ivi prendersi l' assensi delle fatte risoluzioni; locchè pure debba praticare il Razionale per l' appuntamenti da farsi dalla Deputazione, per i quali formerà d' ora innanzi un libro conforme a quello del Maestro Notaro.

4. Che non debba per qualunque causa passarsi a conto particolare di qualunque Deputato alcuna somma di denaro, ancorchè menoma, per erogarla pella Deputazione, poichè tutto deve spendersi a polizze per tavola firma-

firmate dal corpo della Deputazione, e ciò deves anche praticare per quello riguarda al pagamento dei fasciati, quali in l'avvenire pagar si debbano per Tavola, dal primo Settembre d'ogn'anno in poi, e non giammai prima, osservandosi ad literam su di questo particolare l'appuntamento de' 25. Maggio 1762.

5. Che pelle spese delle liti dovrebbe osservarsi la riforma del 1767., nella quale si prescrisse dietro un coacervo decennale doversi erogare oncie venti. La Regia Giunta però crede doversi augumentare ad oncie cento, incluse le spese straordinarie, oltre il diritto delle provvisioni delle sentenze spettanti ai Giudici, e li palmarj in caso di sola vittoria nella maniera che in appresso si dirà; giacchè colla esperienza si è veduto, che non sono bastanti le oncie venti all'anno, tanto più upendovi le spese straordinarie: e quando le oncie cento non bastassero potrà la Deputazione far tutto presente al Governo, presentandole nota distinta delle spese fatte, per darne il permesso d'erogare altra somma che sia necessaria, indigitando la causa della necessità.

6. Non si possa dalla Deputazione far appuntamento, ne qualunque siasi altro atto, in forza del quale tramandi ad uno o più Deputati la facoltà di poter fare spese straordinarie; o per litigj, o per altra causa, ma tutto devesi risolvere in pieno Congresso, e pagarsi a polizza per Banco, come s'è detto.

7. A mani dell'Agente per le spese di liti non si possa passare più di oncie dieci per spendere, e darne conto, e che non se le dia altra somma, ancorchè menoma, se prima non abbia dato conto dell'erogazione di quella ricevuta.

8. Tutte le liste delle spese delle liti si debbano farsi dal suderto Agente con rubriche separate, di causa in causa, e non già in confuso; con doversi anche aprire ne' libri di Razionale e Contrascrittore di essa Deputazione rubrica a parte di spese di liti.

9. Suderto Agente incaricato di fare le spese delle liti della Deputazione non possa pagare denari a pezzini di uno, o più Deputati per qualunque siasi causa, giac-

chè

che per le spese straordinarie ne resta incaricato il Messo, come appresso si dirà.

10. Sudette liste di spese di liti devono essere riviste approvate e firmate dal Causidico, e dopo contrassegnate dal Sindaco e dal Deputato delle liti, che appone poi l'espensione della polizza, che da tutti i Deputati si dovrà firmare.

11. Il Razionale e Contrascrittore dovessero invigilare per l'osservanza di tutto l'anzidetto; e che non dovrà l'accennato Razionale spedire altra polizza all'Agente per spendere e dar conto, se prima non avrà esattamente esaminato le sudette liste formate con l'anzidetto modo, e munite con l'anzidette firme.

12. Sudette liste di spese di liti poi si dovessero recuperare dal Contrascrittore; il quale resta pure incaricato dell'uguale esame, che dovrà far prima di firmare la polizza, colla quale passar si deve a mani del sudetto Agente altre oncie dieci.

13. Le polizze solite farsi pagabili al Messo per spendere e darne conto nell'occorrenze in servigio della Deputazione, non possano spedirsi da oggi innanti in maggior somma di oncie dieci, l'erogazione delle quali debba risolversi in pieno Congresso, come si è detto, ed inoltre debba farsi a pezzini foggiati e contrassegnati dal Razionale e dal di lui Contrascrittore; ben'inteso, che quei pezzini, infra l'oncia una firmar si dovessero da quattro Deputati, conchè vi sia l'Ecclesiastico; e quelli che saranno di maggior somma di oncia una si dovessero passare colla firma del Pretore, e tre de' Deputati sudetti, nei quali deve esservi l'Ecclesiastico, a tenore dell'appuntamento, che si era disposto dall'attuale Pretore, che poi restò sospeso pella formazione della Regia Giunta.

14. La nota delle spese fatte, che dovrà presentare detto Messo per lo spedirsi la polizza, non possa essere d'importo maggiore di quanto ha avuto a mani per spendere e dar conto a pezzini sudetti; a riserba che sormontassero di pochi tari per l'aggiusto di scrittura nel saldo di tali spese; e che debba essere detta nota contras-

segnata dal Pretore, e dall'Ecclesiastico per lo spedirsi la polizza, e col va bene del Sindaco.

15. Di tutto ciò ne deve il Razionale ritirare l'esecuzione, comprobando la sudetta lista con i pezzini sudetti, che dovrà barriare prima di dar corso alla polizza; quali pezzini e lista poi, si dovranno recuperare dal Contrascrittore, che resta pure responsabile alle diligenze sudette, e trovando loro il contrario di come s'è prescritto nell'attuali regolamenti, non solo non possano sudette spese far buone, venendo a loro vietato di spedire altra polizza per detta causa, ma siano anche tenuti ed obbligati ricorrere al Governo per ottenerne le provvidenze; ed inoltre siano tenuti pur anche aprire ne' loro libri rubrica a parte di spese straordinarie.

16. Che il Messo non possa passar polizza alla firma de' Deputati per spendersi per Tavola, se prima detta polizza non fosse uscita ex officio colla mezza mano del Razionale.

17. Che non si diano regalie, riconoscenze, ne toghe ai Deputati ed Officiali sotto qualunque pretesto, e per veruna causa di allegrezza, di lutto, o altro giusta la riforma del 1767., e dell'ordine Reale de' 26. Luglio 1771., non ostante che dietro quest'ultimo Real ordine se li è cambiato il titolo di toghe in riconoscenze, e non ostante il proccurato contentamento de' toli Creditori regnicoli abitanti in data de' 3. Marzo 1773. per oncie 500. all'anno; sebbene se ne siano spese oncie 836., giacchè non era in loro balia disponere degl'introiti della Deputazione in pregiudizio degli altri Creditori di diverse Classi, ed eludere la Sovrana risoluzione. E, poicchè si riflette, che i Deputati bisognano fare le spese per lo commodo di portarsi in Deputazione ne' Congressi, e per altre occasioni non essere di giusto, che oltre la satica s'interessino, tuttocchè nel rinomato Conseglio del 1748. nulla si dona a Deputati; perciò per ogni e qualunque causa se li assegnino Ducati cento cinquanta all'anno per ciascuno di essi Deputati, incluso il Sindaco, da pagarsi di terzo in terzo posposto; ed al Pretore pelle spese fa ne' Congressi Ducati duecentodieci, e nul-

la

la si dia agli Officiali e subalterni, perchè godono bastantemente i rispettivi soldi; ben'inteso però, che tanto li salarj, quanto il numero degl' Officiali siano quelli stabiliti nella riforma del 1767., e se vi sia esorbitanza si tolgano, purchè si riducano a quelli stabiliti nella cennata riforma.

18. Che non si possa dare verun palmario, o regalia a' Deputati, al Sindaco, ed Officiali subalterni per vittoria di causa, o per fatiche straordinarie, e per ogn' altra siasi occorrenza; ma solo il Deputato Soprainteudente delle liti debba essere riconosciuto per le sue fatiche nel caso della vittoria di alcuna lite. Non vuole però S. M., che se gli assegni somma annuale, perchè colla sicurezza della medesima potrebbe raffreddarsi nel tirare avanti la lite. Abbia egli dunque un regolato palmario nel caso della vittoria di qualunque lite, da risolversi dalla Deputazione in ogni caso; con legge però, che qualunque siasi la vittoria, e di qualunque importo, anche graviffimo e trascendente, non debba il palmario del sudetto Deputato eccedere la somma delle oncie venti; ed inoltre debbonsi pure dare i palmarj agl' Avvocati e Procuradori per la vittoria di sudette cause, e per fatiche straordinarie, e per questi debba pure determinarsi in piena Deputazione, ed ivi fissarsene la somma col maggior numero de' voti, dopo averne inteso il parere di uno, o due Avvocati estranei, e farne relazione al Governo, con esprimere la causa per riceverne l' ordine conveniente.

19. Li Deputati siano in obbligo di avvalersi nelle occorrenze de' soli Professori ordinarj della Deputazione; ne possano fare ingerire gl' Officiali di un ripartimento all' altro; e quando non si credono idonei li rimuovano a seconda delle carte Reali.

20. Pell' Avvocati, e Procuradori restino l' attuali; ma, in caso di ascenzo a toga perpetua o di morte, non si facciano nuove elezioni, sintantocchè non si riducano al numero stabilito nella riforma del 1767., la quale stabilì il numero di quattro Avvocati, un Procuradore, ed un Curiale.

21. Che

21. Che tutte le gabelle ſenza veruna eccezione ſi diano in arrendamento, ancorchè avvenga di ſoffrirne una certa moderata minorativa; ed occorrendo poi, che una qualche gabella per urgente urgentiſſima neceſſità convenisse ſtare in economia, ciò non ſi faccia ſenza l'approvazione del Governo. Ben' inteſo, che non ſi dia altro ſalario, o regalia ſotto qualunque preteſto al Deputato Amminiſtradore, ed agli Officiali ſubalterni ſalariati, ma ſolo ſia permesso darſi il ſalario alle ſole perſone che aſſiſteranno all' eſazione ed alla cautela di detta gabella in economia, li quali non dovranno mai eſſere Officiali e ſubalterni della Deputazione, appunto come non ſono quando le gabelle ſtanno in arrendamento. Onde alli Collettori, Guardiani, ed altre persone eſtere ſe gli dia il corriſpondente ſalario, e l' elezione ſia di tutto il corpo della Deputazione, ſenza uſare della ſuperfluità nel numero delle perſone, e nel riſpettivo ſoldo; quale ſalario d' aſſegnarſi alle ſudette perſone eſtere ſia riſolto in piena Deputazione, con firmare la nota originale di un tale aſſegnamento tutti li Deputati, e la nota dovrà recuperarla il Razionale, che debba eſſere responſabile unitamente al di lui Contraſcrittore alle pene infra deſcritte, nel caſo ſi erogaſſero più ſalarj di quelli ſtabiliti in Deputazione, ed eſpreſſati in detta nota originale.

22. Che tutti li contratti di ciaſcheduno arrendamento pria di ridurſi dal Maeſtro Notaro agl' atti, per cautela della Deputazione, ſi doveſſero eſaminare, e munire dal *Beneſtat* non ſolo dal Proccuradore di eſſa, ma da tutti l' altri Avvocati e Compadroni ordinarj.

23. Che non ſi poſſa accordare dilazione alli debitori, nè fare rilaſciti, convenzioni colli Gabelloti, o altro, senza trattarſi in pieno Congreſſo colla conſulta delli Savj, e ſenza farne inteſo il Governo, ed attendere ſua ſuperiore riſoluzione; nelli quali caſi la Deputazione poſſa ſoltanto appuntare ſudette dilazioni, rilaſciti, convenzioni, o altro, conoſcendone il vantaggio della medeſima, ma allora però ſi doveſſero ſtabilire, ſubitocchè il Governo l' avrà approvate.

24. Che per la diſtribuzione delli ſcaſciati ſi oſſervi

ad

ad literam l'ultimo Editto fatto da Monſignor Arciveſcovo in data de' 12. Settembre 1786. coll' approvazione del Governo, per cui in veduta delle tante frodi ſi eſcludono taluine perſone, che non debbano godere in l' avvenire Scaſciati, o ſian franchigie, perchè lontani dallo ſpirito di eccleſiaſtica modeſtia, ed applicati a laiche profeſſioni, e perciò non hanno merito di conſeguirlo.

25. Per il buon regolamento poi nella diſtribuzione di ſudetti Scaſciati ſi ſtabiliſce dalla Regia Giunta quanto ſi è inſinuato dalla ſteſſa Deputazione per la maggior cautela e vantaggio di eſſa, vale a dire, di doverſi fare in ogni anni tre la nuova veſtitura de' libri di ſudetti Scaſciati, e li nuovi aſſenti, incominciando dal corrente anno v. Ind. 1787. con l' infraſcritto inalterabile metodo; la eſecuzione del quale s' incarica al Razionale, Contraſcrittore, e Coadjutore di Razionale di detta Deputazione, rendendo li medeſimi reſponſabili e ſoggetti alle pene infra deſcritte nel caſo di contravvenzione a quanto loro viene ordinato nel preſente regolamento.

26. E come ſi è oſſervato due eſſere i Ceti de' Preti, che concorrer poſſono per aſſentarſi ne' libri ſudetti per la conſecuzione di detta franchigia, cioè uno di Sacerdoti e Chierici Palermitani, l' altra di Sacerdoti e Chierici foraſtieri; così per l' uno e l' altro di detti Ceti ſi è penſato darſi un fermo regolamento, per evitarſi le frodi, che commetter ſi poteſſero in l' avvenire.

27. Per l' aſſento dunque di ſudetti Sacerdoti, e Chierici Palermitani li cennati Coadjutori di Razionale, e Contraſcrittore ricercar dovessero l' infraſcritti documenti. Per il Sacerdote Palermitano la fede originale, una con la copia dell' ordinazione in Sacris, ſia del Suddiaconato, Diaconato, e Presbiterato, con ricuperarſi la detta copia dal detto Contraſcrittore, quale ſi traſcriva in margine del libro, ſecondo il coſtume con la data di tale ordinazione; se Chierici oltre della fede delle ordinazioni minori, originale e copia, la quale copia ſi debba recuperare dal ſudetto Contraſcrittore, eſibir debba ſua fede di Batteſimo originale, la quale ſi ricuperi come ſopra dal Contraſcrittore, e queſta ſi calendi nel libro

ſudetto ſotto della nota dell' ordinazione, all' oggetto, che ſiccome nell' Editto ſudetto vengono eſcluſi dalla conſecuzione di tale franchigia tutti quei Chierici, che arrivati all' età di anni 25., e non paſſati agl' ordini ſagri, perchè non ſi ſentono compreſi nell' albo de' Chierici Palermitani compita l' età ſudetta, non eſibiſcono fede della loro riſpettiva ordinazione in ſacris, cancellar ſi debbano dal libro ſudetto, con apponervi nota = *secolare* =, e perciò non ſe li deve pagare più menoma ſomma per ragione di franchigia; eccettuati però quei Chierici che aveſſero un qualche beneficio, li quali eſibir dovranno fede autentica per calendarſi a libro.

28. Per lo ſecondo ceto poi de' Sacerdoti e Chierici foraſtieri l' aſſento ſudetto eſeguir ſi debba previe le ſeguenti cautele. Che il Sacerdote foraſtiere eſibir debba fede originale dell' ordinazione in ſacris, una colla copia di eſſa fede, quale originale e copia portar deve pria al Parroco del ſuo quartiere, il quale, conoſcendo nella perſona li requiſiti preſcritti nel ſudetto Editto, noterà = *Vera* N. N. Parroco = nella copia di detta fede, e quindi dal Canonico Deputato Amminiſtradore, il quale, non incontrando difficoltà, ſcriva sù la medeſima copia = ſi aſſenti N.N. Canonico Deputato Amminiſtradore =, quale copia ſi ricuperi dal detto Contraſcrittore, ed allora il Coadjutore ſudetto, ed il cennato Contraſcrittore potranno liberamente aſſentarlo nei loro riſpettivi libri. Che i Chierici foraſtieri in ultimo, oltre della fede dell' ordinazione in minoribus originale una colla copia, per queſta recuperarſi come ſopra dal ſudetto Contraſcrittore, eſibir debbano fede di Batteſimo originale per eſeguirſi tutto ciò, che di ſopra ſi preſcriſſe per lo Chierico Palermitano, e ricuperarſi dal Contraſcrittore come ſopra. E come avverar ſi può, che molti di detti Chierici foraſtieri applicar ſi poſſono a ſtudj ſecolari e laiche profeſſioni, lontani dallo ſpirito di eccleſiaſtica modeſtia, perciò ſi ordina agl' officiali ſudetti, che i Chierici foraſtieri, oltre delle fedi ſudette, eſibir debbano fede originale del Parroco del loro quartiere per lo ſervigio preſtano alla loro Parrocchia, o del Lettore pubblico, da cui appren-

do-

Digitized by Google

dendo gl' Ecclesiastici studj, che recuperar si debba dal detto Contrascrittore; quali fedi esibite al Canonico Deputato Amministradore apponer debba sù le medesime = *si eseguti come sopra* =; Eseguendosi nel resto tutto ciò si prescrisse per li Sacerdoti forastieri. Restituendo ad ogn' uno de' Sacerdoti e Chierici Palermitani e forastieri le altre originali fedi di ordinazione di sopra descritte, firmate conforme al solito dal detto Coadjutore di Razionale e Contrascrittore, con apponervi il retroscritto &c. con il numero, e foglio del libro, ove sono stati assentati; incaricando il cennato Razionale a stare coll' intelligenza nel tempo del pagamento delli Scasciati a passare la rata delli Chierici, tanto Palermitani che forastieri dal giorno della loro rispettiva ordinazione assentata in detti libri, quale anzidetto ordine vuole la Regia Giunta, che sia l' inalterabile stabilimento e regolamento, col quale eseguir si debba l' assento surdetto.

29. Per tutto il di più poi che riguarda l' ottimo regolamento nella distribuzione delli medesimi, se ne lascia la cura allo zelo del Canonico Deputato Amministradore, il quale unitamente cogli altri due Ecclesiastici Deputati curar deve particolarmente all' esatta esecuzione del prescritto metodo, ed inoltre nella spedizione delli mandati, li quali Deputati Ecclesiastici abbiano presenti gl' Appuntamenti fatti dalla Deputazione, uno sotto li 19. Marzo 1746., e l' altro a 18. Aprile 1747., ne' quali si prescrive tutto il dipiù, che praticar si deve per la buona distribuzione de' Scasciati sudetti e sommo utile e vantaggio di essa Deputazione ricavar se ne possa, stante la loro utile e necessaria assistenza.

30. Che per la numerazione altrimenti detta Cima delle Botti di Vino, che si producono in ogn' anno in tutta l' estenzione del territorio e fuori, siccome per quella della piana, e territorio di questa Città, gli dovessero intervenire personalmente due Deputati, a seconda del costume fin' ora praticato, senza poter loro sostituire altri soggetti in loro vece sotto qualunque pretesto o motivo, dovendo sudetti Deputati far tutte le spese necessarie che occorreranno per detta Cima, a qual' og-

getto ha ordinato la M. S. di poterſi erogare da onc. oncie cento ſeſſanta all'anno alla ragione di oncie ottanta per ciaſcheduno di eſſi Deputati, non oſtante che la riforma del 1767. preſcrive doverſi eſitare ſolanto oncie ſeſſanta annuali.

31. Che ſia lecito ad ogni Deputato ricercare da ſubalterni ed officiali della Deputazione tutto ciò che avrà di biſogno alla cognizione di documenti, ſcritture, ed altro, li quali officiali debbano prontamente ubbidire.

32. Che ſi oſſervi la riforma del 1767. in tutte le ſue parti, togliendoſi tutte le diſpenſe dopo di eſſa fatte, ancorchè ſiano coll'approvazione del Governo. E ciò s'intenda per quelle diſpenſe, che ripugnano colli preſenti regolamenti e riſoluzioni, de' quali eſpreſſamente ſi è interloquito.

33. Come dalla Maeſtà del Re ſi è ordinato, che tutti gl'avanzi della Deputazione, pagati tutti gl'oneri e per un'altro decennio, ſi paſſino al Senato, per occorrere alle ſue indigenze, ciò deve praticarſi in ogni fine dell'anno Pretorio; vietandoſi nel corſo dell'anno di farſi pagamento alcuno al Senato ſotto qualunque preteſto, e la Deputazione ſia obbligata dare nel fine dell'anno i conti al Pretore, per eſaminarſi quanti ſiano gl'avanzi, e farſene il paſſaggio ad utile del Senato medeſimo a tenore del Real ordine del 1785.; e pretendendo di eſſere inteſi li Creditori ſopra i ſuddetti conti, che la Deputazione dovrà rendere annualmente al Pretore, debbano accudire preſſo al medeſimo, ed eſſere inteſi per le convenienti provvidenze, che potranno occorrere, ed implorarſi da loro a tenore del Real ordine.

34. S'incarica perciò al Razionale ed al di lui Contraſcrittore di dovere in ogni fine dell'anno Pretorio firmare il bilancio d'introito ed eſito, e queſto poi diſcuterſi in piena Seſſione per avvertirſi, ſe i Debitori vanno in corrente o in attraſſo, e prenderſi perciò le riſoluzioni convenienti; per avvertirſi agl'eſiti, ſe ſono ſtati giuſti, ſe alterati, e ſe ſi può uſare maggior riſparmio; in ſeguito di ciò l'accennata Deputazione aſſicurata dell'effettivo avanzo, deve dare i conti al Pretore come ſopra ſi è detto.

Digitized by Google

35. E siccome si vuole dalla Regia Giunta, che il Razionale dovesse essere il Fisco civile a stile di qualunque Contadoria, per camminare in ordine la scrittura, e fare ogni cosa, che tende al buon regolamento; così se gli impone, che deve spedire tutte le polizze d' espensioni per Tavola, e non giammai a mandati pagabili dalli Deputati Amministradori delle gabelle in economia, se mai per qualche urgentissima necessità ve ne siano, ancorchè fossero tali spese per legitima causa, giacchè devesi in virtù degl' attuali regolamenti spendere tutto per Tavola come sopra si è detto.

36. Di più s'incarica sudetto Razionale, che non debba, nè voglia spedire polizza d' espensione, che sia contraria alli presenti regolamenti, e non permesse dalla riforma del 1767., confermata ed approvata da S. M. con Real dispaccio comunicato a 22. Luglio di esso anno; e questo in tutte quelle parti, in cui non venissero regolate dalle presenti disposizioni o regolamenti.

37. In tutte le polizze d' introito, che vengono da' Debitori per farne il deposito nel Banco, devesi dal Razionale ponere la parola =*Scrivasi*= e questo per vedersi correre a dovere la causale.

38. Il sudetto Razionale deve ricuperare le Significatorie, o Dispacci patrimoniali per l'immissione della macina delle Truppe, o altro attinente a detto affare; ed in tutte le scritture di contratti, assenti, o altro, prima di farne uso, dovrà egli apponere =*la visa*= in margine, per vedere se in sudetti atti vi ostano le leggi della Deputazione, e gl' attuali regolamenti; come ancora per farne la corrispondente scrittura.

39. Si dovrà incaricare al Maestro Notaro della Deputazione a dover ogn' anno notificare alli nuovi Deputati li presenti stabilimenti, e farne atto di notifica.

40. E finalmente per l' esecuzione inalterabile delli di sopra espressati Capitoli si stabilisce dalla Regia Giunta, che nel caso, che il Maestro Notaro, Razionale, Contrascrittore, o altri officiali venissero impediti dall' auttorità de' Deputati, o da medesimi contrariati per la religiosa osservanza di quanto si è stabilito, debbano li

su-

ſudetti, e precisamente il Maestro Notaro, e Razionale subito ricorrere al Governo, per ottenere l'auttorevole risoluzione; altrimente contravvenendo in tutto, o in parte alli descritti stabilimenti la pena sia, se si commetterà dal Maestro Notaro di oncie duecento, se dal Razionale, o dal di lui Contrascrittore di oncie cento, e la privazione dell'officio; d'applicarsi la terza parte di sudette pene al rivelante, e l'altre due terze parti a vantaggio della Deputazione, e se dall'Officiali subalterni la rimozione de' loro rispettivi impieghi, ed altre pene benviste al Governo.

Gio: Battista Asmundo Paterno P. della G. C.
Saverio Maria d'Andrea Consultore.
Giacinto Dragonetti Conservadore.

Sudetto Piano, corrisponde coll'originale rimesso dall'Ill. Regia Giunta alla Real Corte di Napoli.

Pietro Caronna Riv.

Panormi die 15. Maji VIII. Ind. 1790.

Ex parte Ill. Deputationis novarum gabellarum impositarum pro solvendis Subjugatariis in sessione hodie detenta, absentibus Ill. D. Vincentio la Grua Talamanca Duce Villae regalis Senatore Priore, Revmo Abb. P. D. Ignatio Delbono, & Spet. D. Cajetano de Giorgio Deputatis, fuit provisum, quod præs., reg. & exeq. cum intercluso plano correcto per S. R. M. in num. sex articulis vigore Regalis ordinis sub die 6. Martii 1790., communicati dictæ Ill. Deputationi in vim Chyrographi E. S. sub die 17. ejusdem, super quo per dictam Ill. Deputationem fuit facta provisio sub die 21. prædicti mensis Martii, quod præs., reg. & exeq. & pro ut in ea, ad quam &c., & tradantur copiæ juxta mentem præsentis Chyrographi E. S.

Salvator Baro Sapienza M. N.

Digitized by Google

COROLLARIO

Piano, in cui in primo si fa un confronto dello stato delle gabelle assegnate alla Deputazione di nuove gabelle ne' sollenni Comizii del 1648., epoca di sua fondazione, coll' attuale stato di esse gabelle, per deteggersi quale augumento in esse vi sia: In secondo, quali sono gl' introiti, che nel 1648. e Comizii posteriori furono assegnati alla detta Deputazione, e che oggi più non esige: Ed in ultimo quali nuovi pesi sono sopragiunti alla Deputazione, che nel Conseglio del 1648. non furono preveduti.

Nel 1648. i fondi assegnati alla Deputazione di nuove gabelle furono i seguenti, come dal Conseglio Civico si detegge.

Tarì dodici sopra ogni salma di farina.

Tarì dodici sopra ogni salma d' orzo. (1)

Oncia una e tarì ventiquattro sopra ogni botte di vino di fuori territorio, che s' immette in Città.

Tarì diciotto sopra ogni cantàro d' olio lampante.

Tarì dodici sopra ogni cantàro d' olio lampante, che si vende a minuto.

Tarì dodici sopra ogni cantàro d' olio ammelato.

Tarì sei sopra ogni cantàro di Morgha.

Tarì sei sopra ogni rotolo di Tabacco.

Grana tre sopra ogni rotolo di carne, che si macella ne' pubblici macelli di questa Città, e che entra macellata per le porte di essa, e suo Territorio.

Oncie quattro e tarì ventiquattro per ogni carrozza che tiene, o cammina tirata da due cavalli, o mule.

E la gabella di filetti, e piscioni di genco, bove e vacche, porci e troje.

---

(1) *L' imposizione nel 1648. fu di tarì dodici sopra ogni salma d' orzo, ma sempre s' esasse in tarì nove: ritornò però a tarì dodici, dopo che nel 1781., abolito il diritto proibitivo del Tabacco, s' imposero i nuovi dazj, cioé di tarì ventiquattro a botte sopra il vino, che s' immette in Città e territorio, e di tarì tre sopra l' orzo, che s' immette sì in Città che nella nuova Città.*

Digitized by Google

Inoltre furono fatte le seguenti assegnazioni sopra le Università di questo Regno.

Nel 1649. ·····7 5029. 4. 3. (1)
Nel 1659. ·····7 1250.
Nel 1671. ·····7 4009. 11. 1.

··7 21538. 15. 4.

Dippiù a 8. Maggio 1657. sopra la gabella della neve furono assegnate ··7 600. annuali.

A 22. Febraro 1661. sopra ogni salma di farina che si smaltisce da' fornari, vermicellari e semolari furono assignate grana quindeci a salma.

A 6. Giugno 1661. la Deputazione comperò ··7 13. tt. 1. 11. annuali di bimestre al 4. per 100. per capitale di ··7 326. 8. 15., girato a 29. Marzo 1662. come per contratto soggiogatario in Notar di Giorgio a' 6. Giugno 1661.

A 22. Novembre 1671. furono assegnate altre grana venticinque a salma sopra ogni salma di farina, che si smaltisce dalli detti fornari, vermicellari e semolari.

Nel 1697. si fecero le seguenti assegnazioni,

Tarì sei sopra ogni botte di vino, che si produce nelle terre di Parco, Partinico, Cinisi, Borgetto, Favarotta, Bosco d' Alcamo e sue campagne.

Gabella delle polizze d' armi, che si distribuiscono in Palermo, Parco, Carini, Cinisi, Corleone, Castronovo, Licata, Termine, Monte di San Giuliano, Trapani, Mazzara, Marsala, Naro, Sciacca, Girgenti, Salemi, e Morreale.

Sopra il partito del formaggio ··7 500. annuali.

Oncie due, e tt. 15. per cento sopra i capitali delle rendite che, si ricattano dalli Soggiogatarii Cittadini Bimestranti.

Ed

(1) *La partita di* ··7 5029. 4. 3. *calendata come sopra, nella stampa del* 1740. *comparisce erroneamente in* ··7 4828. tt. 19. 2., *e non dimeno riformata giusta l' originale della scrittura nella somma espressata di* ··7 5029. 4. 3. *neppure unita coll' altre due partite corrisponde a quanto effettivamente esige l' Ill. Deputazione in conformità delle significatorie, che spedisce l'Ill. Deputazione del Regno nelle graduazioni.*

Digitized by Google

Ed oncie due per cento sopra li frumenti, che si estraggono dai Magazzini fuori Caricadore.

Fatte tutte l' espressate assegnazioni, la Deputazione ne' primi anni ritenne in economia le sudette gabelle, che nel primo anno di sua fondazione, cioè nell' anno 2. Ind. 1648. e 1649. le fruttarono le seguenti somme, delle quali se ne fa il confronto coll' attuali gabelle del 1795.

Gabelle del 1648.				Gabelle del 1795.
Tarì dodici per ogni salma di farina 7	37339.	9.	2.	Questi laterali cespiti attualmente formano un solo arrendamento di oncie 69892. 22. 4. annuali. Così che nel presente rende meno del 1648. ..7 1101. 7. 3.
Tarì dodici per ogni salma d' orzo 7	3498.	28.	16.	
Oncia 1. 24. sopra ogni botte di vino fuori territorio 7	9098.	20.	13.	
Oncia 1. sopra ogni botte di vino di territorio 7	20574.	29.		
Introiti di vino di Tavernole accordate fuori di questa Città 7	241.	7.		
Accordj d' acquavite 7	48.	20.		
Sprete pene 7	396.	8.	18.	
delle quali pagate mezà alli Ministri, restarono alla Deputazione 7	196.	4.	8.	
Sommano ..7	70997.	20.	7.	

Gabelle del 1648.				Gabelle del 1795.
Tarì 18. sopra ogni quintale d' olio lampante ·7	4693.	7.	18.	Questi quattro cespiti attualmente sono gabellati per ··7 9650. 22. annuali, Dunque vi è un augumento dallo stato del 1648. di oncie 2610. 12. 4. annuali.
Tarì 12. sopra ogni quintale d' olio lampante, che si vende a minuto per la Città ··7	1974.	13.		
Questi tt. 12. più non si esigono dalla Deputazione, come nel secondo articolo si vedrà.				
Tarì 12. sopra ogni quintale d' olio ammelato ·7	311.	16.	12.	
Tarì sei sopra ogni quintale di murga ··7	61.	2.	6.	
··7	7040.	9.	16.	
Tarì sei sopra ogni rotolo di Tabacco ·7	141.	12.		Il Tabacco si paga per stratto dalla R. Corte in ·7 576. annuali, dunque vi è un beneficio dal 1648. di oncie 434. 18. annuali.
Grana tre sopra ogni rotolo di carne ·7	8636.	11.	9.	Questa gabella si trova attualmente gabellata per ·7 10622. 1. 4. annuali che perciò vi è un vantaggio di ··7 1985. 19. 15. annuali.
Oncie 4. 24. sopra ogni Carrozza ··7	470.	10.		Di questa partita se ne darà conto nel secondo articolo.

Digitized by Google

Gabelle del 1648.	Gabelle del 1795.
La gabella di filetti, e piscioni di giovenco, bove, vacca, porci, e troje oncie 1413. 3. 10.	Questa gabella attualmente si trova gabellata per ·7 1080. 27. dunque mancano dalla sua assegnazione annuale ·7 332. 8. 10.
Sopra le Università di questo Regno in num. 3. partite come a f. 367. oncie 21538. 15. 4.	Queste tre assegnazioni, se bene comparissero in somma di ····7 21538. 15. 4. tuttavia la Deputazione ne percepì ··7 20579. 19. 12. annuali, perchè essendo provenienti dalle ·7 27124.5.1. assegnate dalla Regia Corte alla Città di Palermo, si dovettero scemare ·7 6544. tt. 15. 19. per Donativi dovuti dalla Città, cosichè vennero a restare le dette ··7 20579. 19. 12. annuali che sono quelle stesse, che la Deputazione del Regno in ogni graduazione hà assegnato ed assegna alla Città, come fece nella graduazione del 1792. Dunque mancano dalla sua assegnazione ··7 758. 10. 11. annuali.
Sopra la gabella della neve ··7 600.	Di questa partita se ne darà conto nel secondo articolo.
Grana quindici sopra ogni salma di farina, che si consuma da Fornari, Vermicellari, e Semolari.	Questo diritto sin dalla sua istituzione fu compreso nell' arrendamento generale della farina, come attualmente si pratica; e si pagava allora dal Senato

 per

Sopra il bimestre dovuto dalla Città ..7 13. 1. 11.

Grana 25. sopra ogni salma di farina, che si consuma da' fornari, vermicellari, e semolari.

Tarì sei sopra ogni botte di vino, che si produce nelle Terre di Parco &c. fu assegnata alla Deputazione per ..7 1144.

Gabella delle polizze d'armi, che si distribuiscono in Palermo &c. assegnata per ..7 1000. annuali.

per avere il principio; ma oggi, che vige la libertà, e non ha il Senato più forni, se non qualche volta in caso di necessità, non si paga affatto.

Questa partita essendo bimestre corrisponde in ogn' anno l'istessa somma di oncie 13. 1. 11. annuali, che tutt' ora esige la Deputazione.

Di questa partita, se ne darà conto nel secondo articolo.

Questa gabella in Settembre 1795. s' arrendò per anno uno in seguito di Biglietto Viceregio per oncie 1807. 6. annuali, cosichè vi è un beneficio dalla sua assegnazione d' annuali oncie 663. 6.

Le polizze d' armi furono ricattate dalla R. C. sul piede di ..7 100. annuali, ed il capitale in somma di ..7 2000. fu girato alla Deputazione a' 4. Marzo 1772, la quale, unitamente ad oncie 118. di denari suoi, comperò ..7 104. 12. annuali di bimestre delli tt. 3. allora dovuto dalla Città, ed oggi dal Tribunale del Real Patrimonio: Dunque mancano dalla sua assegnazione annuali ..7 895. 18.

Di

Gabelle del 1648.

Sopra il partito del formaggio annuali ..7 500.

Oncie 2. 15. per 100. sopra i capitali delle rendite, che si ricattano dalla Città di Palermo dalli Soggiogatarii Citadini, assegnate per ..7 272. 24.

Oncie due per cento sopra i frumenti, che s'estraggono dai Magazzini fuori Carricadore assegnate per annuali ..7 537.

Gabelle del 1795.

Di questa partita, se ne darà conto nel secondo articolo.

Questo diritto oggi frutta circa ..7 30. annuali per le puoche vendizioni, che si fanno de bimestri per timore d' incontro colla Città di Palermo, cosiche mancano dalla sua assegnazione ..7 242. 6. annuali.

Il due per 100. oggi rende l' un per l' altro annuali ..7 26., che perciò mancano dalla sua assegnazione annuali ..7 511.

RISTRETTO.

Per vedersi a colpo d' occhio, quali sono quei cespiti assegnati come sopra, che dal 1648. ad oggi hanno augumentato, e quali quei che hanno sofferto minorativa annuale.

Augumento annuale.				Minorativa annuale.			
Gabella dell' olio	..7	2610.	12. 4.	Gabella di vino, e farina	..7	1101.	7. 3.
Tarì 6. sopra il Tabacco	..7	434.	18.	Sopra le Università di questo Regno	..7	758.	10. 11.
	..7	3045.	— 4.		..7	1859.	17. 14.

Gabelle del 1648.				Gabelle del 1795.			
Augumento annuale.				Minorativa annuale.			
Riporto	7	3045.	— 4.	Riporto	7	1859.	17. 14.
Grana 3. sopra la carne	7	1985.	19. 13.	Gabella di filetti, e piscioni	7	332.	8. 10.
Tarì 6. sopra ogni botte di vino del Parco ec.	7	663.	6.	Gabella delle polizze d'armi	7	895.	18.
				Onc. 2.15. per 100. sopra il capitale delle rendite	7	242.	6.
				Oncie 2. per 100. sopra i frumenti, che s'estraggono fuori Carricadore.	7	511.	
Sommano	7	5693.	25. 17	Sommano	7	3840.	20. 4.
Dunque dal suderto augumento dedotta la di contro minorativa in	7	3840.	20. 4.				
Nel tutto vi è un augumento annuale nelle gabelle di	7	1853.	5. 13.				

Digitized by Google

Dimostrato, che nella massa de' sudetti fondi vi è augumento dallo stato del 1648. a quello d' oggi; si passa in secondo luogo a far vedere, quali introiti attualmente mancano alla Deputazione per intero, che nel 1648. le furono assegnati, e che formavano lo stato della Deputazione di quel tempo.

Tarì dodici sopra ogni Cantàro d' olio lampante, che si vende a minuto per la Città assegnati per ·7 1974. 13.

Nel 1786. essendo il Senato nel più gran bisogno, e non potendo supplire ai due ingenti debiti che avea, uno colla R. Corte per causa de' Donativi arretrati in ·7 22000. circa, e l' altro colla Giunta della pignorazione, ossia col Banco di questa Città in ·7 53400. circa, si pensò di porre in mezzo la Deputazione, senza avervi nessuna miscela, con fare le seguenti operazioni in seguito delle Reali carte a consulta delli tre Ministri Presidente Paternò, Consultore Simonetti, e Conservadore d'Andrea. Avea la Deputazione due fondi come sopra si è detto, cioè il sudetto delli tt. 12. sopra ogni quintale d' olio, che si vendea a minuto, ed ·7 10966. 17. 7. annuali sopra le Università di questo Regno, destinate dalla Deputazione per supplire al pagamento de Creditori bimestranti, e dipendenti da quelle ·7 20579. tt. 19. 12. narrate di sopra in partita di ·7 21538. 15. 0 gr. 4.

Veduttosi dalla Giunta de' tre Ministri il presante bisogno del Senato, si consultò, che la gabella delli tt. 12. di sopra, che esigea la Deputazione potrebbesi assegnare al Senato, il quale esigesse il sudetto dritto non più sopra la vendita a minuto dell' olio, ma sopra ogni quintale d' olio, che entrasse per le porte della Città, e con tale beneficio pagarsi dal Senato il frutto de' due descritti debiti della R. C., e Pubblico Banco di questa Città: ma siccome ne l' una ne l' altro si contentavano dell' annuale assegnazione sopra la nuova gabella delli tt. 12. sopra tutto l' olio, che s' smmetteva in questa Capitale, così si opinò potersi fare assegnare dalla Deputazione alla R. C., ed al Banco 7 3056. 1. 4. annuali di quelle somme, che esige dalle Universitá, dipendenti delle 7 20579. tt. 19. 12. di sopra, e la Deputazione venire rimplazzata dal Senato dalla detta assegnazione di oncie 3056. 1. 4. annuali sopra la nuova gabella delli tt. 12, da esigersi sopra tutto l' olio immittendo per le porte della Città.

Fu una tal consulta ordinata eseguirsi per Real Biglietto dei 22. Luglio 1786.

Con tale operazione alla Deputazione venne tolto un fondo, che le era stato assegnato nel 1648., che fu la gabella delli tarì 12. sopra ogni quintale d'olio che si vendea a minuto in questa Città; giacchè le 7 3056. 1. 4. annuali, che deve esigere sopra la nuova gabella delli tarì 12. sopra tutto l'olio, che e' immette in questa Città, sono il pagamento di quelle oncie 3056. 1. 4. annuali di Tande sopra le Università, cesse al Senato, per soddisfo de' due debiti della R. C., e Banco; qual fondo delli tt. 12, tolto per le sudette operazioni, ragionandosi sul piè del 1648., che fruttò 7 1974. 13., viene a mancare alla Deputazione essa somma annuale di . . . . . 7 1974. 13.

Oncie 4. 24. Sopra ogni carrozza assegnate per annuali ·7 479. 10.

Questo diritto non s'esige più fin dal 1658. per essersene mancata l'esigenza di tempo in tempo, e da per se s'estinse: molto più, che adesso si renderebbe gravosissima perchè esige la Deputazione delle strade ·7 3. per ogni carrozza per l'accomodo delle strade ·7 470. 10.

Si è narrato sopra, che alla Deputazione furono fatte sopra le Università tre assegnazioni in somma di oncie 20579. 19. 12. annuali, delle quali ·7 9613. 2. 5. annuali furono assegnate in solutum ai Creditori assegnatarii sopra le Università, ed oncie 10966. 17. 7. restarono alla Deputazione per unirsi cogl'altri introiti per lo pagamento de' bimestri oncie 10966. 17. 7.

Ordinata dalla M.S. nel 1988. la ribalsa del 3. al 4. per 100. sopra le somme dovute dalle Università, la Deputazione, sopra le ·7 10966. 17. 7. annuali che avea, come di sopra, sofferto il discalo di una quinta parte, che fu ·7 2193. 13. 13. annuali, e le sudette ·7 10966. 17. 7. annuali si ridussero ad ·7 8773. 3. 14. annuali, cosicchè le vennero a mancare oncie 2193. 13. 3. che sono quelle stelle che possiede la Regia C. ·7 2193. 13. 13.

Sopra la gabella della neve annuali ·7 600. della quale si è det-

Queste ·7 600. furono impedite alla Deputazione di esigersi

·7 4638. 0. 13.

Riporto 7 4638. 6. 13.

to nel primo articolo di darsene conto in questo secondo.

Grana 25. sopra ogni salma di farina, che si consuma da' fornari, vermicellari e semolari; quali nella sua assegnazione fruttarono 7 2972. 29. 14

Di essi si è detto di darsene conto in questo secondo articolo,

per Biglietto Viceregio de' 13. Gennaro del 1790. 7 600.

1 gr. 25. a salma per Biglietto Reale de' 20. Settemb. 1769. furono sospesi di passarsi dal Senato alla Deputazione, il quale allora avea ripartito, con condizione di non potersi toccare, e spendere dal Senato, se non nel fine dell' anno, e quando costasse di aver soddisfatto la Deputazione d' intera annualità a' suoi Creditori. Ma nel 1790. volendo la Deputazione immettersi nel diritto d' esigere li detti gr. 25. a salma a seconda del R. ordine, per soddisfare i suoi Creditori per la mancanza d' introiti, ne fu impedita dal Governo per Biglietto de 13. Genn. 1790. su la ragione, che esso diritto si dovea dal Senato su lo smaltimento de formenti che avea di proprio

7 5238. 6. 13.

Riporto ··7 5238. 6. 13.

contoma oggi più non avendone per la libertà, non si stimò di gravare il pubblico di detti gr. 25. nella compera delle paste, che perciò le mancano dalla sua assegnazione ··7 2972. 29. 14.

Sopra il partito del formaggio ann.7 500. espressosi di sopra di darsene conto in questo secondo articolo.

Queste oncie 500. per molt'anni non s' esassero dalla Deputazione: e nel 1790. volendone essa ripetere dal Senato il pagamento, ne venne impedita per Biglietto Vicoregio de' 13. Genn. 1790. per non esistere più il partito del formaggio ····7 500.

Dunque tutti l' introiti assegnati alla Deputazione, che in oggi più non esige Sommano ····7 8711. 5. 14.

Fatta questa seconda dimostrazione resta a vedersi il terzo articolo; cioè quali nuovi pesi sono sopragiunti alla Deputazione, che nel Consiglio del 1648., e posteriori Consegli non furono ordinati.

Nel 1768. fatta la solenne transazione tra la Deputazione, ed il Principe Corsini e consorti, essa fu obbligata di pagare ai Creditori Regnicoli ed Esteri ··7 3900. annuali, cioè ···7 977. 21. 4. annuali al Principe Corsini, Santini e Turricella, ed ··7 2922. 8. 16. annuali a tutti gl' altri Creditori Regnicoli ed Esteri; con condizione, che la Deputazione in ogn'anno non dovesse pagare più somma di ·7 2922. 8. 16. e che questa somma tutti essi Creditori si do-

Digitized by Google

vessero ripartire pro rata delle loro annualità, se fossero cento o mille, come per detta transazione che sta a f. 371. .....7 3900.

La Deputazione, per la ribassa del 1783, che sta a fog. 174. per tre sentenze fu obbligata nel 1787. di rimplazzare ai Creditori assegnatarj in solutum sopra le Università il quinto discalatoli per la Prammatica di Real ordine, che sopra le ..7 9613. 2. 5. annuali, che aveano essi Creditori, dipendenti dalle 7 20579. 19. 12. annuali, importò ..7 1929. 12. 19., e così la Deputazione venne gravata del pagamento di dette .....7 1922. 12. 19.

Per Biglietti Viceregj dal 1783. in poi si pagano ai Ministri Esteri residenti in questa Capitale ....7 240. annuali quelle stesse, che nella riforma del 1767., fatta di Real ordine, furono espressamente proibite, ed oggi a precisi ordini del Vicere Caraccioli, come pure del Vicere Caramanico, non ostante le replicate rappresentanze in contrario della Deputazione, è stata costretta, suo malgrado, pagare .....7 240.

Nel 1781. vedendo la Deputazione lo sconcerto, e danno, che le recavano i Corpi lucrosi per le botteghe ne' recinti militari, fece una transazione, per la quale s'obbligò pagarli ..7. 581. 18. annuali, purchè ella Intendenza avesse serrato le botteghe sudette, e così cercare di quietarsi; quando le riuscì tutto il contrario, cioè di pagare ..7 581. 18. annuali, come tutt' ora le paga, e vedersi aperte altre botteghe, che le recano maggior danno di quelle di prima,

..7 6062. 12. 19.

Riporto ..7 6062. 12. 19.

come per due transazioni a f. 531. e 535. 7 581. 18.

Per la Cima del vino si pagano dal 1756. in poi a' due Sig. Deputati ..7 80. l'uno in seguito di Biglietto Viceregio e Reali ordini del 1767. e 1790. .....7 160.

All' Eccmi Vicere per franchigia di farina, vino, ed orzo, come per Real ordine che sta a fog. 690. .....7 230.

..7 7034. 0. 19.

Ristretto Generale.

Introiti assegnati alla Deputazione, e che oggi più non s' esiggono, come nel secondo articolo a f. 623. .....7 8711. 5. 14.

Pesi nuovamente sopragiunti, che non furono considerati nel 1648., come nel terzo articolo a f. 628. .....7 7034. 0. 19.

Sommano ...7 15745. 6. 13.

Dalle quali somme dedotto l' augumento avuto nell' attuali gabelle in confronto di quelle del 1648., come nel primo articolo a f. 622. .....7 1853. 5. 13.

Dunque la Deputazione dalla sua origine, cioè, dal 1648. ad oggi, ha una mancanza annuale di .....7 13892. 1.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

PIANO ULTIMO, IN CUI SI DIMOSTRA LO DELLA DEPUTAZIONE DI NUOVE

I N

Gabella di vino, farina, ed orzo	7	69892.	22. 8.
Gabella di filetti e piscioni	7	1080.	27.
Gabella delli tt. 6. di Parco e Partinico	7	1807.	6.
Gabella del tt. 18., tt. 12., e tt. 6. sopra	7	9650.	22.
Gabella delli gr. 3. sopra ogni rotolo di	7	10622.	1. 4.
Regia Corte in escambio del Tabacco	7	576.	
Bimestre tt. 3.	7	104.	12.
Altro bimestre dovuto dalla Città	7	13.	1. 10.
Università di questo Regno dipendenti dal 12.	7	5717.	2. 10.
Eccell. Senato sopra la gabella delli tt. 1	7	3056.	1. 4.
Oncie 2. 15. per 100. sopra i capitali delle no dai bimestri	7	30.	
Oncie due per 100. sopra li frumenti, che s'eicadore	7	26.	
Ed in fine 7 23600. dovute sopra il nuovo tabacco	7	23600.	
e Introito	7	126176.	5. 16.
ontro	7	123192.	16. 13.

Avanzarebbero in ogn' anno alla Deputaz. tutto Agosto 1795. (2) 7 2983. 19. 3.

(1) *Nel tempo, in cui si compiva la presente edizione, al sistema ordinata dal Governo con biglietto de' 31. Agosto 1796, dietro consulta dell' Eo, e Deputazione della carne di manza, si cambiò l' esigenza della gabella delli grana tre soprossa, ed in escambio s' impose oncia una a bestiola bovina o vaccina: quale esigenza da pobassò all' Eccmo Senato.*

Quella dietro a ciò, fatto un coacervo decennale, conolana tre sopra ogni rotolo di carne grossa si dovea fissare in 7 7400. annue, dipendenti dalla 22. 1. 4., stata di lorda della mentavata gabella; stante 7 634. esser state detratte; cioè 7 2 istati dall' Arrendatario, incluse nella di contro somma di 7 248, esito di quinti, ed 7 422, ie re stesso, come per sentenza de' 31. Agosto 1796, cosiche restò il netto di detta gabella 7 9988. 1. 4 u considerata, in quanto ad 7 7400, per detta carne grossa, ed 7 2588. 1. 4. per li grana tre sopra bellò apparte, fissando lo stato in 7 2400. annue, che col calore dell' asta si portò ad 7 3000, ann Not. D. Filippo Lionti a 26. Febraro 1797.

Frattanta l' Eccmo Senato sopra le 7 7400. annue, stabilì un qualche difalco per gl' eventi imprevedibili, che potevano avvenire alla gabella; che essi, se gli bonificarono 7 1400., e lo stato si fissò in 7 6000; ed il detto stato di 7 99 8588. 1. 4. Quali 7 6000. l' Ill. Deputazione, unitamente alle sudette 7 3056, 1. 4. annu Senato sopra l' olia. che in tutto fanno la somma di

(2) *Questo avanzo di 7 2983. 19. 3. per la precedente no 1. Settembre 1796, in poi in 7 1361. 17. 19. perché per una parte si deducono 7 2034, si per le nificate come in essa nota, che per le 7 234. di quinti in essa espressate, e perciò l' avanz3.; e da un altra parte a queste 7 949. 7 tt. 19. 3. si devono aggiungere 7 411. 28. 16. annuella gabella delli grana tre per rotolo di carne minuta, perché lo stato del coacervo di detta 4: nel calore dell' asta si portò ad oncie 3000.; dunque vi fu un beneficio annuo di dette 7 espressate 7 949. 19. 3. farmana l' effettivo annuale avanzo dal 1. Settembre 1796. in poi di 7 l' Ill. Deputazione sarebbe costretta girare all' Eccmo Senato in seguito di Real ordine, quapense a ristori co' suoi gabellieri in seguito di sentenze del suo Consultore; quando però si verifica, non solo l' Ill. Deputazione non avrebbe avanzo, potrebbe anzi restare in un qualche sbi*

Digitized by Google

GABELLE, TRASCRIVENDOSI BREVEMENTE SI GL'INTROITI ANNUALI

ESITO.

Soggiogatarj bimestranti coll'attrasso di anni quattro di d	6393.	12.	1.
Soggiogatarj Regnicoli abitanti	4962.	6.	2.
Soggiogatarj Regnicoli, ed Esteri come per la Transazione	2922.	18.	13.
Soggiogatarj assegnatarj sopra le Universita per rimplazzo della ril	1922.	12.	19.
Franchigia Ecclesiastica in seguito di Consegli Civici, Dispac			
Ordini Reali, e Riforme di Sovrano comando del 1767. e	9600.		
Spese per le diligenze delli Scasciati inseguito d'ordini Reali	120.	6.	
Fedi di morte degl' Ecclesiastici, che si pagano alle Parrocchi	2.		
Franchigia alli MinistriEsteri residenti in questa Capitale che s'			
Vicere Caraccioli, come pure del Vicere Caramanico, non			
cate rappresentanze in contrario della Deputazione è si			
mal grado a pagare	240.		
Franchigia alli Eccmi Vicere in seguito di Real Ordine .	230.		
Per la Cima a due Sig. Deputati come per la riforma del	160.		
Salarii di Pretore, Deputati, e Sindaco, ...	144.		
Salarii d'Officiali	576.		
Salarii d'Avvocati, e Causidici	144.		
Per la posta del Regno al Pretore	15.		
Alla Regia Intendenza per due Transazioni del 1781.	581.	18.	
Al Gabelloto di Farina per compensa delli Centimoli dell'			
nistero di S. Catarina	67.	6.	13.
Al Santuario di S. Rosalia	1.		
Onorario al Consultore della Deputazione	20.		
Quinti acquistati da diversi Gabelloti	248.		
Spese di guardiani di porte compensati alli Gabelloti, . .	54.	12.	
Spese per li Cambj di Messina per le somme, che dalle Univer			
in quel Banco	12.	18.	6.
Spese di liti coacervate circa ogn' anno	446.	29.	19.
Spese per la carta e libri coacervate come sopra . . .	46.	16.	4.
Spese straordinarie coacervate come sopra	152.	9.	16.
Spese per lo prestamo, che si fa in Natale per girarsi li B	230.		
E per ultimo ..7 23600, che si pagano all' Eccell. Senato sopr			
surrogato al Tabacco	23600.		
	13192.	16.	13.

NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE GENERALE

DE' DOCUMENTI CHE SI CONTENGONO IN QUESTO CODICE.

A

ATTO di elezione, fatto dall' Ill. Senato alli Deputati supplicati dal Pubblico per l' imposizione e moderazione delle gabelle . . . fog. 8.
Atto di consenso per le nuove gabelle dato dai Regolari. fog. 10.
Atto di consenso per le nuove gabelle, dato dal Capitolo della Metropolitana Cattedrale. fog. 15.
Atto di consenso per le nuove gabelle dato dal Capitolo della Regia Collegiata di S. Pietro nel Palazzo. fog. 19.
Atto di consenso per le nuove gabelle dato da' Parrochi di tutte le Parrocchie di Palermo. fog. 22.
Atto dell' Ill. Senato per la determinazione del Pubblico Conseglio, ad oggetto d' imporsi coll' obbligazione di tutti le nuove gabelle. fog. 25.
Assegnazione di -7 5029. 4. 3. annuali fatta dall' Ill. Senato all' Ill. Deputazione, sopra diverse Universita di questo Regno. fog. 59.
Assegnazione di -7 600. annuali, fatta dall' Ill. Senato all' Ill. Deputazione sopra la gabella della neve. fog. 75.
Appuntamento dell' Ill. Deputazione, per cui gl' Avvocati, a' quali si rimette un affare per esaminarlo, non possano decidere, ma riferire il loro parere in scritto o in voce. fog. 154.
Appuntamento dell' Ill. Deputazione, per lo quale il Reverendo Canonico Deputato, è eletto Amministratore per le gabelle di vino e farina rimaste in economia. fog. 199.
Atto d' assegnazione per lo pagamento de' Creditori di posto. fog. 366.
Atto di facolta ed auttorità concessa a' Deputati di nuove gabelle. fog. 383.
Atto di dichiarazione Vicerègia, per escludere il ricorso al Tri-

Tribunale del Real Patrimonio, nelle concernenze della Deputazione. fog. 394.

Atto provvisionale d' ordine di Rifos Giudice Delegato di S. Ec. per lo quale ordina, che tutti gl' attitati e scritture prese per lo Maestro Notaro delle cause delegate si cancellassero, e si trasmettessero nell' officio di Maestro Notaro dell' Ill. Deputazione. fog. 403.

Atto di esenzione per gl' Ecclesiastici della gabella di farina per segno e vestigio dell' Ecclesiastica Immunità fog. 439.

Assegnazione della franchigia seu scasciato, fatta a' Conventi, Monisterii, Case, Chiese, Confraternità e Spedali, si nell' anno 1671. e 1672., che nella forma come attualmente si paga. fog. 451.

Appuntamento dell' Ill. Deputazione de' 19. Marzo 1746. su la forma di farsi il pagamento agl' Ecclesiastici per l' annuale franchigia. fog. 475.

Appuntamento dell' Ill. Deputazione de' 18. Aprile 1747. su la forma da tenersi nel pagamento dello scasciato da farsi agl' Ecclesiastici. fog. 480.

Appuntamento dell' Ill. Deputazione su la forma da farsi le liste per la consecuzione dell' Eccl. franchigia fog. 485.

Appuntamento dell' Ill. Deputazione, per cui vengono abilitate le Congregazioni a presentare le loro liste per la consecuzione dello scasciato. fog. 487.

Appuntamento dell' Ill. Deputazione, che serva di regola ai Revmi Canonici Deputati Amministratori dello scasciato, circa alla formazione delle liste del Capitolo, Maestro Cappellano, Cappella Reale, Parrochie, Congregazioni ed altro fogl. 493.

Accordio tra l' Ill. Deputazione e la Regia Intendenza, per chiudere, e mai più aprire la bottega al Molo, ove si vendevano neri, pecore, crasti, montoni, agnelli, capre e ciavarelli, e la detta Ill. Deputazione s' obbligò pagarle oncie trenta annuali. fog. 535.

Accordio tra l' Ill. Deputazione e la Regia Intendenza, per cui se le pagano dall' Ill. Deputazione oncie 200. annuali per mai aprire in avvenire, ed in perpetuo macellare neri, pecore, crasti, montoni, agnelli, capre e ciavarelli ne' recinti de' quartieri de' soldati, dentro e fuori questa Città fog. 537.

Ap-

Digitized by Google

Appuntamento dell' Ill. Deputazione sopra alcuni articoli, per servirle di regola per la buona Amministrazione fog. 588.

B

Biglietto di S. E., per la proibizione di macellar carne e fabbricar pane per vendersi nel Castello della Zisa fog. 139.
Bigliatto Viceregio, per cui s' ordina d' assegnarsi dal Senato alla Deputazione di nuove gabelle la gabella del tarì sei sopra ogni botte di vino, che si produce nelle terre di Parco, Partinico, Cinisi ecc. gabella delle polizze d' armi; diritto del 2. 15. per cento; oncie 500. sopra il partito del formaggio, e diritto del 2. per 100. fog. 140.
Biglietto di S. E., in cui s' ordina all' Avvocato Fiscale, che nel bando proibitivo dell' armi non s' includano le polizze d' armi dell' Ill. Deputazione, fog. 152.
Biglietto Viceregio per l' armi che deve avere l' Ill. Dep. fog. 153.
Biglietto Viceregio per cui si conferma l' appuntamento fatto dall' Ill. Deputazione, che gl' Avvocati designati non possano decidere, ma riferire in scritto o in voce il loro parere fog. 155.
Biglietto Viceregio per cui s' ordina, che l' esigenza de' fondi degl' espulsi Gesuiti sopra varie Università, passati in Azienda Gesuitica, si curi dall' Ill. Deputazione fog. 156.
Biglietto Viceregio per cui s' ordina, che l' esigenza de' fondi degl' aboliti Collegi Gesuitici sopra varie Università si dovesse fare dall' Ill. Deputazione a petazzo di sua officina, con dover fare notare le partite di tavola nella general Contadoria dell' Azienda Gesuitica per aversene notizia fog. 157.
Biglietto Reale, per cui li grana 25. a salma, dovuti dalli Fornari, Vermicellari e Semolari, restino sospesi di pagarsi dall' Eccmo Senato all' Ill. Deputazione fino alla fine d' ogn' anno; e quando cessi di essere state pagte l' intere annualità a tutte le classi de' Creditori. fogl. 158.
Biglietto Real, per cui si permettono i quinti negl' affitti de' fondi dell' Ill. Deputazione; ed in riguardo a remissione di mercede o escomputi debbano avanzarsi alla M. S. i ricorsi per dare quelle providenze che stimerà di giustizia fog. 160.
Biglietto Viceregio per cui si proibisce all' Eccmo Senato, Ill. Deputazione ed Opere filiali di provvedere impieghi, la di

Digitized by Google

cui elezione spetterebbe alle sedi future . fog. 163.
Biglietto Viceregio per cui s' ordina l' abolizione delle beccharie aperte vicino il territorio di questa Capitale . . fog. 164.
Biglietto Viceregio, in cui si prescrivono le regole da osservarsi nel rimettere i libelli de' gabelloti al Consultore dell' Ill. Deputazione . fog. 165.
Biglietto Reale per cui s' ordina di non rimuoversi i tre Deputati Ecclesiastici nell' Ill. Deputazione . fog. 173.
Biglietto Reale per cui si rimette all' Ill. Deputazione l' atto in vim Pragmaticæ, del discalo del 5. al 4. per 100. da esseguirsi per le ··7 27124. 5. 1. annuali, assegnate sopra le Università . fog. 174.
Biglietto Viceregio, in cui si calenda il Real ordine di darsi per un altro decennio gl' avanzi dell' Ill. Deputazione all' Eccmo Senato di questa Capitale . fog. 179.
Biglietto Viceregio per cui si fa intesa l' Ill. Deputazione di essersi ordinato all' Avvocato Fiscale del Tribunale del R. P. di formare il bando per la gabella delli tt. 12. sopra l' olio che si vende a minuto in questa Capitale . fog. 180.
Biglietto Viceregio per cui s' ordina all' Ill. Deputazione di assegnare alla R. C. ed al Pubblico Banco di questa Capitale ··7 3056. 1. 4. annuali, che l' Ill. Deputazione tenea assegnate sopra le Università, per soddisfarsi i debiti che l' Eccmo Senato avea con la R. C. e Banco; e si prescrivono di Real ordine le convenevoli provvidenze per lo monte della pignorazione frumentaria . fog. 181.
Biglietto Viceregio per cui s' ordina all' Ill. Deputazione di non esigersi diritto veruno sopra le ulive passoline come per salare, che s' immettono in Città . fog. 186.
Biglietto Reale che conferma la consulta delli tre Ministri, che sta a fogl. 187. fog. 193.
Biglietto Reale, per cui nuovamente s' ordina, che non s' abolischino i 3. Deputati Eccl. nell' Ill. Deputazione fog. 195.
Biglietto Reale per cui si nega all' Ill. Deputazione il quarto rimedio nella causa tra essa e i Creditori assegnatarii, per la quale con tre uniformi sentenze fu decisa di cedere a lei danno l' uno per 100. di ribassa, disposta nel 1783. di Real ordine . fog. 195.
Biglietto Viceregio per cui s' ordina all' Ill. Deputazione di non esi-

esigere dall' Eccmo Senato le ·7 600. dovute sopra la gabella della neve ; li grana 25. a salma dovuti dalli fornari, vermicellari e semolari ; e le ·7 500. sopra il partito del formaggio. *fog.* 197.

Biglietto Viceregio per cui si prescrivono le partite, per le quali deve accedere il Delegato sopra le Universitá di questo Regno, e sopra quali il Portiere o l' Attuario, come pratica la Deputazione del Regno *fog.* 200.

Bando, che obbliga le apposte terre del territorio della Città di Palermo e suoi abitanti alla gabella delli tarì sei per ogni botte di vino. *fog.* 210.

Biglietto Viceregio in cui si calenda il Real biglietto, ove la M. S. conferma le tre sentenze profferite a favore dell' Ill. Deputazione per Parco e Partinico. *fog.* 222.

Biglietto Reale, che conferma le sentenze profferite a favore dell'Ill. Deputazione come sopra, contro i casali di Parco e Partinico. *fog.* 223.

Biglietto Viceregio, in cui si calenda la Real risoluzione, che i diritti dovuti sopra l' arrendamento del tabacco si stabilissero in somma sicura e certa per ·7 576. annuali *fog.* 231.

Biglietto Viceregio, per cui i possessori d' Accia e Bagaria, in forza del possessorio sono obbligati a pagare le gabelle civiche. *fog.* 239.

Biglietto Viceregio, per cui s' obbligano i possessori sudetti a pagare la gabella delli gr. 3. sopra ogni rot. di carne *fog.* 241.

Bando delli tarì dodici sopra ogni salma di farina. *fog.* 243.

Bando delli tarì dodici sopra ogni salma d' orzo. *fog.* 264.

Bando delli tarì ventiquattro per botte di vino che entra di fuori territorio. *fog.* 270.

Bando dell' oncia una per botte di vino che entra di territorio f. l. in abaco Romano, che segue al numero arabico *fog.* 284.

Bando dell' orzo pel nuovo dazio in numero Romano *fog. XVII.*

Bando che obbliga quelli che vendono o fanno vendere vino a minuto a far suggellare i vasi, ove si ripone. *fog.* 285.

Bando delli grana tre sopra ogni rotolo di carne. *fog.* 286.

Bando nuovo delli grana tre sopra ogni rotolo di carne *fog.* 291.

Bando della carne Becchina, Caprina ed altre. *fog.* 300.

Bando delli filetti, piscioni e fegatali. *fog.* 301.

Bando nuovo per la gabella sudetta. *fog.* 306.

Ban-

Digitized by Google

Bando per la vendita dell' olio a minuto per la Città, formaggio ed altri. fog. 310.
Bando delli tarì diciotto, tarì dodici e tarì sei sopra ogni cantaro d' olio, ch' entra per le porte della Città. fog. 313.
Bando per cui il Gabelliere dell' olio può visitare le botteghe della Città, e le carrozze, per le quali è intervenuta precedente dinunzia; e che i venditori di detto olio debbano suggellare le giarre e vasi, ove ripongono detto olio. fog. 328.
Bando per suggellarsi le giarre e vasi, ove si ripone l' olio che si vende a minuto in Città. fog. 331.
Bando del nuovo dazio surrogato al gius proibitivo del tabacco. fog. 335.
Bando in cui s' invitano i soggiogatarii Regnicoli ed Esteri ad assentarsi ordine suo le loro soggiogazioni sopra le seguenti Città e Terre. fog. 368.
Biglietto di S. E. per rimettersi la causa della falsità delle polizze di macina all' Ill. Pretore. fog. 397.
Biglietto di S. E. all' Ill. Pretore, dandogli notizia della remissione della causa di falsità di polizze di macina, a proseguire la sudetta causa. fog. 397.
Biglietto di S. E. diretto all' Ill. Pretore per vedere la causa del delitto contro il venditore d' Ulive. fog. 398.
Biglietto di S. E. al Tribunale della R. G. C. per rimettere la causa criminale all' Ill. Pretore commessa dal Sopraguardia dell' Ill. Deputazione con un venditore d' ulive. fog. 399.
Biglietto di S. E. per rimettersi la causa de' 3. Guardiani della Deputazione alla cognizione di essa. fog. 400.
Biglietto di S. E. alla Corte Capitaniale, per astenersi dalla causa de' sudetti tre Guardiani. fog. 401.
Biglietto di S. E. a favore della Deputazione di nuove gabelle, sopra una competenza, che pretendeva la Corte Capitaniale. fog. 402.
Biglietto di S. E. al Pretore, in cui gli manifesta la sua Determinazione favorevole alla Deputazione su la sudetta competenza. fog. 402.
Biglietto di S. E. nel quale dona notizia all' Ill. Deputazione, d' aver ordinato al Tribunale del R. P., che si ritirasse d' un subito il Delegato destinato contro i Giurati di Piazza ad istanza di D. Carmelo Mancuso Assegnatario fog. 404.

Bi-

Digitized by Google

Biglietto di S. E. , nel quale dona notizia all' Ill. Deputazione di esserſi ordinato, che s' aſtenesse il Tribunnle del R. P. di deſtinare Delegati ad iſtanza dell' assegnatarii di detta Deputazione. fog. 405.

Biglietto di S. E., nel quale dona notizia all' Ill. Deputazione di avere ordinato al Segreto di queſta Città, che non s' intrometta nella provviſione, che fanno i baſtimenti per le menze. fog. 406.

Biglietto di S. E. per procedere l' Ill. Deputazione nella cauſa criminale contro il Sac. D. Onofrio Guarini e di deſiſtere la G. C. Criminale. fog. 408.

Biglietto Viceregio, per cui s' ordina di procedere l' Ill. Deputazione nella cauſa criminale del Sopraguardia Melchiore Muraca, ed aſtenerſi la Corte Capitaniale fog. 409.

Biglietto di S. E., per cui s' ordina alla Corte Capitaniale di passare a mano dell' Ill. Deputazione il processo per lo delitto commesso dalli Guardiani dell' olio in perſona di Angelo Spataro. fog. 410.

Biglietto di S. E., in cui ſi calenda il Real ordine, per cui l' Ill. Deputazione reſta nella ſua libertà di deſtinare quelle perſone, che le ſembreranno a propoſito, escludendo la privativa preteſa dagl' Algozrii fog. 412.

Biglietto di S. E., per cui ſi rimette all' Ill. Deputazione il gravame preteſo dal Tribunale del R. P. fog. 413.

Biglietto di S. E., per cui ſi calenda il Real ordine, che ſi laſcia nella sua libertà l' Ill. Deputazione di fare le convenienti deſtinazioni de' Delegati per le Univerſità. fog. 415.

Biglietto di S. E., per cui ſi rimettono all' Ill. Deputazione le lettere circolari emanate dal Tribunale del R. P., per eseguirſi da' Delegati, che ſi deſtinassero per la via di queſta Ill. Deputazione. fog. 416.

Biglietto Viceregio, in cui s' ordina al Rev. Can. D. Mariano Mauriri di far novamente la cima de' vini fog. 431.

Biglietto di S. E., per cui s' ordina al Giudice della Regia Monarchia, che faccia riconoſcere il Deputato deſtinato per la cima da' ſudditi soggetti alla ſua giurisdizione. fog. 432.

Biglietto di S. E., per cui s' ordina al Tribunale del S. Offizio dell' Inquiſizione, che faccia riconoſcere il Deputa-

putato destinato per la cima dai sudditi e forati di esso Tribunale, fog. 433.
Biglietto di S. E., per cui si lascia all' Ill. Deputazione la facoltà di far la cima de' vini indipendentemente dal Tribunale del R. P. fog. 434.
Biglietto di S. E., per cui si proibisce espressamente al Tribunale del R. P. d' ingerirsi circa la cima de' vini da farsi dall' Ill. Deputazione: fog. 436.
Biglietto di S. E., per cui vengono obbligati i Deputati dell' Ill. Deputazione a portarsi personalmente alla cima de' vini. fogl. 438.
Breve Apostolico, in cui si concede da Sua Santità la proroga di anni dieci, che gl' Ecclesiastici soggiacciano ugualmente che i Secolari alla paga delle nuove gabelle fog. 441.
Biglietto Viceregio, per cui si proibisce ai Collegj di Maria, di ottenere la franchigia Ecclesiastica. fog. 489.
Biglietto Viceregio, per cui si conferma l' Editto dell' Arcivescovo di Palermo, che indica le persone che devono reputarsi per Ecclesiastici e godere lo sciasciato fog. 492.
Biglietto del Signor Marchese d' Ascalona Vicerè, in cui rifiuta la franchigia delle gabelle, su la cognizione che non possa giustamente goderle. fog. 497.
Biglietto Viceregio, in cui s' accorda a' Militari infermi nello Spedale di S. Giacomo la franchigia del pane per loro servigio. fog. 499.
Biglietto Reale, in cui si prescrive quale franchigia debbano godere i Vicere. fog. 500.
Biglietto Reale, per cui s' accorda al Collegio di Maria sotto titolo della Presentazione al Capo, la grazia della franchigia di salma una di farina l' anno per ciascheduna delle Convittrici in esso. fog. 502.
Biglietto Viceregio, in cui s' ordina, che si dia al Consultore del Governo la franchigia di onze 56. annuali, ed al Segretario del Governo di onze 40. annuali; non ostante la riforma del 1767. ch' espressamente l' abolisce. fog. 503.
Biglietto Viceregio, in cui s' ordina, che si continui a pagare la franchigia al Consultore e Segretario del Governo. fog. 504.

Bi-

Biglietto Viceregio, per cui s' ordina che si paghino ..7 40. annuali al Conservadore. fog. 505.
Biglietto Viceregio per cui s' ordina di non pagarsi franchigia ai Camerieri Maggiori de' Vicere, ogni qualvolta sono Palermitani. fog. 506.
Biglietto Viceregio per cui s' ordina, che si paghino ..7 24. annuali di franchigia all' Ajutante Reale, perchè Forastiere. fog. 506.
Biglietto Viceregio, che assegna ..7 11. annuali di franchigia al Seminario di Nautica. fog. 507.
Biglietto Viceregio, per cui s' ordina di pagarsi ..7 40. per uno all' Amministratore ed Avvocato Fiscale della Real Commenda della Maggione in seguito di R. ordine fog. 508.
Biglietto di S. E., per non macellarsi carne al Molo per vendersi. fog. 509.
Biglietto di S. E., che proibisce le chianche del Molo, del Quartiere, e Borgognoni. fog. 510.
Biglietto di S. E., nel quale esclude la pretenzione del Capitano dalla Guardia ed altri, per le patenti delle chianche e taverne. fog. 511.
Biglietto Viceregio, in cui si provvede agl' abusi e contrabbandi del pane per l' indennità ed importanza delle gabelle. fog. 513.
Biglietto Viceregio del Conte di Montemar, per cui si proibisce che le carnezzerie militari possano vendere carne a' Paesani; stabilendo il numero delle vacche, che devono macellarsi per servigio de' militari. fog. 515.
Biglietto Viceregio, per cui s' ordina, che la chianca al Molo per servigio delle Galere non debba vender carne a' Paesani, e che il Senato possa apporvi le Guardie fog. 520.
Biglietto Viceregio, che proibisce aprirsi chianche al Molo per servigio delle Reali Galere. fog. 522.
Biglietto Viceregio, per cui si proibisce, che i Zagati dell' Intendenza possano vendere carne a' Paesani fog. 524.
Biglietto Viceregio, per cui la M. S. vuole, che fuori delli tre Zagati a Porta nuova, tutti gl' altri si serrassero fog. 526.
Biglietto Reale, per cui s' ordina, che verificandosi l' elargazione della Città, la riscossione delle gabelle s' unisca a quelle dell' Ill. Deputazione, con dare l' aumento

all' Eccmo Senato, ed i tre Zagati fuori Porta nuova si tolgano affatto, con farsi uno stradotto col fondo di separazione. fog. 528.
Biglietto Viceregio, per i cui s'ordina, che fuori delli tre Zagati a Porta nuova la Regia Intendenza dovesse chiudere tutte le altre offerte, si dentro che fuori la Città per abuso introdotte. fog. 529.
Biglietto Viceregio, che proibisce alla Regia Intendenza di vender carne per la Città. fog. 538.
Biglietto Reale, in cui s'ordina, che per le pendenze tra l'Ill. Deputazione ed il Fondo dell'Intendenza, si procuri per via del Consultore del Governo una transazione fog. 540.
Biglietto Reale, che ordina di conciliarsi il piano formato dal Consultore del Governo, e che si divenga ad un definitivo accommodo. fog. 541.
Biglietto Viceregio, in seguito della Consulta della Giunta de' Presidenti e Consultore, diretto al Senato, per lo quale si conferma l'operato del medesimo nell'aver apposto le guardie, e presa in contravvenzione la carne a' Paesani, che la comperarono nelle carnezzarie militari fog. 561.
Biglietto Viceregio, in cui s'incarica la Giunta de' Presidenti e Consultore per riferire su le due consulte, una del Senato de' 10. Aprile 1791., e l'altra dell'Intendenza de' Lucri a 31. Maggio dello stesso. fog. 562.
Biglietto Reale su alcuni articoli della riforma del 1767. fog. 587.
Biglietto Viceregio, per cui si conferma l'appuntamento che sta a fog. 588. fog. 596.
Biglietto Viceregio, per cui si rimettono all'Ill. Deputazione i regolamenti in seguito della Reale riforma del 1790. f. 602.

C

Conseglio Pubblico de' Nobili e Cittadini del 1648 fog. 28.
Conferma Reale di S. M. Filippo IV. sopra il Conseglio per la Deputazione di nuove gabelle, e contenuto in esso. fog. 62.
Conferma Reale di S. M. Filippo IV., dello stabilimento della Deputazione, ed ampia facoltà de' Deputati di nuove gabelle. fog. 69.

Con-

Digitized by Google

Concessione di ..7 13. 1. 11. annuali di bimestre fatta dalla Città di Palermo all' Ill. Deputazione di nuove gabelle . . . fog. 77.
Consulta della Giunta di Sicilia per non rimuoversi i Deputati Ecclesiastici dall' Ill. Deputazione . . . fog. 167.
Capitolo della Consulta della riforma dell' Eccmo Senato per quel che tocca all' Ill. Deputazione, acciò quello esigga da tutti alle porte li tt. 12. sopra l' olio, che pria si pagavano all' Ill. Deputazione sopra la vendita dell' olio a minuto, e che il surrogato dell' aholita gabella del tabacco s' esigesse dall' Ill. Deputazione con pagare all' Eccmo Senato la corrispondente somma . . . fog. 187.
Conseglio per la discalazione della gabella del tabacco, e determinazione di esso . . . fog. 229.
Consulta della Giunta de' Presidenti e Consultore, in cui non si dà retta alla istanze di Damiano Corpora venditore d' olio a minuto, che chiese la cancellazione de' bandi pubblicati dall' Ill. Deput. d' ordine del Governo fog. 333.
Conseglio chiamato per mantenersi dall' Ill. Senato l' istesso peso del pane, ed applicarsi gl' avanzi al pagamento de' soggiogatarii . . . fog. 350.
Conseglio confermato dal Tribunale del R. P., sopra il peso del pane, con le clausole per lo pagamento de' Creditori . . . fog. 362.
Consulta spedita dall' Ill. Senato al Signor Ambasciadore di Spagna in Roma, per ottenere da Sua Santità la proroga del decennio per le nuove gabelle, alle quali soggiacciono in Palermo gl' Ecclesiastici. fog. 467.
Consulta dell' Eccmo Senato giustificante il diritto, che ha di prender in contravvenzione la carne a' Paesani, che la comperarono nelle carnezzarie militari, e di apporre guardie, avanzata a S. E., e rimessa alla Giunta de' Presidenti e Consultore . . . fog. 545.
Consulta della Giunta de' Presidenti e Consultore, per le carnezzarie militari di nuovo aperte . . . fog. 553.
Consulta della Giunta de' Presidenti e Consultore per ultimarsi la transazione tra l'Ecc. Senato e la Regia Intendenza f. 562.
Corollario . . . fog. 615.

D

Dispaccio patrimoniale per cui s' ordina di farsi dall' Ill. Senato all' Ill. Deputazione diverse assegnazioni, per aumentarsi la franchigia agl' Ecclesiastici di tt. 15. annuali ad onze 1. 5. annuali. fog. 96.

Dispaccio Reale di S. C. C. M. in conferma di quanto aveano stabilito i precedenti Monarchi intorno alla Deputazione di nuove gabelle. fog. 148.

Dispaccio patrimoniale per cui la Regia Corte s' obbliga pagare all' Ill. Deputazione le onze 576. annuali, che avea sopra la gabella del tabacco, per essere stata abolita fog. 233.

Determinazione per atto del Senato sul modo di distribuirsi i pagamenti ai soggiogatarii dell' Ill. Deputazione fog. 349.

Dispaccio Reale per non divertirsi dall' Ill. Deputazione il denaro destinato in soddisfazione de' bimestri. fog. 370.

Determinazioni Viceregie, consultate dagl' Ill. Presidenti e Consultore, per non ingerirsi il Tribunale del R. P. nelle attinenze della Deputazione. fog. 390.

E

Editto di Monsignor Sanseverino Arcivescovo di Palermo, in cui s' indicano le persone, che devono reputarsi per Ecclesiastici, e perciò godere della franchigia Ecclesiastica. fog. 490.

F

Fede della transazione tra l' Ill. Deputazione di nuove gabelle, e l' Ill. D. Filippo Corsini Principe Corsini, l' Ill. Marchese D. Cesare Santini co' suoi nomi, e D. Guglielmo Torricella. fog. 371.

Fatto e determinazione del Vicere, dalle quali si deduce, che la facoltà della Deputazione sia indipendente dal Tribunale del Real Patrimonio e da ogn' altro Magistrato. fog. 389.

Digitized by Google

G

I

L

Lettere Reali per le quali s' ordina, che nessuna persona sia esente della contribuzione delle nuove gabelle fog. 83.
Lettere Reali per la contribuzione delle nuove gabelle imposte senza eccezione ne esenzione di persone, con l' approvazione dell' altre lettere Reali: fog. 92.
Lettere Reali confermanti il dispostо, che nessuno sia esente della contribuzione delle nuove gabelle, e che s' eseguisca ciò indispensabilmente senza altra consulta. fog. 133.

M

Memoriale del Pubblico di Palermo al Cardinal Trivulzio Vicere, per imporsi le nuove e moderate gabelle fog. 1.

N

O

Origine dell' imposizione delli tari sei sopra ogni botte di vino per le terre di Parco, Partinico e Cinisi. fog. 203.
Ordine della R. M. di Vittorio Amodeo, Re di Sicilia, perchè la Deputazione sia libera di contribuire franchigie a' Signori Vicere, e che la somma di tal danaro si contribuisca dal Senato. fog. 498.

Pia-

P

Piano dello ſtato attuale dell' Ill. Deputazione sì d' Introito che d' Eſito, fog. 634.

Q

R

Riforma Reale del 1767. per le ſpeſe ed erogazioni dell' Ill. Deputazione: fog. 579.
Riforma Reale del 1799. fog. 597.

S

Sentenza dal Tribunale del R. P., che obbliga con deciſione le terre di Parco, Partinico e Ciniſi ed inquilini alla gabella delli tt. 6. per ogni botte di vino fog. 213.
Sentenza dell' Ill. Preſidente Drago Conſultore dall' Ill. Deputazione, per la quale s' obbligano gl' abitanti di Parco e Partinico al pagamento delle gabelle impoſte nell' anno 1648. fog. 217.
Sentenza del ſudetto Ill. di Drago, per la quale s' obbligano li ſudetti popoli al pagamento di dette gabelle, in eſecuzione del bando promulgato ſotto li 30. Agoſto 1729. d' ordine di S. E. ed Ill. Deputazione fog. 219.
Sentenza del Tribunale della G. C. Criminale e cauſe delegate, e del Revmo d' Espos Giudice Eccleſiaſtico, per la quale s' obbligano gl' Eccleſiaſtici al pagamento della taſsa delli tt. 6. ſopra ogni botte di vino. fog. 227.
Sentenza dell' Ill. Preſidente Drago, per la quale s' obbliga il territorio della Bagaria a pagare le gabelle impoſte nell' anno 1648. fog. 237.
Sentenza dello Spett. D. D. Antonio Maria Spinotto, ſotto li 28. Settembre 1759., per la quale i poſſeſſori d' Accia

Accia e Bagaria sono obbligati a pagare le gabelle f. 240.
Sentenza dello Spett. D. D. Giuseppe Jurato Avvocato Fiscale della R. G. C. a favore dell' Ill. Deputazione, che conferma sudetta sentenza di Spinotto, a 28. *Settembre* 1767. *fog.* 241.
Sentenza dell' Ill. Presidente Drago Consultore dell' Ill. Deputazione, per la quale si escludono li Ritiri delle Donzelle dalla consecuzione dello scasciato. fog. 473.

T

Transazione tra l' Eccmo Senato e l' Ill. Deputazione con la Real Intendenza del Fondo di Separazione per i 3. Zagati fuori Porta nuova, ed altre botteghe si dentro che fuori la Città. fog. 531.

V

FINE DELL' INDICE.

Digitized by Google

1408207
Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google